

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 15

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE, ALLA UTILIZZAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE INTERCETTATE NONCHÉ ALLA ACQUISIZIONE ED ALLA UTILIZZAZIONE DI DATI DEL TRAFFICO TELEFONICO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GIUDICE

nell'ambito del procedimento penale n. 1232/96/D.D.A. per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 416, comma secondo, e 416-*bis*, commi primo e terzo, del codice penale (associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, continuate e aggravate); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 216 e 237 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (bancarotta fraudolenta, aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 648-*bis* del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 293, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (riciclaggio, aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 2621 del codice civile e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (false comunicazioni sociali, aggravate); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 216 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (bancarotta fraudolenta, aggravata); per il reato di cui agli articoli 629, commi primo e secondo, del codice penale e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (estorsione, aggravata).

TRASMESSA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

il 9 giugno 1998

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Palermo, 9 giugno 1998.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 68 della Costituzione nei confronti dell'onorevole Gaspare Giudice.

Trasmetto le allegate richieste di autorizzazione a norma dell'articolo 68 della Costituzione, e copia degli atti relativi, tutte concernenti l'onorevole Gaspare GIUDICE, per le determinazioni di competenza.

Il Procuratore

*Il Sost. Proc. Generale
della Repubblica*

Dr. CARLO LICARI

Palermo, 8 giugno 1998

Al Sig. PROCURATORE GENERALE
della REPUBBLICA
presso la CORTE di APPELLO

SEDE

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 68 della Costituzione nei confronti dell'onorevole Gaspare Giudice.

Si trasmettono le allegate richieste di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere e di autorizzazione alla utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate ed alla acquisizione ed alla utilizzazione di dati del traffico telefonico — corredate da copia degli atti del procedimento n. 1232/96/D.D.A. nell'ambito del quale è anche indagato l'onorevole Gaspare GIUDICE — per l'inoltro al Sig. Presidente della Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza.

I sostituti procuratori:

GASPARE STURZO

C. GAETANO PACI

*I procuratori
della Repubblica agg.*

LUIGI CROCE

GUIDO LO FORTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Procedimento penale n. 1232/96

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE EMESSA DAL G.I.P. NEI CONFRONTI DELL'ON. GASPARE GIUDICE

All'onorevole PRESIDENTE della CAMERA dei DEPUTATI

ROMA

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento penale n. 1232/96 a carico dei seguenti indagati:

1) PANZECA Giuseppe di Gioacchino e di DI GESÙ Rosa Maria, nato a Caccamo (Pa) il 18.11.1956, residente a Palermo in via Isidoro La Lumia n.11, coniugato;

2) GIUDICE Gaspere, di Giovanni e di DI MARTINO Maria Teresa, nato a Canicattì il 04.03.1943, residente a Palermo via Croce Rossa 28;

3) CIACCIO Giorgio, nato a Caccamo il 30 gennaio 1950, residente in Palermo via Del Fante n.56/a;

4) BAZAN Gaspere, nato a Palermo, il 28.06.1947 ed ivi domiciliato via A. De Gasperi n. 181;

5) LO BUE Dario, nato a Palermo il 02.07.1951;

6) MANDALÀ Antonino, di Nicolò e di GANDOLFO Angela, nato a Villabate il 25.03.1939, ivi residente Via E. Amari n.4, P.VI.

7) DOLCE Giovanni Francesco, nato a Polizzi Generosa il 08.03.1947, residente in Palermo via G. Ventura 5;

8) DOLCE Sebastiano, nato a Polizzi Generosa il 24.11.1955, residente in Palermo via G. Ventura 15;

9) SAVOJARDO Maurizio, nato a Caccamo il 27.05.1953, ivi residente corso Umberto I n. 49;

10) CIACCIO Nicolò, nato a Caccamo il 30.11.1943, ivi residente via Roma 135;

11) STANFA Rosalia, nata a Caccamo il 29 luglio 1952, ivi residente in via Liccio, n.3;

- 12) BATTAGLIA Salvatore, nato a Caccamo (PA) il 19.04.1956;
- 13) CATANESE Salvatore, di Vincenzo e di ALONGI Domenica, nato a Caccamo il 15.06.1936, ivi residente Via Del Carmine n.44;
- 14) LO BELLO Leonardo, fu Agostino e fu LO PRESTI Giuseppa, nato a Termini Imerese il 29.05.1935, ivi residente in Via Milano n.4;
- 15) PARRINELLA Cosimo, fu Salvatore e fu OLIVIERI Grazia, nato a Trabia il 05.09.1945, ivi residente in Corso La Masa n.86;
- 16) PRIOLO Antonino, nato a Ciminna il 23.4.56, residente a Palermo in via Crispi n. 258;
- 17) GIUFFRÈ Antonino, nato a Caccamo il 21 luglio 1945, ivi residente in via Liccio n.3 attualmente latitante;
- 18 GUZZINO Diego, nato a Caccamo l'11 febbraio 1948, ivi residente in via Grillo, n.2.

INDAGATI

GIUDICE Gaspare:

1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 416, comma 2°, e 416-bis, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* — ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al *mandamento* di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro e di altri uomini d'onore, tra i quali CALÒ Giuseppe — avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:

contribuendo in modo determinante ad aiutare diversi esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo e di altre articolazioni territoriali di Cosa Nostra — tra i quali Lorenzo DI GESÙ, Pippo CALÒ, i fratelli Giuseppe ed Alberto GAETA — a realizzare operazioni bancarie presso la filiale della Sicilcassa di Termini Imerese Alta, ove egli ha prestato servizio in qualità di direttore dal 3 marzo 1980 sino al 3 ottobre 1985, finalizzate al riciclaggio ed al reimpiego del denaro proveniente dalle loro attività illecite;

svolgendo il ruolo di intermediario tra il « gruppo PANZECA » ed il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELLO, Giovanni D'AGATI, VERNENGO PIETRO ed altri al fine di consentire al primo di inserirsi nel settore delle società nautiche nel quale il secondo

era già integrato ed a questo di disporre dei capitali e delle risorse economiche provenienti dal primo gruppo per acquisire una posizione di egemonia;

concorrendo alla gestione delle società nautiche MARINA UNO, GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE in modo da preservare l'integrità degli interessi del gruppo mafioso di GRECO Carlo, impedendo che questo venisse coinvolto nella crisi economica che aveva travolto BAZAN Gaspare e facendo affluire in queste società i capitali del « gruppo PANZECA »;

strumentalizzando i propri compiti di funzionario della SICIL-CASSA al fine di avvantaggiare il « gruppo PANZECA », notevolmente esposto verso il predetto Istituto, mediante una serie di condotte poste in palese violazione della corretta prassi bancaria.

Dal 1980 sino al 13 settembre 1982, ai sensi dell'articolo 416 c.p., e con le aggravanti previste dai commi 2°, 4° e 5°; dal 14 settembre 1982 sino ad oggi, ai sensi dell'articolo 416-*bis* c.p. con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

CIACCIO Giorgio:

2) del delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* — ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, e di altri uomini d'onore, tra i quali CALÒ Giuseppe — avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE, PANZECA GIUSEPPE, CIACCIO GIORGIO:

3) del delitto di cui agli artt. 110 cp, 216, 236 R.D. 16 marzo 1942, n.267 aggravato dall'articolo 7 1.203-91 perché — in concorso tra loro e con GRECO Carlo e D'AGATI Giovanni, il primo quale amministratore della soc. F.lli BAZAN s.n.c. esercente l'attività di concessionaria d'auto — operavano al fine di occultare beni di proprietà dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato, ed in particolare le quote societarie dagli stessi posseduti nelle società MARINA UNO srl e SALPANCORE soc. coop. a r.l. e GENTE DI MARE SRL, pregiudicando in tal modo i creditori personali e quelli insinuati nella procedura di concordato preventivo richiesto in data 14.03.92 per fronteggiare la condizione di insolvenza della predetta società F.lli BAZAN, ai quali non venivano ceduti in realtà tutti i beni personali dei BAZAN ed agevolando in tal modo gli interessi di Cosa Nostra all'interno delle società MARINA UNO, GENTE DI MARE e SALPANCORE ove vi erano quote facenti capo a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni e VERNENGO Pietro.

In Palermo sino al 7.05.93, data dell'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Palermo.

LO BUE DARIO:

4) Del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. per avere contribuito in modo rilevante alla realizzazione degli interessi illeciti dell'organizzazione mafiosa denominata cosa Nostra — pur senza essere formalmente inserito in questa — svolgendo in particolare il ruolo di prestanome di GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore nella gestione di diverse società nautiche a queste riconducibili, tra le quali GENTE DI MARE, curandone i relativi interessi e detenendo i beni strumentali con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE e LO BUE DARIO:

5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 648 bis cp e 7 L.203-91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si attivavano al fine di acquisire l'ingresso occulto di danaro proveniente dai traffici illeciti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù consentendone l'investimento nelle società BA-

ZAN snc, MARINA UNO sri, GENTE DI MARE srl e SALPANCORE soc. coop a r.l. e facendo in modo di evitare che tale capitale illecito non andasse disperso nel fallimento del gruppo BAZAN, sostituendo le quote di partecipazione dei BAZAN con quelle del gruppo mafioso ed imprenditoriale facente capo a PANZECA Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di CACCAMO, mediante l'impiego di capitali illeciti di quest'ultimo, occultato nelle forme di debito cambiario, ed operando costantemente allo scopo di agevolare le attività illecite di Cosa Nostra finalizzate al controllo del settore della imprenditoria nautica.

In Palermo fino al mese di dicembre del 1993.

BAZAN GASPARE e GIUDICE GASPARE:

6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., 2621 c.c. aggravato dall'articolo 7 L. 203-91, perché — in concorso tra loro nella rispettiva qualità di amministratori di diritto e di fatto della società MARINA UNO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso — al fine di cedere la società MARINA UNO srl per sottrarla alle azioni di rivendica dei creditori personali dei fratelli BAZAN Gaspere e Renato — rappresentavano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica della stessa falsificando i bilanci della società, simulando attività patrimoniali inesistenti e occultando debiti verso i fornitori, nascondendo altresì la reale partecipazione azionaria di quote appartenenti a Cosa Nostra ed in particolare a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni.

In Palermo, l'8 febbraio 1992.

BAZAN GASPARE, PANZECA Giuseppe, GIUDICE GASPARE:

7) 110, 216 e 223 L.Fall. aggravata dall'articolo 7 L.203-91, perché in concorso tra loro e con LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro e ZAPPIA Giuseppe, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto della società MARINA UNO, tenevano la contabilità in modo da non consentire la ricostruzione delle attività patrimoniali della predetta società, distraendone i beni, operando sistematicamente a danno della stessa mediante vendite sottocosto a favore di società riconducibili a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro ed attraverso pagamenti dilazionati non corrispondenti agli interessi di mercato.

In Palermo, sino al 17-18 maggio 1994, data della dichiarazione di fallimento della società.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:

8) del delitto di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 309-90, perché si associavano tra loro, con BARBAGALLO Salvatore ed altre persone allo stato non identificate, costituendo una associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti utilizzando i mezzi navali e la copertura della cooperativa SALPANCORE di Palermo.

In Palermo fino ad oggi.

GIUDICE GASPARE:

9) del delitto di cui agli artt. 629, commi I° e II°, c.p. e 7 L. 203-91, perché — in concorso con GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro — mediante minaccia, consistita nella presentazione da parte del GIUDICE del primo, soggetto all'epoca latitante per delitti di mafia, e con la richiesta da parte di questi di consegnare 500 milioni per ottenere la proprietà della società MARINA UNO srl, costringeva LANZALACO Salvatore a subire l'estromissione di fatto dalla sua azienda gestita dal D'AGATI Giovanni e dallo stesso GIUDICE, procurando a costoro un ingiusto profitto con grave danno del LANZALACO, che era costretto a subire il fallimento della società MARINA UNO a causa delle operazioni di riciclaggio di cui sopra. Delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* cp ed al fine di agevolare Cosa Nostra nella sua attività di controllo delle imprese locali.

In Palermo fino al marzo.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:

10) del delitto di cui all'articolo 12 *quiquies* L.356-92 perché — in concorso tra loro e con BIONDOLILLO Giuseppe, BIONDOLILLO Francesco — attribuivano fittiziamente la proprietà di un immobile sito in Termini Imerese, cda Quarantasalme, al CIACCIO Giorgio al fine di evitare il provvedimento di sequestro del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, nei confronti del BIONDOLILLO Francesco, commettendo il reato in oggetto al fine di agevolare l'affermazione dei predetti esponenti di Cosa Nostra e così consentendo di preservare il patrimonio di costoro sottraendolo fraudolentemente al provvedimento in materia di misure di prevenzione n. 297 del 26.10.92.

In Palermo e Termini Imerese 29.10.92.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO e DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

11) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319, 321 c.p. perché in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore promettevano e poi consegnavano a SAVOJARDO Maurizio, capo dell'Ufficio Tecnico del comune di Caccamo, una somma di danaro pari a cinque milioni di lire, al fine di ottenere dallo stesso la liste delle imprese che dovevano ricevere l'invito a partecipare alla licitazione privata per le gare di appalto relative alla costruzione del parco urbano di Caccamo ed alla realizzazione di un tratto della rete fognante del medesimo Comune, atto contrario ai doveri di ufficio.

In Caccamo fino al 02.09.90

SAVOIARDO MAURIZIO:

12) del reato pep dall'articolo 319 c.p., perché nella sua qualità di capo dell'UTC di Caccamo, accettava la promessa e poi la consegna di cinque milioni al fine di consegnare la lista delle imprese che

dovevano essere invitate alle gare di cui al capo precedente, compiendo così un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

In Caccamo fino al 02.09.90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

13) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 353 co 2 cp, perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere inviate alla gara di appalto per la realizzazione del tratto di rete fognante del comune di Caccamo, turbavano il regolare svolgimento della gara, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-CATALANO ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.

In Caccamo 20 agosto 90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ,
SAVOIARDO MAURIZIO, STANFA ROSALIA, GIUFFRÈ ANTONINO E GUZZINO DIEGO:

14) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 353 co 2 cp, perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto del Parco Urbano di Caccamo, con il CIACCIO Nicolò e la STANFA Rosalia che consegnavano loro le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara di appalto e con il DI LUCIA Luigi, Sindaco del Comune e presidente di gara, che ometteva di rilevare i vizi della gara di appalto, turbavano il regolare svolgimento della gara di appalto per la costruzione del Parco Urbano di Caccamo, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-DOLCE ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.

In Caccamo 02.09.90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ,
STANFA ROSALIA:

15) del delitto di cui agli artt. 110 e 314 cp, perché, in concorso tra loro e con il determinante contributo di CIACCIO NICOLÒ e STANFA Rosalia, che consegnavano ai primi le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara d'appalto del Parco Urbano di Caccamo appena ritirate dall'Ufficio postale e comunque pervenute al Comune di Caccamo, avendone la custodia per ragione di ufficio, si appropriavano delle predette buste al fine di conoscere in anticipo l'ammontare della percentuale di ribasso contenuto nelle offerte presentate dalle imprese che si erano rifiutate di fornirne l'indicazione in precedenza, avvalendosi della forza di intimidazione propria di Cosa

Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel settore del controllo degli appalti pubblici.

In Caccamo 01.09.90

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

16) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv e 640 cpv c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate e con gli artifici sopra indicati, inducevano in errore il Comune di Caccamo facendogli concludere un contratto di appalto ad un prezzo più alto di quello ottenibile mediante una libera gara, provocando un danno all'ente pubblico con un ingiusto profitto per la ATI PANZECA-DOLCE che si aggiudicava la gara con un ribasso del 27,05 e per la ATI PANZECA-CATALANO che si aggiudicava la gara con un ribasso del 13,69 per cento.

In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991.

DOLCE Giovanni Francesco e DOLCE Sebastiano:

16-bis) del delitto di cui al 416-bis, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* — ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, e della famiglie di Bagheria ed al suo principale esponente Leonardo GRECO — avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere diversi e molteplici delitti di corruzione, turbativa d'asta, peculato, illecita concorrenza con minaccia, ed altro, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

17) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, e 640-bis cp; perchè in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate, acquisivano l'appalto per la realizzazione di un tratto della rete fognante e per costruzione del Parco Urbano di Caccamo, finanziati dalla Regione Siciliana Ass. TT.AA., utilizzando gli artifici di cui sopra e non consentendo una

libera aggiudicazione con un maggior ribasso, finendo in tal modo per assorbire illecitamente una quota maggiore del finanziamento erogato.

In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, GIUFFRÈ ANTONINO e GUZZINO DIEGO:

18) del reato di cui agli artt. 110, 513 co 1 e 2-*bis* cp, perché, ricorrendo all'appoggio di *Cosa Nostra*, riuscivano ad ottenere l'astensione di diverse imprese, ovvero che le stesse rilasciassero il cd. *passi*, ed in particolare le imprese facenti capo al BRUNO e al MINGOIA, operando attraverso il GIUFFRÈ ed il GUZZINO, esponenti di primo piano dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed in particolare del mandamento di Caccamo, impedendo in tal modo il normale attuarsi della libera concorrenza imprenditoriale nel settore dei pubblici appalti finanziati dallo Stato, mediante l'esternazione della forza dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel controllo degli appalti pubblici.

In Caccamo 02.09.90.

MANDALÀ Antonino:

19) del delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* — ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo ai mandamenti di Villabate e Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe e GIUDICE Gaspare, della famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni nonché della famiglia di S. Giuseppe Jato ed ai suoi principali esponenti, tra i quali MANISCALCO Giuseppe, VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed altri associati quali INFANTINO Valerio — avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:

fornendo a BARATTA Filippo e a LA CHIUSA Pietro, amministratori delle società CO.BE.TA. e C.M.C. aderenti al « Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e Lavoro », assegnatario dell'appalto per la realizzazione di un edificio scolastico a Bagheria, la « necessaria autorizzazione » (c.d. « messa a posto ») delle famiglie di Bagheria per riprendere nel 1995 i lavori relativi a questo appalto;

svolgendo il ruolo di intermediario tra MANISCALCO Giuseppe e VITALE Simone, interessati alla c.d « messa a posto » dell'impresa CAIOLA, aggiudicataria dei lavori di risanamento della discarica rsu in contrada Torretta, appaltati dal Nuovo Consorzio

Intercomunale per lo Smaltimento RSU con sede in Bagheria, e tra le i referenti mafiosi di Bagheria, accettando la consegna di un c.d. bigliettino contenente un messaggio avente ad oggetto la disponibilità della predetta impresa a pagare una somma a titolo di pizzo pur di potere eseguire questi lavori senza dover subire dei danneggiamenti;

svolgendo il ruolo di intermediario tra gli esponenti della famiglia di S. Giuseppe Jato, ed in particolare CAMARDA Michelangelo ed il titolare della società S.G. COSTRUZIONI, SCHILLACI Francesco, il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione di un appalto bandito dal Comune di Piana degli Albanesi, per la ristrutturazione della vecchia sede municipale da adibire a biblioteca comunale, e facendo sapere al CAMARDA che lo SCHILLACI era disposto a mettersi a posto pur di potere realizzare quei lavori senza dover subire alcun danno od ostacolo di sorta;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche; assunte o controllate, in tuffo o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Palermo, Villabate, Bagheria e altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

20) per il reato di cui agli artt. 110, 353, commi 1° e 2°, con l'aggravante dell'articolo 7 decreto-legge 152/1991 per avere contribuito ad agevolare le condotte di VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed INFANTINO Valerio finalizzate a turbare, con minacce e mezzi fraudolenti, la gara bandita in data 21 giugno 1997 dello IACP di Catania, per un importo di circa 50 miliardi, relativa alla costruzione del complesso adibito ad edilizia residenziale universitaria sito in contrada Tavoliere di Catania, inducendo, in particolare, i titolari dell'impresa CGP a presentare una offerta di appoggio in modo da consentire l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa COGECO di RANDAZZO Vincenzo;

in Palermo, in data anteriore e successiva al 21 giugno 1997 e sino al momento dell'arresto di INFANTINO Valerio avvenuto in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997.

CATANESE Salvatore, PARRINELLA Cosimo, LO BELLO Leonardo:

21) del delitto di cui all'articolo 416-bis, commi I° e III°, c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra*, ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo e agli uomini d'onore DI GESÙ Lorenzo, INTILE Francesco, GAETA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe ed altri, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per

commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;

per tutti, con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Termini Imerese, Trabia, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

RILEVATO

che, su richiesta di questo Ufficio, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, in data 8 giugno 1998, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'on. GIUDICE Gaspare, attuale membro della Camera dei Deputati, riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati in premessa analiticamente specificati nonché la ricorrenza delle esigenze cautelari previste dall'articolo 275 c.p.p.;

CONSIDERATO

che, a norma dell'articolo 68 della Costituzione, alla stregua dell'interpretazione recentemente fornita dal Parlamento, deve ritenersi che — pur in assenza di una normativa attuativa specifica — l'autorizzazione a procedere concerne l'eseguibilità del provvedimento limitativo della libertà personale già emesso dal competente G.I.P., l'unico organo legittimato a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.p. (1) anche nei confronti di un parlamentare;

che, pertanto, si rende necessario trasmettere copia dei relativi atti al Presidente della Camera per il seguito di competenza ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, in ordine alla autorizzazione ad eseguire nei confronti dell'on. Gaspare GIUDICE la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal competente G.I.P. con ordinanza dell'.... giugno 1998;

visti gli artt. 68 della Costituzione e 343 e 344 c.p.p.

(1) Si veda, in particolare, il verbale della seduta della Camera dei Deputati del 18 settembre 1997, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nonché gli altri documenti parlamentari acquisiti con provvedimento del 12 marzo 1998.

P. Q. M.

CHIEDE

al Sig. Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare nei confronti dell'on. Gaspare GIUDICE, disposta dal competente G.I.P. con ordinanza dell'8 giugno 1998;

Palermo 8 giugno 1998.

I sostituti procuratori:

GASPARE STURZO

C. GAETANO PACI

I procuratori della Repubblica agg.

LUIGI CROCE

GUIDO LO FORTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Procedimento penale n. 1232/96

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTER-
CETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE ED ALL'ACQUI-
SIZIONE ED ALL'UTILIZZAZIONE DI TABULATI RELATIVI AL
TRAFFICO TELEFONICO DI UTENZE CELLULARI

Al Sig. PRESIDENTE della CAMERA dei DEPUTATI

ROMA

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento penale n. 1232/96 a carico dei
seguenti indagati:

1) PANZECA Giuseppe, di Gioacchino e di Di Gesù Rosa Maria,
nato a Caccamo (Pa) il 18.11.1956, residente a Palermo in via Isidoro
La Lumia n.11, coniugato;

2) GIUDICE Gaspare, di Giovanni e di DI MARTINO Maria
Teresa, nato a Canicattì il 04.03.1943, residente a Palermo via Croce
Rossa 28;

3) CIACCIO Giorgio, nato a Caccamo il 30 gennaio 1950,
residente in Palermo via Del Fante n.56a;

4) BAZAN Gaspare, nato a Palermo, il 28.06.1947 ed ivi domi-
ciliato via A. De Gasperi n. 181;

5) LO BUE Dario, nato a Palermo il 02.07.1951;

6) MANDALÀ Antonino, di Nicolò e di GANDOLFO Angela, nato
a Villabate il 25.03.1939, ivi residente Via E. Amari n.4, P.VI.

7) DOLCE Giovanni Francesco, nato a Polizzi Generosa il
08.03.1947, residente in Palermo via G. Ventura 5;

8) DOLCE Sebastiano, nato a Polizzi Generosa il 24.11.1955,
residente in Palermo via G. Ventura 15.

9) SAVOJARDO Maurizio nato a Caccamo il 27.05.1953, ivi
residente corso Umberto I n. 49;

10) CIACCIO Nicolò, nato a Caccamo il 30.11.1943, ivi residente
via Roma 135;

11) STANFA Rosalia, nata a Caccamo il 29 luglio 1952, ivi
residente in via Liccio, n.3;

- 12) BATTAGLIA Salvatore, nato a Caccamo (PA) il 19.04.1956;
- 13) CATANESE Salvatore, di Vincenzo e di ALONGI Domenica, nato a Caccamo il 15.06.1936, ivi residente Via Del Carmine n.44;
- 14) LO BELLO Leonardo, fu Agostino e fu LO PRESTI Giuseppa, nato a Termini Imerese il 29.05.1935, ivi residente in Via Milano n.4;
- 15) PARRINELLA Cosimo, fu Salvatore e fu OLIVIERI Grazia, nato a Trabia il 05.09.1945, ivi residente in Corso La Masa n. 86;
- 16) PRIOLO Antonino, nato a Ciminna il 23.4.56, residente a Palermo in via Crispi n. 258.
- 17) GIUFFRÈ Antonino, nato a Caccamo il 21 luglio 1945, ivi residente in via Liccio n.3, attualmente latitante;
- 18 GUZZINO Diego, nato a Caccamo l'11 febbraio 1948, ivi residente in via Grillo, n.2;

INDAGATI

GIUDICE Gaspare:

1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 416, comma 2°, e 416-bis, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* — ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore, tra i quali CALÒ Giuseppe — avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:

contribuendo in modo determinante ad aiutare diversi esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo e di altre articolazioni territoriali di *Cosa Nostra* — tra i quali Lorenzo DI GESÙ, Pippo CALÒ, i fratelli Giuseppe ed Alberto GAETA — a realizzare operazioni bancarie presso la filiale della Sicilcassa di Termini Imerese Alta, ove egli ha prestato servizio in qualità di direttore dal 3 marzo 1980 sino al 3 ottobre 1985, finalizzate al riciclaggio ed al reimpiego del denaro proveniente dalle loro attività illecite;

svolgendo il ruolo di intermediario tra il « gruppo PANZECA » ed il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELLO, Giovanni D'AGATI, VERNENGO PIETRO ed altri al fine di consentire al primo di inserirsi nel settore delle società nautiche nel quale il secondo

era già integrato ed a questo di disporre dei capitali e delle risorse economiche provenienti dal primo gruppo per acquisire una posizione di egemonia;

concorrendo alla gestione delle società nautiche MARINA UNO, GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE in modo da preservare l'integrità degli interessi del gruppo mafioso di GRECO Carlo, impedendo che questo venisse coinvolto nella crisi economica che aveva travolto BAZAN Gaspare e facendo affluire in queste società i capitali del « gruppo PANZECA »;

strumentalizzando i propri compiti di funzionario della SICILCASSA al fine di avvantaggiare il « gruppo PANZECA », notevolmente esposto verso il predetto Istituto, mediante una serie di condotte poste in palese violazione della corretta prassi bancaria.

Dal 1980 sino al 13 settembre 1982, ai sensi dell'articolo 416 c.p., e con le aggravanti previste dai commi 2°, 4° e 5°; dal 14 settembre 1982 sino ad oggi, ai sensi dell'articolo 416-*bis* c.p. con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tuffo o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

CIACCIO Giorgio:

2) del delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* — ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, e di altri uomini d'onore, tra i quali CALÒ Giuseppe — avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e gli altri;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE, PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:

3) del delitto di cui agli artt. 110 cp., 216, 236 R.D. 16 marzo 1942, n.267 aggravato dall'articolo 7 l.203-91 perché — in concorso tra loro e con GRECO Carlo e D'AGATI Giovanni, il primo quale amministratore della soc. F.lli BAZAN s.n.c. esercente l'attività di concessionaria d'auto — operavano al fine di occultare beni di proprietà dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato, ed in particolare le quote societarie dagli stessi posseduti nelle società MARINA UNO srl e SALPANCORE soc. coop. a r.l. e GENTE DI MARE SRL pregiudicando in tal modo i creditori personali e quelli insinuati nella procedura di concordato preventivo richiesto in data 14.03.92 per fronteggiare la condizione di insolvenza della predetta società F.lli BAZAN, ai quali non venivano ceduti in realtà tutti i beni personali dei BAZAN ed agevolando in tal modo gli interessi di Cosa Nostra all'interno delle società MARINA UNO, Gente Di Mare e SALPANCORE ove vi erano quote facenti capo a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni e VERNENGO Pietro.

In Palermo sino al 7.05.93, data dell'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Palermo.

LO BUE DARIO:

4) Del delitto di cui agli artt. 110 e 416-*bis* c.p. per avere contribuito in modo rilevante alla realizzazione degli interessi illeciti dell'organizzazione mafiosa denominata cosa Nostra — pur senza essere formalmente inserito in questa — svolgendo in particolare il ruolo di prestanome di GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore nella gestione di diverse società nautiche a queste riconducibili, tra le quali GENTE DI MARE, curandone i relativi interessi e detenendo i beni strumentali;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE e LO BUE DARIO:

5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 648-*bis* cp e 7 l.203-91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si attivavano al fine di acquisire l'ingresso occulto di danaro proveniente dai traffici illeciti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù consentendone l'investimento nelle società BAZAN snc, MARINA UNO srl, GENTE DI MARE sri e SALPANCORE soc. coop a r.l. e facendo in modo di evitare che tale capitale illecito non andasse disperso nel fallimento del gruppo BAZAN, sostituendo

le quote di partecipazione dei BAZAN con quelle del gruppo mafioso ed imprenditoriale facente capo a PANZECA Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di CACCAMO, mediante l'impiego di capitali illeciti di quest'ultimo, occultato nelle forme di debito cambiario, ed operando costantemente allo scopo di agevolare le attività illecite di Cosa Nostra finalizzate al controllo del settore della imprenditoria nautica.

In Palermo fino al mese di dicembre del 1993.

BAZAN GASPARE e GIUDICE GASPARE:

6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., 2621 c.c. aggravato dall'art 7 L. 203-91, perché — in concorso tra loro nella rispettiva qualità di amministratori di diritto e di fatto della società MARINA UNO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso — al fine di cedere la società MARINA UNO srl per sottrarla alle azioni di rivendica dei creditori personali dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato — rappresentavano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica della stessa, falsificando i bilanci della società, simulando attività patrimoniali inesistenti e occultando debiti verso i fornitori, nascondendo altresì la reale partecipazione azionaria di quote appartenenti a Cosa Nostra ed in particolare a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni.

In Palermo, l'8 febbraio 1992.

BAZAN GASPARE, PANZECA Giuseppe, GIUDICE GASPARE:

7) 110, 216 e 223 L.Fall. aggravata dall'articolo 7 L.203-91, perché in concorso tra loro e con LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro e ZAPPIA Giuseppe, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto della società MARINA UNO, tenevano la contabilità in modo da non consentire la ricostruzione delle attività patrimoniali della predetta società, distraendone i beni, operando sistematicamente a danno della stessa mediante vendite sottocosto a favore di società riconducibili a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro ed attraverso pagamenti dilazionati non corrispondenti agli interessi di mercato.

In Palermo, sino al 17-18 maggio 1994, data della dichiarazione di fallimento della società.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:

8) del delitto di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 309-90, perché si associavano tra loro, con BARBAGALLO Salvatore ed altre persone allo stato non identificate, costituendo una associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti utilizzando i mezzi navali e la copertura della cooperativa SALPANCORE di Palermo.

In Palermo fino ad oggi.

GIUDICE GASPARE:

9) del delitto di cui agli artt. 629, commi I° e II°, c.p. e 7 L. 203-91, perché — in concorso con GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro — mediante minaccia, consistita nella presentazione da parte del GIUDICE del primo, soggetto all'epoca latitante per delitti di mafia, e con la richiesta da parte di questi di consegnare 500 milioni per ottenere la proprietà della società MARINA UNO srl, costringeva LANZALACO Salvatore a subire l'estromissione di fatto dalla sua azienda gestita dal D'AGATI Giovanni e dallo stesso GIUDICE, procurando a costoro un ingiusto profitto con grave danno del LANZALACO, che era costretto a subire il fallimento della società MARINA UNO a causa delle operazioni di riciclaggio di cui sopra. Delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis cp ed al fine di agevolare Cosa Nostra nella sua attività di controllo delle imprese locali.

In Palermo fino al marzo.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:

10) del delitto di cui all'articolo 12- *quinquies* L.356-92 perché — in concorso tra loro e con BIONDOLILLO Giuseppe, BIONDOLILLO Francesco — attribuivano fittiziamente la proprietà di un immobile sito in Termini Imerese, cda Quarantasalme, al CIACCIO Giorgio al fine di evitare il provvedimento di sequestro del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, nei confronti del BIONDOLILLO Francesco, commettendo il reato in oggetto al fine di agevolare l'affermazione dei predetti esponenti di Cosa Nostra e così consentendo di preservare il patrimonio di costoro sottraendolo fraudolentemente al provvedimento in materia di misure di prevenzione n. 297 del 26.10.92.

In Palermo e Termini Imerese 29.10.92.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

11) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319, 321 c.p. perché in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore promettevano e poi consegnavano a SAVOJARDO Maurizio, capo dell'Ufficio Tecnico del comune di Caccamo, una somma di danaro pari a cinque milioni di lire, al fine di ottenere dallo stesso la liste delle imprese che dovevano ricevere l'invito a partecipare alla licitazione privata per le gare di appalto relative alla costruzione del parco urbano di Caccamo ed alla realizzazione di un tratto della rete fognante del medesimo Comune, atto contrario ai doveri di ufficio.

In Caccamo fino al 02.09.90.

SAVOIARDO MAURIZIO:

12) del reato pep dall'articolo 319 c.p., perché nella sua qualità di capo dell'UTC di Caccamo, accettava la promessa e poi la consegna

di cinque milioni al fine di consegnare la lista delle imprese che dovevano essere invitate alle gare di cui al capo precedente, compiendo così un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

In Caccamo fino al 02.09.90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

13) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 353 co. 2 cp., perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto per la realizzazione del tratto di rete fognante del comune di Caccamo, turbavano il regolare svolgimento della gara, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-CATALANO ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.

In Caccamo 20 agosto 90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ,
SAVOJARDO MAURIZIO. STANFA ROSALIA, GIUFFRÈ ANTONINO E GUZZINO DIEGO:

14) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 353 co. 2 cp., perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto del Parco Urbano di Caccamo, con il CIACCIO Nicolò e la STANFA Rosalia che consegnavano loro le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara di appalto e con il DI LUCIA Luigi, Sindaco del Comune e presidente di gara, che ometteva di rilevare i vizi della gara di appalto, turbavano il regolare svolgimento della gara di appalto per la costruzione del Parco Urbano di Caccamo, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-DOLCE ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.

In Caccamo 02.09.90

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ,
STANFA ROSALIA:

15) del delitto di cui agli artt. 110 e 314 cp., perché, in concorso tra loro e con il determinante contributo di CIACCIO NICOLÒ e STANFA Rosalia, che consegnavano ai primi le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara d'appalto del Parco Urbano di Caccamo appena ritirate dall'Ufficio postale e comunque pervenute al Comune di Caccamo, avendone la custodia per ragione di ufficio, si appropriavano delle predette buste al fine di conoscere in anticipo l'ammontare della percentuale di ribasso contenuto nelle offerte presentate dalle imprese che si erano rifiutate di fornirne l'indicazione in precedenza, avvalendosi della forza di intimidazione propria di Cosa

Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel settore del controllo degli appalti pubblici.

In Caccamo 01.09.90

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

16) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 cpv. c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate e con gli artifici sopra indicati, inducevano in errore il Comune di Caccamo facendogli concludere un contratto di appalto ad un prezzo più alto di quello ottenibile mediante una libera gara, provocando un danno all'ente pubblico con un ingiusto profitto per la Ati PANZECA-DOLCE che si aggiudicava la gara con un ribasso del 27,05 e per la ATI PANZECA-CATALANO che si aggiudicava la gara con un ribasso del 13,69 %.

In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991.

DOLCE Giovanni Francesco e DOLCE Sebastiano.

16 bis) del delitto di cui all'416 bis, commi I e III, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al *mandamento* di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, e della famiglie di Bagheria ed al suo principale esponente Leonardo GRECO - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere diversi e molteplici delitti di corruzione, turbativa d'asta, peculato, illecita concorrenza con minaccia, ed altro, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

17) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., e 640 bis cp.; perché in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate, acquisivano l'appalto per la realizzazione di un tratto della rete fognante e per costruzione del Parco Urbano di Caccamo, finanziati dalla Regione Siciliana Ass. TT.AA., utilizzando gli artifici di cui sopra e non consentendo una

libera aggiudicazione con un maggior ribasso, finendo in tal modo per assorbire illecitamente una quota maggiore del finanziamento erogato.

In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE e GIUFFRÈ ANTONINO e GUZZINO DIEGO:

18) del reato di cui agli artt. 110, 513 co. 1 e 2 *bis* cp., perché, ricorrendo all'appoggio di Cosa Nostra, riuscivano ad ottenere l'astensione di diverse imprese, ovvero che le stesse rilasciassero il cd. passi, ed in particolare le imprese facenti capo al BRUNO e al MINGOIA, operando attraverso il GIUFFRÈ ed il GUZZINO, esponenti di primo piano dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed in particolare del mandamento di Caccamo, impedendo in tal modo il normale attuarsi della libera concorrenza imprenditoriale nel settore dei pubblici appalti finanziati dallo Stato, mediante l'esternazione della forza dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel controllo degli appalti pubblici.

In Caccamo 02.09.90.

MANDALÀ Antonino:

19) del delitto di cui all'articolo 416 *bis*, commi I e III, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra — ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo ai mandamenti di Villabate e Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali, GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe e GIUDICE Gaspare, della famiglia di 5. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo D'AGATI Giovanni nonché della famiglia di S. Giuseppe Jato ed ai suoi principali esponenti, tra i quali MANISCALCO Giuseppe, VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed altri associati quali INFANTINO Valerio — avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:

fornendo a BARATTA Filippo e a LA CHIUSA Pietro, amministratori delle società CO.BE.TA. e C.M.C. aderenti al « Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e Lavoro », assegnatario dell'appalto per la realizzazione di un edificio scolastico a Bagheria, la « necessaria autorizzazione » (c.d. « messa a posto ») delle famiglie di Bagheria per riprendere nel 1995 i lavori relativi a questo appalto;

svolgendo il ruolo di intermediario tra MANISCALCO Giuseppe e VITALE Simone, interessati alla c.d. « messa a posto » dell'impresa CAIOLA, aggiudicataria dei lavori di risanamento della discarica rsu in contrada Torretta, appaltati dal Nuovo Consorzio

Intercomunale per lo Smaltimento RSU con sede in Bagheria, e tra le i referenti mafiosi di Bagheria, accettando la consegna di un c.d. bigliettino contenente un messaggio avente ad oggetto la disponibilità della predetta impresa a pagare una somma a titolo di pizzo pur di potere eseguire questi lavori senza dover subire dei danneggiamenti;

svolgendo il ruolo di intermediario tra gli esponenti della famiglia di 5. Giuseppe Jato, ed in particolare CAMARDA Michelangelo ed il titolare della società S.G. COSTRUZIONI, SCHILLACI Francesco, il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione di un appalto bandito dal Comune di Piana degli Albanesi, per la ristrutturazione della vecchia sede municipale da adibire a biblioteca comunale, e facendo sapere al CAMARDA che lo SCHILLACI era disposto a mettersi a posto pur di potere realizzare quei lavori senza dover subire alcun danno od ostacolo di sorta;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Palermo, Villabate, Bagheria e altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

20) per il reato di cui agli artt. 110, 353, commi 1 e 2, con l'aggravante dell'articolo 7 D. L. 152/1991 per avere contribuito ad agevolare le condotte di VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed INFANTINO Valerio finalizzate a turbare, con minacce e mezzi fraudolenti, la gara bandita in data 21 giugno 1997 dello ACP di Catania, per un importo di circa 50 miliardi, relativa alla costruzione del complesso adibito ad edilizia residenziale universitaria sito in contrada Tavoliere di Catania, inducendo, in particolare, i titolari dell'impresa CGP a presentare una offerta di appoggio in modo da consentire l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa COGECO di RANDAZZO Vincenzo;

in Palermo, in data anteriore e successiva al 21 giugno 1997 e sino al momento dell'arresto di INFANTINO Valerio avvenuto in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997.

CATANESE Salvatore, PARRINELLA Cosimo, LO BELLO Leonardo:

21) del delitto di cui all'articolo 416 *bis*, commi I e III, c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo e agli uomini d'onore DI GESÙ Lorenzo, INTILE Francesco, GAETA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe ed altri, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di

autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;

per tutti, con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

in Termini Imerese, Trabia, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

RILEVATO

che - a seguito dei decreti n. 155/97, 186/97, 219/97, 458/97 e 622/97 - il G.I.P. presso questo Tribunale ha autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sulle utenze in uso, rispettivamente, alle seguenti persone sottoposte ad indagini:

utenza n. 091-611(...) in uso a PANZECA Giuseppe;

utenza n. 0338-828(...) in uso PANZECA Giuseppe;

utenza n. 091 -614(...) in uso MANDALÀ Antonino;

utenza n. 0336-891(...) in uso a MANDALÀ Antonino;

che tra tutte le conversazioni intercettate e registrate ve ne sono talune nelle quali uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato nell'on. GIUDICE Gaspare, attuale membro della Camera dei Deputati, in relazione al quale il G.I.P., su richiesta di questo Ufficio, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare per i reati in premessa analiticamente specificati;

che, tra queste ultime, assumono particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende oggetto del presente procedimento quelle di seguito elencate:

utenza n. 0338-828(...) in uso PANZECA Giuseppe:

Numero di utenza	Numero di utenza	Data	Orario	Interventista	Interlocutore
0338/838(...)	0338/828(...)	16/12/96	12.22	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/838(...)	0338/828(...)	16/12/96	12.22	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/828(...)	0338/838(...)	23/12/96	11.43	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828(...)	0338/838(...)	23/12/96	11.43	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828(...)	0338/838(...)	23/12/96	13.04	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828(...)	0338/838(...)	23/12/96	13.04	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828(...)	0338/703(...)	21/02/97	09.24	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828(...)	0338/703(...)	21/02/97	09.24	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/703(...)	0338/828(...)	14/03/97	14.45	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE

0338/703'(...)	0338/828'(...)	14/03/97	14.45	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	14/03/97	14.45	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	14/03/97	14.45	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	14/03/97	17.02	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	14/03/97	17.02	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	14/03/97	17.03	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	14/03/97	17.03	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/828'(...)	0338/703'(...)	10/04/97	14.18	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	12/04/97	10.50	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	12/04/97	14.15	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	12/04/97	15.44	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	12/04/97	15.58	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	12/04/97	15.59	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	12/04/97	16.00	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/703'(...)	0338/828'(...)	12/04/97	16.00	GIUDICE GASPARE	PANZECA GIUSEPPE
0338/828'(...)	0338/703'(...)	14/04/97	20.43	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)	0338/703'(...)	10/05/97	15.21	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)	0338/703'(...)	23/07/97	13.11	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)	0338/703'(...)	24/07/97	18.13	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)	0338/703'(...)	02/08/97	10.53	CAPUTO FEDERICA	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)	0338/703'(...)	04/08/97	09.48	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
	0338/828'(...)	06/10/97	11.02	CORVISIERI MAURO *	PANZECA GIUSEPPE
	0338/828'(...)	06/10/97	11.10	CORVISIERI MAURO *	PANZECA GIUSEPPE
0338/828'(...)		08/11/97	15.19	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)		18/11/97	12.36	CORVISIERI MAURO**	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)		21/11/97	11.45	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)		29/11/97	12.49	PANZECA GIUSEPPE	CORVISIERI MAURO
0338/828'(...)		06/12/97	11.07	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
	0338/828'(...)	06/12/97	14.18	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
	0338/828'(...)	06/12/97	19.35	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)		08/12/97	11.36	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)		13/12/97	11.16	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)		03/01/98	13.25	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)		05/01/98	10.16	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
0338/828'(...)		05/01/98	10.17	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE

utenza n. 091-611(...) in uso a PANZECA Giuseppe;

Leg. Chiamata	Leg. Chiamata	Data	Or.	M. Chiamata	M. Chiamata
091/611(...)	0338/703(...)	14/03/97	19.33	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
091/611(...)	0338/703(...)	02/09/97	12.00	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE
091/611(...)	0338/703(...)	02/09/97	12.00	PANZECA GIUSEPPE	GIUDICE GASPARE

utenza n 0336 89(...) intestata a MANDALÀ Antonino;

Leg. Chiamata	Leg. Chiamata	Data	Or.	M. Chiamata	M. Chiamata
0336/89(...)	0338/70(...)	02/08/97	11.04	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
0336/89(...)	0338/70(...)	02/08/97	17.35	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
0336/89(...)	0338/70(...)	04/08/97	20.18	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
0336/89(...)	0338/70(...)	06/08/97	11.36	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
0336/89(...)	0347/62(...)	09/08/97	13.40	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
0338/70(...)	0336/89(...)	09/08/97	20.37	GIUDICE Gaspere	MANDALA' Antonino
0336/89(...)		10/08/97	08.59	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
	0336/89(...)	18/08/97	12.40	GIUDICE Gaspere	MANDALA' Antonino
0336/89(...)		20/08/97	10.23	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere

utenza 091-614(...) in uso a MANDALÀ Antonino;

091/614(...)	0338/703(...)	12/03/97	13.39	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
091/614(...)	0338/703(...)	12/03/97	13.41	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
091/614(...)	0338/703(...)	19/03/97	09.31	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
091/614(...)	0338/703(...)	26/03/97	18.21	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
091/614(...)	0338/703(...)	18/04/97	17.09	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
091/614(...)	091/53(...)	23/04/97	10.13	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
091/614(...)	0338/703(...)	30/04/97	19.42	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
091/614(...)	0338/703(...)	22/05/97	12.30	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere
	091/614(...)	08/06/97	21.56	GIUDICE Gaspere	MANDALA' Antonino
091/614(...)	0338/703(...)	19/06/97	10.31	MANDALA' Antonino	GIUDICE Gaspere

RILEVATO

inoltre che con decreto 738/97 il G.I.P. ha autorizzato l'acquisizione dei dati documentanti il traffico dell'utenza cellulare n. 0337 - 962205 in uso ad INFANTINO Valerio, Dirigente Superiore dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, in atto detenuto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 461 *bis*, 110, 81, 319, 353 e 513 *bis* c.p.;

che, tra tutti i contatti telefonici documentati, assumono particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende oggetto del presente procedimento quelli di seguito analiticamente indicati, intercorsi con le utenze:

0360 - 86(...);

0336-81(...);

091-53(...);

0338-703(...);

tutte in uso all'on. GIUDICE:

Numero	Indirizzo	Data	Ora	Intestatario
	0360/861(...)	26/11/94	20.59	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	28/11/94	12.06	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	28/11/94	14.38	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	28/11/94	15.01	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	05/12/94	20.46	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	06/12/94	18.21	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	17/12/94	22.56	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	17/12/94	23.48	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	18/12/94	09.12	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	18/12/94	09.59	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		18/12/94	11.02	FALLICA ROSANNA
	0360/861(...)	18/12/94	11.12	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		18/12/94	11.27	FALLICA ROSANNA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	0360/86 (...)	23/12/94	09.53	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	15/01/95	11.11	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	20/02/95	13.23	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	06/03/95	13.40	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	27/04/95	21.41	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	02/05/95	10.18	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	02/05/95	10.21	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		07/06/95	17.32	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		07/06/95	17.38	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		07/06/95	17.43	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		07/06/95	18.00	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	17/06/95	21.12	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	17/06/95	21.56	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	19/06/95	08.59	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	16/08/95	14.31	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	29/08/95	13.55	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		31/08/95	10.14	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		01/09/95	10.53	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		03/09/95	20.31	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		04/09/95	22.28	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	06/09/95	16.42	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		10/09/95	11.06	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		10/09/95	12.29	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	10/09/95	13.40	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	10/09/95	14.39	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		11/09/95	15.16	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	20/09/95	18.54	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	22/10/95	11.21	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		25/10/95	13.07	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		12/11/95	09.17	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		12/11/95	09.18	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	15/11/95	19.36	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	20/11/95	17.51	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	27/11/95	06.56	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		27/11/95	21.59	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		28/11/95	09.43	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	28/11/95	21.15	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	05/12/95	11.31	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	05/12/95	14.36	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	05/12/95	16.27	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	11/12/95	11.04	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	15/12/95	14.15	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	15/12/95	20.08	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		17/12/95	10.28	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	18/12/95	17.45	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		18/12/95	18.36	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	18/12/95	19.50	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	18/12/95	20.04	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	18/12/95	20.06	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		24/12/95	14.03	FALLICA ROSANNA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	0360/86 (...)	05/01/96	16.01	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		06/01/96	18.25	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		19/01/96	21.40	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	30/01/96	09.44	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	02/02/96	09.06	FALLICA ROSANNA
33681 (...)		01/03/96	17.16	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	02/03/96	09.09	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	06/03/96	17.42	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	06/03/96	17.44	GIUDICE GASPARE
33681 (...)		15/03/96	12.38	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	15/03/96	14.11	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	16/03/96	22.15	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	22/03/96	17.45	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	22/03/96	21.36	GIUDICE GASPARE
33681 (...)		29/03/96	10.16	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	30/03/96	14.16	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	03/04/96	11.44	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	09/04/96	11.19	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	09/04/96	17.17	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		09/04/96	19.15	FALLICA ROSANNA
	0336/81 (...)	12/04/96	10.24	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	13/04/96	09.33	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		14/04/96	23.56	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		14/04/96	23.57	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	14/04/96	23.59	FALLICA ROSANNA
	0336/81 (...)	22/04/96	21.56	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	08/05/96	18.41	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	11/05/96	10.17	FALLICA ROSANNA
	0336/81 (...)	23/05/96	09.30	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	23/05/96	13.37	FALLICA ROSANNA
33681 (...)		23/05/96	16.09	GIUDICE GASPARE
36086 (...)		25/05/96	23.05	FALLICA ROSANNA
33681 (...)		27/05/96	19.17	GIUDICE GASPARE
33681 (...)		14/06/96	13.03	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	13/07/96	11.25	FALLICA ROSANNA
	091/53 (...)	13/07/96	11.31	FALLICA ROSANNA
	091/53 (...)	21/07/96	19.16	FALLICA ROSANNA
	0336/81 (...)	26/07/96	16.14	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	30/07/96	14.23	GIUDICE GASPARE
	091/53 (...)	03/08/96	10.06	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		08/08/96	12.28	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		11/08/96	08.50	FALLICA ROSANNA
	091/53 (...)	02/09/96	21.57	FALLICA ROSANNA
	091/53 (...)	02/09/96	22.35	FALLICA ROSANNA
	0336/81 (...)	16/09/96	12.46	GIUDICE GASPARE
	091/53 (...)	17/09/96	09.07	FALLICA ROSANNA
	091/53 (...)	17/09/96	09.23	FALLICA ROSANNA
33681 (...)		17/09/96	09.33	GIUDICE GASPARE
33681 (...)		17/09/96	09.46	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	17/09/96	10.01	GIUDICE GASPARE

33681 (...)		04/10/96	16.22	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	04/11/96	10.01	GIUDICE GASPARE
	091/53 (...)	05/11/96	08.24	FALLICA ROSANNA
	0336/81 (...)	05/11/96	22.37	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	13/11/96	15.53	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	13/11/96	16.04	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	20/11/96	12.27	GIUDICE GASPARE
	0336/81 (...)	27/11/96	16.27	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	18/12/96	09.21	FALLICA ROSANNA
	0338/838 (...)	24/12/96	17.30	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	27/01/97	16.59	FALLICA ROSANNA
	0338/703 (...)	03/02/97	19.37	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	03/02/97	19.37	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	10/02/97	11.33	FALLICA ROSANNA
36086 (...)		10/02/97	21.29	FALLICA ROSANNA
	0338/703 (...)	12/02/97	15.16	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	12/02/97	15.44	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	12/02/97	15.46	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	12/02/97	15.49	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	12/02/97	19.40	FALLICA ROSANNA
	0338/703 (...)	26/02/97	14.52	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	26/02/97	15.01	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	26/02/97	18.49	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	03/03/97	13.55	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	03/03/97	21.28	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	04/03/97	10.00	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	12/03/97	18.31	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	15/03/97	10.11	FALLICA ROSANNA
	0338/703 (...)	19/03/97	20.30	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	21/03/97	17.27	FALLICA ROSANNA
	0338/703 (...)	27/03/97	17.28	GIUDICE GASPARE
	091/53 (...)	27/04/97	19.52	FALLICA ROSANNA
	0338/703 (...)	28/04/97	19.35	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	28/04/97	20.05	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	02/05/97	12.11	GIUDICE GASPARE
	0360/86 (...)	22/05/97	12.23	FALLICA ROSANNA
	0360/86 (...)	09/06/97	12.38	FALLICA ROSANNA
	091/53 (...)	14/06/97	21.47	FALLICA ROSANNA
	0338/703 (...)	11/07/97	11.27	GIUDICE GASPARE
	091/53 (...)	19/08/97	09.56	FALLICA ROSANNA
	0338/703 (...)	03/09/97	16.35	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	09/09/97	18.40	GIUDICE GASPARE
	0338/703 (...)	16/09/97	09.53	GIUDICE GASPARE

CONSIDERATO

che queste conversazioni ed i dati di traffico telefonico evidenziati non appaiono manifestamente irrilevanti, in quanto attengono comunque — coerentemente ad altre diverse e convergenti risultanze processuali - alla dimostrazione dell'esistenza di rapporti tra l'on. GIUDICE e gli esponenti dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare MANDALÀ Antonino e PANZECA Giuseppe, nonché tra lo stesso on. GIUDICE ed INFANTINO Valerio, alto dirigente amministrativo della Regione Siciliana risultato profondamente inserito nella medesima organizzazione criminale (in merito all'origine, alla natura, alla incidenza di questi rapporti ai fini del consolidamento e del rafforzamento della posizione dell'organizzazione Cosa Nostra si vedano la richiesta di ordinanza di custodia cautelare e l'ordinanza del G.I.P.);

che le risultanze in questione - compendiate nelle allegate trascrizioni disposte dall'Ufficio mediante apposita consulenza tecnica - scaturiscono da intercettazioni non suscettibili di preventiva autorizzazione ex articolo 68, comma 30, Cost. proprio perché non riguardanti utenze telefoniche intestate od in uso a parlamentari;

che, in conseguenza della mancata conversione in legge, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante « disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art.-68 della Costituzione » non ha più alcuna efficacia e che pertanto, in assenza di specifica previsione normativa, si deve pienamente condividere l'indirizzo già espresso in talune decisioni secondo cui « la peculiare garanzia di cui all'articolo 68 Cost. concerne il caso dell'assoggettamento a controllo di utenze in uso a membri del Parlamento, a tanto la Autorità giudiziaria dovendo essere autorizzata dalla Camera di appartenenza, a tutela della funzione parlamentare », apparendo quindi indiscutibile « la piena utilizzabilità » delle conversazioni nei confronti « di soggetti non appartenenti all'organo costituzionale » ai quali non può certo essere estesa, nel silenzio della legge ordinaria e costituzionale, e in contrasto con i principi di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e di obbligatorietà dell'azione penale, la garanzia eccezionalmente riservata dall'articolo 68 della Costituzione alla persona del parlamentare a salvaguardia della fondamentale funzione dallo stesso esercitata;

che in funzione della assoluta ed incondizionata salvaguardia della funzione parlamentare, e delle garanzie ad essa strumentali, debba trovare attuazione l'orientamento interpretativo che, pur andando oltre la lettera ed il meccanismo stesso della previsione costituzionale dell'articolo 68, subordina ad una autorizzazione, inevitabilmente postuma della Camera di appartenenza, la utilizzabilità delle conversazioni intercettate presso utenze di « terzi », anche nei confronti del membro del Parlamento che a tali conversazioni risulti aver partecipato;

che le argomentazioni esposte valgono anche per la utilizzazione, nei confronti di parlamentari, di dati del traffico telefonico già legittimamente acquisiti in relazione ad utenze di « terzi » (quale è

indubbiamente, nella specie, INFANTINO Valerio), sottostando a questa ipotesi la medesima ratio relativa alle intercettazioni vere e proprie;

RITENUTO

inoltre che, per le ragioni esposte nella presente richiesta, appare necessario richiedere altresì l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati documentanti il traffico relativo alle seguenti utenze cellulari in uso all'on. GIUDICE n. 0360 - 86(...), 0368-346(...), 0338-703(...), 0338-838(...), 0336-81(...) - dal momento della loro attivazione sino alla eventuale cessazione;

che per tutte le superiori richieste, pertanto, si rende necessario trasmettere copia dei relativi atti al Presidente della Camera per il seguito di competenza ai sensi dell'articolo 68, comma 30, della Costituzione, in ordine alla autorizzazione ad utilizzare nei confronti dell'on. Gaspare GIUDICE le intercettazioni telefoniche ed i dati di traffico telefonico in questione, nonché a richiedere l'acquisizione e l'utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso allo stesso on. GIUDICE;

P. Q. M.

CHIEDE

al Sig. Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, analiticamente indicate in premessa ed integralmente esposte nelle allegate trascrizioni, all'utilizzazione dei dati provenienti dai tabulati documentanti il traffico di una utenza telefonica cellulare in uso ad INFANTINO Valerio, parimenti indicati in premessa, nonché all'acquisizione ed all'utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso all'on. Gaspare GIUDICE.

Palermo 8 giugno 1998.

I sostituti procuratori:

GASPARE STURZO

C. GAETANO PACI

I procuratori della Repubblica agg.

LUIGI CROCE

GUIDO LO FORTE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO



Tribunale di Palermo

- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari -

N. 1232/96 N.C.

N. 1232/97 G.I.P.

<p>ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI (art. 272 c.p.p.)</p>

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dr. Renato GRILLO, letta gli atti del procedimento penale iscritto al nr. 1232/97 G.I.P. a carico di:

- 1) **PANZECA Giuseppe** nato a Caccamo il 18.11.1956, residente a Palermo in Via Isidoro La Lumia n. 11
- 2) **GIUDICE Gaspare,** nato a Canicattì il 04.03.1943, residente a Palermo via Croce Rossa 28
- 3) **CIACCIO Giorgio,** nato a Caccamo il 30 gennaio 1950, residente in Palermo via Del Fante n.56\A
- 4) **BAZAN Gaspare,** nato a Palermo, il 28.06.1947 ed ivi domiciliato via A. De Gasperi n. 181
- 5) **LO BUE Dario,** nato a Palermo il 02.07.1951, ed ivi residente via G.le De Maria n. 19.

- 6) **MANDALA' Antonino**, nato a Villabate il 25.03.1939, ivi residente Via E.Amari nr.4
- 7) **DOLCE Giovanni Francesco**, nato a Polizzi Generosa il 08.03.1947, residente in Palermo via G. Ventura 5
- 8) **DOLCE Sebastiano**, nato a Polizzi Generosa il 24.11.1955, residente in Palermo via G. Ventura 5
- 9) **SAVOJARDO Maurizio**, nato a Caccamo il 27.05.1953, ivi residente corso Umberto I n. 49
- 10) **CIACCIO Nicolò**, nato a Caccamo il 30.11.1943, ivi residente via Roma 135
- 11) **STANFA Rosalia**, nato a Caccamo il 29 luglio 1952, ivi residente in via Liccio, n.3

- 12) BATTAGLIA Salvatore**, nato a Caccamo (PA) il 19.04.1956, ivi residente in via Pier Delle Vigne n. 3.
- 13) CATANESE Salvatore**, nato a Caccamo il 15.06.1936, ivi residente Via Del Carmine nr.44
- 14) LO BELLO Leonardo**, nato a Termini Imerese il 29.05.1935, ivi residente in Via Milano nr.4
- 15) PARRINELLA Cosimo** nato a Trabia il 05.09.1945, ivi residente in Corso La Masa nr. 86
- 16) PRIOLO Antonino** nato a Ciminna il 23.4.56, residente a Palermo in via Crispi n. 258.
- 17) GIUFFRE' Antonino** nato a Caccamo il 21.07.1945, ivi residente in Via Liccio n. 3
- 18) GUZZINO Diego** nato a Caccamo l'11.2.1948, ivi residente in Via Grillo 2

INDAGATI

GIUDICE Gaspare:

1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 416, comma 2°, e 416 bis, commi 1° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESU' Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesu' e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore, tra i quali CALO' Giuseppe - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:

contribuendo in modo determinante ad aiutare diversi esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo e di altre articolazioni territoriali di Cosa Nostra - tra i quali Lorenzo DI GESU', Pippo CALO', i fratelli Giuseppe ed Alberto GAETA - a realizzare operazioni bancarie presso la filiale della Sicilcassa di Termini Imerese Alta, ove egli ha prestato servizio in qualità di direttore dal 3 marzo 1980 sino al 3 ottobre 1985, finalizzate al riciclaggio ed al reimpiego del denaro proveniente dalle loro attività illecite;

svolgendo il ruolo di intermediario tra il "gruppo PANZECA" ed il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELLO, Giovanni D'AGATI, VERNENGO PIETRO ed altri al fine di consentire al primo di inserirsi nel settore delle società nautiche nel quale il secondo era già integrato ed a questo di disporre dei capitali e delle risorse economiche provenienti dal primo gruppo per acquisire una posizione di egemonia;

concorrendo alla gestione delle società nautiche MARINA UNO, GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE in modo da preservare l'integrità degli interessi del gruppo mafioso di GRECO Carlo, impedendo che questo venisse coinvolto nella crisi economica che aveva travolto BAZAN Gaspare e facendo affluire in queste società i capitali del "gruppo PANZECA";

strumentalizzando i propri compiti di funzionario della SICILCASSA al fine di avvantaggiare il "gruppo PANZECA", notevolmente esposto verso il predetto Istituto, mediante una serie di condotte poste in palese violazione della corretta prassi bancaria.

Dal 1980 sino al 13 settembre 1982, ai sensi dell'art. 416 c.p., e con le aggravanti previste dai commi 2°, 4° e 5°; dal 14 settembre 1982 sino ad oggi, ai sensi dell'art. 416 bis c.p. con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. In Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

CIACCIO Giorgio:

2) del delitto di cui all' art. 416 bis, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra — ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESU' Lorenzo, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, e di altri uomini d'onore, tra i quali CALO' Giuseppe — avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri; con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.
In Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

**BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE, PANZECA Giuseppe,
CIACCIO GIORGIO:**

3) del delitto di cui agli artt. 110 cp., 216, 236 R.D. 16 marzo 1942, n.267 aggravato dall'art. 7 l.203-91 perché — in concorso tra loro e con GRECO Carlo e D'AGATI Giovanni, il primo quale amministratore della soc. F.Ili BAZAN s.n.c. esercente l'attività di concessionaria d'auto — operavano al fine di occultare beni di proprietà dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato, ed in particolare le quote societarie dagli stessi posseduti nelle società MARINA UNO srl e SALPANCORE soc. coop. a r.l.e GENTE DI MARE SRL, pregiudicando in tal modo i creditori personali e quelli insinuati nella procedura di concordato preventivo richiesto in data 14.03.92 per fronteggiare la condizione di insolvenza della predetta società F.Ili BAZAN, Ai quali non venivano ceduti in realtà tutti i beni personali dei BAZAN ed agevolando in tal modo gli interessi di Cosa Nostra all'interno delle società MARINA UNO, Gente Di Mare e SALPANCORE ove vi erano quote facenti capo a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni e VERNENGO Pietro.
In Palermo sino al 7.5.93, data dell'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Palermo.

LO BUE DARIO:

4) Del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. per avere contribuito in modo rilevante alla realizzazione degli interessi illeciti dell'organizzazione mafiosa denominata cosa Nostra — pur senza essere formalmente inserito in questa — svolgendo in particolare il ruolo di prestanome di GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore nella gestione di diverse società nautiche a queste riconducibili, tra

le quali GENTE DI MARE, curandone i relativi interessi e detenendo i beni strumentali

Con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

In Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE e LO BUE DARIO:

*5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 648 bis cp e 7 L.203-91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si attivavano al fine di acquisire l'ingresso occulto di danaro proveniente dai traffici illeciti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù consentendone l'investimento nelle società BAZAN snc, MARINA UNO srl, GENTE DI MARE srl e SALPANCORE soc. coop a r.l. e facendo in modo di evitare che tale capitale illecito non andasse disperso nel fallimento del gruppo BAZAN, sostituendo le quote di partecipazione dei BAZAN con quelle del gruppo mafioso ed imprenditoriale facente capo a PANZECA Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di CACCAMO, mediante l'impiego di capitali illeciti di quest'ultimo, occultato nelle forme di debito cambiario, ed operando costantemente allo scopo di agevolare le attività illecite di Cosa Nostra finalizzate al controllo del settore della imprenditoria nautica.
In Palermo fino al mese di dicembre del 1993*

BAZAN GASPARE e GIUDICE GASPARE:

*6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., 2621 c.c. aggravato dall'art 7 L. 203-91, perché - in concorso tra loro nella rispettiva qualità di amministratori di diritto e di fatto della società MARINA UNO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - al fine di cedere la società MARINA UNO srl per sottrarla alle azioni di rivendica dei creditori personali dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato - rappresentavano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica della stessa, falsificando i bilanci della società, simulando attività patrimoniali inesistenti e occultando debiti verso i fornitori, nascondendo altresì la reale partecipazione azionaria di quote appartenenti a Cosa Nostra ed in particolare a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni.
In Palermo, l'8 febbraio 1992*

BAZAN GASPARE, PANZECA Giuseppe, GIUDICE GASPARE:

7) 110, 216 e 223 L.Fall. aggravata dall'art. 7 L.203-91, perché in concorso tra loro e con LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro e ZAPPIA Giuseppe, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto della società MARINA UNO, tenevano la contabilità in modo da non consentire la ricostruzione delle attività patrimoniali della predetta società, distraendone i beni, operando sistematicamente a danno della stessa mediante vendite sottocosto a favore di società riconducibili a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro ed attraverso pagamenti dilazionati non corrispondenti agli interessi di mercato.

In Palermo, sino al 17/18 maggio 1994, data della dichiarazione di fallimento della società

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO e GIUDICE GASPARE:

8) del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309-90, perché si associavano tra loro, con BARBAGALLO Salvatore ed altre persone allo stato non identificate, costituendo una associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti utilizzando i mezzi navali e la copertura della cooperativa SALPANCORE di Palermo.
In Palermo fino ad oggi

GIUDICE GASPARE:

9) del delitto di cui agli artt. 629, commi I° e II°, c.p. e 7 L. 203-91, perché - in concorso con GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro - mediante minaccia, consistita nella presentazione da parte del GIUDICE del primo, soggetto all'epoca latitante per delitti di mafia, e con la richiesta da parte di questi di consegnare 500 milioni per ottenere la proprietà della società MARINA UNO srl, costringeva LANZALACO Salvatore a subire l'estromissione di fatto dalla sua azienda gestita dal D'AGATI Giovanni e dallo stesso GIUDICE, procurando a costoro un ingiusto profitto con grave danno del LANZALACO, che era costretto a subire il fallimento della società MARINA UNO a causa delle operazioni di riciclaggio di cui sopra. Delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis cp ed al fine di agevolare Cosa Nostra nella sua attività di controllo delle imprese locali.
In Palermo tra il febbraio ed il luglio 1992.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:

10) del delitto di cui all'art.12 quinquies L.356-92 perché - in concorso tra loro e con BIONDOULLO Giuseppe, BIONDOULLO Francesco - attribuivano fittiziamente la proprietà di un immobile sito in Termini Imerese, cda Quarantasalme, al CIACCIO Giorgio al fine di evitare il provvedimento di sequestro del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, nei confronti del BIONDOULLO Francesco, commettendo il reato in oggetto al

fine di agevolare l'affermazione dei predetti esponenti di Cosa Nostra e così consentendo di preservare il patrimonio di costoro sottraendolo fraudolentemente al provvedimento in materia di misure di prevenzione nr. 297 del 26.10.92.

In Palermo e Termini Imerese 29.10.92

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:**

11) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319, 321 c.p. perché in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore promettevano e poi consegnavano a SAVOJARDO Maurizio, capo dell'Ufficio Tecnico del comune di Caccamo, una somma di danaro pari a cinque milioni di lire, al fine di ottenere dallo stesso la liste delle imprese che dovevano ricevere l'invito a partecipare alla licitazione privata per le gare di appalto relative alla costruzione del parco urbano di Caccamo ed alla realizzazione di un tratto della rete fognante del medesimo Comune, atto contrario ai doveri di ufficio.

In Caccamo fino al 02.09.90

SAVOJARDO MAURIZIO:

12) del reato pep dall'art. 319 c.p., perché nella sua qualità di capo dell'UTC di Caccamo, accettava la promessa e poi la consegna di cinque milioni al fine di consegnare la lista delle imprese che dovevano essere invitate alle gare di cui al capo precedente, compiendo così un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

In Caccamo fino al 02.09.90

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:**

13) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 353 co 2 cp, perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto per la realizzazione del tratto di rete fognante del comune di Caccamo, turbavano il regolare svolgimento della gara, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-CATALANO ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.

In Caccamo 20 agosto 90

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ,
SAVOJARDO MAURIZIO, STANFA ROSALIA, GIUFFRÈ ANTONINO
E GUZZINO DIEGO:**

14) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 353 co 2 cp, perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto del Parco Urbano di Caccamo, con il CIACCIO Nicolò e la STANFA Rosalia che consegnavano loro le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara di appalto e con il DI LUCIA Luigi, Sindaco del Comune e presidente di gara, che ometteva di rilevare i vizi della gara di appalto, turbavano il regolare svolgimento della gara di appalto per la costruzione del Parco Urbano di Caccamo, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-DOLCE ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.
In Caccamo 02.09.90

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ,
STANFA ROSALIA:**

15) del delitto di cui agli artt. 110 e 314 cp, perché, in concorso tra loro e con il determinante contributo di CIACCIO NICOLÒ e STANFA Rosalia, che consegnavano ai primi le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara d'appalto del Parco Urbano di Caccamo appena ritirate dall'Ufficio postale e comunque pervenute al Comune di Caccamo, avendone la custodia per ragione di ufficio, si appropriavano delle predette buste al fine di conoscere in anticipo l'ammontare della percentuale di ribasso contenuto nelle offerte presentate dalle imprese che si erano rifiutate di fornire l'indicazione in precedenza, avvalendosi della forza di intimidazione propria di Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel settore del controllo degli appalti pubblici.
In Caccamo 01.09.90

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:**

16) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv e 640 cpv c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate e con gli artifici sopra indicati, inducevano

in errore il Comune di Caccamo facendogli concludere un contratto di appalto ad un prezzo più alto di quello ottenibile mediante una libera gara, provocando un danno all'ente pubblico con un ingiusto profitto per la Ati PANZECA -DOLCE che si aggiudicava la gara con un ribasso del 27,05 e per la ATI PANZECA-CATALANO che si aggiudicava la gara con un ribasso del 13,69 %.

In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991

DOLCE Giovanni Francesco e DOLCE Sebastiano:

16 bis) del delitto di cui all'art. 416 bis, commi 1° e 3° C.P., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESU' Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOULLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, e delle famiglie di Bagheria ed al suo principale esponente Leonardo GRECO - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere diversi e molteplici delitti di corruzione, turbativa d'asta, peculato, illecita concorrenza con minaccia, ed altro, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione, o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri.

Con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

17) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, e 640 bis cp; perchè in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate, acquisivano l'appalto per la realizzazione di un tratto della rete fognante e per costruzione del Parco Urbano di Caccamo, finanziati dalla Regione Siciliana Ass. TT.AA., utilizzando gli artifici di cui sopra e non consentendo una libera aggiudicazione con un maggior ribasso, finendo in tal modo per assorbire illecitamente una quota maggiore del finanziamento erogato.

In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, GIUFFRE' ANTONINO
e GUZZINO DIEGO :**

18) del reato di cui agli artt. 110, 513 co 1 e 2 bis cp. perché, ricorrendo all'appoggio di Cosa Nostra, riuscivano ad ottenere l'astensione di diverse imprese, ovvero che le stesse rilasciassero il cd. passi, ed in particolare le imprese facenti capo al BRUNO e al MINGOIA, operando attraverso il GIUFFRE' e il GUZZINO, esponenti di primo piano dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed in particolare del mandamento di Caccamo, impedendo in tal modo il normale attuarsi della libera concorrenza imprenditoriale nel settore dei pubblici appalti finanziati dallo Stato, mediante l'esternazione della forza dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel controllo degli appalti pubblici.

In Caccamo 02.09.90

MANDALA' Antonino:

19) delitto di cui all' art. 416 bis, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo ai mandamenti di Villabate e Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali, GIUFFRE' Antonino, PANZECA Giuseppe e GIUDICE Gaspare, della famiglia di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni nonché della famiglia di S. Giuseppe Jato ed ai suoi principali esponenti, tra i quali MANISCALCO Giuseppe, VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed altri associati quali INFANTINO Valerio - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:

fornendo a BARATTA Filippo e a LA CHIUSA Pietro, amministratori delle società CO.BE.TA. e C.M.C. aderenti al "Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e Lavoro", assegnatario dell'appalto per la realizzazione di un edificio scolastico a Bagheria, la "necessaria autorizzazione" (c.d. "messa a posto") delle famiglie di Bagheria per riprendere nel 1995 i lavori relativi a questo appalto;

svolgendo il ruolo di intermediario tra MANISCALCO Giuseppe e VITALE Simone, interessati alla c.d. "messa a posto" dell'impresa CAIOLA, aggiudicataria dei lavori di risanamento della discarica rsu in contrada Torretta, appaltati dal Nuovo Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento RSU con sede in Bagheria, e tra le i referenti mafiosi di Bagheria, accettando la consegna di un c.d. bigliettino contenente un messaggio avente ad oggetto la disponibilità della predetta impresa a pagare una somma a titolo di pizzo pur di potere eseguire questi lavori senza dover subire dei danneggiamenti;

svolgendo il ruolo di intermediario tra gli esponenti della famiglia di S. Giuseppe Jato, ed in particolare CAMARDA Michelangelo ed il titolare della

società S.G. COSTRUZIONI, SCHILLACI Francesco, il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione di un appalto bandito dal Comune di Piana degli Albanesi, per la ristrutturazione della vecchia sede municipale da adibire a biblioteca comunale, e facendo sapere al CAMARDA che lo SCHILLACI era disposto a mettersi a posto pur di potere realizzare quei lavori senza dover subire alcun danno od ostacolo di sorta;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

In Palermo, Villabate, Bagheria e altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

20) per il reato di cui agli artt. 110, 353, commi 1° e 2°, con l'aggravante dell'art. 7 D. L. 152/1991 per avere contribuito ad agevolare le condotte di VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed INFANTINO Valerio finalizzate a turbare, con minacce e mezzi fraudolenti, la gara bandita in data 21 giugno 1997 dello IACP di Catania, per un importo di circa 50 miliardi, relativa alla costruzione del complesso adibito ad edilizia residenziale universitaria sito in contrada Tavoliere di Catania, inducendo, in particolare, i titolari dell'impresa CGP a presentare una offerta di appoggio in modo da consentire l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa COGECO di RANDAZZO Vincenzo;

In Palermo, in data anteriore e successiva al 21 giugno 1997 e sino al momento dell'arresto di INFANTINO Valerio avvenuto in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997.

CATANESE Salvatore, PARRINELLA Cosimo, LO BELLO Leonardo:

21) del delitto di cui all'art. 416 bis, commi I° e III°, c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo e agli uomini d'onore DI GESU' Lorenzo, INTILE Francesco, GAETA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe ed altri, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;

per tutti, con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Termini Imerese, Trabia, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

Letta la richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dal P.M. nell'ambito del suddetto procedimento, in data 7 aprile 1998 nei confronti delle suddette persone, nonché le successive richieste integrative rispettivamente depositate in data 8 aprile, 13 maggio e 21 maggio 1998,

O S S E R V A

INTRODUZIONE

Nel premettere che questo Giudice condivide, sia pure parzialmente le argomentazioni svolte dal P.M. nella propria richiesta, la quale va conseguentemente accolta nei limiti in cui si ritiene fondata l'impostazione accusatoria, si ritiene doveroso, anzitutto, svolgere delle considerazioni preliminari, sia pur per estrema sintesi, in ordine al fenomeno - correttamente analizzato dal P.M. - che caratterizza, nel settore degli appalti pubblici, i rapporti tra imprenditori e politici, da una parte, e imprenditori ed appartenenti ad associazioni mafiose, dall'altra. Ciò in quanto alcuni degli odierni indagati risultano o gravitare nell'ambiente politico (CIACCIO, MANDALA') o essere inseriti istituzionalmente ed ai livelli più elevati, in tale ambiente (GIUDICE); altri, invece, risultano inseriti nell'ambiente imprenditoriale, con specifico riguardo al settore delle oo.pp. e raccordati necessariamente all'ambiente politico (per come è dato rilevare dalle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia ascoltati dal P.M. nel corso delle indagini).

Alla luce delle emergenze processuali, può senz'altro affermarsi che i fatti oggetto della presente indagine ruotano sostanzialmente intorno all'asse Palermo-Caccamo-Trabia-Termini Imerese.

Si tratta di aspetti assolutamente salienti e per la gran parte inediti di una stretta collaborazione tra l'ambiente mafioso orbitante nel territorio urbano di Palermo e quello operante in una parte della provincia di Palermo poco esplorata sino ai primi anni '80 dagli investigatori addetti a quel settore della criminalità.

In tal senso l'analisi condotta dal P.M., peraltro assai utile da un punto di vista "storico" per un corretto inquadramento delle dinamiche in seno al gruppo mafioso in discorso e del continuo processo di osmosi tra il territorio "provinciale" e quello più propriamente "urbano", va sostanzialmente condivisa.

Così come va condivisa l'impostazione che vede il PANZECA ed il GIUDICE al centro delle varie vicende che hanno caratterizzato la storia del gruppo e, in buona sostanza, la trasmigrazione del gruppo stesso nel territorio urbano di Palermo.

A tal proposito, ed al di là di quanto emerso circa i collegamenti tra il PANZECA ed il GIUDICE da un lato e personaggi di rilevante caratura criminale quali TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Cosimo, GRECO Carlo (per non parlare di personaggi a dir poco "storici" e carismatici della mafia palermitana quali GRECO Michele, D'AGATI Giovanni, oltre ai ben più famosi RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo "Biddu") orbitanti nel territorio di Palermo, colpisce innegabilmente l'incessante attività esplicantesi in più direzioni sia con riferimento ai personaggi di volta in volta implicati, sia con riferimento all'oggetto delle varie attività da parte del PANZECA e l'altrettanto fattiva e multiforme collaborazione continuamente prestata al PANZECA dal GIUDICE: sicchè può convenirsi che quest'ultimo si è adoperato per una progressiva espansione del c.d. "gruppo PANZECA" nel territorio di Palermo, forte anche della sua attività di esperto nel settore della nautica da diporto e di quella di funzionario della Cassa di Risparmio V.E.

Ciò posto, quello che occorre verificare è, anzitutto, il ruolo del PANZECA nelle varie vicende delittuose che lo vedono partecipe; e di riflesso, il ruolo assunto dal GIUDICE nelle vicende medesime.

Può sin d'ora affermarsi - con riferimento al PANZECA - che costui non è nuovo ad indagini svolte sull'ambiente mafioso dell'entroterra palermitano, tant'è che nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. ed altro nell'ambito del procedimento penale nr. 4617/94 G.I.P., successivamente annullata dal Tribunale del Riesame di Palermo.

Analogamente il GIUDICE è stato oggetto di un'indagine penale sfociata nell'emissione, a suo carico, di un mandato di cattura nell'ambito del procedimento penale nr.275/91 R.G. per associazione a delinquere (in concorso con vari esponenti mafiosi) e truffa. Anche per il GIUDICE l'istruttoria penale, peraltro ridimensionatasi nel tempo, è poi sfociata in una sentenza dibattimentale di assoluzione dal meno grave reato di favoreggiamento personale frattanto contestatogli in esito alla detta attività istruttoria, emessa dal Tribunale di Palermo in data 6 luglio 1992.

Ora, indipendentemente dall'esito favorevole dell'indagine penale nei confronti dei soggetti summenzionati (anche se il processo a carico del PANZECA per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. è ancora in corso di celebrazione dinanzi al Tribunale di

Termini Imerese), è innegabile che già sul finire degli anni '80 erano emersi all'attenzione degli investigatori stretti rapporti intercorrenti tra il PANZECA ed il GIUDICE, non solo attribuibili all'amicizia tra i due, ma anche a vere e proprie cointeressenze in affari economici.

Oggi quest'amicizia, rinsaldatasi progressivamente nel tempo, attraverso anche vicissitudini giudiziarie che hanno caratterizzato i percorsi del PANZECA e del GIUDICE, viene rivista alla luce di ben altro genere di rapporti venutisi a creare grazie anche ad interessi comuni in determinati settori economici e soprattutto a rapporti di tipo affaristico-economico intrecciatisi con personaggi di spicco della mafia palermitana.

Dall'esame assai analitico effettuato dalla Guardia di Finanza nella sua informativa del 26 settembre 1997 e dai Carabinieri del R.O.N.O. di Palermo si ha modo di vedere l'evoluzione di tali rapporti nel tempo.

Ma è attraverso le dichiarazioni degli innumerevoli collaboratori di giustizia interrogati nel corso dell'indagine in esame che balza ancora più evidente l'anomalo sviluppo di tali rapporti e viene disegnato con molta più attenzione rispetto al passato il ruolo di entrambi i soggetti nelle varie vicende processuali che li vedono coinvolti.

Sotto tale profilo appaiono estremamente inquietanti le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia che per la particolare collocazione geografica o per la comunanza del settore operativo praticato, si ritrovano ad aver vissuto in prima persona determinate vicende che vedono coinvolti gli odierni indagati, per di più in una posizione di c.d. "osservatorio privilegiato" conseguente alla minuziosa conoscenza di fatti acquisita per effetto del loro specifico ruolo.

Ci si intende riferire, qui, anzitutto, alla collaborazione di BARBAGALLO Salvatore, e, ancora, alla collaborazione di LANZALACO Salvatore e SIINO Angelo.

E se il BARBAGALLO - per limiti propri - riferisce particolari meno rilevanti su determinate vicende attinenti ad appalti o ardite quanto illecite operazioni commerciali, ben più incisive appaiono le dichiarazioni rese dal LANZALACO e dal SIINO, veri "signori" degli appalti pubblici tra la seconda metà degli anni '80 ed i primi anni '90. Senza dire che proprio il LANZALACO, per la particolare posizione rivestita in seno alla società nautica "MARINA 1" (le cui vicende influenzano una parte preponderante dell'indagine in relazione ai rapporti con altre società nautiche collegate ed ai fatti di bancarotta fraudolenta), ha riferito una messe di notizie "di prima mano" straordinariamente precise e attendibili (anche perchè sovente riscontrate documentalmente).

Ma le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ora menzionati, unitamente a quelle rese da altri collaboratori ugualmente attendibili (tra i tanti spiccano i nomi di DRAGO Giovanni, LA CHIUSA Pietro e PENNINO Gioacchino) e dal "dichiarante" BRUSCA Giovanni (ugualmente attendibile come dimostra il recente epilogo giudiziario del processo concernente la c.d. "strage di Capaci") si incrociano tra loro ed appaiono tutte ampiamente riscontrate sotto il profilo estrinseco.

Questo, dunque, il tessuto accusatorio su cui poggia l'indagine e che sorregge, ad avviso del P.M. la propria richiesta.

A tale proposito il richiamo fatto dal P.M. alla giurisprudenza di legittimità venutasi a formare in questi ultimi anni in materia di requisiti che debbono caratterizzare la "chiamata in correità" appare assai puntuale.

Semmai si tratta di verificare se sia stato fatto buon uso dei principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, indagine che, certamente, compete a questo Giudice e che comporterà una analisi separata dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi in subiecta materia.

Le altre figure degli indagati, seppur meno in vista, non sono per questo meno importanti, non foss'altro perchè permettono di venire a capo di tutto un coacervo di interessi affaristico-mafiosi che governa l'entroterra est di Palermo.

MANDALA' Antonino, in questo senso, costituisce un inevitabile punto di riferimento per comprendere quanto sia fitta la collaborazione tra un certo potere politico (deviato) e l'ambiente mafioso e grazie a quali collusioni personaggi persino sconosciuti alla Autorità Giudiziaria abbiano potuto accrescere le proprie fortune economiche a scapito di un'intera collettività.

Ed identiche riflessioni vanno fatte per l'indagato CIACCIO Giorgio, in strettissimi rapporti con il PANZECA e particolarmente interessato a tematiche relative alla gestione degli appalti pubblici.

Ma altri esponenti del mondo imprenditoriale e funzionari pubblici si ritrovano ad operare in questo variegato mondo criminale, a definitiva dimostrazione di uno stretto connubio tra potere politico, potere imprenditoriale e potere mafioso maturato nel corso di almeno un decennio.

Tale fenomeno, per la verità estremamente complesso, non può certo considerarsi statico, bensì dinamico nella misura in cui si transita da una fase alla quale partecipano attivamente imprenditori e politici in una logica spartitoria, verosimilmente finalizzata anche a creare determinati equilibri politici e premesse per future affermazioni elettorali (per quanto riguarda i politici interessati) e cospicui arricchimenti, apparentemente leciti, (per gli imprenditori a loro volta

interessati), senza che l'organizzazione criminosa vi partecipi attivamente (apparendo, anzi, essa disinteressata alla diretta gestione), ad una fase nella quale la mafia, vuoi per ricercare nuovi e più remunerativi canali di approvvigionamento, vuoi per la maggiore facilità di occultare - attraverso l'inserimento in un settore prima quasi del tutto inesplorato - i propri profitti illeciti derivanti da altri settori operativi tradizionali (traffico degli stupefacenti, contrabbando, estorsioni, etc.), si inserisce in modo progressivamente più incisivo sino a condizionare le altre due parti.

Naturalmente un fenomeno di tal fatta sarebbe stato destinato a rimanere nel limbo delle congetture e dei sospetti in relazione a quella particolare forma di omertà che caratterizza in generale i delitti di mafia e che ha consentito per lungo tempo solo di intuire i profondi mutamenti in corso all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Come evidenziato dal P.M. nella propria richiesta, il fenomeno della illecita acquisizione degli appalti nella realtà siciliana contiene profonde differenze strutturali con paralleli fenomeni che si sono verificati in altra parte del territorio nazionale, in relazione alla presenza di un terzo incomodo (la criminalità organizzata di tipo mafioso) sostanzialmente assente nelle altre realtà territoriali: presenza che non si è limitata a influenzare il comportamento dei soggetti coinvolti in inchieste giudiziarie in modo da lasciare nell'ombra le infiltrazioni mafiose nei gangli di un sistema per la verità corrotto di per sè, ma che, interagendo con gli interessi di vario titolo di imprenditori e politici, ha cercato di guadagnarsi spazi di intervento sempre maggiori in modo da acquistare la leadership in un settore precedentemente trascurato.

Tale evoluzione non poteva che passare attraverso i vertici dell'organizzazione in grado di dettare le nuove "regole del gioco" al fine proprio di garantire la supremazia rispetto ad altri soggetti.

Va, poi, rilevato che l'organizzazione mafiosa dispensa la sua protezione in maniera differenziata, a seconda del tipo di rapporto instaurato con gli imprenditori.

Si possono individuare, infatti, imprenditori "subordinati" ai quali è imposta una protezione passiva nel senso che costoro sono assoggettati a Cosa Nostra attraverso un rapporto non interattivo fondato esclusivamente sulle regole dell'intimidazione o della pura coercizione (il meccanismo è quello dell'estorsione-protezione) e rispetto ad essi si verifica un rapporto di costrizione, e non già di cointeressenza, tale da escludere qualsiasi responsabilità penale in considerazione dell'inesigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto, almeno tutte quelle volte in cui si accerti in concreto

che la minaccia e costrizione sia di tale intensità che l'imprenditore si è dovuto determinare al pagamento della "tangente" esclusivamente in ragione dello stato di assoggettamento in cui è venuto a trovarsi.

Diverso è il caso degli imprenditori "collusi", la cui cooperazione con il sodalizio mafioso è motivata, invece, dalla prospettiva di vantaggi economici ed anche di uno specifico tornaconto in termini di protezione.

E' senz'altro questo il ruolo svolto dagli indagati - imprenditori nel presente procedimento che dai rapporti intrattenuti con l'associazione mafiosa e dal mettere le loro relazioni imprenditoriali al servizio di quest'ultima hanno ricavato enormi benefici, così pienamente contribuendo alle finalità proprie di Cosa Nostra.

La particolarità nel presente procedimento è costituita dalla presenza di numerosi imprenditori, alcuni in veste di c.d. "concorrenti esterni" nel delitto di associazione mafiosa, altri come partecipi pieni, in quanto rappresentanti diretti, essi stessi, degli interessi economici delle "famiglie" territoriali di appartenenza (ci si vuol qui riferire al CIACCIO, al MANDALA', al PARRINELLA, al CATANESE, al LO BELLO, ai cugini DOLCE esponenti di spicco delle realtà criminali di piccoli centri abitati e veri "signori" del territorio), opportunamente raccordati ai vertici dell'associazione.

Come notazione di carattere generale colpisce, poi, il fenomeno del progressivo inquinamento di settori "sani" dell'economia isolana da parte di gruppi di sicura estrazione mafiosa particolarmente interessati ad ampliare il proprio raggio di azione (ci si riferisce alla vicenda - oggetto di attenta analisi da parte del P.M. - dell'infiltrazione di personaggi del calibro di TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro e GRECO Carlo nel settore della nautica da diporto, cui la mafia da poco tempo aveva iniziato ad annettere una particolare attenzione per gli orizzonti che esso apriva nel campo del traffico di sostanze stupefacenti, oltre che per le enormi possibilità che offriva per il riciclaggio di denaro "sporco" proveniente da altre attività illecite dell'associazione mafiosa).

Le cointeressenze nel senso sopra specificato facevano sì che politici, imprenditori e funzionari pubblici aderissero a questa nuova realtà non come soggetti passivi, indotti a piegarsi a sconosciute regole criminali per tornaconto proprio (o anche solo per il mantenimento di semplici posizioni di potere o prestigio), ma come "invitati di rango" assolutamente consapevoli di queste nuove logiche e necessari allo sviluppo di un nuovo sistema; il che refluisce - come si vedrà più avanti - proprio sulle posizioni di alcuni soggetti appartenenti al ramo dell'imprenditoria, oggi indagati nel presente procedimento.

Senza, infatti, voler anticipare conclusioni che verranno esposte nella parte direttamente riferentesi a ciascuno degli indagati, basta qui osservare che la trasformazione dei comportamenti cui per anni si erano informati gli imprenditori ha comportato, in qualche caso, sulla base della accettazione consapevole del rischio connesso alla presenza della criminalità organizzata nella loro traiettoria, la partecipazione degli stessi in forma attiva alla associazione medesima, sia pure sotto forma di concorso "esterno" all'associazione di tipo mafioso (è, questo per esempio il caso del LO BUE). Ma non è infrequente il caso in cui tale partecipazione sia stata assunta in forma organica, ancorchè priva della tradizionale affiliazione o investitura.

Altro dato di indubbia valenza sostanziale (per le refluenze ai fini probatori e/o indiziari sulle responsabilità dei soggetti interessati) e processuale (per le refluenze in tema di applicazione di misure cautelari personali di tipo "restrittivo") è poi costituito dalla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria di soggetti orbitanti per lungo tempo nell'universo mafioso e di soggetti cui ad oggi non è stato attribuito lo "status" di "collaboratore di giustizia". Fenomeno, questo, in grado di sconvolgere alcuni equilibri "interni" ed "esterni" ritenuti immutabili e di rivisitare, in termini attuali, vicende sommerse nonchè di chiarire ruoli e comportamenti di soggetti sconosciuti alla A.G. o comunque semplicemente "sfiorati" dalle indagini.

Un tale contributo, già produttivo di risultati in relazione alla sua intensità "quantitativa" si è via via impreziosito in relazione allo specifico ruolo di tali soggetti nelle vicende in esame. Si tratta di forme collaborative provenienti da un osservatorio c.d. "privilegiato" in quanto attribuite a protagonisti della compagine mafiosa ovvero (come nel caso del SIINO, del LANZALACO, del LA CHIUSA) a soggetti del mondo imprenditoriale, che avevano vissuto in modo diretto (avendoli gestiti in prima persona spesso in termini di accaparramento selvaggio ed indiscriminato) le vicende legate agli appalti pubblici ed alla loro illecita acquisizione.

Infine, sempre come osservazione di carattere generale, va detto che il presente procedimento o, più correttamente, le vicende oggetto di esso, rivisitate alla luce delle collaborazioni di cui si è detto, acquisiscono una valenza criminale (con riferimento alle responsabilità dei singoli protagonisti) anche sulla base di notevoli riscontri di tipo estrinseco (spesso documentale).

Non è questa la sede adatta per dilungarsi in commenti ultronei di tipo sociologico-economico, ma attraverso la ricostruzione degli avvenimenti nei termini indicati dal P.M. ed

attraverso, soprattutto, la lettura degli atti allegati alla richiesta, si ha modo di scoprire una realtà che dà contezza di un anomalo sviluppo dell'economia là dove vi sarebbe stato particolare bisogno di trasparenza e correttezza, esclusivamente a causa della presenza sul territorio di realtà improntate a logiche di tipo "criminale" fondate sul metodo della intimidazione e della imposizione di regole prevaricatrici, nonchè sorrette da quella spessa coltre di omertà che ne ha consentito uno sviluppo assolutamente sproporzionato.

Ma, al di là di tali valutazioni, pure indefettibili, debbono qui essere considerati i singoli comportamenti per verificare se gli stessi possano, o meno, rientrare nei paradigmi delle norme incriminatrici prefigurate dal P.M.

Per ragioni di ordine sistematico, ed al fine di evitare inutili sovrapposizioni ed, al contempo, permettere una più facile lettura delle varie vicende che caratterizzano il presente procedimento, questo Giudice ritiene utile riportare nei termini in cui testualmente risulta formulata, la parte della richiesta contenente le singole vicende di cui si sono resi protagonisti i vari indagati.

Dopo alcune necessarie considerazioni di carattere generale, nell'esposizione che segue (relativa alla qualificazione giuridica dei "fatti-reato") verrà anche trattato, in modo esauriente e soprattutto aderente alla attuale realtà giurisprudenziale, il tema della distinzione tra forma partecipativa piena (o qualificata) all'associazione mafiosa e forma partecipativa eventuale: ciò appare indispensabile, alla luce della diversa collocazione di alcuni degli indagati nell'universo mafioso ed al loro modo di rapportarsi rispetto all'associazione.

Verranno, quindi, esposte le considerazioni sulla qualificazione giuridica dei principali reati ipotizzati dal P.M. nella propria richiesta ed affrontato poi all'esito di tale esposizione, l'aspetto relativo alla particolare posizione di deputato parlamentare dell'indagato On.le Gaspare GIUDICE, in ordine alla quale è doveroso precisare, sin'ora, che il P.M. ha affrontato correttamente la questione nei suoi termini generali ed in sintonia con i recenti orientamenti assunti dalla Giunta per le autorizzazioni a precedere della Camera dei Deputati in merito alla vicenda concernente la richiesta di custodia cautelare avanzata nei confronti dell'O.le PREVITI.

Di seguito verranno svolte alcune necessarie considerazioni sul tema della valutazione delle fonti di prova e quello (ad esso correlato) attinente alla attendibilità in concreto (sia sotto l'aspetto intrinseco che, ove possibile nelle sue linee generali, sotto l'aspetto estrinseco) dei vari collaboranti e dichiaranti esaminati dal P.M. nel corso delle indagini.

In ultimo verranno delineate le schede individuali dei singoli indagati (o di gruppi omogenei), con l'analisi specifica dei singoli fatti reato e dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano, ad avviso di questo Giudice, l'adozione della misura (ovvero, le ragioni per le quali determinate prospettazioni accusatorie non paiono condivisibili, con conseguente rigetto della richiesta sul punto).

Per quanto concerne l'esposizione dell'esigenze cautelari, di esse si tratterà analiticamente in occasione dell'esame delle posizioni afferenti ai singoli indagati, per come affrontato nelle schede predisposte nei loro confronti.

Nella parte conclusiva, poi, verranno esposte delle brevi considerazioni generali sempre sul tema delle esigenze cautelari, con specifico riguardo al c.d. "principio di adeguatezza presunto" introdotto dall'art. 275 c.3 c.p.p.

Ciò detto si riporta nei suoi termini testuali la parte della richiesta formulata dal P.M. relativa alle considerazioni preliminari.

PARTE PRIMA

“ “

PREMESSA

La presente richiesta costituisce la sintesi del risultato di una intensa attività investigativa avviata da questo Ufficio in due distinti procedimenti, nei quali i Carabinieri del R.O.N.O. del Comando Provinciale ed il G.I.C.O. della Guardia di Finanza, autonomamente, sono pervenuti alla individuazione di un gruppo di soggetti ben inseriti all'interno dell'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra - ed operante, in particolare, nelle articolazioni territoriali facenti capo ai mandamenti di Caccamo, Villabate e Santa Maria di Gesù (o Guadagna) - dalla quale traggono il sostegno necessario per acquisire posizioni di rilievo all'interno di diversi settori economici nonché per condizionare ed influenzare lo svolgimento delle attività delle Istituzioni politiche ed amministrative non solo locali.

Le indagini sul mandamento di Caccamo¹ ormai dispongono di un vasto patrimonio conoscitivo derivante dalle attività investigative già intraprese negli anni '80 dal pool dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, le quali, se anche non hanno avuto sempre esiti processuali rilevanti soprattutto a causa della mancanza di una fonte di prova interna, hanno senz'altro consentito di acquisire un elevato livello di conoscenze sulle vicende interne ad esso e sui rapporti con il resto dell'organizzazione Cosa Nostra.

Molti degli uomini d'onore di vertice di questa area territoriale sono già stati condannati nell'ambito del primo maxi-processo per il reato di associazione mafiosa ed altro e tra questi in particolare vanno ricordati CALO' Giuseppe e GAETA Giuseppe nonché DI GESU' Lorenzo, il quale è stato condannato in primo ed in secondo grado ed è poi deceduto nel 1990, prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Nell'ambito del terzo maxi-processo sono state messe a fuoco anche le posizioni di altri importanti uomini d'onore della zona, tra i quali INTILE Francesco e RANCADORE Giuseppe, i quali sono stati condannati in conseguenza del riconoscimento del loro ruolo, rispettivamente, di capo-mandamento, il primo², e di rappresentante della famiglia di Trabia, il secondo.

Un'altra delle espressioni più significative di questa attività investigativa è la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 9 gennaio 1993 nei confronti di FARINELLA Giuseppe + 20 (c.d. mafia delle Madonie), sentenza, ormai passata in giudicato, con la quale sono stati condannati per reati associativi, tra gli altri, GAETA Alberto, uomo d'onore della famiglia di Termini Imerese, e, in secondo grado, GIUFFRÈ Antonino, attuale capo del mandamento di Caccamo ed ancora latitante.

¹ Al mandamento di Caccamo fanno capo le famiglie di Caccamo, Termini Imerese, Trabia, Cerda, Sciarra, Montemaggiore Belsito, Collesano, Ventimiglia di Sicilia e Baucina.

² L'INTILE, morto suicida in carcere nel 1995, è sempre stato vicinissimo a GRECO Michele (cfr. tra le altre le dichiarazioni di LIMA Gaetano circa il possesso da parte dell'INTILE delle chiavi del fondo Favarella).

Alla base di queste prime indagini vi erano le dichiarazioni di Vincenzo MARSALA e, successivamente, quelle rese dal Cap PASCALI e da altri Ufficiali dei Carabinieri in relazione alle confidenze fatte loro da Benedetto GALATI (il portiere del Fondo Favarella di Michele GRECO), la cui rispondenza al vero continua, ancor oggi a distanza di quasi un decennio, a ricevere piene conferme dalle più recenti acquisizioni probatorie.

Un ulteriore contributo in materia è stato fornito anche dalle dichiarazioni rese da Antonino CALDERONE, con particolare riguardo alla famiglia di Termini Imerese, da Salvatore "Totuccio" CONTORNO, in merito alla famiglia di Trabia, e da Francesco MARINO MANNOIA, collaboratori che, pur estranei al mandamento suddetto, riuscirono a fornire idonee indicazioni in ordine all'appartenenza di alcuni soggetti a Cosa Nostra.

A seguito di siffatte propalazioni e di un lungo e complesso lavoro investigativo venne a maturarsi negli organi inquirenti la convinzione che la zona compresa tra Trabia e le Madonie, costituisse, riprendendo le parole utilizzate dal G.I. dott. Giovanni FALCONE, una sorta di "Svizzera di Cosa Nostra", in quanto prevalentemente destinata, da un lato, al rifugio di latitanti e, dall'altro, al reinvestimento di capitali provenienti dalle attività illecite del sodalizio mafioso.

La prima di tali ipotesi ha ricevuto e continua a ricevere, anche in tempi recenti, ampie conferme, dal momento che proprio nella zona sono stati catturati, tra gli altri, latitanti del calibro di CANNELLA Tommaso e MESSICATI VITALE Pietro, arrestati unitamente ad altre sei persone a Buonfornello nel 1985, GRECO Michele, catturato a Caccamo nel 1986, i PRESTIFILIPPO bloccati nel 1988 a Termini Imerese, CAPIZZI Benedetto, individuato a Termini Imerese nel 1994, TINNIRELLO Gaetano, preso a Campofelice di Roccella, nel 1994, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, arrestati entrambi a Trabia sempre nel 1994, e, da ultimo, GRECO Carlo catturato tra Buonfornello e Termini Imerese nel 1996.

Indiretta conferma di siffatta funzione svolta dalle famiglie mafiose della zona, proviene dal fatto che, ben raramente, il territorio relativo è stato interessato da fatti di sangue di chiara matrice mafiosa, circostanza che dimostra inequivocabilmente una precisa volontà da parte di Cosa Nostra di evitare il più possibile che, in tali luoghi, venissero avviate indagini che avrebbero potuto condurre alla scoperta dei latitanti che ivi trovavano asilo e sicuro rifugio.

Occorre peraltro rilevare che questa funzione "ricettiva" delle famiglie mafiose del mandamento di Caccamo non è mai stata "neutra", nel senso che la disponibilità a coprire la latitanza di importanti uomini d'onore non è mai disgiunta dalla congiunturale collocazione strategica di queste stesse famiglie all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra; invero se la cattura di Michele GRECO in quel territorio era avvenuta in un momento in cui gli esponenti mafiosi di quel mandamento sostenevano la leadership corleonese, della quale il GRECO era uno dei rappresentanti, allo stesso modo deve dirsi che la latitanza di TINNIRELLO Lorenzo in quella stessa zona - e la sua cattura unitamente a quella di D'AGATI Giovanni, così come soprattutto quella recente di Carlo GRECO cui i predetti erano entrambi molto legati sebbene appartenenti a famiglie diverse - non è spiegabile se non si tiene conto della svolta operata da alcuni di quegli esponenti e dai loro successori negli anni '90, in conseguenza della quale costoro sono passati a

sostenere un gruppo distinto dai Corleonesi di RINA e BAGARELLA e facente capo a PROVENZANO Bernardo e AGLIERI Pietro.

Per questa ragione, si può sin da ora rilevare che, al fine di esporre i fatti oggetto della presente richiesta, assumono decisiva rilevanza i rapporti tra il TINNIRELLO, il D'AGATI, il GRECO ed il c.d. "gruppo PANZECA" - rapporti instaurati anche grazie al ruolo di mediazione svolto dall'On. GIUDICE e che si sono svolti in coerenza con le dinamiche ed i conflitti interni che hanno caratterizzato la più recente storia dell'organizzazione Cosa Nostra. Occorre peraltro rilevare che i rapporti tra questi due gruppi mafiosi hanno radici sicuramente molto profonde in quanto risalgono ai primi anni '80 come è stato accertato, anche con sentenze passate in giudicato, sulla base delle dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA, il quale aveva riferito in merito ad una raffineria installata a Caccamo ed al conseguente traffico di sostanze stupefacenti gestito in comune dall'AGLIERI, dal GRECO, dal TINNIRELLO, dal DI GESU' e da GUZZINO Diego³.

Quanto alla seconda delle ipotesi formulate dagli inquirenti dell'epoca va detto che, nonostante le naturali difficoltà connesse con l'individuazione della provenienza dei capitali e della destinazione degli stessi, taluni accertamenti obiettivi effettuati in occasione dell'esame della posizione di CALO' Giuseppe e di Lorenzo DI GESU' (nel maxi-uno) e del cognato del primo, MATTALIANO Gregorio, (nell'ambito del procedimento n. 143/89 R.G. U. I.), nonché dei fratelli GAETA Giuseppe e GAETA Alberto (nelle sentenze del maxi-uno e del procedimento sulla c.d. mafia delle Madonie), e, soprattutto, in occasione dell'analisi delle vicende inerenti le attività economiche e finanziarie della società CALCESTRUZZI TERMINI (nell'ambito del procedimento n. 5617/94) si è potuto effettivamente rilevare che i più importanti uomini d'onore di quel mandamento hanno gestito consistenti flussi di denaro provenienti dai delitti dell'organizzazione reinvestendoli nello svolgimento di attività imprenditoriali⁴.

Queste conclusioni, ancorché provvisorie, hanno ricevuto una importante conferma in seguito alle dichiarazioni di LIMA Gaetano, uomo d'onore della famiglia di Trabia, il quale, per la prima volta, ha fornito dall'interno un quadro molto preciso e dettagliato delle attività degli uomini d'onore di quel mandamento, almeno sino alla prima metà degli anni '80, dei loro legami con gli imprenditori locali e con gli esponenti delle relative Istituzioni politiche ed amministrative⁵.

Un quadro senz'altro più aggiornato proviene dalle dichiarazioni di BARBAGALLO Salvatore Giuseppe, persona di fiducia di Lorenzo DI GESU', il quale, pur senza essere stato formalmente inserito nell'organizzazione, di fatto si era posto prima alle dipendenze ("a completa disposizione") di costui nonché successivamente del nipote PANZECA Giuseppe - divenuto, dopo la morte dello

³ Si veda l'ordinanza di custodia cautelare del 2 dicembre 1989 emessa nell'ambito del procedimento n. 850/89 R.G. dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo.

⁴ Gli atti dei procedimenti citati, nelle parti di interesse, sono stati acquisiti in questo procedimento e sono analiticamente esposti in occasione della delineazione delle attività illecite dell'On. GIUDICE allorché era preposto dell'Agenzia della Sicilcassa di Termini Alta.

⁵ Al riguardo si veda l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. in data 12 dicembre 1994

D

zio, uno degli esponenti di vertice del mandamento - per conto dei quali egli aveva commesso numerosi delitti.

A proposito del BARBAGALLO occorre peraltro premettere che, nell'ambito di questa indagine, la utilizzazione delle sue dichiarazioni è avvenuta soltanto allorquando non era possibile dubitare dell'attendibilità estrinseca delle stesse, in conseguenza dell'acquisizione di elementi certi ed obiettivi di riscontro ovvero allorquando le stesse convergevano univocamente con altre dichiarazioni aventi indubbio fondamento.

Nonostante il ruolo secondario che ha svolto in questa organizzazione, il contributo offerto dal BARBAGALLO, proprio in virtù dello stretto rapporto personale esistente con DI GESU' e PANZECA, si profila di notevole rilievo per comprendere alcuni dei fatti più importanti accaduti all'interno di quel mandamento dagli inizi degli anni '80 sino alle più recenti evoluzioni, in quanto, da un lato, ha fornito il necessario input investigativo per acquisire ulteriori elementi di conferma in merito alle operazioni di riciclaggio realizzate da CALO' e da DI GESU' mediante il decisivo apporto di diversi operatori bancari tra i quali anche l'On. Gaspare GIUDICE, all'epoca in cui svolgeva le funzioni di preposto dell'agenzia della Sicilcassa di Termini Imerese Alta; mentre dall'altro ha permesso di mettere a fuoco la figura di PANZECA Giuseppe ed il ruolo sempre più importante che costui, in qualità di reggente di questo mandamento in sostituzione di GIUFFRÈ Antonino, ha finito per assumere all'interno di Cosa Nostra, e che gli ha consentito, grazie al sostegno del vincolo associativo ed al potere di intimidazione promanante dalla predetta organizzazione, di esercitare un notevole controllo sulle attività imprenditoriali svolte in quella zona ed a Palermo.

Tra queste attività, come si vedrà meglio più avanti, assumono particolare rilievo, in primo luogo, la gestione (rectius: manipolazione) delle procedure amministrative per l'aggiudicazione delle gare per la realizzazione di opere pubbliche, che il c.d. "gruppo PANZECA" - i cui componenti principali possono essere indicati, tra gli altri, oltre che nello stesso PANZECA, anche in CIACCIO Giorgio, BIONDOLILLO Giuseppe, LANZALACO Salvatore nonché nell'On. GIUDICE - ha potuto realizzare grazie alle sue radicate aderenze con diversi esponenti politici e con funzionari pubblici nonché mediante il sostegno di diversi imprenditori particolarmente vicini alle famiglie mafiose di Caccamo o addirittura in queste inseriti.

Un altro settore nel quale il c.d. "gruppo PANZECA" ha esteso la propria influenza è quello delle società nautiche operanti in Palermo, nell'ambito del quale è riuscito ad inserirsi, agli inizi degli anni '90, in conseguenza dell'importante opera di raccordo svolta dall'On. GIUDICE tra il PANZECA ed il gruppo mafioso facente capo a Carlo GRECO⁶, Giovanni D'AGATI e Lorenzo TINNIRELLO. All'epoca, quest'ultimo gruppo aveva già radicato i propri interessi economici in questo settore, ove aveva riciclato ingenti risorse finanziarie provenienti dal traffico di stupefacenti e da altre attività illecite, e, proprio in virtù dell'alleanza con il "gruppo PANZECA", aveva espanso la propria influenza mediante l'acquisizione di

⁶ Per un profilo dettagliato di Carlo GRECO e la delineazione del notevole spessore criminale dello stesso, si veda il volume 7° dell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 1424/85 A.P.M. e 1817/85 R.G.U.I. (c.d. *maxi-quater*).

posizioni di dominio all'interno di altre società (MARINA UNO, IL SALPANCORE, GENTE DI MARE). In questo modo, anche queste società, ancorché gestite apparentemente da persone all'epoca insospettabili, erano state pienamente coinvolte negli affari illeciti del gruppo mafioso facente capo a Carlo GRECO e tramite costui a Pietro AGLIERI, il quale, quindi, aveva finito per assicurarsi il definitivo sostegno del c.d. "gruppo PANZECA" ed aveva rafforzato la propria posizione - e di riflesso anche quella di Bernardo PROVENZANO - nell'ambito della dialettica interna al gruppo dei Corleonesi per la conquista della leadership dell'organizzazione Cosa Nostra.

In questo contesto va inserita anche la figura di MANDALA' Antonino, imprenditore operante in Villabate ed importante esponente politico dello stesso Centro, in un primo tempo noto soltanto per i suoi legami familiari e parentali con diversi esponenti mafiosi⁷. Nel corso delle indagini svolte nell'ambito di questo procedimento è emerso che il MANDALA' è molto legato al PANZECA ed agli altri esponenti del suo gruppo, ed in particolare all'On. GIUDICE, del cui successo elettorale, in occasione delle elezioni del 1996, è stato uno degli artefici, lo stesso inoltre risulta anche molto vicino al gruppo mafioso di Carlo GRECO e Giovanni D'AGATI.

Dopo il sanguinoso conflitto esploso tra le famiglie mafiose di Villabate, tra la fine del 1994 e la prima metà del 1995, il MANDALA' ha assunto una posizione di vertice all'interno di quel mandamento, come risulta dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia; grazie a questo ruolo egli ha finito altresì per acquisire all'interno del circuito politico-imprenditoriale dominante a Villabate ed a Palermo una posizione di assoluto rilievo, benché ufficialmente egli si sia dimesso dalla carica di Presidente del Club Forza Italia di Villabate, in seguito all'arresto del figlio Nicola, coinvolto per i reati di omicidio e partecipazione ad associazione mafiosa nell'ambito di un procedimento concernente i gravi reati perpetrati in occasione della ricordata faida di Villabate.

Da allora MANDALA' Antonino, pur non rivestendo ufficialmente alcuna carica pubblica, ha tuttavia esercitato una influenza, talvolta anche determinate, non solo sulle scelte politico-amministrative del piccolo Comune di Villabate (anche per via di un legame parentale - oltre che politico - con il Sindaco), ma anche su quelle della Regione Siciliana (si fa riferimento in particolare alla sua notevole capacità di pressione nei confronti dell'On. Ugo GRIMALDI, all'epoca Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente o di INFANTINO Valerio, dirigente superiore dell'Assessorato ai LL.PP., arrestato nel dicembre del 1997 per i reati di associazione mafiosa ed altro, ancora detenuto), ed anche, evidentemente, sulle linee di condotta politica dell'On. GIUDICE. Come si vedrà, inoltre, notevoli sono i rapporti che il MANDALA' ha instaurato con importanti imprenditori operanti in Sicilia, sebbene questi rapporti non risultano, direttamente od anche indirettamente, riconducibili allo svolgimento della sua attività professionale.

In questo modo sia il c.d. "gruppo PANZECA" che il gruppo facente capo a Carlo GRECO ha avuto la possibilità di contare sulla capacità di penetrazione del MANDALA' nel tessuto politico, imprenditoriale ed istituzionale concentrato nella città di Palermo, disponendo pertanto di un importante ausilio per il conseguimento

⁷In proposito si rinvia alla dettagliata scheda personale contenuta nel volume 3° dell'informativa dei Carabinieri del R.O.N.O. del 21 agosto 1997.

degli interessi illeciti dei rispettivi gruppi mafiosi e, più in generale, per il consolidamento dell'organizzazione Cosa Nostra nella società.

Sul punto e su tutte le altre vicende oggetto del presente richiesta, le dichiarazioni di BARBAGALLO Salvatore - oltre che negli accertamenti obiettivi che di seguito verranno esposti (costituiti da numerosi atti acquisiti da altri procedimenti, da una amplissima documentazione bancaria e societaria, dal contenuto di molteplici conversazioni telefoniche e tra presenti legittimamente intercettate³, dal contenuto di una consulenza sui dati relativi al traffico telefonico di diversi indagati, dalle conclusioni di una consulenza tecnica sui rapporti bancari del c.d. "gruppo PANZECA", dai risultati di molteplici servizi dinamici di osservazione e pedinamento svolti dai Carabinieri del Comando Provinciale e dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza) - trovano fondamento e riscontro anche nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia quali DI CARLO Francesco, LIMA Gaetano, LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro, SIINO Angelo, DRAGO Giovanni ed, in misura minore, anche dei fratelli CAPOMACCIO Bruno e Michele, RANDAZZO Andrea, PENNINO Gioacchino nonché in quelle rese anche dal dichiarante BRUSCA Giovanni.

Un contributo rilevante, infine, è stato anche fornito da VITALE Simone, MANISCALCO Giuseppe e CAMARDA Michelangelo, arrestati in occasione delle vicende delittuose nelle quali è stato recentemente coinvolto il collaboratore di giustizia Baldassare DI MAGGIO, i quali hanno iniziato a collaborare con l'A.G., consentendo di acquisire preziosi elementi di conoscenza sulle recentissime dinamiche interne dell'organizzazione Cosa Nostra e sugli esponenti politici ed imprenditoriali ancora ad essa vicini.

Prima di procedere all'esposizione analitica degli elementi probatori acquisiti si reputa opportuno esporre i principi giuridici ai quali l'Ufficio si è attenuto nella valutazione dell'attendibilità generica dei predetti collaboranti, rilevando sin d'ora che le conclusioni alle quali si è ritenuto di pervenire sono pienamente coerenti con i rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità."



³Si ritiene opportuno sin da ora anticipare che, nel corso delle attività di intercettazione telefonica sulle utenze in uso a diversi indagati, in particolare PANZECA Giuseppe, MANDALA' Antonino e CIACCIO Giorgio, sono state intercettate alcune conversazioni tra costoro e l'On. Gaspare GIUDICE. Poiché queste conversazioni - ad avviso dell'Ufficio - presentano diversi e pregnanti profili di rilevanza ai fini della fondatezza del quadro indiziario a carico dei predetti indagati e dello stesso On. GIUDICE, la loro utilizzazione verrà richiesta, ai sensi dell'art 68 della Costituzione, con separato provvedimento, alla Camera dei Deputati.

Condivisa nei suoi termini generali l'analisi effettuata dal P.M., si riporta qui di seguito la parte della richiesta più specificamente riguardante le singole vicende oggetto di indagini

""

CAPITOLO III°

IL RUOLO DI PANZECA GIUSEPPE NELL'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE COSA NOSTRA. IN PARTICOLARE L'INSERIMENTO NEL SISTEMA MAFIOSO DI CONTROLLO DEGLI APPALTI PUBBLICI, I RAPPORTI POLITICI, I RAPPORTI CON L'ON. GASPARE GIUDICE

La figura di maggior rilievo criminale che emerge dalla presente indagine è sicuramente quella di PANZECA Giuseppe, il quale, tra tutti gli altri indagati, è sicuramente colui che, grazie al suo profondo radicamento all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra, è riuscito ad instaurare una serie di significative relazioni con importanti esponenti della stessa organizzazione, del mondo imprenditoriale e persino delle Istituzioni politiche.

Per questa ragione, prima di procedere alla delineazione delle vicende delittuose oggetto della presente indagine, appare opportuno esporre tutti gli elementi di prova acquisiti che consentono di avere un quadro completo del ruolo che il PANZECA, anche in virtù delle proprie origini familiari di provata estrazione mafiosa (DI GESU' Lorenzo, storico esponente di Cosa Nostra, è suo zio materno), ha assunto dentro e fuori Cosa Nostra dagli anni '80 sino ad oggi.

Il PANZECA era stato già arrestato in data 17 marzo 1995 per i reati di associazione mafiosa e omicidio, unitamente ad altre persone, nell'ambito della c.d. operazione " Venerdi Nero " scaturita essenzialmente dalla collaborazione di BARBAGALLO Salvatore; successivamente, in data 27 settembre 1996, era stato scarcerato in conseguenza dell'annullamento del titolo detentivo da parte del Tribunale del Riesame per ragioni di ordine formale⁹.

In quella occasione le fonti di prova a suo carico erano esclusivamente costituite dalle dichiarazioni di BARBAGALLO Salvatore e dagli elementi di riscontro a sostegno dell'attendibilità di queste.

Anche nella presente richiesta le dichiarazioni di BARBAGALLO devono ritenersi il punto di partenza per delineare il ruolo che, sino ad oggi, continua a rivestire il PANZECA all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra, anche se, rispetto ad allora, sono stati acquisiti molteplici ed ulteriori elementi probatori, provenienti

⁹ Si vedano gli allegati inseriti al punto n. 101 dell'informativa del G.I.C.O. del 26 settembre 1997. Per una completa ed analitica delineazione della situazione familiare e patrimoniale del PANZECA si veda la relativa scheda personale inserita nel volume 4° dell'informativa del 21 agosto 1997 del R.O.N.O. dei Carabinieri del Comando Provinciale.

che consentono di disporre di un quadro indiziario connotato da indubbia gravità. Invero sin dal suo primo interrogatorio, BARBAGALLO Salvatore ha sempre collocato il PANZECA al vertice del mandamento di Caccamo, a partire già dai primi anni '80, allorché egli era l'uomo di fiducia dello zio Lorenzo DI GESU' e di Francesco INTILE, entrambi capi di questo mandamento, per arrivare sino agli inizi degli anni '90, allorquando il ruolo di capo era stato assunto da GIUFFRÉ Antonino, del quale il PANZECA era diventato il sostituto.¹⁰

La inequivoca collocazione di PANZECA nell'organizzazione Cosa Nostra è stata ribadita anche da altri collaboratori di giustizia, a cominciare da LIMA Gaetano, il quale - sia pure molto sinteticamente e tenuto conto che le sue conoscenze sono limitate ai primi anni '80 - ha testualmente riferito in data 9 settembre 1997¹¹:

" Nella foto nr. 36 individuo un volto certamente da me visto. L'Ufficio da atto che la foto ritrae PANZECA Giuseppe. Effettivamente ho visto più volte costui, che è nipote di Lorenzo DI GESU', presso il cantiere di RINELLA Salvatore ma lo stesso non mi è mai stato presentato ritualmente, anche se ero a conoscenza del fatto che lo stesso era uomo d'onore, ma non sono in grado di indicarne la fonte. "

Molto più precise al riguardo sono state le indicazioni fornite da DI CARLO Francesco, storico esponente di spicco della famiglia mafiosa di Altofonte e profondo conoscitore delle vicende dei gruppi di Cosa Nostra operanti nelle zone vicine a Termini Imerese ove egli aveva gestito, sino alla prima metà degli anni '80, " Il Castello " un famoso locale; in data 8 novembre 1996 il DI CARLO aveva dichiarato:.

...

OMISSIS

A.D.R.: Conosco Giuseppe PANZECA, nipote di Lorenzo DI GESU', sin da giovane, quando frequentava il mio locale " IL CASTELLO ". Soltanto successivamente avevo appreso del suo inserimento in " Cosa Nostra ", ed in particolare nel 1981 in un ristorante a Sant'Agata di Militello, ove avevo incontrato DI GESU' Lorenzo, Diego GUZZINO, Giuseppe PANZECA e tale " Giuguì "¹², persona della quale non ricordo il nome ma che sarei in grado di riconoscere anche fotograficamente. Ricordo che, nel corso di quell'incontro, il PANZECA mi era stato presentato come un " uomo d'onore ".

A.D.R.: Tra i funzionari di banca vicini al gruppo di DI GESU' e di PANZECA ricordo GATTUCCIO Antonino, anch'egli uomo d'onore e dirigente della Banca del Sud e del Banco di Sicilia.

¹⁰ Si vedano, al riguardo, i verbali di interrogatorio resi da BARBAGALLO il 14, 15, 16, 21 marzo 1995, il 7 aprile 1995, il 4 ed il 23 maggio 1995, il 14, 15 e 22 giugno 1995, il 19 gennaio 1996, il 5 ed il 28 aprile 1997. Si veda inoltre la parte della presente richiesta relativa all'esposizione degli elementi di prova a carico dell'On. GIUDICE Gaspare ed in particolare le dichiarazioni rese dallo stesso BARBAGALLO e gli elementi di riscontro acquisiti.

¹¹ Per la delineazione del profilo di LIMA Gaetano si veda la più volte citata ordinanza di custodia cautelare emessa nel procedimento N. 5617/94.

¹² " Giuguì " è il soprannome di INGRAO Giovanni.

Viene mostrato quindi, al DI CARLO fascicolo fotografico del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo del 07.11.1996.

L'Ufficio da atto che il DI CARLO riconosce nelle foto nr. 49 e 50 DI GESU' Lorenzo e PANZECA Giuseppe. In effetti le foto riproducono rispettivamente DI GESU' Lorenzo, nato a Caccamo il 03.04.1933 e PANZECA Giuseppe, nato a Caccamo il 18.11.1956.

A.D.R.: Tra le società facenti capo a DI GESU' e a PANZECA ricordo anche la "CALCESTRUZZI TERMINI".

OMISSIS""

Queste dichiarazioni sono state ribadite dal DI CARLO nel corso dell'interrogatorio del 6 marzo 1997.

""(....) L'Ufficio da atto che viene esibito al DI CARLO il fascicolo fotografico nr. 4092/2-1 di prot. 1^ Sezione compilato dal R.O.N.O. del Comando Provinciale di Palermo in data 25.02.1997 e chiede allo stesso se individua qualche persona di sua conoscenza; Il DI CARLO dichiara:

(...) Nella foto nr. 36 riconosco il nipote di Lorenzo DI GESU', uomo d'onore, del quale ho già parlato all'Ufficio.

L'Ufficio da atto che la foto nr. 34 ritrae, così come aveva detto il DI CARLO, RANCADORE Giuseppe, la foto nr. 35 RINELLA Salvatore e la foto nr. 36 PANZECA Giuseppe. ""

L'assoluta convergenza di queste dichiarazioni con quanto ha sempre riferito il BARBAGALLO in merito al rapporto del PANZECA con lo zio DI GESU', al rapporto di costui con il dott. GATTUCCIO Nino, del Banco di Sicilia, ed agli interessi che il DI GESU' ed il PANZECA avevano nella società "CALCESTRUZZI TERMINI" lascia chiaramente comprendere quanto nota e scontata fosse, già negli anni '80, l'inserimento del PANZECA in Cosa Nostra. Occorre considerare peraltro che la dimostrazione più autentica che rivela che le dichiarazioni del DI CARLO non provengono soltanto da generiche voci e confidenze apprese nell'ambiente degli uomini d'onore che all'epoca frequentava è data dal riferimento all'episodio della presentazione rituale, al quale erano presenti altri uomini d'onore normalmente in rapporti con il PANZECA.

Anche Angelo SIINO ha dichiarato, nel corso del suo interrogatorio del 6 settembre 1997, di conoscere il PANZECA, riferendo testualmente:

""

SIINO: Invece questo signore è PANZECA.

P.M.: Si riferisce alla 36?

SIINO: Alla 36.

P.M.: Foto 36.

SIINO: Sì, alla 36.

P.M.: E' PANZECA...?

SIINO: Il nome non me lo ricordo, sempre per le mie amnesie, praticamente questo signore mi è stato presentato da Pino BIONDOLILLO prima e poi in una sede diversa, cioè a casa mia, c'era anche presente GIUFFRÈ Antonino, dove in questa occasione intimò sia al BIONDOLILLO che al PANZECA di non chiedermi più niente senza il suo assenso, cioè prima diceva, lo doveva dire lui:

non vi dovete rivolgere più a Angelo SIINO per qualsiasi cosa senza che io lo sappia.

P.M.: E questo risale a quando?

SIINO: Risale intorno al '90, 90 - '91.

P.M.: E c'erano BIONDOLILLO...

SIINO: BIONDOLILLO, PANZECA e GIUFFRE'. Infatti poi io ho avuto occasione di incontrarmi per caso, sia col PANZECA che con il BIONDOLILLO e ci fu una certa curnutata nei confronti del GIUFFRE', dicendo che il GIUFFRE' mi voleva assolutamente gestire, non voleva che io... perchè poi non portava i conti dei soldi che io gli davo.

P.M.: Ah, quindi GIUFFRE' non portava i soldi...?

SIINO: Sì, praticamente diceva che loro... voleva... era un intermediario, però dicevano loro, che loro non erano interessati ai così, ai soldi, ma erano interessati più agli appalti, volevano qualche appalto, anche perchè col GIUFF... con BIONDOLILLO poi gestii qualche appalto su Cerda, avevo gestito.

P.M.: Ecco, appalti con PANZECA lei ne ha mai gestiti?

SIINO: No, mai! Mai! Non so se in quelli che mi proponeva il BIONDOLILLO c'era stato implicato il PANZECA.

P.M.: Senta, quel...

SIINO: Anche il PANZECA mi diceva che GIUFFRE' aveva dei problemi di sentimento, perchè la sua famiglia era stata ai vertici della mafia di Caccamo, per cui in un certo senso (inc.) rivalse. Cioè PANZECA diceva...

P.M.: Lei lo zio di PANZECA l'ha mai conosciuto, Lorenzo DI GESU'?

SIINO: Lorenzo DI GESU', sì, io l'ho conosciuto, l'ho conosciuto perchè era molto amico di Pino GAETA, non so se ne fosse anche socio e poi una volta l'ho conosciuto insieme a Stefano BONTATE.

P.M.: Sa che ruolo aveva DI GESU'?

SIINO: Mah, DI GESU', penso che doveva avere un ruolo notevole, sia nella mafia di Caccamo ma anche a Palermo, perchè a Palermo lo vedevo molto rispettato, l'ho visto parecchie volte insieme con grossi personaggi della mafia palermitana tipo anche con TERESI, anche co... che vuole che le dica, con RICCOBONO, con un sacco di gente, con SCAGLIONE, con tutti questi, con Totuccio INZERILLO, con tutti quelli che erano i (inc.)

P.M.: Con CALO'?

SIINO: Con CALO' no, perchè praticamente con CALO' non l'ho visto, perchè CALO' allora stava a Roma e non era a Palermo, stava a Roma e aveva un nome, signor Mario e una volta mi fu... mi fu presentato da Stefano BONTATE in un autogrill all'entrata di Roma, all'entrata di Roma, però lato Nord, no lato Sud e me l'ha presentato come il signor Mario, però poi mi disse che si trattava di Pippo CALO' e di non dire niente a nessuno, come il fatto che tutti sapevamo tutto ma non (inc.)

P.M.: (inc.) signor Mario.

SIINO: (inc.)

P.M.: Va bene, tornando un attimo a PANZECA, PANZECA per quanto riguarda la gestione di qualche appalto, anche se con lei non ha mai gestito appalti...

SIINO: Sì.

P.M.: ...sa se si occupasse anche lui di buste d'appoggio...?

SIINO: Sì, penso di sì, questo sì, che cercasse qualche busta d'appoggio, qualche situazione, sì. Una volta in un cert... una volta durante la mia... miei arresti domiciliari, il Giovanni BRUSCA mi mandò a dire che PANZECA aveva la possibilità di farmi arrivare a un deputato regionale che si chiamava... DC che è della zona del messinese, del messinese, non lo so in questo momento come si chiamava questo... in questo momento non me lo...

P.M.: BRUSCA fu che glielo mandò a dire?

SIINO: Sì, sì. Cioè praticamente questo allora non so che cosa era, assessore o presidente della regione addirittura, come si chiama? Che praticamente questo signore mi disse che se ne avevamo di bisogno era a disposizione.

P.M.: Ma BRUSCA a PANZECA lo conosceva?

SIINO: Sì. Lo conosceva.

P.M.: Come fa a dirlo?

SIINO: Perché una volta mi pare che all'AUTOTEAM venne Pino BIONDOLILLO con PANZECA e lo conobbe.

P.M.: Tanto per parlare chiaro, proprio giusto giusto ho interrogato ieri Giovanni BRUSCA e mi ha detto di non conoscere PANZECA!

SIINO: Cioè forse si sarà scordato perché non penso che lui non lo conosca!

P.M.: Ecco, se lei ricorda qualche episodio specifico

SIINO: Ma appunto, praticamente...

P.M.: ...raccontato da lui in modo da...

SIINO: ...BRUSCA... BRUSCA e BIONDOLILLO...

P.M.: ...farglielo presente a lui...

SIINO: ...anche praticamente guardi, gli deve: dicimu u niputi du parrimu, du cosu, iddu una cosa, diceva che suo nonno Emanuele lo conosceva, ma questo non penso che ci sia una mala volontà di BRUSCA...

P.M.: Infatti, dico, non è...

SIINO: ... sarà una svista, secondo una svista, secondo me non lo raffigura, ci dice che l'ha visto con me all'AUTOTEAM insieme con Pino BIONDOLILLO e io gli ricordai che era il famoso nipote del... che cosa era, se era Arciprete o non lo so che cosa fosse, PANZECA, che era... è un capo mafia di Caccamo e lui mi disse: sì, è amico di me' nanno Emanuele, non lo raffigurerà, però l'ha visto, non è che c'abbia avuto a che fare, non lo so, però se dice: ma, chiddu che ci dicite, che era amico di... porca miseria, come si chiama questo era di un paese del messinese, questo onorevole, l'onorevole...

P.M.: Ricorda di quale partito?

SIINO: DC. Praticamente questo fu anche assessore all'Agricoltura, me lo disse lui, me lo mandò a dire, se c'hai bisogno di questo, guarda che ce lo abbiamo nelle mani. Nelle mani l'Onorevole.

P.M.: Noi potremo anche farle il nome però dico...

SIINO: E se lei me lo fa, posso confermare, perché...

P.M.: ...sarebbe meglio se lo ricordasse lei!

SIINO: E dico che praticamente faccia conto che abbiamo fatto...

P.M.: Vediamo, vediamo un po' tutti i dati che lei ricorda su questo...

SIINO: Dunque guardi, è un DC, è un paese... di un paese di montagna del messinese che è prospiciente... mi pare che non è di come si chiama, aspetti (inc.) oltre, oltre Floresta, c'è pure un altro paese. Praticamente è diciamo nella parte che si affaccia...

- P.M.: *Proviamo a farle solo il nome di battesimo, non possiamo...*
- SIINO: *Eh, se lei me lo dice io sicuramente lo...*
- P.M.: *Vincenzo...*
- SIINO: *! LEANZA, LEANZA, sì.*
- P.M.: *Ho capito.*
- SIINO: *Mi scusi, ma io c'ho queste come si chiama (inc.) e poi c'è il fatto che questa pressione alla...*
- P.M.: *Bisogna dare... bisogna dare atto che la moglie di Vincenzo LEANZA risulta essere parente di PANZECA, della famiglia PANZECA.*
- SIINO: *Io questo per esempio non lo so.*
- P.M.: *C'è un legame parentale...*
- SIINO: *Io non lo sapevo, però mi disse che se noi avevamo bisogno di LEANZA, c'era PANZECA che lo avrebbe... che l'avevano nelle mani.*
- P.M.: *Perfetto! Lei ha mai avuto bisogno di LEANZA?*
- SIINO: *No, mai!*
- P.M.: *Quindi...*
- SIINO: *Non ho mai avuto bisogno di LEANZA, lo conosco di vista, non lo conosco, lo conosco perché frequentatore del Gourmand's.*
- P.M.: *Tanto per chiarire e chiudere l'argomento, su PANZECA lei... sa se PANZECA facesse parte di Cosa Nostra, ha elementi per...*
- SIINO: *Guardi, io non lo so, l'ho visto con GIUFFRÈ' e con BIONDOLILLO che sicuramente ne facevano parte. Io non posso dire che sia uomo d'onore perché non sono uomo d'onore, però l'ho visto in compagnia di GIUFFRÈ' e del coso e si annacava, anzi, quando mi disse che... che praticamente GIUFFRÈ' lo prevaricava (inc.) per dire come? Io che sono uno di antico lignaggio, arriva questo e mi tratta così, questo solo posso dire! Che io non lo posso dire se il PANZECA...*
- P.M.: *E' chiaro.*
- SIINO: *...sia uomo d'onore, ma che l'ho visto con gente mafiosa...*
- P.M.: *Ecco, nell'entourage...*
- SIINO: *...nel contesto della situazione...*
- P.M.: *...cioè, quando lei parla dell'incontro tra PANZECA (inc.)*
- SIINO: *Lui stesso, il GIUFFRÈ', il GIUFFRÈ' si presentò come... che dovevo rivolgermi a lui per (inc.) chiaramente non mi disse che era capo mandamento o di cose, perché di queste cose non ho... però mi disse che dovevo rivolgermi a lui (inc.) era chiaro, alla presenza di tanti altri probi viri, non ho potuto fare altro che...*
- P.M.: *Va bene, andiamo avanti."*

Le dichiarazioni di SIINO sono particolarmente importanti per delineare la figura di PANZECA ed il ruolo da costui assunto all'interno di Cosa Nostra, in primo luogo perché egli ha fatto riferimento ad episodi accaduti successivamente a quelli narrati da LIMA e da DI CARLO e che si collocano a partire dagli anni '90.

Inoltre perché il SIINO - pur avendo precisato di non avere mai avuto occasione di gestire appalti assieme al PANZECA - ha riferito che costui gli era stato presentato da BIONDOLILLO, potente uomo d'onore della famiglia di Cerda, confermando in questo modo quanto già aveva avuto occasione di riferire più volte il BARBAGALLO a proposito dello stretto legame esistente tra il PANZECA ed il

BIONDOLILLO. Invero, nel corso degli interrogatori resi al P.M. il 29 marzo, il 23 maggio ed il 22 giugno 1995, il BARBAGALLO aveva parlato a lungo di tale rapporto, del coinvolgimento del PANZECA nel sistema illecito di gestione degli appalti, anche grazie all'attivismo del BIONDOLILLO, dei rapporti illeciti che il primo aveva instaurato con l'On. Franz GORGONE, sempre mediante l'intervento del BIONDOLILLO, rapporti finalizzati ad ottenere una " corsia privilegiata " per potere contare sulla certa aggiudicazione delle gare di appalto in cambio del sostegno elettorale ¹³. Una ulteriore dimostrazione di questo rapporto del PANZECA con il BIONDOLILLO proviene da una rubrica telefonica in uso al primo, sequestratagli in occasione del suo arresto in data 17 marzo 1995, e sulla quale risultano annotate tutte le utenze telefoniche all'epoca nella disponibilità del BIONDOLILLO, nonché dai tabulati documentanti il traffico telefonico delle utenze cellulari in uso al primo dai quali è possibile rilevare molteplici contatti telefonici con le utenze, fisse e cellulari, in uso a Giuseppe BIONDOLILLO.

La veridicità delle dichiarazioni del BARBAGALLO è altresì comprovata dall'intenso traffico telefonico, rilevabile sempre da questi tabulati, con le utenze, cellulari e fisse, riconducibili all'On. Franz GORGONE nel periodo in cui costui era Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente ¹⁴.

Parimenti significativo è il riferimento del SIINO alla presenza di GIUFFRÈ Antonino alla riunione svoltasi a casa sua, nella quale si era discusso della definizione ed individuazione degli interlocutori che, in rappresentanza del mandamento di Caccamo, erano abilitati a trattare con il SIINO ¹⁵ per la gestione illecita degli appalti da svolgere in quel territorio. In quella occasione, il GIUFFRÈ - il quale era latitante ed aveva già assunto la reggenza del mandamento, in sostituzione di Francesco INTILE, detenuto, divenendone poi anche il capo - aveva detto al BIONDOLILLO ed al PANZECA che loro non potevano instaurare rapporti diretti con il SIINO senza la sua preventiva autorizzazione, per l'ovvia ragione che egli, in questo modo, voleva avere il controllo integrale delle attività in quella zona.

Questo episodio corrobora in pieno quanto già in precedenza era stato riferito dal BARBAGALLO in merito alla successione al vertice di quel mandamento - ed alla conseguente posizione di rilievo che vi aveva assunto il PANZECA - e conferma che costui doveva comunque sottostare alle determinazioni del GIUFFRÈ per tutti gli affari rientranti in quell'area territoriale, ancorché egli ed il BIONDOLILLO mal sopportassero questa situazione ¹⁶. Ma la valenza dell'episodio riferito dal

¹³ Attualmente imputato innanzi al Tribunale di Palermo per il reato di concorso in partecipazione in associazione mafiosa, per il quale è stato anche sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

¹⁴ Si veda al riguardo la scheda personale del PANZECA contenuta nell'informativa del 21 agosto 1997 ove è contenuta l'esposizione dettagliata di tutto il traffico telefonico con le utenze riconducibili all'allora Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente Franz GORGONE nonché la indicazione di altri elementi comprovanti l'esistenza del profondo rapporto che costui aveva instaurato con PANZECA.

¹⁵ All'epoca " delegato " con pieni poteri dal vertice di Cosa Nostra per gestire qualsiasi appalto in cui l'organizzazione era interessata.

¹⁶ In merito alle dinamiche all'interno del mandamento di Caccamo dagli anni '80 sino al 1995, il BARBAGALLO ha reso molteplici dichiarazioni in buona parte degli interrogatori che egli ha reso all'A.G. che sono allegati alla presente richieste. Tra quelli specificatamente dedicati a questo tema, si veda l'interrogatorio del 15 marzo 1995.

SIINO va oltre la specifica questione dei rapporti gerarchici all'interno del mandamento di Caccamo in quanto da esso si trae conferma di un'altra fondamentale rivelazione del BARBAGALLO - già contenuta nel suo primo interrogatorio del 15 marzo 1995 e poi anche ribadita in quello, più recente, del 28 aprile 1997 - concernente la presa di posizione del PANZECA in favore del gruppo di Pietro AGLIERI e di BERNARDO Provenzano - contrapposto al gruppo dei Corleonesi - proprio in conseguenza dell'adesione del GIUFFRÈ a questo gruppo. Un ulteriore elemento che va evidenziato dalle dichiarazioni di SIINO attiene al riferimento alla conoscenza del PANZECA anche da parte di BRUSCA Giovanni, circostanza che lo stesso SIINO specifica ponendola in relazione ad alcuni dati di fatto, quali l'assicurazione che BRUSCA gli avrebbe dato sulla possibilità di intervenire su un esponente politico della D.C. di origine messinese, proprio tramite il PANZECA, e un incontro presso l'AUTOTEAM¹⁷ avvenuto anche alla presenza del BIONDOLILLO Giuseppe.

A giudizio dell'Ufficio, i riferimenti citati dal SIINO costituiscono degli obiettivi indici sintomatici che depongono a favore dell'attendibilità del suo racconto, in quanto è stato da tempo accertata l'esistenza di un rapporto particolarmente stretto tra il PANZECA e l'On. Vincenzo LEANZA, anche per via di un legame parentale di costui con la moglie di un fratello dello stesso PANZECA¹⁸; di questo rapporto aveva già in precedenza parlato anche il BARBAGALLO che aveva indicato nell'On. LEANZA, unitamente all'On. GORGONE, uno dei punti di riferimento politici principali del PANZECA, attraverso il quale costui era in grado di poter influire illecitamente sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali.¹⁹

Si comprende pertanto che se il BRUSCA aveva fatto pervenire al SIINO quel messaggio, evidentemente conosceva il PANZECA o comunque era al corrente che costui era in rapporti con l'On. LEANZA; in un caso o nell'altro, però, egli era a conoscenza della collocazione del PANZECA in Cosa Nostra, poiché altrimenti non si spiega sulla base di quale altro presupposto avrebbe potuto fornire quelle indicazioni in ordine alla possibilità dell'organizzazione di potere contare sul rapporto che il PANZECA aveva con l'On. LEANZA.

Quanto all'episodio dell'incontro verificatosi nei locali dell' AUTOTEAM, si deve osservare che la ragione per cui il racconto del SIINO può reputarsi attendibile è connessa al riferimento che in quella occasione costui aveva fatto ad un avo del PANZECA, verosimilmente Lorenzo DI GESU' (soprannominato "ù parrinu ") ed al collegamento che BRUSCA avrebbe immediatamente operato tra costui ed il

¹⁷ Si tratta della rivendita di automobili gestita dal SIINO.

¹⁸ Sul punto si veda la scheda biografica di PANZECA Giuseppe, contenuta nel volume 4° dell'informativa del 21 agosto 1997 dei Carabinieri.

¹⁹ Si vedano al riguardo gli interrogatori del 22 e 27 marzo e del 23 maggio 1995. L'attendibilità del BARBAGALLO in merito ai rapporti tra il PANZECA e l'on. LEANZA Vincenzo è ulteriormente comprovata anche da una indicazione contenuta in una agenda personale del '90 del predetto collaborante, ed in particolare da un appunto del 20 gennaio 1990 con il quale si fa riferimento ad un incontro con lo stesso LEANZA a Cesaro', suo comune di residenza. Un ulteriore dato obiettivo comprovante l'esistenza di questo rapporto proviene dalla consulenza tecnica con la quale è stato elaborato tutto il traffico telefonico delle utenze riconducibili al PANZECA e dalla quale emerge anche l'esistenza di contatti telefonici con l'On. LEANZA (si veda, in particolare, l'utenza n. 0337895444 e la relativa scheda predisposta dai Carabinieri nella informativa del 30 agosto 1997).

proprio nonno, BRUSCA Emanuele, essendo stati entrambi due importanti esponenti di Cosa Nostra.

Occorre però tenere conto che il BRUSCA, interrogato da questo Ufficio, ha affermato di non conoscere personalmente il PANZECA²⁰; ad avviso dell'Ufficio, questa risposta è plausibilmente spiegabile in base alla stessa ammissione del BRUSCA di non avere una completa conoscenza degli uomini d'onore operanti nel mandamento di Caccamo (*"No. Non ho mai sentito parlare, su questa zona non ero addentrato... addentrato bene"*) sicché è ben possibile che egli avesse fatto pervenire al SIINO quelle notizie dopo averle apprese da altre persone. Fermo restando che non va esclusa neppure la possibilità che il SIINO attribuisca erroneamente al BRUSCA quanto egli aveva saputo da altre persone, va comunque rilevato che le circostanze da egli riferite si sono rivelate veritiere ed oggettivamente controllabili per cui non sembra che possa essere posta seriamente in discussione l'attendibilità complessiva della sua narrazione in merito all'inserimento del PANZECA in Cosa Nostra.

Particolarmente univoche sono le dichiarazioni di LANZALACO Salvatore, il quale ha personalmente conosciuto il PANZECA e con il quale ha gestito molteplici rapporti economici riconducibili alle società delle quali si parla in altra parte della presente richiesta. Oltre alle dichiarazioni rese in occasione della delineazione di questi rapporti²¹, il LANZALACO a proposito della posizione del PANZECA in Cosa Nostra, ha testualmente dichiarato quanto segue²²:

"A.D.R.: Il GIUDICE spesso mi confidava quello che accadeva all'interno dei gruppi mafiosi con i quali egli era in stretto contatto. Ricordo infatti che, a proposito, della cosiddetta "guerra di mafia" che si era scatenata a Villabate, tra il '92 e il '95, che questa era l'espressione del contrasto tra il gruppo dei Corleonesi e quello, composto prevalentemente da giovani leve, facente capo a Pietro AGLIERI, all'interno del quale si erano anche schierati lui ed il PANZECA. Quest'ultimo in particolare, pure essendo di reggente della famiglia di Caccamo, aveva forti interessi in Villabate.

A.D.R.: L'entrata in politica del GIUDICE è stata propiziata dal cugino della FALLICA Rosanna, FALLICA Vincenzo, il quale è stato tra i fondatori di Forza Italia unitamente a Gianfranco MICCICHE' e all'avv. MUSOTTO. Il sostegno elettorale all'onorevole GIUDICE è stato dato dal gruppo mafioso di Villabate facente capo al PANZECA per i comuni di Villabate, Trabia, Altavilla e Santa

²⁰ In effetti BRUSCA Giovanni, nel corso del suo interrogatorio del 5 settembre 1997, ha dichiarato quanto segue:

"P.M.: Anche se l'avesse visto non credo che questa era una foto... 36 **PANZECA Giuseppe.**

BRUSCA G.: No, lo conosco giornalisticamente.

P.M.: Solo giornalisticamente?

BRUSCA G.: Sì. E basta.

P.M.: O ne ha sentito parlare...

BRUSCA G.: Già l'ho detto qualche altra volta".

²¹ Si vedano le dichiarazioni rese dal LANZALACO in data 27 settembre e 3 ottobre 1996 e 5 marzo 1997.

²² Interrogatorio del 4 novembre 1997

Flavia, mentre per i comuni di Casteldaccia l'appoggio veniva dai fratelli GUTTADAURO, strettamente collegati con Carlo GRECO e i D'AGATI. Costoro in atto gestiscono le attività economiche di Leonardo GRECO.

A questo punto l'Ufficio esibisce al LANZALACO un album fotografico compilato dal Comando Provinciale dei Carabinieri e trasmesso in data 21.08.1997.

(...) La foto nr. 36 raffigura PANZECA Giuseppe, capo famiglia di Caccamo. ""

Oltre a quanto il LANZALACO ha rivelato in merito alle vicende concernenti la gestione delle società MARINA UNO, SALPANCORE e GENTE DI MARE - dalle quali emerge con nettezza lo spessore criminale del PANZECA (specie per i suoi rapporti con Giovanni D'AGATI, Carlo GRECO, TINNIRELLO Lorenzo, LO NIGRO Cosimo, tutti uomini d'onore facenti parte dell'entourage di Pietro AGLIERI) - la rilevanza delle sue dichiarazioni è data dal fatto che da queste si trae una ulteriore conferma dell'avvenuto schieramento del PANZECA nel gruppo di Pietro AGLIERI; invero quanto l'On. GIUDICE aveva confidato all'ing. LANZALACO non può certo ritenersi frutto di mera vanteria o spavalderia, se si tiene conto che sia dalle dichiarazioni di SINO e di BARBAGALLO, sia dalla ricostruzione delle vicende societarie delle società prima menzionate, sia ancora dal tenore della intercettazione ambientale del 23 settembre 1995, emerge chiaramente che il PANZECA, così come anche l'On. GIUDICE, si erano collocati all'interno dello schieramento facente capo a Bernardo PROVENZANO.

Una ulteriore conferma del ruolo occupato in Cosa Nostra dal PANZECA proviene dalle dichiarazioni dei fratelli Michele e Bruno CAPOMACCIO, imprenditori, fratelli di Massimo CAPOMACCIO, molto vicino alla potente famiglia mafiosa dei FARINELLA.

In data 18 novembre 1997, Michele CAPOMACCIO ha testualmente dichiarato:

L'Ufficio mostra al CAPOMACCIO l'album fotografico trasmesso dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Palermo in data 21.08.1997; lo stesso presane visione dichiara di riconoscere:

(...) Nella foto nr.36 PANZECA Giuseppe, il quale era il portavoce di GIUFFRÈ per tutte le questioni di interesse della famiglia mafiosa di Caccamo. Queste notizie mi erano state date da mio fratello Massimo il quale mi aveva detto che il PANZECA era il tramite per i contatti con il GIUFFRÈ; per questa ragione infatti il PANZECA si recava spesso presso gli Uffici della R.G.L..

Nella stessa data Bruno CAPOMACCIO ha inoltre riferito:

L'Ufficio mostra al CAPOMACCIO l'album fotografico trasmesso dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Palermo in data 21.08.1997; lo stesso presane visione dichiara di riconoscere:

(...) Nella foto nr.36 PANZECA Giuseppe. Ho conosciuto il PANZECA in seguito alla presentazione fattami da Loreto DI CHIARA, un autotrasportatore della zona di Termini Imerese con il quale avevo continui rapporti di lavoro. Il DI CHIARA in quella occasione, risalente ad un periodo compreso tra il 1992 e 1995, mentre entrambi ci trovavamo nella Piazza centrale di Caccamo, mi aveva presentato il PANZECA come persona di sua conoscenza. Dopo questo breve incontro mi aveva detto che il PANZECA era succeduto, unitamente a GIUFFRÈ Antonino, a

Francesco INTILE alla guida della famiglia mafiosa di Caccamo. Mi aveva anche detto che, per qualsiasi cosa che si doveva fare in quella zona, occorreva necessariamente rivolgersi al PANZECA. ²³

Entrambi i fratelli quindi hanno dimostrato di conoscere bene il PANZECA, rivelando anche di essere a conoscenza del fatto che lo stesso aveva assunto una posizione di rilievo all'interno della famiglia mafiosa di Caccamo

Dagli elementi di prova delineati si comprende quindi che, lungo l'arco di tempo che va dai primi anni '80 sino ad oggi, il PANZECA ha ampiamente consolidato la sua posizione all'interno di Cosa Nostra, divenendo uno degli imprenditori più attivi nel settore degli appalti - anche grazie alle sue molteplici aderenze con vari esponenti politici (si pensi agli ex On.li Franz GORGONE ²⁴ e Vincenzo LEANZA e, da ultimo, allo stretto rapporto con l'On. Gaspare GIUDICE) - ed acquisendo un ruolo di rilievo in tutte quelle attività finalizzate alla infiltrazione mafiosa ed alla gestione illegale delle relative gare, nonché alla soluzione delle controversie che insorgevano tra i vari partecipanti ²⁵. Per esemplificare questo ruolo si possono citare gli accertamenti compiuti dai Carabinieri del R.O.N.O., e rassegnati nell'informativa del 21 agosto 1997, dalla quale emerge che il PANZECA aveva effettivamente svolto il ruolo di mediatore in una controversia nella quale erano interessati i fratelli D'ANNA di Terrasini, arrestati nell'ambito del procedimento n. 428\96 per i reati di associazione mafiosa ed altro; ovvero ancora si può ricordare che il PANZECA era presente nello studio dell'ing. Salvatore LANZALACO in occasione della riunione precedente alla scomparsa dei fratelli SCEUSA, nella quale, unitamente ad altre persone inserite in Cosa Nostra (tra le quali BIONDOLILLO Giuseppe, PULLARA Francesco ed altri) si era anche discusso dell'aggiudicazione pilotata di gare di appalto ²⁶. Sempre dalla stessa informativa emerge che - sia pure avvalendosi di prestanomi, in quanto, essendo imputato nell'ambito del procedimento 3617\94, gli è inibita la partecipazione a gare pubbliche - il PANZECA continua attualmente a gestire lavori per la realizzazione di opere pubbliche ²⁷.

Il PANZECA inoltre ha radicato molti suoi interessi economici anche a Villabate e, sebbene questa zona ricada in una articolazione mafiosa diversa da quella sua d'origine, egli è riuscito ad inserirsi anche in questa prendendo parte attiva al

²³ Per l'esatta identificazione del citato DI CHIARA Loreto, si veda l'informativa del 10 dicembre 1997.

²⁴ Attualmente imputato innanzi al Tribunale di Palermo per il reato di concorso in partecipazione in associazione mafiosa, per il quale è stato anche sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

²⁵ Al riguardo si rinvia all'esposizione degli elementi di prova acquisiti in merito alla gestione illecita della gara per la realizzazione del Parco Urbano di Caccamo, della quale il PANZECA è stato sicuramente uno degli artefici. Ulteriori elementi comprovanti il profondo coinvolgimento del PANZECA nel sistema illecito di gestione degli appalti si traggono dalla esposizione degli elementi probatori a carico di CATANESE Salvatore, PARRINELLA Cosimo e LEONE Cosimo ai quali si rinvia.

²⁶ A proposito di questa vicenda si rinvia allo sviluppo dei contatti telefonici compiuto dai Carabinieri sulle utenze all'epoca in uso al PANZECA dal quale si desume la profonda vendicività di quanto ha riferito BARBAGALLO.

²⁷ Si veda in particolare il contenuto delle intercettazioni telefoniche esposto dalla pag. 59 alla pag. 163 della predetta informativa del 21 agosto 1997.

conflitto che è esploso in Cosa Nostra, tra il 1994 ed il 1995, inserendosi nel gruppo facente capo a Bernardo PROVENZANO e a Pietro AGLIERI²⁸.

Estremamente significativa deve inoltre ritenersi la indicazione del PANZECA tra i referenti mafiosi sui quali l'imprenditore Benedetto D'AGOSTINO era in grado di fare affidamento per espandere la sua attività imprenditoriale, contenuta nel recente provvedimento con il quale quest'ultimo è stato tratto in arresto per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. ed altri reati connessi alla gestione illecita degli appalti²⁹. Il G.I.P. che ha emesso questo provvedimento cautelare ha riconosciuto la fondatezza delle dichiarazioni accusatorie di diversi collaboratori di giustizia e tra questi anche quelle di BARBAGALLO Salvatore e LANZALACO Salvatore, corroborate dalle acquisizioni di diversi elementi di riscontro (si pensi ai contatti telefonici tra le utenze in uso al PANZECA ed al D'AGOSTINO ed al rinvenimento, durante la perquisizione nei locali della SAILEM, di una scrittura privata avente ad oggetto la realizzazione di lavori in concessione che il Comune di Torretta aveva affidato all'impresa CONDIL e che avrebbero dovuto essere eseguiti da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese al quale partecipavano la SAILEM ed il PANZECA) nonché dalle stesse ammissioni del D'AGOSTINO.

Come è stato già rilevato, un profilo estremamente importante delle molteplici relazioni illecite instaurate dal PANZECA attiene al pluridecennale rapporto mantenuto con l'On. GIUDICE, rapporto che (così come verrà esposto nella parte relativa a quest'ultimo) si realizza sin da quando era in vita Lorenzo DI GESU' e che è ininterrottamente continuato sino ad oggi.

A partire dall'inizio degli anni '90, subito dopo la morte del DI GESU', questo rapporto è subentrato in toto a quello preesistente tra costui e l'On. GIUDICE ed ha iniziato a manifestarsi con la realizzazione degli investimenti che il PANZECA ed il suo gruppo avevano fatto nell'ambito delle società nautiche, proprio grazie all'intervento dell'On. GIUDICE.

In altra parte della presente richiesta sono esposti dettagliatamente tutti gli elementi di prova acquisiti sul punto, sicché in questa sede è sufficiente rilevare che l'On. GIUDICE ed il PANZECA hanno gestito illecitamente queste società, determinandone anche la bancarotta, ma soprattutto hanno agito in sinergia con il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELLO e Giovanni D'AGATI, divenendone soci ancorché di fatto, e finendo persino con il contribuire alla realizzazione del traffico di stupefacenti.

Una ulteriore espressione di questo rapporto tra il PANZECA e l'On. GIUDICE è costituito dalle numerose anomalie riscontrate nella gestione delle pratiche del c.d. " gruppo PANZECA " con la SICILCASSA, inconfutabilmente e documentalmente riconducibili all'opera dell'On. GIUDICE, il quale, dopo aver

²⁸ Al riguardo si vedano le dichiarazioni rese da BARBAGALLO Salvatore il 15 marzo 1995 ed il 28 aprile 1997 e la rigorosa e puntuale ricostruzione delle ragioni dei conflitti insorti tra le varie fazioni di Cosa Nostra nonché tra i gruppi operanti in Villabate contenuta nella richiesta di ordinanza di custodia cautelare n. 3197/95 del 14 maggio 1997 accolta con ordinanza dal G.I.P. del 27 maggio 1997.

²⁹ Si veda l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. in data 27 novembre 1997, nell'ambito del procedimento n. 1120/97, acquisita agli atti.

ripreso servizio presso questo Istituto, pur di assecondare gli interessi illeciti del gruppo non ha esitato a rendersi responsabile delle violazioni più macroscopiche ed eclatanti della (più elementare e) corretta prassi bancaria.

Sulla base di questi presupposti era persino scontato che il PANZECA avesse avuto un ruolo non secondario nel rendere possibile il successo elettorale dell'On. GIUDICE, avvenuto nel corso delle consultazioni politiche del 1996, all'interno del collegio di Bagheria comprendente una serie di Comuni ove è ormai consolidata l'egemonia dei gruppi mafiosi, come quello del PANZECA, facente capo a Bernardo PROVENZANO.

Anche dopo la sua elezione al Parlamento, peraltro, l'On. GIUDICE non ha interrotto il suo profondo legame con il PANZECA, come risulta da molteplici conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso a quest'ultimo (alcune delle quali intercorse tra i due e per la cui utilizzazione verrà richiesta l'apposita autorizzazione alla Camera dei Deputati) ma soprattutto da un incontro avvenuto a Palermo, il 3 marzo 1997, presso un noto bar cittadino. In quella occasione, sia il R.O.N.O. dei Carabinieri che il G.I.C.O. della Guardia di Finanza hanno rilevato (il G.I.C.O. anche mediante una video-registrazione) che l'On. GIUDICE era convenuto, previe intese telefoniche, presso questo bar ove aveva incontrato MANDALA' Antonino, PANZECA Giuseppe e CIACCIO Giorgio, con l'adozione di modalità tali da evitare di farsi notare tutti insieme sebbene non fosse sfuggito agli investigatori, molto bene a conoscenza delle loro pregresse relazioni, che tutti costoro si erano dati appuntamento per discutere di questioni di interesse comune. Sempre per discutere di questioni di interesse comune, il PANZECA, in data 4 agosto 1997, si è recato presso la sede di Forza Italia a Palermo, in piazza Alberico Gentili, su espresso invito dell'On. GIUDICE,³⁰, più recentemente entrambi si sono incontrati, il 5 gennaio 1998, presso la stessa piazza ove, dopo avere conversato per alcuni minuti, l'On. GIUDICE si è diretto all'interno dello stabile nel quale è anche ubicata la sede del predetto partito politico, mentre il PANZECA si è diretto altrove³¹.

Al riguardo non appare superfluo porre in evidenza che, nel corso dell'incontro avvenuto il 4 agosto 1997, l'On. GIUDICE aveva ricevuto il PANZECA all'interno dei locali della sede del partito, approfittando del fatto che, trattandosi dei primi giorni del mese di agosto ed essendo il personale in massima parte in ferie, il loro incontro poteva passare pressoché inosservato mentre nella seconda occasione, l' incontro era avvenuto fuori dai locali del partito. Queste modalità dimostrano dunque che l'On. GIUDICE era chiaramente consapevole della " inopportunità " di ricevere il PANZECA nei locali della sede del partito, alla presenza di altre persone, ben sapendo della "notorietà " che costui aveva acquisito, a causa delle sue note vicende giudiziarie.

³⁰ Al riguardo si veda la relazione di servizio dei Carabinieri che documenta l'uscita del PANZECA, in compagnia di tale CORVISIERI Mauro, dallo stabile ove è sita la sede di Forza Italia. Questo incontro è preceduto da una conversazione telefonica tra il PANZECA e l'On. GIUDICE, intercettata sull'utenza cellulare in uso al primo, la cui utilizzazione, limitatamente all'On. GIUDICE, verrà ritualmente richiesta alla Camera dei Deputati.

³¹ Si veda la relazione di servizio del 5 gennaio 1998, redatta dai Carabinieri.

Poco prima di essere arrestato³², infine, il PANZECA, trovandosi nella Capitale, aveva concordato un incontro con l'On. GIUDICE dopo che costui avesse finito di partecipare ai lavori dell'Assemblea parlamentare³³.

Questa continuità di rapporti tra il PANZECA e l'On. GIUDICE è certamente espressiva dell'esistenza di un profondo legame tra i due che non può - pertanto - essere soltanto giustificato sul piano meramente personale (!) ma che è invece riconducibile alla loro comune, ancorché diversamente espressa, partecipazione alle attività dell'organizzazione criminale Cosa Nostra.



³² Con provvedimento del 21 gennaio 1998, emesso dal G.I.P. presso questo Tribunale, il PANZECA è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di omicidio ed altro; questo provvedimento è stato successivamente annullato dal Tribunale della libertà.

³³ La circostanza di questo incontro si trae da una telefonata del 20 gennaio 1998, n.1439, tra il PANZECA e la moglie, nel corso della quale il primo comunicava alla seconda che, quello stesso giorno, si sarebbe incontrato con "GASPARE". Si tenga presente che il 20 gennaio 1998, la seduta dell'Assemblea nella quale era impegnato l'On. GIUDICE doveva deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto dell'On. Cesare PREVITI.

CAPITOLO IV°
LE ATTIVITA' ILLECITE
RICONDUCIBILI AI GRUPPI MAFIOSI
DI CACCAMO E DI S. MARIA DI GESÙ

§ 1°
LE OPERAZIONI BANCARIE SVOLTE DALL'ON. GIUDICE IN
FAVORE DEGLI UOMINI D'ONORE
DEL MANDAMENTO DI CACCAMO

La prima indicazione in merito ai rapporti dell'On. GIUDICE con il gruppo mafioso facente capo a PANZECA Giuseppe è contenuta in un verbale di interrogatorio di BARBAGALLO Salvatore del 22 maggio 1996, nell'ambito del quale il predetto collaborante descriveva le attività illecite che con il PANZECA aveva realizzato mediante la gestione di diverse strutture societarie di tipo cooperativistico; tra queste il BARBAGALLO menzionava anche il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, ed in proposito riferiva anche:

“““

Altre operazioni di riciclaggio il PANZECA aveva compiuto con la complicità di un direttore della Sicilcassa, tale GIUDICE, prima operante in Termini Imerese e successivamente trasferito a Palermo.

“““

Poichè era intervenuta alla fine dell'interrogatorio, e non vi era più il tempo occorrente per svilupparla³⁴, l'indicazione di BARBAGALLO veniva ripresa nell'ambito del successivo interrogatorio, in occasione del quale lo stesso dichiarava³⁵:

“““A.D.R.: Con riferimento a tale GIUDICE, funzionario della Sicilcassa, del quale ho parlato nel precedente verbale del 22 maggio del 1996, posso precisare che si tratta di GIUDICE GASPARE, funzionario operante presso l'agenzia della Sicilcassa di Termini Alta, almeno sino al 1984. Costui era la persona di fiducia della quale Di GESU' si serviva per compiere operazioni di riciclaggio di denaro sporco, appartenente a Pippo CALO'. Ricordo che, nel periodo in cui operava a Termini Imerese, io ero solito portargli circa due volte al mese contante per un ammontare non superiore a cinquantamilion di lire. Questi soldi, il GIUDICE, a seconda delle necessità, me li cambiava subito, con altri biglietti di taglio diverso ovvero li depositava in libretti al portatore aventi nomi di fiori (Margherita, Ortensia e Rosamarina). Dopo il suo trasferimento a Palermo, io non ho avuto più rapporti con il GIUDICE, ma so che ha continuato ad avervi rapporti

³⁴ Si consideri invero che l'interrogatorio del 22 maggio 1996 era iniziato alle ore 11.15 ed era proseguito sino alle ore 19.00

³⁵ v. interrogatorio del 12 giugno 1996

Giuseppe PANZECA. So anche che il GIUDICE aveva fatto acquistare il SALPANCORE al PANZECA.""

Sempre in relazione all'On. GIUDICE, il BARBAGALLO rendeva queste ulteriori dichiarazioni in data 17 ottobre 1996.

""Come ho già precisato in miei precedenti interrogatori, costui si adoperava per riciclare danaro proveniente dalle operazioni illecite condotte da e per conto di Pippo CALO' e di Lorenzo DI GESU'.

Dopo che era stato trasferito a Palermo, il GIUDICE aveva assunto servizio presso l'agenzia della Sicilcassa di via Libertà e ivi il PANZECA aveva continuato a recarsi sino a poco tempo prima che io accendessi un conto corrente presso la Banca S. Angelo, agenzia di Villabate. L'ultima volta che ho incontrato il GIUDICE è stato proprio in occasione dell'apertura di un conto intestato alla società COSMOS per il quale però occorreva parecchio tempo in considerazione della molteplice documentazione necessaria. Poiché avevo bisogno di un conto sul quale operare nell'immediatezza avevo deciso di aprire subito il conto presso la Banca S. Angelo e quindi, a quel punto, avevo abbandonato il proposito di aprire il conto presso la Sicilcassa.

La ragione per la quale il GIUDICE aveva continuato a gestire soltanto con PANZECA il rapporto relativo al riciclaggio di denaro risiedeva nel fatto che il primo aveva già avuto dei problemi con la giustizia, e quindi preferiva operare con persone delle quali si poteva fidare. Non so precisare in concreto con quali modalità avvenivano le operazioni di riciclaggio svolte sino ad epoca recente, anche se sono al corrente del fatto che il PANZECA aveva molta disponibilità di denaro liquido che affidava al GIUDICE. Diverse volte avevo accompagnato il PANZECA presso l'agenzia della Sicilcassa di via Libertà anche se ero rimasto in macchina ad aspettarlo; al ritorno il PANZECA mi informava che aveva lasciato i soldi al GIUDICE. Nei confronti di costui, il PANZECA, manifestava la massima fiducia al punto che con lo stesso, oltre al riciclaggio di denaro, aveva intrapreso alcune attività economiche.

Una di queste riguarda la società SALPANCORE, della quale ho già parlato in precedenza, e nella quale il GIUDICE aveva svolto funzioni di amministratore.

Un'altra attività riguarda una serie di investimenti che entrambi avevano fatto in ordine alla gestione di un porto turistico della Sardegna, sito in una località denominata, se non ricordo male, PUNTA VOLPE.

Un'altra attività ancora riguarda l'acquisto, la vendita ed il commercio in genere di mobili di antiquariato in Inghilterra, ove entrambi disponevano di un referente del quale sconosco il nome.

Inoltre, sono a conoscenza del fatto che il GIUDICE ed il PANZECA avevano fatto investimenti in una società operante in una isola fuori dall'Italia, ed avente ad oggetto la realizzazione e la conseguente gestione di residence. Il PANZECA non mi ha mai esplicitamente menzionato il nome di quest'isola anche se mi ha più volte fatto comprendere che doveva essere localizzata nell'area del Mediterraneo. Ricordo in particolare, che, parlandomi degli investimenti che RANCADORE Mimmo aveva fatto a Tenerife, PANZECA mi diceva anche che si sarebbe recato in quest'ultimo posto, e poi da qui avrebbe raggiunto quest'isola in barca. Il suo progetto più ambizioso era quello di trasferirsi in quest'isola e di

affidarmi la gestione della società SALPANCORE sia per la realizzazione delle attività lecite che di quelle illecite (traffico di droga); con la barca che avrebbe acquistato mi avrebbe raggiunto periodicamente in Italia per verificare l'andamento di questi affari.

Il GIUDICE, subito dopo la mia affiliazione a "Cosa Nostra", verso i primi mesi del 1983, mi era stato presentato come aderente alla medesima organizzazione da Lorenzo DI GESU', all'interno dei locali della Sicilcassa di Termini alta, ed in occasione di una operazione di riciclaggio di denaro. In quella circostanza il DI GESU', pur senza utilizzare espressioni formali o particolarmente rituali, aveva detto ad entrambi che per lui eravamo "la stessa cosa", con ciò facendo chiaramente intendere che eravamo uniti dal vincolo dell'appartenenza all'organizzazione criminale.

A richiesta dell'Ufficio, riconosco Gaspare GIUDICE nella foto nr.24 del fascicolo fotografico già mostratomi "".

Sin da primi accertamenti svolti dai Carabinieri del R.O.N.O. del Comando Provinciale di Palermo - ai quali le indagini venivano delegate - si perveniva all'acquisizione di diversi elementi che consentivano di riscontrare puntualmente le dichiarazioni del BARBAGALLO. In primo luogo si verificava che il bancario indicato dal collaborante si identificava nell'On. GIUDICE Gaspare, il quale aveva prestato servizio presso l'agenzia della SICILCASSA di Termini Imerese Alta in qualità di direttore a partire dal 3 marzo 1980, incarico che aveva ricoperto sino al 3 ottobre 1985 allorquando era stato trasferito presso la sede di via Mariano Stabile, in Palermo³⁶. Si accertava inoltre che l'On. GIUDICE era stato tratto in arresto in data 12 maggio 1986³⁷ ed in conseguenza di tale vicenda giudiziaria era stato sospeso dall'1 gennaio 1988 sino al 13 ottobre 1992 ed era stato riammesso in servizio a decorrere dal 14 ottobre 1992, presso la Filiale di via Libertà, con l'incarico di responsabile del settore "rischi in osservazione" delle agenzie di Roma e Milano e del settore "crediti speciali ed alberghieri". Quest'ultimo incarico è stato svolto dall'On. GIUDICE sino al momento della sua elezione alla Camera dei Deputati in occasione delle elezioni politiche del 21 aprile 1996.³⁸

Dagli accertamenti svolti presso la filiale della SICILCASSA di Termini Imerese Alta è risultato inoltre che, durante il periodo in cui l'On. GIUDICE ne era il direttore, erano stati emessi molteplici libretti di deposito al portatore identificati con nomi di fiori, alcuni dei quali presentano le caratteristiche indicate dal collaborante.

Questi titoli e la relativa documentazione sono stati sottoposti a sequestro e dal loro analitico esame è emerso che gli stessi sono riconducibili con certezza alle operazioni bancarie descritte dal BARBAGALLO, allo scopo di descrivere con

³⁶ v. nota del R.O.N.O. del 5 agosto 1996, l'informativa del 21 agosto 1997 e la successiva nota integrativa del 19 settembre 1997

³⁷ Nell'ambito del procedimento n.1899/96 R.G.U.I.

³⁸ L'On. GIUDICE è stato eletto deputato con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXIV SICILIA 1 - Collegio 07 - Bagheria, nelle liste di FORZA ITALIA, partito al cui interno egli ricopre anche il ruolo di vice-coordinatore regionale. Dal 4 giugno 1996 l'On. GIUDICE è anche componente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

chiarezza gli accertamenti operati, si riportano le parti di interesse della nota dei Carabinieri del 10 ottobre 1996:

“() presso la filiale della Sicilcassa di Termini Alta, risulta che dal 1980 al 1985, sono stati accesi i seguenti libretti al portatore, quasi tutti recanti nomi di fiori. Con nota n. 1934 datata 27.08.1996, la Direzione Generale della Sicilcassa ha trasmesso le liste dei depositi, sotto in dettaglio specificati, per i quali si è proceduto al sequestro della documentazione relativa per operazioni di importo pari o superiore a lire 1.000.000:

()

11 TULIPANO n. 1381.38/31 acceso il 23.03.83 per L. 15.000.00 ed estinto in data 28.02.1984 con il prelievo della somma di lire 2.684.839.

Documenti sequestrati:

distinta di versamento del 23.03.1983 di lire 15.000.000, in contanti - 300 banconote da lire 50.000 - , senza alcuna firma da parte del versante.

distinta di versamento del 23.03.1983 di lire 15.000.000, in contanti - 150 banconote da lire 100.000 - , senza alcuna firma da parte del versante.

distinta di versamento del 23.03.1983 di lire 15.000.000, in contanti - 100 banconote da lire 100.000 e 100 banconote da lire 50.000, senza alcuna firma da parte del versante.

distinta di prelievo del 14.02.1984 di lire 8.000.000 con firma per quietanza di persona non identificata.

distinta di prelievo del 15.02.1984 di lire 39.000.000, con firma per quietanza di persona non identificata.

distinta di prelievo del 28.02.1984 di lire 1.955.000 senza alcuna firma per quietanza.

distinta di prelievo del 28.02.1984 di lire 2.684.839, a firma per quietanza di persona non identificata, con allegato libretto estinto "TULIPANO".

12 PETALO n. 1390.47/31 acceso il 22.04.83 per L. 15.000.000 ancora non estinto.

Documenti sequestrati:

distinta di versamento del 22.04.1983 di lire 15.000.000 a mezzo assegno di pari importo n. 527, tratto da c/c della Sicilcassa, non specificato. La distinta è a firma di persona non identificata.

distinta di prelievo del 17.01.1991 di lire 19.000.000 a firma per quietanza di Giuseppe PAOLILLO.

Sull'ordinativo di Cassa è annotato a penna: Giuseppe PAOLILLO AMMINISTRATORE CALCESTRUZZI TERMINI SPA C/C 13945/20

distinta di prelievo del 21.01.1991 di lire 3.520.000 a firma per quietanza di Giuseppe PAOLILLO.

13. MARGHERITA n. 1423.80/31 acceso il 28.07.83 L. 15.000.000 ancora non estinto.

Documenti sequestrati:

distinta di versamento del 28.07.1983 di lire 15.000.000 da cui non si rileva né chi ha effettuato il versamento né se la somma fosse in contanti o in titoli.

distinte di versamento del 01.08.1988 di lire 1.000.000 e di lire 9.000.000 per un totale di lire 10.000.000, in contanti - 100 banconote da lire 100.000 -, a firma di tale SAPIENZA Giuseppe.

distinta di versamento del 06.09.1988 di lire 5.000.000 a firma di tale CONTE Antonio, in contanti - 7 banconote da lire 100.000, 28 da lire 50.000 e 290 da lire 10.000.

distinta di prelievo del 10.05.1990 di lire 38.308.515 a firma per quietanza di persona non identificata. Dal documento non si rilevano le modalità del prelievo.

14. TULIPANO n. 1424.81/31 acceso il 28.07.83 per L. 20.000.000 ed estinto in data 09.03.1992.

Documenti sequestrati:

distinta di versamento del 28.07.1983 di lire 20.000.000. Dal documento non si rileva chi abbia effettuato il versamento né se la somma sia stata versata in contanti e in titoli.

distinta di prelievo del 23.10.1991 di lire 30.000.000 quietanzata da PERFETTO Giuseppe, nato a Palermo il 02.03.1957 ivi residente via largo del Camoscio 2, mediante l'emissione di n. 3 assegni circolari dell'importo di lire 10.000.000 cadauno all'ordine di PERFETTO Giuseppe:

- n. 910.159.102;

- n. 910.159.104;

- n. 910.159.103.

15. DALIA n. 1425.82/31 acceso il 28.07.83 per L. 25.000.000 ed estinto sotto la stessa data con il prelievo della medesima somma.

Documenti sequestrati:

distinta di versamento del 28.07.1983 di lire 25.000.000; dal documento non si rileva chi abbia versato la somma né se la stessa era in contanti o in titoli.

Non è stata rinvenuta la distinta di prelievo né il libretto estinto.

16. ROSA n. 1426.83/31 acceso il 28.07.83 per L. 15.000.000 ancora non estinto.

Documenti sequestrati:

distinta di versamento del 28.07.1983 di lire 12.000.000. Dal documento si
rileva chi abbia effettuato il versamento e se la somma è stata versata in contanti o
titoli.

distinta di prelievo del 23.05.1984 di lire 10.000.000 quietanzata da tale CALO'
Salvatore.

Tale firma appartiene con un alto margine di probabilità, a CALO' Salvatore, fu
Leonardo e fu Scrima Teresa, nato a Palermo il 29.07.1933 ivi residente, corso
Calatafimi n. 631/b, 4° piano fratello del più noto CALO' Giuseppe, detto Pippo,
nato a Palermo il 30.09.1931.

L'appartenenza della firma a CALO' Salvatore fratello di Pippo CALO' è
desumibile dal confronto fra quella apposta sulla distinta di prelievo in sequestro e
quella apposta da CALO' Salvatore in data 19.08.1972 su un verbale di sommarie
informazioni rese presso il Centro Criminalpol Sicilia.

distinta di prelievo del 14.06.1984 di lire 5.000.000 quietanzata da CALO'
Salvatore.

17. MARGHERITA n. 1606.69/31 acceso il 4.12.84 L. 25.000.000 ed estinto in
data 10.12.1984 con il prelievo della stessa somma.

Documenti sequestrati:

distinta di versamento del 04.12.1984 di lire 25.000.000, con allegata fotocopia
a firma di tale L.O. CASCIO Carmela, relativa al versamento di lire 384.000.000,
così distinti:

- lire 571.000 in contanti;

- assegno n. 0101568164 tratto sul c/c n. 410496618 della
BdS di lire 85.000.000;

- assegno n. 0101568125 tratto sul c/c n. 410496616 della
BdS di lire 21.534.923;

- assegno n. 0101568140 tratto sul c/c n. 410496616 della
BdS di lire 153.966.093;

- assegno n. 0555106 tratto sul c/c n. 13734 della BNL di
lire 50.000.000;

- assegno n. 0101568141 tratto sul c/c n. 410496616 della
BdS di lire 71.232.364;

- assegno n. 30446837718 della Sicilcassa di lire 847.875
di cui non è indicato il c/c di traenza;

- assegno n. 30446837279 della Sicilcassa di lire 847.875
di cui non è indicato il c/c di traenza.

In questo stesso giorno (04.12.1984) sono stati accesi altri 23 libretti da lire
25.000.000, più un altro da lire 9.000.000, non sottoposti a sequestro, di seguito
meglio specificati, per l'importo complessivo di lire 384.000.000.

distinta di prelievo del 10.12.1984 di lire 25.000.000 senza firma per quietanza,
con allegati:

- una PRIMA NOTA della filiale di Bagheria della Sicilcassa a firma di tale CINA'
Giacomo, relativa all'estinzione del libretto con il prelievo di lire 25.000.000;

- appunto vergato a penna rossa, riportante "L'operazione qui analizzata insieme alle altre estinzioni sono state effettuate il 05.12.1984 c/o la ns Agenzia di Bagheria"

libretto al portatore n. 1388 45/31;

- 20.04.1983, accesso con il versamento di lire 20.000.000 mediante il versamento in contanti di lire 15.000.000 in 300 banconote da lire 50.000 ed il versamento di n. 2 assegni C.C.R.V.E. di lire 3.000.000 e lire 2.000.000. La firma della persona che ha operato il versamento è di tale GAETA Giuseppe, che potrebbe identificarsi nell'indiziato mafioso GAETA Giuseppe, nato a Termini Imerese il 20.10.1935, ivi residente via Amedeo 12.

- 10.05.1990, versamento di lire 38.308.515, la somma proviene dal libretto n. 1423 80/31, denominato "MARGHERITA". Il versamento è a firma di GAETA Giuseppe.

- 09.01.1991, prelievo di lire 19.000.000, a firma per quietanza di PAOLILLO Giuseppe, amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI, identificato nel medesimo, nato a Caltanissetta il 7.02.1949 residente a Palermo via Selinunte 4, indiziato mafioso.

- 11.01.1991, prelievo di lire 19.000.000, a firma per quietanza di Giuseppe PAOLILLO, amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI;

- 16.01.1991, prelievo di lire 19.000.000, a firma per quietanza di PAOLILLO Giuseppe, amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI;

- 18.01.1991, prelievo di lire 12.335.622, a firma per quietanza di PAOLILLO Giuseppe, amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI".

In merito alle concrete modalità con le quali queste operazioni di riciclaggio sarebbero state realizzate, il BARBAGALLO forniva successivamente all'Ufficio queste ulteriori precisazioni³⁹:

"A.D.R.: Poichè l'Ufficio mi chiede di specificare meglio le mie dichiarazioni del 12.06.1996 in ordine alle modalità con le quali venivano svolte le operazioni di riciclaggio del denaro provenienti dai traffici illeciti di DI GESU' Lorenzo, CALO' Giuseppe e GAETA Giuseppe, presso la filiale della SICILCASSA di Termini Alta, preciso quanto segue. Agli inizi degli anni '80 questa filiale era diretta da Gaspare GIUDICE, con il quale avevo un rapporto di semplice conoscenza in quanto, sino al 1982, l'amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI era ABSENTE Bernardo, il quale curava direttamente i rapporti con GIUDICE. Quando l'ABSENTE era stato sostituito di fatto con mio cognato PAOLILLO Giuseppe, intorno 1982, i rapporti con il GIUDICE venivano tenuti dal PAOLILLO; nello stesso periodo, verso il dicembre 1982, ero stato combinato

³⁹ v. interrogatorio del 26 febbraio 1997

da Lorenzo DI GESU', il quale, qualche mese dopo, mi aveva presentato a GIUDICE come persona di sua esclusiva e assoluta fiducia, incaricandomi di trattare con lo stesso GIUDICE tutte le questioni di carattere finanziario che interessavano il DI GESU'.

Ovviamente mio cognato aveva continuato ad avere rapporti con il GIUDICE, ma soltanto per gli affari concernenti la CALCESTRUZZI TERMINI.

Come ho già riferito in precedenza, la presentazione con il GIUDICE era stata una presentazione rituale, nel senso che Lorenzo DI GESU' ci aveva detto ad entrambi che eravamo "la stessa cosa". Da allora io ero solito recarmi circa due volte al mese presso la filiale di Termini Alta, all'epoca e tuttora sita in viale Regina Margherita, e andavo a trovare il GIUDICE nel suo ufficio; allo stesso mi presentavo con diverse mazzette di denaro avvolte in carta di giornale, sulle quali lo stesso DI GESU', ovvero io su suo incarico, annotavamo a matita la destinazione da dare ai soldi.

Infatti, normalmente, una parte di questi veniva cambiata con biglietti di diverso taglio, ma del medesimo importo, e tale sostituzione veniva fatta dallo stesso GIUDICE, se questi aveva con sé la disponibilità della relativa somma (il GIUDICE invero era solito tenere in un cassetto della sua scrivania del denaro liquido che utilizzava per le sue esigenze; in un altro cassetto era solito tenere altre disponibilità che egli definiva "in nero" e che erano costituite da assegni datigli dai clienti e che venivano momentaneamente parcheggiati in attesa che venissero versati); in qualche caso il GIUDICE mi aveva anche dato degli assegni circolari, i quali, su precisa disposizione di Lorenzo DI GESU', venivano normalmente emessi all'ordine di DI GESU' Rosa, sorella di Lorenzo, PANZECA Gioacchino, padre di Giuseppe, INTILE Francesco, allora Capo Mandamento di Caccamo, GUZZINO Diego e NICOSIA Filippo, entrambi uomini d'onore del medesimo Mandamento.

Un'altra parte delle mazzette che io portavo al GIUDICE, venivano da costui versati sui libretti al portatore identificati con nomi di fiori, dei quali ho già riferito all'Ufficio, i quali venivano aperti su indicazioni dello stesso GIUDICE il quale provvedeva anche a custodirli.

A D.R.: sulle distinte di versamento delle somme che poi affluivano su questi libretti, non risulta mai apposta la mia firma in quanto io mi limitavo a consegnare il denaro al GIUDICE, il quale normalmente faceva compiere le operazioni materiali di apertura del libretto e di versamento delle somme, a BRAVATA' Santo, cassiere della filiale in questione e soprattutto persona di assoluta fiducia del GIUDICE e di Lorenzo DI GESU'. ...OMISSIS....

A D.R.: un'altra parte delle mazzette di soldi che consegnavo mensilmente al GIUDICE, rimaneva nella disponibilità di quest'ultimo e non so indicare quale destinazione ricevessero.

A D.R.: allorché il GIUDICE non aveva la liquidità necessaria per cambiare i soldi che gli portavo, mi indirizzava dal BRAVATA' il quale provvedeva lui a fare il cambio.

A.D.R.: sia del GIUDICE che del BRAVATA', oltre a me, si servivano per fare lo stesso tipo di operazioni, Pippo CALO' e GAETA Giuseppe. Il primo ricordo che era solito incaricare tale Giacomo CINA' che ho personalmente visto recarsi presso la filiale, anch'egli munito di pacchetti di soldi avvolti in carta di giornale. Non so indicare se il CINA' sia uomo d'onore, certamente è una

persona di fiducia del CALO', con il quale, in diverse occasioni, si era presentato presso lo stabilimento della CALCESTRUZZI TERMINI, ove normalmente mi trovavo; in tali occasioni era anche presente Lorenzo DI GESU' e ricordo che il CALO' e il CINA' discutevano con noi di operazioni bancarie che avevano appena svolto con l'aiuto di Gaspare GIUDICE, o comunque di operazioni, che sempre con quest'ultimo, si stavano accingendo a svolgere.

A D.R.: in relazione al CINA' posso precisare che lo stesso è una persona di circa 60 anni, di corporatura robusta, se ben ricordo originario di Palermo.

A D.R.: quanto alle operazioni realizzate da Giuseppe GAETA, posso precisare - poichè ho avuto modo di constatarlo personalmente - che lo stesso era solito recarsi quasi quotidianamente da Gaspare GIUDICE, sempre per realizzare operazioni bancarie dello stesso tipo di quelle che ho già descritto. OMISSIS

A D.R.: In relazione alle operazioni da me realizzate con Gaspare GIUDICE e Santo BRAVATA', posso precisare che di regola io mi occupavo soltanto di consegnare loro i soldi affinché a questi venisse data la destinazione indicatami dal DI GESU' e qualche volta anche dal CALO'. Non mi occupavo di prelevare il denaro depositato sui libretti al portatore o su altri conti, e quindi non risulta nessuna operazione del genere a mia firma, poichè questo tipo di operazioni veniva compiuto dal DI GESU' o dal CALO' o da altre persone per loro conto.

A D.R.: quando Gaspare GIUDICE è stato arrestato, io avevo continuato a rivolgermi a Santo BRAVATA' su incarico datomi da PANZECA Giuseppe, il quale aveva sostituito lo zio Lorenzo DI GESU', anch'egli nel frattempo arrestato. Il BRAVATA' era stato trasferito alla filiale SICILCASSA di via Oreto Nuova ove continuava a svolgere l'incarico di cassiere; anche in questa filiale io e PANZECA avevamo svolto delle operazioni bancarie, consistenti nel cambio di assegni fuori piazza e nel cambio di banconote di grosso taglio con altre di taglio diverso. Questa operazione, in particolare, avveniva mediante la consegna al BRAVATA' di cifre oscillanti tra 10 e 15 milioni di lire, e queste ci venivano restituite in biglietti di taglio diverso, normalmente il giorno successivo, subito dopo l'apertura o prima della chiusura antimeridiana.

Dopo qualche tempo il BRAVATA' ci aveva chiesto di non andarlo più a trovare per fare questo tipo di operazioni, poichè aveva ricevuto diverse ispezioni e quindi temeva di incorrere in qualche sanzione.

OMISSIS

A D.R.: Tra i rapporti che il DI GESU', il CALO' e i GAETA tenevano con Gaspare GIUDICE, ricordo anche la loro comune frequentazione del c.d. "Circolo Margherita", una sorta di punto di ritrovo dell'alta borghesia economica, finanziaria e politica di Termini Imerese. Io non so in quale posto questo circolo avesse sede, poichè non sono mai stato all'interno di esso; posso dire che tutte le volte che Lorenzo DI GESU' mi chiedeva di accompagnarlo al "Circolo Margherita", mi diceva di portarlo presso lo studio del notaio CANDIOTO, sito a Termini Alta, in una piazzetta in fondo a viale Regina Margherita. In queste occasioni avevo avuto modo di vedere che si recavano anche Pippo CALO', accompagnato da tale Giannuzzo, GATTUCCIO Antonino del quale ho già parlato, Pino GAETA, Fifetto PACE, Gaspare GIUDICE, ...omissis..., e credo anche Salvatore CATANESE. Ovviamente non so se anche altre persone si recassero a tali riunioni, quelle da me indicate sono sicuramente

le persone che io avevo visto presenti allorquando avevo accompagnato il DI GESU'.

A D.R.: non sono in grado di riferire l'oggetto o il contenuto delle discussioni svoltesi in queste riunioni, perchè DI GESU' nulla mi aveva mai detto a riguardo. So però che su questo circolo erano state fatte delle indagini da parte dei Carabinieri, se non ricordo male da un certo capitano SCALIA o SCALETTA. Non ho mai accompagnato PANZECA Giuseppe a queste riunioni.

OMISSIS

A D.R.: poichè l'Ufficio mi chiede di riferire quanto è a mia conoscenza in ordine a FALDETTA Luigi, titolare della società SEVI, sita in via D'Asaro, traversa di via Dante, preciso che conosco molto bene il FALDETTA come imprenditore prestanome di Pippo CALO'. Apprendo soltanto adesso che la società che ha sede in via D'Asaro è denominato SEVI, anche se mi sono recato più volte presso i locali di questa. Il FALDETTA è un uomo d'onore il quale aveva realizzato assieme a CALO', Flavio CARBONI, Lorenzo DI GESU' ed Ernesto DIOTALLEVI, una serie di residences in Sardegna e precisamente a Porto Rotondo, Golfo degli Aranci, Coda Volpe e Punta Nuraghe. Questi residences erano stati venduti tutti e la loro amministrazione era stata affidata ad un consorzio originariamente gestito da CARBONI e successivamente affidato ad altre persone che io sconosco. Per realizzare questi residence erano state costituite diverse società nelle quali, per quello che so io e per quanto mi è stato riferito direttamente dal DI GESU', il quale mi aveva affidato il controllo della esattezza e veridicità della contabilità predisposta dal CARBONI, il DI GESU' e il CALO' non figuravano, mentre figuravano il FALDETTA e il CARBONI. Tuttavia il DI GESU' aveva assunto la gestione della manodopera, coordinata in concreto da Totò BATTAGLIA e suo fratello.

Il CARBONI si era recato nel 1983 in Sicilia ed era venuto a trovarci nei locali della CALCESTRUZZI TERMINI con Luigi FALDETTA, a bordo della sua automobile, una SAAB di colore marrone scuro; poichè in quel momento non era presente Pippo CALO' la riunione era stata spostata al pomeriggio nell'ufficio di FALDETTA di via D'ASARO, dove ci eravamo effettivamente recati. In quella occasione si era svolta una riunione molto coincitata - ricordo di avere visto che il CALO' aveva sbattuto per ben tre volte al muro il CARBONI, gridandogli "cretino", e al quel punto il DI GESU' mi aveva fatto segno di allontanarmi. Al ritorno in macchina il DI GESU', mi aveva detto che si era discusso delle solite questioni di ammanchi di soldi imputabili a CARBONI.

A D.R.: alla morte di DI GESU', Giuseppe PANZECA aveva ereditato tutte le attività e le iniziative economiche intraprese dal primo, compresi gli investimenti realizzati in Sardegna, ove peraltro il PANZECA intendeva realizzare altri investimenti.

Al riguardo ricordo di avere assistito, dopo il 1992, ad una discussione tra il PANZECA e Gaspare GIUDICE, davanti all'ingresso della filiale della SICILCASSA di via Libertà, avente ad oggetto proprio un progetto di investimento in Sardegna, e consistente nella gestione di un porto turistico, se mal non ricordo a Coda Volpe. Questo progetto era stato concepito per impiegare una grande massa di denaro che a PANZECA era stata affidata da Nino GIUFFRÈ detto Manuzza, e che proveniva da operazioni speculative nonchè illecite (usura e traffico di droga). Per impiegare questi soldi il PANZECA, oltre alla gestione

del porto turistico preposta da GIUDICE, aveva preso contatti con un dentista di Roma, tale Danilo, per effettuare degli investimenti nei paesi dell'est. Non so come siano andati questi progetti.
OMISSIS".

L'analitica descrizione di tutte le operazioni compiute sui rapporti bancari indicati nonché le ulteriori precisazioni rese dal BARBAGALLO in merito alle concrete modalità con le quali queste erano state realizzate consente di rilevare tra le stesse una notevole omogeneità, evidente espressione della loro riconducibilità allo stesso "centro di interessi", questi stessi elementi inoltre costituiscono la prova inconfutabile della attendibilità delle dichiarazioni del collaborante, se si tiene conto delle seguenti circostanze:

- tutti i depositi di denaro relativi ai titoli indicati sono stati effettuati nel periodo in cui il direttore era l'On. GIUDICE,
- sussiste piena coincidenza temporale tra la data di inizio di queste operazioni e quanto ha affermato il BARBAGALLO;
- i depositi iniziali sono stati fatti con somme aventi un importo analogo a quello precisato dal collaborante;
- le operazioni relative all'inizio del deposito risultano assolutamente anonime, proprio allo scopo di impedire l'identificazione della persona che aveva effettuato il versamento; in qualche caso addirittura in nessuna operazione risulta possibile identificare la persona che l'aveva compiuta;
- le persone i cui nomi risultano dalla documentazione bancaria sono senz'altro riconducibili all'entourage del DI GESU' o del CALO': questo vale sicuramente per il PAOLILLO⁴⁰ e per GAETA Giuseppe⁴¹, quanto ai titoli denominati MARGHERITA, TULIPANO, DALIA e ROSA va rilevato che la loro riconducibilità alle operazioni indicate dal BARBAGALLO è agevolmente desumibile dal fatto che i depositi sono stati tutti attivati in data 28 luglio 1983 - ovviamente in forma rigorosamente anonima - e soprattutto perché risulta che

⁴⁰ si veda l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, in data 12 dicembre 1994, dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo nei confronti di molteplici esponenti mafiosi di Termini Imerese e zone vicine, dalla quale risulta che il geometra PAOLILLO Giuseppe nato a Caltanissetta il 7.2.1949 e residente a Palermo, in via Selinunte n. 4, era stato posto a capo di diverse società riconducibili a GAETA Giuseppe e Pippo CALO'.

⁴¹ al riguardo si deve precisare che in ordine alla identificazione del GAETA che risulta avere operato sul libretto al portatore n. 1388.45/31 con GAETA Giuseppe, fu Santo e fu CILFONE Eleonora, nato a Termini Imerese il 20.10.1935, ivi residente in via A. Amedeo n.12, non sussistono dubbi, in quanto risulta *ictu oculi* la identità tra la firma apposta sul versamento e quella desumibile dalle scritture di comparazione acquisite dai Carabinieri. A questo argomento si deve aggiungere anche che sul libretto n.1388.45/31 risulta avere operato anche il PAOLILLO, che era l'amministratore della CALCESTRUZZI, società della quale il GAETA, ed altri uomini d'onore, erano soci occulti.

taluna delle operazioni successive e stata posta in essere da persone vicine a CALO'.⁴²

- la prova dello stretto rapporto esistente in quel periodo tra l'On. GIUDICE e DI GESU' Lorenzo proviene da una lettera manoscritta dallo stesso On. GIUDICE, con la quale costui, rivolgendosi a PANZECA Giuseppe allo scopo di chiarire taluni loro rapporti economici, esordiva affermando testualmente: "Caro Giuseppe, l'autentica e vera amicizia che mi legava a tuo zio Lorenzo mi costringe a scriverti questa lettera anche se so che non approvi quanto scrivo"⁴³.

Quanto agli ulteriori profili delle dichiarazioni rese dal BARBAGALLO nell'interrogatorio del 26 febbraio 1997, le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di pervenire all'accertamento dei necessari relativi elementi di riscontro obiettivo, invero è stato accertato che:

BRAVATA' Santo ha svolto effettivamente le funzioni di preposto di cassa sia presso l'Agenzia di Termini Alta - in un periodo di tempo in cui il direttore era l'On. GIUDICE - sia presso la Succursale n.22 della Sicilcassa (quella identificata dal BARBAGALLO come "l'Agenzia di via Oreto Nuova", e realmente ubicata in detta via)⁴⁴. Peraltro l'esistenza dello stretto rapporto intercorrente tra l'On. GIUDICE ed il BRAVATA' risulta anche documentato dagli atti del procedimento penale nel quale il primo era stato coinvolto, ed in particolare da un provvedimento del Giudice Istruttore procedente con il quale si autorizzava l'On. GIUDICE - mentre costui era soggetto alla misura della libertà vigilata - a recarsi, in data 28 settembre 1986, presso l'abitazione del BRAVATA'⁴⁵.

Il "Circolo MARGHERITA" costituisce, sin dal secolo scorso, un importante punto di convergenza degli esponenti dell'alta borghesia (appartenenti in particolare alle Istituzioni, alle professioni ed all'imprenditoria) termitana e dei centri limitrofi, in relazione al quale, nella seconda metà degli anni '80, il Capitano dei Carabinieri Gennaro SCALA (Comandante della Compagnia di Termini Imerese dal 10 giugno 1983 al 23 ottobre 1984) aveva svolto una serie di attività investigative poco "gradite" da quell'establishment che ne avevano anche determinato il trasferimento. Sia pure con tutti i limiti ed i condizionamenti che era stato costretto a fronteggiare, il Capitano SCALA aveva individuato all'interno di quel circolo un nucleo di soggetti - quali VIVINETTO Agostino, CATANESE Salvatore, RANCADORE Giuseppe, GAETA Giuseppe e GATTUCCIO Antonino

⁴² Ossia il fratello, CALO' Salvatore.

⁴³ Questa lettera - redatta di pugno dall'On. GIUDICE - risulta priva di data anche se, dal suo contenuto, può essere fatta risalire ai primi mesi del 1992; la stessa è stata sequestrata in data 12 dicembre 1994 a PANZECA Giuseppe nell'ambito del procedimento n.5617/94, contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei fratelli GAETA, PAOLILLO ed altri. Si veda l'informativa del G.I.C.O. del 26 settembre 1997.

⁴⁴ Al riguardo si veda l'informativa del 26 luglio 1997 del R.O.N.O. dei Carabinieri.

⁴⁵ si veda l'informativa dei Carabinieri del R.O.N.O. del 5 agosto 1996 e l'informativa del G.I.C.O. della Guardia di Finanza del 26 settembre 1997. Si tenga presente, peraltro, che, nel corso dell'interrogatorio del 14 novembre 1997, il BARBAGALLO ha effettuato positivamente il riconoscimento fotografico del BRAVATA'.

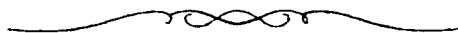
- che le indagini successive consentiranno di inserire a pieno titolo in Cosa Nostra, o comunque di ritenere a questa molto vicini e che egli, già allora, non aveva esitato a definire "appartenenti ad un blocco di potere politico-mafioso estremamente inquietante nel triangolo di Termini Imerese, Trabia e Caccamo" ⁴⁶

Tra le persone individuate dal Capitano SCALA ve ne erano alcune, si pensi soltanto a Francesco INTILE, Pino GAETA e a RANCADORE. Giuseppe, che - come hanno anche successivamente dichiarato il BARBAGALLO ed altri collaboratori di giustizia e come emerge altresì dagli accertamenti bancari svolti - effettivamente avevano beneficiato della determinante compiacenza dell'On. GIUDICE, il quale, nella qualità di preposto dell'Agenzia di Termini Alta della Sicilcassa, aveva consentito loro di realizzare notevoli operazioni di riciclaggio nonché di ottenere illegittimamente provvidenze bancarie alle quali non avrebbero avuto diritto.

FALDETTA Luigi, già condannato per il reato di partecipazione in associazione mafiosa, è uno di quegli uomini d'onore dei quali Pippo CALO' e Lorenzo DI GESU', già a partire dai primi anni '80, si erano avvalsi per realizzare operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da affari illegali nonché operazioni speculative immobiliari in Sardegna⁴⁷.

Dall'analisi del traffico telefonico delle utenze in uso all'On. GIUDICE, prima che questi venisse eletto deputato, risultano molteplici contatti con l'utenza telefonica intestata alla SE.VI, società controllata dal FALDETTA, ubicata proprio nei locali indicati dal BARBAGALLO.

Da questi elementi obiettivi si desume quindi che, negli anni '90, dopo la morte di Lorenzo DI GESU' e nonostante la perdurante detenzione di Pippo CALO', l'On. GIUDICE aveva continuato ad avere rapporti con il FALDETTA e ciò consente pertanto di ritenere ulteriormente riscontrate le dichiarazioni del BARBAGALLO.



⁴⁶ si vedano, al riguardo, le informative del R.O.N.O. dei Carabinieri del 26 luglio e del 21 agosto 1997.

⁴⁷ Si veda, al riguardo, l'analitica scheda (n.73) redatta dai Carabinieri sulla SE.VI. ed inserita nell'informativa del 30 agosto 1997 ed inoltre l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del FALDETTA Luigi in data 17 maggio 1997 nell'ambito del procedimento n. 2217/96 R.G.

§ II°

LE DICHIARAZIONI DI
SIINO ANGELO, LANZALACO SALVATORE E LA CHIUSA PIETRO

Il profondo coinvolgimento dell'On GIUDICE negli affari illeciti degli uomini d'onore di Caccamo e Termini Imerese è desumibile anche dalle dichiarazioni di SIINO Angelo, il quale ha dimostrato di conoscere bene lo stesso On GIUDICE, il PANZECA, l'autorevole zio di questi, Lorenzo DI GESU', nonché i fratelli GAETA.

Invero, nel corso dell'interrogatorio del 6 settembre 1997, il SIINO così si è testualmente espresso in merito al PANZECA Giuseppe, dopo averlo con certezza riconosciuto nella foto esibitagli dall'Ufficio:

...

SIINO: *Invece questo signore è PANZECA.*

P.M.: *Si riferisce alla 36?*

SIINO: *Alla 36.*

P.M.: *Foto 36.*

SIINO: *Sì, alla 36.*

P.M.: *E' PANZECA...?*

SIINO: *Il nome non me lo ricordo, sempre per le mie amnesie, praticamente questo signore mi è stato presentato da Pino BIONDOLILLO prima e poi in una sede diversa, cioè a casa mia, c'era anche presente GIUFFRE' Antonino, dove in questa occasione intimò sia al BIONDOLILLO che al PANZECA di non chiedermi più niente senza il suo assenso, cioè prima diceva, lo doveva dire lui: non vi dovete rivolgere più a Angelo SIINO per qualsiasi cosa senza che io lo sappia.*

P.M.: *E questo risale a quando?*

SIINO: *Risale intorno al '90, 90 - '91.*

P.M.: *E c'erano BIONDOLILLO...*

SIINO: *BIONDOLILLO, PANZECA e GIUFFRE'. Infatti poi io ho avuto occasione di incontrarmi per caso, sia col PANZECA che con il BIONDOLILLO e ci fu una certa curnutiata nei confronti del GIUFFRE', dicendo che il GIUFFRE' mi voleva assolutamente gestire, non voleva che io... perché poi non portava i conti dei soldi che io gli davo.*

P.M.: *Ah, quindi GIUFFRE' non portava i soldi...?*

SIINO: *Sì, praticamente diceva che loro... voleva... era un intermediario, però dicevano loro, che loro non erano interessati ai così, ai soldi, ma erano interessati più agli appalti, volevano qualche appalto, anche perché col GIUFF... con BIONDOLILLO poi gestii qualche appalto su Cerda, avevo gestito.*

P.M.: *Ecco, appalti con PANZECA lei ne ha mai gestiti?*

SIINO: *No, mai! Mai! Non so se in quelli che mi proponeva il BIONDOLILLO c'era stato implicato il PANZECA.*

P.M.: *Senta, quel...*

SIINO: *Anche il PANZECA mi diceva che GIUFFRE' aveva dei problemi di sentimento, perché la sua famiglia era stata ai vertici della mafia di Caccamo, per cui in un certo senso (inc.) rivalse. Cioè PANZECA diceva...* ""

Pur avendo escluso di avere gestito gare di appalto con il PANZECA, il SIINO ha inserito costui tra i personaggi di rilievo delle famiglie mafiose operanti in Caccamo e Termini Imerese, ed in quanto tale interessato, unitamente a GIUFFRÈ Antonino e a BIONDOLILLO Giuseppe, al controllo delle attività economiche in quelle zone⁴⁸ Il SIINO inoltre ha anche riferito che, in precedenza, un ruolo rilevante in quelle consorterie aveva svolto DI GESU' Lorenzo

P.M.: *Lei lo zio di PANZECA l'ha mai conosciuto, Lorenzo DI GESU'?*

SIINO: *Lorenzo DI GESU', sì, io l'ho conosciuto, l'ho conosciuto perché era molto amico di Pino GAETA, non so se ne fosse anche socio e poi una volta l'ho conosciuto insieme a Stefano BONTATE.*

P.M.: *Sa che ruolo aveva DI GESU'?*

SIINO: *Mah, DI GESU', penso che doveva avere un ruolo notevole, sia nella mafia di Caccamo ma anche a Palermo, perché a Palermo lo vedevo molto rispettato, l'ho visto parecchie volte insieme con grossi personaggi della mafia palermitana tipo anche con TERESI, anche co... che vuole che le dica, con RICCOBONO, con un sacco di gente, con SCAGLIONE, con tutti questi, con Totuccio INZERILLO, con tutti quelli che erano i (inc.)*

P.M.: *Con CALO'?*

SIINO: *Con CALO' no, perché praticamente con CALO' non l'ho visto, perché CALO' allora stava a Roma e non era a Palermo, stava a Roma e aveva un nome, signor Mario e una volta mi fu... mi fu presentato da Stefano BONTATE in un autogrill all'entrata di Roma, all'entrata di Roma, però lato Nord, no lato Sud e me l'ha presentato come il signor Mario, però poi mi disse che si trattava di Pippo CALO' e di non dire niente a nessuno, come il fatto che tutti sapevamo tutto ma non (inc.)*""

Il riferimento allo stretto legame esistente tra DI GESU' Lorenzo e GAETA Giuseppe riscontra in pieno quanto in proposito ha anche dichiarato il BARBAGALLO e consente, peraltro, di formulare un giudizio di ampia attendibilità in merito alle ulteriori dichiarazioni di SIINO in relazione all'On. GIUDICE ed in particolare in merito ai rapporti di costui con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Termini Imerese:

SIINO: *Questo qua, invece, il n. 77 è Gaspare GIUDICE che io conosco bene è ora onorevole di Forza Italia, prima era titolare di un cantiere rimessaggio barche, prima era... era stato... era impiegato e...*

P.M.: *Lei quando... aspetti, visto che lei sta dimostrando di conoscerlo...*

SIINO: *Abbastanza bene.*

P.M.: *Gaspare GIUDICE cerchiamo di fare una ricostruzione quanto più possibile ordinata anche cronologicamente, partiamo dal momento in cui l'ha conosciuto, quando l'ha conosciuto?*

SIINO: *L'ho conosciuto da ragazzino.*

P.M.: *Addirittura!*

⁴⁸ In relazione a BIONDOLILLO Giuseppe si veda l'analitica scheda (n. 9) redatta dai Carabinieri ed inserita nell'informativa del 30 agosto 1997: in ordine a GIUFFRÈ Antonino si veda l'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 12 dicembre 1994 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo.

SIINO: Addirittura lo conosco da quando aveva 20 anni perché frequentavamo lo stesso ambiente.

P.M.: Ma dove, a Palermo, a Bagheria a...

SIINO: Praticamente la sua famiglia è originaria di Favara.

P.M.: Sì.

SIINO: Praticamente suo padre è il barone GIUDICE.

P.M.: Barone...?

SIINO: Sì, sì, barone GIUDICE ed è praticamente non è una famiglia nobile lui stava in una traversa di via Libertà a Palermo, conosco anche la sorella e diciamo che abbiamo avuto rapporti buoni nell'infanzia così... e poi si sono, ci siamo rincontrati qualche volta. Lo conosco bene perché quando lui era preposto presso l'agenzia di Termini Imerese...

P.M.: Quale, di quale banca, ricorda?

SIINO: Eh, la Cassa di Risparmio.

P.M.: E dove si trovava questa agenzia?

SIINO: A Termini Imerese perché... però esattamente...

P.M.: Termini Alta, Termini bassa?

SIINO: Non glielo so dire perché mai ci sono andato, però sempre per la mia conoscenza con GAETA so che lui si prestava a fargli dei grossi favori, perché mi dissero che Gaspare era uno che si comportava bene, era un bravo amico e non c'erano problemi. Loro avevano un conto della Calcestruzzi Termini alla... al come si chiama, al coso.

P.M.: Le venne specificato in che cosa consistevano questi favori?

SIINO: Cioè, praticamente, gli scontava delle cambiali di favore, gli faceva... comunque mi fecero capire che era a disposizione, onestamente proprio nel... nel...

P.M.: ...in concreto...?

SIINO: ...in concreto non so quale tipo, ma posso arguirlo, fatti, scontargli, fargli avere qualche scopertura che non dovevano... insomma perché in queste... i soldi non bastano mai con gli impianti di calcestruzzo, per cui evidentemente, gli faceva questo tipo di cose, poi ho saputo che quando si è candidato...

(...)

P.M.: Senta, le risultano rapporti tra PANZECA, del quale abbiamo già parlato, e GIUDICE?

SIINO: No, tra PANZECA e GIUDICE no, tra i... tra i GAETA e GIUDICE, (...)

(...)

P.M.: Io vorrei chiederle intanto una cosa, scusi, premesso che lei conosce GIUDICE da tempo...

SIINO: ...da anni.

P.M.: Sì, sicuramente remoto, lei sa se... che GIUDICE è stato arrestato?

SIINO: Sì.

P.M.: E' stato coinvolto in una vicenda...?

SIINO: Sì. Infatti il GAETA me ne parlava di questa cosa.

P.M.: La vicenda dei rimborsi IVA, dei falsi rimborsi IVA.

SIINO: Una volta mi dissero, mi dissero che quella persona si era comportato bene.

P.M.: GIUDICE?

SIINO: Sì.

P.M.: Cioè nel senso che non aveva parlato...

SIINO: Non aveva... cioè si è comportato bene è uno che non parla, uno che non fa missioni, uno che salva tutti e cose di questo genere, dicendomi che si era comportato bene. Mi dicevano che anche era un poco truffaldo però mi dicevano che in effetti con loro si comportava bene. ""

Dunque SIINO ha dimostrato di conoscere bene l'On. GIUDICE, non soltanto per via del riconoscimento fotografico ma anche perchè ha riferito particolari concernenti la sua famiglia di origine che si sono rivelati esatti⁴⁹. L'attendibilità del suo racconto è inoltre avvalorata dal fatto che la fonte delle sue informazioni in merito alle operazioni illegali che, nei primi anni '80, l'allora preposto dell'Agenzia della Sicilcassa di Termini Alta aveva realizzato in favore di Pino GAETA e del gruppo dirigente della società " CALCESTRUZZI TERMINI " era stata proprio il GAETA, all'epoca rappresentante della famiglia di Termini Imerese.

La circostanza che il GAETA confidasse al SIINO fatti e notizie riservati concernenti i suoi affari sia leciti che illeciti, ivi compreso anche il rilevante apporto bancario che l'On. GIUDICE era in grado di fornirgli per la realizzazione di questi, non deve stupire se si considera che tra costoro, per il ruolo che gli stessi avevano assunto in Cosa Nostra, si era instaurato un rapporto particolarmente stretto per la gestione illecita degli appalti e degli altri affari dell'organizzazione in quella zona che era continuato sino a quando il primo era stato arrestato.

La puntuale convergenza di queste dichiarazioni con quelle riferite dal BARBAGALLO costituisce la dimostrazione inequivoca dell'elevato livello di attendibilità estrinseca di entrambe le fonti di prova: invero si deve considerare che questa convergenza non consegue dal mero "incrocio" formale ed aritmetico delle dichiarazioni in questione ma è fondata, innanzitutto, sui dati obiettivi attestanti l'effettiva sussistenza dei rapporti bancari tra il GAETA e la società CALCESTRUZZI TERMINI con la SICILCASSA di Termini Imerese in un periodo in cui il direttore era l'On. GIUDICE ed è inoltre avvalorata dalla conoscenza diretta e personale dei fatti da parte di coloro che li hanno narrati.

Peraltro occorre anche porre in evidenza che il SIINO, sempre nel corso dell'interrogatorio del 6 settembre 1997, ha introdotto un tema molto importante - quello concernente la vicenda giudiziaria nella quale l'On. GIUDICE era stato coinvolto - che ha inciso profondamente sullo sviluppo dei rapporti che l'On. GIUDICE aveva instaurato con gli uomini d'onore delle famiglie mafiose di Caccamo e Termini Imerese nonché sui rapporti che avrebbe successivamente instaurato con gli esponenti del gruppo mafioso facenti capo a Carlo GRECO.

In quella occasione l'On. GIUDICE era stato originariamente accusato di associazione a delinquere e truffa aggravata in concorso con diversi esponenti mafiosi, tra i quali ABBATE Antonino e MARCIANO' Vincenzo⁵⁰ e molte altre

⁴⁹ Si veda l'informativa del 13 dicembre 1997 dei Carabinieri nella quale sono anche contenuti gli accertamenti in merito alle molteplici proprietà immobiliari, site nel territorio del Comune di Favara, di proprietà di GIUDICE Giovanni, padre dell'On. GIUDICE.

⁵⁰ Si tenga presente che ABBATE Antonino (deceduto nel 1994) e MARCIANO' Vincenzo, oltre ad essere legati da un vincolo parentale, sono indicati quali esponenti della famiglia mafiosa i Passo di Rigano-Boccadifalco: sul punto si veda l'informativa dei Carabinieri del 3 maggio 1997 nonché le

persone (compresi anche diversi funzionari dell'Ufficio I.V.A.) al fine di far conseguire indebitamente a costoro i rimborsi previsti in materia di I.V.A. Mentre molti dei suoi correi che si erano avvantaggiati di questa truffa erano stati condannati, l'accusa nei confronti dell'On. GIUDICE era stata successivamente ridimensionata dal Giudice Istruttore, nel senso che costui era stato prosciolto dal reato associativo ed era stato rinviato a giudizio soltanto per il reato di favoreggiamento reale. Da questa accusa peraltro l'On. GIUDICE era stato assolto dal Tribunale di Palermo per insussistenza del fatto.

Nel corso del processo l'On. GIUDICE aveva sempre respinto gli addebiti contestatigli e non aveva fatto alcuna ammissione o dichiarazione in merito al ruolo che egli aveva avuto in questa vicenda. Questo comportamento aveva consolidato la stima nei suoi confronti da parte di coloro che avevano conseguito ingenti profitti illeciti a danno dell'Erario.

Questi rapporti e queste circostanze hanno trovato una importante conferma nelle dichiarazioni rese, il 4 ottobre 1997, dall'ing. Salvatore LANZALACO, il quale aveva già in precedenza parlato diffusamente dell'On. GIUDICE⁵¹. A proposito dei rapporti che costui aveva instaurato quando era direttore dell'agenzia di Termini Alta, il LANZALACO ha riferito:

""(...)

ADR: Come ho già detto in miei precedenti interrogatori, ho conosciuto il GIUDICE mediante il PANZECA. Da allora avevo instaurato un rapporto piuttosto stretto con il GIUDICE, il quale mi aveva raccontato molte cose relative al periodo in cui era direttore dell'agenzia di Termini Alta della SICILCASSA. Ricordo infatti che mi aveva riferito che, benché avesse avuto un ruolo fondamentale, era stato assolto in un procedimento penale avente ad oggetto falsi rimborsi IVA. In quella occasione egli si era adoperato per far ottenere illegalmente ingenti somme di denaro alla famiglia ABBATE, ai GAETA, a tale PETTINATO Carmelo, che mi era stato presentato da BIONDOLILLO Giuseppe, e a molte altre persone. Poiché egli era l'unico che conosceva bene i meccanismi bancari con i quali questa truffa era stata realizzata, quando era stato arrestato aveva avuto subito il sostegno di tutti coloro a vantaggio dei quali si era adoperato. Infatti sia per le spese legali durante la detenzione, sia per le spese che aveva dovuto affrontare dopo che era stato scarcerato - peraltro in un periodo in cui era stato sospeso dal servizio - erano state sostenute da Lorenzo DI GESU' e dalla famiglia mafiosa facente capo a Pippo CALO'.

Per questo motivo il GIUDICE durante tutta la carcerazione e sino alla fine del procedimento penale non aveva fatto alcuna ammissione e si era guadagnato la stima di queste persone.

ADR: Lo stesso GIUDICE mi ha raccontato che durante la carcerazione aveva conosciuto TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro, Carlo GRECO, i quali, sempre per mandato di Lorenzo DI GESU', avevano fatto in modo che egli si trovasse bene in carcere e non manifestasse alcun cedimento. Da allora il

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ONORATO Francesco (int. del 6 giugno 1997), CANCEMI Salvatore (int. 20 gennaio 1997) e GANCI Calogero.

⁵¹ Si veda il verbale di interrogatorio del 27 settembre 1996, relativo alle vicende delle società MARINA I. GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE.

GIUDICE ha instaurato uno stretto rapporto con queste persone, ed in particolare con Carlo GRECO, con le quali poi è entrato in affari nelle società delle quali ho già più volte parlato a questo Ufficio

ADOR: Sempre durante il periodo in cui il GIUDICE era direttore dell'agenzia di Termini Alta della SICILCASSA egli aveva riciclato tutto il danaro proveniente dai traffici illeciti gestiti da Lorenzo DI GESU', Pippo CALO', dalla CAICESTRUZZI TERMINI e dai fratelli GAETA. Spesso infatti egli mi parlava di una complessa procedura che, attraverso l'accensione di libretti al portatore, gli consentiva di riciclare questo danaro e reinvestirlo. ""

Le dichiarazioni rese dall'ing. LANZALACO sono confortate da molteplici elementi di riscontro, a cominciare dalle dichiarazioni rese da un altro collaboratore di giustizia, LA CHIUSA Pietro, che ha conosciuto bene l'On. GIUDICE in quanto entrambi sono stati interessati alla gestione della cooperativa IL SALPANCORE⁵². Nel corso del suo interrogatorio, il LA CHIUSA ha dichiarato:

"La foto nr. 77 riproduce l'effigie di Gaspare GIUDICE del quale ho già parlato in precedenza. Quando il GIUDICE era venuto a conoscenza che io avevo un rapporto di parentela con Alberto GAETA (mia moglie è infatti cugina di 1° grado della moglie del GAETA) mi aveva detto che era molto legato a Pino GAETA e, quando era direttore della Cassa Centrale di Risparmio di Termini Alta, avevano fatto assieme una truffa di notevoli dimensioni e che però ne era uscito bene perchè aveva saputo "mettersi a posto le carte". Il GIUDICE mi disse inoltre che era stato molto intimo con Lorenzo DI GESU'."

E' stato inoltre accertato, in seguito alle indagini delegate ai Carabinieri ed alle informazioni richieste alla Direzione della locale Casa Circondariale⁵³, che - durante il periodo in cui l'On. GIUDICE era stato detenuto per la vicenda dei falsi rimborsi I.V.A. - erano contestualmente presenti all'interno di quell'Istituto Penitenziario VERNENGO Pietro e molti altri esponenti della famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù, inoltre, tra le altre persone coinvolte nel primo maxi-processo e detenute all'"Ucciardone", vi era anche Giuseppe GAETA, per cui - tenuto conto dei rapporti pregressi che aveva già instaurato con costui - si comprende bene la ragione per la quale l'On. GIUDICE aveva trovato il necessario sostegno per affrontare senza alcun cedimento la detenzione ed il processo

Gli elementi di riscontro esposti e le considerazioni svolte sono tali da fugare qualsiasi ragionevole dubbio in merito all'attendibilità delle dichiarazioni dell'ing. LANZALACO per cui, anche in considerazione della straordinaria convergenza di queste con quelle rese dal BARBAGALLO e dal SIINO, non può che pervenirsi alla conclusione circa la profonda veridicità delle confidenze che il primo aveva ricevuto dal principale protagonista di questi rapporti, ossia lo stesso On. GIUDICE.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

⁵² In merito al quale, ed alle altre società a questo collegate, si veda *in fra*.

⁵³ Si veda l'allegato n. 10 dell'informativa del R.O.N.O. del 10 dicembre 1997.

Ma il riscontro incontrovertibile alle dichiarazioni di BARBAGALLO Salvatore, SIINO Angelo e LANZALACO Salvatore proviene dalle indagini svolte dal "pool" dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, nei confronti di diversi esponenti mafiosi delle famiglie di Termini Imerese e Caccamo, e poi confluite, in massima parte, nella sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva definito il procedimento denominato "mafia delle Madonie"⁵⁴.

Esaminando gli elementi probatori a carico di GAETA Alberto⁵⁵, il Tribunale aveva anche sommariamente tracciato il profilo della società CALCESTRUZZI TERMINI⁵⁶ ed aveva delineato in questi termini il rapporto tra questa società e Lorenzo DI GESU':

“”

La Calcestruzzi Termini S.p.A. (...) risulta effettivamente costituita nel 1976 nella forma della S.R.L. tra Absente Bernardo, GAETA Emilio e PANZECA Leonardo, il secondo ed il terzo rispettivamente fratello dell'imputato (GAETA Alberto - N.d.R.) e nipote di Di Gesù Lorenzo.

Poiché, sostanzialmente, la figura centrale della vicenda, almeno per ciò che qui interessa, è quella di quest'ultimo, sarà bene ricordare subito come il Di Gesù, oramai deceduto, abbia a suo tempo costituito una figura di primo piano in seno a "Cosa Nostra", come ribadito, da ultimo, dallo stesso Marino Mannoia Francesco, che ne ha confermato l'inserimento all'interno della "famiglia" mafiosa di Caccamo ed il prevalente interesse al traffico degli stupefacenti (...).

Riprendendo la sintesi delle vicende relative alla "Calcestruzzi Termini", risulta comunque che nel 1978 la stessa è stata trasformata in S.p.A., e che tra i suoi soci annoverava all'epoca Priolo Filippo, nel frattempo subentrato al PANZECA Leonardo, PANZECA Giuseppe, altro nipote del Di Gesù Lorenzo, ed un'altra società di capitali, la Hortensia S.p.A., la quale era a propria volta formata da tutti i fratelli GAETA, ivi compresi sia il GAETA Giuseppe che l'odierno imputato.

Sulla scorta delle risultanze di indagini bancarie, illustranti un imponente movimento di danaro in affluenza sul conto del Di Gesù, proveniente sia dal Priolo Filippo che dalla stessa società "C.T.", nonché dall'ulteriore circostanza della costante presenza di soggetti variamente legati al Di Gesù in seno alla composizione societaria poco sopra delineata (e ci si intende riferire non solo al Priolo od ai nipoti, ma anche allo stesso GAETA Giuseppe, come tra poco meglio si dirà), il "pool" di Giudici Palermitani autori dei numerosi rinvii a giudizio di cui al c.d. "maxi I" avevano desunto la cointeressenza del Di Gesù

⁵⁴ Si tratta della sentenza emessa in data 9 gennaio 1993 nell'ambito del procedimento n. 18/92 N.R. e n. 1/93 a carico di FARINELLA Giuseppe + 20.

⁵⁵ Fratello di Giuseppe GAETA, menzionato da BARBAGALLO, SIINO e da LANZALACO.

⁵⁶ Rinviano per una più approfondita conoscenza agli atti del maxi-iprocesso ed in particolare al rapporto della G.d.F. del 3 luglio 1990, confluito nella scheda sulle indagini patrimoniali relative a GAETA Giuseppe.

nella società stessa, vista dai Giudici medesimi come punto d'appoggio del nominato per un'imponente attività di riciclaggio.

Il G.I. presso questo Tribunale, in occasione del rinvio a giudizio del GAETA Alberto, ha ripreso la surriportata notazione e, sulla base dell'affermazione dell'odierno imputato, costante in ogni interrogatorio reso, di avere sempre condiviso con il fratello Giuseppe la gestione di ogni attività al quale lo stesso si fosse interessato, nella piena consapevolezza della natura e dell'essenza degli affari trattati, ne ha tratto la conclusione che si potesse ritenere sussistente la partecipazione del prevenuto alle attività economiche di soggetti di sicura levatura mafiosa, anche al di là del semplice riferimento al fratello, ed ha assunto tale conclusione come elemento di riscontro alle autonome chiamate in correità che lo riguardano.

La conclusione dev'essere condivisa. In questa sede non si deve e non si può scendere nel merito della natura dell'attività della società di che trattasi, che, sotto il profilo del sospetto riciclaggio, risulta, come ripetutamente rimarcato dalla difesa del GAETA, passata immune dal vaglio giudiziario in sede opportuna.

Nondimeno, la vicenda rassegnata si presta a mettere in luce una contiguità affaristica del GAETA Alberto anche con il Di Gesù, o quanto meno in un ambiente societario dominato dalla figura di questi. Si noti, infatti, come lo stesso imputato abbia ammesso la partecipazione del Di Gesù ad alcune sedute societarie e che il medesimo risulta essere stato fermato dai CC. di Termini Imerese il 27/8/1984 alla guida di una vettura (targata Pa 619977), poi risultata locata alla "Calcestruzzi Termini" (vedasi rapporto di CC del 4/3/1986): alla luce di ciò e delle considerazioni prima svolte, non sembra che si possa seriamente dubitare della qualità in capo al Di Gesù Lorenzo di socio occulto della società in questione; peraltro, del pari meritevole di menzione è la circostanza dell'ingresso nella società, ammesso dallo stesso imputato, di Mattaliano Gregorio, subentrante al PANZECA Giuseppe, e, pertanto, ipoteticamente estromettente un possibile emissario del Di Gesù, ma poi risultato essere cognato del Calò Pippo, ai cui rapporti con il Di Gesù Lorenzo si è già fatto cenno.⁵⁷

Da ulteriore provvedimento di stralcio dell'Ufficio Istruzione⁵⁸ - in seguito al quale veniva instaurato il procedimento n.21789 R.G. dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese a carico di MATTALIANO Gregorio e FILIPPONE Vincenzo per il delitto di riciclaggio - emergevano altre significative circostanze in merito ai rapporti tra DI GESU' e CALO' e tra costoro ed i fratelli GAETA, nonché altri elementi obiettivi direttamente influenti sulle vicende in esame.

⁵⁷ Per la analitica ricostruzione della storia della CALCESTRUZZI TERMINI ed sommario profilo delle persone inserite (anche occultamente) nella composizione societaria di questa, si vedano le pagine da 1515 a 155 della citata ordinanza di custodia cautelare del 12 dicembre 1994.

⁵⁸ Si tratta della ordinanza-sentenza emessa nell'ambito del procedimento n.143/89 R.G.U.I. in data 23 ottobre 1989 nei confronti di CATTANEO + 23.

"CALÒ Giuseppe e DI GESÙ Lorenzo sono stati tratti in arresto a Roma il 29.3.1985 nell'abitazione del primo e in quella circostanza si accertava che il secondo era in possesso di una carta d'identità con false generalità il cui modulo era stato rubato, il 31 luglio 1984, a Cisterna di Latina insieme ad altri moduli tra cui quelli utilizzati per le false carte d'identità intestate al CALÒ stesso e alla di lui moglie MATTALIANO Rosaria, sorella dell'imputato MATTALIANO Gregorio.

Inoltre, tra gli appunti sequestrati a MATTALIANO Rosaria all'atto dell'arresto, vi era, annotata in codice e decodificata con la parola chiave "lunga morte", l'utenza telefonica palermitana n. 323936, installata in un appartamento di Palermo sito in piazza Santa Oliva 37 ed appartenente a PANZECA Giuseppe, nipote di DI GESÙ Lorenzo ((Vol. 262 f.212) - (Vol. 262 f.228)).

Non è necessario ripetere quanto si è già riferito, nel capitolo primo dell'ordinanza-sentenza del 16.8.1986 ⁵⁹, in ordine all'estrema pericolosità dell'infiltrazione del gruppo di CALÒ Giuseppe nella Capitale e circa la molteplicità e gravità delle attività illecite del gruppo stesso. È importante sottolineare, invece, che il DI GESÙ Lorenzo era uno dei fedelissimi del CALÒ Giuseppe e che era, sicuramente, coinvolto negli illeciti affari del gruppo mafioso diretto da quest'ultimo.

Il DI GESÙ, infatti, è stato condannato dalla Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 16.4.1988, alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p..

In altri termini, CALÒ Giuseppe, DI GESÙ Lorenzo ed altri mafiosi siciliani avevano costituito in Roma un'organizzazione, che, senza potersi classificare come filiazione di "Cosa Nostra", tuttavia ne ripeteva il "metodo mafioso". I legami esistenti tra DI GESÙ Lorenzo e CALÒ Giuseppe dipendono non soltanto dalla appartenenza all'organizzazione criminale da loro costituita in Roma, ma soprattutto dall'essere membri, entrambi, della "Casa madre" e, cioè, di "Cosa Nostra".

L'intimità dei rapporti fra DI GESÙ Lorenzo e CALÒ Giuseppe risulta da una molteplicità di elementi.

I testi FARINELLA Giuseppe ((Vol. 491 f.279) e (Vol. 492 f.9)) e CAROTA Cosimo (Vol. 490 f.10), rispettivamente amministratore e maître dell'Hotel "Costa Verde" di Cefalù, dichiaravano che DI GESÙ Lorenzo e CALÒ Giuseppe frequentavano il ristorante dell'albergo in compagnia di altri siciliani fino a pochi anni prima e che il CALÒ, vestito in modo molto costoso, diceva di essere gestore di night clubs in Roma e Milano e lasciava mance da nababbo (due-trecentomila lire per volta). E la conferma che il DI GESÙ frequentava l'albergo in questione si ricavava dall'assegno di lire 1.175.000, da lui emesso, a favore dell'hotel "Costa Verde" il 19.12.1983; assegno utilizzato, secondo quanto riferito dal teste CAROTA Cosimo, per un banchetto cui aveva partecipato anche la moglie del CALÒ.

Altre vicende, relative ad acquisto o vendite di immobili, dimostrano i collegamenti tra DI GESÙ Lorenzo e CALÒ Giuseppe. Come è stato rilevato dal

⁵⁹ Si tratta della ordinanza-sentenza conclusiva della fase istruttoria del primo maxi- processo

G.I. di Roma (Vol. 492 f.212), l'abitazione di via Mengarini n. 88, in quella città, tuttora occupata dalla madre di CERCOLA Guido e CERCOLA Stefano (imputati nel processo romano), era stata venduta a quest'ultimo da PANZECA Giuseppe, nipote di DI GESÙ Lorenzo e, secondo CERCOLA Guido, il PANZECA Giuseppe gli fu presentato direttamente da CALÒ Giuseppe. È stato accertato, inoltre, che DI GESÙ Lorenzo aveva trovato alloggio in Roma, via Lardaria, per mezzo di un coimputato (D'AGOSTINO Guido), affittando a nome di altro coimputato (BACCARI GIUNIO Bruto), un appartamento i cui canoni locativi venivano pagati da CALÒ Giuseppe (Vol. 492 f. 245).

(....)

Passando, ora, alla vicenda processuale che direttamente interessa i due imputati, è da rilevare che DI GESÙ Lorenzo in data 11.11.1981 accendeva, presso la Sicilcassa - agenzia di Termini Imerese - i seguenti libretti di deposito a risparmio al portatore, versando in contanti le relative somme depositate:

a) n. 119647/31, di £. 10.000.000;

b) n. 119748, di £. 15.000.000;

c) n. 119849 di £.15.000.000.

In data 14.12.1981 il DI GESÙ prelevava dai libretti di cui ai punti b) e c) la somma di £. 28.000.000 che versava, contestualmente, sul conto corrente n. 17177/20 della stessa banca, intestato alla sorella DI GESÙ Rosa.

Nelle date 17 e 18 febbraio 1982 sui due citati libretti, il DI GESÙ, PANZECA Giuseppe e PANZECA Leonardo - suoi nipoti - versavano, con operazioni singole da £. 5.000.000 ciascuna, la somma complessiva di £. 50.000.000.

In data 13.1.1983 dai tre libretti veniva prelevata la somma di £. 60.000.000 utilizzata da PANZECA Leonardo per richiedere n. 12 assegni circolari - dal n. 461.197.902 al n. 461.197.913 - di £. 5.000.000 ciascuno all'ordine di MICHELETTI Nara e da quest'ultima negoziati, in data 17.1.1983, presso la Cassa di Risparmio di Pisa.

Nella stessa data GAETA Giuseppe (quello della villa di contrada "Bragone-Santa Marina") prelevava:

dal libretto di cui al punto a) £. 1.014.000;

dal libretto di cui al punto b) £. 3.359.000;

dal libretto di cui al punto c) £. 3.359.000

per un totale di £. 7.732.000, somma che impiegava per richiedere, all'ordine di se stesso, due assegni circolari, da £. 5.000.000 (n. 461.197.915) e £. 2.732.000 (n. 401.644.443).

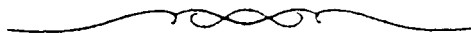
Questi ultimi assegni venivano negoziati dallo stesso GAETA e da ORSINI Calogero.

In data 26.10.1983 GAETA Emilio - fratello di Giuseppe - estingueva il libretto di cui al punto b) ritirando la somma di £. 353.412 corrispondente agli interessi residui maturati. """

Come emerge dagli accertamenti bancari svolti presso l'Agenzia della Sicilcassa di Termini Imerese, il DE GESU' aveva acceso alcuni libretti di deposito al risparmio al portatore sui quali in seguito aveva compiuto ulteriori operazioni unitamente ai nipoti Leonardo e Giuseppe PANZECA. Sugli stessi libretti inoltre avevano operato anche i fratelli Giuseppe ed Emilio GAETA, i quali avevano utilizzato gli

assegni circolari provenienti da questi depositi per l'acquisto di un immobile da parte di MATTALIANO Gregorio e della moglie FILIPPONE Vincenza.

Questi accertamenti costituiscono la inequivoca conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti BARBAGALLO, SIINO e LANZALACO in quanto, all'epoca in cui queste erano state realizzate le operazioni bancarie, il DI GESU' era uno degli esponenti di vertice dell'organizzazione criminale Cosa Nostra mentre l'On. GIUDICE era il preposto alla direzione di quell'Agenzia, d'altra parte va considerato che le modalità con le quali erano state compiute queste operazioni coincidono pienamente con quelle descritte dal BARBAGALLO. La circostanza che le stesse risalgono ad un periodo anteriore all'inserimento del BARBAGALLO nella famiglia mafiosa del DI GESU' avvalorava ancora di più l'esistenza dello stretto rapporto che l'On. GIUDICE aveva instaurato con quest'ultimo e rivela la profonda veridicità di quanto il collaborante ha riferito poichè dimostra che costui - sempre su ordine del DI GESU' - aveva contribuito alla perpetuazione di un sistema di rapporti illeciti già in precedenza istaurato e poi consolidato.



§ III°

**LA GESTIONE DELLE SOCIETA' NAUTICHE
(c.d. operazione NETTUNO)****III°A)****LA CRISI DEL GRUPPO BAZAN ED IL RUOLO DELL'ON. GIUDICE
NELLA SOTTRAZIONE DEI BENI
IN DANNO DEI CREDITORI**

Un profilo fondamentale della prospettazione accusatoria avanzata con la presente richiesta è costituito dai risultati investigativi conseguenti all'approfondita analisi dei complessi ed articolati rapporti patrimoniali, economici e societari intercorsi tra l'On. GIUDICE ed il gruppo mafioso facente capo al PANZECA.

Come è stato già accennato in premessa, l'On. GIUDICE - dopo avere instaurato, nel corso degli anni '80, un solido legame con questo gruppo, ed in particolare con DI GESU' Lorenzo - agli inizi degli anni '90 si era fatto promotore dell'inserimento del PANZECA (che nel frattempo aveva preso il posto occupato dallo zio all'interno della famiglia mafiosa di Caccamo) nell'ambito di un gruppo di società operante in Palermo e riconducibile ai fratelli BAZAN Gaspare e BAZAN Renato. A causa della grave crisi finanziaria che aveva colpito la concessionaria BAZAN AUTO snc, società capofila del gruppo, anche le altre società che ne facevano parte - quali MARINA UNO srl, GENTE DI MARE srl e la soc. coop. SALAPANCORE a r.l., tutte legate alla precedente dalla comune partecipazione azionaria maggioritaria dei BAZAN e dalle fidejussioni prestate da costoro - rischiavano di rimanere coinvolte in una eventuale procedura fallimentare.

Proprio per evitare il tracollo finanziario dei BAZAN era intervenuto l'On. GIUDICE - anch'egli, come si vedrà, inserito a vario titolo in questo stesso gruppo - il quale aveva presentato ai primi il PANZECA e l'ing. LANZALACO Salvatore, affinché il gruppo imprenditoriale di costoro subentrasse ai BAZAN sopperendo alla loro crisi finanziaria ed impedendo che anche le altre società subissero le (prevedibili) conseguenze negative di questa situazione.

L'intera vicenda è stata ricostruita in virtù del prezioso contributo fornito dal collaboratore di giustizia LANZALACO Salvatore il quale - proprio perchè ne era stato uno dei protagonisti - ha consentito di svelare tutti i retroscena dell'intera operazione finanziaria che altrimenti sarebbero rimasti inevitabilmente oscuri, a cominciare dalla compartecipazione determinante, ancorchè occulta, a queste società da parte di esponenti mafiosi del calibro di Carlo GRECO, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro.

Prima di esporre le dichiarazioni rese in proposito occorre premettere che LANZALACO Salvatore, a quel tempo, svolgeva la professione di ingegnere nell'ambito della progettazione di opere pubbliche ed era profondamente inserito all'interno delle famiglie mafiose di Cerda e di Caccamo per le quali si prestava al controllo ed alla gestione degli appalti. Non pago di tale attività, il LANZALACO aveva deciso altresì di transitare nel settore della imprenditoria nautica, scelta, questa, che non era frutto d'improvvisazione, ma traeva origine da un allineamento dello stesso ing. LANZALACO alle posizioni dei maggiori mafio-imprenditori - tra

i quali SIINO Angelo, LIPARI Giuseppe, CRISAFULLI Ettore, MORICI Serafino - che all'epoca erano interessati al settore della nautica. Inoltre quest'avvicinamento del LANZALACO era da mettere in relazione alla posizione del PANZECA Giuseppe, il quale aveva diversificato la propria attività investendo nel settore del turismo nautico, per come vedremo

Il LANZALACO, che in quel momento operava in stretto raccordo con il PANZECA per gli appalti di CACCAMO, per il porto di San Nicola l'Arena e per altri affari inerenti agli appalti pubblici, veniva coinvolto nell'investimento diretto all'acquisto della soc. MARINA 1 srl che si occupava della commercializzazione di barche. In proposito così riferiva il LANZALACO nel corso dell'interrogatorio del 27 09.96.

....

In relazione alle attività finanziarie in cui sono stato coinvolto dal PANZECA e che mi avrebbero dovuto consentire di passare dal ruolo di progettista a quello di imprenditore, voglio oggi riferire quanto accadde per l'acquisto della società Marina 1 di Palermo.

All'incirca nel 1990 il PANZECA con il CIACCIO Giorgio mi vennero a trovare, offrendomi la possibilità di acquistare delle quote della società Marina 1 dalle mani di BAZAN Gaspare.

OMISSIS

In quella fase non ritenni di aderire alla proposta del PANZECA Giuseppe, e questi operò da solo versando al BAZAN circa 150 milioni in assegni.

Marina 1 era una società che si occupava della commercializzazione di barche e prodotti nautici ed aveva la sede in Via Alcide de Gasperi. Qualche tempo dopo vennero nel mio studio di Viale Strasburgo il PANZECA, il BAZAN e il GIUDICE Gaspare, attuale onorevole di Forza Italia, e forse anche il CIACCIO."

Il problema che era all'ordine del giorno era la difficoltà economica della concessionaria Fiat del BAZAN, il quale stava preparando un concordato preventivo, ed aveva timore che, all'atto di approvare il concordato da parte delle banche, queste cercassero di garantirsi anche su Marina 1, ed anche su altre due società che erano in loro possesso. Si trattava in particolare della società il SALPANCORE che era una S.Coop. r.l, che aveva una concessione all'interno del Porto della Cala di Palermo, e della S.n.c. Gente di Mare, che nient'altro era che un negozio di vendita al minuto di accessori nautici. Su queste due ultime società e su Marina 1 il BAZAN aveva prestato fidejussione, ed era quindi preoccupato delle possibili conseguenze in relazione al concordato della FIAT concessionaria.

....

Continuava il LANZALACO:

....

In quella sede conobbi per la prima volta sia il BAZAN che il GIUDICE.

Venni poi a sapere che il secondo era direttore presso la Cassa di Risparmio V.E. di Termini Imerese, e che in quel periodo era stato sospeso dalla banca, in quanto era stato arrestato ed indagato per una truffa ai fini IVA assieme ad un gruppo di imprenditori. In quel periodo il GIUDICE si occupava delle vendite a Marina 1. Scoprii poi che il GIUDICE aveva anche delle quote sulle tre società di cui ho detto sopra assieme al BAZAN ed altre persone.

Il quadro di riferimento dell'affare che stava nascendo tra il gruppo del PANZECA a cui io mi stavo legando ed il gruppo del BAZAN, era proprio tenuto dai rapporti che ruotavano attorno a Gaspare GIUDICE, in quanto questi da direttore della Cassa di Risparmio V. E. di Termini Imerese, aveva avuto rapporti stabili con tutti gli imprenditori della zona delle Alte e Basse Madonie, ed in particolare era entrato nella logica di favorire l'attività imprenditoriale di questi gruppi all'interno della banca con i metodi già noti, tipo i metodi usati dall'Aghieri-Rinelli, direttore del B.di.S. di Termini Imerese.
La disavventura giudiziaria di GIUDICE si risolse con l'assoluzione. ""

Continuava il LANZALACO

""

Il GIUDICE mi fu presentato dal PANZECA come un amico di suo zio, Di Gesi Lorenzo, di cui ci potevamo fidare in quanto aveva già dato prova della sua affidabilità, aiutandoli per la Calcestruzzi Termini. ""

Tornando alla acquisizione delle società del gruppo BAZAN, l'ing. LANZALACO si soffermava sulle riunioni tenutesi nella fase preparatoria di questa operazione.

""

Il tema della riunione era la preoccupazione del BAZAN di vedere coinvolte nella procedura concorsuale della concessionaria Fiat, anche le altre società di cui ho detto e quella del PANZECA che avrebbe visto sfumare l'investimento che aveva fatto all'interno di Marina 1.

Alla riunione era presente anche il Di Marco.

In quella sede il PANZECA mi chiese di intervenire, firmando delle fidejussioni su Marina 1, sul SALPANCORE e su Gente di Mare.

Io sarei subentrato al BAZAN in qualità di socio soltanto in Marina 1, insieme al PANZECA e a Gaspare GIUDICE, mentre con le mie fidejussioni e con le mie proprietà avrei consentito al BAZAN di sciogliersi dalle fidejussioni che aveva concesso in favore delle tre società. In questa fase restavo dunque soltanto socio ed amministratore di Marina 1, mentre a mia insaputa il PANZECA e GIUDICE operavano per appropriarsi dell'intero SALPANCORE, facendosi cedere le quote dai precedenti soci, e dando degli assegni e delle cambiali per circa 500 milioni, alcune delle quali credo non più pagate.

Inoltre in quella fase io prestai garanzia anche perchè il PANZECA era già troppo esposto con le banche, di fatto era una cortesia che facevo al PANZECA in quanto io dovevo entrare ed uscire subito dopo da Marina 1, al fine di garantire le operazioni di cui ho detto sopra, ed infatti non versai alcuna somma. ""

Dopo avere descritto le ragioni sottostanti all'operazione ed i termini dell'accordo, l'ing. LANZALACO riferiva quanto aveva personalmente appreso in merito alle condizioni patrimoniali della società MARINA 1:

""

Dopo circa un mese mi recai per la prima volta a Marina 1. Infatti se pur ero formalmente l'amministratore, di fatto l'amministrazione era comunque controllata da BAZAN e da GIUDICE, ed io mi limitavo a mettere delle firme sui documenti che la sera, la segretaria della società mi portava presso il mio studio.

In particolare cominciarono ad arrivare una serie di note di fatture di diffide da parte di fornitori che chiedevano di essere pagati e sollecitavano il pagamento di forniture per le stagioni precedenti degli anni 1988-1989 e 1989-1990. Mi accorsi con stupore che non era vero che la società andava bene, come avevano sostenuto PANZECA, BAZAN e GIUDICE e che c'era un bilancio del tutto falso in quanto venivano indicati dei beni immobilizzati, quali barche e motori usati da vendere, che in realtà non esistevano essendo soltanto materiale di rimessaggio e che loro avevano contabilizzato come giacenza occultando anche la posta dei debiti verso i fornitori e facendo risultare soltanto il debito con le banche. Dall'esame della documentazione che trovai presso la sede di Marina 1 cominciai a scoprire una serie di fatti che tutti quanti mi avevano nascosto. ...

L'attendibilità delle dichiarazioni fin qui esposte è stata ampiamente riscontrata dall'Ufficio, a cominciare da quanto ha riferito la teste NATOLI Maria Francesca, socio fondatore ed amministratore della cooperativa SALPANCORE nonché anche socio di fatto della società MARINA 1, sebbene formalmente la sua quota di partecipazione fosse stata intestata alla madre GIULIANO Antonia. Per questi motivi la NATOLI aveva acquisito una profonda conoscenza delle vicende di queste società, dello stato d'insolvenza in cui versava il gruppo BAZAN nonché dell'intervento dell'On. GIUDICE per il salvataggio di quest'ultimo. Così dichiarava la NATOLI in data 25 gennaio 1997:

“... ”

A D.R.: Sono stata socio della cooperativa IL SALPANCORE insieme a Benedetto CARAMAZZA, subito dopo la sua costituzione. Questa cooperativa, aderente alla Lega delle Cooperative, si occupava di servizi per la nautica ed in particolare di rimessaggio, noleggio ed assistenza alle barche. Qualche anno dopo, verso il 1985, la cooperativa aveva ottenuto una concessione demaniale per la gestione di una banchina e di un pontile per tenervi ormeggiate delle imbarcazioni. Da questo momento le attività della cooperativa erano notevolmente incrementate e la gestione concreta della stessa faceva capo, oltre che a me e a CARAMAZZA, anche a Marcello ROCCA, Cristiano LOMBARDO e Uberto DE LUCA.

Quest'ultimo, ad un certo punto era uscito dalla cooperativa ed al suo posto era subentrato Gaspare GIUDICE il quale era un nostro cliente ed era legato da rapporti di parentela con il CARAMAZZA.

Il GIUDICE in quel periodo era stato sospeso dalla SICILCASSA, presso la quale lavorava come direttore della filiale di Termini Imerese (ricordo che era stato anche arrestato per la stessa vicenda), ed avevamo stabilito che si occupasse della contabilità della cooperativa nonché di tutte le attività relative alla compravendita di barche nuove ed usate (per questo settore la cooperativa fungeva da concessionaria prima con la COMAR e poi con la JEANNEAU).

Tra me e GIUDICE si era instaurato un buon rapporto personale e si era stabilito anche un clima di reciproca fiducia in relazione alle attività della cooperativa.

Verso in 1988 io ho assunto la carica di presidente del CdA di questa, dopo le dimissioni di ROCCA e LOMBARDO ed nel CdA erano state nominate anche VESCO Rosalia e BAZAN Ebe. La VESCO in particolare faceva sostanzialmente le veci di GIUDICE, in quanto ne era la convivente ed aveva soltanto un ruolo di prestanome dello stesso poichè era stato arrestato e per un certo periodo era

uscito dalla cooperativa; la VESCO invero non ha avuto alcun ruolo all'interno della cooperativa.

Quanto a BAZAN EBF, la stessa fungeva da prestanome del fratello Gaspare, amministratore della MARINA UNO srl, (società che commercializzava accessori per la nautica oltre a piccole imbarcazioni a motore), la quale era subentrata nella composizione sociale della società. Questa operazione era stata effettuata mediante l'intervento del GIUDICE, il quale ci aveva presentato GASPARE BAZAN ed il fratello, dicendoci che costoro erano interessati ad entrare nel SALPANCORE allo scopo di allargare il loro raggio di azione ed ottenere anche la possibilità di vendere imbarcazioni a vela, mentre per noi poteva costituire l'occasione per incrementare la nostra attività.

Dopo circa un anno, verso il 1989, c'eravamo accorti che l'operazione si era rilevata non conveniente da un punto di vista economico, perché il BAZAN non aveva dimostrato alcuna competenza in materia e soprattutto, verso il 1990, avevano subito il fallimento proprio e di una concessionaria di automobili che aveva conseguenze anche su MARINA UNO e di riflesso anche sul SALPANCORE. ""

Ed ancora:

""OMISSIS....

Il GIUDICE in quel periodo era stato sospeso dalla SICILCASSA.... OMISSIS... ed avevamo stabilito che si occupasse della contabilità della cooperativa nonché di tutte le attività relative alla compravendita di barche nuove ed usate ..."

""... La VESCO⁶⁰ faceva sostanzialmente le veci del GIUDICE in quanto ne era la convivente ed aveva soltanto un ruolo di prestanome dello stesso poiché era stato arrestato e per un certo periodo era uscito dalla cooperativa. La VESCO invero non ha avuto alcun ruolo all'interno della Cooperativa...."

""... In questo stesso periodo io ero rimasta a gestire il settore charter del SALPANCORE mentre il GIUDICE, il quale nel frattempo si era installato presso gli uffici della società MARINA UNO, si occupava prevalentemente della contabilità e della commercializzazione. ""

Ed ancora:

""

Omissis... ""Dopo qualche tempo, sapendo della nostra intenzione di uscire dal SALPANCORE, GIUDICE ci aveva proposto di cedere le nostre quote a tale PANZECA Giuseppe, LANZALACO Salvatore e LA CHIUSA Pietro, persone che egli ci aveva presentato come in grado di rilevare le nostre quote e continuare la gestione del SALPANCORE e di MARINA UNO. GIUDICE, in particolare, ci aveva assicurato che conosceva personalmente il PANZECA e che costui era un imprenditore edile economicamente affidabile;"

""...Successivamente presso lo studio di omissis si era convenuto che le intere quote societarie del SALPANCORE e di MARINA UNO che facevano capo

⁶⁰VESCO Rosalia, all'epoca convivente dell'On. GIUDICE, era stata nominata vice-presidente del C.d.A. del SALPANCORE nel corso dell'assemblea del 7 ottobre 1988.

sostanzialmente a me , al CARAMAZZA⁶¹ , al GIUDICE ed ai due fratelli BAZAN venissero trasferite a PANZECA e agli altri componenti del suo gruppo , per un importo complessivo di lire 750.000.000 circa. A questo proposito era stata stipulata una scrittura privata che documentava i termini dell'accordo . In questa scrittura era stabilito il piano per il pagamento delle nostre quote che però non era stato rispettato dal PANZECA , il quale, pur avendo ottenuto immediatamente la disponibilità delle società e dei conti correnti bancari a questa intestanti , tuttavia non lo aveva mai rispettato rimanendo fino ad oggi debitore nei nostri confronti...."

"Allorquando il PANZECA aveva mancato di onorare le scadenze previste⁶² , su intervento OMISISS , si era stabilito che il nostro debitore ci avrebbe dato delle cambiali a scadenze già predeterminate in cambio della restituzione dell'assegno. Anche tali cambiali non ci avevano consentito di ottenere quanto di nostra spettanza poiché nel 1993 era stato elevato protesto nei confronti di GIUDICE che aveva emesso 5 cambiali da lire 5.000.000 ciascuno, le prime 2 delle quali erano state presentate e non erano state pagate. Contemporaneamente PANZECA, con la firma di avallo di GIUDICE , aveva emesso cambiali per un ammontare di lire 100.00.000, nei confronti delle quali non avevamo intrapreso alcuna azione legale perché il PANZECA era stato arrestato ed eravamo quindi consapevoli che non avremmo ottenuto nulla"'''⁶³.

La ricostruzione degli eventi proposta dalla NATOLI coincide in pieno con quella proveniente dall'ing. LANZALACO e questa convergenza, si noti, non attiene ad aspetti marginali delle vicende da entrambi riferite bensì ad alcuni punti fondamentali delle stesse, che possono essere così sintetizzati:

1. esistenza di una profonda crisi economica del gruppo BAZAN;
2. intervento dell'On. GIUDICE Gaspare in funzione del salvataggio del gruppo BAZAN;
3. presentazione da parte dell'On. GIUDICE del gruppo mafio-imprenditoriale formato dal PANZECA Giuseppe, PRIOLO Antonino e LANZALACO Salvatore;
4. sostituzione della posizione del gruppo BAZAN con quello di cui al punto 3 all'interno delle società MARINA UNO srl, GENTE DI MARE srl e della soc. coop. SALPANCORE a r.l.
5. ruolo preminente dell'On. GIUDICE all'interno di queste società con l'ingresso di PANZECA Giuseppe, PRIOLO Antonino e LANZALACO Salvatore.

Su questi punti il quadro probatorio sin qui delineato trova un necessario completamento con la esposizione delle dichiarazioni rese da PIRROTTA

⁶¹ Altro socio fondatore della cooperativa SALPANCORE

⁶² Si tratta di talune cambiali e di un assegno bancario, dell'importo di cento milioni di lire circa, emesso a garanzia: sul punto si veda anche il successivo verbale di s.i.t. della NATOLI del 7 novembre 1997.

⁶³ Come si ricorderà il PANZECA era stato arrestato il 13 marzo 1995, nell'ambito della c.d. "operazione l'enerdi nero".

Francesco, ZAPPIA Giuseppe, LA CHIUSA Pietro, altri protagonisti, sia pure a vario titolo, delle vicende in questione.

Il primo è il cognato dell'ing. LANZALACO Salvatore, da questi utilizzato nella gestione di MARINA UNO; il secondo è un imputato di reato connesso che per lungo tempo ha concorso nella gestione illecita degli appalti a Montemaggiore Belsito assieme al LANZALACO, al BIONDOLILLO Giuseppe, al LA CHIUSA Pietro. Quest'ultimo è stato socio del LANZALACO in numerose iniziative criminali attinenti al controllo degli appalti pubblici.

Il PIRROTTA Francesco, sentito dalla GDF GICO dichiarava⁶⁴

“A.D.R.: Ho cominciato ad interessarmi di MARINA 1 nel 1992, quando tale società aveva ancora la sede in via A. De Gasperi. Ricordo che quando mio cognato LANZALACO Salvatore venne interessato dal PANZECA Giuseppe all'acquisto di quote relative a MARINA 1, lo stesso, conoscendo le mie attitudini e la mia passione per il mare, mi chiese se volevo aiutarlo e consigliarlo per un eventuale acquisto di tale società. Ricordo che con i precedenti titolari di MARINA 1, e cioè BAZAN e GIUDICE, ci riunimmo presso lo studio in viale Strasburgo di mio cognato ove il BAZAN ci disse che, poiché stava per dichiarare il fallimento della sua concessionaria di automobili, era alla ricerca di qualcuno che si proponesse quale amministratore e quindi responsabile della società MARINA 1.”

ZAPPIA Giuseppe, interrogato sui suoi rapporti con la società MARINA UNO srl, dichiarava⁶⁵

“Ho saputo dell'esistenza di questa società dal LANZALACO Salvatore nel corso di una riunione nel suo villino di Mondello in un'estate del 1991 quando alla presenza del PANZECA Giuseppe e del Prof. Di Marco Pasquale mi fu offerto di brindare all'acquisto di questa società da parte dell'ingegnere LANZALACO.

Avevo conosciuto il PANZECA qualche tempo prima nei pressi della sede della Commissione di Controllo di Via Isidoro La Lumia su presentazione del LANZALACO Salvatore. Devo dire che il rapporto tra me e il PANZECA è sempre stato improntato ad un sentimento di indifferenza. Il rafforzarsi del rapporto di frequentazione tra il PANZECA e il LANZALACO avvenne a scapito della vicinanza tra me e quest'ultimo. Una delle cause fu probabilmente legata ai dubbi che avevo avanzato sulle modalità assai frettolose con le quali il LANZALACO aveva acquistato MARINA UNO e SALPANCORE, prestando una serie di fidejussioni in banca, senza controllare lui o farmi verificare la situazione contabile di queste società e fidando esclusivamente sull'amicizia del PANZECA. A causa di questo stato di cose il primo periodo di gestione della MARINA UNO e del SALPANCORE da parte del LANZALACO mi è del tutto ignoto. In quel periodo infatti il LANZALACO si accompagnava assiduamente con il PANZECA, Gaspare GIUDICE e Di Marco Pasquale; credo che il commercialista di tali società fosse tale Leone. Avevo chiesto in quel periodo al LANZALACO di visionare la documentazione contabile della MARINA UNO, anche perché era

⁶⁴Verbale di s.i.t. del 26 febbraio 1997

⁶⁵Verbale di interrogatorio del 27 febbraio 1997



noto in giro che il precedente proprietario BAZAN Gaspare, aveva dei problemi di procedure fallimentari, ma il LANZALACO mi disse che era tutto in regola e che non mi dovevo preoccupare di nulla. Questo periodo di allontanamento dal LANZALACO durò fin quando lo stesso non allontanò da MARINA UNO il Gaspare GIUDICE. Non so dire con precisione se quest'ultimo fosse socio della MARINA UNO, anche se ricordo qualche annotazione di tal fatta sui libri contabili. Sapevo che il GIUDICE lavorava a MARINA UNO con uno stipendio di 5 milioni al mese.

OMISSIS"

Soltanto dopo l'uscita di Gaspare GIUDICE da MARINO UNO fui chiamato dal LANZALACO su mediazione del LA CHIUSA ad occuparmi della contabilità della MARINA UNO. Mi accorsi subito che la situazione prospettata nella contabilità e in particolare nell'ultimo bilancio che mi era stato dato del 1991 non corrispondeva alla situazione reale della società. Con una serie di artifici contabili si cercò di mostrare il buon andamento di MARINA UNO sovrastimando le rimanenze. In questo fui aiutato dal OMISSIS."

La pesante situazione debitoria della società MARINA 1 è stata inoltre confermata da quanto ha dichiarato il rag. LA CHIUSA⁶⁶:

"L'Ingegnere LANZALACO con il signor PANZECA, avevano fatto un acquisto di un esercizio commerciale, chiamato Marina 1 e Salpancora. Il Marina 1 si occupava di commercio di nautica e il Salpancora invece di noli, dove c'era una barca a vela pure di proprietà di noli per quanto riguarda noli charter. Questi esercizi sono stati acquistati da... io ho conosciuto solamente il signor Gaspare GIUDICE, sapevo che era pure del BAZAN e di altre persone, però io ho conosciuto solamente il Gaspare GIUDICE. Avendo acquistato questi due esercizi, che è successo? Che hanno avuto bisogno di liquidità per pagare dei debiti che erano nella Marina 1. Non avendo liquidità hanno fatto delle cambiali sia per quanto riguarda il LANZALACO Salvatore sia per quanto riguarda il PANZECA Giuseppe, per... siccome il PANZECA era assieme hanno fatto PANZECA e Priolo, per creare delle liquidità e pagare dei debiti che ci erano su Marina 1, e hanno fatto 100 milioni li ha firmati il PANZECA col Priolo e 100 milioni li aveva firmati il LANZALACO con... LANZALACO Salvatore e li hanno tutti e due scontati alla Vetroplast per pagare questi debiti che c'erano su Marina 1 e Salpancora."

Sulla base di quanto hanno riferito la NATOLI, il PIRROTTA, lo ZAPPIA ed il LA CHIUSA si può dunque ritenere ampiamente acclarata l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del LANZALACO in merito ai presupposti economici dell'operazione di salvataggio del gruppo BAZAN ed al ruolo in questa svolto dall'On. GIUDICE.

⁶⁶Si riporta la trascrizione integrale dell'interrogatorio del 6 agosto 1996

Questo giudizio, inoltre, consegue dalle risultanze delle indagini delegate alla G d F GICO dalle quali emerge un ulteriore suggello di assoluta veridicità alla ricostruzione dei fatti, così come indicata dal LANZALACO, in relazione alla compagine sociale della società MARINA 1 ed alle cessioni delle quote in favore dello stesso LANZALACO. In sintesi, con il rapporto del 26 settembre 1997, l'organo di PG accertava che:

la società "MARINA UNO S R L " veniva costituita in data 11 10 1978 dai fratelli Gaspare e Renato BAZAN e che entrambi, sino al 1992, si erano avvicendati nel ruolo di amministratori,

in data 08.02.1992, LANZALACO Salvatore, subentrava al BAZAN Gaspare, rilevandone le quote, e veniva pertanto nominato nuovo amministratore unico della società,

in pari data, dal Libro dei Soci, veniva rilevato l'ingresso dei nuovi soci PANZECA Giuseppe, e GIUDICE Domitilla, figlia di GIUDICE Gaspare, i quali rilevavano le rispettive quote sociali di BAZAN Renato e GIULIANO Antonia (madre di NATOLI Maria Francesca).

Pertanto il nuovo assetto societario veniva così definito:

LANZALACO Salvatore - amministratore unico - con quote sociali per £ 39.600.000;

PANZECA Giuseppe - socio con quote sociali per £ 39.600.000;

GIUDICE Domitilla - socio con quote sociali per £ 19.800.000.

Questi mutamenti alla composizione soggettiva della società vanno posti in correlazione con quanto emerge dalla richiesta di concordato preventivo presentata da BAZAN Gaspare alla sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, in data 14.03.92,⁶⁷ in ordine alla pesante esposizione debitoria della concessionari BAZAN AUTO s.n.c. Dalla lettura della stessa è agevolmente verificabile che il BAZAN, nel cedere tutte le sue proprietà ai creditori del concordato, aveva ommesso d'indicare le quote delle soc. MARINA UNO srl, SALPANCORE a r.l. e GENTE DI MARE SRL. In questo modo il BAZAN aveva realizzato la sottrazione di questi beni alla garanzia dei creditori mediante la cessione degli stessi appena un mese prima della richiesta di concordato preventivo e dunque quando lo stato d'insolvenza era già determinato con un passivo complessivo accertato di lire 4.598.500.582.

Corresponsabile dell'intera operazione è stato certamente l'On.GIUDICE, in quanto egli si era attivato per presentare il duo PANZECA-LANZALACO al BAZAN, per operare il trasferimento delle anzicennate quote sociali, fornendo

⁶⁷ Acquisita da questo Ufficio in data 11 ottobre 1997



ampia garanzia agli acquirenti, ed infine per avere acquistato egli stesso una quota della società MARINA UNO srl

Dagli analitici accertamenti compiuti dal GICO della GDF si comprende che l'intervento dell'On. GIUDICE trovava giustificazione nel suo profondo radicamento all'interno delle società del GRUPPO BAZAN. Invero l'organo di P.G. ha riferito di aver individuato che l'On. GIUDICE era interessato alla gestione della società MARINA 1, almeno a partire dal 1987, sulla base dei seguenti documenti:

- tra la documentazione consegnata dal PIRROTTA, veniva rinvenuta una nota del 30.06.1987, riguardante il rimborso delle spese sostenute dal GIUDICE in occasione di una operazione commerciale avvenuta in Toscana,
- in data 30.03.1989 il GIUDICE acquistava e ritirava in Genova della merce per conto di MARINA UNO,
- in data 07.12.1989 MARINA UNO incaricava il GIUDICE di trasferire due imbarcazioni da Viareggio a Palermo;
- venivano riscontrate liquidazioni di compensi da parte di MARINA UNO a favore del GIUDICE a far data dal dicembre 1989 al luglio 1991,
- venivano riscontrate ricevute giustificative di viaggi effettuati dal GIUDICE nel periodo aprile 1991 e luglio 1992 per conto della società;
- venivano riscontrate delle bolle di accompagnamento a firma del GIUDICE emesse da MARINA UNO SRL nell'anno 1990
- in particolare, tra la documentazione relativa alla procedura fallimentare della MARINA UNO, si riscontrava che in data 15.09.1991 il GIUDICE aveva sottoscritto, in qualità di amministratore protempore di MARINA UNO, accordi di rappresentanza con la società francese "JEANNEAU" per la vendita in esclusiva di imbarcazioni⁶⁸.

⁶⁸Questi documenti costituiscono gli allegati da 17 a 33 del rapporto del 26 settembre 1997. In merito agli accordi commerciali con la società francese JEANNEAU, la G.d.F. ha altresì rilevato: "Tali accordi commerciali venivano confermati dalla UNION YACHTS BROKERS s.r.l. di Lavagna (GE) - piazza Milano nr.9, concessionaria per l'Italia della "JANNEAU S.A." - con sede in Francia a Les Herbiers Cedex.

Infatti, gli operanti, per come delegato dalla S.V. al punto 15 della presente trattazione, cui si rimanda per completezza, intraprendevano un servizio di indagine teso a verificare i rapporti tra la UNION YACHTS s.r.l., in qualità di concessionaria "JANNEAU", e la citata MARINA UNO s.r.l.

Si apprendeva così che, sin dal 1988, i contatti tra le due società venivano tenuti esclusivamente dal GIUDICE Gaspare, descritta come persona capace e vero ed unico promotore dell'attività di vendita delle imbarcazioni della JEANNEAU nella Sicilia Occidentale. Il GIUDICE era conosciuto come ex venditore "COMAR" (Cantiere Italiano Barche a Vela) di Forlì, ed era il loro unico referente presso la società MARINA 1. Infatti, dopo la sua uscita dalla società avvenuta nel 1992, i rapporti commerciali con la stessa cessavano in maniera definitiva. (all. 34)

Dall'insieme di questi elementi si trae dunque la conferma dell'esistenza di un rapporto di gestione ed amministrazione dell'On GIUDICE con la società MARINA UNO, sicuramente di gran lunga anteriore al suo ingresso ufficiale nella composizione soggettiva della stessa, indicato, per come è stato rilevato dal libro soci, alla data dell'8 febbraio 1992.

Altrettanto radicata è risultata la presenza dell'On GIUDICE in altre due società del gruppo BAZAN: la cooperativa "IL SALPANCORE Soc. Coop. a r.l.", nella quale egli figurava già dal 1986⁶⁹, e la società "GENTE DI MARE s.r.l.", alla cui costituzione l'On GIUDICE prendeva parte, unitamente a BAZAN Gaspare ed altre persone, nel 1991⁷⁰.

Dalla documentazione consegnata dal PIRROTTA, inoltre, è ricavabile un ulteriore, importante elemento di riscontro alle dichiarazioni rese dal LANZALACO in ordine alle fidejussioni prestate dallo stesso, dal GIUDICE e dal PANZECA per garantire i debiti che la vecchia gestione societaria dei BAZAN aveva accumulato verso diversi Istituti di credito di Palermo e, nel contempo, per sciogliere questi ultimi dalle garanzie fornite in precedenza.

Dall'esame di tutta questa documentazione⁷¹ emerge chiaramente la stretta interdipendenza esistente tra le società MARINA UNO SRL - GENTE DI MARE SRL e IL SALPANCORE Soc. Coop. a r.l., e la loro diretta riconducibilità, dopo la gestione BAZAN, al gruppo PANZECA-GIUDICE-LANZALACO.

⁶⁹Si riporta la scheda redatta dalla G.d.F.: (2) "IL SALPANCORE Soc. Coop. a r.l.":

Il GIUDICE Gaspare, figurava per la prima volta nella società già dal 1986, dove dall'esame del bilancio lo stesso risultava finanziatore (cioè creditore) della società.

Lo stesso credito veniva riportato anche nel bilancio relativo all'anno 1987.

(all. 35)

L'anno successivo, così come riportato nel verbale di assemblea redatto in data 07.10.88, VESCO Rosalia, convivente all'epoca del GIUDICE, veniva nominata vicepresidente del C. di A., composto da NATOLI Maria Francesca (presidente) figlia di GIULIANO ANTONIA socia dal 23.06.89 della MARINA 1, e BAZAN Ebe (consigliere), sorella di BAZAN Gaspare.

Dallo stesso verbale si evince che il GIUDICE Gaspare figurava presente all'assemblea in qualità di socio senza diritto di voto. (all. 36)

In data 30.04.91 veniva rinnovato il C. di A. e il GIUDICE Gaspare nominato presidente, unitamente a BAZAN Ebe vicepresidente, e NATOLI Maria Francesca consigliere. (all. 37)

In data 30.06.92 veniva sostituito il C. di A. e venivano nominati il DI MARCO Pasquale (Cefalù-07.08.40) in qualità di presidente, il LA CHIUSA Pietro (Cerde - 01.01.54) vicepresidente, e PANZECA Carmen, (Caccamo - 28.02.62), sorella di PANZECA Giuseppe, consigliere.

Il LA CHIUSA Pietro altri non era che l'uomo di fiducia e socio del LANZALACO in altre iniziative finanziarie. (all. 38)

In pari data il GIUDICE veniva nominato presidente del Collegio Sindacale.

Carica che ricopriva sino al 06.02.93 data in cui veniva nominato il nuovo collegio sindacale.

⁷⁰Si riporta la scheda redatta dalla GdF.: (3) "GENTE DI MARE s.r.l."

GIUDICE Gaspare figurava tra i soci fondatori della GENTE DI MARE s.r.l. costituita in data 18.01.91 con una quota di capitale sociale pari ad 1/6 di £. 20.000.000. Le rimanenti quote di capitale sociale erano detenute dal BAZAN Gaspare, in qualità di amm/re unico della FINTUR SICILIA IMMOBILIARE s.r.l. con una quota pari ai 2/6 del capitale sociale, dal LO BUE Dario, dal DE LUCA Uberto e dal COLASBERNA Vincenzo ciascuno con una quota pari ad 1/6 del capitale sociale.

In data 19.05.93 la società veniva messa in liquidazione e nominata liquidatore NICOSIA Stefania, nata a Palermo il 05.11.1959 (moglie di LO BUE Dario).

In data 07.02.94 il GIUDICE Gaspare veniva nominato liquidatore della società in sostituzione della dimissionaria NICOSIA Stefania. (all. 42)

⁷¹Si vedano, in particolare, gli allegati da 9 a 16 dell'informativa della G.d.F.

A questo punto si comprende fin troppo bene che l'ingresso di questo gruppo nelle società in questione non era avvenuto per caso, né era stato dettato da scelte di natura esclusivamente imprenditoriale, ma era stato propiziato e gestito dall'On. GIUDICE anche allo scopo di consentire l'espansione economica nella città di Palermo del gruppo mafioso di Caccamo, al quale l'On. GIUDICE - come è stato diffusamente dimostrato in precedenza⁷² - era profondamente legato sin dai primi anni '80.

Rinviando alla esposizione analitica di tutti gli elementi probatori acquisiti al riguardo, è sufficiente ricordare che questo rapporto, in particolare, trova solido fondamento.

negli accertamenti bancari svolti presso l'Agenzia della Sicilcassa di Termini Imerese Alta (della quale l'On. GIUDICE era il preposto) dai quali, a riscontro delle dichiarazioni di BARBAGALLO Salvatore, SIINO Angelo e lo stesso ing. LANZALACO, emergono molteplici, univoci e concordanti elementi di prova in ordine ai rapporti illeciti tra l'On. GIUDICE e gli esponenti principali del mandamento di Caccamo, quali Lorenzo DI GESU', i fratelli GAETA, e lo stesso PANZECA.

nelle indagini svolte dal pool dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo e nella sentenza sulla c. d. mafia delle Madonie,

in una nota scritta di pugno dallo stesso On. GIUDICE, sulla quale si ritornerà più avanti.

Sulla base dei dati sopra indicati quindi risulta ormai chiara l'assoluta veridicità delle dichiarazioni del LANZALACO Salvatore circa la cessione delle proprietà dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato, al fine di evitare che le stesse fossero coinvolte nel fallimento ormai prossimo. Ciò che resta da chiarire, a questo punto, sono le ragioni per le quali l'On. GIUDICE si era assunto questa pesante responsabilità nonostante la gravissima situazione finanziaria in cui versavano i BAZAN.



⁷²Si veda il paragrafo 1° del Capitolo IV°



Occorre adesso concentrare l'analisi su un punto non secondario di questa richiesta, ossia quello di spiegare la ragione per cui, di fronte ad una situazione finanziaria di complessiva insolvenza del gruppo BAZAN, si era deciso di procedere ad un concordato preventivo della sola società in nome collettivo che gestiva la concessionaria d'auto BAZAN e dei soci personalmente responsabili BAZAN GASPARE e RENATO.

In tale operazione, come si è visto sopra, un ruolo fondamentale lo aveva svolto l'On GIUDICE, il quale

quando era socio del SALPANCORE, aveva presentato alla NATOLI ed ai suoi soci il BAZAN;

aveva operato nella qualità di amministratore della MARINA UNO.

era stato l'artefice della fusione tra il gruppo economico della NATOLI e quello dei BAZAN;

era stato tra i fondatori della società GENTE di MARE srl assieme ai BAZAN,

aveva introdotto il gruppo PANZECA-LANZALACO ed era stato l'artefice di tutta l'operazione di cessione del patrimonio sociale formato dalle quote del SALPANCORE, della MARINA UNO srl e della GENTE DI MARE srl dal patrimonio dei BAZAN a quello di PANZECA e LANZALACO.

Tutta questa attività era stata posta in essere dall'On. GIUDICE non solo per aiutare il BAZAN Gaspare a mettere al riparo una parte del suo patrimonio dalle azioni dei creditori, ma anche per evitare di danneggiare i soci occulti del gruppo BAZAN, di cui lo stesso On. GIUDICE era il rappresentante.

Sostanzialmente, sulla base delle dichiarazioni acquisite e dei molteplici ed univoci elementi di riscontro accertati, si può affermare che l'On. GIUDICE Gaspare sia stato l'abile manovratore di una straordinaria azione di riciclaggio dei patrimoni illeciti facenti capo a Carlo GRECO, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni e a VERNENGO Pietro, tutti esponenti di primo piano delle famiglie mafiose di Santa Maria di Gesù e di Corso dei Mille, i quali, successivamente al 1989, data in cui il CARLO GRECO era latitante, avevano iniziato ad occultare tutto il loro patrimonio mediante un trasferimento di risorse in altre società nautiche rispetto a quelle da loro gestite fino a quel momento. Tale patrimonio era andato a consolidarsi all'interno del gruppo BAZAN e questa operazione era stata una delle ragioni primarie del dissesto di questo gruppo economico, che era negli anni 90 uno dei più importanti della città. Ciò in quanto il gruppo mafioso, per come vedremo da qui a poco, aveva imposto, naturalmente, la massima redditività del proprio investimento a scapito della stessa esistenza patrimoniale del gruppo BAZAN, costringendolo ad una serie consequenziale di artifici contabili al fine di



giustificare tali movimenti ed impoverendo le risorse finanziarie delle società del gruppo

In altri termini è possibile dimostrare che l'On GIUDICE, custode dell'investimento della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, ha operato scientemente per salvaguardare tale danaro dalla distruzione fallimentare del gruppo BAZAN, mediante la sostituzione del BAZAN Gaspare, oberato di debiti ed ormai in pieno stato d'insolvenza, con gli amici storici del gruppo di PANZECA Giuseppe. In questo modo egli ha finito per realizzare una vera e propria joint venture tra due diversi gruppi mafiosi - quello di Caccamo e quello di S. Maria di Gesù-Corso dei Mille - contribuendo al profondo radicamento ed al consolidamento delle posizioni di Cosa Nostra all'interno di un gruppo economico originariamente sano ed immune da infiltrazioni mafiose. Con tale operazione il GIUDICE ha evitato il coinvolgimento delle soc. MARINA UNO, GENTE DI MARE e SALAPANCORE nel possibile fallimento dei BAZAN ed ha rafforzato per puri interessi criminali, (per come vedremo il traffico di droga, il favoreggiamento di latitanti, il riciclaggio) la presenza di Cosa Nostra in un importante settore dell'imprenditoria di Palermo.

La ricostruzione di tale stato di cose trae origine, ancora una volta, dalle dichiarazioni di uno dei principali protagonisti di tutte queste vicende, l'ing LANTALACCO⁷³:

“Infatti durante la mia permanenza negli uffici di Marina 1, finalizzata a quanto ho detto sopra, notai l'assidua frequentazione di persone che poi scoprii legate a Cosa Nostra. In particolare GIUDICE, BAZAN ed anche PANZECA mi presentarono Lorenzo TINNIRELLO, il quale aveva a quel tempo un negozio di fronte all' Ucciardone chiamato PUNTO BARCA.

Mi fu anche presentata una persona che era il gestore di GENTE DI MARE, negozio situato di fronte alla Cala di Palermo. In realtà questo negozio era al 50% di proprietà di BAZAN e GIUDICE e per un altro 50% di alcuni ragazzi di cui non ricordo il nome. Tuttavia per come mi fu detto dal BAZAN, GIUDICE e PANZECA, quei ragazzi fungevano da prestanome di VERNENGO Pietro. Mi raccontarono ancora i miei soci che inizialmente Gente di Mare era tutta di VERNENGO Pietro, sempre figurando dei prestanome come soci, in quel periodo il negozio aveva un altro nome. Mi accorsi in pratica che ero incappato in una sistemazione a tavolino di interessi che andavano ben oltre la mia amicizia con il PANZECA e che invece coinvolgevano una serie di personaggi che avevano un interesse a dimostrare di compiere attività lecite sulle spalle di Marina 1.

Infatti il gestore di Gente di Mare fu arrestato dopo qualche tempo dal mio primo arresto nella zona di Trabia, se non ricordo male, perchè scortava il TINNIRELLO Lorenzo di cui ho detto prima⁷⁴.

⁷³Interrogatorio del 29 settembre 1996

⁷⁴Il riferimento è a Giovanni D'AGATI, tratto in arresto, unitamente a Lorenzo TINNIRELLO, nel 1994 a Trabia.

Questa persona di cui mi sfugge il nome era anche il gestore del CANTIERI, AMMIRAGLIO di proprietà di Pietro VERNENGO, e dove vi era situato il bunker dove egli stesso si nascondeva.

Framite il controllo che cominciai a fare all'interno del negozio che frequentavo sempre più assiduamente e l'esame della contabilità fatto da mio cognato Pirrotta Francesco e dal ZAPPA Giuseppe che avevo chiamato per aiutarmi e LA CHIUSA Pietro, cominciammo a scoprire che la frequentazione del TINNIRELLO e degli amici di VERNENGO non era legata ai semplici rapporti di amicizia che costoro intrattenevano con GIUDICE e BAZAN, ma anche un rapporto parassitario tra i loro negozi che vendevano accessori e barche e Marina 1.

Sinteticamente per quanto capii sulla base di quanto ho detto sopra, scoprii che BAZAN e GIUDICE formavano attraverso Marina 1 alle società del VERNENGO e del TINNIRELLO tutto quanto occorreva loro al prezzo di costo, o anche sottocosto, per quanto comprava la Marina 1 direttamente dai suoi fornitori. Si creava cioè un giro per cui Marina 1 comprava direttamente dai fornitori e poi rivendeva allo stesso prezzo o sottocosto al TINNIRELLO ed al VERNENGO.

Costoro tra l'altro pagavano con comodo mediante cambiali a scadenze lunghissime.

In particolare ricordo una barca sostanzialmente regalata al titolare del negozio AG2, cugino del TINNIRELLO.

Di fronte a questi fatti, cominciai a lamentarmi con BAZAN, con PANZECA e GIUDICE, i quali mi risposero che queste società erano sorelle di Marina 1, in relazione al controllo delle quote societarie di GIUDICE e BAZAN su Gente di Mare e sul SALPANCORE e che era esistente un accordo tra tutti loro che la merce sarebbe stata scambiata a costo zero.

Ciò chiaramente comportava che quasi tutto il fatturato veniva assorbito dalle vendite di cui ho detto sopra e che non portavano alla società alcun utile. Venni poi a sapere in un episodio che racconterò di qui a poco, da Carlo GRECO, che in realtà il rapporto esistente tra GIUDICE, BAZAN e PANZECA con VERNENGO e TINNIRELLO era molto più pesante di quanto io immaginassi e che questo sistema consentiva a TINNIRELLO e VERNENGO di giustificare le loro entrate mediante attività lecite.

A quel punto quello che era nato come un favore a PANZECA e che nel tempo si era trasformato in una preoccupazione per la presenza di questi debiti camuffati nel bilancio e della necessità di sanare la Marina 1, era diventato nulla in confronto al problema di avere di fatto un rapporto con personaggi di Cosa Nostra di quello spessore che operavano a Palermo.""

A proposito della persona che era stata arrestata con TINNIRELLO Lorenzo, il LANZALACO dichiarava testualmente nel corso dell'interrogatorio del 3 ottobre 1996:

"Sarei in grado comunque di procedere ad un riconoscimento fotografico del D'AGATI, in quanto ho incontrato lo stesso a Gente di Mare, quando mi fu presentato dal Gaspare GIUDICE.

Il compito del D'AGATI era tanto importante quanto oscuro in relazione alla sua presenza all'interno di Gente di Mare, del SALPANCORE e anche di Marina 1.

Ogni volta che si operava in queste tre società bisognava chiedere il permesso al D'AGATI. Ciò mi fu detto sia da Gaspare GIUDICE che da BAZAN, ma soprattutto da Carlo GRECO, quando, come ho già detto, ci incontrammo a Villa Giuditta. Infatti tra le persone nominate dal Carlo GRECO quali referenti delle attività del SALPANCORE e del Gente di Mare, c'era anche D'AGATI. Voglio inoltre aggiungere che inizialmente l'ingresso del PANZECA all'interno di queste società, SALPANCORE, Marina 1 e Gente di Mare, era stato malvisto dal VERNENGO proprio perché il PANZECA era fuori zona. Il D'AGATI operò quale collegamento fra i due per risolvere il problema.""

GENTE DI MARE

""Per quanto riguarda la società Gente di Mare devo dire che le stessa nacque su un'altra società ed era sita negli stessi locali. Per quanto venni a sapere successivamente questo negozio era di proprietà del VERNENGO e del D'AGATI, ma figurava come titolare delle licenze tale Sorano Carlo, attualmente rappresentante di una ditta di vernici marine, mi sembra la International.

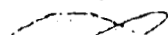
Questo discorso mi fu confermato personalmente anche dal Sorano, il quale, quando seppe della mia intenzione di entrare in Marina 1, mi avvertì di stare attento. In effetti il Sorano, per quanto ne so, fu dichiarato fallito. Nacque così Gente di Mare con amministratore Dario Lo Bue. Tutto ciò che c'era nel precedente negozio amministrato dal Sorano, passò dentro Gente di Mare con il Lo Bue quale prestanome di VERNENGO e D'AGATI.

Le altre quote successivamente furono acquistate dal Gaspare GIUDICE e Gaspare BAZAN. Per quanto ne so, le quote di ingresso del BAZAN e del GIUDICE, furono concordate direttamente con il D'AGATI.

Scoprii poi che per far partire Gente di Mare furono emesse cambiali per ben 500 milioni di lire, di cui la metà regolarmente pagate. Tali titoli servivano a coprire sia l'avviamento che il materiale che vi era all'interno della società.

A questo punto, quando io feci l'inventario di ciò che era all'interno della Gente di Mare, non trovai beni per questo valore, considerato anche che il valore complessivo che era di un miliardo in considerazione dell'altro 50% rappresentato dal Lo Bue. Le cambiali furono emesse molto prima che io entrassi nell'affare di Marina 1. Per quanto mi fu detto, le cambiali risalivano ad un periodo fra l'89 e il 90 ed avevano una scadenza fino a quattro anni. Non ho mai visto materialmente le cambiali, né la contabilità, quindi non sono in grado di dire se le stesse furono realmente emesse e segnate nella contabilità della società. Il GIUDICE mi disse che le cambiali erano possedute materialmente dal D'AGATI il quale veniva a Gente di Mare su appuntamento fissato da Gaspare GIUDICE, e là noi portavamo le somme necessarie per pagare queste cambiali prelevandole a nero da Marina 1, tranne per un pagamento che fu fatturato a Marina 1. Le somme corrispondevano a circa 20 o 25 milioni il D'AGATI prendeva soltanto denaro liquido e, per quanto mi disse il Gaspare GIUDICE, consegnava il denaro al VERNENGO Cosimo.

Di tanto in tanto ritardavamo nel pagare quanto dovuto per la cambiale ed allora Gaspare GIUDICE veniva chiamato da Carlo GRECO che lo rimproverava; una volta ricordo che il GIUDICE gli portò il danaro direttamente in quanto eravamo in forte ritardo, io accompagnai il GIUDICE a Villa Giuditta ma rimasi fuori.



Presso Gente di Mare, oltre alla presenza del D'AGATI, per come ho detto, veniva il TINNIRELLLO Lorenzo, arrestato a Trabia, veniva il Lo Nigro Cosimo per conto del VERNENGO e c'erano stabilmente il Gaspare GIUDICE, il Dario Lo Bue e il Gaspare BAZAN.

Ricordo che alcune volte si riunivano Gaspare GIUDICE, il Lo Bue e BAZAN, alla presenza del TINNIRELLLO e del D'AGATI. Tali riunioni si componevano di due momenti, l'uno a cui io non partecipavo e dunque non sono in grado di riferirne il contenuto e l'altro, ove si parlava delle diverse posizioni economiche delle tre società di cui abbiamo parlato alle quali venivo ammesso. In mia presenza si parlava soprattutto di quei 500 milioni che mi erano stati richiesti, anche da Carlo GRECO e che sarebbero serviti per restare da solo in Marina 1, togliendo le fidejussioni da Gente di mare e SALPANCORE e uscendone definitivamente.

Il Lo Bue Dario era un semplice amministratore di facciata che faceva tutto quello che volevano il GIUDICE e il D'AGATI. ""

Dopo avere descritto i termini dell'accordo per il suo ingresso in questo gruppo di società ed avere riferito ciò che aveva immediatamente notato in ordine ai reali interessi sottostanti alla loro gestione, così proseguiva il LANZALACO⁷⁵.

""Appena effettuata questa operazione notificai al PANZECA e al GIUDICE che mi ero accollato tutte le fidejussioni gravanti sulle tre società e che pertanto non avrebbero avuto più pendenze debitorie.

Ovviamente controprestazione da me pretesa sarebbe stato l'immediato allontanamento del PANZECA e del GIUDICE da Marina 1 e la contestuale cessione di una quota percentuale del SALPANCORE per la quale ero intenzionato ad introdurre, in qualità di soci, tre persone a me vicine.

Nel momento in cui notificai questa mia decisione al PANZECA lo stesso la accettò senza problemi, mentre ciò non avvenne quando il GIUDICE seppe della sua avvenuta estromissione.

Ricordo, infatti che un pomeriggio mi prelevò presso la sede di Marina 1 e mi portò in un locale chiamata Villa Giuditta sito in via San Lorenzo di Palermo. Lì venni condotto sempre dal GIUDICE in una stanza ove era sita la direzione e dove mi attendeva una persona, che io non conoscevo e che il GIUDICE mi presentò come Carlo GRECO. All'epoca non avevo presente lo spessore mafioso del GRECO ma mi insospettii in quanto la porta di ingresso era costantemente presidiata da due "gorilla".

Il GRECO mi chiese spiegazioni circa la mia decisione di estromettere il GIUDICE da Marina 1 e di rimanere, quindi unico proprietario della società. Sentito quanto da me spiegato il GRECO mi chiarì che non potevo portare avanti la mia idea in quanto all'interno di Marina 1, di Gente di Mare e del SALPANCORE sia lui, che il VERNENGO ed altri personaggi ad essi vicini avevano investito i loro capitali, e che il fatto che il GIUDICE, il BAZAN, ed anche il PANZECA non mi avessero portato a conoscenza della cosa, non era rilevante.

⁷⁵Interrogatorio del 29 settembre 1996.

Pertanto, il Carlo GRECO concluse il suo discorso dicendomi che se ero intenzionato a rilevare Marina 1 ed una quota del SALPANCORE, dovevo sborsare una ulteriore somma pari a circa 500 milioni necessaria a rimborsare il denaro investito da lui, dal VERNENGO e dagli altri. Non avendo altri argomenti, in quanto sorpreso da tali dichiarazioni me ne andai rassegnato con la consapevolezza che non avrei potuto attuare il mio progetto. Devo dire però che il PANZECA, rispettando i patti, se ne andò da Marina 1 mentre il GIUDICE rimase all'interno della società e continuò a curare i suoi interessi. ""

L'esistenza dei rapporti di affari delineati dall'ing. LANZALACO trova conferma in numerosi elementi di prova, a cominciare dai positivi riconoscimenti fotografici effettuati dallo stesso ing. LANZALACO in relazione a tutte le persone indicate in precedenza⁷⁶ nonché dalle dichiarazioni di ZAPPIA Giuseppe, il quale aveva coadiuvato, sotto il profilo tecnico-contabile, lo stesso ing. LANZALACO nella gestione di queste società; in proposito lo ZAPPIA ha dichiarato di avere saputo dallo stesso ing. LANZALACO che:

""il negozio GENTE DI MARE era stato preso dal VERNENGO"".

Ma ancora più rilevanti ed articolate sono le dichiarazioni di LA CHIUSA Pietro, il quale, come è già stato evidenziato, aveva assunto una partecipazione azionaria nella cooperativa IL SALPANCORE (oltre a diventarne anche il vice-presidente del C.d.A., per un certo periodo di tempo) e, anche se la sua collocazione nel gruppo di società in questione era ad un livello inferiore a quello dell'ing. LANZALACO, non gli era certo sfuggita la percezione dello "strano" giro di persone che ruotava attorno a queste società, in proposito in data 9 marzo 1998 il LA CHIUSA ha dichiarato:

""A d.r. ricordo TINNIRELLO Renzino come una persona che veniva spesso a Marina 1 a parlare con il LANZALACO Salvatore. C'erano discorsi di soldi che venivano gestiti dal GIUDICE Gaspare, dal LANZALACO e dal TINNIRELLO.

a.d.r. il rapporto con Carlo GRECO nacque in funzione dell'operazione di acquisto delle società Marina 1, Gente di Mare e SALPANCORE da parte del Gruppo BAZAN. Ritengo che fu il PANZECA Giuseppe ad operare la presentazione del Carlo GRECO al LANZALACO, ma sul punto non posso essere più preciso in quanto non ho incontrato direttamente il GRECO.

a.d.r. il Gaspare GIUDICE era poi colui che teneva i contatti tra Carlo GRECO e TINNIRELLO in funzione dei rapporti con il LANZALACO. In particolare il GIUDICE si vantava delle sue amicizie con il Carlo GRECO, il TINNIRELLO e altri personaggi del Palermitano, così come si vantava delle amicizie con i GAETA da Termini Imerese.

(....)

⁷⁶ Si veda il verbale di interrogatorio del 18 giugno 1997, nel corso del quale l'ing. LANZALACO dimostrava di riconoscere, senza alcuna esitazione, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, GRECO Carlo, LO NIGRO Cosimo, SORANO Carlo, GIUDICE Gaspare ed altri ancora.

⁷⁷ Verbale di interrogatorio del 27 febbraio 1996.

a d.r. circa VERNENGO Pietro posso dire che ho sentito fare il nome di costui in relazione alle società dell'ex Gruppo BAZAN. Se non ricordo male addirittura mi fu detto dal PANZICA e dal Gaspare GIUDICE che avevano avuto incontri con il VERNENGO nel periodo in cui lo stesso era latitante, questo discorso mi fu fatto anche per quanto riguarda il Carlo GRECO ***

Oltre che dalle dichiarazioni riportate, decisivi elementi di riscontro, taluni anche di natura documentale, sono stati acquisiti dalla GDF GICO in relazione alle posizioni ed agli interessi di TINNIRELLO Lorenzo, GRECO Carlo, VERNENGO Pietro, D'AGATI Giovanni in queste società ed alle operazioni commerciali così come indicate dal LANZALACO.

In particolare il predetto organo di P.G. accertava che:

TINNIRELLO Lorenzo è stato socio della società "PUNTO BARCA di TINNIRELLO Domenico & C. S.n.c." con sede in c.so D. Scinà nr. 18, 20, 22 e 24 di Palermo.

La società veniva costituita in data 05.04.1990 tra TINNIRELLO dr. Domenico, nato a Palermo il 13.04.1937 e il già generalizzato TINNIRELLO Lorenzo, con un capitale sociale di £. 20.000.000 diviso al 50% tra i due soci, avente per oggetto sociale la commercializzazione di barche ed articoli nautici.

La società veniva posta in liquidazione volontaria in data 13.01.1993 e nominato liquidatore il TINNIRELLO Domenico.

In data 01.02.1995 cessava con relativa cancellazione dal registro delle società, e, i locali siti in via D. Scinà 18/24 risultano inutilizzati, e si presentano in uno stato di abbandono,

dalla documentazione di MARINA UNO, consegnata spontaneamente dal PIRROTTA Francesco, si evidenziano numerosi rapporti commerciali intercorsi tra la predetta società e quella del TINNIRELLO, durante il periodo 1991 e 1992.

In particolare, si segnalano le diverse bolle a firma di TINNIRELLO Lorenzo e, più specificamente, si segnala una bolla di accompagnamento emessa da MARINA UNO in data 30.07.1992 riguardante la vendita di un gommone nautico commissionato da PUNTO BARCA e consegnato a VANNI CALVELLO Vincenzo, presso il porto in San Nicola l'Arena⁷⁸.

La società riconducibile al VERNENGO Pietro è la "CANTIERE NAUTICO AMMIRAGLIO di VERNENGO Cosimo ed Elvira & C. S.n.c.", sita in Palermo via E. Paternò nr. 11/13.

La società veniva costituita in data 17.10.89 tra i soci:

⁷⁸ Quest'ultimo è identificabile nel noto principe Vincenzo VANNI CALVELLO MANTEGNA, noto alle cronache per aver favorito la latitanza dello stesso TINNIRELLO Lorenzo e tratto in arresto nell'aprile 1996 durante la cd. "Operazione Behemot".

Ad ulteriore dimostrazione dell'esistenza dei rapporti dei quali ha riferito LANZALACO, veniva, infine, rinvenuta una fattura accompagnatoria emessa da MARINA UNO in data 12.07.1993 a favore di GIORDANO Domenico viale dei Picciotti, 9, riguardante la vendita di una barca a motore per il prezzo dichiarato di £. 58.500.000.

GIORDANO Domenico è da identificarsi nell'omonimo, nato a Palermo il 19.09.1949, titolare del negozio di abbigliamento "G2 MODA" sito in Palermo via Lincoln nr. 108, cugino di TINNIRELLO Lorenzo

- (1) VERNENGO Cosimo, nato a Palermo il 21 02 64.
(2) LA MATTINA Giuseppa, nata a Palermo il 20 07 66.
(3) VERNENGO Elvira, nata a Palermo il 07 06 67

Soci che altro non sono che i due figli e la nuora del VERNENGO Pietro

In data 09 03 1994, la società veniva colpita dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta dal Tribunale di Palermo

Tra la documentazione di MARINA UNO veniva rinvenuta una bolla di accompagnamento emessa in data 03 08 1992 dal CANTIERE NAUTICO AMMIRAGLIO DI VERNENGO C. & C. Snc per il trasporto di materiale nautico presso MARINA UNO

Il D'AGATI Giovanni - importante esponente mafioso di Villabate⁷⁹ - era titolare di una società di commercializzazione di imbarcazioni da diporto, la "WORDL INTEREXPORT S.R.L.", oggi in liquidazione, nella cui compagine risultavano la di lui moglie ROSSI Anna Maria e il figlio D'AGATI Giulio.

I collaboratori di giustizia riferivano che il D'AGATI era in diretto contatto con il TINNIRELLO Lorenzo con il quale aveva di fatto avviato la società di cui sopra e che sia il TINNIRELLO che GRECO Carlo si fidavano ciecamente del medesimo. Ulteriore conferma di ciò emergeva dal fatto che il D'AGATI aveva venduto un motoscafo proprio a GRECO Carlo.

Il GRECO Carlo menzionato dal LANZALACO e dagli altri collaboratori di giustizia è stato, sino al momento del suo arresto, sostituto di AGLIERI Pietro nel mandamento della Guadagna di Palermo.

Come già è stato anticipato in premessa, nei confronti del GRECO, in data 2 dicembre 1989, con provvedimento nr. 586/89 R.G.G.I.P. del Tribunale di Palermo, era stata emessa una ordinanza di custodia cautelare unitamente ad AGLIERI Pietro ed ad altre persone tra le quali figuravano anche DI GESU' Lorenzo e GUZZINO Diego⁸⁰, entrambi autorevoli esponenti di vertice del mandamento di Caccamo, con i successori dei quali, ed in particolare con PANZECA Giuseppe, qualche anno dopo darà vita alle vicende oggetto del presente procedimento⁸¹.

Dagli elementi esposti emerge una ulteriore conferma dell'attendibilità dell'ing. LANZALACO in quanto l'accertamento dell'esistenza di alcune società incontestabilmente riconducibili a TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni e a VERNENGO Pietro, tutte operanti nel settore nautico, dimostra quindi che i gruppi mafiosi dei quali costoro erano esponenti erano profondamente inseriti in

⁷⁹Come si ricorderà costui era la persona arrestata a Trabia in data 27.08.1994 unitamente al TINNIRELLO Lorenzo.

Il D'AGATI, dai dati acquisiti all'archivio della Questura di Palermo, veniva ritenuto da vari collaboratori di giustizia quali DRAGO Giovanni, MARINO MANNOIA Francesco, PIRONE Maurizio e CANCEMI Salvatore, soggetto di spicco di "Cosa Nostra" della zona di Villabate ed in particolare veniva indicato quale soggetto vicino a MESSICATI VITALE e GRECO Carlo, ed inserito nel traffico di sostanze stupefacenti vicino alla "famiglia" DI PERI di Villabate.

⁸⁰Uomo d'onore del mandamento di Caccamo.

⁸¹Si consideri che, in quella occasione, il GRECO era rimasto irreperibile e sarà catturato soltanto il 25 luglio 1996 nel territorio di Campofelice di Roccella, comune ricompreso nel mandamento di Caccamo.

questo rilevante settore dell'imprenditoria palermitana, al punto da avere acquisito in esso una posizione di dominio. Non a caso infatti il Tribunale di Palermo, nel 1994, aveva disposto la confisca della società di VERNENGO dopo avere accertato che la stessa operava con i capitali provenienti dai traffici illeciti della famiglia e che era diventata un fattore di alterazione dell'ordinato svolgimento delle attività imprenditoriali del settore.

Ma gli accertamenti della G d F hanno anche consentito di rilevare che queste società avevano avuto rapporti commerciali con le società del gruppo BAZAN, poi passate al gruppo PANZECA-GIUDICE-LANZALACO, con ciò riscontrando in pieno quanto l'ing LANZALACO ed, in misura minore, anche il LA CHIUSA avevano dichiarato in ordine all'esistenza dei rapporti con TINNIRELLO, D'AGATI, VERNENGO e GRECO.

Ovviamente, in linea generale, l'accertamento di rapporti commerciali con società gestite da esponenti mafiosi non necessariamente è espressione del coinvolgimento negli affari illeciti dell'organizzazione anche da parte di chi non è inserito in questa. Nella vicenda in esame - a prescindere dal fatto che il gruppo PANZECA-GIUDICE-LANZALACO aveva già una propria e ben precisa caratterizzazione mafiosa, prima ancora di rilevare le società del gruppo BAZAN - l'esistenza di questi rapporti è invece pienamente indicativa del coinvolgimento di quel gruppo nelle attività criminali delle famiglie di Santa Maria di Gesù' e di Corso dei Mille, perchè, come aveva dichiarato il LANZALACO, la vendita sottocosto ("parassitaria") di mezzi nautici acquistati dalla società MARINA 1 costituiva il necessario termine di scambio per remunerare gli investimenti che in queste società avevano fatto il GRECO, il TINNIRELLO e gli altri esponenti mafiosi prima citati.

Questa ricostruzione, inoltre, risulta avvalorata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore DRAGO Giovanni, il quale, nel verbale d'interrogatorio del 18.12.97, ha riferito sui rapporti commerciali e criminali tra il TINNIRELLO, il GRECO ed il D'AGATI:

“In proposito posso precisare che ero al corrente del fatto che Renzino TINNIRELLO era socio di fatto con Giovanni D'AGATI e Carlo GRECO in una società dello stesso D'AGATI, che aveva ad oggetto la commercializzazione di barche e che era ubicata in una traversa di via Libertà poco prima dell'incrocio con via Notarbartolo.

OMISSIS

Era stato lo stesso TINNIRELLO a riferirmi che era entrato in società con il D'AGATI, unitamente a Carlo GRECO, anche se non mi aveva riferito ulteriori particolari in merito.

Dopo che ero stato arrestato, ricordo che mio fratello Giuseppe, durante un colloquio al carcere Ucciardone, prendendo spunto dal fatto che ero ristretto all'interno della seconda sezione e che dalla cella nella quale stavo io si poteva osservare buona parte della via Francesco CRISPI, mi aveva detto che nei pressi di questa strada Renzino TINNIRELLO aveva aperto un negozio di barche.

Mio fratello non mi aveva specificato, né io glielo avevo chiesto, se anche dietro questo negozio vi fosse la società che il TINNIRELLO aveva costituito con il D'AGATI e con il Carlo GRECO. Di sicuro posso precisare che, prima che io venissi arrestato, lo stesso TINNIRELLO mi aveva riferito che egli aveva intenzione di aprire un ulteriore punto vendita di barche oltre a quello del

D'AGATI. Di questa intenzione del TINNIRELLO ricordo che me ne aveva parlato anche Giuseppe GRATTANO. ...

Le dichiarazioni del DRAGO sono estremamente importanti perché egli - sebbene non fosse direttamente interessato alla gestione di queste società - era venuto a conoscenza di queste circostanze direttamente dal TINNIRELLO, ossia uno dei principali protagonisti di queste vicende, al quale peraltro era legato da un rapporto molto stretto in quanto entrambi facevano parte di quella micidiale macchina da guerra che è stato il c.d. "gruppo di fuoco" di Brancaccio-Ciaculli, posto alle dirette dipendenze degli esponenti di vertice della fazione corleonese di Cosa Nostra⁸². Questa circostanza quindi conferisce alle sue dichiarazioni un elevato livello di attendibilità perché, altrimenti, il TINNIRELLO non gli avrebbe fatto queste confidenze su un aspetto tanto delicato quale era quello relativo ai suoi rapporti di affari con altri due uomini d'onore del calibro di Carlo GRECO e Giovanni D'AGATI, rapporti peraltro che dovevano essere necessariamente tenuti riservati ed occulti al di fuori della ristretta cerchia di persone interessate.

L'accertamento sull'esistenza di questo rapporto societario di fatto - difficilmente conseguibile soltanto su base documentale - consente quindi di disporre di un tassello essenziale per ricostruire i rapporti, anch'essi di fatto, esistenti tra il gruppo TINNIRELLO, GRECO, D'AGATI e VERNENGO e le società dell'ex gruppo imprenditoriale BAZAN, così come sono stati delineati dall'ing LANZALACO.

Sempre a questo fine, va inoltre rilevato che dalle dichiarazioni di DRAGO emerge un altro importante elemento di riscontro a questa ricostruzione, concernente in particolare la individuazione del punto vendita di barche che il TINNIRELLO aveva aperto nel 1990 sulla via Francesco Crispi e che - in seguito agli accertamenti operati dall'Ufficio - è risultato essere la sede della società PUNTO BARCA, la quale, come è già stato rilevato, aveva instaurato stretti rapporti commerciali con la società MARINA 1, appartenente all'ex gruppo BAZAN.

Ma l'esistenza di questi rapporti di affari tra i due gruppi è anche avvalorata dalle significative dichiarazioni rese dal SIINO ANGELO nel verbale d'interrogatorio del 06.09.97:

"P.M.: Della famiglia di Santa Maria di Gesù odierna?

SIINO: Odierna? So che era gestita da... da Pitrineddu, Pitrineddu AGLIERI e il suo vice era Carlo GRECO questo lo so. Io conosco Carlo GRECO in quanto era in società con Giovanni D'AGATI e con Lorenzo TINNIRELLO...

P.M.: TINNIRELLO.

SIINO: ...di certo, in una società che vendevano barche in via Francesco Di Marzio avevano (inc.)

P.M.: Prego la...?

SIINO: Una rappresentanza della CIGALA e (inc.) e praticamente mi hanno venduto una barca, uno (inc.) praticamente so benissimo chi erano e

⁸² Responsabile dell'esecuzione materiale di circa un centinaio di omicidi, commessi nel corso della seconda metà degli anni '80 e sino all'inizio del 1990, su ordini disposti direttamente da RIINA Salvatore

chi non erano, anche perchè in occasione di questa cosa io ho avuto un qui pro quo.

P.M.: *Scusi lei ricorda il nome di questa società?*

P.M.: *Va bene, comunque è nota.*

P.M.: *Va bene, abbiamo detto che la via è via Lo Iacono.*

SIINO: *Via Di Marzio.*

P.M.: *Via Di Marzio, scusi.*

SIINO: *Una traversa, l'ultima traversa a destra di via Libertà prima di arrivare in via Notarbartolo.*

P.M.: *Via Gioacchino Di Marzo.*

P.M.: *Via Gioacchino Di Marzo, non ricorda il nome di questa società?*

P.M.: *Sa se avessero qualche società analoga a Termini Imerese?*

SIINO: *No, avevano una società non a Termini Imerese ma l'avevano, gestivano il porticciolo di San Nicola l'Arena, questo lo gestiva il D'AGATI non so se con la cosa del TINNIRELLO o meno ma comunque erano ... io ho venduto, ho dato in permuta un'altra barca mia che mi aveva dato Pino LIPARI, per cui praticamente così li conoscevo bene, dico che ha avuto qualche ... qualche problema.*

Omissis

SIINO: *D'AGATI, D'AGATI era molto amico di Carlo GRECO, socio con Carlo GRECO nella gestione di queste cose, però io non...*

P.M.: *D'AGATI, a sua volta, però, lei diceva poco fa che le è risultato inserito in questa società di gestione di rimessione barche, di...*

SIINO: *Sì, ma di quella di San Nicola l'Arena...*

P.M.: *... di San Nicola l'Arena...*

SIINO: *... di San Nicola l'Arena, non so se c'era socio il GIUDICE io non glielo so dire, però onestamente il GIUDICE si aveva questo SALPANCORE che era le cose, però se fosse il D'AGATI o il GRECO non glielo so dire, so solamente che il fratello di Carlo GRECO gestiva un...*

P.M.: *Fratello quale?*

SIINO: *Non glielo so dire.*

P.M.: *Quello arrestato ora?*

SIINO: *Non lo so, era uno che gestiva a Porta Carbone, alla Cala, gestiva un negozio di come si chiama, di...*

P.M.: *...articoli da pesca...*

SIINO: *...marini, di più non glielo so dire perchè onestamente non è che poi corresse buon sangue, perchè il fatto dell'eliminazione di Ignazio PULLARA' certamente non è stato gradito a Giovanni BRUSCA...""*

Quanto dichiarato dal SIINO è assai rilevante, in quanto:

1. conferma l'esistenza dei rapporti societari tra D'AGATI Giovanni, GRECO Carlo e TINNIRELLO Lorenzo;

2. indica un negozio di rivendita di articoli marini sito a Porta Carbone sita nel popolare quartiere della Cala, gestito, secondo le sue conoscenze, dal fratello di Carlo GRECO. Si deve precisare che la località indicata dal SIINO altro non è che

la prosecuzione della via Francesco Crispi, ove aveva sede la società PUNTO BARCA di TINNIRELLO

3. rivela che il D'AGATI Giovanni aveva assunto la gestione di una società all'interno del porto di San Nicola l'Arena ove il PANZECA aveva concentrato notevoli risorse finanziarie ed economiche della famiglia, investite in particolare nella realizzazione del RESIDENCE SAN NICOLA al cui interno era stata installata una officina per il rimessaggio di barche facente capo alla cooperativa IL SALPANCORE

Al fine di acquisire ulteriori elementi di riscontro, in data 07.11.97, l'Ufficio disponeva che il SIINO facesse una ricognizione di luoghi per verificare se fosse in grado di individuare il negozio di articoli marini dallo stesso indicato come gestito dal fratello di Carlo GRECO, all'esito del quale il collaborante individuava il negozio di articoli da regalo denominato "REAL CRISTAL di G.A."

La GDF accertava, con il rapporto 945 del 18.11.97, che questo negozio

1. è riferibile a tali SCIMONE Antonio e Girolamo tratti in arresto nel febbraio del 1997 per associazione a delinquere di stampo mafioso e favoreggiamento,

2. che il locale ove opera detto negozio appartiene a tale Catalanotto Maria che, precedentemente, in data 23.01.86 lo aveva concesso in locazione alla TUTTOMARE MAGAZZINI DELLA NAUTICA srl amministrata da SORANO CARLO;

3. che nel gennaio del 1991 la TUTTOMARE srl cedeva in blocco il materiale del proprio negozio alla MARINA UNO SRL ed alla GENTE DI MARE SRL;

4. che la soc. GENTE DI MARE in data 11.02.91 prendeva in affitto dalla Catalanotto gli stessi locali ove era già ubicata la TUTTOMARE SRL.

Sulla base di questa ricostruzione, pertanto, si perviene agevolmente alla conclusione che i locali individuati dal SIINO avevano ospitato una società apparentemente gestita da SORANO Carlo, ma in realtà riconducibile al gruppo VERNENGO-TINNIRELLO-D'AGATI-GRECO, e che questa era stata assorbita dalle società dell'ex gruppo BAZAN, tant'è che negli stessi locali era fissata la sede della società GENTE DI MARE.

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso, come è stato già rilevato, che la società GENTE DI MARE era stata costituita, tra gli altri, da BAZAN Gaspare, GIUDICE Gaspare e LO BUE Dario, i quali detenevano oltre il 50% del capitale sociale⁸³; peraltro in seguito alla fuoriuscita del BAZAN, il LO BUE e l'On. GIUDICE avevano continuato a gestire ufficialmente la società sino alla attuale fase di liquidazione.

⁸³Si veda il rapporto del G.I.C.O. del 26 settembre 1997, allegati 68, 69, 74, 75, 76 e 78.

Questi accertamenti di natura documentale sono di estrema importanza perché dimostrano inequivocabilmente la notevole attendibilità delle dichiarazioni dell'ing LANTALACO e degli altri collaboratori in merito

all'esistenza di un profondo collegamento tra le società del gruppo TINNIRELLO, GRECO, VERNENGO e D'AGATI e le società dell'ex gruppo BAZAN.

alla costante presenza dell'On GIUDICE nella gestione di questi rapporti, sia durante il periodo in cui le società erano in mano ai BAZAN che soprattutto quando queste erano state acquisite dal gruppo PANZECA

Un'ulteriore conferma di queste conclusioni proviene dal rapporto dei CC RONO di PALERMO nr 4429 del 02.02.98 ove viene menzionata una cambiale trovata in possesso del D'AGATI Giovanni al momento dell'arresto del 27.08.94 mentre scortava il LORENZO TINNIRELLO. Questa cambiale, dell'importo di cinque milioni, risulta emessa a carico di GENTE DI MARE srl ed in favore di TUTTOMARE srl e reca come data di emissione il 06.02.91 e come data di scadenza il 31.12.93,; la cambiale risulta firmata da Dario Lo Bue

Il sequestro della cambiale in oggetto, operato dai Carabinieri, consente di affermare che:

1 ancora una volta il livello di attendibilità delle dichiarazioni del LANTALACO è altissimo, ed in particolare queste devono ritenersi ampiamente riscontrate in merito alla esistenza delle cambiali e al possesso delle stesse da parte del D'AGATI Giovanni.

2 la cambiale in questione era stata emessa in data 06.02.91, quando di fatto la società TUTTOMARE non era più esistente in quanto - come si è già rilevato - la stessa aveva ceduto nel gennaio del 1991 alla neo costituita GENTE DI MARE tutto il materiale di magazzino, sicché quest'ultima (costituita ed amministrata apparentemente dall'On GIUDICE e dal BAZAN con il concorso occulto del gruppo D'AGATI-TINNIRELLO-GRECO-VERNENGO) aveva sin dall'1 febbraio 1991 il possesso giuridico e materiale dei locali già condotti dalla TUTTOMARE.

3 questa cambiale è una di quelle che avevano garantito il riassetto degli interessi curati dal GIUDICE in funzione del D'AGATI Giovanni e dei suoi soci. Infatti si tratta chiaramente di una cambiale data a garanzia in quanto la stessa ha una durata insolita di quasi due anni, non è stata monetizzata mediante cessione a terzi o ad una banca ed inoltre era stata rinvenuta nella materiale disponibilità del D'AGATI circa otto mesi dopo la sua scadenza.

4 La cambiale è firmata dal LO BUE Dario indicato quale soggetto che aveva agito da prestanome del D'AGATI Giovanni e dei suoi soci sicché il suo rinvenimento nella disponibilità di quest'ultimo costituisce un pieno riscontro di fatto

alle affermazioni del LANZALACO e consente di estendere coerentemente per via logica e in modo univoco la penale responsabilità dello stesso LO BUE DARIO quale prestanome del D'AGATI e dei suoi correi GRECO, VERNENGO e TINNIRELLO.

Il quadro criminale descritto costituisce l'imprescindibile fondamento per comprendere anche l'esito finale di queste vicende ancora una volta descritto in modo preciso ed articolato dall'ing. LANZALACO, il quale ha chiaramente spiegato che alla fine si era venuto a trovare in una situazione di enorme difficoltà ed aveva tentato allora di separarsi dal PANZECA e dal GIUDICE, lasciando loro le sue quote nelle società SALPANCORE e GENTE DI MARE, trattenendo invece per sé la società MARINA UNO.

A questo punto il rapporto tra l'On. GIUDICE ed il LANZALACO era entrato inevitabilmente in crisi, dopo che quest'ultimo aveva scoperto la reale natura degli interessi che lo vedevano coinvolto e lo spessore criminale delle persone cui era contrapposto; anche di questo ulteriore passaggio delle dichiarazioni dell'ing. LANZALACO è stato acquisito il necessario riscontro, costituito addirittura da una lettera autografa dell'On. GIUDICE, destinata a PANZECA Giuseppe, il cui contenuto si riporta integralmente:

"""" Caro Giuseppe, l'autentica e vera amicizia che mi legava a tuo zio Lorenzo mi costringe a scriverti questa lettera anche se so che non approvi quando scrivo. Al di sopra dei fatti prettamente finanziari non riesco a capire perché tutti voi (tu prima adesso sembrerebbe anche Toti) avete tale rabbia nei miei confronti, rabbia a mio avviso ingiustificata. Io, come ho sempre sostenuto, non ho comprato né ho venduto, e sono l'unico che è rimasto coinvolto nella negatività delle Aziende con il mio 20%.

Non mi sono mai tirato indietro dalle mie responsabilità e lungi da me il pensare di farlo.

Purtroppo troppi discorsi in questi ultimi tempi sono divenuti sempre più pesanti ma ti posso assicurare che non è mai dipeso da me.

Una volta venne Toti a dirmi che tu mi avevi definito un ladro da cui liberarsi e io feci finta di nulla per evitare inutili discussioni, poi mi disse che dovevo uscire dalla compagine societaria per tua volontà (e lo feci con tranquillità in occasione dell'incontro in via Catania), adesso Pietro LA CHIUSA ha sostenuto che la condizione da te posta per il risanamento delle due Aziende e la mia materiale uscita operativa dalle società, ed io mi sono alzato e sono andato via. Lo stesso giorno che sono andato via al telefono alle mie figlie è stato detto """"il dott. GIUDICE non lavora più qui"""".

Ai miei amici, clienti del SALPANCORE, è stato detto che io non sono più nulla e così tante altre cose che tu sai perfettamente.

Toti LANZALACO questa sera mi ha detto che gli ho rotto il cazzo per i debiti di Marina I, come se io glieli avessi tenuti nascosti. Pietro LA CHIUSA mi interroga come se avessi chi sa cosa da nascondere (gli interrogatori in carcere erano sicuramente più sereni.

Giuseppe io posso dirti solamente di essere e di essere sempre stata una persona molto corretta; non ho una lira, non posso mandare in vacanza le mie figlie perchè non posso permettermelo, ho sempre operato dell'interesse della società. A te chiedo cortesemente una precisa risposta perchè ho meritato questo tipo di comportamento? Forse ho commesso qualcosa che mi sfugge ed allora è bene che tu me lo dica con estrema franchezza.

Penso che i nostri vecchi rapporti giustifichino una tua franca risposta.

Io sarò tutta la mattina al Cleotto dalle 9,30 in poi e sarò ben felice di avere una tua risposta che almeno mi farà capire perchè siamo arrivati a questo punto.

Questa lettera assume indubbiamente il rilievo di autentico e finale riscontro alle dichiarazioni rese dal LANZALACO in relazione alla posizione ed alla centralità del ruolo che lo stesso On.GIUDICE aveva assunto nella ricostruzione dei diversi interessi che lo stesso aveva rappresentato ed occultato; assume, inoltre, il carattere di pieno riscontro al connesso rapporto tra GIUDICE e CARLO GRECO in funzione dei rapporti economici esistenti tra costoro, per come affermato dal LANZALACO.

La stessa missiva inoltre conferma anche l'estorsione posta in essere dal GIUDICE Gaspare in concorso con il GRECO Carlo, quando, per come già indicato, l'ing. LANZALACO era stato condotto innanzi al GRECO e questi gli aveva spiegato che non poteva gestire a suo gradimento la situazione in quanto in queste società c'erano anche i soldi di Cosa Nostra. La forza di tale minaccia era stata tale che il LANZALACO aveva dovuto ricorrere al BIONDOLILLO Giuseppe, potente capo della famiglia mafiosa di Cerda, attualmente detenuto per i reati di associazione mafiosa, omicidio ed altro.

Infatti così riferisce il LANZALACO⁸⁵:

“Voglio raccontare cosa accadde quanto entrai in conflitto con il PANZECA vedendo precipitare la situazione economica di Marina 1 ed in particolare dei debiti che andavano maturando e non figuravano nelle scritture contabili, e la presenza delle persone di cui ho già detto. Vedendo la situazione come andava maturando mi rivolsi al BIONDOLILLO Giuseppe al quale raccontai tutta la storia e ne invocai l'aiuto per vedere di risolvere la situazione ed in particolare di parlare con Carlo GRECO per la posizione di TINNIRELLO e D'AGATI. Il BIONDOLILLO organizzò una riunione in cui volle che venissero il LA CHIUSA Pietro e il De Marco per testimoniare quanto io affermavo contro il PANZECA. Alle riunioni parteciparono inoltre il PANZECA, il CIACCIO e il Priolo. Il BIONDOLILLO, sentite le parti, disse che io avevo ragione e che bisognava

⁸⁴In ordine alla collocazione temporale di tale lettera si riportano i seguenti passi dell'informativa del 26 settembre 1997 del GICO della GdF.: il “Cleotto” citato nella missiva, è da ricondursi al CLEOTTO RESIDENCE sito in Palermo via Caduti senza Croce nr. 10, presso cui, da accertamenti esperiti in merito, il GIUDICE Gaspare ha dimorato nel marzo 1991 e nel gennaio/febbraio 1992. (all. 47) Pertanto, dall'esame delle date in cui si sono verificati i passaggi societari in capo a MARINA UNO e IL SALPANCORE, il periodo relativo cui si può far risalire la presente missiva è da collocarsi nei primi mesi del 1992.

⁸⁵Interrogatorio del 3 ottobre 1996.

comunque rispettare quanto richiesto da Carlo GRECO e pagare i 500 milioni, in quanto altrimenti sarebbero successi fatti gravi, mentre fece prendere al PANZECA l'impegno che per le strade interpoderali finanziate dall'Assessorato dell'Agricoltura ed aggiudicate al PANZECA attraverso un parente dello stesso io avrei ripreso i soldi che avevo già dato sulle società SALPANCORE, Marina 1 e Gente di Mare. Alla fine non si fece più nulla in quanto furono arrestati sia il PANZECA che il BIONDOLILLO.""

Questa ricostruzione è avvalorata dalle stesse dichiarazioni del LA CHIUSA PIETRO il quale in proposito riferiva:

CIRCA UNA RIUNIONE ORGANIZZATA DA BIONDOLILLO Giuseppe
RELATIVAMENTE A PROBLEMI ECONOMICI RELATIVI
ALL'ACQUISTO DELL'EX GRUPPO BAZAN

"A.d.r. effettivamente ricordo che ci fu questa riunione in Via San Polo a cui partecipai assieme all'ingegnere LANZALACO, al PANZECA al Priolo e al prof. Di Marco ed al BIONDOLILLO. Ricordo che si parlò dei problemi inerenti a una serie di cambiali ed a dei soldi che si dovevano uscire per sistemare i rapporti tra le società MARINA UNO, Gente di Mare e SALPANCORE. Ricordo che si parlò anche di somme di denaro che erano dovute a Carlo GRECO. Lo stesso non figurava come socio delle società del gruppo, ma gli erano dovuti dei soldi inerenti all'acquisto delle società stesse. Il Carlo GRECO era interessato maggiormente alla società SALPANCORE. Interesse analogo aveva anche il PANZECA. La mia presenza a tale riunione e la mia conoscenza dei fatti in oggetto era legata soltanto alla mia amicizia con il LANZALACO e al fatto che lo stesso mi aveva chiesto di aiutarlo nel vedere i conti della società.

A.d.r. non figurava come creditore dei soldi il Carlo GRECO ma altre persone. In particolare ricordo la posizione centrale di Gaspare GIUDICE che operava all'interno di Gente di Mare, Marina 1 e SALPANCORE.

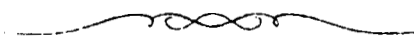
Omissis

a.d.r. il rapporto con Carlo GRECO nacque in funzione dell'operazione di acquisto delle società Marina 1, Gente di Mare e SALPANCORE da parte del Gruppo BAZAN. Ritengo che fu il PANZECA Giuseppe ad operare la presentazione del Carlo GRECO al LANZALACO, ma sul punto non posso essere più preciso in quanto non ho incontrato direttamente il GRECO.

a.d.r. il Gaspare GIUDICE era poi colui che teneva i contatti tra Carlo GRECO e TINNIRELLO in funzione dei rapporti con il LANZALACO. In particolare il GIUDICE si vantava delle sue amicizie con il Carlo GRECO, il TINNIRELLO e altri personaggi del Palermitano, così come si vantava delle amicizie con i GAETA da Termini Imerese.

a.d.r. effettivamente ricordo che il LANZALACO mi chiese di trovare una liquidità di due o trecento milioni da consegnare a Carlo GRECO, in quanto erano stati presi degli impegni al momento dell'acquisto dell'ex gruppo BAZAN. La posizione della società per la quale c'era maggior interesse da parte del PANZECA e del GRECO era il SALPANCORE. Io non capivo l'interesse economico per questa società in quanto dai bilanci mi rendevo conto che il margine di utile era molto modesto.""

La ricostruzione dell'esito di queste vicende evidenzia - oltre ai ben evidenti profili associativi - anche una specifica condotta dell'On. GIUDICE Gaspare posta in essere ai danni dell'ing. LANZALACO, senz'altro inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 629 co 1 e 2 cp e art. 7 L. 203-91, in quanto risulta evidente che l'on. GIUDICE aveva agito in concorso con GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro mediante minaccia ai danni del LANZALACO. Tale infatti, ed inequivocabilmente, era stato il messaggio proveniente dal GRECO, all'epoca latitante per delitti di mafia, innanzi al quale l'ing. LANZALACO era stato accompagnato per iniziativa dell'On. GIUDICE, messaggio che era stato corredato dalla richiesta da parte di questi di consegnare 500 milioni per ottenere la proprietà della MARINA UNO srl, e che aveva sortito il suo effetto poichè aveva costretto l'ing. LANZALACO a subire l'estromissione di fatto dalla sua azienda ed aveva procurato al D'AGATI Giovanni ed allo stesso On. GIUDICE un ingiusto profitto con grave danno del LANZALACO, che vedeva fallire la MARINA U NO a causa delle operazioni di riciclaggio di cui sopra. Non c'è dubbio che questa condotta era stata commessa dall'On. GIUDICE e dai suoi correi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cp ed al fine di agevolare Cosa Nostra nella sua attività di controllo delle imprese locali.



LA INTERCETTAZIONE AMBIENTALE DELLA CONVERSAZIONE TRA
PRESENTI INTERCORSO ALL'INTERNO
DELLA MACELLERIA DI TERESI GIACOMO
ALLE ORE 10,00 CIRCA DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 1995.

Infine, una ulteriore fonte di prova alla quale occorre fare riferimento per prevenire alla definitiva conferma delle rivelazioni dell'ing. LANZALACO, in merito agli eventi che hanno caratterizzato la gestione delle società MARINA UNO srl SALPANCORE a.r.l., GENTE DI MARE srl e le altre a queste variamente collegate - e soprattutto in merito al coinvolgimento dell'On. Gaspare GIUDICE nell'affare della cessione del gruppo BAZAN al "gruppo PANZECA ed alla posizione degli interessi mafiosi in questo coinvolti - è quella relativa al contenuto di una conversazione intercettata il 23 settembre 1995 all'interno della macelleria di TERESI Giacomo ed intercorsa tra quest'ultimo e D'AGATI Ivo, uno dei figli di D'AGATI Giovanni.

Prima di esporne il contenuto, va precisato che il TERESI Giacomo è uno degli uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille che, durante il periodo della latitanza di TINNIRELLO Lorenzo, aveva assunto il ruolo di reggente della stessa, finendo così per trasformare i locali del suo esercizio commerciale in un vero e proprio quartiere generale della famiglia; dalle conversazioni intercettate - i cui passi essenziali sono stati riportati nell'ordinanza di custodia cautelare del 25 gennaio 1997, acquisita agli atti - è emerso un quadro estremamente variegato dei molteplici interessi di quegli uomini d'onore, comprendente non soltanto le questioni attinenti alla gestione quotidiana delle attività della famiglia, ma altresì i rapporti con i latitanti e persino la ideazione e la progettazione di gravi attentati ai danni di rappresentanti delle Istituzioni.

Tra queste conversazioni, è interessante il testo di quella intercorsa con D'AGATI Ivo nella trascrizione effettuata dal consulente tecnico su incarico dell'Ufficio:

INTERLOCUTORI :

G = TERESI GIACOMO

U = D'AGATI IVO

* * * * *

I due interlocutori, da fuori del locale si portano all'interno continuando la conversazione che verosimilmente era già iniziata .

U: *E infatti.... Mi hanno confiscato tutte cose ieri... e mi sono messo a piangere come un bambino al Tribunale...*

G: *Ti hanno atterrato...*

U: *Tutte cose... appartamenti.. tutte cose....*

G: Vedi che è bruttoe non hanno fatto bene che te le hanno levate così non hai più niente di intestato...

U: Ma già non avevamo più niente ... c'è... c'è... la banca che mi ha sequestrato cinque, me ne ha lasciata una... quella di mia madre ... invece la banca le ha sequestrate tutte e sei ... perciò ora se la devono discutere perchè ora siamo senza assegni...

G: Ho capito ... che vogliamo fare... (inc.)

U: Quello che vogliono fare fanno, ormai sei messo ... quello che vogliono fare fanno, non mi interessa più niente.....

PAUSA

G: Tu mi dai quel bigliettino serio ... che ti faccio sapere ... prima che si montano la testa... ci pensi che cosa vi ho scritto lì? Là dove stava questo....

U: Che cosa c'era scritto? (inc.)

G: L'hai perduto?

U: L'ho buttato...

G: (Inc.) ...

U: Che so queste cose io...

G: Ci devi dire... dice Giovanni D'AGATI... dice Giovanni D'AGATI... Come si deve comportare con il Comune... per tale segnale MANDALA'

U: Come si chiama?

G: MANDALA'

U: Per tale segnale... con il signor MANDALA'

PAUSA

G: Gli mandi a dire... c'è bisogno di MANDALA'... l'vedi quando... gli mandi a dire... come si deve comportare u Giovanni D'AGATI... che lui... Giovanni D'AGATI... con MANDALA' è... capisci...

U: MANDALA'...

G: Eee... capisci... e capisci... e capisci... perchè non ha potuto capire... che c'è... c'è uno dei MANDALA' ferito nel carcere... Viene quello e dice... tieniti il carcerato...

U: Io questa risposta non è che l'ho capita.... Te l'ho detto a te... mio padre la capirà? E tu mi hai detto di sì.... e io che ne so!

G: Io onestamente di quella risposta... pure l'ho capita così... ci siamo visti una prima volta...

U: Dimmi una cosa...

G: Che questo... bene è....

U: Giacomì...

G: A me... mi è stato detto questo discorso... E che cosa gli devo mandare a quello... carcerato....

U: Ma mio padre lo sai... non è capace di fare il carcerato...

G: E allora quella parola, quella parola... quella parola... buttala fuori...

U: (inc.) stasera glielo dovevamo dire... Io glielo dovevo dire a Rosario questo... lo sai che cosa evitavo... che dovevo mettere... che ora esce dice...

- G: Tuo padre....
U: Finisce che tu ... dice mio padre...
G: Perchè ... ce l'ha con me?
U: Tipo che c'è rimasto male ...
G: Sì, lo so... lo so...
U: Abbiamo pure questo ... ti pare che non lo sappiamo... Ho acceso la televisione a tutto volume là...
G: Lì sopra?
U: La ... e manco capii niente...
G: Ero convinto....
PAUSA
U: Cerca là di non andarci...
G: (inc.) tu ne sai parlare di che cosa può essere?
U: Lui non vede le cose?
G: Se è cosa... dicci qualche cosa... a me io ti dico... Qualche cosa a te...
U: Aspetta... mio padre mi ha detto... dice lui non se lo ricorderà di quello che ti ho detto...
G: No... io... se lo ricorda e non se lo ricorda... per ora si ricorda...
U: Perchè mio padre ... e allora tu gli devi dire "quali accordi ci sono stati?" ... io ti sto... il referente... a mio padre... c'è mia madre ... C'è mio padre in carcere ...
G: No. È qua lui?
U: Ci sono stato...
G: Non sta con il TERESI?
U: Si arriva ad una... (inc.)
G: Giusto... con i politici sta?
U: Sì.
G: Tu gli dici che non c'è pericolo...
U: E no... cose politiche... al politico non gli interessa la mesata... Gli interessa che c'erano stati dei concorsi di qualche posto... hai capito? Siamo in mezzo alla strada... cioè... cioè forse non ci siamo capiti... io volevo ricordare... ce ne andiamo in mezzo alla strada... proprio perchè... sotto il pietrone a momenti... glielo dico... cioè siamo sotto casa... U D'AGATI... hai capito? Siamo senza una lira... gliel'ho detto "papà che puoi fare?"....
G: Ci sono andato per ora ogni sera....
U: Per quella persona che ha scritto là....
G: Questo... UMANDALA'...
U: Sì, e lui lo sa, porco Giuda... veniva pure... io gli ho parlato... e non so se io te lo devo dire... non... io capisci... sono cose più grandi di me... non ci voglio entrare... capisci che voglio dire... non voglio che... mi scoccia andare a parlare a me... sono cose... di dare qualche cosa... e quello si era fatto questi discorsi... a mio padre non ci interessa, perchè mio padre... quando io... Giacomino mi ha detto... e perchè... mi vede nervoso... cioè non abbiamo una lira... capisci... ora ti pare che glielo devo dire che mi hanno confiscato la casa... c'è l'appello e quindi ci sono altre possibilità... ma l'avvocato

ieri mi ha detto che ci sono alcuni problemi, non hanno guardato manco niente, hanno guardato solo gli articoli di mio padre ... lui mi dici... picciotti... io ve la dico... non c'è niente da fare... io... dimmi tu... io ieri... sì lo so...

G: Ti dovevo dare un'altra cosa...

U: E lo so... per questo...

G: Lascia stare questo ...

U: Siamo in mezzo ad una strada, quello che voglion fare fanno ... che cosa devo fare io? Io no è che... che cosa devo fare...

G: Vorrei fare...

U: Mi devi fare

G: Di queste giunte c'è stato un accordo...

U: Sì.

G: Con il Comune...

U: Mio padre non si permette perchè non sono cose sue ... e io... penso che direbbe le cose che le sto dicendo io... mio padre non gli interessa perchè è carcerato... Non gli... pure che... a questo punto che cosa può fare? Non può fare niente... è giusto? Quindi mio padre vuole sapere se può spendere qualche cosa...

G: Può spendere che...

U: Cioè come si deve comportare? Ecco... mio padre mi ha detto queste parole... come si deve comportare... e allora non ce ne dico più... e mio padre era sicuro che non si ricordava... ha capito? Con i pensieri che ha... mi capisci? Mio padre questo era... con tutti i pensieri che ha non se lo ricorderà... Però è giusto che lui lo sa che... perchè non lo so dov'è che lui... Mi capisci?

G: Meglio non capire.

U: Il discorso è che lui... mio padre era sicuro che non se li ricordavano... però per esempio io l'altro giorno ci sono andato...

G: Andiamo alla conclusione ... non mi fare impazzire...

U: Siamo senza soldi...

G: Oh...

U: Se c'era... se c'era la possibilità o comunque di fare... di prenderci quelle cose...

G: E c'è altra possibilità?

U: La possibilità c'è, Giacomino...

G: Sì... A questo minuto c'è?...

U: In questo minuto c'è però... io da quello che è questa persona...

G: Ma MANDALA cristiano è?

U: (inc.) c'è tanta confusione... (inc.) di quello che mi ha fatto capire... non mi ha detto altro... perchè io... appena lui parla di qualche cosa io gli dico... alt... io non voglio sapere niente, è giusto, perchè... c'è tanta confusione...

G: Ti dico... questo discorso è... MANDALA'... ma se lo ricorda MANDALA'?

U: Ma ai suoi nipoti... (inc.)

G: Questo MANDALA' è... lavora là... al Comune...

U: Da noi?

G: Mi hai capito? ... mio cugino è!

U: Allora ci devo andare io?

G: Ma non è cosa politica... e lui a niente è ... tremendo ... cose di soldi...

U: Ce l'hanno con i vigili... quaranta milioni devo pagare... lo so che... però premettici che mio padre... capisci?... io voglio essere chiaro con lui perchè è una persona che è... per il discorso da fare... e glielo dici, glielo saluti... perchè mio padre... perchè mio padre me ha detto che in questo momento hanno problemi... e noi che dobbiamo fare... io sono preoccupato... sono... stavo venendo a Roccella.

G: In che senso...

U: ... Le smanie

RUMORI

G: Solo del mio gruppo.

U: Io aspetto questa persona che fa da spola e ci parla lui...

G: Non c'è problema.

U: Questa settimana a Bagheria c'è una grossa vendita... no a piedi... me ne vado correndo perchè non ce la facciamo più... hai capito?... mio fratello prende due milioni al mese... mia nonna mi manda due milioni ogni tre mesi... perchè quella cristiana non è che mia nonna... la madre di mia madre... e con questo campiamo... io non mi posso andare a... comprare... questi sono pantaloni invernali... stiamo vendendo le macchine, dobbiamo fare la vendita... vuol dire... mio padre mi ha detto vendi tutto... quelle poche cose che abbiamo... anche perchè... perchè mio padre soffre... per questi bambini... quello

G: Allora io gli dico... in merito a questo fattore del Comune...

U: E' impazzito...

G: Convieni... se ci può fare avere un po' di soldi per vivere.

U: Anzi gli puoi dire che... gli puoi dire questo... che io ho parlato... parlato con certe persone di Villabate... sono almeno certo che mio padre si ci è presentato... mi hanno... aiutato... queste persone aspettano risposta... risposta che però non lo so da chi la debbono avere... non lo so, ora non lo so... gli dici anche questo... deve essere più... con te si precipitano... cose di nascosto io non ne ho fatte mai... e non intendo farle per gli altri... dovevano parlare a QUARTARARO... non glielo ha detto più a quello?

G: Gli dici a tuo padre...

U: Domani è il lunedì?

G: Lo dici a tuo padre...

RUMORI

G: ... di potere rintracciare a questo Dario e LO GIUDICE... lo sai chi sono?

U: No... chi sono? (Inc.)

G: Dario LO BUE e il dottore GIUDICE... (fonetico)...

U: No... LO GIUDICE non lo so se l'ho visto mai... no... LO GIUDICE... forse GIUDICE.

G: GIUDICE... LO GIUDICE...

U: No... non lo so ora...

G: O GIUDICE... questi che avevano il caso qua...

U: E allora gli fai sapere che io sono stato ... (inc.)... gli dici...

VOCI SOVRAPPOSTE

G: No... da questi due devo andare...

U: Se vuoi, ti ci accompagno domani.

G: Tu mi devi dare l'indirizzo...

U: Il signor D'AGATI si trova al MOTOMAR...

G: Ci vediamo domani...

U: No... domani è a Mondello... se vuoi dice... (inc.)... pure ora ci possiamo avvicinare ... GIUDICE ... (inc.) io l'ho visto un mese fa...

G: Va bè ... a te ... (inc.)

U: Se è quello ah...

VOCI SOVRAPPOSTE

U: E la barca è chiusa ... e quindi ci sono andato qua ... siamo in buoni rapporti ... in merito a queste due persone ci dici che io ancora (inc.)... però mio padre ... mio padre ... io non glielo dico ... mio padre mi ha detto ... dice siccome ... le ... lui sa che le cambiali io ce le ho ... però ancora io le devo versare ... tra un fatto e l'altro lui ci ... ci può essere ... che tu lo sai...

G: (Inc.)

U: ... però gli dici che io ho a disposizione della merce ... di là ... perché mio padre cosa ha fatto ... io non gliel'ho voluta mandare ... perché fu fatta ora ...

G: ... della merce ...

U: ... della merce ... che a lui ... cose sue ... ce l'ho io ... però è un quarto ... perché mio padre ...

G: ... può essere quello che c'era ... (inc.)

U: Io gli vorrei ... vorrei parlare ... perché è un discorso complesso ... perché io allora me ne sono andato là ...

G: Sì ... ma ci sono cambiali ... ci sono ...

U: Sì ... due ... milioni di cambiali.

G: Qualche cento milioni da pagare ...

U: Oh! Io praticamente ... mio padre mi ha detto ...

G: Dice che fino agli ultimi trenta milioni dice che glieli ha dati ...

U: A chi?

G: Eeee ...

U: Ah! ... non mi sembrava mio padre.

G: Tu lo conosci e glieli hai dati a tuo padre ... a parte cambiali ...

PAUSA

U: Non gli ha detto niente ...

G: Niente ... gli ha dato due milioni ...

U: Mio padre ... mio padre ... no ... no ... non gli ha dato niente perché l'avrei dovuto capire ... perché ora ti spiego ... mio padre che cosa fa ...

G: A me ... lascia stare tutti questi discorsi ...

U: ... ci dici che quando vuole ... o lo accompagno io ... che io so dove sono tutti e due ... perché ci ho messo in contatto, anzi gli dici che mio padre gli ha detto ... non toccare mai quella merce ... quelle sono cose

sue...quindi io la merce ce l'ho in magazzino... ma un poco... perchè questo cornuto allora che mi ha detto... dice... pretendevi la merce... però non prendete... no i mezzi non li abbiamo sono tutti "scappati"... uno a Roma... è un bordello... Allora sono andato da mio padre io ultimamente...e gli ho detto "papà c'è stato... che cosa devo fare io... Mio padre mi disse prenditi la merce e poi mi fai sapere che le candele ancora non le hai trovate... però lui sa che le hai tu..."

G: E quanta merce può essere?

U: Niente, sono cose gli dici che tu... io me le sono prese... perchè che devo fare... infatti mio padre mi ha detto gli dici che poi eventualmente lo vedrà... se verrà un giorno... ti ci porto...

G: Ma che ne sa lui!

U: Poi un domani che lui sente sicuro... gli dici venga qua a casa mia.

G: Non lo fare più.

VOCI SOVRAPPOSTE

G: A che livello? Dieci milioni, cinque milioni... ci vanno?

U: Niente, per me manco valgono cinque milioni... dieci milioni... e quelle invece (inc.), invece il FONTANA... questa merce è venticinque milioni io gli ho detto a Dario, anzi gli dici questo particolare che mi ha trattato male.

G: Dario?

U: Dario, perchè mi ha dato merce da schifo ed io ho bloccato tutto, perchè questa responsabilità non me la devono dare.

G: Uno si trova alla MOTOMAR?

U: Uno alla MOTOMAR.

G: Ed uno alla Cassa di Risparmio...

U: Sì, signor...

G: U Signiri uno non ce l'ha pure?

U: Il signore chi?

G: Il signore detto...

U: Allora... a saperlo che questo gli doveva dare soldi...

G: Il signor CAPPELLO glielo ha detto chi era il MANGANO... questo tutto intestato... non lo so... l'ha rintracciato Tony...

U: Mi ha detto dov'è che si trova Dario... mi è venuto a dire a me... lo... ed io gli ho detto... giuro ... chi? ... quando torna è alla MOTOMAR... perchè ormai è direttore là... gli dici che è direttore di cantiere... quando vuole io sono a disposizione per andarci, anzi io ci dovevo andare, però siccome mi ha dato materiale tuo, ci dici, materiale tuo e loro lo sanno che è tuo e non lo toccano... che fa... dice io non lo so, però...

G: Gli appetiscono...

U: Perché ha successo...

G: Lo capisco Dario. E GIUDICE?

U: Gli devi dire solo... LO GIUDICE o GIUDICE... io so che è GIUDICE...

G: Che so, GIUDICE o LO GIUDICE lo stesso è.

U: Va bene, strappalo... portalo qua.

G: Lo conosciamo...

O M I S S I S

«Gli interlocutori cambiano discorso, ed il seguito appare non inerente all'attività in corso».

Dal contenuto della conversazione emerge che il D'AGATI si era recato nell'esercizio commerciale del TERESI al quale aveva esposto le difficoltà finanziarie ed economiche in cui era venuta a trovarsi la sua famiglia, anche per via della detenzione del padre ed alle misure di prevenzione ed ai sequestri di una barca, comunicandogli anche un messaggio proveniente dal padre affinché lo stesso TERESI contattasse un certo MANDALA', persona di Villabate, per cercare di risolvere questi problemi.

Dai riferimenti ricavabili dalla stessa conversazione e da quanto è stato posto in evidenza in occasione dell'esame degli indizi di colpevolezza gravanti a suo carico (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, documentazione del traffico telefonico) deve ritenersi che il menzionato MANDALA' è da identificarsi in MANDALA' Antonino. Questi riferimenti - ed in particolare il passo relativo all'esistenza di pregressi rapporti tra il MANDALA' e D'AGATI Giovanni - avvalorano la conclusione raggiunta in esito all'esame della posizione di costui in ordine ai suoi rapporti con il gruppo mafioso nel quale è inserito anche il D'AGATI.

Dall'analisi della conversazione, inoltre, risulta evidente che gli interlocutori fanno univoco riferimento al LO BUE Dario ed all'On. GIUDICE, non solo perchè entrambi vengono con chiarezza menzionati con il loro nome ma anche perchè il primo viene identificato come colui che lavora presso la MOTOMAR, quale direttore di cantiere, mentre l'altro viene identificato come quello che lavora presso la CASSA DI RISPARMIO (in quanto funzionario presso il predetto Istituto, l'On. GIUDICE viene comunemente identificato come il "dott. GIUDICE": si veda anche la più volte citata missiva redatta dallo stesso indagato): circostanze entrambe assolutamente pacifiche che, raccordate con il contenuto dell'intera conversazione e con tutti gli altri elementi di prova esposti, conducono ad identificare i due con gli odierni indagati.

Inoltre va rilevato che, nel corso della conversazione, si fa riferimento anche a della merce di D'AGATI Giovanni e che dovrebbe trovarsi in un magazzino nella disponibilità forse del LO BUE e di alcuni MEZZI che avrebbero fatto "scappare" e si troverebbero a Roma. Tale merce e i mezzi altro non sono che quelli relativi all'affare BAZAN per come descritto da LANZALACO Salvatore e cioè quelli derivanti dalla gestione di fatto del D'AGATI Giovanni delle società GENTE DI MARE srl e di MARINA UNO srl. Tale ricostruzione è avvalorata dalla significativa associazione fatta dal D'AGATI Ivo e dal TERESI tra detta merce, il LO BUE ed il GIUDICE e le cambiali per un valore di circa 100 milioni ancora da pagare ed in possesso del D'AGATI, che sono proprio quelle emesse in occasione della definizione dell'affare BAZAN, una delle quali, a firma del DARIO LO BUE, è stata trovata in possesso del D'AGATI Giovanni al momento del suo arresto operato dai CC.

In merito alla restante parte della conversazione, va in primo luogo osservato, che

allorquando il TERESI Giacomo indica al D'AGATI Ivo di rintracciare talune persone con le quali risolvere questi problemi economici e che indica *"...questi che avevano il coso qua..."*, fa riferimento a GIUDICE Gaspare e LO BUE Dario, che avevano un negozio di articoli nautici denominato "GENTE DI MARE", sito in Palermo - via Cala nr.64,66 e 68, locali che si trovano non molto distanti dal civico nr. 27 di via Ponte di Mare ove è ubicata la macelleria del TERESI, ed esattamente alla fine del Foro Italico - Umberto 1°.

nella parte di conversazione intercettata in cui il D'AGATI Ivo dice al TERESI *"...mio padre mi ha detto ... dice siccome... lui sa che le cambiali io ce le ho... però ancora io le devo versare ... omissis..."* va rinvenuto un ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni rese, in data 03.10.1996, dal collaboratore di giustizia LANZALACO Salvatore in sede di interrogatorio reso in merito alla società GENTE DI MARE e sul ruolo all'interno della stessa di D'AGATI Giovanni.⁸⁶

La ricostruzione della conversazione e la correlazione con tutte le altre fonti di prova esposte consentono di pervenire alla certa conclusione dell'acquisizione di una molteplice serie di riscontri alle dichiarazioni dell'ing. LANZALACO in ordine ai rapporti tra il "gruppo PANZECA" ed il gruppo mafioso GRECO-TINNIRELLO-D'AGATI-VERNENGO, dei quali l'On. GIUDICE è stato uno dei principali protagonisti

Nell'ambito delle vicende delle società dell'ex gruppo BAZAN è stato accertato e dimostrato che, oltre alle posizioni formali rivestite dalle persone in precedenza menzionate, all'interno di queste società, anche in conseguenza del loro passaggio al gruppo PANZECA, si sono radicate una serie di posizioni e di interessi

⁸⁶ di cui si riportano i seguenti passi:

"... omissis ... D'AGATI, in quanto ho incontrato lo stesso a Gente di Mare, quando mi fu presentato dal Gaspare GIUDICE. Il compito del D'AGATI era tanto importante quanto oscuro in relazione alla sua presenza all'interno di Gente di Mare, del SALPANCORE e anche di MARINA UNO. Ogni volta che si operava in queste tre società bisognava chiedere il permesso al D'AGATI. Ciò mi fu detto sia da Gaspare GIUDICE che da BAZAN, ma soprattutto da Carlo GRECOomissis.... Per quanto riguarda la società Gente di Mare devo dire che la stessa nacque su un'altra società ed era sita negli stessi locali. Per quanto venni a sapere successivamente questo negozio era di proprietà del VERNENGO e del D'AGATI, ma figurava come titolare delle licenze tale Sorano Carloomissis.... Nacque così Gente di Mare con amministratore Dario Lo Bue. Tutto ciò che c'era nel precedente negozio amministrato dal Sorano, passò dentro Gente di Mare con il Lo Bue quale prestanome di VERNENGO e D'AGATI. Le altre quote successivamente furono acquistate dal Gaspare GIUDICE e Gaspare BAZAN. Per quanto ne so, le quote di ingresso del BAZAN e del GIUDICE, furono concordate direttamente con il D'AGATI. Scoprii poi che per far partire Gente di Mare furono emesse cambiali per ben 500 milioni di lire, di cui la metà regolarmente pagate. Tali titoli servivano a coprire sia l'avviamento che il materiale che vi era all'interno della società.omissis... Per quanto mi fu detto, le cambiali risalivano ad un periodo fra l'89 e il 90 ed avevano una scadenza fino a quattro anni. Non ho mai visto materialmente le cambialiomissis... Il GIUDICE mi disse che le cambiali erano possedute materialmente dal D'AGATI il quale veniva a Gente di Mare su appuntamento fissato da Gaspare GIUDICE, e là noi portavamo le somme necessarie per pagare queste cambiali prelevandole a nero da MARINA UNOomissis... il D'AGATI prendeva soltanto denaro liquido e, per quanto mi disse il Gaspare GIUDICE, consegnava il denaro al VERNENGO Cosimo. ... omissis.... Il Lo Bue Dario era un semplice amministratore di facciata che faceva tutto quello che volevano il GIUDICE e il D'AGATI.omissis..."

sostanziali facenti capo al gruppo mafioso TINNIRELLO, D'AGATI, GRECO Carlo e VERNENGO.

In conseguenza dello stato di insolvenza del gruppo BAZAN, paventando il coinvolgimento nella eventuale procedura fallimentare anche delle società riconducibili al predetto gruppo mafioso, l'On. GIUDICE si era attivato per pilotare l'ingresso del gruppo mafio-imprenditoriale del PANZECA Giuseppe in sostituzione del primo, proprio al fine di garantire la posizione degli interessi sostanziali dallo stesso rappresentati ed in particolare quelli del gruppo mafioso TINNIRELLO, D'AGATI, GRECO Carlo e VERNENGO che avevano investito i loro soldi all'interno di quelle imprese.

Si è anche rilevato che la scelta del PANZECA non è stata casuale, per via dei profondi legami instaurati con la famiglia di questi.

L'attività spesa dall'On. GIUDICE e dai suoi correi per salvaguardare gli interessi mafiosi in gioco è senz'altro riconducibile alla previsione di cui all'art. 648 bis cp, come aggravato dall'art. 7 L. 203-91 poiché è stato consentito l'ingresso occulto di danaro proveniente dai traffici illeciti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù nelle società BAZAN snc, MARINA UNO srl, GENTE DI MARE srl e SALPANCORE soc. coop a r.l., è stato evitato il pericolo che tale capitale illecito non andasse disperso nel fallimento del gruppo BAZAN, sostituendo tale posizione economica con quella del PANZECA Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di CACCAMO, mediante l'impiego di capitali illeciti di quest'ultimo, occultato nelle forme di debito cambiario, e sono state, in definitiva, agevolate in tal modo le attività illecite di Cosa Nostra nell'affermarsi nel settore della imprenditoria nautica.

CIRCA LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DELLA F.LLI BAZAN snc

Non c'è dubbio che, sulla base degli elementi descritti, nell'ambito del concordato della f.l.li BAZAN SNC, presentato in data 14.03.92, vi è la prova certa che il BAZAN Gaspare abbia operato in maniera fraudolenta ai danni dei suoi creditori personali e del fratello Renato e di quelli della f.l.li BAZAN snc, distraendo le quote delle società MARINA UNO, GENTE DI MARE e SALPANCORE coop. a r.l. prima che le stesse fossero individuate dai creditori come facenti parte anch'esse del loro patrimonio personale.

Sussistono pertanto i presupposti per contestare il reato di bancarotta fraudolenta al BAZAN Gaspare ed ai suoi correi sopra indicati sulla base della normativa vigente. Infatti per le società in nome collettivo è prevista una responsabilità dei soci illimitata e solidale per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), per, cui nel caso in esame, tutti i creditori della f.l.li BAZAN snc avrebbero potuto aggredire il patrimonio personale dei soci BAZAN Gaspare e Renato, coinvolgendo nel loro fallimento anche le quote delle società di cui s'è detto sopra. Mediante la distrazione di tali beni è stato operato un atto in frode dei creditori con un grave pregiudizio economico ai creditori, ai quali peraltro sono stati posti a disposizione beni difficilmente commerciabili, tra i quali un magazzino per un valore pari a tre miliardi circa, che a cinque anni dalla omologazione del concordato con cessione dei beni risulta ancora non venduto, oppure la quota della società la MOSCA

BIANCA srl per un valore indicato dai BAZAN pari ad un milione, ma poi stimata per un valore pari a zero lire in quanto già fallita, nonché le quote della società SAIA srl stimate per un valore pari a 200 milioni e poi vendute per appena 120 milioni ad un socio dei BAZAN.

Allo stato bisogna dire che nella sentenza di omologazione del 07.05.93 si fa una prognosi favorevole circa il pagamento dell'intero credito privilegiato ed anche del credito chirografario. Tale valutazione si diversifica da quella del commissario giudiziale che nella relazione del 07.11.92 ha indicato una prognosi di soddisfacimento dei creditori chirografari pari all'85% dei loro redditi, in quanto ha tenuto conto degli interessi che nel frattempo sarebbero maturati pari a circa 500 milioni in un arco di tempo di diciotto mesi.

In realtà, come è stato accertato e dimostrato, ben più dell'anno e mezzo previsto, dalla omologazione ad oggi sono passati ben cinque anni. Nel corso di tutto questo tempo, per quanto ha dichiarato il commissario giudiziale SANFILIPPO nel verbale del 09.02.98, è stato venduto un solo bene e cioè le quote della SAIA srl per un valore ben minore di quello stimato con una differenza pari a circa 60 milioni in relazione a quanto indicato dal commissario giudiziale. Tale stato di fatto è avvalorata dalle dichiarazioni del liquidatore, dott. BONADONNA, che ha cercato di vendere i beni immobili del concordato, non riuscendovi in quanto o perché sono legati ad una proprietà indivisa (San Martino) o perché sono assolutamente non commerciabili, come i magazzini della concessionaria. Tutto ciò è la dimostrazione che nessun creditore in realtà è stato fino ad oggi pagato, né privilegiato, né chirografario.

Si deve quindi ritenere che se i fratelli BAZAN, Gaspare e Renato, avessero operato correttamente cedendo veramente tutti i loro beni (quali ad esempio le quote delle società coop. SALPANCORE, GENTE DI MARE srl e MARINA UNO SRL), così come hanno dichiarato nella premessa della richiesta di concordato preventivo a loro firma e così come è previsto dall'art. 160 co2 nr.2 L.F., oppure versando la liquidità così acquisita dalla cessione delle società di cui sopra, certamente i creditori non avrebbero subito il grave pregiudizio economico che in atto s'è concretato nell'accentazione di un concordato basato su una situazione patrimoniale del tutto modificata in senso sfavorevole agli stessi e con un esito assolutamente negativo a cinque anni dall'approvazione.

In tal senso la malafede del BAZAN GASPARE ha giocato un ruolo assai decisivo avendo questi operato scientemente al fine di salvaguardare questa parte del patrimonio, anche per non intaccare interessi diversi, quali quelli della sorella BAZAN EBE, già consigliere della SOC. COOP. SALPANCORE r.l. e comproprietaria della casa di San Martino, ceduta pro quota, e soprattutto quelli del gruppo mafioso TINNIRELLO, D'AGATI, GRECO, VERNENGO.

La malafede di BAZAN Gaspare è stata riscontrata anche nel fallimento della MOSCA BIANCA srl, avvenuto in data 21.10.92, ed alla omessa comunicazione dello stesso al commissario giudiziale SANFILIPPO. Infatti ai sensi dell'art. 181 co 4 L.F. il giudizio di meritevolezza per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo si sarebbe dovuto spingere anche sui comportamenti del BAZAN Gaspare in funzione della sua qualità di socio della società di persone BAZAN SNC che chiedeva il concordato preventivo ed altresì in funzione della stessa tipologia del concordato richiesto sui beni personali del BAZAN Gaspare. La dottrina e la giurisprudenza consolidatasi sul punto estende la valutazione del

comportamento dei soci ai fini del giudizio sulla meritevolezza della società. Certamente un ambito assai rilevante avrebbe avuto la conoscenza del fallimento della SOC. MOSCA BIANCA srl e del ruolo nello stesso del BALZAN Gaspare per i creditori, il commissario giudiziale e il Tribunale al fine del giudizio di meritevolezza ai fini della valutazione prevista dall'art. 181 L.F. per l'omologazione del concordato.

L'abile strategia attuata dal BAZAN e dai suoi correi prevedeva inoltre che, all'interno del concordato della F.lli BALZAN snc, trovassero spazio i debiti verso le banche della società MOSCA BIANCA srl garantiti dalle fidejussioni personali del BAZAN Gaspare, i quali in tal modo finivano per essere pagati in via privilegiata rispetto agli altri creditori del fallimento della MOSCA BIANCA srl.

Tale accordo evitava di fatto che le banche creditrici della procedura fallimentare della MOSCA BIANCA srl, valendosi della garanzia personale della fideiussione del BAZAN Gaspare, richiedessero l'estensione del fallimento allo stesso a titolo individuale. Il BAZAN è oggi imputato di bancarotta fraudolenta soltanto in qualità di amministratore della società MOSCA BIANCA srl.

Sulla base di questi elementi non c'è dubbio che al BAZAN Gaspare ed ai suoi correi sia applicabile l'art. 216 L.F. avendo questi agito a danno dei suoi creditori in qualità di socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni della f.lli BAZAN snc, distraendo la garanzia patrimoniale dei suoi beni personali, agendo scientemente e fraudolentemente mediante la presentazione di un concordato preventivo. Infatti la Corte di Cassazione con la sent. 2250-1985 ha ritenuto che la sottrazione di danaro effettuata prima di proporre il concordato, al pari di ogni altro fatto commesso in danno dei creditori, può costituire non solo motivo di arresto della procedura concordataria, ma, ove si arrivi alla fase di omologazione, ragione di rifiuto della omologazione stessa sotto il profilo della non meritevolezza del concordato stesso.

Ora è evidente, per come è stato accertato dalle indagini, che la cessione delle quote della MARINA UNO srl, della GENTE DI MARE srl e della SALPANCORE soc.coop. r.l., nonché del credito derivato da tale cessione, è stata preordinata al fine della presentazione del concordato preventivo. Cioè il BAZAN Gaspare ed i suoi correi hanno agito al fine di frodare i creditori, occultando parte dell'attivo dei beni personali dei soci della BAZAN snc, per offrire ai creditori della stessa una rappresentazione distorta ed alterata delle condizioni di ammissibilità del concordato. Infatti ai creditori è stata proposta una cessione che avrebbe dovuto reintegrare buona parte delle loro ragioni ma che, in realtà, a cinque anni dal concordato, ha fruttato appena 120 milioni. Secondo la Cassazione, per come abbiamo visto sopra, e la dottrina (Pajardi), rientrano tra gli atti in frode descritti dall'art. 173 co. 1 L.F. anche gli atti compiuti nella fase precedente alla presentazione del ricorso da parte del debitore insolvente. Questo, come è stato dimostrato, è quanto si è verificato nella vicenda in esame, ove il BAZAN Gaspare ed i suoi correi, circa 20 giorni, prima della presentazione del concordato avevano operato la cessione delle quote delle società già note, nascondendone i crediti derivati, predisponendo così una situazione fittizia agli occhi dei creditori che hanno accettato una cessione di beni assolutamente non commerciabili.

Vero è che allo stato i fratelli BAZAN GASPARE e RENATO non sono falliti, ma ai sensi dell'art. 236 co. 2 nr. 1 L.F. vale il richiamo alle norme di cui all'art. 223

L.F. cioè ai fatti di bancarotta commessi da persona diversa dal fallito. In tal senso la condizione di procedibilità per il caso in esame è il concordato preventivo e non il fallimento. Sostanzialmente il BAZAN Gaspare è imputabile del reato di cui all'art. 236 co 2 nr.1 LF in relazione al 223 LF in funzione dell'art.216 LF per aver agito nella qualità di amministratore della BAZAN snc nel richiedere un concordato artefatto in frode dei creditori.

Inoltre, da quanto è stato sinora esposto, emerge che sussistono altresì i presupposti per promuovere, ai sensi dell'art.238 co 2LF, l'azione penale anche prima della dichiarazione di fallimento quando siano presenti elementi gravi quali quelli di cui all'art. 7 L.F. ed in particolare la diminuzione fraudolenta dell'attivo, in tali casi invero il Procuratore della Repubblica deve richiedere il fallimento, contemporaneamente all'inizio dell'azione penale, ciò che in concreto comporterà l'estensione della richiesta di fallimento a BAZAN Gaspar e Renato a titolo di imprenditori individuali.

Una volta individuata la condotta illecita, la normativa violata e le persone offese resta da specificare chi sono i correi che hanno operato assieme al BAZAN Gaspare.

Sulla base di quanto è stato accertato non c'è dubbio l'On. GIUDICE, PANZECA Giuseppe, CIACCIO Giorgio, GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro e LANZALACO Salvatore, LO BUE Dario abbiano tutti concorso nel reato di bancarotta fraudolenta commessa dal BAZAN Gaspare nella qualità di amministratore della soc. F.lli BAZAN s.n.c. esercente l'attività di concessionaria d'auto, operando al fine di occultare beni di proprietà del BAZAN Gaspare e Renato , quali le quote societarie dagli stessi posseduti nelle società MARINA UNO srl e SALPANCORE soc. coop. a r.l.e Gente Di Mare Srl , pregiudicando in tal modo i creditori personali e quelli del concordato preventivo richiesto in data 14.03.92, a cui non venivano ceduti in realtà tutti i beni personali dei BAZAN ed agevolando in tal modo gli interessi di Cosa Nostra all'interno delle predette società ove vi erano quote di fatto facenti capo a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro, rappresentate dal GIUDICE Gaspare e dal LO BUE Dario .

CIRCA LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DELLA MARINA UNO SRL

Una volta chiarito, dunque, il panorama della situazione debitoria del gruppo BAZAN appare chiaro che il peso dei debiti della concessionaria d'auto BAZAN - che è stato alla base della richiesta di concordato del marzo del 1992 ed alla conseguente necessità di salvare le società collegate SALPANCORE, GENTE DI MARE e MARINA UNO - aveva inoltre certamente indotto il GIUDICE Gaspare ed il BAZAN Gaspare ad artefare il bilancio della MARINA UNO SRL, mediante l'occultamento del reale stato d'insolvenza della stessa, la falsificazione delle scritture contabili al fine di simulare risorse economiche in realtà inesistenti, ed infine l'occultamento dei debiti verso i fornitori della società, inducendo in tal modo in errore i terzi.

Tale stato di cose risulta pienamente comprovato dalle univoche dichiarazioni del LANZALACO, del LA CHIUSA, dello ZAPPIA Giuseppe e della stessa NATOLI (sulla situazione debitoria e sulla posizione del GIUDICE Gaspare). Questa falsificazione della situazione patrimoniale - nell'ottica dell'On. GIUDICE e del BAZAN - era assolutamente necessaria per fare acquistare subito ad un prezzo conveniente e assai dilazionato (cambiali) la società, che era una delle più note nella città di Palermo in relazione al settore della nautica. In realtà la situazione patrimoniale era talmente disastrosa da non consentire nessun intervento patrimoniale utile al rifinanziamento della società che il cui fallimento è stato inevitabilmente dichiarato il 17/18 maggio 1994.

In tal senso risulta chiaro che il BAZAN Gaspare ed il GIUDICE Gaspare in concorso tra loro nella loro qualità di amministratori di diritto e di fatto della società MARINA UNO srl, al fine di cedere la società per sottrarla alle azioni di rivendica dei creditori personali di BAZAN Gaspare e Renato, rappresentavano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica della stessa, falsificavano i bilanci della società simulando attività patrimoniali inesistenti e occultando debiti verso i fornitori, nascondendo altresì la reale partecipazione azionaria di quote appartenenti a Cosa Nostra ed in particolare a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni.

Inoltre dagli elementi sopra acquisiti risulta anche che il BAZAN Gaspare, il PANZECA Giuseppe ed il GIUDICE Gaspare, in concorso tra loro e con LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro e ZAPPIA Giuseppe, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto della società MARINA UNO srl, tenevano la contabilità in modo da non consentire la ricostruzione delle attività patrimoniali delle società, distraevano beni appartenenti alla stessa, operando sistematicamente a danno della società e dei creditori, mediante vendite sottocosto a favore di società riconducibili a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro ed attraverso pagamenti dilazionati non corrispondenti agli interessi di mercato.

LA SOC. COOP.SALPANCORE ED IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

E' stato più volte rilevato che, in seguito al passaggio delle società dal gruppo BAZAN al gruppo PANZECA, la cooperativa IL SALPANCORE era rimasta sotto la diretta gestione del PANZECA, il quale - unitamente all'On. GIUDICE, al dott.CIACCIO ed ai loro correi l'avevano utilizzata anche per coprire traffici illeciti. In particolare il gruppo si era dedicato al traffico di sostanze stupefacenti ed al contrabbando di titoli e valute. La ragione di scegliere la struttura portuale del SALPANCORE è abbastanza semplice, se si considera che l'attracco turistico si trova all'interno del porto vecchio di Palermo, denominato LA CALA, a pochi passi dal Borgo Vecchio e dalla Kalsa di Palermo, quartieri da sempre sotto il controllo di Cosa Nostra. Tale struttura, oltre a tale favorevole localizzazione territoriale, consente di svolgere ogni traffico illecito della natura indicata in modo semplice e privo di controlli. Infatti le banchine del SALPACORE sono prive di

qualsiasi controllo doganale e non vi sono controlli amministrativi all'arrivo dei mezzi navali. Queste circostanze consentono facilmente di trasportare sostanza stupefacente fidando sull'assenza assoluta di controlli.

Inoltre la stessa attività di noleggio delle barche a vela della cooperativa IL SALPANCORE consente di occultare il traffico illecito a mezzo di viaggi charter dei mezzi navali di proprietà od in uso alla società che consentono l'approvvigionamento della sostanza presso porti sicuri dei paesi produttori quali ad esempio la Turchia. La copertura fornita dai viaggi in tal modo rasenta la perfezione in relazione alle conseguenti operazioni di sbarco dei passeggeri ed al rimessaggio delle barche che permettono di occultare lo sbarco delle sostanze, fidando ancora sulla confusione che regna sulle banchine della CALA ove operano giornalmente diversi club nautici.

Ora, premesso quanto è stato già rilevato in merito alla società SALPANCORE, sui suoi soci reali e di fatto, l'analisi dell'attività occulta di questa società nel traffico della sostanza stupefacente trova elementi di prova nelle dichiarazioni incrociate di LANZALACO Salvatore, BARBAGALLO Salvatore e LA CHIUSA Pietro.

In particolare, il primo, nel rispondere sulle attività della soc SALPANCORE in relazione all'uso della barche a vela della società, affermava :

“A quel punto cominciai a controllare più attentamente i movimenti della barca presso la Cala, in quanto non riuscivo a capire cosa il PANZECA ed il GIUDICE ne potessero fare in un periodo invernale, fatto per il quale era stato stipulato un contratto fittizio con Marina1, posto che per la mia esperienza non mi risulta che nel periodo invernale si affittassero le barche a clienti, che invece è un fatto prettamente estivo. Il contratto di nolo per 100 milioni nel periodo invernale avrebbe comportato la perdita secca dei 100 milioni non pagati dal OMISSIS. Nel frattempo protestai con il Gaspare GIUDICE di tale situazione e gli chiesi conto delle cambiali che risultavano disconosciute; alla presenza del OMISSIS, il GIUDICE mi confessò l'esistenza del contratto di brokeraggio. Nella riunione alla presenza di PANZECA Giuseppe, presso il suo studio, io chiesi a quel punto chi doveva pagare le cambiali falsificate e dopo un lungo silenzio ed uno strano incrociarsi di sguardi tra il GIUDICE ed il PANZECA, quest'ultimo garantì che a pagare sarebbe stato lui, erano presenti sia il OMISSIS che il OMISSIS. Pienamente soddisfatto di questa garanzia tornai a casa, ma cominciai a pensare a cosa potesse servire questa barca nella disponibilità di fatto del PANZECA e del GIUDICE nel periodo invernale e nella diversa intestazione di diritto alla Marina1 a mezzo del contratto di broker. In particolare cominciai a pensare che la barca era utilizzata per fini illeciti e dunque mi preoccupai delle possibili conseguenze qualora la stesa fosse stata fermata con qualcosa a bordo quali armi o droga e si fosse scoperto che la barca era affittata a Marina1 e dunque con una mia responsabilità diretta. L'indomani tornai dal PANZECA e gli manifestai le mie perplessità dicendogli che ero molto preoccupato che se la barca fosse stata fermata con della droga a bordo io avrei finito per passare dei guai e quindi la cosa andava sistemata in qualche modo. Di fronte a questo discorso il PANZECA mi diede ragione e non obiettò nulla in relazione a quanto avevo detto sul traffico di droga che si consumava a mezzo della barca, facendomi sorgere la convinzione che avevo visto giusto. Successivamente tale convinzione mi fu confermata”

quando chiesi che la barca mi fosse restituita in quato la volevo portare presso il porto di Villa Igea, in quell'occasione il PANZECA Giuseppe mi disse che ciò non era possibile in quanto la barca doveva servire per nascondere dei latitanti e lui l'aveva messa a disposizione di persone di cui non mi volle dire il nome.

OMISSIS

A seguito delle mie inesistenze e dell'impossibilità di ottenere il possesso della barca, si fece un contratto di nolo tra la Marina 1 ed il SALPANCORE e come pagamento del nolo mi furono date delle cambiali dal SALPANCORE a favore di Marina 1 per una cifra pari a 100 milioni.

Devo dire che in tutto il periodo in cui venne fuori la storia della disponibilità di fatto della barca da parte del PANZECA e del GIUDICE tenevo d'occhio la stessa in porto e quando non la trovavo, controllavo la presenza degli skipper del SALPANCORE in sede, finivo così per avvalorare i miei dubbi sull'uso della barca in quanto nessuno di costoro era uscito con la barca.

Successivamente all'arresto del PANZECA, la barca è scomparsa dal SALPANCORE, e non so dire dove si trovi attualmente.

Durante il periodo in cui cercavo di tenere sotto controllo la barca, attraverso tale Sergio, falegname del SALPANCORE, venni a sapere che all'interno della barca del OMISSIS erano stati fatti dei lavori, subito dopo la consegna della stessa. Tuttavia non so dire di che tipo di lavori si sia trattato, ma la cosa che mi lasciò dei sospetti in quel momento era che era molto strano che il OMISSIS non mi avesse richiesto di fare i lavori come Marina 1 al momento della consegna della barca ed invece una volta preso il possesso della stessa si fosse recato dal SALPANCORE per farsi fare i lavori di cui ho detto.

Le cambiali emesse dal SALPANCORE con una firma che ho riconosciuto come quella del GIUDICE, non sono state pagate, ma sono servite per regolarizzare il passaggio della disponibilità della barca attraverso il nolo tra Marina 1 ed il SALPANCORE per come ho detto. A quel tempo l'Amministratore del SALPANCORE era il Di Marco Pasquale, ma credo che lo stesso di queste cambiali non sappia nulla. Naturalmente fino all'ultimo è rimasto il problema che qualcuno doveva pagare i 100 milioni delle cambiali emesse con firma apocrifa a carico del OMISSIS ed in una delle ultime discussioni avute con il PANZECA, poco prima che lo arrestassero, lo stesso mi disse che attraverso il lavoro che si faceva con la barca erano stati procurati i soldi. In particolare mi riferì il PANZECA che con il lavoro illecito della barca era stata procurata una certa quantità di soldi e che la cassa la teneva il GIUDICE. Di questi soldi il GIUDICE si era preso la sua quota ed in più quella percentuale di denaro che loro avevano destinato a saldare il debito nei miei confronti, altra quota di denaro era stata data al OMISSIS che era il proprietario della barca e che per quanto mi disse il PANZECA era servito o per l'acquisto o per la ristrutturazione dei mini locali posti in degli immobili dietro la Cala ed un'altra quota era stata trattenuta dal PANZECA che l'aveva utilizzata per completare l'albergo di S.Nicola nella parte degli infissi e degli ascensori, sempre per come mi riferì il PANZECA. Alla fine non accettando la proposta del PANZECA di acquistare un mini appartamento all'interno del S.Nicola dalla cui cifra avrei avuto scontato i 100 milioni, mi fu detto dal PANZECA che avrebbe fatto in modo di farmi ottenere dal una dei mini appartamenti che lo stesso aveva ristrutturato.

ADR: una volta il PANZECA mi offrì di entrare in società con lui in un affare credo di riciclaggio di titoli attraverso una triangolazione con tre barche estere; mi disse che il giro doveva essere fatto con la barca passando sia da Malta che dalla Grecia. Non sono in grado di riferire elementi più precisi in quanto non avendo la disponibilità della cifra di denaro che il Panzecca richiedeva non mi occupai più della cosa.

ADR: la barca è stata immatricolata estera, è lunga circa 42 piedi ed il modello era "sun fast". Forse l'immatricolazione fu fatta dalla Jeanneau in Francia. ""

Le dichiarazioni così acquisite dal LANZALACO sono pienamente convergenti con quanto affermato dal LA CHIUSA PIETRO:

""a.d.r. circa eventuali attività illecite consumate mediante l'attività della società SALPANCORE posso dire che con il LANZALACO si parlava dell'uso di tale società come copertura per un traffico di stupefacenti o di sigarette di contrabbando, riferivamo naturalmente questi discorsi alle attività del PANZECA e del Carlo GRECO. Sono a conoscenza di incontri tra il PANZECA e l'ingegner LANZALACO su questi argomenti, si trattava più che altro di discorsi "pesanti". Qualche volta il LANZALACO nel lasciarmi mi diceva che si recava ad incontrare il PANZECA ed il Carlo GRECO per affrontare i discorsi di cui sopra. Oltre a queste persone anche il GIUDICE Gaspare era interessato a questi discorsi, ma non posso essere più preciso in quanto la mia posizione era limitata al ruolo di amico e consulente del LANZALACO. In tal senso non partecipavo in prima persona quando c'erano queste riunioni, anche se ne venivo a conoscenza degli argomenti trattati. ""

Queste indicazioni consentono di alzare il velo su una delle attività del SALPANCORE ed in particolare l'uso delle barche per compiere il traffico internazionale di sostanza stupefacente o per imbarcare latitanti sottraendoli a alle ricerche della Polizia, per come ammesso dallo stesso PANZECA al LANZALACO. In tali traffici, a dire del collaboratore di giustizia sono pienamente coinvolti, sia il PANZECA che il GIUDICE, entrambi soci nella gestione del SALPANCORE e comunque responsabili circa le modalità d'uso della barca, dei proventi della quale addirittura il GIUDICE era il cassiere. Infatti si deve rilevare come dalla estromissione del gruppo della NATOLI, con le cambiali rimaste insolute, tutta l'attività del SALPANCORE sia passato sotto il controllo diretto del duo PANZECA-GIUDICE. Quest'ultimo era colui che di fatto gestiva l'intera società dal punto di vista operativo, per cui aldilà delle precise accuse mosse dal LANZALACO è del tutto impensabile che lo stesso fosse all'oscuro dei traffici illeciti operati con la barca di OMISSIS; ed infatti era il responsabile dei proventi del traffico di droga, per come riferito dal PANZECA al LANZALACO, avendo la responsabilità di tenere la cassa, da cui aveva prelevato una parte delle somme destinate a quest'ultimo.

Della esistenza di un traffico di droga attraverso il SALPANCORE si può trovare conferma anche attraverso la lettura delle dichiarazioni rese da BARBAGALLO SALVATORE. Infatti questi pone in evidenza le relevantissime ragioni che avevano indotto un imprenditore di "montagna" (PANZECA) ad acquistare una società cooperativa (SALPANCORE) che si occupava di rimessaggio di barche e che aveva un attracco a Palermo:

“Lo scopo fondamentale di questa cooperativa, secondo il progetto del PANZECA, era quello di gestire traffici internazionali di droga e raccogliere i contributi pubblici a sostegno della cooperazione”.

Così come successivamente riesce a definire meglio le funzioni del SALPANCORE ed in dettaglio la strategia illecita sul traffico di stupefacenti.

“A.D.R. Ricordo che effettivamente PANZECA ed io dovevamo gestire un traffico di sostanze stupefacenti con la Turchia e Tenerife per conto della famiglia di Caccamo. PANZECA mi disse che in tal senso il SALPANCORE aveva una funzione fondamentale, perchè aveva una concessione alla Cala per porto turistico che poteva sfruttare per fare attraccare barche senza avere il problema dei controlli doganali. Il PANZECA mi raccontò che attraverso il noleggio di barche per viaggi cosiddetti charter con turisti stranieri, si poteva caricare sia in Turchia che a Tenerife l' eroina, in quanto si poteva stare tranquilli in caso di perquisizione proprio a causa della presenza dei turisti stranieri sulla barca. Una volta che la barca giungeva a destinazione nel porto turistico, quale il SALPANCORE, non essendoci controlli, si poteva operare con tranquillità lo scarico della sostanza.

In particolare mi parlò di fax di prenotazione di turisti a volte veri ed a volte falsi, ma non so dire nulla di più sulla funzione di tali fax e che uso se ne facesse anche in relazione ad eventuali attività bancarie.

Non so dire niente di più su questo traffico e se e da quando lo stesso era in corso in quanto io non avevo in tale vicenda nessun compito operativo e per me era solo un investimento finanziario che mi fu offerto dal PANZECA. Ricordo che quando fui arrestato dai CC c'era nella mia borsa una agenda BLU con indicati gli estremi degli assegni che gli avevo dato per acquistare una quota dell'affare per circa 25 milioni tra contanti ed assegni. Gli assegni erano a nome della moglie di Buscemi Gaetano, di tale Spadaro e di tale Lombardo. Questo affare mi fu proposto dal PANZECA negli ultimi mesi del 1994, subito dopo fummo arrestati nel marzo del 1995 e dunque non so dire nulla di più di ciò che ho detto.

A.D.R. So che il PANZECA aveva dei contatti con delle persone in Turchia ed altri a Tenerife. In particolare a Tenerife vi erano gli interessi del Mimmo Rancadore che aveva fatto degli investimenti per la costruzione di alcuni residence per conto del mandamento di Caccamo, ed in particolare per conto di Nino Giuffrè e dello stesso PANZECA. So che l' epoca degli investimenti era quello in cui il Rancadore si era già dato alla latitanza. Ciò mi risulta in quanto con il PANZECA andammo da tale Lo Bue, proprietario del ristorante il Nespolo di Trabia, in quanto il PANZECA voleva sapere dove era nascosto il Rancadore, perchè quest' ultimo gli doveva dare dei soldi, ed il Lo Bue disse al PANZECA che il Rancadore era andato a Tenerife per gli affari delle costruzioni. So che il PANZECA voleva andare a trovare il Rancadore a Tenerife, ma non so dire se poi ci è mai andato.

OMISSIS”

Le indicazioni fornite dal BARBAGALLO confermano senz'altro quanto dichiarato dal LANZALCO perchè evidenziano il reale uso del SALPANCORE in

funzione del traffico di stupefacenti; la medesima descrizione delle modalità con le quali questo traffico si concretizzava costituisce la prova inconfutabile del solido fondamento dell'attendibilità del quadro accusatorio.

Un riscontro esterno - oggetto ed assolutamente genuino, perchè proveniente da uno dei diretti protagonisti - è stato, altresì, fornito da intercettazioni operate dalla GDF GICO su utenze telefoniche in uso al dott. CIACCIO Giorgio, cugino del PANZECA Giuseppe e sostanzialmente sostituto dello stesso dopo che questi è stato arrestato. In particolare la GDF, nel corso della conversazione telefonica nr. 913 del 04.11.96, delle ore 17,37, aveva intercettato la seguente frase pronunciata dal CIACCIO GIORGIO: *"Mi servono i soldi per la droga"*.

Per evitare qualsiasi equivoco in proposito l'Ufficio ha anche disposto una consulenza tecnica sulla relativa bobina, che ha confermato quanto aveva accertato i militari della G.d.F.

Ora tale accertamento costituisce una importante conferma di ciò che il BARBAGALLO ha riferito in merito alla posizione del CIACCIO Giorgio quale soggetto pienamente a conoscenza dei traffici di droga della famiglia di Caccamo, infatti così ha dichiarato il BARBAGALLO:

"A.D.R. Il CIACCIO era perfettamente a conoscenza dei traffici che la famiglia di Caccamo faceva con la droga.

A.D.R. Non credo che il CIACCIO sia consumatore di sostanza stupefacente. E' vero che è una persona piena di risorse, per cui non lo posso escludere. Il CIACCIO presenziava alle discussioni che venivano fatte tra me ed il PANZECA, quando argomento era la droga, e non vi era alcun problema nel discutere innanzi a lui."

Ancorchè le dichiarazioni del BARBAGALLO siano immediatamente riferibili al PANZECA, nell'ambito della famiglia di Caccamo, non c'è dubbio che in questa attività illecite vi sia anche il pieno coinvolgimento dell'On. GIUDICE se tiene conto, oltre che di quanto si è in precedenza detto in merito ai suoi rapporti con la famiglia di Caccamo, anche e soprattutto alla funzione del SALAPANCORE in questa vicenda ed al ruolo che in esso lo stesso On. GIUDICE aveva assunto.

Dagli elementi esposti, inoltre, è emerso che il dott. CIACCIO, dopo le disavventure giudiziarie nelle quali era stato coinvolto il cugino PANZECA, aveva finito per prendere in mano le redini della famiglia; d'altra parte egli, come risulta dagli accertamenti del GICO GDF, era stato nominato presidente del collegio sindacale del SALPANCORE in data 06.02.93.

Ora è ben chiaro che il PANZECA Giuseppe, il CIACCIO, il Barbagallo ed il GIUDICE assieme a terzi, allo stato non identificati, avevano costituito una organizzazione stabile di mezzi, persone aventi lo scopo di realizzare un traffico di droga, ma allo stato l'indicazione sul tipo di sostanza trattata si può ricavare per implicito dalle dichiarazioni del BARBAGALLO ove indica che la famiglia di Caccamo aveva dei soldi da investire provenienti dal traffico di cocaina e che il Giuffrè aveva dato incarico al PANZECA di occuparsi di tale riciclaggio. Infatti così dichiarava il BARBAGALLO:

"In relazione al traffico di sostanze stupefacenti mi sovviene che Giuffrè Antonino da Caccamo detto "mamuzza" aveva dei soldi provenienti da un

traffico di cocaina della famiglia Caccamo, e doveva investirli. Ricordo che fui presente ad una discussione in cui il PANZECA, parlando con il Giuffrè, diceva che si potevano investire i soldi attraverso un tale Danilo di Roma che aveva una Jaguar bianca coupè, e che poteva riciclare attraverso investimenti da effettuarsi nei paesi dell'Est, oppure attraverso lo Scianna ed il Calà da Bagheria, che stavano facendo degli investimenti nel Veneto, e forse a Vicenza per prendere dei contatti con gli amici veneti dello Scianna"".

In conclusione la posizione di controllo del GIUDICE GASPARE all'interno della soc. SALPANCORE e le stesse indicazioni fornite dal LANZAIACO consentono di affermare con certezza la penale responsabilità del primo e l'attualità della esistenza della struttura criminale anche in considerazione dei noti incontri tra il PANZECA ed il GIUDICE, oltreché in virtù dell'inequivoco contenuto delle affermazioni rese dal dott. CIACCIO ed intercettate. Inoltre è evidente che l'esistenza dell'accordo criminale, l'aver approntato i mezzi materiali, gli strumenti finanziari, l'organizzazione di uomini e l'essersi collegati con una rete di distribuzione (facente capo alla famiglia di Santa Maria di Gesù) consentono la contestazione del reato di cui all'art.74 dpr.309-90.

INTESTAZIONE FITTIZIA DEI BENI DELLA FAMIGLIA BIONDOLILLO

Il presente capitolo tende a dimostrare l'esistenza di un intenso rapporto criminale tra il gruppo del PANZECA Giuseppe e quello del BIONDOLILLO Giuseppe, sostanzialmente come il gruppo della famiglia mafiosa di Cerda sia fortemente legato al mandamento di Caccamo. Inoltre l'analisi degli elementi che verranno forniti consentirà di approfondire il tema della penale responsabilità del CACCIO GIORGIO in relazione alla sua posizione all'interno della famiglia mafiosa di CACCAMO. Sul punto occorre ribadire la centralità della lettera del DI GESU' LORENZO diretta al PANZECA Giuseppe ove il primo ritiene necessario coinvolgere il CIACCIO negli interessi della famiglia mafiosa.

Sulla posizione del CIACCIO GIORGIO è interessante leggere le dichiarazioni di LANZALACO SALVATORE :

““Per come ho detto l'assenza del PANZECA diede ampio spazio al CIACCIO, il quale mostrando la sua intelligenza e le sue capacità anche di politico, riuscì a riunire intorno a sé un forte gruppo di persone e ad appropriarsi dell'amministrazione della città di Caccamo con uomini di sua fiducia, garantendosi al contempo il tradizionale rapporto che il PANZECA aveva avuto con la mafia ed in particolare per come dirò dopo avvicinandosi ad AGLIERI Pietro.””

Venendo poi all'esame del problema se il CIACCIO abbia dato un reale contributo alle attività illecite del mandamento di Caccamo , oltre a quanto già detto per il traffico di droga, si può evidenziare come lo stesso, per quanto riferito dal LANZALACO, si sia prestato ad una intestazione fittizia di beni di proprietà di BIONDOLILLO FRANCESCO, padre del BIONDOLILLO Giuseppe, anch'egli imputato per fatti di mafia.

Al riguardo così ricorda il LANZALACO :

““A richiesta dell'ufficio di specificare quali rapporti inerenti ad ipoteche giudiziali od a intestazioni di beni patrimoniali possano esserci a favore di CIACCIO Giorgio, contro PANZECA Gioacchino, Omissis e BIONDOLILLO Francesco il LANZALACO così risponde:

“Ricordo che attorno al 1992 al BIONDOLILLO Giuseppe fu applicata una misura di prevenzione con il sequestro delle sue proprietà.

Allora il BIONDOLILLO Giuseppe su consiglio dei suoi legali e del custode giudiziario, propose al CIACCIO di intestarsi fittiziamente alcuni beni.

Ciò mi risulta in quanto il CIACCIO mi chiese un consiglio sulla possibilità di portare a buon fine l'operazione.

Infatti il CIACCIO mi disse che l'operazione riguardava l'intestazione fittizia della casa e del terreno che il BIONDOLILLO ha tra il bivio di Cerda e la città di Cerda.””

Gli elementi forniti dal collaboratore venivano riscontrati con gli accertamenti della GDF GICO NR.14937-97 DEL 05.06.97 e 18902-97 del 18.07.97 ove si

riscontravamo in modo definitivo la fondatezza dell'assunto accusatorio del LANZALACO. In particolare la GDF accertava:

1. In data 26.08.1992, con provv. nr. 207/92 R.M.P. e nr. 208/92 R.M.P. il Tribunale Civile e Penale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione disponeva il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 2 ter e sgg. L. 575/65, nei confronti di BIONDOLILLO Francesco, nato a Cerda il 03.03.1924 (soprannominato "Il Principe") e del figlio Giuseppe, nato a Cerda il 10.11.1949 (soprannominato "Il Principino"), dei beni immobili e quote sociali a loro riconducibili ad eccezione di un terreno con sovrastante fabbricato sito in Termini Imerese, c/da Quattrosalme, in testa al Francesco che veniva posto sotto vincolo reale in data 26.10.1992 col citato provvedimento nr. 207/92 (all.1)

L'accertamento della GDF consentiva di appurare che il BIONDOLILLO FRANCESCO era stato sottoposto ad un primo sequestro con un primo provvedimento nr. 207-42 in data 25.08.92; tuttavia dal decreto in oggetto restava escluso un terreno ove insisteva una casa stagionale per cui veniva adottato il provvedimento nr.297 del 26.10.92 che decretava il sequestro di detto terreno e di detto immobile. (v. all.1 14937 del 05.05.97)

Continuavano poi gli accertamenti della GDF:

Dagli accertamenti esperiti e dall'esame delle note di trascrizioni risultanti presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo, si è evidenziato un rapporto tra CIACCIO Giorgio, nato a Caccamo (PA) il 30.01.1950 e BIONDOLILLO Francesco (e non Giuseppe come indicato nella delega d'indagini).

In particolare:

a. in data 26.10.1992, come già evidenziato, il Tribunale Civile e Penale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, disponeva il sequestro preventivo dei beni ai sensi degli artt. 2 ter e sgg. L. 575/65, sequestro che colpiva una casa stagionale costituita da un piano terra e un primo piano per complessivi otto vani e quattro accessori della superficie utile di mq. 178 e un locale deposito costituito da un vano terrano, della superficie di mq. 98 circa insistente su un terreno sito in Termini Imerese, c/da Quattrosalme, in catasto alla partita 1229, foglio 57, part.lla 81 - partita 11577, foglio 57, part.lle 75, 90 e 397 e in pari data ne veniva richiesta l'iscrizione alla Conservatoria dei RR.II. di Palermo; (all. 2)

b. in data 28.10.1992 veniva effettuata la nota di trascrizione nr. 32177 inerente il sequestro di cui sopra, richiesta in data 26.10.1992; (all. sub. 2)

c. in data 28.10.1992, due giorni dopo l'emissione del provvedimento, veniva presentato al Tribunale di Termini Imerese dall'Avv. Luigi RANDAZZO del Foro di Palermo, un atto di citazione con il quale il CIACCIO Giorgio, nato a Caccamo il 30.01.1950 e residente in Palermo, chiedeva il riconoscimento della scrittura privata stipulata in data 20.08.1987 con BIONDOLILLO Francesco, con la quale veniva ceduto il fondo rustico sito in Termini I. c.da Quattrosalme per il prezzo

convenuto e quietanzato di £ 200.000.000. La vendita si sarebbe perfezionata dopo cinque anni dalla stipula della scrittura privata, in quanto il BIONDOLILLO si riservava il diritto di riscattarla (all.3)

d. in data 29.10.1992, l'atto di citazione veniva presentato alla Conservatoria dei Rr:II. di Palermo e trascritto al nr. 32287; (all.4)

e. in data 14.12.1992 veniva fissata la prima udienza presso il Tribunale di Termini Imerese relativa alla controversia tra il CIACCIO ed il BIONDOLILLO, avente per oggetto la dichiarazione di trasferimento di proprietà, che veniva rinviata al 03.05.1993 su richiesta del difensore di parte per le precisazione delle conclusioni.

Anche l'udienza successiva subiva un rinvio al 08.11.1993 in quanto vi erano trattative in corso.

Successivamente si sono avute altre udienze, tutte rinviate con la motivazione "trattative in corso" oppure "definizione delle trattative di bonario componimento della causa".

Tali rinvii hanno fatto in modo che, allo stato attuale, sia ancora pendente il procedimento relativo all'atto di citazione di cui sopra.

f. in data 15.03.1993, il Tribunale di Palermo, revocava la misura di prevenzione in capo ai BIONDOLILLO, disponendone la restituzione dei beni. (all. 6)

2. Dall'analisi di quanto sinora esposto, si evince chiaramente, così come dichiarato dal collaboratore di giustizia LANZALACO Salvatore, il ruolo svolto dal CIACCIO quale soggetto che si prestava ad aiutare la famiglia BIONDOLILLO a sottrarre almeno un bene all'applicazione della misura di prevenzione; infatti lo stesso giorno in cui si dava corso all'esecuzione del decreto di sequestro beni (28.10.92), il CIACCIO presentava, per il tramite del suo legale, un atto di citazione al Tribunale di Termini Imerese (28.10.92) per il riconoscimento di una scrittura privata stipulata cinque anni prima (20.08.1987); inoltre la constatazione che seppur la scrittura privata veniva stipulata in luogo di CERDA, residenza del BIONDOLILLO, di contro venivano apposti dei francobolli annullati dal timbro postale di TERMINI IMERESE, luogo ove è sito il Tribunale. (all. sub 3)

Infine accertava la GDF che a tutte le udienze fissate presso il Tribunale di Termini Imerese presenziavano sempre e soltanto i legali di CIACCIO Giorgio, i quali chiedevano al Giudice Istruttore il rinvio delle udienze motivandole con il tentativo in corso di "definizione della trattativa di bonario componimento della causa". Il fatto che le udienze siano state rinviate dal 14.12.1992 sino alla data del 23.06.1997, cioè per un periodo che si protrae per oltre quattro anni, sembra quasi voler sottintendere un "non interesse" alla definizione della vertenza. (all. sub 6)

Ora è chiaro che l'esame cronologico delle date consente di ritenere che effettivamente il contratto di vendita con patto di riscatto da parte del venditore sia avvenuto in modo del tutto simulato al fine di evitare che il bene del

BIONDOLILLO Francesco, padre del Giuseppe, finisse sottoposto alla misura di prevenzione.

L'analisi a questo punto deve spostarsi sull'atto giuridico che si assume come simulato in relazione alla sua strumentalità agli effetti che si volevano ottenere. In realtà si tratta di un contratto di vendita ove il "BIONDOLILLO Francesco, con il consenso del sig. CIACCIO Giorgio, si riserva il diritto di riavere la proprietà della casa venduta restituendo la somma oggi pagata al sig. CIACCIO Giorgio e cioè entro cinque anni dalla sottoscrizione della presente scrittura con comunicazione da far pervenire per iscritto alla parte acquirente entro tale termine".

Si tratta dunque di una vendita con patto di riscatto sottoposto al termine finale dei cinque anni. Osserva la GDF che tuttavia tale atto non è mai stato rogato, avendo invece le parti utilizzato l'escamotage del plico postale per avere una data certa. Infatti dalla impronta dei timbri postali è stata rilevata la del 21 08 87, ma la GDF ha accertato presso l'ufficio postale che il timbro utilizzato è modificabile nella data, sia nel giorno, che nell'anno, che nel mese.

Il pagamento della somma per lire 200 milioni è avvenuta in contanti al momento della stipula del contratto eludendo in tal modo la possibilità di riscontrare la vera data del negozio giuridico in funzione del trasferimento del prezzo della compravendita. Naturalmente tale pagamento in contanti è invece un grave indizio sulla illiceità della condotta delle parti.

Inoltre l'atto di compravendita non è mai stato trascritto, avendo invece il CIACCIO ed il suo legale provveduto a trascrivere soltanto in data 29.10.92 l'atto di citazione contro il BIONDOLILLO Francesco⁸⁷.

Nella domanda giudiziale l'attore lamenta che nonostante la scadenza del termine il convenuto non ha esercitato il proprio diritto di riscatto e chiede dunque che sia dichiarato "trasferito in favore di CIACCIO Giorgio da potere di BIONDOLILLO Francesco l'immobile sito in Termini Imerese cda Quarantasalme...."

Al riguardo va osservato che, come è noto, la proprietà si trasferisce immediatamente a seguito della manifestazione di volontà. Ciò vale anche per il contratto di compravendita con patto di riscatto (art.1500 cc) che per la dottrina dominante altro non è che una vendita sottoposta ad una condizione risolutiva potestativa, dunque un negozio giuridico che esplica immediatamente l'effetto giuridico del trasferimento della proprietà sottoposto all'esercizio della condizione risolutiva, che ha come effetto di risolvere la vendita. Inoltre l'art. 1503co 1 cc prevede un termine per l'esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore.

Entro tale termine il venditore, nel nostro caso il BIONDOLILLO Francesco, avrebbe dovuto esercitare il diritto di riscatto a pena di decadenza. Ora il contratto di compravendita è stato concluso in data 20.08.87 con un termine convenzionale per l'esercizio di riscatto di cinque anni. Dunque alla data del 29.10.92 il venditore era già decaduto dal poter esercitare il diritto di riscatto poiché questo doveva essere azionato entro il 20.08.92. Per questo motivo si deve ritenere che l'azione civile sia stata introdotta al fine di paralizzare la misura di prevenzione sul bene mediante un riconoscimento dell'esistenza giuridica del negozio simulato (vedi atto di citazione del CIACCIO del 29.10.92 all.3 al rapporto GDF GICO 05.05.97).

⁸⁷ V. all.3 rapp.GDF GICO 14937-97.

⁸⁸ all. 3 rapp. GDF 14937-97.

Tuttavia la convinzione della simulazione del contratto di vendita con patto di riscatto nasce dall'esito delle indagini del rapporto-GDF GICO 18902-97.

1. il BIONDOLILLO FRANCESCO ha continuato a dichiarare la proprietà dell'immobile sulla dichiarazioni dei redditi (vedi all.3 rapp. 18902/97) almeno fino al 23.06.92 data di presentazione della dichiarazione dei redditi del 1991. Successivamente a quella data ed al sequestro del 26.10.92 non ha più dichiarato nulla.

2. viceversa il CIACCIO Giorgio non ha mai dichiarato proprietà del bene acquistato dal BIONDOLILLO Francesco nelle sue dichiarazioni dal 1987 fino al 1993.

3. L'ICI e l'ISI sono state da sempre pagate dal BIONDOLILLO e non dal CIACCIO.

4. Il BIONDOLILLO FRANCESCO in data 27.12.87 presentava una domanda di integrazione di una sanatoria, quando l'immobile era già stato venduto al CIACCIO da almeno quattro mesi.

5. Il contratto di vendita tra il BIONDOLILLO Francesco ed il CIACCIO Giorgio non mai stato registrato; ma in data 29.10.92, cioè il giorno dopo la registrazione del bene, è stata registrata la domanda giudiziale di cui abbiamo detto.

Ad avviso dell'Ufficio, dunque, la condotta in contestazione deve essere ricompresa nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 12 quinquies col 1.356-92 con l'aggravante dell'art. 7 L.203-91. Infatti è evidente che il CIACCIO Giorgio aveva accettato di assumere fittiziamente la titolarità della proprietà dell'immobile in oggetto al fine di consentire al BIONDOLILLO eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. A tale condotta non è rimasto estraneo il BIONDOLILLO Giuseppe, figlio del Francesco, per come affermato dal LANZALACO Salvatore. Lo scopo della compravendita con patto di riscatto e la conseguente apparente causa civile promossa dal CIACCIO contro il BIONDOLILLO per chiedere l'esercizio di un diritto da cui il secondo era già decaduto per scadenza del termine era proprio quello di dimostrare l'avvenuta cessione della proprietà.

Inoltre è evidente che per i rapporti esistenti tra il BIONDOLILLO Giuseppe ed il PANZECA Giuseppe, così come sono stati descritti da BARBAGALLO e LANZALACO, era inevitabile che tale attività sia stata posta in essere in funzione della supervisione del PANZECA della cui "famiglia" lo stesso CIACCIO Giorgio fa parte; è chiaro che la condotta del CIACCIO era stata determinata dalla volontà di agevolare l'attività dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra, al fine di evitare che i beni degli associati finissero sottoposti alla misura del sequestro e della confisca.

PARAGRAFO IV°
L'INGERENZA DELL'ON. GIUDICE NEI RAPPORTI BANCARI
TRA IL "GRUPPO PANZECA" E LA SICILCASSA

Un ulteriore e rilevante profilo delle dichiarazioni rese in data 27 settembre 1996 dall'ing. LANZALACO attiene ai rapporti instaurati dal "gruppo PANZECA" con diversi Istituti bancari in relazione alla gestione delle società MARINA 1, SALPANCORE, GENTE DI MARE e IMMOBILIARE S. NICOLA.

Come è stato già esposto in precedenza, di questi rapporti vi è ampia traccia nella informativa del G.I.C.O. della G.d.F., nella parte in cui viene dato atto dell'esame della documentazione proveniente dalla società MARINA 1, ed in particolare laddove vengono esposti gli affidamenti bancari e le fidejussioni prestate dai vari componenti del gruppo⁸⁹.

Un rilievo peculiare assumono i rapporti che questo gruppo aveva instaurato con la SICILCASSA, soprattutto in considerazione del fatto che questi rapporti erano (e lo sono tutt'ora) pendenti al 14 ottobre 1992, allorquando l'On. GIUDICE, dopo il periodo di sospensione in conseguenza della vicenda giudiziaria nella quale era stato coinvolto, era stato riammesso in servizio presso gli uffici della Direzione Generale. Nell'ambito di questa, all'On. GIUDICE era stato assegnato l'incarico di responsabile del settore "rischi in osservazione" delle agenzie di Roma e Milano e del settore "crediti speciali ed alberghieri", che egli aveva svolto sino al momento della sua elezione alla Camera dei Deputati.

Una prima ricostruzione di questi rapporti⁹⁰ era stata fornita all'Ufficio dal dott. Luciano BRIZZI, Direttore Generale della SICILCASSA, il quale - dopo aver ricevuto una richiesta dell'Ufficio finalizzata ad acquisire ulteriori elementi documentali in merito a questi rapporti - si era presentato spontaneamente ed aveva testualmente dichiarato⁹¹:

"Mi presento spontaneamente a questo Ufficio in seguito ad una richiesta fatta con provvedimento nr. 4193/96 del 15.10.1996 relativa ad accertamenti bancari su una serie di persone e di società facenti capo al gruppo imprenditoriale gestito da PANZECA Giuseppe. Ritengo di potere rassegnare a questo Ufficio taluni elementi utili per le indagini e provenienti dall'attività della Sicilcassa. Al riguardo preciso che sono stato nominato Direttore Generale della Sicilcassa in data 18.10.1995 su designazione del consiglio di amministrazione;(.....)

⁸⁹ Si veda l'informativa del 26 settembre 1997, pagg. 6 ed 8.

⁹⁰ Si tenga sin d'ora presente che con la generica espressione di "gruppo PANZECA" si intende fare riferimento ai rapporti instaurati con la SICILCASSA dalle seguenti società e persone fisiche: IMMOBILIARE S. NICOLA UNO, PANZECA Giuseppe, DI GESU' Rosa, MARINA UNO, IL SALPANCORE, GENTE DI MARE, DI FIORE GIOVAMBATTISTA-TINNIRELLO ANTONIA, LANZALACO Salvatore, LIMBLICI CARMELA

⁹¹ Verbale di s.i.t. reso il 26 giugno 1997.

A.D.R.: in relazione alle richieste dell'Ufficio e alle quali accennavo prima ritengo che possa essere utile evidenziare che dietro le persone per le quali l'Ufficio stesso ha fatto richiesta vi sono altre persone che sono intervenute in qualità di garanti a titolo fideiussorio. Sono in grado di fornire all'Ufficio un prospetto di tutti i rapporti bancari instaurati dal gruppo PANZECA con la indicazione dei relativi garanti.

Questo prospetto trae origine da una indagine ispettiva che io avevo delegato al servizio ispettivo della Sicilcassa e che era stata disposta non appena era venuto a conoscenza della esistenza di esposizioni debitorie di GIUDICE Gaspare funzionario della cassa in atto in aspettativa per mandato parlamentare.

Ricordo infatti che costui durante le ultime elezioni politiche nazionali mi era stato segnalato dal commissario straordinario Dottor CASSELLA il quale mi aveva prospettato la possibile esigenza del GIUDICE di assentarsi legittimamente dal lavoro (ferie, congedo o altra analoga misura) per potere svolgere la sua campagna elettorale; in effetti io lo avevo poco dopo convocato e gli avevo manifestato la disponibilità dell'istituto ad assecondare le sue legittime esigenze, ma lo stesso mi aveva fatto sapere che non aveva particolari necessità e gli bastava soltanto poter essere libero dagli impegni lavorativi alle ore 17.00 di ogni giorno.

Dopo lo svolgimento delle elezioni nazionali del 1996, nelle quali il GIUDICE era stato eletto alla Camera dei Deputati, era pervenuta in Sicilcassa un atto di pignoramento sul quinto dello stipendio in conseguenza di protesti cambiari per cinquanta milioni che lo stesso GIUDICE aveva lasciato insoddisfatti. Ovviamente mi meravigliai molto di questa situazione sia per la consistenza della somma sia perchè originariamente avevo avuto una buona impressione del GIUDICE.

A.D.R.: A questo punto mi ero incuriosito e avevo chiesto notizie a qualche collaboratore dell'Istituto e mi era stato detto che effettivamente quella non era l'unica esposizione debitoria, in quanto in precedenza il GIUDICE aveva subito un altro pignoramento, ed inoltre lo stesso era stato addirittura arrestato per presunte condotte di favoritismo nei confronti di esponenti mafiosi.

Di fronte a questi elementi, ed in particolare di fronte alla accertata partecipazione della figlia del GIUDICE in qualità di garante, alle attività del gruppo PANZECA, mi ero quindi posto il problema di una verifica delle eventuali interessenze del GIUDICE in quest'ultimo gruppo.

Ed in effetti da una ricognizione fatta dal gruppo ispettivo era emerso che in alcuni dei rapporti instaurati dal gruppo PANZECA con l'Istituto figurava la figlia del GIUDICE. Inoltre era anche emerso che questi rapporti si trovavano nella condizione di "incaglio", ossia in uno stadio immediatamente precedente a quello che conduce all'avvio delle azioni legali, e risultava che da parte dell'Istituto non era stata intrapresa alcuna azione, neppure diretta ad ottenere bonariamente quanto dovuto. L'unica eccezione era dovuta ad una cessione di credito fatta dal PANZECA all'istituto, avente ad oggetto un credito nei confronti del Comune di Sclafani Bagni per un importo di oltre centoventottomilioni (al riguardo sono in grado di esibire la relativa documentazione).

Nel momento in cui avevo preso consapevolezza di questa situazione avevo dato mandato di assegnare queste pratiche, così come tutte le altre che si trovavano in

analoga posizione, all'ufficio contenzioso, al fine di intraprendere le conseguenti azioni legali.

(...)

A.D.R.: Dopo che l'istituto aveva intrapreso le azioni legali, ed in particolare aveva iniziato anche una procedura esecutiva nei confronti di VESCO Rosalia e GIUDICE Domitilla, era pervenuta una missiva dell'On. GIUDICE all'avvocato Achille GATTUCCIO, dirigente del servizio contenzioso e un'altra missiva di analogo contenuto al Commissario Straordinario Dottor CASSELLA; entrambe le missive avevano ad oggetto le doglianze del GIUDICE per le azioni legali

intraprese dall'istituto. Non conosco direttamente il contenuto della missiva indirizzata al dottor CASSELLA ma ho conoscenza di quella inviata al dottor GATTUCCIO, pervenuta al servizio contenzioso in data 21.04.1997, nonché della nota inviata dall'avvocato GATTUCCIO con la quale lo stesso ricostruisce le sofferenze finanziarie del gruppo PANZECA ed in particolare gli interventi dell'On. GIUDICE finalizzati alla loro definizione. Di questi atti fornisco copia all'Ufficio.

In particolare ritengo opportuno evidenziare dalla nota dell'Avv. GATTUCCIO ed in particolare le modalità con la quale era stata effettuata la cessione di credito nonché il fatto che lo stesso On. GIUDICE aveva curato la relativa pratica; inoltre ritengo necessario evidenziare che l'Avv. GATTUCCIO aveva rilevato che una lettera del PANZECA del 13.3.1995, con la quale si chiedeva una diversa destinazione della somma, era stata rinvenuta fuori dal fascicolo e non aveva avuto nessun riscontro da parte dell'istituto; sicuramente però con questa lettera si intendevano estinguere con priorità i rapporti nei quali figura come garante la figlia dell'On. GIUDICE.

Anche di queste lettere fornisco copia a quest'Ufficio. Aggiungo inoltre che in queste vicende avevo chiesto un parere legale all'avv. SORGI, che fornisco all'Ufficio.

A.D.R.: Non sono in grado di riferire di quali pratiche il GIUDICE, prima del mandato parlamentare, si era personalmente occupato allorquando era preposto all'interno della struttura del servizio rischi in osservazione, nella sua qualità di funzionario (...). ””

La deposizione del dott. BRIZZI si era rivelata di estremo interesse in quanto, anche sulla base dei documenti dallo stesso forniti, era stato possibile pervenire all'individuazione di alcune anomalie che avevano caratterizzato il comportamento dell'Istituto verso l'esposizione debitoria del “ gruppo PANZECA ”.

Le anomalie rilevate possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

nessuna azione legale era stata intrapresa dall'Istituto verso i debitori principali ed i fidejussori, nonostante l'esposizione ammontasse a circa un miliardo di lire;

l'On. GIUDICE aveva personalmente curato le pratiche del “ gruppo PANZECA ”;

all'interno dei fascicoli di queste pratiche erano stati rinvenuti documenti non acquisiti formalmente dall'Istituto e la cui provenienza appariva pertanto dubbia.

Al fine di chiarire ulteriormente questi punti, l'Ufficio procedeva all'escussione del dott. Achille GATTUCCIO il quale, nella veste di dirigente dell'Ufficio Legale dell'Istituto, aveva seguito questa vicenda ed in merito alla quale dichiarava⁹²:

*“A.D.R.: Confermo integralmente la nota riservata del 22.04.1997 relativa alle sofferenze del gruppo “PANZECA” - esibitami adesso dall'Ufficio - e al riguardo preciso quanto segue.”*⁹³

La nota in questione era stata da me redatta dopo che io avevo avuto un colloquio con l'On. Gaspare GIUDICE, se non vado errato verso la fine del mese di febbraio o l'inizio di quello di marzo del 1997, in occasione del quale costui mi aveva prospettato la situazione relativa alle azioni legali intraprese dalla SICILCASSA verso il gruppo “PANZECA” ed in particolare nei confronti della signora Rosalia VESCO (conuge separata) e della figlia Domitilla GIUDICE. In sostanza l'On. GIUDICE mi aveva fatto notare che le azioni legali instaurate dall'Istituto erano ingiustificate poichè esisteva già, agli atti dell'ufficio, una richiesta proveniente dal PANZECA, con la quale si delineava un piano graduale di rientro che privilegiava le estinzioni delle poste debitorie garantite dalla VESCO e dalla GIUDICE.

Questo colloquio si era svolto alla presenza del dottor Ciro BISANTI.

Durante lo stesso colloquio, il GIUDICE, per meglio chiarire gli aspetti della situazione, aveva direttamente provveduto ad annotare su un foglio il piano di rientro proposto dal PANZECA ed al quale egli si era riferito⁹⁴.

A.D.R.: Prima di questo colloquio ero venuto a conoscenza della situazione debitoria del gruppo “PANZECA” allorquando un funzionario del servizio ispettorato della Cassa, e precisamente il dottor LA ROSA, era venuto nel mio ufficio per compiere degli accertamenti di natura ispettiva delegatigli dal direttore generale, in conseguenza dei quali aveva prelevato tutti i fascicoli presenti nel mio ufficio relativi al suddetto gruppo. A questo punto io avevo chiamato i miei collaboratori, dr. Ciro BISANTI e avv. Gabriele LO RE, ai quali avevo chiesto quale era lo stato di queste pratiche e quali iniziative avevamo intrapreso; mi era stato risposto da costoro che la pratica era in fase di esame, così come tante altre.

Poichè mi ero reso conto che si trattava di una vicenda piuttosto delicata in considerazione del coinvolgimento del PANZECA - persona che, dalle notizie di stampa, sapevo implicata in vicende giudiziarie - e per la natura stessa dell'accertamento ispettivo in corso, avevo disposto ai colleghi in precedenza indicati di accelerare l'esame di questa pratica al fine di individuare le iniziative legali da assumere.

Il dr. BISANTI e l'avv. LO RE avevano predisposto, subito dopo, una relazione nella quale indicavano lo stato della pratica e formulavano anche le conseguenti proposte operative. Ricordo che in calce a questa relazione avevo personalmente dato corso a queste ultime in quanto le ritenevo condivisibili ed anche per evitare

⁹² Verbale di s.i.t. reso il 16 luglio 1997.

⁹³ Questa nota è allegata al verbale di s.i.t. del dott. GATTUCCIO.

⁹⁴ Anche i fogli manoscritti sui quali l'On. GIUDICE aveva annotato il piano di rientro che aveva proposto al dott. GATTUCCIO si trova allegato agli atti.

che persistesse l'inerzia dell'Ufficio. Credo di potere collocare questa mia disposizione alla data del 18.02.1997.

A.D.R.: Dopo il colloquio con l'On. GIUDICE era pervenuta al mio ufficio una nota del direttore generale con la quale mi venivano portate a conoscenza le conclusioni della ispezione dallo stesso disposta unitamente ad una richiesta di chiarimenti in ordine alle iniziative intraprese.

A.D.R.: Dopo la richiesta del Direttore Generale avevo predisposto una nota, in data 04.03.1997, con la quale avevo dato conto delle risultanze delle attività svolte dal dottor BISANTI e dell'Avv. LO RE ed avevo inoltre analiticamente indicato le azioni intraprese dal Servizio da me diretto. Con la stessa nota avevo inoltre dato conto delle ragioni per le quali non solo questa ma anche altre pratiche - tutte caratterizzate dalla situazione di "sofferenza" - avevano subito dei rallentamenti. Con la stessa nota inoltre riferivo anche del contenuto del colloquio avuto in data 03.03.1997 con l'On. GIUDICE e segnalavo in particolare il rinvenimento di un fascicolo, contenente alcuni atti relativi al gruppo "PANZECA", che era rimasto nei locali del ex Servizio Rischi in Osservazione.

Questo fascicolo era stato rinvenuto nell'ufficio dove aveva lavorato allora il GIUDICE da un impiegato, l'archivista CALLARI, e non appena io ne ero venuto a conoscenza avevo informato il dottor LA ROSA per consegnarglielo anche al fine di fornirgli tutti gli elementi in possesso dell'Istituto.

Quando il dottor LA ROSA era sceso nel mio ufficio per prendere in consegna il fascicolo in questione aveva chiesto a me e al dottor Fabio SAVAGNONE notizie in merito a questa pratica; io non ero in grado di dare informazioni particolari, aldilà di quanto avevo già fornito al Servizio Ispettorato, mentre il dottor SAVAGNONE aveva detto al dottor LA ROSA che non aveva lavorato alle pratiche relative al gruppo "PANZECA" benchè egli fosse il funzionario competente per l'area territoriale di Palermo dell'ex Servizio Rischi in Osservazione. Il dottor SAVAGNONE aveva anche precisato che il funzionario che aveva curato le pratiche del gruppo "PANZECA", nella fase in cui queste si trovavano presso l'ufficio Rischi in Osservazione, era stato proprio il GIUDICE, il quale aveva ricevuto una assegnazione "ad personam" dell'allora dirigente del servizio Baldassare BRUCIA.

A.D.R.: Sebbene non competesse al mio ufficio svolgere una indagine sulle attività poste in essere dal servizio Rischi in Osservazione in merito alle pratiche del gruppo "PANZECA", tuttavia avevo potuto verificare, da un esame condotto con i miei collaboratori per i fini propri dell'ufficio che io dirigevo, che nessuna attività era stata intrapresa durante la fase di "incaglio" della pratica, neppure a livello transattivo. Risulta agli atti di quel fascicolo, invero, una nota del 1993 firmata da Giuseppe PANZECA con la quale veniva chiesta la estinzione di alcune poste debitorie in conseguenza di una cessione di credito, la quale peraltro rispettava i criteri giuridico-civilistici di imputazione, e tuttavia alla stessa non era stata data nessun riscontro.

A.D.R.: Dal fascicolo acquisito successivamente presso l'ufficio del GIUDICE era ulteriormente emersa una nota del 1995, apparentemente firmata da PANZECA Giuseppe e contenente un diverso ordine di distribuzione della somma proveniente dalla menzionata cessione di credito, ordine che determinava di fatto l'estinzione con priorità dei debiti garantiti dalla signora VESCO Rosalia e

Domitilla GIUDICE. Oltre che per questo suo contenuto, contrastante con i criteri giuridici di imputazione applicati ordinariamente dall'Istituto, la nota in questione presentava una ulteriore anomalia, costituita dal suo mancato inserimento dal fascicolo e dalla assenza di qualsiasi elemento di riscontro (protocollo, data di arrivo e simili) da parte dell'Istituto; inoltre il contenuto della nota del 1995 contrastava anche con le previsioni dell'atto di cessione del credito in quanto la cessione era destinata a ripianare il debito contratto per la realizzazione di lavori in Scalfani Bagni, mentre, secondo quanto emergeva dalla nota del 1995, le somme provenienti dalla cessione servivano a ripianare debiti aventi altra natura. In questo modo veniva meno il nesso esistente tra la cessione di credito ed il finanziamento erogato dall'Istituto.

Una ulteriore anomalia che presentava la pratica del gruppo "PANZECA" era costituita dalla imputazione del c.d. "conto transitorio", sul quale erano state fatte provvisoriamente stazionare le somme provenienti dalla cessione di credito, a tale PANZECA Giovanni, persona del tutto sconosciuta, nell'ambito di questi rapporti, e non al comune di Scalfani Bagni ed all'effettivo debitore. Infatti questi ultimi - secondo i criteri amministrativo contabili normalmente applicati dall'Istituto - dovevano essere i naturali intestatari di quel conto; la circostanza che ciò non sia avvenuto può far ipotizzare che chi abbia compiuto questa operazione l'avesse fatto allo scopo di recidere il legame tra le somme e il debito del quale costituivano garanzie.

Questa operazione viene normalmente compiuta dal responsabile operativo della sede provinciale anche se non è escluso che la stessa sia frutto delle intese con gli uffici della Direzione Generale, ed in particolare con qualche funzionario dell'Ufficio rischi in Osservazione.

A.D.R.: Sempre dal fascicolo rinvenuto nei locali dell'Ufficio Rischi in Osservazione era emersa anche una minuta dattiloscritta e non firmata, né siglata, con la quale si esprimeva l'adesione alla nota del 1995 apparentemente proveniente dal PANZECA; con la stessa bozza si davano istruzioni alla Sede per le modalità concrete da osservare per imputare i pagamenti.

Per gli ulteriori aspetti della vicenda fornisco all'Ufficio un fascicolo contenente una serie di atti analiticamente indicati nell'indice adesso allegato e da me sottoscritto così come anche gli atti.

A.D.R.: Per quanto riguarda le competenze dell'On. GIUDICE durante il periodo egli era addetto alla Direzione Generale della SICILCASSA ricordo che lo stesso si occupava dei crediti speciali (alberghiero-turistico, ecc.), sicchè la assegnazione di una pratica riguardante l'area territoriale di Palermo costituiva, sempre secondo le mie conoscenze, una ulteriore anomalia, rispetto agli ordinari criteri di distribuzione degli affari all'interno di quel servizio. ""

Come emerge dal contenuto della sua deposizione, il dott. GATTUCCIO ribadiva le anomalie delle quali aveva riferito il dott. BRIZZI ed anzi - poichè, in virtù del ruolo di dirigente dell'Ufficio Legale, aveva maturato una conoscenza più approfondita della vicenda - forniva una serie di elementi ulteriori che rivelavano il profondo coinvolgimento dell'On. GIUDICE nella dubbia gestione del rapporto dell'Istituto con il "gruppo PANZECA"; in sintesi, il dott. GATTUCCIO,

supportando le sue affermazioni con diversi elementi documentari acquisiti agli atti, riferiva che:

L'On. GIUDICE aveva curato la gestione di tutte le pratiche che il " gruppo PANZECA " aveva in corso con l'Istituto, benché queste non rientrassero nell'ambito della sua competenza in quanto le pratiche relative ai rapporti con soggetti operanti nella Provincia di Palermo rientravano nelle attribuzioni di un altro funzionario del Servizio, il dott. Fabio SAVAGNONE.

nonostante lo stato di " sofferenza " dei rapporti del " Gruppo PANZECA " con l'Istituto, l'On. GIUDICE non aveva intrapreso alcuna azione legale verso i debitori, neppure a livello transattivo;

dal fascicolo rinvenuto nella stanza ove si trovava l'ufficio dell'On. GIUDICE era stata trovata anche una nota apparentemente proveniente dal PANZECA, ma ufficialmente mai ricevuta dall'Istituto, nella quale era contenuta una proposta che prevedeva la estinzione dei debiti garantiti dalla fidejussione prestata dall'ex convivente e dalla figlia dell'On. GIUDICE, contrastante con i principi civilistico-bancari che prevedono, in caso di estinzione di pluralità di debiti, l'inizio da quelli meno garantiti;

con un escamotage fondato su un presupposto artificiosamente creato (verosimilmente) da chi aveva gestito la pratica, la cessione di un credito proveniente dai lavori che il PANZECA aveva realizzato per conto del Comune di Sclafani Bagni era stata destinata ad estinguere le garanzie personali menzionate in precedenza, in contrasto con la sua naturale destinazione che era quella di estinguere, in realtà, il debito contratto per realizzare quei lavori;

in quel fascicolo era stata addirittura rinvenuta una minuta di una nota del C.d.A. dell'Istituto, predisposta dal Servizio Rischi in Osservazione, priva di qualsiasi elemento o segno di autenticità, con la quale si manifestava la sostanziale adesione dell'Istituto alla proposta apparentemente proveniente dal PANZECA ma (inspiegabilmente) mai sottoposta all'Organo amministrativo per l'approvazione.

Queste conclusioni alle quali era possibile pervenire sulla base delle dichiarazioni del dott. GATTUCCIO trovavano ampia conferma anche:

nelle dichiarazioni rese dal dott. LA ROSA, dall'avv. LO RE e dal dott. BISANTI in merito agli accertamenti ispettivi svolti ed alla anomalie documentali riscontrate;

nelle dichiarazioni rese dal dott. SAVAGNONE in merito all'effettiva trattazione delle pratiche concernenti il " gruppo PANZECA " da parte dell'On. GIUDICE;

nelle dichiarazioni di CALLARI Mariano in ordine al rinvenimento di un fascicolo riguardante queste pratiche negli uffici ove era ubicato il Servizio Rischio in Osservazione presso il quale aveva prestato servizio l'On. GIUDICE⁹⁵.

Particolarmente rilevanti, per la ricostruzione completa di questa vicenda, sono inoltre alcuni documenti acquisiti dall'Ufficio, ed in particolare:

una relazione del 4 marzo 1997 con la quale il dott. GATTUCCIO, riferiva al Direttore Generale in merito alle azioni legali intraprese dal Servizio Contenzioso e lo informava anche di un incontro che il giorno precedente aveva avuto con l'On. GIUDICE, il quale gli aveva fatto presente che l'esposizione complessiva del "gruppo PANZECA" poteva essere ripianata mediante l'attuazione di una proposta formulata dal PANZECA e contenuta in una nota del 1995. In conseguenza del ritrovamento di questa nota, le cui caratteristiche sono state evidenziate, all'interno di un fascicolo di appunti e documenti custoditi presso le stanze che avevano ospitato l'Ufficio ove in precedenza aveva lavorato l'On. GIUDICE, il dott. GATTUCCIO aveva prospettato al Direttore Generale anche la valutazione degli eventuali profili di responsabilità penale da parte di chi aveva gestito la pratica;

una nota del 27 marzo 1997, diretta al Capo del Servizio Ispettorato, con la quale il dott. GATTUCCIO segnalava che le somme provenienti dalla cessione di credito rilasciata all'Istituto dal PANZECA risultavano corrisposte non dal cedente Comune di Sclafani Bagni bensì da tale "PANZECA Giovanni", persona non meglio identificata e comunque del tutto estranea a questi rapporti, sicchè, tenuto conto anche della nota del 1995 di PANZECA Giuseppe, si poteva anche formulare l'ipotesi che questo apparente errore in realtà costituisse un strumento per destinare quelle somme all'estinzione di poste debitorie diverse da quelle attinenti al rapporto con il predetto Comune;

una lettera dell'On. GIUDICE, pervenuta all'Istituto il 21 aprile 1997 e diretta al dott. GATTUCCIO, con la quale lo stesso lamentava che l'Istituto avesse intrapreso azioni legali verso la figlia GIUDICE Domitilla e la sig. VESCO Rosalia e invitava l'Istituto a rivedere la propria posizione tenendo conto delle indicazioni fornite dal PANZECA nella sua nota del 1993⁹⁶;

una nota del 22 aprile 1997 con la quale il dott. GATTUCCIO, relazionando definitivamente al Direttore Generale, contestava la ricostruzione fornita dall'On. GIUDICE - poichè questi, in occasione dell'incontro del 3 marzo 1997, aveva fatto riferimento alla nota del PANZECA del 1995 (tra l'altro, illustrandola mediante un appunto autografo, pienamente coincidente con il contenuto di quest'ultima, che lo stesso dott. GATTUCCIO aveva conservato ed allegato) mentre nella sua lettera del 21 aprile 1997 aveva fatto riferimento alla nota del 1993, il cui contenuto

⁹⁵ Tutti questi verbali di s.i.t. sono stati trasmessi dai Carabinieri con nota del 30 agosto 1997.

⁹⁶ Si noti che in questa lettera l'On. GIUDICE accenna anche "alle vicende giudiziarie del Signor PANZECA e le conseguenti corrette indagini da parte della Magistratura sui rapporti intercorrenti tra me ed il Signor PANZECA - di cui ho indiretta conoscenza - non possono certamente aver contribuito a farvi assumere tale posizione vessatoria".

oggettivamente è di gran lunga più favorevole per l'Istituto - e soprattutto evidenziava che le molteplici anomalie che aveva riscontrato nella pratica erano tali da non potere aderire alle soluzioni proposte dall'On. GIUDICE.

Da una valutazione coordinata ed unitaria di tutti gli elementi probatori delineati non è particolarmente difficile pervenire alla conclusione che l'On. GIUDICE, dal momento della sua reintegrazione in servizio, aveva gestito personalmente tutte le pratiche del "gruppo PANZECA" adoperandosi soprattutto per evitare che l'Istituto intraprendesse qualsiasi azione, legale o transattiva, per recuperare la considerevole esposizione del gruppo.

Questa conclusione, peraltro, costituisce anche oggetto delle dichiarazioni di uno dei protagonisti di questa vicenda, l'ing. LANZALACO, il quale aveva tratto anch'egli vantaggio dalla pesante ingerenza che l'On. GIUDICE aveva esercitato sul corretto svolgimento di questi rapporti bancari; invero, in proposito ed in assoluta coerenza con le risultanze probatorie sin qui esposte, l'ing. LANZALACO ha reso le seguenti testuali dichiarazioni⁹⁷:

"ADR: In merito ai rapporti del "Gruppo PANZECA" con la SICILCASSA, so che se ne era occupato personalmente il GIUDICE Gaspare, sia durante il periodo in cui era sospeso dal servizio, sia dopo il suo rientro presso l'agenzia di via Libertà. L'interessamento di GIUDICE era intanto finalizzato a impedire che l'Istituto intraprendesse le azioni legali nei confronti dei vari debitori principali delle società del gruppo (Marina uno, Il Salpancore, Gente di Mare, e l'Immobiliare San Nicola Uno) nonché nei confronti di coloro che avevano prestato le fidejussioni, tra i quali figuro anche io e mia moglie.

Inoltre il GIUDICE aveva presentato diversi piani di rientro dei debiti - con i quali si prospettavano all'Istituto le attività dalle quali le società avrebbero tratto le risorse necessarie per fronteggiare questi debiti - i quali in realtà erano senza alcun fondamento obiettivo e servivano soltanto per prendere tempo.

Ricordo anche che il PANZECA aveva girato un credito che egli vantava verso l'amministrazione Comunale di Chiusa Sclafani per dei lavori che aveva realizzato, al fine di svincolare le fidejussioni che l'ex compagna del GIUDICE, VESCO Rosalia, e la figlia di costui avevano prestato in favore del Salpancore. Il PANZECA si era offerto di sollevare soprattutto la VESCO da questo impegno perché costei minacciava di rivelare tutti i fatti illeciti accaduti all'interno della cooperativa, che era stati commessi dal duo GIUDICE-PANZECA, di cui lei era venuta a conoscenza. La VESCO si era determinata in tal senso dopo che il GIUDICE l'aveva lasciata per instaurare una relazione con FALLICA Rosanna.

In questo modo, tra l'altro, il PANZECA manifestava, pur senza essere formalmente socio, di essere il vero dominus della cooperativa."

Le dichiarazioni dell'ing. LANZALACO sono particolarmente rilevanti non soltanto perchè costituiscono una conferma "dall'interno" di quanto già è stato accertato, ma soprattutto perchè costituiscono una preziosa chiave di lettura in merito al

⁹⁷ Interrogatorio del 4 novembre 1997

significato dei diversi, e contrastanti, piani di rientro proposti all'Istituto dal 1993 al 1997 nonchè per pervenire alla definizione della loro attribuibilità.

Al riguardo è stato possibile ricostruire esattamente anche questo punto, sotto il profilo tecnico-bancario, mediante una accurata indagine tecnica svolta da un autorevole esperto della Banca d'Italia.

Rinviando per l'esposizione completa delle indagini eseguite alla relazione depositata il 5 novembre 1997, ed in particolare all'analisi dei fascicoli intestati alle società ed alle persone fisiche componenti del "gruppo", occorre soffermare l'attenzione sui rilievi svolti dal consulente in merito al fascicolo rinvenuto presso l'Ufficio ove aveva prestato servizio l'On. GIUDICE. Al riguardo appare opportuno riportare i passi di interesse della relazione di consulenza:

"12. IL FASCICOLO RINVENUTO PRESSO IL SERVIZIO RISCHI IN OSSERVAZIONE.

Oltre i fascicoli delle singole posizioni di rischio si è esaminata la documentazione di ulteriori due fascicoli Sicilcassa sequestrati.

Il primo riportava sul frontespizio la seguente notazione "Carpetta rinvenuta c/o Servizio R.O. e consegnata al reparto [??] Palermo in occasione del trasferimento dell'Archivio c/o il Servizio Contenzioso 26\2\97." (All.33)

Esaminando il fascicolo in parola si sono rintracciati i documenti di seguito indicati che, temporalmente, sono stati correlati con i provvedimenti assunti dalla Sicilcassa per classificare gli affidamenti "PANZECA" fra i Rischi in Osservazione.

Va precisato che nel fascicolo si sono rintracciate, non solo le lettere inviate dal PANZECA alla Sicilcassa, ma anche le relative bozze preparatorie; talune effettuate su carta proveniente di certo dalla Sicilcassa. Si sono altresì rintracciati i calcoli effettuati per il riappuramento degli interessi; detto ricalcolo era finalizzato a riconoscere, a posteriori, condizioni più vantaggiose per il cliente, distribuendo le somme derivanti dalla cessione di credito anziché a PANZECA Giuseppe ed alla Immobiliare San Nicola, prevalentemente in favore delle società Il Salpancore e Gente di Mare.

ANNI 1991-1993:

Negli anni in esame si osserva da parte della Sicilcassa la graduale classificazione delle posizioni di rischio "PANZECA" fra le partite in Osservazione, l'acquisizione della nota cessione di credito (peraltro non sembra ad opera del Servizio R. in Oss.) nonchè la predisposizione di una delibera, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, volta ad accogliere sostanzialmente le richieste del PANZECA.

In particolare:

10\4\91: classificazione della posizione Immobiliare San Nicola fra i Rischi in Osservazione.

14\6\93: classificazione delle posizioni Marina Uno, Il Salpancore, Gente di mare, fra i Rischi in Osservazione.

5\7\93: **bozza della lettera del 5\7\93** di cui infra. (All.34)

5\7\93 lettera del Sig. PANZECA indirizzata a Sicilcassa Sede di Palermo, alla Filiale "A" ed alla Filiale "B" (All.35) che ricostruiva la propria esposizione di credito ed indiretta nei confronti della Immobiliare San Nicola, Di Gesù Rosa, Il Salpancore, Marina Uno, Gente di Mare ed avanzava le seguenti richieste:

- Marina Uno: premesso che gli unici detentori del pacchetto azionario della società erano i signori Lanzalaco Salvatore e Limbrici Carmela il sig. PANZECA chiedeva di far ricorso alla sua fideiussione ed a quella prestata da Giudice Domitilla solo dopo aver esaurite le azioni di rigore nei confronti dei garanti detentori del pacchetto azionario;
- Di Gesù Rosa: essendo in presenza di regolare operatività della linea di credito il sig. PANZECA chiedeva di non revocare la stessa;
- Gente di Mare: atteso che gli attuali proprietari (De Luca, Lo Bue, Colasberna e Giudice) stavano rispettando un regolare piano di rientro, il sig. PANZECA chiedeva di far ricorso alle fideiussioni prestate da PANZECA, Lanzalaco e Limbrici solo dopo aver esaurito le azioni contro il debitore principale e garanti detentori del pacchetto azionario;
- Il Salpancore (controllo detenuto interamente dal PANZECA): oltre a richiedere una nuova linea di credito garantita da fideiussione propria e di altre sostitutive della firma di Lanzalaco, Limbrici, Vesco e Giudice non più detentori del pacchetto azionario, il PANZECA si impegnavano ad effettuare versamenti mensili non inferiori a 5 mln nel caso di diniego della predetta nuova linea di credito.
- Immobiliare San Nicola: il PANZECA faceva presente di aver sottoscritto procura all'incasso in favore della Sicilcassa del credito vantato nei confronti del Comune di Sciafani Bagni.

2\8\93 cessione in favore di Sicilcassa del credito vantato da PANZECA Giuseppe nei confronti del Comune di Sciafani Bagni. Con detto atto notarile il PANZECA cedeva i propri crediti alla Sicilcassa.

Trattandosi di atto stipulato circa tre mesi prima della classificazione della posizione PANZECA tra i Rischi in Osservazione, si deve ritenere che l'acquisizione della garanzia non sia da ascrivere ad attività del Servizio Rischi in Osservazione. (All.36)

21\10\93: classificazione della posizione PANZECA Giuseppe fra i Rischi in Osservazione.

14\12\93 bozza della lettera del 14\12\93 di cui infra. (All.37)

14\12\93 lettera del sig. PANZECA indirizzata a Sicilcassa Direzione Generale e per conoscenza alla Sede di Palermo, alla Filiale "A" ed alla Filiale "B", con detta nota il PANZECA, facendo seguito a precedente nota del 5\7\93, rendeva noto di aver ceduto alla Sicilcassa il credito nei confronti del Comune di Sclafani Bagni (L. 179,7 mln + IVA) per ripianare i debiti intestati allo stesso ed alla Immobiliare San Nicola. (All.38)

Il PANZECA continuava rilevando tuttavia l'applicazione di tassi elevatissimi e chiedeva di estinguere il debito - opportunamente riconteggiato nell'addebito di interessi passivi - con il ricavato della cessione di credito ormai imminente e secondo la seguente priorità:

- 1) scop c/c 3899.23/20 intestato a PANZECA G.ppe c/o Fil. A;
- 2) scop c/c 175.48/20 intestato a Immobiliare S. Nicola c/o Ag. Roccapalumba;
- 3) scop c/c 505.85/20 intestato a Il Salpancore c/o Ag. 26;
- 4) effetti ordinari scontati da Imun S. Nicola c/o Ag. Roccapalumba;
- 5) mutuo ipotecario c/o Ag. Termini Imerese.

Soddisfatte le precedenti esposizioni il PANZECA si impegnava a sottoscrivere atto di dilazione per la rimanente esposizione.

Delibera predisposta dal Servizio Rischi in Osservazione per essere portata ad approvazione del Consiglio di Amministrazione della Sicilcassa avente ad oggetto: "Gruppo PANZECA Giuseppe - Ricalcolo con atto di dilazionamento di debito". (All.39)

Nella relazione predisposta si faceva riferimento alle note del PANZECA del 5\7\93 e del 14\12\93 con le quali si richiedeva, come già detto, un piano di sistemazione delle uniche posizioni direttamente a lui facenti capo con connessa revisione dei tassi applicati.

Il PANZECA per le garanzie prestate nei confronti di Gente di Mare e Marina Uno atteso che lo stesso era fuoriuscito dalla compagine societaria chiedeva di essere chiamato in causa solo dopo l'escussione negativa delle società e dei soci garanti.

La delibera raccoglieva le richieste avanzate ed approvava la decurtazione dei debiti PANZECA, Immob. S. Nicola, Il Salpancore, Di Gesù Rosa, da L. 418 mln (dato contabile) a L. 368 mln, per effetto dell'applicazione di un miglior tasso di remunerazione. Il deliberato prevedeva altresì il ripiano di tale ultima somma attraverso la cessione di credito già incamerata a "creditori diversi" ed un atto di dilazionamento (nuova concessione di credito) in cinque anni al tasso del prime rate ABI maggiorato di due punti.

La delibera tuttavia non veniva sottoposta alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

ANNI 1994-1995

L'unica attività che emerge in Sicilcassa, negli anni 1994/1995, è connessa a due lettere inviate dalla Sede di Palermo al Servizio Rischi in Osservazione, rimaste invase nonostante vi fosse evidente consapevolezza da parte del Servizio dell'urgenza di esaminare la problematica.

Il Servizio Rischi in Osservazione, invece, negli anni in esame, si limitava a predisporre una nota di assenso alle richieste pervenute dal PANZECA; nota peraltro mai esitata.

In particolare:

16\11\94 Lettera della Sede di Palermo, indirizzata alla Direzione Generale Servizio Rischi in Osservazione. La dipendenza, atteso l'avvenuto incasso della somma di L. 196,9 mln (versamento effettuato da tale PANZECA Giovanni a deconto delle esposizioni di PANZECA Giuseppe) chiedeva di poter ripianare l'esposizione in conto corrente del PANZECA Giuseppe (L. 161,6 mln - c/c 3899.23/20 presso la Filiale A di Palermo) e rimaneva in attesa di ricevere istruzioni per l'utilizzo della residua somma. (All.40)

2\3\95 Lettera della Sede di Palermo, indirizzata alla Direzione Generale Servizio Rischi in Osservazione, con la quale si sollecitava riscontro alla nota del 16\11\94. Notazione a margine "urgente" "esame". (All.41)

bozza di una nota del PANZECA (peraltro scritta a mano su carta Sicilcassa) con la quale il PANZECA richiedeva il diverso utilizzo della somma di L. 196 mln così come poi effettivamente richiesto con nota del 13\3\95. Appunti con conteggi relativi alla distribuzione della somma di L. 196 mln. (All.42)

In particolare dall'esame dei conteggi rinvenuti nel fascicolo si rileva un ricalcolo degli interessi già liquidati sulle esposizioni Salpancore, Gente di Mare, PANZECA Giuseppe al tasso ABI tempo per tempo maggiorato di 3 punti e Imm. S.Nicola (limitatamente agli effetti di terzi) al 15% su base annua.

L'effetto del ricalcolo consentiva quindi una estinzione di tutte le posizioni di cui sopra ad eccezione del c/c PANZECA Giuseppe. Tuttavia, detta linea di credito, fra quelle in esame, si caratterizzava per essere la meno garantita sotto il profilo sia delle garanzie che della disponibilità patrimoniale del debitore principale.

13\3\95 Lettera di PANZECA Giuseppe indirizzata alla Sicilcassa -Direzione Generale Servizio Rischi in Osservazione (non protocollata e priva di sigle come di norma invece apposte dagli uffici Sicilcassa in indirizzo). (All.43)

Il PANZECA, facendo seguito alla nota del 14\12\93 con cui si chiedeva una revisione dei titoli, stante l'avvenuto incasso delle somme precedentemente cedute, disponeva per un utilizzo della somma con un diverso ordine di priorità. In particolare:

- 1) destinazione esposizione Il Salpancore e Gente di Mare;
- 2) destinazione effetti insoluti precedentemente scontati dalla Imm. Effere San Nicola;
- 3) destinazione del c/c Immobiliare San Nicola.

Con l'eventuale residuo della somma il PANZECA chiedeva di dare corso alla decurtazione della propria esposizione.

Nota senza data predisposta dal Servizio Rischi in Osservazione della Direzione Generale ma non esitata in quanto neanche sottoscritta con la quale, stante il contenuto della nota del 13\3\95 del sig PANZECA Giuseppe, accogliendo la richiesta dello stesso, si disponeva nei confronti della Sede e della Filiale di Palermo per ripartire le somme incassate dal Comune di Sclafani Bagni secondo le nuove modalità utilizzando per la società Gente di Mare anche il versamento, effettuato il 5\8\94, dall'Avv Lo Bue di L. 40,5 mln. (All.44)

14. CONCLUSIONI

Come si evince dalla lettura della documentazione presente nei fascicoli esaminati, il passaggio a Rischi in Osservazione dei fidi del Gruppo PANZECA, era stato prevalentemente determinato da variabili esogene alla Sicilcassa quali il decreto ingiuntivo richiesto dal Credito Italiano.

La classificazione del Gruppo PANZECA fra le partite anomale, in ambito Sicilcassa, richiedeva da parte del Servizio Rischi in Osservazione, alla luce della normativa interna, la predisposizione di un programma di rientro delle esposizioni e, in ogni caso, di normalizzazione degli affidamenti.

Probabilmente da questa esigenza ha trovato spunto la prima lettera del PANZECA (5\7\93), le cui bozze, così come le successive note dallo stesso inviate, sono state rintracciate nei fascicoli Sicilcassa.

Con detta nota, il PANZECA, effettuata una ricognizione dei debiti nei confronti della Sicilcassa ed evidenziate le nuove ripartizioni azionarie fra lo stesso ed i rimanenti componenti il "Gruppo", chiedeva di tener conto, ai fini della recuperabilità del credito, non più delle fidejussioni a suo tempo rilasciate bensì delle disponibilità finanziarie dei nuovi titolari delle azioni.

E la successiva nota del 14\12\93 sembra essere maggiormente esplicativa ed operativa rispetto alla prima di cui sopra. Infatti, venivano comunicate le priorità

secondo cui ripartire il ricavato della cessione di credito (che coincidevano sostanzialmente con quanto previsto dalla stessa cessione di credito) ma si richiedeva, preliminarmente, il ricalcolo degli interessi già addebitati con applicazione di tassi attivi più contenuti. Prassi usuale presso la Sicilcassa ma da ritenere tuttavia accettabile solo in sede di smobilizzo integrale di una posizione anomala.

E la richiesta del PANZECA era stata già accolta dal Servizio Rischio in Osservazione, così come si deduce dalla bozza di delibera predisposta per il Consiglio di Amministrazione della Sicilcassa; bozza che, tuttavia, non venne portata ad approvazione; dai documenti presenti nel fascicolo, non si traggono elementi circa i motivi che hanno ostacolato la consacrazione della delibera.

Detta bozza di delibera, da quanto si è potuto rilevare esaminando i fascicoli sequestrati, rimane l'unico intervento predisposto dal Servizio Rischio in Osservazione per il recupero delle esposizioni riconducibili a Sig. PANZECA.

Nessuna azione, invece, si rintraccia fra gli atti di detto Servizio per il fattivo e concreto recupero delle posizioni Salpancore, Gente di Mare e Marina Uno nonché per l'attivazione delle garanzie prestate da Vesco Rosaria, Giudice Domitilla, Di Fiore Tinnirello e Di Gesù Rosa; così come emerge assoluta inattività, da parte del Servizio Rischio in Osservazione per la proposta transattiva avanzata da De Luca, Lo Bue e Colasberna.

Il Servizio Rischio in Osservazione non impartiva alla Sede di Palermo neanche le disposizioni circa la classificazione contabile della cessione di credito, nelle more incassata dal Comune di Sclafani Bagni; ciò, nonostante le reiterate richieste di detta dipendenza e la consapevolezza che trattavasi di pratica da esaminare urgentemente.

In particolare la Sede di Palermo sollecitava sull'argomento, con note del 16\11\94 e del 2\3\95, il Servizio Rischio in Osservazione; ma il Servizio, pur consapevole dell'urgenza di definire la problematica (cfr notazione a margine della lettera del 2\3\95 "urgente" "esame") non forniva istruzioni circa l'utilizzo contabile delle somme incassate con la cessione di credito del PANZECA.

La situazione veniva nuovamente attenzionata solo nel 1995, allorquando, con nota del 13\3\95 (non protocollata in Sicilcassa e ritrovata in atti tardivamente), il PANZECA richiedeva una diversa priorità nell'utilizzo delle somme rispetto a quanto previsto dalla cessione di credito.

L'ulteriore proposta di riparto delle somme avrebbe portato ad estinguere prioritariamente debiti della Salpancore e Gente di Mare con crediti riscossi e di pertinenza della posizione di rischio PANZECA e Immobiliare S. Nicola (cessione

di credito) nonché con l'utilizzo del versamento effettuato a titolo transattivo da De Luca & c. (L.40,5 mln).

Si sarebbero estinte quindi prioritariamente posizioni di rischio di terzi debitori (rispetto alla cessione di credito) e si sarebbero lasciate invece parzialmente in essere le posizioni PANZECA Giuseppe e Immobiliare S. Nicola oltre che le rimanenti del Gruppo.

Si sarebbe consentita quindi una estinzione di crediti garantiti da una molteplicità di soggetti alcuni dei quali ancora aggredibili patrimonialmente lasciando in essere esposizioni di clientela pluriaffidata presso il sistema in stato di evidente insolvenza.

In particolare, con il versamento di L. 200 mln (L.196 mln cessione di credito e L.40 mln transazione Lo Bue) si sarebbe estinta l'esposizione che già all'atto della revoca era pari a L. 572 mln (se si escludono le posizioni Lanzaico\Limblucci e Di FioreTinnirello) e, complessivamente a L. 731 mln.

La proposta del PANZECA, infatti, priva di un piano di smobilizzo per la restante esposizione, così come invece inizialmente ipotizzato nella bozza di delibera predisposta per il Consiglio di Amministrazione, farebbe pensare ad un versamento a saldo e stralcio di tutte le esposizioni.

Versamento peraltro maggiormente congruo alla luce dell'applicazione, con effetto retroattivo, di un tasso di interesse minimali che di norma avrebbe necessitato, in contropartita, della totale estinzione dell'esposizione e quindi di un versamento risolutivo.

Anche quest'ultima richiesta del PANZECA non andava tuttavia a buon fine. Infatti, la nota di assenso predisposta dal Servizio Rischi in Osservazione non veniva esitata. Dai documenti esaminati, non si deduce il motivo di tale mancato prosieguo.

La predisposizione della nota di assenso da parte del Servizio Rischi in Osservazione dimostra la volontà di risolvere il contenzioso con minimale considerazione dell'interesse aziendale ricercando, di contro, soluzioni transattive volte a beneficiare il cliente sotto il profilo:

- dei tassi, ricalcolati a condizioni di assoluta minimalità, specie per una posizione insoluta che non si andava ad estinguere integralmente;
- di un tacita rinuncia a recuperare parte di capitale.

Va infine rilevato che si è in presenza di lettere del PANZECA probabilmente predisposte presso il Servizio Rischi in Osservazione, come si può dedurre dalla presenza, nei fascicoli esaminati, delle bozze delle lettere inviate dal PANZECA.

L'aver rintracciato nei fascicoli Sicilcassa le bozze delle lettere inviate dal PANZECA alla Banca è un fatto assolutamente insolito nella prassi bancaria ma significativo di una concertazione fra le parti talmente esasperata e non trasparente da non essere di certo proficua per il raggiungimento di un libero ed autonomo processo decisionale in Sicilcassa."

Rimane davvero ben poco da aggiungere alle analisi svolte ed alle conclusioni formulate dal consulente tecnico.

Certamente sulla base di queste, e degli altri elementi di prova in precedenza esposti, non può più nutrirsi alcun dubbio in ordine alla riconducibilità di tutte le anomalie riscontrate nei fascicoli del " gruppo PANZECA " - dall'assoluta inerzia nell'intraprendere le dovute azioni recuperatorie sino alla artificiosa predisposizione del carteggio tra le parti e addirittura alla elaborazione dei provvedimenti che l'Organo di amministrazione di questo avrebbe dovuto assumere - al diretto intervento dell'On. GIUDICE.

Costui non aveva esitato a strumentalizzare le sue funzioni di dipendente dell'Istituto pur di assecondare gli interessi illeciti del gruppo mafioso facente capo al PANZECA, fornendo a questo un contributo rilevantissimo per la salvaguardia dei propri interessi anche nei confronti delle legittime pretese della SICILCASSA.



PARAGRAFO V°
CONCLUSIONI IN MERITO AI REATI CONTESTATI
ALL'ON. GIUDICE

Gli elementi probatori esposti nel corso del presente provvedimento legittimano ampiamente, ad avviso dell'Ufficio, la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'On. GIUDICE in merito a tutti i reati ascrittigli.

Lungo un arco di tempo che comprende quasi un ventennio, l'On. GIUDICE ha instaurato stretti legami personale e di affari con diversi esponenti dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, in favore dei quali egli non soltanto non ha esitato a fornire il proprio contributo per la realizzazione delle loro attività illecite, tutte le volte che questo gli è stato richiesto, ma si è anche fatto promotore del coinvolgimento degli stessi esponenti mafiosi in talune iniziative economiche nel settore nautico facendo affidamento sui vantaggi derivanti dalla " copertura " mafiosa che costoro erano in grado di garantire. In questa complessa operazione - ricostruita con precisione sulla base delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e dei riscontri accertati dal G.I.C.O. della G.D.F. - egli ha finito per assumere il ruolo di garante della salvaguardia, prima, (allorquando si è adoperato per impedire che il fallimento delle società di Gaspare BAZAN potesse danneggiare o coinvolgere anche i suoi soci occulti) e dello sviluppo, poi, (mediante la realizzazione di una vera e propria joint venture tra i gruppi mafiosi di S. Maria del Gesù' e del mandamento di Caccamo destinata, in prospettiva, a dominare la gestione delle società nautiche a Palermo) degli interessi economici di Cosa Nostra in un importante settore economico.

Non deve stupire quindi se il livello di compenetrazione affaristica e personale dell'On. GIUDICE con questi gruppi sia giunto a tal punto da far ritenere altamente probabile - stando alle acquisizioni alle quale è pervenuto questo Ufficio - che lo stesso possa avere avuto un ruolo non secondario nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti, attività esercitata con i mezzi e le strutture della cooperativa IL SALPANCORE sino a tempi recentissimi (si tenga presente che la telefonata nella quale il CIACCIO fa riferimento alla droga è del 4 novembre 1996).

Riepilogando le vicende esposte, le condotte dell'On. GIUDICE possono essere così sintetizzate:

nell'aver contribuito in modo determinante ad aiutare diversi esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo e di altre articolazioni territoriali di Cosa Nostra - tra i quali Lorenzo DI GESU', Pippo CALO', i fratelli Giuseppe ed Alberto GAETA - a realizzare operazioni bancarie presso la filiale della Sicilcassa di Termini Imerese Alta finalizzate al riciclaggio ed al reimpiego del denaro proveniente dalle loro attività illecite;

nell'aver svolto il ruolo di intermediario tra il "gruppo PANZECA" ed il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELO, Giovanni D'AGATI ed altri al fine di consentire al primo di inserirsi in un settore economico nel quale il secondo era già integrato ed a questo di disporre dei capitali e delle risorse economiche provenienti dal primo gruppo per acquisire una posizione di egemonia in questo settore economico;

nell'aver gestito le società nautiche MARINA UNO, GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE in modo da preservare l'integrità degli stessi del gruppo mafioso di GRECO Carlo, impedendo che questo venisse coinvolto nella crisi economica che ha travolto BAZAN Gaspare;

nell'aver partecipato con PANZECA Giuseppe, CIACCIO Giorgio, BARBAGALLO Salvatore ed altre persone ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, utilizzando i mezzi navali e le strutture della cooperativa "IL SALPANCORE";

nell'aver strumentalizzato i propri compiti di funzionario della SICILCASSA al fine di avvantaggiare il "gruppo PANZECA", notevolmente esposto verso il predetto Istituto, mediante una serie di condotte poste in palese violazione della corretta prassi bancaria.

Tutti questi comportamenti costituiscono la coerente e logica espressione del profondo inserimento dell'On. GIUDICE nei gruppi mafiosi più volte menzionati, nei quali egli ha dato prova di voler continuare ad operare anche dopo l'elezione alla Camera dei Deputati.

Si consideri al riguardo quanto è stato riferito in occasione dell'analisi delle posizioni di PANZECA Giuseppe e MANDALA' Antonino, allorchè sono stati posti in evidenza i diversi incontri tra l'On. GIUDICE e costoro nel corso del 1997 ed in particolare con PANZECA, sino a qualche giorno prima del suo recente arresto per due omicidi.

Dalle indagini svolte l'Ufficio ha acquisito una serie di elementi per ritenere quindi che, al di là della presunzione relativa introdotta dall'art. 275, comma 3°, c.p.p., sussistono reali e concrete ragioni per ipotizzare che l'On. GIUDICE possa reiterare la sua condotta di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Invero la sua presenza ai massimi vertici Istituzionali dello Stato costituisce per gli uomini d'onore con i quali egli ha instaurato rapporti una importante garanzia per potere continuare a realizzare i propri interessi criminali con la consapevolezza che lo stesso si attiverà, così come ha dimostrato di fare sino ad ora, non esitando anche a strumentalizzare le sue altissime prerogative, per venire incontro alle loro aspettative e comunque per impedire che vengano accertate le loro gravissime responsabilità penali.

In proposito inoltre va anche tenuto in considerazione che l'On. GIUDICE riveste ancora attualmente le funzioni di liquidatore di due delle società nautiche facenti parte del gruppo esaminato nel presente procedimento — ossia la STEDA YACHT e la GENTE DI MARE — sicchè deve ritenersi estremamente probabile che egli, avuto riguardo alla gestione criminale delle società facenti parte di quel gruppo, possa reiterare analoghe condotte delittuose.

Non va peraltro sottovalutato il pericolo che lo stesso On. GIUDICE, proprio in forza della posizione di potere acquisita nelle Istituzioni e nella società, si valga di questa per intimidire tutti coloro che nell'ambito del presente procedimento - si pensi soprattutto ai numerosi testimoni - hanno contribuito a chiarire il suo ruolo nelle molteplici vicende esaminate.

Per queste stesse ragioni va altresì ritenuta concreta l'ipotesi che l'On. GIUDICE, all'evidente fine di sottrarsi alle pesanti conseguenze sanzionatorie alle quali andrebbe incontro se venisse riconosciuta la sua responsabilità penale, potrebbe darsi alla fuga, usufruendo anche della capillare rete costituita dai molteplici ed occulti punti di riferimento nazionali ed internazionali dei quali dispone l'organizzazione Cosa Nostra, in forza dei quali molti suoi importanti esponenti hanno potuto trascorrere molti anni nello stato di latitanza.



PARAGRAFO VI°
LO STATUS DELL'ON. GIUDICE: L'ART. 68 DELLA
COSTITUZIONE E LA "GIURISPRUDENZA PARLAMENTARE" IN
MATERIA DI ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI NEI
CONFRONTI DI PARLAMENTARI E DI UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE DISPOSTE NEI CONFRONTI
DI TERZI MA AVENTI AD OGGETTO ANCHE CONVERSAZIONI
CON PARLAMENTARI.

L'attuale appartenenza dell'On. GIUDICE alla Camera dei Deputati determina nei suoi confronti — rispetto agli altri indagati nell'ambito del presente procedimento - l'operatività della speciale garanzia prevista dall'art. 68, comma 2°, della Costituzione sicchè l'esecuzione della misura cautelare richiesta — ove accolta dal G.I.P. — è necessariamente subordinata alla concessione dell'autorizzazione prevista dalla predetta disposizione.

In ordine ai profili procedurali che da questa scaturiscono, va rilevato che questo Ufficio intende attenersi scrupolosamente alla interpretazione che il Parlamento ha recentemente fornito dell'art.68, comma 2°, della Costituzione in base alla quale - pur in assenza di una normativa attuativa specifica - deve ritenersi che l'autorizzazione a procedere concerna l'eseguibilità del provvedimento limitativo della libertà personale⁹⁸.

Conseguentemente va richiesta al G.I.P. presso questo Tribunale - l'unico organo legittimato a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt.273 e 274 c.p.p. - una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'On.GIUDICE e, in caso di accoglimento della richiesta, questo Ufficio, titolare della potestà di esecuzione del provvedimento, inoltrerà una apposita richiesta alla Camera dei Deputati chiedendo di essere autorizzato a porlo in esecuzione.

In merito alle intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di altri indagati nell'ambito di questo procedimento, tra i quali, in particolare, PANZECA Giuseppe e MANDALA' Antonino, ed in occasione delle quali sono state intercettate talune conversazioni tra costoro e l'On. GIUDICE va rilevato che — sempre in coerenza con quanto è emerso dagli orientamenti adottati dalla Camera dei Deputati in conseguenza del dibattito parlamentare relativo ad altri analoghi casi - queste stesse conversazioni non sono allo stato utilizzabili in ordine alla posizione processuale dello stesso On. GIUDICE.

Al riguardo non appare superfluo precisare che nei confronti del predetto parlamentare questo Ufficio non ha disposto alcun provvedimento di intercettazione telefonica od ambientale, mentre provvedimenti del genere sono stati legittimamente richiesti ed autorizzati dal competente G.I.P. nei confronti dei coindagati prima menzionati.

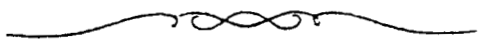
E' altrettanto indubbio, peraltro, che il contenuto delle predette conversazioni può essere legittimamente utilizzato nei confronti di questi ultimi, perché la speciale garanzia prevista dall'art.68, comma 2°, della Costituzione non è ovviamente estensibile a soggetti non appartenenti all'organo parlamentare poichè altrimenti

⁹⁸ Si veda, in particolare, il verbale della seduta della Camera dei Deputati del 18 settembre 1997, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nonché gli altri documenti parlamentari acquisiti con provvedimento del 12 marzo 1998.

verrebbero lesi i principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3) e di obbligatorietà dell'azione penale (art. 102).

La problematica che recentemente è stata affrontata in sede parlamentare concerne, invece, il regime di utilizzazione di quelle conversazioni telefoniche intercettate nelle quali uno degli interlocutori è un parlamentare: in questi casi, in difetto dell'apposita normativa dettata dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, decaduto per mancata conversione, la Camera dei deputati si è in diverse occasioni orientata nel senso di ritenere comunque necessaria l'autorizzazione prevista dal 2° comma dell'art. 68.

Secondo questa impostazione - che l'Ufficio peraltro condivide pienamente e che intende seguire anche nei confronti dell'On. GIUDICE - la garanzia eccezionalmente riservata dall'art. 68 della Costituzione alla persona del parlamentare a salvaguardia della fondamentale funzione dallo stesso esercitata comporta che l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate presso utenze di " terzi " alle quali il parlamentare risulti aver partecipato debba essere subordinata alla autorizzazione della Camera di appartenenza; autorizzazione inevitabilmente postuma, rispetto a quella preventiva espressamente prevista dal 2° comma dell'art. 68 della Costituzione, proprio perchè l'intercettazione non riguarda utenze intestate od in uso al parlamentare.



CAPITOLO V°
IL RUOLO DI MANDALA' ANTONIO ESPONENTE EMERGENTE
DELLA NUOVA LEADERSHIP DI COSA NOSTRA FACENTE CAPO A
BERNARDO PROVENZANO

Come già è stato anticipato nella parte introduttiva della presente richiesta, MANDALA' Antonino costituisce uno dei più importanti referenti di cui il c.d. "gruppo PANZECA" attualmente dispone per inserirsi all'interno del sistema politico-imprenditoriale proprio in considerazione del ruolo di trait d'union abilmente esercitato dall'indagato.

L'attenzione investigativa nei suoi confronti è stata sollecitata da un episodio avvenuto in occasione di un servizio di osservazione e pedinamento effettuato in data 3 marzo 1997 nei confronti di PANZECA Giuseppe, durante il quale sia i Carabinieri del R.O.N.O. che il G.I.C.O. della G.d.F. accertavano che costui, previa intesa telefonica con il cugino CIACCIO Giorgio, si era incontrato con quest'ultimo e con lo stesso On. GIUDICE presso un noto bar del centro di Palermo. In quella occasione i Militari operanti avevano verificato che effettivamente, all'ora convenuta, il CIACCIO ed il PANZECA si erano recati presso quel bar, ove all'ingresso avevano incontrato l'On. GIUDICE, il quale, mentre i due erano entrati dentro, era rimasto all'esterno, proprio davanti l'ingresso, intento a discutere con il MANDALA'. Quest'ultimo, dopo alcuni minuti di conversazione, si era diretto verso la sua automobile, parcheggiata nei pressi, ove era rimasto ad attendere, mentre l'On. GIUDICE aveva raggiunto il CIACCIO ed il PANZECA all'interno del bar. Alla fine della conversazione, l'On. GIUDICE usciva e si allontanava per primo, mentre il CIACCIO ed il PANZECA uscivano poco dopo; nel frattempo, il MANDALA' usciva dalla sua autovettura, ove sino a quel momento era rimasto in attesa, dopo avere sostato all'interno della sua autovettura, si portava sull'altro lato della strada ove, prima si incrociava nuovamente con il PANZECA⁹⁹.

Poichè tutta l'azione si era svolta con modalità tali da destare il sospetto, nei Militari operanti, che i relativi protagonisti, ancorchè avessero cercato di evitare di essere visti insieme, erano convenuti in quel luogo per discutere di questioni di interesse comune, non foss'altro perchè già allora sussistevano diversi elementi per sostenere che tra gli stessi intercorressero più o meno intensi rapporti, si riteneva che anche il MANDALA' fosse in qualche modo annoverabile tra le persone gravitanti in Cosa Nostra o comunque interessato alla gestione degli affari illeciti riconducibili a questa organizzazione.

In effetti, dalle successive attività di intercettazione telefonica, emergeva che il MANDALA' disponeva di una fittissima rete di contatti con uomini politici,

⁹⁹Su questo episodio si veda la conversazione telefonica tra CIACCIO Giorgio e PANZECA Giuseppe del 3 marzo 1997, la relazione di servizio ed i rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri, contenuti nell'allegato B-8 dell'informativa del 21 agosto 1997 e nell'informativa del 6 novembre 1997, nonché la relazione di servizio e le riprese video-registrate dello stesso incontro dal G.I.C.O. della G.d.F., contenuti nell'allegato n.54 dell'informativa del 26 settembre 1997. Si tenga inoltre presente che questo incontro era stato fissato dal PANZECA e dall'On. GIUDICE durante una conversazione telefonica intercorsa tra gli stessi in data 28 febbraio 1997 ed in uscita dal telefono cellulare in uso al primo.

imprenditori e funzionari pubblici che, così come hanno posto in evidenza i Carabinieri nell'informativa del 21 agosto 1997, "non sembra possano trovare giustificazione, innanzitutto, né in una manifesta attività politica strictu sensu - dato che lo stesso si è ufficialmente dimesso dalla carica di Presidente del Club Forza Italia di Villabate, all'epoca dell'arresto del figlio Nicola nell'operazione Venerdi Nero e lo stesso attualmente non riveste nessuna carica pubblica - , né, tantomeno, nella sua attività imprenditoriale, che lo vede rappresentante di oli combustibili e, quindi, con nessuna attinenza con i numerosi progetti edilizi e commerciali di cui si è reso sempre promotore o, comunque, interessato per conto di terzi, facendosi sempre intermediario con amministratori e politici.

Ed a tali esponenti della Pubblica Amministrazione e della politica, il MANDALA' si rivolge spesso con parole e toni che lasciano chiaramente intendere una sua non giustificata - o forse sì ? - autorità nei confronti degli stessi, tale da consentirgli di dare disposizioni e di chiedere contezza di quanto dagli stessi fatto ad esaudimento dei suoi desiderata, persino di rivolgersi ad un Membro del Parlamento Italiano, On. Gaspare GIUDICE, con parole quali: "...non dimentichiamoci Gaspare che tu hai dei doveri nei confronti del tuo collegio... può darsi che mi sbagli e che tu abbia dato impulso alle cose che io non conosco però le cose che ci interessano, nelle quali siamo coinvolti noi purtroppo, non vedo segnali e tu lo sai a cosa mi riferisco...e c'è gente che aspetta dei segnali ben precisi, gente che aspetta da noi di sapere che effettivamente (incomprensibile) e lo vogliono vedere con dati alla mano, con dati di fatto se no non se ne parlerà più, perché se no siamo fritti, ce ne possiamo dimenticare Gaspare...Lo Meo lo dobbiamo togliere in modo che diamo segnali che certi signori aspettano per fare andare avanti questa cosa..." (cfr. tel.33M in allegato) ed al GIUDICE Gaspare a giustificarsi, dicendo di essere molto stressato, tento da avere avuto un'emorragia dal naso ¹⁰⁰.

Senz'altro ancora più esplicito e perentorio è il tono (per la verità più autoritario che autorevole: con il quale il MANDALA' si rivolge all'On. Ugo GRIMALDI, nel periodo in cui costui rivestiva la carica di Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente, nel corso della conversazione telefonica del 9 agosto 1997, allorquando, dopo avergli rimproverato la scarsa attenzione ai problemi che lo stesso gli prospetta, gli dice testualmente:

"" M:Ugo, tu che mi devi mettere nelle condizioni che ti faccia chiamare da qualcuno, che ti fa venire subito? Io non voglio arrivare a questo punto, ma io sono nelle condizioni di farlo e tu lo sai, e non mi sto riferendo a Gaspare, mi sto riferendo anche ad altri.

G: Scusa un momento no, io in questo momento sono qua chiuso in Assessorato, in Aula e in Giunta, quindi non possiamo.

M: Ugo, quando io sono stato chiamato, ho risposto alla grande.

G: Sì, sì, lo so Nimù, vabbè poi ora te lo dico quando vengo, questo te l'ho già detto, motivo ti ho telefonato, va bene!, niente vedi come posso fare, per farti avere questa nota.

¹⁰⁰ Si veda il 3° volume, pagg. 490-491. Si è ritenuto di riportare il brano della conversazione intercettata tra il MANDALA' e l'On. GIUDICE soltanto per completezza della citazione dell'informativa dei Carabinieri, fermo restando che la sua utilizzazione nei confronti del predetto On. GIUDICE non è ancora possibile in mancanza della necessaria autorizzazione parlamentare.

M: Io gliel'ho già detto come devi fare.¹⁰¹ ""

Il contenuto ed il tenore della conversazione rivelano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la enorme capacità di pressione del MANDALA', il quale non esita persino a ricorrere alle minacce esplicite - sottolineandone anche la non indifferente serietà, laddove lo stesso esclude che la persona alla quale dovrebbe rivolgersi non è " GASPARE " (verosimilmente l'On. GIUDICE) e facendo chiaramente intendere che si tratta di una persona al di fuori del circuito politico - pur di indurre l'On. GRIMALDI ad ottemperare alle sue richieste. La migliore e più autentica dimostrazione della fondatezza di questa interpretazione del brano in questione proviene proprio dalla reazione dell'On. GRIMALDI, il quale, con estremo imbarazzo, benchè impegnato in attività istituzionali, manifesta tutta la sua consapevolezza sulla gravità della minaccia ventilata dal MANDALA' e sulla ineluttabilità delle sue richieste, dichiarandosi comunque pronto ad assecondarne le richieste.

Su quali basi possano trovare fondamento questi ed altri comportamenti del MANDALA' (dei quali si parlerà in seguito) ed in definitiva il credito e la considerazione di cui gode presso diversi esponenti politici ed imprenditoriali di alto livello - posto che egli non esercita alcuna attività istituzionale pubblica nè ancora risulta inserito in importanti strutture imprenditoriali - è stato il tema degli interrogatori di diversi collaboratori di giustizia svolti dall'Ufficio, all'esito dei quali è possibile fornire una risposta plausibile a questo interrogativo.

In primo luogo è stato escusso il dr. Gioacchino PENNINO, il quale - a partire dagli anni '60 ed almeno sino al 1993 - aveva svolto attività politica all'interno del partito della D.C. ed in virtù anche della sua qualità di uomo d'onore aveva acquisito una profonda conoscenza dei legami instaurati dagli esponenti di quel partito, a qualsiasi livello, con l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Interrogato il 18 luglio 1997 in merito all'indagato, il dr. PENNINO ha testualmente riferito:

""Conosco costui e so che lo stesso è stato, almeno sino al 1993, un aderente al partito della Democrazia Cristiana, ma ha sempre avuto un ruolo marginale da un punto di vista politico.

Ricordo che lo stesso era stato nominato componente dell'assemblea della Usl n.62, che aveva competenza territoriale anche sul Comune di Villabate.

All'interno di Cosa Nostra non esisteva una grande stima nei suoi confronti, anche per via di alcune vicende familiari che adesso non ricordo bene (forse si era separato od altro).

A.D.R: Il predetto MANDALA' aveva un cugino ortopedico, Rosario MANDALA', che io conosco personalmente ma che non mi risulta essere un uomo d'onore. ""

Il dr. PENNINO ha dimostrato di conoscere esattamente il MANDALA' almeno con riferimento allo svolgimento della sua attività politica¹⁰²; meno precise tuttavia risultano le indicazioni fornite in merito ai rapporti tra costui ed esponenti di Cosa

¹⁰¹ Pagg. 504-505 dell'informativa citata.

¹⁰² Si vedano i riscontri in merito alla carica di componente dell'Assemblea dell'USL 62 ricoperta dal MANDALA', compendiate nell'informativa dei Carabinieri del 28 ottobre 1997.

Nostra e ciò è verosimilmente attribuibile sia al fatto che le sue conoscenze si fermano al 1993, sicchè non tengono conto degli eventi successivi accaduti a Villabate e della posizione di rilievo che nel frattempo ha assunto il MANDALA', sia alla particolare (e diversa) collocazione delle persone inserite, od anche soltanto vicine, in Cosa Nostra con le quali il MANDALA' ha instaurato stretti rapporti.

D'altra parte occorre considerare che il dr. PENNINO ha rivelato di non possedere una conoscenza particolarmente approfondita neppure in merito al dr. Rosario MANDALA', cugino dell'indagato, il quale, come risulta dal procedimento penale instaurato a suo carico e tutt'ora pendente in dibattimento, risulta avere avuto ricorrenti ed intensi rapporti con esponenti di Cosa Nostra.¹⁰³

Al riguardo va sottolineato peraltro che tra i due non sussiste soltanto l'evidenziato (e significativo) rapporto di parentela, in quanto risulta, come emerge dalla conversazione telefonica intercorsa tra gli stessi in data 28 aprile 1997, che gli stessi intercorrono stretti rapporti dei quali peraltro preferiscono evitare di parlare esplicitamente per telefono; che non si tratti soltanto di un rapporto di parentela emerge anche da una conversazione del 17 marzo 1997 tra MANDALA' Antonino ed il dott. Giancarlo MANENTI, uno dei più alti funzionari di livello dirigenziale della Regione Siciliana¹⁰⁴, al quale il primo chiede notizie in merito al cugino (verosimilmente identificabile in MANDALA' Rosario) ed il secondo risponde dicendo di avere " notizie molto importanti " in proposito¹⁰⁵; inoltre, come si vedrà in seguito, un rapporto particolarmente intenso il MANDALA' Antonino ha instaurato con il genero del cugino, NAVETTA Giuseppe, al cui successo elettorale per l'elezione a Sindaco del Comune di Villabate l'indagato ha contribuito non poco.

Notizie più precise invece ha fornito BARBAGALLO Salvatore, il quale - avendo vissuto a lungo a Villabate ed essendo perciò in grado di offrire elementi di conoscenza più diretti su questa realtà - ha testualmente dichiarato in merito a MANDALA' Antonino:

"Come ho già detto in miei precedenti interrogatori, conosco personalmente costui e so che lo stesso è stato, almeno sino al momento della mia collaborazione con l'A.G. (marzo del 1995), il più rilevante esponente politico di Villabate, colui che deteneva di fatto il potere reale all'interno del Comune di questo Centro.

So anche che lo stesso è uomo d'onore. Questa circostanza mi è stata riferita intanto da mio suocero, FALLETTA Francesco, il quale, parlando della famiglia dei MANDALA', mi ha sempre detto che costoro sono stati da sempre inseriti in Cosa Nostra.

L'altra e più determinante indicazione in questo senso mi è stata offerta da un episodio al quale ho personalmente partecipato e che si è svolto nella gioielleria di Adolfo FIORINI, uomo d'onore riservato del quale ho già parlato all'Ufficio,

¹⁰³ Si vedano, al riguardo, l'ordinanza di custodia cautelare del 25 gennaio 1997 ed il decreto di rinvio a giudizio del 10 aprile 1997 emessi nell'ambito del procedimento n. 1168/97.

¹⁰⁴ Attualmente il dott. Giovanni Carlo MANENTI è il direttore generale della ASL n. 6: si veda la scheda informativa del 3 febbraio 1998 dei Carabinieri.

¹⁰⁵ Si veda l'allegato A alla scheda personale del MANDALA'.

subito dopo le ultime elezioni comunali svoltesi a Villabate all'incirca nel Settembre-Ottobre 1994. In tale occasione, alla presenza, oltre che di FIORINI, anche mia, del MANDALA' Antonino, del MESSICATI VITALE Antonino, del MANDALA' Nicola, il quale aveva accompagnato il neo sindaco NAVETTA Giuseppe, e del VITALE Antonino, si era discusso di come procedere alla spartizione dei lavori di appalto di opere pubbliche da eseguire nel territorio di Villabate, nonché della loro realizzazione e gestione (in particolare della cittadella sportiva). Prima di iniziare questa riunione, ricordo perfettamente che il MANDALA' Antonino, non appena mi aveva visto, aveva chiesto spiegazioni della mia presenza a FIORINI; costui lo aveva tranquillizzato, dicendogli che io "ero la stessa cosa" loro, ossia che tutti eravamo aderenti a Cosa Nostra.

A questo punto MANDALA' Antonino mi aveva chiesto come mai mio suocero non lo avesse informato della mia appartenenza a Cosa Nostra. A ciò io avevo risposto che probabilmente non ce n'era stata l'occasione. A seguito di questa discussione, io ebbi la certezza che il MANDALA' Antonino fosse effettivamente uomo d'onore, perchè altrimenti il FIORINI non avrebbe detto quella frase presentandomi.

Oltre a quanto detto, io avevo avuto ulteriori notizie circa l'appartenenza del MANDALA' Antonino a Cosa Nostra, per il fatto che lo stesso sapevo essere socio in affari con INGRASSIA Ottavio, a noi noto come prestanome di Fifetto CANNELLA. In merito a ciò, posso riferire su un fatto al quale ho assistito personalmente. Verso la fine del 1989 o gli inizi del 1990, il PANZECA Giuseppe mi disse di seguirlo ad un appuntamento che lo stesso aveva con tale PESCO, che io conoscevo di vista. Tale appuntamento si svolse a Piazzale Figurella di Villabate e vi presenziò anche il Fifetto Cannella. Ascoltando la conversazione, avevo capito che l'ABSENTE Bernardo aveva acquistato dalla ditta di cui faceva parte il PESCO, ovvero la ASTRA MEDITERRANEA, della quale erano soci anche il MANDALA' Antonino e INGRASSIA Ottavio, un'autobetoniera e che lo stesso ABSENTE non doveva essere in regola con i pagamenti. Durante il colloquio, avevo sentito il CANNELLA, sostenuto dal PESCO, impiegato della ditta e, pertanto, meglio a conoscenza dell'affare, chiedere a PANZECA Giuseppe di intervenire presso l'ABSENTE per il pagamento di quanto dovuto alla ditta. Tale circostanza mi aveva fatto capire che il CANNELLA doveva necessariamente avere degli interessi nella ditta ASTRA MEDITERRANEA, unitamente al MANDALA' Antonino, o quantomeno che era interessato a sostenere le attività economiche di costui e questo fatto era quindi rivelatore della loro comune appartenenza in Cosa Nostra.

A D.R. : In relazione alle attività politiche svolte da MANDALA' Antonino, sono a conoscenza che egli, originariamente, era inserito nella Democrazia Cristiana di Villabate, pur non essendone attivista, ma aderendovi soltanto perchè un esponente di rilievo della D.C. locale era il cugino MANDALA' Rosario, medico ortopedico. Successivamente, in occasione delle elezioni amministrative del '94, il MANDALA' Antonino era a capo della lista civica denominata "Costituente della strada". Tuttavia, nel corso della prima fase organizzativa di questa lista, durante la quale si stava cercando di capire quali persone erano interessate a sostenerla, lo stesso MANDALA' Antonino l'aveva sostanzialmente abbandonata, preferendo l'adesione al gruppo di Forza Italia, che da lì a poco sarebbe stato

costituito anche a Villabate, con a capo proprio il MANDALA'. Quest'ultimo, nelle successive elezioni amministrative, aveva appoggiato NAIETTA Giuseppe, attuale sindaco, nonché suo parente acquisito".

(...)

Sono a conoscenza che il MANDALA' Antonino ha intrattenuto rapporti di affari anche con il PICCIURRO Biagio, dell'appartenenza del quale a Cosa Nostra ho ampiamente già riferito a Codesto Ufficio, in particolare relativamente alla compravendita di terreni nella zona di Castelvetro. Il PICCIURRO, infatti, mi risulta avere il suocero, FALLETTA Gino, residente proprio a Castelvetro. In alcune occasioni ho assistito personalmente a dei colloqui in merito a tali affari, proprio tra il MANDALA' ed il PICCIURRO, che ricordo riguardare attrezzature turistiche e cose simili. Tale circostanza, inoltre, mi fu confermata anche dal figlio di FALLETTA Gino, in occasione di una mia visita in campagna da loro a Castelvetro¹⁰⁶.

O M I S S I S"

Tenuto conto della evidente diversità di queste dichiarazioni con quelle rese dal dr. PENNINO, l'Ufficio - prima ancora di verificare l'attendibilità estrinseca di ciò che aveva riferito il BARBAGALLO - contestava a costui quanto era emerso dall'interrogatorio dell'altro collaborante e lo invitava a fornire una spiegazione in merito. Al riguardo il BARBAGALLO riferiva:

"Prendo atto delle dichiarazioni rese dal PENNINO ed osservo che effettivamente le stesse hanno un fondamento di verità, almeno secondo il punto di vista dello stesso PENNINO. Invero ritengo che una spiegazione plausibile possa essere costituita dal fatto che il PENNINO è stato sempre inserito nello schieramento corleonese dei Cosa Nostra, che ha avuto in Villabate gli esponenti principali nella famiglia dei MONTALTO. Costoro, infatti, hanno sempre teso a sminuire il ruolo della famiglia MANDALA' e di MANDALA' Antonino in particolare, a causa di vecchi rancori derivanti dal fatto che, quando il MANDALA' Rosario era sindaco di Villabate, non favorì in alcun modo i MONTALTO, preferendo invece i PITARRESI ed i DI PERI, da sempre antagonisti dei MONTALTO nell'egemonia di Villabate. Questa situazione era stata alla base dell'arresto di MANDALA' Rosario, dovuto ad un giro di false fatturazioni, fatto venire alla luce proprio grazie all'attività occulta dei MONTALTO. In questo modo il MANDALA' Rosario venne "bruciato" politicamente e, questo discredito aveva finito per coinvolgere anche il MANDALA' Antonino. Per cui, sulla base di questi dati di fatto, ritengo che le dichiarazioni del PENNINO costituiscano espressione del discredito che, all'interno di Cosa Nostra, ed in particolare dello schieramento Corleonese, i MONTALTO avevano diffuso proprio allo scopo di mantenere il potere su Villabate."

¹⁰⁶ Ancora in merito alle dichiarazioni di BARBAGALLO si veda il verbale dell'interrogatorio del 14 novembre 1997, nel corso del quale egli ha anche effettuato positivamente il riconoscimento fotografico del MANDALA'.

Effettivamente occorre riconoscere che la spiegazione fornita dal BARBAGALLO risulta abbastanza plausibile in quanto trova fondamento, oltrechè negli accadimenti obiettivi concernenti le disavventure giudiziarie del dr. MANDALA' Rosario, nel periodo in cui era Sindaco di Villabate, anche e soprattutto nella tradizionale collocazione dei MANDALA' nello schieramento mafioso facente capo ai DI PERI, contrapposto a quello dei MONTALTO, da sempre fedeli alleati dei Corleonesi. Questa circostanza può ritenersi la ragione determinante per la quale il dr. PENNINO, oltrechè per i limiti storici intrinseci alle sue conoscenze, non abbia assegnato alcun ruolo ai due menzionati componenti della famiglia dei MANDALA' nel contesto mafioso di Villabate, al contrario di quanto invece hanno fatto BARBAGALLO ed altri collaboratori di giustizia, le cui rivelazioni hanno già determinato il rinvio a giudizio del dr. Rosario MANDALA' per i reati di cui agli artt. 378 e 390, aggravati dall'art. 7 del D.L. 192 del 1991, commessi al fine di avvantaggiare esponenti mafiosi e che sono altresì alla base della presente richiesta. D'altra parte occorre considerare che la veridicità del racconto di BARBAGALLO risulta avvalorata dal fatto che sono stati trovati taluni elementi obiettivi di conferma non tanto in merito ai rapporti di affari che il MANDALA' avrebbe stretto con il CANNELLA ed il PICCIURRO - tenuto conto che, trattandosi di rapporti di fatto, risulta estremamente difficile (se non impossibile), pervenire alla individuazione di elementi obiettivi dimostrativi della loro esistenza, sebbene non debba essere sottovalutata l'esistenza dei contatti telefonici tra l'indagato e la SICILCONCRETE, una società facente capo alla famiglia PICCIURRO ed ad altri esponenti mafiosi ¹⁰⁷ - quanto in ordine alla notevole influenza che, pur senza aver alcun titolo legittimante che non sia quello derivante dal suo ruolo di anello di collegamento tra diversi settori della P.A. e della politica con esponenti della criminalità organizzata mafiosa, il MANDALA' è in grado di esercitare sulle scelte del Sindaco NAVETTA nonchè anche su quelle di politici di ben più ampio rilievo. Al riguardo peraltro occorre precisare, così come è stato già chiarito in premessa, che la indicazione fornita dal BARBAGALLO secondo cui il MANDALA' è un uomo d'onore non deve essere intesa come sinonimo della avvenuta rituale affiliazione di costui a Cosa Nostra - considerato che egli non è un uomo d'onore in senso tradizionale - anche perchè ciò che occorre comprendere e dimostrare in questa fase non è tanto se lo stesso sia mai stato ritualmente "combinato" quanto se risultano condotte oggettive dello stesso MANDALA' concretamente riconducibili al paradigma normativo della partecipazione ad associazione mafiosa.

¹⁰⁷ Si rinvia in proposito agli accertamenti compendiati nell'informativa del 28 ottobre 1997; quanto alla SICILCONCRETE si rinvia alla scheda redatta dai Carabinieri e trasmessa con nota del 9 gennaio 1998. I contatti telefonici con l'utenza installata presso questa società (in occasione dei quali il MANDALA' chiedeva del " signor PICCIURRO ", identificabile verosimilmente in PICCIURRO Raffaele, attuale amministratore della società) sono rilevabili dalle relative trascrizioni sommarie contenute nel volume Allegato A alla scheda informativa sul MANDALA'. Quanto alla rilevanza mafiosa dei fratelli Biagio e Salvatore PICCIURRO si vedano le rispettive schede personali allegate all'informativa del 21 agosto 1997

PARAGRAFO 1°

LE DICHIARAZIONI DI BRUSCA GIOVANNI

Un ulteriore elemento di riscontro in merito ai rapporti tra il MANDALA' e l'organizzazione Cosa Nostra proviene dalle dichiarazioni rese il 5 settembre 1997 da BRUSCA Giovanni, il quale - riferendo quanto a sua conoscenza in merito alla condizione dell'organizzazione in Villabate - ha testualmente detto:

"P.M.: Perfettamente. Va bene. Allora mi pare che abbiamo detto il discorso... riprendiamo il discorso che lei ha detto di MACALUSO, Villabate, vicino a GRECO Carlo.

BRUSCA G.: Dunque, io credo che si chiama MACALUSO, è una persona che io conosco di nome, una persona vicina a GRECO Carlo... MACALUSO o MANDALARI? Questo era Forza Italia, cioè faceva politica.

P.M.: Lei l'ha mai vista questa persona?

BRUSCA G.: No, a me ne ha parlato Pietro BADAGLIACCA.

P.M.: Pietro BADAGLIACCA. E le ha detto che...

BRUSCA G.: Che parlando dei problemi di Villabate gli dissi: ma tu a nessuno conosci, nessuno hai? Dice: ma ho un cugino, un parente che l'ho temuto lontano, però che è molto vicino a Carlo GRECO che se lo adopera per...

P.M.: Quindi è parente di BADAGLIACCA questo MANDALARI.

BRUSCA G.: Sì, quindi non possiamo sbagliare.

P.M.: Questo MACALUSO...

BRUSCA G.: Credo parente...

P.M.: ...o MANDALARI, come si chiama.

BRUSCA G.: ...MACALUSO o MANDALA' di Villabate, credo parente attraverso la moglie. O la moglie non so, comunque che sono parenti sono parenti. Cugini al primo grado o al secondo grado e..... dovrebbe essere quella persona che il CALVARUSO, CALVARUSO ha visto nelle vicinanze di Villa Tasca che noi pensavamo che era vicino alla moglie, figlio di GRADO.

P.M.: CALVARUSO l'ha visto?

BRUSCA G.: CALVARUSO o BAGARELLA, non lo so chi dei due ci ha dato questa notizia, che hanno visto... hanno preso il numero di targa e si è risaliti a questo... a questo di Villabate.

P.M.: Ci vuole... perché noi ne abbiamo parlato in un altro verbale, ci vuole ricapitolare un po' questa storia?

BRUSCA G.: Dunque, siccome BAGARELLA aveva individuato che c'era una persona che voleva sequestrare il nipote, allora secondo le sue indicazioni...

P.M.: Indagini.

BRUSCA G.: Indagini, va a risalire che Antonino GRADO, CONTORNO o chi per loro, potevano essere interessati. Allora, e pensa che il figlio di Antonino GRADO, che lui poi è riuscito a individuare dove abita mi pare grazie a Antonino...

P.M.: Antonino GRADO?

BRUSCA G.: GRADO Antonio.

P.M.: Tanino.

BRUSCA G.: Tanino GRADO, Tanino GRADO. Tramite CALVARUSO, credo che il CALVARUSO abitasse nella zona, individuò dove abita il GRADO e tramite Salvatore BIONDO il lungo.

P.M.: Il lungo.

BRUSCA G.: Perché...

P.M.: Tutta quella storia che lei ha raccontato, il viaggio in Svizzera, eccetera, eccetera.

BRUSCA G.: Allora si cominciano a fare degli appostamenti davanti a questa porta, o quanto meno nelle vicinanze di questa porta, e notano questo MACALUSO o... MACALUSO o MANDALA' vicino questa casa e capiscono... che io a BAGARELLA poi gli racconto: c'è un MACALUSO o MANDALA' vicino a Carlo GRECO, un parente suo. E quando il BAGARELLA pensa che sono tutti una cosa, Tanino GRADO, Carlo GRECO, Pietro AGLIERI, invece questo fatto non... non esisteva, che poi abbiamo capito che il MANDALA' o MACALUSO era vicino a Carlo GRECO perché gli dava ospitalità o gli favoriva qualche... qualche cosa.

P.M.: Da che cosa lo avete capito questo discorso?

BRUSCA G.: Perché poi, quando è successo che è stato ucciso il figlio di GRADO, Carlo GRECO si lamentò con... si lamentò con Salvatore BIONDO il lungo per dire non potevi avvertire che si doveva fare qualcosa nella zona! Perché poi si è capito che CALVARUSO abitasse in quella zona e abbiamo capito che questo lo andava a trovare per sistemarlo o... o...

P.M.: Quindi questo MACALUSO, MANDALA' o MANDALARI di...

BRUSCA G.: Villabate.

P.M.: Di Villabate. E qualche altra indicazione, questo lei ha detto che era di Forza Italia. Ma aveva un ruolo in seno a Forza Italia?

BRUSCA G.: Non mi ricordo se aveva... se era sindaco o qualche affare con persone dirette in qualche carica di un certo livello, direttamente lui o il padre, non so di preciso come sono...

P.M.: Era un ragazzo?

BRUSCA G.: Ragazzo. No, lui ragazzo, il padre era una persona vicino, persona più anziano, ma lui no ragazzo! Di una certa età, ragazzo noi parliamo di vent'anni, venticinque anni, lui dovrebbe avere intorno ai trenta, trentacinque, quaranta, una cosa del genere. Una persona molto...

P.M.: Cioè questa è una cosa... non lo sa lei?

BRUSCA G.: Una deduzione. No, no, non l'ho mai visto! E poi... (inc.) doveva avere una Fiat 500, credo che BAGARELLA mi disse che aveva una 500, che hanno prelevato il numero di targa e si è risaliti a questo MANDALA' o MACALUSO che sia.

P.M.: Tramite il solito contatto alla Motorizzazione!

BRUSCA G.: No, Motorizzazione o anche l'A.C.I. Non so quale era delle due dei canali abbia...

P.M.: ...attivato.

BRUSCA G.: ...attivato. Perché c'era Pino GUASTELLA che andava all'A.C.I., Tony CALVARUSO adoperava il canale dell'amico mio".

Dunque il BRUSCA, pur non conoscendo personalmente il MANDALA', aveva ricevuto da BADAGLIACCA Pietro - uomo d'onore della famiglia di Corso dei

Mille, condannato in primo grado, unitamente al fratello Gaetano, per il reato di partecipazione in associazione mafiosa¹⁰⁸ - una ben precisa indicazione in merito alla vicinanza dell'indagato a Carlo GRECO. Questa indicazione - che è verosimile collocare temporalmente in un periodo anteriore al 3 febbraio 1995, data dell'arresto di entrambi i fratelli BADAGLIACCA - era scaturita da una richiesta di notizie del BRUSCA in ordine alla condizione dell'organizzazione a Villabate ed ai rapporti tra le diverse famiglie del luogo ed è estremamente significativa la circostanza che il BADAGLIACCA avesse fatto riferimento proprio al MANDALA', sebbene avesse sostanzialmente escluso che costui potesse essere annoverato tra coloro sui quali gli stessi avrebbero potuto fare affidamento (si ricordi la richiesta di BRUSCA: *"...ma tu a nessuno conosci, nessuno hai?"* - e la risposta del BADAGLIACCA *"... ma ho un cugino, un parente che l'ho tenuto lontano, però che è molto vicino a Carlo GRECO che se lo adopera per..."*) in quanto appartenente allo schieramento mafioso capeggiato da Pietro AGLIERI.

Quanto alla identificazione della persona menzionata dal BRUSCA con il MANDALA' Antonino non sembra che possano nutrirsi seri dubbi perchè gli estremi fornitigli dal BADAGLIACCA hanno trovato piena rispondenza negli accertamenti operati dai Carabinieri: invero, oltre all'inequivoco riferimento alla notoria attività politica svolta nel movimento Forza Italia dal MANDALA', è stato accertato che effettivamente le mogli di Pietro e Gaetano BADAGLIACCA sono sorelle della suocera di MANDALA' Nicola, figlio dell'indagato, per cui l'esistenza di questo legame di affinità dimostra che il BRUSCA aveva ricevuto queste informazioni da una persona che conosceva bene il MANDALA'.

Quanto all'ulteriore circostanza menzionata dal BRUSCA in merito alla possibile identificazione del MANDALA' con la persona che era stata vista da diversi componenti del gruppo di fuoco di BAGARELLA Leoluca, tra i quali CALVARUSO Antonino e GUASTELLA Giuseppe, nei pressi dell'abitazione del figlio di Gaetano GRADO, poi successivamente ucciso, va rilevato che si tratta di un collegamento che lo stesso BRUSCA aveva operato in via del tutto ipotetica, senza aver avuto reale cognizione di questi altri fatti che gli erano stati in realtà riferiti dal BAGARELLA. Per chiarire definitivamente questo profilo, l'Ufficio ha escusso il collaboratore di giustizia CALVARUSO Antonino, uno dei protagonisti di queste altre vicende, il quale ha escluso ogni collegamento tra la figura del MANDALA' e la persona che era stata vista durante le attività preparatorie degli omicidi GRADO e SOLE¹⁰⁹.

E' invece importante porre in evidenza che la indicazione data dal BADAGLIACCA al BRUSCA in merito alla vicinanza del MANDALA' a Carlo GRECO ed al gruppo mafioso di AGLIERI trova una significativa conferma in altre obiettive fonti di prova, ed in particolare in una conversazione del 23 settembre 1995 intercettata all'interno della macelleria di Giacomo TERESI¹¹⁰,

¹⁰⁸ Si vedano al riguardo le note dei Carabinieri del 19 settembre e del 28 ottobre 1997

¹⁰⁹ Si veda il verbale riassuntivo e la trascrizione dell'interrogatorio audio-registrato resi dal CALVARUSO in data 12 settembre 1997.

¹¹⁰ Con Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 4351/95 rgnr - 4725/95 rgip emessa dalla Sezione GIP del Tribunale di Palermo in data 15.04.1996, TERESI Giacomo, nato a Palermo il 26.01.1946, ivi residente via Gnetta 80, e GIORDANO Domenico, nato a Palermo il 19.09.1949, ivi residente via

della quale si parla più diffusamente in altra parte della presente richiesta in considerazione dei molteplici elementi che dalla stessa si traggono per avvalorare anche il coinvolgimento dell'On.GIUDICE nelle attività illecite del gruppo GRECO-AGLIERI, nonché nell'analisi dei dati obiettivi emergenti dal traffico telefonico di una utenza cellulare in uso a D'AGATI Giovanni, anch'egli inserito in questo gruppo.

Invero, come risulta dalla nota dei Carabinieri del 13 ottobre 1997, l'utenza n. 0337. 891578, intestata alla Soc. ALIMAR di Ivo D'AGATI ed in uso al padre D'AGATI Giovanni, risulta aver avuto i seguenti contatti, nel periodo che va dal 31 agosto 1993 al 31 agosto 1994 ¹¹¹, in entrata od in uscita con:

“ - l'utenza n. 0330.37(...), intestata ed in uso a TERESI Giacomo (n. 6 chiamate in uscita, tra il 23.05.1994 e il 06.06.1994);

- l'utenza n. 091. 616(...), intestata ed in uso a TERESI Giacomo - macelleria

7, l'utenza n. 091.43(...) intestata a TERESI Giacomo, via Agnetta 80 (n. 3 chiamate in uscita, tutte del 24.08.1994);

- l'utenza n. 091. 616(...) intestata a G2 MODA, via Lincoln 96 Palermo, ed in uso a GIORDANO Domenico (n. 4 chiamate in uscita, tra il 30.09.1993 e il 20.10.1993);

- l'utenza n. 091. 621(...), intestata a CANTIERE NAUTICO di VERNENGO COSIMO snc, via Emanuele Paternò 13, Palermo (n. 184 chiamate in uscita, dal 01.09.1993 al 13.10.1994), in uso a VERNENGO Cosimo, di Pietro, nato a Palermo il 21.02.1964 ivi residente via Orsa Maggiore 148, raggiunto dall'O.C.C. in carcere n. 1430/94 Rgip datata 15.07.1994, perchè ritenuto corresponsabile della Strage di via D'Amelio.

- l'utenza n. 0337. 89(...) intestata a VERNENGO Cosimo, piazza Ponte Ammiraglio 10 (n. 3 chiamate in uscita e n. 14 chiamate in entrata dal 31.08.1993 al 01.08.1994).

(cfr. allegato n. 19 alla informativa n. 4559/18-13-1994-4^ sez. datata 22.05.1995, di questo Nucleo Operativo - proc. pen. n. 5102/94 NC-DDA)

Inoltre, sempre nel traffico telefonico dell'utenza n. 0337. 89(...) intestata ad ALIMAR di D'AGATI Ivo ed in uso a D'AGATI Giovanni, compaiono:

1.

Una chiamata in entrata alle ore 18.45 del 23.05.1994 dall'utenza telefonica n. 0336. 549258 intestata a NAVETTA Giuseppe via Tenente Morici 13/b¹¹².

Cerere 1, sono stati tratti in arresto, tra gli altri, perchè ritenuti far parte dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra, con il compito di fornire apporti logistici al latitante TINNIRELLO Lorenzo.

¹¹¹Come già è stato rilevato in premessa, si ricorderà che D'AGATI Giovanni, contestualmente al latitante TINNIRELLO Lorenzo, era stato tratto in arresto in Trabia, in data 26.08.1994.

¹¹²NAVETTA Giuseppe, fu Salvatore e di D'AGATI Giuseppe, nato a Villabate il 28/07/1961, ivi residente in via Ten. Morici nr. 13/B, scala D, piano II. In atto Sindaco del Comune di Villabate, coniugato con MANDALA' Nunzia, di Rosario e di LO CICERO Antonia, nata a Palermo il

2.

Una chiamata in uscita alle ore 16.00 del 02.08.1994 per l'utenza n. 091. 49(...)

intestata a MANDALA' Antonino, corso Vittorio Emanuele 648, Villabate;

3.

N. 9 chiamate in uscita per l'utenza n. 091. 614(...), intestata a MANDALA' dr. Antonino - lubrificanti prodotti petroliferi - corso Vittorio Emanuele 572, Villabate, e precisamente in data:

- 26.07.1994, ore 18.21,
 - 29.07.1994, ore 10.44,
 - 29.07.1994, ore 12.25,
 - 29.07.1994, ore 17.09,
 - 30.07.1994, ore 10.13,
 - 02.08.1994, ore 15.59,
 - 03.08.1994, ore 11.56,
 - 04.08.1994, ore 10.45,
 - 09.08.1994, ore 09.21.
-

4.

n. 2 chiamate in uscita per l'utenza n. 091. 614(...), intestata a MANDALA' Nicola via De Gasperi 178, Villabate, e precisamente in data:

- 05.08.1994, ore 12.58,
 - 24.08.1994, ore 08.50.
-

5.

n. 4 chiamate in entrata dall'utenza n. 0337. 96 (...), intestata a MANDALA' Nicola via Amari 2, Villabate, e precisamente in data:

- 08.02.1994, ore 12.34,
- 14.02.1994, ore 08.10,
- 06.05.1994, ore 13.50,
- 29.07.1994, ore 14.52

18/06/1968, residente a Villabate, convivente; La predetta utenza n. 0336. 549258, intestata a NAVETTA Giuseppe, via Tenente Morici 13/b, Villabate, compare nel traffico telefonico dell'utenza n. 091. 6292599 - SICILCASSA - Ufficio di Gaspare GIUDICE, e precisamente una chiamata in entrata in data 10.06.1994, ore 16.47.

La predetta utenza cellulare 0337. 961629 intestata a MANDALA' Nicola, risulta nel traffico telefonico delle utenze:

- n. 0337. 89(...) in uso a PANZECA Giuseppe, e precisamente una chiamata in entrata in data 1.06.1992, alle ore 19.01.

- n. 0360. 86(...) in uso a GASPARE Giudice, e precisamente due chiamate in entrata in data:

- 27.02.1995, ore 11.25

- 27.02.1995, ore 16.10.

6.

una chiamata in uscita in data 24.07.1994, alle ore 20.35, per l'utenza n. 0336. 89(...), intestata a BONDI' Giuseppe, via Giaccone 3, Palermo.

una chiamata in uscita in data 24.07.1994, alle ore 20.52 per l'utenza n. 091. 671(...) intestata a LIMA Mirella - coniugata con BONDI' Giuseppe - via Giaccone 3, Palermo¹¹³.

7.

n. 2 chiamate in uscita per l'utenza n. 091. 32(...) intestata a STEDA YACHT snc di Dario LO BUE, Molo Sud Porto 1, e precisamente in data:

- 05.07.1994, ore 10.11,

- 06.08.1994, ore 09.22.

La stessa utenza compare nel traffico telefonico dell'utenza n. 0337. 89(...) in uso a PANZECA Giuseppe, e precisamente n. 2 chiamate in uscita:

- 20.11.1992, ore 18.34;

- 20.11.1992, ore 19.05.

L'utenza n. 0336. 654(...) intestata a STEDA YACHT di Dario LO BUE snc, via S. Sebastiano 22, Palermo, compare nel traffico telefonico dell'utenza n. 091. 6292599 - ufficio SICILCASSA di Gaspare GIUDICE - e precisamente, n. 4 chiamate in entrata, in data :

- 09.03.1994, ore 15.26,

- 17.03.1994, ore 09.31,

- 17.03.1994, ore 09.32,

- 31.05.1994, ore 09.55.

¹¹³ BONDI' Giuseppe, nato a Palermo il 09.09.1941, ivi residente via Giaccone 3, è stato tratto in arresto da militari di questo N.O. in data 04.10.1997, in esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere n. 1120/97 n.r.DDA - 5284/97 Rgip, emessa dalla Sezione GIP del Tribunale di Palermo in data 02.10.1997, per concorso in associazione mafiosa, unitamente, tra gli altri, a CRIVELLO Sebastiano e BUSCEMI Antonino (cd. Operazione IMPERO).

8.

N. 1 chiamata in uscita per l'utenza n. 0336. 54(...), intestata a NICOSIA Stefania, viale delle Magnolie 58, Palermo, coniugata con LO BUE Dario, nato a Palermo il 02.07.1951, in data:

- 06.08.1994, ore 09.28.

Nel traffico telefonico dell'utenza n. 0337. 89:(...) in uso a PANZECA Giuseppe, compare l'utenza n. 091. 58:(...), intestata a NICOSIA Stefania, via S. Sebastiano 18, Palermo, e precisamente due telefonate in uscita in data:

- 09.11.1992, ore 20.17,

- 20.11.1992, ore 18.35.

Nel traffico telefonico dell'utenza n. 0337. 96:(...) intestata a IL SALPANCORE, in uso a Gaspare GIUDICE e a PANZECA Giuseppe, compare altresì l'utenza n. 091. 58:(...), intestata a NICOSIA Stefania, e precisamente una telefonata in uscita in data:

- 22.04.1992, alle ore 10.28.

Nel traffico telefonico dell'utenza n. 091. 629:(...), ufficio SICILCASSA di Gaspare GIUDICE, compare l'utenza telefonica n. 0330. 79(...), intestata a MANCUSO Liliana, via delle Magnolie 58, Palermo, madre di LO BUE Dario, e precisamente n. 3 chiamate in entrata, in data :

- 01.06.1995, ore 10.10,

- 20.07.1995, ore 09.49,

- 20.07.1995, ore 11.16.”

Dai dati esposti può agevolmente desumersi che - sia pure limitatamente ad una soltanto delle utenze telefoniche in uso al D'AGATI Giovanni - costui risulta avere avuto, in un lasso di tempo abbastanza circoscritto, diversi contatti con molti dei protagonisti delle vicende oggetto del presente procedimento, tra i quali TERESI Giacomo, VERNENGO Cosimo, MANDALA' Antonio e Nicola, NAVETTA Giuseppe e LO BUE Dario, taluni dei quali avevano avuto contestualmente contatti con l'On. GIUDICE, sicchè può ritenersi ulteriormente avvalorata la conclusione in merito alla riconducibilità di questi contatti agli affari illeciti che costoro avevano in comune. Quanto alla posizione di MANDALA' questi elementi consentono di ritenere effettivamente riscontrate le dichiarazioni di BARBAGALLO e di BRUSCA in ordine ai suoi rapporti con i gruppi mafiosi facenti capo a PANZECA Giuseppe ed a Carlo GRECO.



PARAGRAFO II°

LE DICHIARAZIONI DI LANZALACO Salvatore E LA CHIUSA PIETRO

Un ulteriore dato a sostegno di questa conclusione proviene dalle dichiarazioni dell'ing. LANZALACO Salvatore, il quale - dopo avere positivamente effettuato il riconoscimento fotografico dell'indagato - ha testualmente dichiarato¹¹⁴:

““La foto nr. 69 ritrae MANDALA’, il quale, in seguito alla presentazione fattami da PANZECA all'interno dei locali dello stabilimento che aveva a Villabate (sito di fronte al deposito di legname FELTRINELLI) mi aveva offerto la possibilità di ottenere degli incarichi di progettazione per lavori di ampliamento del cimitero e dei locali del Comune di Villabate. Ricordo che il PANZECA lo aveva presentato come un uomo politico influente in quel Comune e che avrebbe consentito a me di ottenere la progettazione e a lui l'aggiudicazione di quei lavori. Questo episodio risale al 1993 e in seguito al mio arresto, avvenuto nel novembre di quell'anno, non è stato possibile realizzare quanto il PANZECA e il MANDALA’ mi avevano prospettato.

L'Ufficio da atto che si tratta di MANDALA’ Antonino.””

Invero anche l'ing. LANZALACO, così come era stato riferito dal BARBAGALLO, aveva avuto occasione di venire direttamente a conoscenza della notevole capacità di influenza che il MANDALA’, già nel 1993, era in grado di esercitare sulle attività amministrative del Comune di Villabate.

Prima di ogni altra considerazione sull'episodio in questione appare opportuno rilevare - soprattutto al fine di fugare qualsiasi dubbio in ordine alla serietà della proposta che in quella occasione lo stesso ing. LANZALACO aveva ricevuto ed alla conseguente impossibilità di ricondurre la stessa alla (pur sempre ipotizzabile in astratto) mera vanteria del PANZECA o alla millanteria del MANDALA’ - che l'ing. LANZALACO ed il PANZECA avevano già realizzato diversi affari illeciti in comune, in cui il primo aveva partecipato mediante le proprie risorse finanziarie e le proprie capacità tecnico-professionali mentre il secondo era intervenuto assicurando la necessaria “ copertura “ mafiosa a ciascuna affare derivante dal suo profondo radicamento nell'organizzazione Cosa Nostra.¹¹⁵

Posta questa necessaria premessa, va precisato che la circostanza che questa proposta non abbia trovato alcuna possibilità di realizzazione, a causa del concomitante arresto dell'ing. LANZALACO, non costituisce una valida ragione per dubitare della plausibilità storica dell'episodio né per sminuirne la rilevanza, in quanto è stato effettivamente accertato che la Giunta Municipale di Villabate - con delibera n. 302 dell' 11 ottobre 1993 - aveva incaricato l'ing. Agostino PANTE' per la progettazione e la realizzazione di lavori per l'ampliamento del cimitero dello

¹¹⁴ Interrogatorio del 4 novembre 1997.

¹¹⁵ Si intende fare riferimento alle attività da costoro realizzate nel settore nautico ovvero nel settore degli appalti pubblici, delle quali si parla in altre parti della presente richiesta - quali quelle relative alla c.d. indagine “ NETTUNO “ nonché alle posizioni di PANZECA e degli imprenditori CATANESE e PARRINELLA.

stesso Comune.¹¹⁶ Se l'ing. LANZALACO non fosse stato coinvolto nelle vicende giudiziarie che condurranno poi al suo primo arresto, nel novembre del 1993, questo incarico gli sarebbe stato affidato in forza dell'accordo raggiunto tra il MANDALA' ed il PANZECA.

Ma ciononostante, l'ingerenza del MANDALA' su questo appalto non è venuta meno se si considera che la gara per la realizzazione dei lavori - svolta il 19 giugno 1997, ossia in un periodo in cui la carica di Sindaco è ricoperta dal NAVETTA - è stata assegnata alla S.G. COSTRUZIONI, una impresa facente capo a SCHILLACI Francesco, un costruttore di Villabate al quale il MANDALA' risulta essere molto legato, come risulta dall'analisi del traffico telefonico di una utenza in uso all'indagato nonché dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate tra lo stesso MANDALA' e lo SCHILLACI¹¹⁷. Come si vedrà allorché verranno esposte le dichiarazioni di VITALE Simone, il legame tra il MANDALA' e lo SCHILLACI è tale da indurre il primo a richiedere e ad ottenere la necessaria "copertura" per consentire al secondo di realizzare dei lavori in Piana degli Albanesi.

Sulla base di questi elementi ed alla luce delle considerazioni svolte tenendo conto degli altri elementi di prova in precedenza esposti si possono pertanto ritenere ampiamente riscontrate le dichiarazioni dell'ing. LANZALACO e conseguentemente si può ritenere rafforzata la prospettazione accusatoria in merito ai seguenti punti:

l'esistenza dei rapporti tra il MANDALA' ed il c.d. "gruppo PANZECA"

l'influenza del MANDALA' sulle attività politico-amministrative del Comune di Villabate, grazie ai suoi rapporti con diversi esponenti dell'organizzazione Cosa Nostra.

Ad analoghe conclusioni è possibile agevolmente pervenire in base alle dichiarazioni di un altro imprenditore molto ben inserito nel c.d. "gruppo PANZECA, LA CHIUSA Pietro, il quale ha anch'egli positivamente riconosciuto l'indagato ed ha poi aggiunto testualmente¹¹⁸:

"La foto nr. 69 riproduce l'effigie di Nino MANDALA' di Villabate. Non so se è uomo d'onore però so che è una persona molto influente nell'ambito di quella zona. A questo proposito posso citare un episodio che ho personalmente vissuto e che concerne la vicenda di un appalto per la realizzazione a Bagheria, in via Marina, di un liceo scientifico bandito dalla Provincia di Palermo.

Mi ero aggiudicato questo appalto verso il 1990 per puro caso, nel senso che io avevo fatto un'offerta di circa il 21% benché sapessi che l'aggiudicazione doveva andare a Giacinto SCIANNA il quale però mi aveva detto che aveva presentato un'offerta basata sul criterio della media e per questa ragione mi disse che io "ero fuori". Invece lui non aveva interpretato bene il bando di gara e si era sbagliato sui criteri di aggiudicazione, che era quello dell'offerta più bassa. L'aggiudicazione era stata fatta al consorzio Emiliano Romagnolo anche se poi i lavori venivano realizzati dalla CO.BE.TA. a questo aderente. Prima di iniziare i lavori avevo chiesto ad Angelo SIINO - che avevo conosciuto nei locali dell'Avv.

¹¹⁶ Si vedano sul punto gli accertamenti rassegnati nell'informativa dei Carabinieri del 12 novembre 1997.

¹¹⁷ Per tutti questi accertamenti si rinvia ancora all'informativa del 12 novembre 1997.

¹¹⁸ Interrogatorio del 5 dicembre 1997.

RICCOBONO - membro della C.P.C. - che aveva uno studio in via Catania - la relativa autorizzazione, che il SIINO mi aveva dato dopo aver compreso come io ero arrivato all'aggiudicazione dell'appalto. Poiché si trattava di un progetto molto vecchio si era deciso di fare una variante avente ad oggetto la realizzazione di pali di fondazione per un valore di 500-600 milioni, per la quale quindi occorrevano le relative forniture; per questa ragione avevo chiesto ad un'impresa di Brescia un notevole quantitativo di ferro, ma il mio capo cantiere di allora, tale CINA', mi disse che nella zona di Bagheria non era mai entrato ferro al di fuori di quello fornito da Nardo GRECO che aveva la SIDERBA che vendeva proprio ferro.

A questo punto mi ero recato da questa impresa e avevo acquistato circa 150 milioni di materiale, tuttavia i lavori erano stati nel frattempo sospesi in quanto l'approvazione della perizia di variante doveva essere approvata dal Ministero o dalla Cassa Depositi e Prestiti. In effetti il cantiere rimase chiuso per oltre due anni ed io non ero nella condizione di poter pagare i fornitori tra i quali anche la SIDERBA, che nel frattempo avevano cominciato a fare molte pressioni.

Intorno al 1994-95 il cantiere venne riaperto e per riprendere i lavori l'Ing. LANZALACO mi aveva consigliato di dimettermi dalla carica di presidente della società (che nel frattempo aveva cambiato la denominazione in C.M.C.) in quanto io avevo ricevuto molte minacce da parte dei fornitori che non erano stati pagati; al mio posto era stato nominato presidente Filippo BARATTA, il quale mi aveva detto che per sbloccare la situazione, e potere riprendere l'attività, ne avrebbe parlato con Nino MANDALA' di Villabate che ci avrebbe aiutato a metterci "a posto" con le famiglie mafiose della zona. In effetti, alla mia presenza, il BARATTA aveva telefonato al MANDALA' con il quale aveva preso un appuntamento in cantiere, dove il giorno successivo ci eravamo recati tutti ed in quella occasione il MANDALA' aveva dato assicurazioni al BARATTA sulla possibilità di riprendere i lavori cosa che in effetti era avvenuta. Ricordo che il MANDALA' si era presentato come una persona molto distinta e riservata e che all'epoca gestiva a Villabate un deposito di oli e carburanti industriali. ""

In ordine a queste dichiarazioni si riportano gli accertamenti svolti dai Carabinieri¹¹⁹:

"A riscontro delle dichiarazioni rese da LA CHIUSA Pietro nel verbale di interrogatorio del 05.12.1997, è stato accertato quanto segue:

1. In data 12.12.1990, l'Amministrazione Provinciale di Palermo, con verbale di licitazione privata avente nr. di repertorio 187/90, aggiudicava al "Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e Lavoro" i lavori di costruzione di un edificio scolastico, da destinare a sede del liceo scientifico, in via Messina Marina di Bagheria. Importo a base di gara di lire 3.585.200.000.

Il Consorzio Emiliano Romagnolo si aggiudicava detto appalto con il ribasso del 22%.

¹¹⁹ Informativa del 16 dicembre 1997.



La gara d'appalto veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nr. 12 datata 24.03.1990 e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nr. 566 del 04.04.1990.

A seguito delle pubblicazioni, pervenivano alla Provincia nr. 55 richieste di partecipazione alla licitazione privata. Delle suddette 55 richieste pervenute, 33 risultavano essere conformi alle prescrizioni dell'avviso di gara mentre 22 difettavano di alcune prescrizioni. Tra le 22 imprese escluse vi era anche l'impresa SCIANNA Giacinto, che veniva esclusa per non aver elencato un lavoro eseguito nell'ultimo quinquennio, il cui importo raggiungeva il 50% dell'importo posto a base di gara. (Allegato 1)

In data 11.02.1991, con procura speciale, NICOLETTI Angelo, nato a Resana (TV) il 10.10.1939, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio Emiliano Romagnolo con sede in Bologna via Calzoni nr. 1/3, nominava procuratore speciale il Geom. CICERO Antonino, nato ad Aliminusa il 04.09.1952, Vice Presidente dell'associata cooperativa CO.BE.TA., con sede in Cefalù contrada San Nicola. Con detta nomina, la CO.BE.TA. si impegnavo alla realizzazione dei lavori assunti dalla Provincia Regionale di Palermo, consistenti nella costruzione dell'edificio scolastico in argomento

All'atto del conferimento dei lavori da parte del C.E.R., era Presidente della CO.BE.TA., il Sig. LA CHIUSA Pietro.

In data 02.12.1992 il Geometra CICERO Antonino veniva sostituito, nella carica di procuratore speciale del C.E.R., da LA CHIUSA Pietro. (Allegato 2)

2. I lavori per la realizzazione dell'edificio scolastico in questione venivano consegnati alla CO.BE.TA. in data 04.11.1991 con termine per l'ultimazione fissato in data 04.11.1993.

In data 10.06.1992 la Provincia Regionale di Palermo - Ufficio Tecnico redigeva Processo Verbale di Sospensione Lavori, per i motivi di cui all'allegato 3.

3. In data 08.04.1993 la Provincia Regionale di Palermo trasmetteva al Settore Pubblica Istruzione e all'Ufficio Tecnico Servizio Edilizia Scolastica copia dell'atto dichiaratorio, notificato dalla SIDER.BA S.r.L., con la quale quest'ultima ditta rivendicava il pagamento di materiali impiegati dalle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione del predetto istituto. Nell'atto dichiaratorio datato 19.03.1993, la SIDER.BA S.r.L., con sede in Santa Flavia contrada Coda di Volpe, in persona dell'amministratore unico GIAMMANCO Vincenzo Mario, evidenziava che nel periodo compreso tra il 02.04.1992 ed il 29.05.1992 aveva fornito ferro tondo per cemento armato per un importo di lire 80.955.626 all'impresa CO.BE.TA. e che lo stesso era stato utilizzato nella costruzione dell'edificio in questione. Il pagamento del suddetto materiale era stato ripetutamente sollecitato, sia al C.E.R. che alla CO.BE.TA., telefonicamente e con raccomandate del 15.01.1993 e del 27.02.1993. La SIDER.BA, nell'atto dichiaratorio, rimarcava la possibilità di poter perdere la garanzia del proprio credito, questo, sia per la sospensioni dei lavori che per la persistente inadempienza delle due imprese debitorici. (Allegato 4)

In data 31.01.1995 la Provincia Regionale di Palermo - Settore Edilizia nella persona dell'Ing. ARMATO Antonino, alla presenza di LA CHIUSA Pietro, procuratore speciale del legale rappresentante dell'Impresa "C.E.R." e del

Geometra dell'U.T.P., disponeva la ripresa dei lavori e fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 24.02.1997.(Allegato 5)

4. La Provincia Regionale di Palermo con atto deliberativo del 22.05.1995 prendeva atto del cambio di denominazione sociale della ditta associata alla C.E.R., ditta appaltatrice dei lavori di costruzione del Liceo Scientifico in Bagheria, da CO.BE.TA. S.r.l. a C.M.C. (Cooperativa Meridionale Costruzioni). La variazione era avvenuta con atto del Notaio Francesco PIZZUTO in data 01.04.1994 Reg. nr.52061.

In data 08.11.1994 il Geom. FIENI Romano, nella sua qualità di Presidente del C.E.R., nominava suo Procuratore Speciale il Sig. BARATTA Filippo nato a Termini Imerese il 27.02.1954 Presidente dell'associata C.M.C subentrando al LA CHIUSA Pietro.(Allegato 6)

5. In atto i lavori di realizzazione dell'edificio in questione sono fermi. Il C.E.R. con raccomandata A.R. nr. 081.97 datata 11.02.1997 comunicava alla Provincia e al Direttore dei lavori Dott. Antonino ARMATO di aver revocato la procura speciale al Geom Filippo BARATTA e di averla conferita al Geom. Salvatore D'ANNA Presidente dell'associata Cooperativa Europa Costruzioni di Caltanissetta.(Allegato7)".

La puntuale e rigorosa corrispondenza delle dichiarazioni del LA CHIUSA alle travagliate vicende concernenti la realizzazione dell'edificio destinato ad ospitare il liceo scientifico di Bagheria consente di pervenire alla formulazione di un giudizio di elevata attendibilità estrinseca delle stesse, giudizio che deve essere riconosciuto anche in merito alla partecipazione del MANDALA' all'episodio concernente la ripresa dei lavori nel 1995. Questo giudizio trova inoltre fondamento nei molteplici elementi probatori esposti nella presente richiesta, dai quali si desume il continuo e costante interessamento dell'indagato per il controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, nonostante che questo non sia un settore nel quale lo stesso MANDALA' possa vantare un qualsiasi interesse, diretto od indiretto, di tipo economico o professionale.

Il ruolo determinante che in questa occasione l'indagato aveva svolto al fine di assicurare una " pacifica " ripresa dei lavori costituisce pertanto l'indice inequivoco della sua ormai acquisita e riconosciuta " autorevolezza " non solo nell'ambito delle famiglie mafiose di Villabate e Bagheria ma anche in quelle operanti in altri territori, poichè altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione BARATTA Filippo, un imprenditore molto vicino agli ambienti mafiosi di Termini Imerese, si fosse rivolto proprio a lui¹²⁰. Peraltro la prova definitiva di questa " autorevolezza " risiede nel fatto che, dal 1995 sino al 1997, i lavori di costruzione dell'edificio scolastico erano ripresi senza che nel frattempo fossero stati riscontrati danneggiamenti od altri episodi delittuosi nei confronti del cantiere o dei suoi responsabili; fatti che, qualora l'impresa non si fosse "messa a posto" secondo le note ed inderogabili regole che le famiglie mafiose adottano per controllare le

¹²⁰In merito a BARATTA Filippo si vedano le dichiarazioni di BARBAGALLO contenute nell'interrogatorio del 21 marzo 1995 nonché la scheda personale redatta dai Carabinieri.

attività economiche svolte sul territorio di pertinenza, si sarebbero potuto verificare con estrema probabilità.



PARAGRAFO III°

LE DICHIARAZIONI DI VITALE SIMONE
IL RUOLO DEL MANDALA' NELLA VICENDA RELATIVA ALLA
PARTECIPAZIONE DELLA CGP sri COSTRUZIONI GENERALI PER LA
REALIZZAZIONE
DEL COMPLESSO TAVOLIERE DI CATANIA

Ma la vicenda che forse più di ogni altra esprime emblematicamente la peculiare posizione che il MANDALA' attualmente riveste nell'ambito dell'organizzazione Cosa Nostra attiene alla recente gara di appalto bandita dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania per la realizzazione di un complesso residenziale universitario con un importo a base d'asta di circa 50 miliardi di lire. Sia il bando di gara, risalente al 21 giugno 1997, che l'effettivo svolgimento di questa, avvenuto il 25 agosto 1997, erano stati predisposti e gestiti dal dott. INFANTINO Valerio, dirigente coordinatore dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. nonché commissario straordinario dell'Ente appaltante.

Prima di esporre le dichiarazioni di VITALE Simone e gli elementi di riscontro acquisiti, occorre precisare che questa vicenda è già stata sottoposta ad una prima verifica giurisdizionale da parte del G.I.P. presso questo Tribunale che, con ordinanza del 16 dicembre 1997, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del dott. INFANTINO e di altre persone per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e per altri connessi al controllo delle procedure di appalto, compresa quella concernente lo I.A.C.P. di Catania. Pertanto appare opportuno fare riferimento a questo provvedimento ed agli atti dallo stesso richiamati - tutti acquisiti al presente procedimento - per ciò che concerne la ricostruzione della vicenda sia sotto il profilo documentale che in merito ai riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti (tra i quali VITALE Simone, VITALE Francesco, SIINO Angelo, CAMARDA Michelangelo) mentre in questa sede l'attenzione verrà ovviamente concentrata sulla posizione del MANDALA'.

Nei confronti del quale, il VITALE Simone ha testualmente dichiarato quanto segue¹²¹:

“Poiché l'Ufficio mi chiede di riferire quanto a mia conoscenza su MANDALA' Antonino, posso a riguardo precisare che conosco costui da molto tempo, in quanto, essendo rappresentante di oli combustibili, allora per conto della FINA, oggi per la Q8, lo stesso mi ha rifornito di oli e carburanti vari, almeno a partire dalla fine degli anni '80. Questo rapporto è continuato sino ad epoca recente ed è stato improntato soltanto alle rispettive attività commerciali.

Oltre a questo rapporto, con il MANDALA' c'erano state altre occasioni d'incontro determinate dalla comune militanza nel movimento politico di FORZA ITALIA, in quanto, a partire dal momento della costituzione di questo, sia io che lui avevamo assunto cariche direttive nei rispettivi Club territoriali. Per questa ragione avevamo avuto occasione di vederci in prossimità delle ultime elezioni

¹²¹ Interrogatorio del 23 ottobre 1997

regionali, poiché era in discussione la candidatura di INFANTINO Valerio, appoggiata dal MANDALA', con quella dell'ex senatore FIEROTTI Michele, appoggiato, invece, dal Club di San Giuseppe Jato. Infatti io mi ero recato un paio di volte a Villabate per discutere di questa questione ed avevo sempre detto al MANDALA' che noi avremmo appoggiato il FIEROTTI. Al contempo ero anche consapevole che il gruppo dirigente di FORZA ITALIA non gradiva la candidatura dell'INFANTINO, in quanto era consapevole che, se fosse stato eletto, costui sarebbe diventato difficilmente controllabile, da un punto di vista politico, essendo una persona molto preparata, molto legata alla burocrazia regionale ed agli imprenditori di un certo livello. Nonostante che l'INFANTINO avesse partecipato alla fondazione di FORZA ITALIA in Palermo, tuttavia non veniva ritenuto sufficientemente manovrabile per assecondare le esigenze di squadra del gruppo. E in effetti l'INFANTINO non venne candidato.

A questo punto, all'interno del gruppo, si scatenò un vero e proprio movimento collettivo di rivolta, che portò alla scissione di diversi componenti ed alla costituzione del gruppo denominato "Progetto per le Libertà", il quale fece il proprio esordio con la candidatura dell'Arch. BISIGNANO Mauro alle elezioni per la provincia regionale di Palermo.

Questo gruppo è tuttora operante e, pur essendo schierato sulle medesime posizioni politiche di FORZA ITALIA, tende a rivendicare da questa la propria autonomia al fine di poter avere un proprio potere contrattuale.

A D.R.: Oltre che per queste vicende politiche, avevo avuto occasione di incontrare il MANDALA' nel giugno di quest'anno, a proposito di un grosso appalto di circa 50 miliardi, che lo I.A.C.P. di Catania doveva bandire per la realizzazione del cosiddetto "Tavoliere di Catania".

Nel frattempo l'INFANTINO era stato nominato commissario straordinario di questo Ente ed aveva altresì il compito di gestire tutta la procedura amministrativa, finalizzata all'aggiudicazione. In quel periodo, mi ero recato diverse volte in Assessorato dall'INFANTINO per sapere come evolveva questa procedura ed in una di queste occasioni l'INFANTINO mi aveva detto che, alcuni giorni prima, aveva ricevuto dal MANDALA' una richiesta di notizie in merito a quest'appalto; in particolare, il MANDALA' gli aveva chiesto di avere gli elaborati progettuali per la realizzazione dei lavori ed aveva anche voluto sapere se l'impresa ROMAGNOLI, della quale egli si era fatto portavoce, aveva una qualche possibilità di manovra. L'INFANTINO gli aveva risposto che era già stato stabilito che l'appalto doveva essere assegnato ad un'impresa, della quale non gli fece il nome, e che questa decisione non era dipesa dalla sua volontà, bensì da qualcuno proveniente da Cosa Nostra.

Sebbene l'INFANTINO non avesse, in questa occasione, esplicitato tutti i fatti pregressi, egli intendeva riferirsi agli accordi intervenuti con l'impresa RANDAZZO e poi anche con me e con Angelo SIINO, che rappresentavamo gli interessi di Cosa Nostra.

Come ho già riferito in data 22 ottobre 1997¹²², il MANDALA' aveva preso atto di questa situazione ed aveva comunicato ai titolari della ROMAGNOLI che non

¹²²Questo interrogatorio è riportato nell'ordinanza del 16 dicembre 1997.

era possibile a questa impresa ottenere l'aggiudicazione. Tuttavia, successivamente, lo stesso MANDALA' aveva fatto sapere all'INFANTINO che la ROMAGNOLI avrebbe comunque presentato una mera offerta d'appoggio del 2 per cento e questa proposta viene accettata anche da noi, con l'accordo che avremmo consentito alla ROMAGNOLI di ottenere l'approvazione di una perizia di variante per il Palazzetto dello Sport di Palermo, dalla quale sarebbe derivato il risparmio della penale e la prospettiva di altri lavori; senonchè la ROMAGNOLI non aveva rispettato il patto, in quanto aveva presentato un'offerta con un ribasso del 9 per cento, che avrebbe potuto determinare la mancata aggiudicazione dell'appalto alla COGECO di RANDAZZO.

A questo punto io avevo chiesto spiegazioni al MANDALA' e, in un incontro a Buonfornello, proprio dove è sito il distributore AGIP, alla presenza anche di tale SEMINARA, rappresentante legale della ROMAGNOLI in Sicilia, nonché di CAMARDA Michele, anche lui persona di fiducia del MANISCALCO - Io avevo manifestato la mia profonda irritazione al SEMINARA per come erano andate le cose e costui si era giustificato dicendo che non era dipeso da lui ciò che era successo. Avevo anche duramente minacciato il SEMINARA, facendogli capire che, per questo tipo di comportamenti e comunque per il prospettato ricorso al T.A.R., l'organizzazione che io rappresentavo avrebbe potuto anche fargli costare caro il mancato rispetto degli accordi. Di fronte a questa mia risoluta reazione, il MANDALA' aveva cercato di mediare ed aveva invitato il SEMINARA a porre rimedio alla situazione; inoltre il MANDALA' aveva anche giustificato il proprio comportamento, dicendo che egli si era limitato a comunicare le posizioni rispettive delle parti interessate.

A D.R.: L'INFANTINO, oltre ai 50 milioni ricevuti personalmente dal RANDAZZO, per l'impegno assunto, ne aveva avuti dallo stesso altri 25, affinché ce li consegnasse, a soddisfazione di una nostra momentanea esigenza. L'INFANTINO mi consegnò personalmente il denaro in contanti, al bivio di Balestrate dell'autostrada Palermo-Trapani. Di tale denaro, io trattenni solo 5 milioni. Il resto, su disposizione del MANISCALCO, lo consegnai al CAMARDA, ma non so se questi l'abbia trattenuto per sé o se l'abbia diviso con altri.

A D.R.: In tutta questa vicenda, il MANDALA' aveva senz'altro avuto cognizione del ruolo e degli interessi che io rappresentavo, sicchè, rispetto alla prima fase dei nostri rapporti - caratterizzati prima da questioni commerciali e poi dalla comune militanza politica - egli aveva compreso che la mia presenza in questa fase era determinata dall'esigenza di assecondare gli interessi di Cosa Nostra. D'altra parte, il MANDALA' era consapevole che tutte quelle trattative erano finalizzate a manipolare la procedura amministrativa di aggiudicazione di quell'importante appalto, tant'è che egli era intervenuto per cercare di realizzare gli interessi della ROMAGNOLI.

Io non sono in grado di riferire se il MANDALA' avesse diretti legami con esponenti di Cosa Nostra, però il suo intervento in questa vicenda - data anche la straordinaria rilevanza dell'appalto - mi era parso conseguente alla sua assunzione di responsabilità anche nei confronti di personaggi inseriti o comunque gravitanti in Cosa Nostra".

Rinviando per gli aspetti generali della vicenda, come già è stato precisato, alle fonti di prova esposte nell'ordinanza del 16 dicembre 1997 nonché alla

ricostruzione contenuta nell'informativa dei Carabinieri del 12 novembre 1997, va osservato che la partecipazione del MANDALA' a questa vicenda si desume da questi altri dati obiettivi di riscontro:

dalla fittissima serie di contatti telefonici, con cadenza quasi quotidiana tra il 23 ottobre 1995 ed il 23 ottobre 1997, tra il dott. INFANTINO ed il MANDALA'¹²³;

da alcune conversazioni telefoniche intercettate ed intercorse tra costoro nel periodo in cui era in fase di svolgimento la procedura amministrativa per l'assegnazione dell'appalto in questione; in particolare:

1. nel corso della conversazione del 31 luglio 1997 (ore 9,52) il MANDALA' chiama il dott. INFANTINO e gli dice testualmente: *"Mmh...va bè niente.....io ti volevo vedere per quella preghiera che ti avevo rivolto l'altra volta relativamente a quell'elenco di imprese da contattare ..."* ed il suo interlocutore gli risponde: *"Anima mia dunque ancora dunque un l'haiu fattu ma se beni dunque un minutu dunque viremu "*, alla fine della conversazione entrambi decidono che si vedranno l'indomani presso l'ufficio del dott.INFANTINO;

2. nel corso della conversazione del 13 ottobre 1997 (ore 17,03) il MANDALA' chiama il dott.INFANTINO e gli chiede se è stato nominato membro del C.T.A.R. e, avuta risposta positiva, gli sottopone la questione di un progetto per la realizzazione di un parco per il quale il C.T.A.R. deve esprimere un parere, riservandosi di parlargliene di presenza;

3. nel corso della conversazione del 5 novembre 1997 (ore 16,37) il MANDALA' conversando con Nunzio VULLO gli comunica che per " quella cosa del Vallone " , alludendo a dei lavori da realizzare in una zona non meglio precisata, si sarebbe interessato il dott.INFANTINO;

tutte queste conversazioni, ad avviso dell'Ufficio, dimostrano quanto stretto fosse il legame tra il MANDALA' ed il dott.INFANTINO in merito al controllo dei procedimenti per l'assegnazione di appalti e quindi avvalorano le dichiarazioni del VITALE in ordine all'interessamento del MANDALA', presso il dott. INFANTINO, al fine di verificare quali potevano essere le possibilità per l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa CGP COSTRUZIONI della famiglia ROMAGNOLI;

dall'esame della documentazione sequestrata in occasione dell'arresto del dott.INFANTINO Valerio, ove sono contenuti molteplici riferimenti a diversi procedimenti di appalto ai quali costui era interessato nonché ai contatti telefonici con il MANDALA', i fratelli VITALE ed altri imprenditori interessati alla gara per il c.d. "Tavoliere di Catania"¹²⁴;

¹²³ Per l'elenco completo di questi contatti telefonici si veda la menzionata informativa del 12 novembre 1997 nonché quella, più aggiornata, del 9 gennaio 1998.

¹²⁴ Si veda l'informativa del 4 febbraio 1998 dei Carabinieri.

dalle dichiarazioni rese da CAMARDA Michelangelo, altro protagonista di questa vicenda, il quale sul punto ha testualmente affermato¹²⁵:

“L'ufficio chiede al CAMARDA di precisare se egli abbia incontrato altre persone nel corso della sua attività nel campo degli appalti.

Alla fine di agosto c.a. insieme a VITALE Simone incontrai nel bar sito nelle vicinanze dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. certo Nino MANDALA'.

Non so precisare che attività svolga il detto MANDALA'.

Dal tenore della discussione capii che il MANDALA' era in qualche modo in contatto con l'impresa ROMAGNOLI e per tale motivo si scusava per il mancato rispetto degli accordi con noi presi da quest'ultimo in ordine al ribasso da offrire per la gara bandita dall'IACP di Catania.

Il MANDALA' precisò che “lui non c'entrava niente”.

Incontrai una seconda volta il MANDALA'. A tale incontro parteciparono anche il Simone VITALE e certo SEMINARA, amministratore della ROMAGNOLI.

Nel corso di quell'incontro il Vitale minacciò il SEMINARA, ingiungendogli di “ritirare il ricorso”, ma quest'ultimo si giustificò dicendo che non dipendeva da lui ma da una ditta di Siracusa socia della Romagnoli.

Il MANDALA' cercò di riportare la calma.

L'ufficio chiede al CAMARDA di precisare i suoi rapporti con l'INFANTINO.

Il CAMARDA dichiara:

“I rapporti con l'INFANTINO erano tenuti quasi esclusivamente da VITALE Simone che si occupava dei contatti con i “politici””.

Il CAMARDA ha confermato queste dichiarazioni anche nel successivo interrogatorio del 19 gennaio 1998, in occasione del quale ha anche aggiunto:

““La ragione per la quale il MANDALA' voleva conoscermi e parlare con me della questione della ROMAGNOLI era dovuto al fatto che egli doveva essere al corrente che io, in tutta questa vicenda, ero il referente del gruppo mafioso interessato alla gestione dell'appalto. Infatti l'INFANTINO per ben due volte mi aveva visto con Angelo SIINO, in occasioni di due riunioni per discutere di questo appalto, e quindi aveva capito quale era la mia posizione.

Ricordo inoltre che, dopo che il MANDALA' si era scusato con me, io gli avevo detto che egli non aveva nulla da temere mentre chi non aveva mantenuto gli accordi avrebbe poi dovuto vedersela con le persone con le quali io avrei parlato.””

Dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri il 22 dicembre 1997 da SEMINARA Mario, capo area della CGP COSTRUZIONI, il quale in proposito ha riferito:

““(…) Verso il 10 settembre, e comunque prima del 16 settembre, giorno in cui sono partito per le ferie, e dopo il 25 agosto giorno della gara del lavoro da 50 miliardi, mentre mi portavo a Palermo, sono stato contatto telefonicamente sul mio portatile da un avvocato a nome MANDALA', chiedendomi di incontrarlo per

¹²⁵ Interrogatorio del 6 novembre 1997, acquisito agli atti dal procedimento n. 1687/96 N.R.

prendere un caffè allo svincolo di Buonfornello, al bar dell'area di servizio AGIP sita sulla statate, subito dopo l'uscita. Ho accettato l'incontro, anche perchè il MANDALA', che io conosco per motivi di lavoro in quanto agente della Q8 per forniture di carburanti, voleva chiudere i conti che la CGP prima di andarsene in ferie. Io ero da solo a bordo della autovettura aziendale Renault Megane targata AL 590 XR di colore blue scuro. Giunto sul luogo convenuto alle ore 12.30, con un po' di ritardo, il MANDALA' mi è venuto incontro seguito da due altri individui, uno alto e robusto e l'altro, più basso con degli occhiali scuri, a me entrambi sconosciuti. Senza tanti preamboli e senza presentarsi, quest'ultimi due mi hanno detto di riferire al Giulio ROMAGNOLI di non andare avanti per la gara di Catania perchè correvamo il rischio di andarcene dalla Sicilia, riferendosi alla nostra impresa.

Ho capito subito che i due "mi invitavano" a non presentare ricorso per la gara IACP da 50 miliardi che si era conclusa il 25 agosto.

Io ho risposto che avrei provveduto ad informare la dirigenza della richiesta da loro avanzata.

L'incontro è durato solo alcuni minuti; io mi sono subito allontanato in direzione di Palermo e non ho avuto nemmeno modo di verificare con quale auto fossero arrivati sia il MANDALA' che i due sconosciuti.

Di questo incontro ho naturalmente avvisato Giulio ROMAGNOLI e insieme abbiamo deciso di andare avanti, nel senso di presentare ricorso al TAR, supportati da ben due legali avv.ti ALIQUO' e TIRENNA.

Non ho più rivisto i due sconosciuti. Mi sono risentito telefonicamente con il MANDALA' qualche settimana dopo, solo per motivi inerenti i nostri rapporti di lavoro. ""

Dall'esame del tabulato documentante il traffico telefonico di una utenza cellulare in uso al VITALE dal quale risulta che quest'ultimo ha chiamato l'utenza n. 0336. 89 (...), intestata ed in uso a MANDALA' Antonino, nelle seguenti occasioni:

- 28.08.1997, ore 16.57, durata della conversazione 27 secondi
- 28.08.1997, ore 17.58, durata della conversazione 33 secondi
- 28.08.1997, ore 19.26, durata della conversazione 24 secondi
- 29.08.1997, ore 11.23, durata della conversazione 17 secondi
- 01.09.1997, ore 11.49, durata della conversazione 28 secondi¹²⁶,

tutte intercorse successivamente all'espletamento della gara, avvenuto a Catania il 25 agosto 1997, ed alla manifestata volontà dei dirigenti della CGP (concretizzatasi, in primo luogo, con la presentazione del ricorso interno in data 26 agosto 1997) di impugnare l'assegnazione alla CO.GE.CO., apertamente osteggiata dal VITALE e dal CAMARDA.

Queste dichiarazioni e questi dati riscontrano in pieno quanto aveva in precedenza riferito il VITALE in ordine all'interessamento del MANDALA' all'appalto per conto della CGP nonché in ordine all'incontro tenutosi a Buonfornello, in occasione del quale egli, accompagnato dal CAMARDA, aveva pesantemente minacciato il SEMINARA ed i titolari della CGP al fine di indurli a non intralciare il preordinato piano di far vincere l'appalto all'impresa del RANDAZZO.

¹²⁶ Cfr. l'informativa del 12 novembre 1997.

In merito a questo incontro va posto in rilievo che quanto il VITALE aveva dichiarato in relazione alla consapevolezza che il MANDALA' aveva maturato sulla riconducibilità dell'assegnazione dell'appalto ad esponenti mafiosi, ed in particolare alla famiglia di S. Giuseppe Jato, trova un importante elemento di riscontro nelle dichiarazioni del CAMARDA e soprattutto del SEMINARA ed in particolare allorquando costui attribuisce all'iniziativa dell'indagato l'incontro tenutosi a Buonfornello. Dalla convergenza di queste dichiarazioni si può pertanto pervenire alla conclusione che il MANDALA' originariamente aveva cercato di far conseguire l'aggiudicazione dell'appalto alla CGP COSTRUZIONI ma quando aveva compreso che la potente (e sanguinaria) famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato aveva ottenuto il necessario pass per gestire autonomamente ed a proprio vantaggio tutto il relativo procedimento, allora aveva abbandonato quell'intento e non aveva esitato a dare sostegno al VITALE ed agli altri esponenti di quella famiglia pur di non compromettere la propria posizione nell'ambito del contesto mafioso. Non si spiega altrimenti la ragione per la quale egli si era adoperato immediatamente per "convocare" il SEMINARA all'incontro con il VITALE ed il CAMARDA, con modalità tali da impedire al primo di venire a conoscenza del vero motivo dell'incontro, così come deve ritenersi coerente con questo mutato atteggiamento il comportamento che lo stesso aveva tenuto durante quell'incontro. In questo modo egli aveva finito per arrecare un notevole contributo alla realizzazione di quel piano.

Ancora in relazione a questa vicenda va infine aggiunto che, oltre al MANDALA', anche l'On. Gaspare GIUDICE aveva cercato di intervenire a favore dell'impresa CGP. Invero sul punto, il VITALE, nel corso dell'interrogatorio del 28 ottobre 1997, ha testualmente dichiarato:

“A.D.R.: Sempre con riferimento all'appalto relativo al "TAVOLIERE DI CATANIA" avevo appreso dall'INFANTINO che costui era stato contattato dall'Onorevole Gaspare GIUDICE, attuale deputato di Forza Italia, il quale lo aveva chiamato per telefono e gli aveva detto che era al corrente del fatto che lo stesso INFANTINO aveva portato a compimento la procedura amministrativa per l'aggiudicazione dell'appalto alla COGECO. L'INFANTINO mi aveva riferito che questa telefonata lo aveva meravigliato in quanto in precedenza non gli era mai risultato alcun intervento dell'onorevole GIUDICE e quindi non comprendeva a quale titolo costui gli avesse telefonato.

A riguardo debbo anche precisare che ero a conoscenza che tra l'INFANTINO e l'onorevole GIUDICE vi erano rapporti pregressi, originati anche dal fatto che entrambi militavano in Forza Italia. Ricordo infatti che, nel periodo in cui Angelo SIINO era libero a Palermo e prima di essere nuovamente arrestato, si era tenuta una riunione presso i locali ove era ubicata la segreteria politica dell'INFANTINO (vicino a Via Belgio) alla quale eravamo presenti io, lo stesso INFANTINO, il SIINO e tale FAUCI. Quest'incontro mi era stato chiesto da SIINO al fine di riprendere i rapporti con l'INFANTINO e, tra le altre cose, in quest'occasione si era parlato di diversi esponenti politici compreso il GIUDICE, nei confronti del quale l'INFANTINO aveva espresso il suo rammarico per il fatto che costui gli doveva ancora venti milioni che gli aveva prestato perché doveva "fare un atto ai figli". Proprio in quella circostanza il SIINO aveva riferito che

conosceva il GIUDICE da molto tempo, addirittura da quando entrambi erano ragazzi.

A.D.R.: Ritornando alla telefonata che l'onorevole GIUDICE aveva fatto all'INFANTINO, ricordo che io mi ero limitato a prenderne atto e non avevo in alcun modo commentato l'episodio, anche per evitare di allarmare ulteriormente lo stesso INFANTINO. Non appena però mi ero incontrato con il MANISCALCO, gli avevo riferito quanto mi aveva detto l'INFANTINO e con il MANISCALCO avevamo concordato che io sarei andato personalmente a parlare con l'onorevole GIUDICE per capire quali erano le sue reali intenzioni in merito all'appalto del TAVOLIERE di Catania.

Dopo alcuni giorni, tramite Maurizio CALACIURA - uno dei responsabili provinciali di Forza Italia - avevo preso un appuntamento con l'onorevole GIUDICE presso la sede di Forza Italia in Piazza Alberico Gentili; in quell'occasione mi ero presentato con Michele CAMARDA e, dopo i convenevoli, eravamo rimasti da soli in una stanza io, il CAMARDA e l'onorevole GIUDICE. A questo punto avevo chiesto al GIUDICE se aveva effettivamente telefonato all'INFANTINO e quale interesse egli aveva in merito a questo appalto e se conosceva l'impresa ROMAGNOLI; l'onorevole GIUDICE aveva ammesso di avere parlato con l'INFANTINO di questa questione e di conoscere l'impresa ROMAGNOLI come una della più grandi imprese d'Italia.

A questo punto avevo detto all'onorevole GIUDICE che se quella telefonata che aveva fatto all'INFANTINO fosse connessa ad un suo interessamento in favore della ROMAGNOLI sarebbe stato meglio per lui abbandonare qualsiasi proposito di coltivare ulteriormente quest'interesse ovvero di non intraprendere nessuna azione in proposito. L'onorevole GIUDICE aveva preso atto dell'estrema determinazione con cui io lo aveva dissuaso da qualsiasi ulteriore interferenza in ordine all'appalto in questione e non aveva replicato alle mie parole. Durante questo breve incontro il CAMARDA si era limitato soltanto ad assentire a quanto io avevo detto, anche perché lo stesso sapeva quale era il motivo del nostro incontro con il GIUDICE.

A.D.R.: Successivamente in uno dei tanti incontri che avevo avuto con l'INFANTINO costui mi aveva detto che era stato a cena con l'onorevole GIUDICE e questi gli aveva chiesto notizie sul mio conto e sulla persona dai capelli biondi che era con me e sul fatto che aveva avuto un incontro con noi nel quale si era discusso dell'appalto del Tavoliere. L'INFANTINO gli aveva detto che doveva limitarsi a fare ciò che io gli avevo detto, anche perché - essendo presente a quell'incontro il CAMARDA - non era minimamente possibile contraddire quanto io ed il CAMARDA stesso gli avevamo detto. Apprese queste circostanze l'onorevole GIUDICE aveva capito che, in questa vicenda, non vi era alcuna possibilità di spazio per la ROMAGNOLI poiché era preminente l'interesse che io ed il CAMARDA avevamo - per conto dell'organizzazione Cosa Nostra - nel fare in modo che non venisse pregiudicata l'assegnazione all'impresa COGECO.

Da allora infatti non si registrarono più altri interventi dell'onorevole GIUDICE."

Anche questa ulteriore parte delle dichiarazioni del VITALE ha trovato ampio riscontro nei seguenti ulteriori elementi di prova:

nelle convergenti ed univoche dichiarazioni rese dal CAMARDA nel corso del suo interrogatorio del 19 gennaio 1998:

“A D.R.: Sempre in merito alle vicende del Tavoliere di Catania, ricordo di essermi recato unitamente al VITALE Simone presso la sede di Forza Italia, situata in una piazzetta posta all'angolo tra via Libertà e via Notarbartolo, per incontrare un deputato o, comunque, una persona piuttosto importante di questo gruppo politico. In effetti, dopo una breve attesa nella piazzetta antistante l'ingresso dello stabile, io ed i VITALE siamo saliti al piano ove è situata la sede di Forza Italia, e qui siamo stati ricevuti dalla persona alla quale il Simone si era rivolto per avere l'appuntamento. Costui ci aveva condotto in una stanza ove si trovava il deputato e, dopo averci presentato, era uscito su richiesta del VITALE Simone.

A questo punto, il VITALE aveva detto all'onorevole che, in relazione all'appalto per il Tavoliere di Catania, vi erano interessate altre persone e che, quindi, l'impresa ROMAGNOLI non doveva insistere per l'assegnazione del relativo appalto.

L'onorevole si è limitato a prendere atto di quanto gli aveva detto il VITALE, aggiungendo soltanto che egli avrebbe cercato di saperne di più sulla questione e che, comunque, avrebbe cercato di interessarsi. Ricordo che, dopo essere usciti da quella stanza, il VITALE mi aveva detto che questo onorevole era molto amico di Valerio INFANTINO e, quindi, avrebbe senz'altro riferito a costui ciò che egli gli aveva detto, per cui, alla fine, l'INFANTINO sarebbe stato maggiormente sostenuto a far in modo che l'appalto venisse assegnato all'impresa del RANDAZZO.

(...)

A.D.R.: Quando il VITALE mi aveva parlato del deputato che avevamo incontrato nella sede di Forza Italia mi aveva anche detto che costui era il vice-presidente (o vice-segretario) di quel partito¹²⁷. ”

Nella comprovata esistenza di uno stretto rapporto tra il dott. INFANTINO e l'On. GIUDICE, desumibile (oltre dai numerosissimi contatti telefonici intercorsi tra i due, a partire almeno dal 1994, per la utilizzazione dei quali verrà chiesta l'autorizzazione alla Camera dei Deputati), da taluni brani di conversazioni intercettate su utenze in uso a MANDALA' Antonino (cfr. conv. del 24 marzo 1997, ore 17,28, durante la quale MANDALA', parlando con tale Salvo LA PORTA di una riunione che doveva tenersi quella sera a casa di INFANTINO, gli dice testualmente:

“Io lui e Valerio, e siamo rimasti d'accordo che stasera eeh...tu...ooh...tu...ooh...Gaspere, Gianfranco...e Pippo FALLICA una

¹²⁷ In merito all'esatta identificazione dell'On. GIUDICE con il “deputato” incontrato nella sede di Forza Italia di piazza Alberigo Gentili va rilevato che, a parte la convergenza con le dichiarazioni del VITALE circa l'episodio dell'incontro, quest'ultima indicazione fornita dal CAMARDA fa vebire meno qualsiasi possibilità di dubbio poichè, come è stato accertato, l'On. GIUDICE in atto riveste anche la carica di vice-coordinatore regionale di Forza Italia.

delegazione un poco folta e anche, anche.....la modestissima in persona saremmo stati da Valerio..."), nonché anche dall'esame della documentazione sequestrata al dott. INFANTINO, in occasione del suo arresto, nella quale sono contenuti diversi riferimenti ai numeri telefonici in uso all'On. GIUDICE¹²⁸;

nelle dichiarazioni rese da SIINO Angelo in merito alla sua risalente conoscenza dell'On. GIUDICE¹²⁹;

nella seguente conversazione telefonica intercettata ed intercorsa tra MANDALA' ed il SEMINARA il 15 aprile 1997 (ore 13,05):

S (SEMINARA)

M (MANDALA')

S: *Volevo dirle che passerò anche la....la sua dicamo offerta no, per il nostro...socio.*

M: *Si.*

S: *Noi abbiamo un socio a Reggio che opera proprio in quel campo di...scavi eccetera*

M: *Si benissimo*

S: *Va bene?*

M: *La ringrazio.*

S: *Poi...sarà mia...cura dirle...ditta, nominativo, eccetera*

M.: *So di essere in buone mani!*

S: *La ringrazio.*

M: *Io stamattina mi sono visto con GASPARINO*

S: *Eeeh?*

M: *Mmmh...mi ha chiesto ma vi siete visti....*

S: *Ma l'Onorevole quando verrà a Catania?*

M: *So che verrà Giovedì*

S: *A Catania?*

M: *Ameno stamattina...ha ricevuto alcune telefonate di catanesi...ai quali diceva che Giovedì sarà a Catania.*

S: *Quindi..*

M: *Cert...*

S: *Va bene avvocato*

M: *Lei ...c'è l'ha u' numero di telefono no?*

S: *Si, si*

M: *Eventualmente lo chiama...lo chiama lì...quando viene a...quando viene a Palermo...almeno con un giorno di anticipo mi avverta che...eventualmente.....*

S: *Senz'altro andiamo insieme là*

M: *Va bene*

S: *In Assessorato...va bene?"*

¹²⁸ Si veda l'informativa del 4 febbraio 1998 dei Carabinieri.

¹²⁹ Si tratta delle dichiarazioni rese dal SIINO durante l'interrogatorio del 6 settembre 1997, le quali sono state integralmente riportate nella parte relativa al profilo dell'On. GIUDICE.

nella quale è possibile cogliere diversi ed inequivoci riferimenti all'On. GIUDICE (al quale, in altre conversazioni, il MANDALA' fa usualmente riferimento chiamandolo " GASPARE "¹³⁰) ed al rapporto di conoscenza tra costui ed il SEMINARA, elementi costituenti i necessari presupposti di fatto per potere reputare pienamente riscontrato il racconto del VITALE, sicchè deve plausibilmente ritenersi che l'On. GIUDICE, sulla base dei rapporti con MANDALA' e SEMINARA, da un lato, nonchè di quello con il dott. INFANTINO, dall'altro, avesse cercato di verificare quali erano le possibilità di interferire sul procedimento amministrativo per favorire l'impresa CGP. Tuttavia, anch'egli, così come il MANDALA', aveva dovuto abbandonare questo proposito di fronte alla risoluta determinatezza con la quale il VITALE lo aveva esortato esplicitamente a non occuparsene; la conferma che il VITALE, in quella occasione, si era fatto interprete di ben precisi interessi mafiosi l'On. GIUDICE l'aveva ricevuta direttamente dal dott. INFANTINO, il quale aveva svolto un ruolo fondamentale per assicurarne la realizzazione.

La ragione di questi comportamenti dell'On. GIUDICE, ad avviso dell'Ufficio, è analoga a quella sottostante alle medesime condotte del MANDALA': ossia entrambi, resisi conto che non era possibile ostacolare l'interesse della potente famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato al controllo dell'appalto, ne assecondavano la realizzazione ben avendo compreso che questa soluzione aveva il sostegno della necessaria " copertura " mafiosa.

Si spiega perchè, quindi, sia l'on GIUDICE che il MANDALA' non avevano denunciato le illecità sottostanti allo svolgimento di questo procedimento di appalto - come avrebbero potuto (e, forse, anche dovuto tenuto conto del ruolo istituzionale del primo e di quello politico del secondo) se la ragione dei loro interventi fosse stata lecita - considerato d'altra parte che gli stessi, proprio per i loro rapporti con le Istituzioni, non avrebbero incontrato certamente le difficoltà nelle quali inevitabilmente va incontro il singolo cittadino allorquando denuncia o porta all'attenzione dell'opinione pubblica le infiltrazioni mafiose nell'attività della Pubblica Amministrazione.

LA "MESSA A POSTO " DELL' IMPRESA CAIOLA

Dalle dichiarazioni rese dal VITALE nel corso dell'interrogatorio del 23 ottobre 1997 è emerso anche il coinvolgimento del MANDALA' nella seguente ulteriore vicenda:

""A D.R.: Qualche mese dopo quest'episodio (quello concernente l'appalto per il c.d. Tavoliere di Catania, ndr) e precisamente agli inizi del mese di Settembre di quest'anno, il MANISCALCO - il quale ovviamente era a conoscenza di tutta la vicenda testè riferita - mi aveva detto di far pervenire un bigliettino, contenente

¹³⁰Si vedano le conversazioni del 26 marzo 1997, ore 18,16, e 18,18, con NAVETTA Giuseppe, del 4 aprile 1997, ore 16,45, con MARANO Giovanni, del 4 aprile 1997, ore 17,05, con NAVETTA Giuseppe, dell'11 giugno 1997, ore 11,02 con VITRANO Grazia, del 21 giugno 1997, ore 9,44, con VITRANO Grazia,

un messaggio relativo alla manifestazione di disponibilità di un'impresa di San Giuseppe Jato (la CAIOLA) verso gli uomini d'onore di Bolognetta. Poiché quest'impresa doveva realizzare dei lavori all'interno di una discarica sita in quel Comune, prima di iniziarne la realizzazione, voleva far sapere che era disposta "a mettersi a posto" pur di non avere problemi in corso d'opera. Il MANISCALCO mi aveva chiesto di far pervenire il bigliettino al MANDALA', proprio in considerazione del comportamento da costui tenuto nella precedente vicenda e della sua vicinanza con Bolognetta; quindi avevo chiamato il MANDALA' e c'eravamo visti al bar di fronte alla Camera di Commercio, alla presenza anche del MANISCALCO. In quella occasione io avevo spiegato al MANDALA' che il MANISCALCO era intervenuto per suggellare, con la sua presenza, la realizzazione di una ben precisa esigenza della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato. Il MANDALA' aveva ben compreso il tipo di richiesta e mi aveva a sua volta chiesto a chi avrebbe dovuto consegnare quel biglietto. A questa sua domanda avevo risposto dicendogli di rivolgersi ai gestori dell'impianto di calcestruzzi sito in Bolognetta.

Questa risposta del MANDALA' aveva suscitato in me, ed anche in MANISCALCO, il dubbio che costui non sapesse effettivamente a chi rivolgersi; tuttavia poiché aveva accettato l'incarico che il MANISCALCO gli aveva conferito, io ero pervenuto alla conclusione che lui, in questo modo, intendesse saggiare noi per sapere qual era l'effettivo destinatario del biglietto. Non escludo anche che, in questo modo, il MANDALA' intendesse capire la reale rilevanza del MANISCALCO, nell'ambito dei Cosa Nostra, dato che non c'era stata nessuna presentazione rituale."

Dopo alcuni giorni, mi aveva chiamato il figlio Nicola MANDALA' e c'eravamo poi incontrati a P.zza Politeama. Nell'occasione Nicola MANDALA' mi aveva restituito quel biglietto, dicendomi testualmente "In questo momento io mi trovo coinvolto in vicende giudiziarie e probabilmente a Novembre scatteranno nei miei confronti misure di prevenzione e quindi già sono pregiudicato ("consumatu"); mio padre si occupa di politica e di queste cose non ne sa parlare, per cui di al MANISCALCO di far pervenire questo bigliettino al destinatario attraverso le vie che normalmente vengono praticate." Dopo quest'incontro, avevo consegnato il bigliettino al MANISCALCO, al quale avevo riferito quanto mi era stato detto dal Nicola MANDALA', ed il MANISCALCO mi aveva detto che avrebbe provveduto diversamente."

Sempre in merito a questo episodio, il VITALE ha altresì dichiarato¹³¹:

"... Confermo quanto ho dichiarato in data 23 ottobre 1997 a proposito di MANDALA' Antonino.

A riguardo posso inoltre aggiungere che dopo l'incontro con il figlio di costui, MANDALA' Nicola, non ho più avuto occasione di incontrarlo o di vederlo.

Con riferimento all'incontro che avevo avuto con Nicola MANDALA' debbo altresì precisare che, nella stessa occasione in cui mi aveva riconsegnato il biglietto proveniente dal MANISCALCO, mi aveva anche detto le seguenti testuali

¹³¹ Interrogatorio del 28 ottobre 1997. Nel corso di questo interrogatorio, il VITALE ha positivamente effettuato i riconoscimenti fotografici, tra gli altri, anche di Nicola MANDALA', Antonino MANDALA' e dell'On. Gaspare GIUDICE.

parole: "Di inoltre a MANISCALCO che per quel fatto di Piana è tutto a posto. Si faranno sentire loro".

Io avevo preso atto di questo messaggio e ovviamente non avevo chiesto nulla in merito al Nicola MANDALA'; però avevo compreso che il MANDALA' si era fatto portavoce di un messaggio destinato al MANISCALCO, anche se non so precisare se questo messaggio provenisse dal padre o da altre fonti.

Quando mi ero poi visto con il MANISCALCO, oltre alla consegna del biglietto, gli avevo anche riferito questo messaggio ed il MANISCALCO ne aveva preso atto dicendo che ci avrebbe pensato lui.

A.D.R.: In occasione del mio incontro con l'INFANTINO del 22 ottobre 1997, costui mi aveva anche chiesto se il pentito indicato come ALFA dalla stampa fosse identificabile in Michele CAMARDA. Io avevo risposto che in realtà ALFA era MANISCALCO, al che l'INFANTINO mi aveva detto: "Chi, quello che si è incontrato con Nino MANDALA?"¹³².

Io avevo risposto affermativamente ed avevo anche compreso che il MANDALA' aveva riferito di quest'incontro all'INFANTINO, poiché io non gliene avevo mai parlato. ""

In seguito alle indagini svolte dai Carabinieri è stato possibile pervenire all'individuazione dell'appalto per il quale era stato chiesto l'intervento del MANDALA', come emerge dai seguenti accertamenti compendati nell'informativa del 12 novembre 1997:

"LAVORI DI RISANAMENTO DELLA DISCARICA RSU IN CONTRADA TORRETTA NEL TERRITORIO DI BOLOGNETTA (Ente appaltante Nuovo Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento RSU con sede in Bagheria)

In data 09.04.1997, presso la sala consiliare del comune di Bagheria, si è tenuto il pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione dei lavori al massimo ribasso, con l'esclusione delle offerte (anomale) il cui ribasso supera di 1/5 la media aritmetica dei ribassi ammessi, sull'importo a b.a. di lire 124.000.000; il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n. 7 del 15.02.1997.

Ha presieduto la gara l'ing. MERCADANTE Giovanni, nato a Palermo il 25.07.1955, in rappresentanza del Consorzio Intercomunale.

Risultano aver partecipato 50 imprese, fra cui 6 sono state escluse nella fase di preselezione.

L'appalto è andato aggiudicato all'impresa CAIOLA Rosario con sede in S.Giuseppe Jato via XXIV Maggio n. 46, che ha presentato un ribasso del 28.5302%.

In data 20.06.1997, in Bagheria è stato stipulato il contratto tra l'ing. MERCADANTE Giovanni, e CAIOLA Rosario, nato a San Giuseppe Jato il 19.01.1966 ivi residente via XXIV Maggio 46.

L'importo dei lavori, al netto del ribasso, è di lire 88.622.530."

¹³² Su questa intercettazione ambientale si veda l'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997.

Un ulteriore elemento di riscontro su questa vicenda proviene dalle seguenti dichiarazioni rese da MANISCALCO Giuseppe il 31 ottobre 1997:

“Ho conosciuto MANDALA' Antonino verso fine Settembre o gli inizi dell'Ottobre scorso. L'ho conosciuto mentre mi trovavo in compagnia di VITALE Simone, presso il bar sito di fronte la Camera di Commercio di Palermo. Tale incontro lo avevo richiesto io, in quanto mio cognato GENOVESE Salvatore mi aveva ordinato di recapitare un biglietto a qualche referente di Cosa Nostra a Villabate, per “mettere a posto”, come si dice nel nostro gergo, la ditta CAIOLA che doveva lavorare in zona.

Avevo già saputo nel mio ambiente, e la cosa mi era stata confermata dal VITALE Simone, che il MANDALA' Antonino era una persona che si muoveva bene su Villabate, ovvero che poteva vantare le amicizie giuste per poter agire con tranquillità in quel territorio, al fine di realizzare i propri scopi imprenditoriali.

Decisi, quindi, di chiedere al VITALE Simone di procurarmi un appuntamento con il MANDALA', per recapitargli tale biglietto. Ricordo che il VITALE Simone mi presentò al MANDALA' come “il cognato di Totò Genovese¹³³”. Dopo aver consumato qualcosa al bar, il VITALE spiegò al MANDALA' il motivo dell'appuntamento, ovvero l'esigenza che il MANDALA' stesso recapitasse il biglietto a qualche rappresentante di Cosa Nostra a Villabate. La mia presenza lì, indicava chiaramente che tale biglietto interessava me o, comunque, la mia famiglia mafiosa d'appartenenza. Quando il VITALE gli disse ciò, il MANDALA' prese il bigliettino, rassicurandoci che l'avrebbe fatto recapitare a chi di dovere, quindi se ne andò”.

L'Ufficio a questo punto dà atto che, in un precedente interrogatorio, il VITALE Simone ha dichiarato, sempre riguardo l'appuntamento in argomento, che il MANDALA' Antonino, dopo aver ricevuto il biglietto, aveva chiesto al VITALE stesso a chi avrebbe dovuto recapitarlo. L'Ufficio chiede al MANISCALCO se ricorda tale circostanza.

“A D.R.: “Non ricordo tale circostanza. Non escludo che io mi possa essere distratto un attimo e non aver percepito tali parole, ma non ricordo proprio che ciò sia accaduto”.

A D.R.: “Successivamente a quest'incontro, non ho saputo più nulla di tale vicenda, ovvero se il biglietto sia stato effettivamente recapitato o meno.

L'Ufficio dà atto di avere fatto presente al MANISCALCO che il VITALE Simone, invece, ha dichiarato di aver riferito al MANISCALCO che, qualche giorno dopo l'incontro in argomento, il figlio di MANDALA' Antonino, Nicola, aveva restituito il biglietto. L'Ufficio chiede al MANISCALCO se ricorda tale circostanza.

A D.R.: “Non ricordo assolutamente tale circostanza. Ribadisco che, dopo tale incontro, non ho saputo più nulla di quel biglietto”.

A.D.R.: “Sono a conoscenza di un interessamento della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato per un appalto dello I.A.C.P. di Catania, il quale doveva essere

¹³³Si tenga presente che Salvatore GENOVESE, esponente di spicco della famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato, è tutt'ora latitante anche per i reati di omicidio ed altro contestatigli con l'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997.

assegnato alla impresa COGECO di tale RANDAZZO. Per quanto ne so io, era stato già deciso che bisognava dare una percentuale ai politici ed ai burocrati che erano intervenuti per l'assegnazione di quest'appalto e che, una parte di questa, sarebbe stata data anche alla nostra famiglia per l'intervento a favore della COGECO.

Ricordo inoltre che, io ed il VITALE c'eravamo recati una domenica del mese di Settembre ad Agrigento, al Jolly Hotel, per un incontro con il RANDAZZO titolare della COGECO ed un'altra persona, tale Carmelo, del quale in questo momento non ricordo il cognome. Il VITALE mi aveva presentato a costoro come un suo amico che avrebbe garantito la buona riuscita dell'operazione. In quell'occasione, comunque, si era discusso di un ricorso che l'impresa ROMAGNOLI aveva presentato contro questa assegnazione e della nostra necessità di evitare che questo ricorso potesse pregiudicare l'assegnazione.

Sui particolari di tutta questa vicenda, ed in specie sui rapporti con gli esponenti politici e con i funzionari pubblici, non sono in grado di fornire ulteriori spiegazioni, in quanto chi si era occupato di mantenere questi rapporti era soltanto il VITALE Simone¹³⁴. ""

Sulla base degli elementi delineati si può pervenire alle seguenti conclusioni in merito alla vicenda in questione:

come era accaduto in occasione della messa a posto dell'impresa che doveva realizzare il liceo scientifico a Bagheria, anche in questo caso la scelta del MANDALA' da parte del MANISCALCO e del VITALE - così come in precedenza da parte di BARATTA Filippo - era stata determinata dalla diffusa consapevolezza negli ambienti mafiosi della sua capacità di saper fornire le adeguate garanzie alle imprese che provenivano da fuori in considerazione dei suoi agganci con le famiglie mafiose della zona;

effettivamente il MANDALA' aveva preso quel biglietto, dopo che si era reso conto che lo stesso proveniva dalla famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato, e che il suo contenuto verteva sulla volontà dei titolari dell'impresa CAIOLA di mettersi a posto con i mafiosi della zona pur di non subire attentati, danneggiamenti od altri ostacoli nel corso della realizzazione dei lavori;

il MANDALA' aveva ben compreso quale era la funzione di questo biglietto e a quale fine assolveva il suo ruolo, poichè altrimenti non lo avrebbe preso in consegna e soprattutto non avrebbe mai dato al MANISCALCO - del quale aveva appreso il notevole spessore criminale, anche per via della stretta parentela con i GENOVESE - alcuna assicurazione sul suo impegno a farlo pervenire alle persone giuste;

in merito alla restituzione del biglietto va precisato che l'apparente contrasto che, in un primo tempo, si era profilato tra le dichiarazioni di VITALE e quelle di MANISCALCO è stato definitivamente superato nel corso del confronto svoltosi

¹³⁴ Si tenga presente che, nel corso di questo interrogatorio, il MANISCALCO ha positivamente riconosciuto il MANDALA'.

tra i due collaboranti in data 10 novembre 1997, in occasione del quale è stato anche chiarito che tutta la vicenda era stata trattata dal VITALE e che il MANISCALCO si era limitato soltanto alla trasmissione del biglietto su incarico del cognato GENOVESE;

sempre durante il confronto è emerso un ulteriore particolare che consente di comprendere la reale ragione per la quale il figlio del MANDALA', su incarico del padre, aveva restituito il biglietto al VITALE: costui, invero, ha precisato che il MANDALA' gli aveva detto che, per il pagamento della tangente alla famiglia mafiosa del luogo ove doveva operare l'impresa CAIOLA, occorreva prendere accordi con la famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù. Evidentemente il MANDALA' - forse perchè lo aveva appreso da terzi ovvero per qualche altra ragione che allo stato non è dato conoscere - aveva compreso che era necessario percorrere questa diversa strada per recapitare quel biglietto; comunque sia, ad avviso dell'Ufficio, va osservato che questa circostanza può verosimilmente ritenersi alla base della restituzione del biglietto e permette anche di spiegare plausibilmente il comportamento del MANDALA' che, viceversa, sarebbe davvero difficile giustificare soltanto in termini di mero rifiuto ovvero di ripensamento, specie dopo che aveva garantito il suo interessamento al VITALE ed al MANISCALCO. D'altra parte occorre considerare che si tratta di una spiegazione anche coerente con la collocazione mafiosa del MANDALA', così come risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e da altri elementi probatori, poichè la famiglia di Santa Maria del Gesù è quella nella quale sono inseriti Carlo GRECO e Giovanni D'AGATI, esponenti mafiosi ai quali l'indagato risulta essere particolarmente vicino.

LA " MESSA A POSTO " DELL'IMPRESA S.G. COSTRUZIONI DI SCHILLACI

Come è stato esposto in precedenza, il VITALE ha anche riferito che MANDALA' Nicola, allorchè gli aveva restituito il biglietto relativo all'impresa CAIOLA, gli aveva anche detto: " Di inoltre a MANISCALCO che per quel fatto di Piana è tutto a posto. Si faranno sentire loro". Nel corso del successivo interrogatorio del 3 novembre 1997, l'Ufficio ha approfondito questo ulteriore tema ed il VITALE ha reso le seguenti dichiarazioni:

"In quella stessa occasione, il MANDALA' mi aveva anche detto che dovevo riferire al MANISCALCO che per quanto riguardava una questione concernente Piana degli Albanesi "era tutto a posto". Io non so a quali questioni il MANDALA' intendesse riferirsi, tuttavia avevo comunicato questo messaggio al MANISCALCO nella stessa occasione in cui gli avevo riconsegnato il biglietto.

Non sono in grado di precisare con certezza l'occasione e le circostanze in cui avevo riferito queste cose al MANISCALCO, posso però dire che, come normalmente avveniva, è possibile che sia avvenuto presso il suo ufficio all'A.M.A.P. di Palermo, in via Volturmo; in questi casi, infatti, io ero solito farmi annunciare dal portiere ed il MANISCALCO scendeva giù, ove ci fermavamo a parlare. Ritengo di dover escludere di essermi recato a casa sua, per la consegna di questo biglietto, poichè raramente lo andavo a trovare a casa, in quanto volevo

evitare di farmi vedere preso la sua abitazione. Sono però assolutamente certo di avere consegnato questo biglietto al MANISCALCO e di avergli riferito il messaggio datomi dal MANDALA', perchè, se non lo avessi fatto, avrei rischiato di mettere a repentaglio la mia vita.

Infatti si deve considerare che, se fosse accaduto un qualsiasi danneggiamento o pregiudizio al cantiere della CAIOLA, il MANISCALCO avrebbe chiesto a me il conto, così come avrebbe chiesto a me spiegazioni se io non gli avessi recapitato il messaggio concernente Piana degli Albanesi."

(...)

A D.R.: In relazione al messaggio che Nicola MANDALA' mi aveva dato su Piana, posso altresì aggiungere che, ripensando a questo episodio, l'ho collegato con un'altra circostanza verificatasi durante l'incontro che c'era stato a Buonfornello tra me ed il MANDALA', il CAMARDA e SEMINARA, del quale ho già parlato all'Ufficio.

Ricordo che, alla fine di quest'incontro, il MANDALA' ed il CAMARDA si erano appartati per alcuni minuti e, subito dopo, mentre il CAMARDA saliva in macchina, avevo sentito dire al MANDALA' le seguenti testuali parole: "Non ti preoccupare, per Schillaci ci penso io."

Dopo che c'eravamo avviati in macchina, il CAMARDA si era limitato a dire a questo proposito le seguenti testuali parole: "Speriamo che si risolva così anche questa vicenda di Piana".

Qualche giorno prima dell'incontro a Buonfornello, era stato lo stesso MANDALA' Antonino che mi aveva parlato di un certo SCHILLACI, imprenditore di Villabate, il quale era stato colui che lo aveva messo in contatto con l'impresa ROMAGNOLI. Sempre il MANDALA' mi aveva detto che lo SCHILLACI stava realizzando un grande immobile a Milano, per conto della ROMAGNOLI.

Tenendo conto di tutti questi elementi, io ero pervenuto alla conclusione che il messaggio di Nicola MANDALA' potesse essere riferito ad un qualche interesse dello SCHILLACI localizzato a Piana degli Albanesi, ed in particolare all'eventuale realizzazione di lavori edili. Se così fosse, è ovvio che il ruolo del MANDALA' sarebbe stato quello di raccogliere la quota di tangente che quell'imprenditore doveva versare e girarla al CAMARDA, che era il referente principale del MANISCALCO, per Piana ed Altofonte."

In merito a questa ulteriore vicenda, il CAMARDA ha reso le seguenti dichiarazioni¹³⁵:

"In occasione del secondo incontro con il MANDALA', quello avvenuto presso il distributore AGIP di Buonfornello, dopo che si era discusso della questione della ROMAGNOLI, io avevo chiesto al MANDALA' se conosceva un certo SCHILLACI, imprenditore di Villabate, che stava realizzando dei lavori edili preso il Comune di Piana degli Albanesi. La ragione di questa mia richiesta traeva origine dal fatto che volevo verificare se questa impresa, che aveva vinto un appalto di circa 1 miliardo, si fosse messa a posto con qualcuno della zona

¹³⁵ Interrogatorio del 19 gennaio 1998.

ovvero se ancora non avesse pagato nessuna tangente. Il MANDALA' mi aveva risposto che conosceva lo SCHILLACI e che avrebbe cercato di parlargli e quindi aveva preso l'impegno di far sapere, tramite il VITALE, quale era la situazione di questa impresa.

Successivamente avevo saputo dal VITALE che il MANDALA' gli aveva fatto sapere che, per questa questione, era anche interessata la famiglia mafiosa di S. Maria del Gesù, alla quale occorreva rivolgersi per risolvere la questione.

Quando avevo appreso questa risposta mi ero adirato con il VITALE e lo avevo rimproverato perchè, in questo modo, aveva finito per estromettermi dalla gestione di questa situazione. Infatti io gli avevo chiesto di parlare direttamente con il MANDALA', fissandomi a tal fine un appuntamento, mentre lui si era limitato a ricevere la risposta di MANDALA', senza fargli alcun cenno del fatto che io volevo parlargli personalmente. Peraltro, non era possibile che io aderissi alla risposta che aveva fatto pervenire il MANDALA', perchè avrei dovuto necessariamente rivelare la mia reale posizione, mentre io avevo sempre cercato di apparire come un mero intermediario di altre persone che stavano molto più in alto di me."

Le convergenti indicazioni provenienti dalle dichiarazioni del VITALE e del CAMARDA hanno trovato piena conferma nei seguenti accertamenti operati dai Carabinieri¹³⁶:

"In Piana degli Albanesi, risulta che la S.G. COSTRUZIONI sta effettuando dei lavori di ristrutturazione della vecchia sede municipale da adibire a sede della biblioteca comunale.

Con deliberazione di G.M. n.433 del 28.11.1995, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA VECCHIA SEDE MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE - COMPLETAMENTO, per un importo complessivo di lire 1.500.000.000, di cui 1.160.823.000 per lavori a base d'asta e lire 339.177.000 per somme a disposizione;

Con deliberazione G.M. n. 467 del 27 dicembre 1995 veniva stabilito di appaltare i lavori mediante il sistema del pubblico incanto, ai sensi dell'art.43 della L.R. 21/85 e veniva approvato il relativo bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.S. n.52 del 28 dicembre 1996;

Il 23 gennaio 1997 veniva effettuata la gara, con la partecipazione di 146 imprese, delle quali 144 ammesse. La gara viene vinta dalla S.G. COSTRUZIONI s.r.l. di Villabate, che ha offerto il ribasso del 9,675 %."

Il titolare di questa impresa è quel Francesco SCHILLACI, imprenditore di Villabate, del quale si è già parlato in precedenza, soprattutto al fine di porre in evidenza il suo stretto legame con MANDALA' Antonino. Oltre a quanto è stato esposto a proposito dell'aggiudicazione dei lavori appaltati dal Comune di

¹³⁶ V. informativa del 12 novembre 1997.

Villabate, l'esistenza di questo rapporto è altresì desumibile dall'analisi dei continui contatti telefonici intercorrenti tra i due e dalle dichiarazioni del VITALE.

Sulla base di questi elementi quindi si deve ritenere che, anche in questo caso, il MANDALA' aveva accettato di assumere il ruolo di tramite tra l'organizzazione mafiosa - in questo caso rappresentata dal CAMARDA, persona che egli sapeva ben inserita in Cosa Nostra - e l'imprenditore che doveva realizzare quei lavori, il quale ovviamente aveva tutto l'interesse a farlo senza dover subire alcun danno od ostacolo di sorta, al fine di sondarlo in ordine alla regolarità della sua posizione nei confronti della famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato.

E' fin troppo ovvio constatare - anche alla luce degli altri analoghi episodi - che il MANDALA' era consapevole di accettare un incarico che aveva il preciso scopo di assecondare il preminente interesse di quella famiglia al controllo del territorio e delle attività economiche che si svolgono su questo poichè altrimenti non avrebbe dato alcuna assicurazione al CAMARDA.

Peraltro va rilevato che l'intervento del MANDALA' aveva avuto esito positivo, anche se per la materiale corresponsione dei soldi occorreva prendere contatti con la famiglia di Santa Maria del Gesu', quest'ultima circostanza - analogamente a quanto era avvenuto per la messa a posto dell'impresa CAIOLA - non muta la rilevanza penale della condotta del MANDALA' ma anzi dimostra che egli costituisce un interlocutore credibile nel circuito delle famiglie mafiose interessate al controllo degli appalti ed alla gestione della connessa attività estorsiva.



Tutti gli elementi sin qui esposti, ad avviso dell'Ufficio, concorrono a formare un quadro di indubbia gravità dal quale emerge con evidenza l'abile capacità del MANDALA' di saper efficacemente operare su più livelli - quello politico, quello amministrativo, quello imprenditoriale e quello strettamente mafioso - finendo per accreditarsi quale interlocutore credibile ed affidabile di coloro che, vario titolo, sono inseriti o sono particolarmente vicini all'organizzazione mafiosa o non hanno comunque alcuna remora ad instaurare rapporti di affari con gli esponenti di questa pur di conseguire i propri interessi.

Questa capacità ovviamente gli consente di poter strumentalizzare le sue molteplici relazioni con gli esponenti della politica, della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria per favorire la penetrazione e l'infiltrazione degli esponenti mafiosi in importanti settori istituzionali e produttivi della società.

Al riguardo si considerino le numerose conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso all'indagato dalle quali è risultata una fittissima serie di contatti con personaggi inseriti, a vario titolo, all'interno della P.A., tutti finalizzati a sostenere il buon esito di svariate iniziative economiche finanziate con risorse pubbliche, allo scopo di pervenire alla loro monopolizzazione, ovvero ancora finalizzati ad assumere il controllo delle procedure pubblicistiche di assegnazione degli appalti; salvi gli ulteriori accertamenti ancora in corso su queste conversazioni, se ne possono sin da ora indicare alcune, contenute nel volume allegato A nonché nel volume trasmesso il 3 febbraio 1998 al quale si rinvia, quali ipotesi emblematiche della ingerenza del MANDALA':

quelle con l'architetto Grazia VETRANO e con Nunzio VULLO aventi ad oggetto il controllo di alcune importanti procedure amministrative - quali quelle relative ai progetti per la realizzazione di un grande centro commerciale a Villabate, per la individuazione delle arce da destinare al piano commerciale in fase di adozione da questo Comune, per lo smaltimento dei rifiuti per un ammontare di circa 70 miliardi, per la realizzazione del parco urbano dei Comuni di Cerda e Villabate, per il collaudo del parco urbano di Caccamo (n. 29, 31, 32, 46, 48, 93, 98 128 bis);

numerose telefonate con NAVETTA Giuseppe e con altri esponenti politici del Comune di Villabate, quali LA Franca Giuseppe e CAMPANELLA Francesco ed altre persone ancora in fase di identificazione (nn. 40, 41, 42, 122, 124, 130, 145), tra le quali si evidenziano soprattutto quelle nelle quali MANDALA' e NAVETTA fanno riferimento all'intervento dell'On. Gaspare GIUDICE, necessario per potere ottenere i finanziamenti per il Comune di Villabate (cfr. quella del 4 aprile 1997 nella quale MANDALA', riferendosi all'On. GIUDICE, dice: *"caro Giuseppe purtroppo noi abbiamo bisogno di questo signore perchè almeno..per quelle cose le abbiamo affidato...almeno ummh...ummh..purtroppo non ne possiamo fare a meno...va bene?"*)

quelle inerenti i continui appuntamenti del MANDALA' con l'Assessore Regionale Ugo GRIMALDI nonché gli altri argomenti trattati con costui, tra le quali, oltre a quella in precedenza esposta, si segnala anche la conversazione dell'11 giugno 1997 con tale Grazia (verosimilmente identificabile nell'arch. Grazia VETRANO) nella quale il MANDALA' riferisce testualmente: *"niente ieri sono stato, ieri pomeriggio sono stato in Assemblea... mi sono incontrato cOn.. Gaspare (ndr On. GIUDICE) e cOn...e con Ugo (On. GRIMALDI)... per il problema del parco e che hanno mandato una lettera con la quale chiedevano il progetto di massima siccome con ...Ugo siamo rimasti che ...il progetto di massima lo avrebbero chiesto nel momento in cui..."* ;

quelle concernenti il progetto EUROLAB, finanziato dalla Comunità Europea (nn.52 e 56, 136, 159)¹³⁷

quelle concernenti il finanziamento dei c.d. " patti territoriali " (nn.68, 74, 163) ed in particolare una conversazione con tale Nunzio (verosimilmente identificabile in Nunzio VULLO) nella quale il MANDALA' lamenta lo scarso impegno al riguardo dell'On. Gaspare GIUDICE, necessario per potere ottenere il finanziamento per questo progetto;

quelle concernenti gli interventi finalizzati a " raccomandare " diverse persone, normalmente professionisti, per ottenere incarichi dalla P.A.; è il caso delle conversazioni n. 26, concernente la richiesta a MOSCHETTI Severino affinché si impegnasse per far ottenere all'architetto Grazia VETRANO la progettazione di lavori (v. anche le n. 98, 128), e della n.57, concernente una segnalazione per far

¹³⁷ In merito a questo progetto si veda la scheda redatta dai Carabinieri e l'allegato studio di fattibilità, entrambi trasmessi con nota del 22 dicembre 1997.

ottenere alla prof.ssa M.T.MARSALA l'incarico di collaudatore dell'ospedale di Cefalu',

tutte le telefonate aventi ad oggetto altri non meglio identificati " progetti " da realizzare con risorse finanziarie pubbliche (n. 109)

numerossime telefonate con l'On. Gaspare GIUDICE, per le quali verrà chiesta l'autorizzazione all'utilizzazione anche nei confronti di quest'ultimo;

le molteplici telefonate con Valerio INFANTINO, le quali, oltre ad essere riferibili alla comune attività politica, concernono spesso argomenti inerenti l'assegnazione di appalti pubblici, settore in relazione al quale lo stesso INFANTINO è stato tratto recentemente in arresto per avere assecondato gli interessi illeciti di diversi esponenti mafiosi nell'esercizio delle sue funzioni di dirigente coordinatore dell'Assessorato Regionale ai LL.PP.¹³⁸

Va precisato che su buona parte degli argomenti trattati in queste conversazioni non è stato possibile fare ulteriori e più approfonditi accertamenti, peraltro doverosi, per comprendere esattamente l'oggetto delle conversazioni stesse - per evitare che ciò potesse in qualche modo far sorgere sospetti ai diretti interessati sull'esistenza dell'indagine in corso - tuttavia già dal loro contenuto si comprende agevolmente la vastità del giro di interessi economici, imprenditoriali e politici nel quale è inserito l'indagato.

In presenza di tutti gli elementi probatori rassegnati, pertanto, non assume alcun rilievo dimostrare se MANDALA' è un uomo d'onore, formalmente inserito in Cosa Nostra, mediante la predisposizione e l'osservanza del rituale previsto; conta invece rilevare che - in tutte le vicende citate - egli instaura di volta in volta rapporti con personaggi inseriti nell'organizzazione mafiosa finendo per arrecare un contributo di notevole rilevanza per il consolidamento ed il rafforzamento delle attività della predetta organizzazione.

Per questa ragione - a prescindere dalla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dal 3° comma dell'art.275 c.p.p. - deve ritenersi che la richiesta di adottare la predetta misura cautelare sia ampiamente giustificata dall'esigenza di impedire che il MANDALA' possa continuare a strumentalizzare tutte le relazioni che egli ha instaurato nell'imprenditoria e nella politica (si consideri che egli tutt'ora riveste un ruolo dirigenziale all'interno del partito Forza Italia) per assecondare gli interessi di Cosa Nostra.



¹³⁸ Si veda sul punto l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 16 dicembre 1997. Sull'argomento, ed in particolare sul coinvolgimento del MANDALA' nella vicenda della ROMAGNOLI, v.*supra*.

CAPITOLO VI°

IL CONTROLLO DEGLI APPALTI NEL MANDAMENTODI Caccamo

PREMESSA

Uno dei settori nei quali l'ingerenza del gruppo mafioso a capo del mandamento di Caccamo è stata particolarmente penetrante è quello degli appalti gestiti dalle pubbliche Amministrazioni della zona.

Paradigmatiche espressioni della gestione illecita degli appalti diretta ad acquisire il controllo della spesa pubblica e l'occupazione del territorio sono le vicende che hanno caratterizzato talune gare gestite dal Comune di Caccamo, dalle quali emerge il ruolo centrale che in questa attività hanno assunto PANZECA Giuseppe ed il suo socio PRIOLO Antonino, nonché i loro associati DOLCE Sebastiano e Giovanni. Non è esagerato ritenere che costoro costituiscono il gruppo imprenditoriale di maggior rilievo nel panorama delle basse Madonie. In particolare la posizione economica del PANZECA, per come sappiamo, discende interamente dalle "fortune di mafia" dello zio DI GESU' Lorenzo.

La centralità del PANZECA Giuseppe in questo quadro criminale è indicata dal LANZALACO Salvatore che per lungo tempo ha collaborato con lo stesso¹³⁹.

"“Nel gruppo di GORGONE ricordo BIONDOLILLO che controllava Cerda, PANZECA referente su Caccamo, OMISSIS”"

Tutti i soggetti sopra indicati sono imputati per il delitto di associazione di tipo mafioso; ma ciò che qui rileva è che tale gruppo era legato oltre che da tale vincolo criminale anche da comuni interessi politici avendo occupato una posizione rilevante, a livello regionale, all'interno della allora Democrazia Cristiana.

Tale dichiarazione del LANZALACO oltre a trovare riscontro nelle indagini di PG risulta confermata da quelle di BARBAGALLO Salvatore¹⁴⁰.

"“A D.R.: Come ho già detto BIONDOLILLO Giuseppe è il rappresentante della famiglia di Cerda. Lo stesso è un soggetto particolarmente attivo nel settore degli appalti pubblici e vanta parecchi appoggi politici. Il BIONDOLILLO era, ad esempio, molto vicino ad AGLIERI RINELLA Giovanni, già sindaco di Termini Imerese e all'On.le GORGONE Franz che presentò al PANZECA qualche tempo prima delle elezioni regionali del 1991.

A quest'ultimo riguardo io stesso accompagnai il PANZECA nell'abitazione del GORGONE, sita in Palermo in via Libertà sopra la Medical Contact. Davanti al portone si trovavano già l'ing. LANZALACO e il BIONDOLILLO che entrarono con il PANZECA nella casa del GORGONE, mentre io rimasi in macchina ad aspettare. Quando il PANZECA uscì mi disse che c'erano ottime prospettive di

¹³⁹ Il primo riferimento è legato all'intreccio tra i rapporti mafiosi e quelli politici. (dal verbale del Lanzalaco del 21.02.96)

¹⁴⁰ v. verbale del BARBAGALLO del 29.03.95

lavoro e che il GORGONE aveva dato la sua disponibilità, in cambio di appoggi elettorali, a farci ottenere degli appalti.

Vi furono diversi altri incontri, cui anch'io presenziai, tra il PANZECA e il GORGONE, avvenuti davanti al Caffè Nobel di via Pirandello o presso la sede della Croce Rossa ubicata, credo, in via Mattarella, subito dopo uno degli ingressi dell'istituto Gonzaga. A questi ultimi partecipò anche il BIONDOLILLO. Nel corso di tali discussioni si parlò in particolare dei finanziamenti per la realizzazione della discarica del comprensorio di Cerda - Montemaggiore Belsito, cui era interessato il BIONDOLILLO, e per la costruzione del parco urbano e di un tratto della rete fognante di Caccamo, che, invece, interessavano al PANZECA.

Su espressa domanda dell'ufficio specifico che l'intervento del GORGONE in favore del BIONDOLILLO e del PANZECA, si inseriva in un contesto di rapporti che duravano nel tempo e che non erano limitati solo all'ovvio appoggio elettorale che taluni uomini di Cosa Nostra davano al GORGONE in occasione di consultazioni elettorali. ""

Anche le dichiarazioni di SIINO Angelo del 06.09.97 contribuiscono a chiarire il contesto dei rapporti politici e di come questi rapporti alla luce del sole avessero una metà oscura di natura criminale.

""Nella foto n. 42 riconosco Pino BIONDOLILLO di cui ho ampiamente parlato. L'Ufficio dà atto che il riconoscimento è esatto. Preciso che ho conosciuto il BIONDOLILLO quale persona molto vicina all'On. GORGONE e che mi venne presentato da omissis. Il BIONDOLILLO incassava il ricavato degli appalti del Comune di Cerda nella qualità di politico e, come ho detto, non aveva rapporti idilliaci con il GIUFFRÈ. Ricordo, tra l'altro, che il BIONDOLILLO aveva fatto aggiudicare ai fratelli SCÈUSA un lavoro e che fece da tramite per la "messa a posto" degli stessi, consegnandomi le relative somme. Io le girai, nella misura del 2 % al GIUFFRÈ che si lamentò del comportamento del BIONDOLILLO, perché l'appalto su disposizione di PROVENZANO e di Masino CANNELLA era stato assegnato all'impresa BARRESI. ""

Ed ancora specifica il SIINO sui rapporti indicati:

""Nella foto n. 36 riconosco PANZECA di cui mi sfugge il nome. Il PANZECA mi è stato presentato da Pino BIONDOLILLO e con costoro mi sono anche incontrato a casa mia con GIUFFRÈ Antonino. Fu proprio in tale occasione che il GIUFFRÈ fece presente ai due che non si dovevano mai più rivolgere direttamente a me, ma dovevano transitare da lui. Successivamente, in occasioni in cui mi incontrai con il BIONDOLILLO e il PANZECA, costoro ebbero a lamentarsi con me del GIUFFRÈ perché, a loro dire, costui non dava loro alcuna soddisfazione sui conti del mandamento. Preciso che con me il PANZECA non ha mai gestito appalti e che lo stesso spesso si lamentava del fatto che GIUFFRÈ ce l'aveva con lui perché egli aveva illustri antenati in seno a Cosa Nostra.

A domanda dell'Ufficio dichiaro di avere conosciuto Lorenzo DI GESU', zio del PANZECA, e che lo stesso, che era molto legato a GAETA Giuseppe di cui era anche socio, era molto stimato e rispettato anche a Palermo. Io l'ho più volte

incontrato insieme ai vari TERESI, RICCOBONO, BONTATE, SCAGLIONE, INZERILLO.

OMISSIS

Il BRUSCA ha conosciuto il PANZECA all'Autoteam in una occasione in cui quest'ultimo era ivi venuto insieme al BIONDOLILLO. Fui io ad indicare al BRUSCA il PANZECA come il nipote del "parrino" facendo riferimento ad uno zio del PANZECA. L'Ufficio dà atto che la foto ritrae PANZECA Giuseppe.

Nella foto n. 32 riconosco un PRIOLO di cui mi sfugge il nome. Lo conosco però benissimo ed era l'uomo di fiducia di GIUFFRÈ. Costui era l'unico autorizzato a parlare con me a nome del GIUFFRÈ che aveva, all'uopo, diffidato sia il BIONDOLILLO che il PANZECA. Il padre del PRIOLO, capo cantiere di GRACI, era stato ucciso per un errore mentre lavorava alla diga Olivo, tant'è che, a causa di tale errore, venne ucciso Giovannino MONGIOVI capo mafia di Enna. Il PRIOLO prese parte, unitamente a numerose altre persone, a quella famosa riunione di cui ha parlato BARBAGALLO Salvatore, che credo però non fosse presente o quantomeno io non ho riconosciuto, nell'ufficio di SCIANNA cui partecipò anche Bernardo PROVENZANO. Il PRIOLO veniva spessissimo a casa mia a portarmi bigliettiini del GIUFFRÈ. ""

La foto sopra indicata riproduce l'effigie di PRIOLO Antonino come meglio indicato alla pag. 69 delle trascrizioni. In tal senso lo spessore criminale del PRIOLO acquisisce un ruolo di rilievo in funzione proprio dei rapporti con il GIUFFRÈ' Antonino e del ruolo di questi a capo del mandamento di Caccamo.

Lo spaccato così rappresentato consente di approfondire le conoscenze sui rapporti interni al mandamento di Caccamo, alle gelosie interne allo stesso ed alle rivalse più o meno latenti. Le dichiarazioni del SIINO completano il quadro dei rapporti politico imprenditoriali del PANZECA e del PRIOLO con Cosa Nostra ed in particolare con il GIUFFRÈ' e la sua posizione dominante nel mandamento di Caccamo mal digerita dal primo in relazione alla sua nobile discendenza mafiosa. Infatti questa ricostruzione è avvalorata dalle dichiarazioni del LANZALACO Salvatore del 26.09.96.

""All'interno della famiglia mafiosa di Caccamo, si cominciò ad un tratto a riflettere sulle posizioni del PANZECA. La prova di forza che aveva offerto il PANZECA sugli appalti con il relativo cattivo risultato, che aveva comportato una serie di problemi per la gestione degli appalti a Caccamo e nei comuni facenti parte del mandamento, ed inoltre la cattiva gestione del patrimonio lasciato dal Di Gesù e dall'operazione dell'immobiliare S. Nicola, avevano finito per creare sfiducia sulle capacità dello stesso.

So queste cose in quanto partecipavo alle riunioni in cui si affrontavano i problemi degli appalti e degli aspetti patrimoniali della gestione degli immobili e quindi sentivo il PANZECA, il Priolo che si lamentavano del mutamento degli equilibri all'interno della famiglia mafiosa di Caccamo.

Ero stato chiamato infatti dal PANZECA a risolvere soprattutto i problemi relativi agli appalti che lo stesso avrebbe dovuto gestire a Caccamo.

C'era il forte rischio che PANZECA non riuscisse a controllare le aggiudicazioni. Ciò avrebbe comportato l'impossibilità di pagare la quota di tangente al Giuffrè

“Manuzza”, che forse in quel periodo era addirittura latitante, ed in tal senso il PANZECA avrebbe finito per perdere la faccia, non riuscendo a controllare il suo territorio.””

Infine questo quadro è completato dalle dichiarazioni del BARBAGALLO che consentono al contempo di introdurre nello specifico il tema degli appalti gestiti dal gruppo criminale in oggetto. (VERBALE DEL 22.06.95)

“Tra i lavori di cui ho sentito parlare come progettati per il finanziamento, tra il GORGONE e PANZECA, vi erano quelli per il rifacimento di un tratto della rete fognaria di Caccamo, della realizzazione del Parco Urbano di Caccamo, della rete idrica di San Giovanni Li Greci e di una discarica tra Montemaggiore Belsito e Cerda.

A specifica domanda, posso dire di non avere mai saputo di dazioni di denaro al GORGONE o al D'ACQUISTO da parte del PANZECA. Posso dire però che in occasione del Natale, credo del 1991, il PANZECA regalò al GORGONE un grosso vassoio o insalatiera in argento che acquistò, sempre in mia presenza, nel negozio Bart.

Il PANZECA portò tale regalo a casa del GORGONE ed io, come al solito, rimasi in auto ad aspettare, sicchè non sono sicuro di poter attualmente riconoscere tale oggetto perchè l'ho visto soltanto mentre preparavano la confezione regalo nel negozio.””

Dunque è più che evidente il rapporto criminale esistente tra il gruppo PANZECA e Cosa Nostra in funzione dell'acquisizione diretta della gestione e del controllo del settore degli appalti pubblici nel mandamento di Caccamo.



PARAGRAFO I°
IL RUOLO DI PRIOLO ANTONINO E BATTAGLIA SALVATORE
NEL CONTROLLO DEGLI APPALTI

Come si è già accennato, una delle figure di maggior rilievo, nell'ambito delle attività di controllo degli appalti riconducibile agli uomini d'onore del mandamento di Caccamo, è sicuramente quella di PRIOLO Antonino (classe 1956), imprenditore edile, molto legato a PANZECA Giuseppe.

Proprio in virtù di questo legame, il PRIOLO è stato coinvolto nella c.d. "operazione Venerdi nero", nell'ambito della quale egli ed il PANZECA erano stati arrestati per i reati di associazione mafiosa, omicidio ed altro.

Una ulteriore riconoscimento della esistenza di questo rapporto — e soprattutto della sua incidenza nel settore degli appalti dominato dagli uomini d'onore di Caccamo — proviene dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 428/96 rgnr - 458/97 rgip emessa in data 18.03.1997 dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti dei fratelli D'ANNA e di DI MAGGIO Paolo di Terrasini, indagati per associazione mafiosa, nella quale, ad un certo punto, si legge:

".....BARBAGALLO riferisce ancora che, essendo insorti dei contrasti fra uno dei figli di BORDONARO, proprietario della cava sita nei pressi della c.da Bellolampo di Palermo, ed i D'ANNA proprietari della cava, fu richiesto al PANZECA di mediare fra le parti, cosa che il PANZECA fece risolvendo il contrasto.

Giova sottolineare che in considerazione della sua qualità di "uomo d'onore" e dei rapporti economici intrattenuti sia con i BORDONARO che con i D'ANNA, il PANZECA era il mediatore ideale per dirimere tale controversia.

Come accertato dai Carabinieri del N.O. di Palermo, in data 28.10.1991 è stata costituita a BORDONARO Salvatore, nato a Castelvetro il 29 .04.1930 e da PRIOLO Filippo, nato a Ciminna il 27.08.1935, con la partecipazione al 50%, la società consortile a r.l. "CONSORZIO OPERATORI SICILIANI (COS)" che come attività la gestione di cave.

All'atto della costituzione il C.d.A. risulta composto, tra gli altri, da PRIOLO Filippo (presidente), da PARRA Stefano - genero di D'ARRIGO Leonardo (cl. 1930) - (vicepresidente), e dai consiglieri D'ANNA Salvatore, di Girolamo, BORDONARO Giuseppe, nato a Palermo il 03.04.1959 e ABSENTE Serafina, nata a Ciminna il 12.04.1964.

Quest'ultima è figlia di ABSENTE Bernardo, nato a Ciminna il 07.09.1929, ucciso in Baucina il 17.02.1992.

In ordine ai collegamenti fra PRIOLO Filippo e PRIOLO Antonino, rispettivamente zio e nipote, sono utili le dichiarazioni di BARBAGALLO.

Quest'ultimo afferma di aver ricevuto incarichi da DI GESU' Lorenzo (zio materno di PANZECA Giuseppe, ndr.), da PRIOLO Filippo e dal nipote PRIOLO Antonino, per farsi predisporre dagli imprenditori "offerte di appoggio" per le gare a cui erano interessate le ditte facenti capo ai predetti PRIOLO.

E' emerso che D'ARRIGO Leonardo (cl. 1930), indiziato mafioso, era molto legato ad ABSENTE Bernardo, come dichiarato dallo stesso D'ARRIGO

Leonardo ai Carabineiri del N.O. di Palermo, nel contesto delle indagini relative all'omicidio ABSENTE.

Infatti in data 08.03.1990 i due sono stati controllati dai Carabinieri di Ciminna mentre erano a bordo di un'autovettura in compagnia di tale BADALA' Giuseppe, quest'ultimo successivamente scomparso, verosimilmente vittima di lupara bianca.

Il predetto D'ARRIGO Leonardo e il nipote omonimo, D'ARRIGO Leonardo, nato a Borgetto il 27.10.1945, sono stati soci fondatori della SICILSABBIA srl con sede in Borgetto via S. Antonio 70, unitamente a BADALAMENTI Emanuele, nato a Cinisi il 21.04.1934, fratello di BADLAMENTI Emanuele, nato a Cinisi il 21.04.1934, fratello di BADALAMENTI Antonino ucciso in Carini il 19.08.1981 e cugino del noto Gaetano BADALAMENTI.

ABSENTE Bernardo risulta inoltre nel 1976 fra i soci fondatori della CALCESTRUZZI TERMINI spa, unitamente a GAETA Emilio e PANZECA Leonardo, fratello di PANZECA Giuseppe.

Nel 1978 subentra come socio PRIOLO Filippo che nel 1981 cede le sue quote proprio a PANZECA Giuseppe.

Quest'ultimo a sua volta in data 23.01.1989 cede le sue quote a MATTALIANO Gregorio, cognato di Pippo CALO'.

A riprova dei collegamenti fra i soggetti sopr. menzionati, si richiama la circostanza che nell'agenda telefonica sequestrata dai CC a PANZECA Giuseppe in data 17.03.1995 in occasione del suo arresto per associazione mafiosa, fra le altre, sono state individuate utenze telefoniche intestate ad ABSENTE Serafina, figlia di Bernardo, a BORDONARO Salvatore, alla SICIL INERTI e alla SICILSABBIA di D'ARRIGO Leonardo, al GALATI Salvatore di Montelepre, a LIMBLICI Carmela moglie dell'ing. LANZALACO e al PRIOLO Filippo di Ciminna....""

Il ruolo del PRIOLO nella gestione degli appalti, unitamente al PANZECA, risulta ancora meglio delineato nell'ambito di una ulteriore ordinanza di custodia cautelare, emessa nel maggio del 1997 - a carico, tra gli altri di GIUFFRE' Antonino (classe 1945) e BIONDOLILLO Giuseppe (classe 1949), ritenuti responsabili in concorso del duplice omicidio dei fratelli SCEUSA, imprenditori di Cerda, avvenuto nel giugno 1991¹⁴¹ - della quale si riporta il seguente brano:

"".....In data 20.06.1991 veniva denunciata alla Squadra Mobile presso la Questura di Palermo, da parte dei familiari di Giuseppe e Salvatore SCEUSA (due fratelli esercenti l'attività di piccoli imprenditori edili in Cerda) la scomparsa dei loro congiunti.

L'ultima occasione in cui i due fratelli erano stati notati risaliva al pomeriggio del 19.06.1991, quando costoro si erano recati a Palermo presso lo studio di tale ing. LANZALACO per discutere dei particolari tecnici circa la realizzazione della strada di collegamento tra la SS 120 e la SP Cerda - Alia (c.d. circonvallazione di Cerda) che i due imprenditori cerdesi stavano realizzando quali unici cottimisti di fatto della COBETA coop. a r.l. di Cefalù.

Secondo le testimonianze raccolte dalla Squadra Mobile dai partecipanti all'incontro, la riunione tecnica che avrebbe dovuto tenersi intorno alle ore 16.00 in

¹⁴¹ Procedimento n. 3856/95 PM e 4350/95 R.G. G.I.P.

realtà venne rinviata per un disguido intercorso fra i fratelli SCEUSA e LA CHIUSA Pietro, presidente della COBETA.

La Squadra Mobile comunque riusciva ad accertare che alle ore 16.00 - 16.30 di quel giorno, presso lo studio dell'ing. LANZALACO, si erano ritrovati lo stesso LANZALACO, i due fratelli SCEUSA e tale BIONDOLILLO Giuseppe, ex sindaco di Cerda e protettore politico-mafioso, per come di seguito si avrà modo di illustrare, dei due imprenditori cerdesi.....omississ.....

In merito all'omicidio dei fratelli SCEUSA il detto collaboratore riferiva infine, in data 29.03.1995, una circostanza degna del massimo interesse e che qui si riporta testualmente:

<< Riguardo alla scomparsa dei fratelli SCUSA posso dire poco in quanto non sono a conoscenza dello specifico episodio delittuoso. Ho però preso parte alla riunione che si tenne presso l'ufficio dell'ing. LANZALACO la stessa sera in cui si persero le tracce dei due imprenditori di Cerda.

Premetto che, prima di tale occasione, io non avevo mai avuto modo di conoscere i suddetti fratelli anche se avevo sentito parlare come due imprenditori che si prestavano, come tanti altri, a partecipare ai noti sistemi di turbative d'asta.

Intorno alle 17.00 e comunque, nel tardo pomeriggio io, il PANZECA e il PRIOLO Antonino ci siamo recati presso lo studio del LANZALACO sito in viale Strasburgo. All'interno del locale abbiamo già trovato, oltre al LANZALACO e al prof. DE MARCO, il BIONDOLILLO Giuseppe e i due SCEUSA, che, per quel che mi è sembrato di capire, erano venuti insieme. Dopo qualche tempo venne tale TUBBIOLO Natale di Misilmeri - impiegato presso la Commissione Provinciale di Controllo, il cui padre è Uomo d'onore della Famiglia di Misilmeri, mentre altrettanto non posso dire in ordine al figlio - in compagnia di PULLARA Francesco, uomo d'onore di Favara riconducibile alla famiglia della c.d. code strette. Dopo poco tempo arrivarono due persone che non conoscevo prima di allora e che parlavano con un accento dell'entroterra siciliano e che, presumibilmente, provenivano dalla zona di Agrigento o Caltanissetta. La discussione che seguì aveva per oggetto l'aggiudicazione di un appalto di rilevante ammontare ma che al momento non so indicare espressamente in quanto in quel periodo ci stavamo dando da fare per almeno cinque gare, tra cui quelle inerenti il parco urbano e la rete fognante di Caccamo, quella relativa ad una sistemazione idrica nel comune di Termini Imerese che interessava BARATTA Antonino ed altre che non ricordo. Da quel che ho capito, gli SCEUSA vantavano il diritto di aggiudicarsi la gara in quanto avevano pagato il finanziamento che era stato concesso tramite l'intervento di un politico socialista. Ricordo che venne fatto il nome di Giusy LA GANGA, ma, per amore del vero, devo dire che non ricordo se lo stesso sia stato indicato dagli SCEUSA come la persona che avevano pagato oppure come una sorte di garante e cioè come il soggetto che si era assunto la responsabilità di far ottenere la gara agli SCEUSA. Dall'altro lato vi erano i due soggetti dell'entroterra che invece dicevano che gli SCEUSA si dovevano dimenticare l'appalto in quanto non spettava a loro (facevano ovvio riferimento ai criteri di attribuzione delle pubbliche commesse stabiliti all'interno di Cosa Nostra). I due erano infatti disponibili solo a far recuperare agli SCEUSA i soldi impiegati per pagare il finanziamento. Il BIONDOLILLO partecipò alla discussione sostenendo le ragioni degli SCEUSA, mentre il PANZECA, che credo avesse intenzione di appoggiare gli SCEUSA, si limitò ad

assistere senza intervenire direttamente alla discussione. Del resto lo stesso BIONDOLILLO, via via che la conversazione diventava sempre più incandescente, andava assumendo posizioni più morbide lasciando capire che non intendeva difendere le ragioni degli SCEUSA più di tanto. Il LANZALACO, il DE MARCO, il PULLARA e il TUBBIOLLO, assistettero invece quali meri spettatori e non presero mai parte alla discussione. I toni della conversazione furono sempre più violenti tanto che il più basso dei fratelli SCEUSA si lasciò andare ad insulti pesanti al punto che il LANZALACO intervenne per richiamarlo e che il TUBBIOLLO - che era venuto solo al fine di risolvere, nella sua qualità di funzionario della CPC, eventuali problemi che potevano sorgere in sede di aggiudicazione dell'appalto - abbandonò la riunione prima della sua conclusione. Anche io, il PANZECA e il PRIOLO ci allontanammo prima che la discussione avesse termine, ma atteso il tenore della stessa non credo che si sia raggiunto un accordo. Infatti poco prima che noi ce ne andassimo si era parlato di fissare un altro incontro cui avrebbe dovuto prendere parte anche il politico socialista che aveva preso soldi per concedere il finanziamento. In macchina il PANZECA ci disse che, a suo avviso, gli SCEUSA stavano sbattendo contro un muro e che avevano fatto male a scendere dal paese per mettersi contro persone più grosse di loro. Dopo alcuni giorni il LANZALACO venne presso l'ufficio del PANZECA ove si trovava una copia del Giornale di Sicilia riportante un articolo inerente la scomparsa degli SCEUSA. Ricordo che il LANZALACO disse che per pulire le spiagge ci voleva la scomparsa degli SCEUSA, forse riferendosi al fatto che si era sentito dire in giro che per cercare gli scomparsi si stavano setacciando le spiagge>>....omissis... ""

La presenza del PRIOLO Antonino — assieme a tutte le altre persone in precedenza indicate - alla riunione a cui avevano preso parte anche i fratelli SCEUSA prima di essere uccisi, è stata ampiamente dimostrata dall'analisi del traffico delle utenze telefoniche in uso all'epoca a tutti coloro che erano intervenuti a questa riunione o che comunque avevano interesse all'argomento in discussione¹⁴².

Ai fini del presente provvedimento, il richiamo a questo episodio ed agli altri elementi in precedenza esposti serve per porre in luce lo spessore criminale del PRIOLO e soprattutto il contributo dallo stesso prestato alla manipolazione delle procedure per l'assegnazione degli appalti; caratteristiche, queste, che trovano conferma - oltre che negli elementi di prova adottati a sostegno delle imputazioni elevate a suo carico con la presente richiesta - anche nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, a cominciare da SIINO Angelo, il quale ha testualmente dichiarato¹⁴³:

“““
OMISSIS

Viene esibito al SIINO un fascicolo fotografico costituito da 83 foto e allegato all'informativa nr.4092/43 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo del 21.08.1997, la cui legenda viene allegata in copia al presente verbale. Esaminate le foto il SIINO dichiara:

¹⁴² Per l'esposizione dettagliata di questa analisi si rinvia alla scheda personale del PRIOLO Antonino contenuta nell'informativa del 21 agosto 1997.

¹⁴³ V. interrogatorio del 6 settembre 1997

"Nella foto n. 32 riconosco un PRIOLO di cui mi sfugge il nome. Lo conosco però benissimo ed era l'uomo di fiducia di GIUFFRÈ. Costui era l'unico autorizzato a parlare con me a nome del GIUFFRÈ che aveva, all'uopo, diffidato sia il BIONDOLILLO che il PANZECA. Il padre del PRIOLO, capo cantiere di GRACI, era stato ucciso per un errore mentre lavorava alla diga Olivo, tant'è che, a causa di tale errore, venne ucciso Giovannino MONGIOVI capo mafia di Enna. Il PRIOLO prese parte, unitamente a numerose altre persone, a quella famosa riunione di cui ha parlato BARBAGALLO Salvatore, che credo però non fosse presente o quantomeno io non ho riconosciuto, nell'ufficio di SCIANNA cui partecipò anche Bernardo PROVENZANO. Il PRIOLO veniva spessissimo a casa mia a portarmi bigliettini del GIUFFRÈ."

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dal SIINO è avvalorata, in primo luogo, dall'esattezza dei riferimenti identificativi del PRIOLO, pienamente coincidenti con i dati emergenti dalla sua biografia personale e dalla sua origine familiare¹⁴⁴.

La riunione alla quale il SIINO ha fatto riferimento è la stessa della quale il BARBAGALLO aveva parlato in precedenza in questi termini¹⁴⁵:

"A.D.R. Ho avuto conferma del ruolo centrale del SIINO nel sistema di illecita gestione degli appalti pubblici nella provincia di Palermo allorquando vi fu una controversia fra il predetto PRIOLO e CALA' Calogero, uomo d'onore di una famiglia della provincia di Caltanissetta. Per risolvere la controversia, relativa all'impresa che doveva essere favorita nell'aggiudicazione di un appalto bandito dalla provincia di Palermo, si tenne una riunione, intorno al secondo semestre del 1989, presso gli uffici dell'impresa SCIANNA di Bagheria alla quale partecipo' Bernardo PROVENZANO in persona. All'esito della riunione si stabilì che il lavoro doveva essere aggiudicato sia al PRIOLO che al CALA' e riuniti in A.T.I.. La decisione fu poi riferita dal PRIOLO, da me accompagnato, direttamente al SIINO che ne prese atto in modo da agire nel senso convenuto"

Ma il dato più significativo che emerge da queste dichiarazioni è costituito dalla collocazione del PRIOLO in una posizione di primo piano all'interno del mandamento di Caccamo proprio per ciò che concerne la delega per la gestione degli appalti nell'interesse di Cosa Nostra.

Anche l'ing. LANZALACO ha evidenziato l'esistenza dello stretto legame tra il PANZECA ed il PRIOLO¹⁴⁶:

"A questo punto l'Ufficio esibisce al LANZALACO un album fotografico compilato da Comando Provinciale Carabinieri e trasmesso in data 21.08.1997.

"A D.R. La foto nr.1 raffigura COSIMO Leone, uomo d'onore della famiglia di Valledolmo, all'interno della quale è molto influente. Lo stesso inoltre è molto vicino a Giuseppe PANZECA ed era solito stare nei locali di via Catania, ove ha sede una impresa del PANZECA, e sbrigava per conto di costui e di PRIOLO Antonino tutte le incombenze relative agli appalti

¹⁴⁴ Si veda la scheda personale contenuta nell'informativa del 21 agosto 1997.

¹⁴⁵ V. interrogatorio del 23 maggio 1995

¹⁴⁶ V. interrogatorio del 4 novembre 1997.

OMISSIS

La foto nr.32 ritrae PRIOLO Antonino, il quale ha sempre fatto ciò che Lorenzo DI GESU' e Giuseppe PANZECA gli ordinavano. ""

Al riguardo va precisato che un importante riscontro a queste dichiarazioni, come anche a quelle rese dal SIINO e dal BARBAGALLO, proviene dal recente provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta nel quale sono stati chiaramente posti in evidenza i rapporti esistenti tra il PANZECA ed il PRIOLO e le imprese FRANGIAMORE, CALA', NIGRELLI, SCIANNA tutte presenti peraltro nella gara per l'aggiudicazione del Parco Urbano di Caccamo (v.infra).

Sostanzialmente di analogo tenore sono le dichiarazioni rese dai fratelli Bruno e Michele CAPOMACCIO, i quali, oltre ad avere senza esitazione riconosciuto il PRIOLO, hanno concordemente dichiarato che costui era molto vicino a Peppino FARINELLA¹⁴⁷ e che è pienamente integrato nel gruppo di imprenditori che di fatto gestiscono gli appalti della zona del mandamento di Caccamo.

Un indicatore particolarmente significativo del ruolo del PRIOLO nella gestione degli appalti proviene senz'altro dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate su utenze in uso allo stesso, dalle quali è possibile rilevare una molteplicità di contatti con PANZECA, in massima parte aventi ad oggetto questioni relative alla realizzazione dei lavori od ai rapporti con funzionari pubblici appartenenti alle stazioni appaltanti¹⁴⁸.

Tra le persone maggiormente contattate dal PRIOLO rientra anche BATTAGLIA Salvatore, anch'egli pienamente inserito nel c.d. "gruppo PANZECA", persona di fiducia del PANZECA, per conto del quale sovrintende allo svolgimento delle attività illecite concernenti la gestione degli appalti nonché alla cura di tutti gli adempimenti necessari alla loro realizzazione.

Questa indicazione trae fondamento dalle dichiarazioni di BARBAGALLO Salvatore¹⁴⁹ e dell'ing.LANZALACO Salvatore, il quale, dopo averlo riconosciuto fotograficamente, lo ha definito un "fedelissimo" del PANZECA¹⁵⁰.

Altrettanto rilevanti sono le molteplici conversazioni telefoniche intercettate tra il BATTAGLIA ed il PANZECA, nel corso delle quali entrambi — in relazione alle attività concernenti gli appalti — utilizzano un linguaggio deliberatamente convenzionale, espressione della loro comunanza di interessi; parimenti rilevanti sono le conversazioni del BATTAGLIA con altri imprenditori inseriti nell'organizzazione Cosa Nostra — come PARRINELLA Cosimo — o ad essa comunque vicini — come LIBRERI Giuseppe o VIRGA Carmelo.

In definitiva, tutti questi elementi depongono per il pieno inserimento del BATTAGLIA in questo sistema illecito di gestione degli appalti, come dimostrano

¹⁴⁷ Storico esponente di Cosa Nostra, ed in particolare della famiglia di San Mauro Castelverde.

¹⁴⁸ Dall'esame dei tabulati documentanti il traffico telefonico delle utenze in uso al PRIOLO è possibile rilevare anche una molteplicità di rapporti con diverse utenze in uso all'On. GIUDICE, ad ulteriore dimostrazione dell'esistenza di una serie di relazioni intercorrenti tra tutti i personaggi inseriti nel c.d. "gruppo PANZECA" riconducibili ad interessi comuni.

¹⁴⁹ V., in particolare, l'interrogatorio del 4 maggio 1995

¹⁵⁰ V. l'interrogatorio del 4 novembre 1997.

anche le vicende specifiche oggetto delle contestazioni mossegli con la presente richiesta.

A fortiori questa conclusione vale anche e soprattutto per il PRIOLO, il quale in questo sistema ha finito senz'altro per assumere una posizione di rilievo, della quale le vicende relative agli appalti per il parco urbano di Caccamo e per la realizzazione della rete fognaria del medesimo comune costituiscono una espressione tanto grave quanto emblematica.



PARAGRAFO II°

L'APPALTO PER IL PARCO URBANO DI CACCAMO

La delinearazione della gestione illecita dell'appalto del Parco Urbano di Caccamo discende chiaramente dalle univoche e convergenti dichiarazioni incrociate del LANZALACO e del BARBAGALLO nonché dagli ulteriori riscontri provenienti dalle indagini della GDF e dei CC.

Infatti gli illeciti commessi dal PANZECA e dai suoi soci viene così ricostruita dal LANZALACO nei verbali del 22.02.96 e del 29.09.96:

VERBALE LANZALACO 22.02.96

““Nello stesso tempo i Dolce cominciarono a frequentare lo studio di via Catania del PANZECA ove operavano anche Priolo Antonino e Priolo Filippo. La triade PANZECA, Dolce, Priolo poteva contare sul controllo di almeno 50 buste di imprenditori per ogni gara. In particolare il Barbagallo, autista del PANZECA, e il Dolce Sebastiano giravano assieme per contattare le imprese.

In particolare a Caccamo furono organizzati tre lavori il Parco Urbano di Caccamo, la Fognatura di Caccamo, la strada Provinciale Valle D'Olmo-Valle Lunga ed ancora la sistemazione idraulica del Torrente Mortella di Trabia e l'arredo Urbano del Porto di San Nicola L'Arena. Il gruppo aveva come referenti, per i Dolce la "ZONA" di Bagheria, per il PANZECA la "ZONA" di Caccamo””.

VERBALE LANZALACO 26.09.96

““Per l'altro lavoro del Parco Urbano, intervenne un'impresa di Mussomeli di tale MINGOIA, che avendo acquistato il decreto presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente, retto da un Assessore di Caltanissetta, amico del Direttore dei Lavori, sempre di Caltanissetta, pretendeva di aggiudicarsi il lavoro.

Voglio specificare cosa accadde, il direttore dei lavori aveva venduto il lavoro all'impresa di Mingoia, ma dopo venne chiamato all'ordine dal BIONDOLILLO su richiesta del PANZECA, e così il Direttore dei lavori dovette rinnegare il Mingoia e passare il tutto al PANZECA, addirittura in una riunione, tra quelle che venivano fatte perchè il Mingoia sosteneva che aveva pagato, arrivò a rinnegare completamente questo fatto sino a dichiarare che non era vero che aveva ricevuto il denaro per comprare il decreto. Ricordo che il Mingoia portava dei mafiosi della zona per bilanciare il peso del PANZECA e del BIONDOLILLO. Se non ricordo male una di queste riunioni avvenne addirittura nel mio studio, dove il gruppo si chiuse in una stanza a parlare.

In relazione al comportamento del direttore dei lavori, che attribuì la titolarità del diritto alla gara al PANZECA, il primo ebbe come ricompensa la nomina quale progettista e direttore dei lavori del Parco Urbano di Cerda su interessamento del BIONDOLILLO. Per vincere la gara del Parco Urbano si adottò lo stratagemma di aprire le buste di gara presso l'ufficio postale di Caccamo ove il PANZECA aveva un parente, e che era presidiato anche dal

Priolo e dal Barbagallo. Alla busta del Mingoia fu tolto un documento. Le buste poi furono consegnate normalmente al Comune sempre attraverso il postino. Questo tipo di operazione fu ripetuta più volte dal PANZECA al fine di vincere anche la gara della Rete Fognante e della strada dell'ESA.

Specifico inoltre che il PANZECA aveva raggiunto un accordo con i Dolce, Sebastiano e Giovanni, per cui una parte dei lavori dei tre appalti li avrebbero dovuti fare loro. In una delle tre gare i Dolce ed il PANZECA erano in associazione. Alla fine il PANZECA rinnegò l'accordo e non solo non fece fare quanto promesso, ma obbligò i Dolce ad astenersi anche dall'appalto aggiudicato alla comune associazione "".

Occorre subito evidenziare che queste dichiarazioni sono assolutamente coerenti con quanto in proposito ha anche dichiarato il BARBAGALLO ed in primo luogo sul fatto che gli appalti della fognatura e del parco urbano di Caccamo sono state gestite in modo illecito da parte del PANZECA. Invero, nel corso degli interrogatori del 04.05.95 e del 15.06.96, il BARBAGALLO ha testualmente riferito:

""Prima delle elezioni regionali del 1991, PANZECA Giuseppe aveva ottenuto, come ho già riferito, ampie assicurazioni da parte del GORGONE circa il finanziamento, tra l'altro, dei lavori per la sistemazione del parco urbano di Caccamo.

Il progettista dell'opera era l'ing. PECORARO Sergio da Caltanissetta. Avuta l'assicurazione da parte del GORGONE, io e il PANZECA andammo a Caltanissetta presso l'abitazione del PECORARO al fine di contattarlo per comunicargli che i lavori li avremmo fatti noi. Il PECORARO ci disse che già il progetto era stato "impegnato" da lui che si sarebbe direttamente curato, oltre che della progettazione, anche della realizzazione dell'opera mediante una ditta nissena a lui riconducibile.

L'indomani mattina io e il PANZECA ci siamo recati a Valledlunga da VARA Ciro, uomo d'onore della locale famiglia di cui abbiamo richiesto l'intervento al fine di convincere il PECORARO a farci avere le copie dei progetti.

Dopo due o tre giorni è venuto in ufficio da noi il PECORARO con le copie dei progetti dicendoci che il lavoro spettava a noi. ""

Entrambi i collaboranti, quindi, hanno riferito che il progettista ing. PECORARO aveva già "venduto" l'opera ad un'altra impresa di origine nissena, della quale il LANZALACO indica anche il nome e cioè la ditta MINGOIA. Dagli accertamenti dei CC nr.4429-27 del 13.12.97 risulta che:

1. Il progettista dell'opera è l'ing. Sergio Pecoraro, originario di Caltanissetta;
2. Alla gara è stata invitata l'impresa MINGOIA;
3. La stessa ha partecipato alla gara del 03.09.90;
4. Non risulta dal verbale di gara che all'impresa MINGOIA sia stato tolto un documento, per come riferito dal LANZALACO, ma questo elemento risulta

viziato probabilmente dalla circostanza che il LANZALACO non ha partecipato direttamente alla apertura delle buste operata dai DOLCE e da BARBAGALLO

E' significativo il richiamo del BARBAGALLO alle modalità con cui il PECORARO è stato convinto da parte del PANZECA, cioè mediante il ricorso a Cosa Nostra.

Continua altresì il BARBAGALLO:

“Dopo le elezioni il GORGONE mantenne l'impegno preso e ci fece avere il finanziamento per l'importo di circa un miliardo e seicento milioni. Poiché la categoria e l'importo superava la capacità della ditta del PANZECA abbiamo dovuto ricorrere ad un'associazione temporanea di imprese con i cugini DOLCE Sebastiano e DOLCE Giovanni da Bagheria.”

Vero è che il decreto di finanziamento dell'opera in oggetto è stato emanato in data 16.08.89 dall'Assessore PLACENTI Salvatore, quindi in data anteriore alle elezioni regionali del 1991, ma in tal senso è probabile che il BARBAGALLO confonda le date di diverse gare; infatti per la sua stessa posizione meramente operativa, in relazione al gruppo PANZECA, egli aveva modo di avere soltanto una conoscenza sommaria degli aspetti burocratici amministrativi degli appalti controllati. E' invece accertato quanto dichiarato dal LANZALACO circa l'origine dell'assessore che ha firmato il decreto essendo il PLACENTI di Gela, comune della Provincia di Caltanissetta (vedi rapp. CC RO NO 4429-27). Assolutamente riscontrato dai CC è che l'ATI che s'è aggiudicata l'appalto è formata dai DOLCE e dal PANZECA.

Continua il BARBAGALLO:

“Il PANZECA è riuscito ad avere, non so dire se mediante il solito intervento di SIINO Angelo, l'elenco delle ditte invitate ed io iniziai il solito giro finalizzato a contattare gli imprenditori per ottenere un'offerta di comodo o l'assicurazione di una loro non partecipazione alla gara. Il DOLCE Sebastiano si assunse l'incarico di contattare le ditte bagheresi, tra cui anche l'impresa facente capo a BRUNO Francesco, uomo d'onore della famiglia di Bagheria.

Quando il DOLCE chiese al BRUNO un'offerta di comodo, non solo ottenne un netto rifiuto, ma si sentì fare una proposta diametralmente opposta nel senso che il BRUNO pretendeva che fossimo noi a consegnare a lui la nostra offerta in bianco.

Il BRUNO, secondo quello che ci raccontò il DOLCE, si esprime in termini perentori e minacciosi riferendo anche a questi che egli non temeva nessuno potendo contare sull'appoggio di PROVENZANO Bernardo.

Appreso dal DOLCE l'accaduto, su indicazione del PANZECA, io e lo stesso DOLCE (cui dovevamo una specie di risarcimento morale) ci recammo dal BRUNO invitandolo a partecipare ad una riunione che si sarebbe tenuta l'indomani a casa di GUZZINO Diego a Caccamo, ove quest'ultimo si trovava, se non erro, agli arresti domiciliari.

L'indomani il BRUNO, accompagnato da una persona che non avevo mai visto e che, comunque, rimase in macchina, venne alla riunione cui partecipammo anche io, il PANZECA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e GUZZINO Diego.

Poiché il BRUNO si lamentava della mia presenza alla riunione il PANZECA gli disse che poteva parlare liberamente in quanto io ero "la stessa cosa".

Nel corso della riunione il GIUFFRÈ informò il BRUNO che il PANZECA era quello che si era procurato il finanziamento e che quindi "era più giusto" che il lavoro lo facesse il PANZECA. Con l'occasione il GIUFFRÈ disse al BRUNO che la famiglia di Caccamo era disponibile ad intervenire in suo favore successivamente qualora ne avesse avuto bisogno.

Il BRUNO, attese le parole del GIUFFRÈ, non replicò nemmeno e qualche tempo dopo consegnò al DOLCE la busta contenente la sua offerta in bianco per la gara".

Questa ricostruzione del BARBAGALLO da l'esatta dimensione del rapporto tra il PANZECA, il GIUFFRÈ Antonino ed il GUZZINO Diego e, dunque, dell'intervento di Cosa Nostra per agevolare il consolidamento della posizione del PANZECA stesso nella gestione illecita dell'appalto.

Il BARBAGALLO si sofferma dunque sugli aspetti di turbativa della gara d'appalto e sugli autori della stessa:

"I nostri problemi per la gara del parco urbano non finirono però lì perché non eravamo riusciti ad ottenere che delle imprese messinesi e catanesi (ricordo per esempio la ditta dei fratelli CAPONNETTO che pretendevano dieci o venti milioni di lire per non partecipare alla gara) si ritirassero dalla gara.

Le suddette imprese spedirono quindi ugualmente le loro offerte per cui BATTAGLIA Salvatore contattò tale CECALA, direttore dell'ufficio postale di Caccamo, chiedendogli di mettere da parte tutte le buste che arrivavano all'ufficio postale o che da lì venivano spedite contenenti offerte per la gara.

Il CECALA mise da parte tutte le buste così come chiesto da noi e, sempre su nostra disposizione, le consegnò tutte insieme al messo comunale.

Io e il BATTAGLIA prelevammo il messo all'uscita dall'ufficio postale e lo facemmo salire in macchina. Ivi gli abbiamo detto che ci volevamo fare una passeggiata e che ci servivano le buste. Siamo passati dalla casa di via Roma del nonno del PANZECA Giuseppe ove già si trovavano i cugini DOLCE, muniti del materiale (ceralacca di vari colori e timbri a freddo generici) necessario per alterare le buste e modificare le offerte.

Il BATTAGLIA e il messo comunale restarono al piano terra, mentre io salii sopra portando con me le buste. Qui abbiamo proceduto a modificare delle offerte laddove possibile, mentre nei casi in cui ciò non si poteva fare senza alterare visibilmente l'offerta, abbiamo eliminato dei documenti la cui presenza era richiesta dal bando di gara a pena di esclusione.

Sigillate le buste le abbiamo consegnate al messo comunale che io e il BATTAGLIA abbiamo accompagnato nei pressi del Municipio.

I nostri problemi non finirono lì perché una ditta, credo, del messinese o dell'agrigentino, spedì la sua offerta mediante la posta celere direttamente al Comune. Immediatamente il BATTAGLIA venne avvisato di ciò dalla moglie del GIUFFRÈ, che lavora al Comune di Caccamo. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, quando ormai gli impiegati erano andati via, la moglie del GIUFFRÈ, che è anche nipote di STANFA Nicasio, riuscì ad entrare nella stanza del Segretario Comunale e prelevare la busta che, a quanto pare non era stata

messa in cassaforte perché essendo forse la prima offerta giunta con la posta celere gli impiegati del Comune avevano difficoltà burocratiche a protocollarla. La moglie del GIUFFRÉ' consegnò a me e al BATTAGLIA che la avevamo seguita all'interno della casa comunale la busta che noi poi portammo al DOLCE perché provvedessero a fare le solite operazioni (al riguardo non so dire se modificarono l'offerta o se sottrassero un documento essenziale). Modificata l'offerta io, il BATTAGLIA e la moglie del GIUFFRÉ' rimettemmo la busta al suo posto e ce ne andammo dalla casa comunale.

La sera il messo comunale telefonò al BATTAGLIA e gli disse che si sentiva male e che l'indomani - che, se non vado errato, era l'ultimo giorno utile per far pervenire le offerte - non ci sarebbe andato lui a ritirare la posta.

Il BATTAGLIA chiamò allora un suo parente o conoscente (un ragazzo biondino di capelli, con baffi molto folti, leggermente basso, di media costituzione) che lavora al Comune pregandolo di andare lui a ritirare le buste all'ufficio postale.

Effettivamente costui si recò l'indomani all'ufficio postale e prese le buste che il CECALA aveva messo da parte e le consegnò a me e al BATTAGLIA in una stradina limitrofa all'ufficio postale. Ci siamo recati dunque a casa del nonno del PANZECA e sempre con i DOLCE abbiamo provveduto alle ormai note operazioni, concluse le quali abbiamo riconsegnato le buste al parente o conoscente del BATTAGLIA.

Quindi ci siamo aggiudicati la gara.

A D.R.: Nessuno si lamentò del fatto che le loro offerte erano state modificate o i loro documenti sottratti. Venne fatto un solo ricordo all'aggiudicazione ma per altri e piuttosto futili motivi. ""

I CC hanno accertato con il rapporto nr.4429-27 del 02.02.98 che effettivamente tutte le buste sono state ritirate dal messo comunale CIACCIO Nicolò. Inoltre ben 50 buste di gara sono state spedite dall'Ufficio Postale di Caccamo tra il giorno 31.08.90 ed il 01.09.90 l'esame delle buste di gara in funzione dei gruppi territoriali omogenei e dei relativi ribassi conferma le accuse de BARBAGALLO. Inoltre la stessa ordinanza del GIP di Caltanissetta nel pp1809-97 (allegata in atti) ha posto in evidenza i rapporti esistenti tra il PANZECA ed il PRIOLO e le imprese FRANGIAMORE, CALA', NIGRELLI, SCIANNA tutte presenti nella gara di cui ci occupiamo.

Infine è stato accertato che la busta della impresa BARRESI è stata spedita per posta celere da Palermo all'indirizzo del Comune di Caccamo ove risulta pervenuta in data 01.09.90, senza passare dunque dall'ufficio postale di Caccamo, saltando così il controllo operato dal BARBAGALLO e soci e così riscontrando le indicazioni fornite dallo stesso sull'intervento della GIUFFRÉ' e sulla consegna della busta operato dalla stessa al Battaglia.

Nel verbale del 15.06.96 il BARBAGALLO precisa meglio gli elementi a propria conoscenza relativi alla sottrazione delle buste di gara ed alla turbativa d'asta.

"" A D.R.: Ho già riferito in precedenza delle modalità di aggiudicazione di tale gara ed in particolare della concessione del finanziamento e di tutta l'attività posta in essere dal PANZECA Giuseppe e dal sottoscritto al fine di alterare le offerte pervenute.

Confermo le dichiarazioni da me rese sull'argomento in data 4 maggio 1995, dichiarazioni di cui l'ufficio mi dà lettura.

Devo precisare che, risentendo quanto da me dichiarato, mi è venuto il dubbio che il direttore dell'Ufficio Postale di Caccamo non si chiami CECALÀ ma SUNSERI. Comunque tale persona è piuttosto bassa, con i capelli corti e bianchi, ha circa una cinquantina di anni ed è interessata nell'agenzia di assicurazione La F.A.T.A., che si trova nel corso principale di Caccamo.

Devo inoltre aggiungere che una lista delle imprese invitate fu portata al PANZECA da BATTAGLIA Salvatore che la aveva ottenuta direttamente dall'Arch. SAVOJARDO Maurizio, direttore dell'U.T.C.. Non ricordo se analoga lista fosse già in possesso del PANZECA che poteva averla ottenuta dal SINIO. Quest'ultimo era, infatti, come ho già riferito, il canale solito mediante cui venivamo a conoscenza dell'elenco delle ditte invitate.

D.R.: In base all'elenco avuto dal BATTAGLIA, il PANZECA distinse gli imprenditori ivi inseriti e considerati "affidabili" da quelli per i quali invece era necessario il contatto preliminare per chiedere la "busta di appoggio".

Infatti per gli imprenditori "affidabili" il consenso era già implicito e la relativa busta sarebbe stata ritirata all'ultimo momento senza alcuna fretta o preoccupazione.

Tra i nominativi degli imprenditori affidabili inseriti nell'elenco consegnatoci dal BATTAGLIA per conto del SAVOJARDO ricordo che vi era PARRINELLA Cosimo di Trabia, CATANESE Salvatore da Caccamo, SCIANNA Giacinto da Bagheria, PRIOLO Antonino, figlio di Filippo, da Ciminna ed altri che al momento non ricordo. Tra gli imprenditori inseriti nell'elenco che dovevano, invece, essere contattati al fine di acquisire la loro busta d'appoggio ricordo tali ROSSETTI e GRASSONELLI di Gela, alcune ditte del Nisseno e del Catanese ed altre della provincia di Messina, principalmente della zona di Barcellona Pozzo di Gotto. In ogni caso si trattava di circa una quarantina di ditte. Fu così che il PANZECA Giuseppe divise i nominativi di tali imprenditori in cinque gruppi che affidò a BATTAGLIA Salvatore, a PRIOLO Antonino, nipote di Filippo, ai DOLCE Sebastiano e Giovanni (che "giravano" insieme) e a me. Dell'ultimo gruppo si occupò egli personalmente, anche se devo precisare che spesso io stesso accompagnavo il PANZECA.

D.R.: L'attività di procacciamento delle buste di appoggio presso gli imprenditori non ritenuti "affidabili", almeno per noi, è durata circa una decina di giorni anche perché, contemporaneamente, ci stavamo procurando le offerte di appoggio per la gara relativa alla realizzazione di un tratto della rete fognante di Caccamo (poi aggiudicata al PANZECA) che si sarebbe dovuta svolgere il giorno prima di quello fissato per la gara del Parco Urbano. Tale attività ci ha permesso di assicurarci la quasi totalità delle offerte delle ditte invitate alle due gare, ad eccezione di alcune ditte della provincia di Catania, di Messina e di due imprese del palermitano.

Quando dico che ci eravamo assicurati la quasi totalità delle offerte delle ditte invitate intendo dire che avevamo acquisito la disponibilità delle stesse o a farci l'offerta di appoggio, o a ritirarsi dalla gara qualora fosse stato necessario, o a non presentare alcuna offerta.

D.R.: Preciso che, all'interno della casa del nonno di PANZECA, mentre si procedeva all'alterazione delle offerte, era presente anche lo stesso PANZECA

che, però, non si occupò materialmente di nulla in quanto tutto il lavoro venne svolto dai cugini DOLCE, molto esperti in tale materia.

D.R.: Le buste vennero aperte con il vapore e con l'ausilio di un tagliabalse, che i DOLCE utilizzarono per far saltare i sigilli.

Poiché i sigilli apposti sui lembi delle buste che avevamo aperto erano di ceralacca di colori diversi, fu necessario sigillare nuovamente le stesse utilizzando bastoncini di ceralacca dello stesso colore che i DOLCE avevano portato per ogni evenienza. Poiché alcune ditte avevano utilizzato un sigillo personalizzato, non essendo possibile riprodurre tale sigillo, fu usato il sistema di spalmare la ceralacca appena fusa lungo i lembi della busta anche al fine di cancellare le tracce di apertura della stessa.

D.R.: L'Arch. SAVOJARDO è persona particolarmente vicina a BATTAGLIA Salvatore e a PANZECA Giuseppe.

Qualche volta io stesso, su incarico del PANZECA, ho avuto dal SAVOJARDO copie di progetti che però non so meglio precisare.

Inoltre, poiché il PANZECA aveva intenzione di realizzare un edificio che sarebbe poi stato destinato a nuovo ufficio postale (assicurazioni in tal senso erano state date al PANZECA dal CECALA o SUNSERI, Direttore dell'Ufficio Postale) e vi erano dei problemi relativi alla destinazione urbanistica di un pezzetto del fondo su cui doveva sorgere l'immobile, io mi recai diverse volte dal SAVOJARDO, per conto del PANZECA, per riuscire a risolvere il problema.

D.R.: Quando il PANZECA riuscì ad aggiudicarsi le gare inerenti il Parco Urbano e la realizzazione di un tratto delle rete fognante di Caccamo, per ricompensare il SAVOJARDO dell'attività svolta gli fece avere, per tramite del BATTAGLIA, un "regalo".

In particolare il BATTAGLIA era venuto in ufficio ed aveva detto, in mia presenza, al PANZECA che era venuto per "ritirare i soldi per Maurizio". Il PANZECA, quindi, consegnò al BATTAGLIA 5 milioni di lire in contanti.

D.R.: Effettivamente io non ho visto il BATTAGLIA consegnare i soldi al SAVOJARDO ma è sicuro che ciò è avvenuto perché non vi fu nessuna lamentela da parte del SAVOJARDO né, soprattutto, il BATTAGLIA si sarebbe mai permesso di "fregare" il PANZECA.

D.R.: Anche per la gara inerente il tratto di rete fognante, era stato il SAVOJARDO che aveva fatto avere al PANZECA l'elenco delle ditte invitate.

D.R.: Io presi ufficialmente parte alla gara relativa al tratto di fognatura quale rappresentante della ditta PANZECA. In proposito ricordo che la gara era diretta dal Sindaco di Caccamo DI LUCIA.

Anche il DI LUCIA è persona vicina al PANZECA. Al riguardo posso, per esempio, dire che il DI LUCIA cercò di darci una mano in occasione della gara per la realizzazione del Parco Urbano quando sorsero dei problemi in sede di aggiudicazione della gara.

In particolare, per errore, il giorno in cui si svolse la gara per la fognatura venne aperta una busta contenente un'offerta inerente la gara per la realizzazione del Parco Urbano che si doveva svolgere l'indomani. ""

Anche in questo caso il BARBAGALLO effettivamente non erra nel rammentare la circostanza sopra indicata, ma riferisce il fatto dello scambio delle buste ad una gara diversa. Infatti i CC hanno accertato che questo scambio di buste della ditta

FRANGIAMORE Giovanni effettivamente c'è stata, ma che la gara del giorno successivo non era quella della fognatura, ma quella della strada di collegamento tra la ss 285 all'altezza del bivio Muxiotto e la c.da Noce - Ginestra. Sostanzialmente i CC hanno acquisito, con il rapporto 4429-27 del 13.12.97, il verbale di aggiudicazione della licitazione privata del 3-09-90. Dalla lettura di tale verbale si ha modo di accertare che nel corso della gara sono state aperte due buste facenti capo alla ditta FRANGIAMORE Giovanni l'una con il ribasso percentuale del 13,60 e l'altra con quello del 11,20.

Sul punto va quindi rilevato:

1. Che tale fatto riscontra pienamente le dichiarazioni del BARBAGALLO circa la sottrazione delle buste, il loro esame presso la casa del nonno del PANZECA e la successiva restituzione, in quanto non c'è alcuna ragione di fatto o giuridica che possa giustificare l'anomalia sopra indicata. Infatti come da bando di gara le buste devono, SEMPRE, riportare all'esterno l'indicazione della gara cui fanno riferimento; inoltre all'interno deve essere chiaramente indicato l'oggetto per il quale viene fatta l'offerta. Non c'è alcun dubbio che una volta pervenuta l'offerta alla stazione appaltante la stessa deve protocollarla in relazione all'oggetto e custodirla in relazione al distinto procedimento amministrativo.
2. Dunque è chiaro che nelle ore precedenti alla gara le buste sono state sottratte alla disponibilità della stazione appaltante e sono confluite nelle mani del gruppo PANZECA - DOLCE. Che l'operazione è stata eseguita commettendo un grave errore nella restituzione delle buste per cui all'interno del procedimento amministrativo per la gara del PARCO URBANO di Caccamo è finita anche un'altra busta della ditta FRANGIAMORE GIOVANNI attinente al diverso procedimento amministrativo relativo alla gara d'appalto strada di collegamento tra la ss 285 all'altezza del bivio Muxiotto e la c.da Noce - Ginestra.
3. Questo dato è assolutamente inammissibile perché il presidente di gara di fronte a due offerte provenienti dalla stessa impresa per una stessa gara d'appalto è tenuto a rilevare la situazione prendendo in considerazione soltanto la migliore offerta per la stazione appaltante.
4. Ma ciò non è stato, come da lettura del verbale di gara e non si può certamente capire come mai il presidente di gara, cioè il Sindaco Di Lucia non si sia accorto di tale anomalia, se non, per come sostiene il BARBAGALLO, per favorire il PANZECA, consumando in tal modo un palese falso ideologico.
5. Queste considerazioni trovano conferma nella indicazione fornita di seguito dal BARBAGALLO:

“Un rappresentante di una ditta che non so precisare, fece delle obiezioni verbali, per cui ci riunimmo io, il PANZECA, il DI LUCIA e il Segretario Comunale in una stanza accanto alla sala consiliare ove si svolgeva la gara. Il DI LUCIA sosteneva che la gara poteva proseguire regolarmente dandosi semplicemente atto che la busta era stata aperta ma che il contenuto della stessa non era stato visto. Il Segretario Comunale, invece, voleva che si procedesse all'annullamento delle gara e alla sospensione di quella prevista per l'indomani.

Il PANZECA chiamò in disparte il Segretario con cui voleva "sistemare" in maniera "amichevole" la faccenda, ma ottenne il solo risultato di far arrabbiare di più il funzionario".

6 Gli accertamenti svolti dai Carabinieri del C.I.S. -- compendiate nelle note informative del 5 e 12 febbraio 1998 e nella relazione tecnica finale allegata alla nota del 17 marzo 1998 -- hanno permesso di dimostrare che parecchie buste erano state effettivamente manomesse e che molte delle offerte presentate dalle ditte invitate era state redatte con i medesimi caratteri grafici: indici sintomatici inequivoci della turbativa della gara, costituenti altresì riscontri inconfutabili, anche di natura scientifica, alle dichiarazioni del BARBAGALLO e dell'ing. LANZALACO.

CIRCA IL REATO DI TURBATIVA D'ASTA

E' importante osservare che per quanto hanno dichiarato il BARBAGALLO ed il LANZALACO ed è stato riscontrato dai CC RO-NO di Palermo sulla gara del Parco Urbano di Caccamo sono state commesse delle gravi irregolarità. Le stesse hanno natura di illecito penale in quanto è chiaro che la comunicazione da parte del SAVOJARDO, attuale capo dell'UTC, della lista delle imprese da invitare alla gara è un grave elemento di turbativa della regolarità del procedimento amministrativo d'aggiudicazione della gara d'appalto, sanzionato penalmente ai sensi dell'art 353 co 2 cp. Infatti la conoscenza di tale lista prima che sia spedito l'invito consente alla imprese che gestisce l'appalto di presentarsi alla ditta che sarà invitata preannunciando l'arrivo di tale atto legittimandosi in tal modo ai suoi occhi al fine di ottenere il "passi". Mediante tale condotta si riesce dunque a controllare prevenendo e magari "reprimendo" la partecipazioni libere delle imprese invitate. In tal senso è evidente il concorso necessario nel reato del Pubblico Ufficiale, cioè il SAVOJARDO, il quale ha consegnato, secondo il BARBAGALLO, la lista delle imprese da invitare ed il riscontro offerto dal LANZALACO il quale ha indicato le persone del gruppo PANZECA che hanno girato per questa gara e quindi i Dolce, il PRIOLO Antonino, il BATTAGLIA, il BARBAGALLO ed il PANZECA Giuseppe.

E' evidente ,poi, che tale giro di imprese ha avuto il suo effetto ; infatti basta mettere in relazione , per come hanno fatto i CC, i ribassi delle imprese in funzione con la località di spedizione delle offerte . In tal senso è stata certamente importante il contributo criminale del CIACCIO e della STANFA che hanno sottratto le buste di gara alla stazione appaltante del comune di Caccamo¹⁵¹.

Bisogna anche osservare che regolarità della gara è stata turbata dalla condotta del DI LUCIA. Questi ,secondo il BARBAGALLO, si sarebbe accorto della irregolarità nella apertura delle buste e avrebbe occultato ciò accordandosi con il PANZECA Giuseppe. E' ovvio che anche tale condotta ha turbato il regolare svolgimento della gara d'appalto in quanto ha consentito al GRUPPO PANZECA

¹⁵¹ Ad ulteriore dimostrazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del BARBAGALLO si tenga presente che costui, nel corso dell'interrogatorio del 12 marzo 1998, ha fotograficamente riconosciuto, senza alcuna esitazione, il CIACCIO, la STANFA, il SAVOJARDO ed i cugini DOLCE.

di aggiudicarsi la stessa che andava invece quantomeno sospesa al fine di accertare la natura della irregolarità riscontrata.

CIRCA L'ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA

Al di là della eventuale condotta più o meno lecita delle impresa MINGOIA e della impresa riferibile al BRUNO è chiaro che l'intervento diretto di Cosa Nostra in questo appalto è stato tanto forte che queste imprese hanno dovuto rinunciare a partecipare alla gara del Parco Urbano per vincerla, limitandosi ad una partecipazione di cd. "appoggio" anche se appoggiati dai loro referenti mafiosi che hanno dovuto piegarsi alla decisione del capo del Mandamento interessato all'opera secondo le regole vigenti in Cosa Nostra. Ma tale condotta ha ispirato tutta la gara d'appalto, infatti, per come ha riferito il BARBAGALLO, nessuna delle imprese presenti in gara è riuscita ad imporre un principio di trasparenza facendo rilevare la doppia partecipazione della impresa FRANGIAMORE.

In tal senso è ovvio che l'intervento del fattore d'intimidazione mafioso ha condizionato in modo determinante la libera concorrenza imprenditoriale nel settore degli appalti pubblici per quanto riguarda la gara in oggetto, consentendo l'aggiudicazione alla impresa di maggior peso mafioso, meglio gradita dal mandamento locale di Cosa Nostra. Per questo motivo il PANZECA, i DOLCE, il BARBAGALLO, il PRIOLO Antonino, il BATTAGLIA Salvatore, rispondono del reato di cui all'art.513 bis cp in concorso con GIUFFRÈ Antonino e GUZZINO DIEGO.

CIRCA IL REATO DI CORRUZIONE

Secondo la ricostruzione del BARBAGALLO per fare il "giro delle imprese" per la gara in oggetto fu necessario ottenere la lista delle imprese che dovevano essere invitate alla gara. Tale lista sarebbe stata consegnata dall'arch. SAVOJARDO. Un dato certo è che tale giro di imprese vi fu, per quanto riferito dallo stesso LANZALACO e per quanto oggi accertato dalla PG. E' ovvio che il riferimento del BARBAGALLO al SAVOJARDO consente di completare in modo logico l'iter criminale percorso, individuando nello stesso il soggetto che ha fornito tale lista prima che fosse resa pubblica. In tal senso è ovvio che la compilazione tecnica di tale lista è dell'UTC e dunque di competenza del SAVOJARDO, prima che la stessa sia resa pubblica mediante l'adozione da parte del competente organo politico dell'ente. Tale condotta del SAVOJARDO è contraria ai suoi doveri di ufficio in quanto turba il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa favorendo il gruppo PANZECA a scapito delle altre imprese. Il prezzo di tale condotta è stata la consegna da parte del PANZECA e tramite il BATTAGLIA Salvatore di una somma di danaro pari a 5milioni.

CIRCA IL PECULATO

Sul punto è necessario richiamare le ordinanze del GIP dott.ssa Massa (proc. 2464-96 sulla Pretura di Palermo) ed in parte del GIP dott. Grillo (proc. 1120-97 nei confronti di D'AGOSTINO Benedetto) allegate in atti. In entrambe i giudici

hanno ritenuto corretta la ricostruzione teorica della figura del peculato nella sottrazione delle buste di gara al possesso della PA finalizzato all'aggiudicazione al miglior offerente di un ribasso economico sul prezzo posto a base d'asta dell'opera. Basando tale ricostruzione sul prevalente interesse economico delle imprese partecipanti alla gara e della stessa pubblica amministrazione a che il procedimento amministrativo sia improntato ai criteri di buon andamento ed imparzialità e finalizzato alla aggiudicazione all'impresa che offre il miglior ribasso. In tal senso la sottrazione dell'offerta economica delle imprese e l'apertura delle buste di gara al fine di sapere tale ribasso economico lede chiaramente il disposto dell'art. 314 cp (ante modifica del 1991) in funzione degli interessi che anche nel caso concreto oggi esposto la norma intende tutelare ex art. 97 della Costituzione. Non c'è dubbio che la sottrazione delle buste di gara per l'appalto del Parco Urbano di Caccamo, operato mediante il concorso del messo comunale CIACCIO Nicolò e con il concorso della moglie di GIUFFRÈ Antonino, ha consentito ai DOLCE, al BARBAGALLO, al PANZECA ed al PRIOLO ed al BATTAGLIA di sapere in anticipo i ribassi delle imprese partecipanti alla gara e di adeguare conseguentemente la loro offerta.

CIRCA LA TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

La condotta illecita sopra descritta ha chiaramente pregiudicato le ragioni del Comune di Caccamo che da una libera gara d'appalto avrebbe ottenuto la realizzazione dell'opera ad un prezzo più basso. Il maggior costo dell'opera è dovuto ai ribassi concordati ed alla apertura delle buste di gara in funzione del ribasso dell'ATI DOLCE - PANZECA. Non deve stupire l'entità del ribasso di tale ATI in quanto per come ha dichiarato il BARBAGALLO alcune imprese non erano state contattate e per questo si era resa necessaria l'apertura delle buste di gara, dunque non potendo contare sul controllo di tutte le buste di gara il PANZECA aveva dovuto rimediare inserendosi nella media di gara con la sua offerta.

Infine tale condotta provoca un danno anche all'ente finanziatore dell'opera cioè la Regione Siciliana che vede consumato il suo finanziamento per un'opera che secondo una libera gara poteva costare alla spesa pubblica regionale un prezzo minore.



PARAGRAFO III°
L'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI CACCAMO

Nel delineare gli elementi probatori acquisiti in merito all'aggiudicazione dell'appalto per il Parco Urbano di Caccamo si è fatto più volte riferimento al procedimento per l'aggiudicazione dei lavori per la rete fognante del medesimo Comune, in quanto anche l'esito di questa gara era stato determinato nell'ambito della strategia di controllo degli appalti attuata dal gruppo PANZECA.

Invero, come hanno riferito sia il BARBAGALLO¹⁵² che l'ing. LANZALACO¹⁵³, questa gara era stata aggiudicata ad una associazione di imprese capeggiata dal PANZECA, il quale aveva potuto contare sull'adesione di tutte le altre imprese partecipanti che avevano modellato le rispettive offerte in modo da consentire a quest'ultimo di formulare la percentuale di ribasso più vicina alla media.

In particolare, nel corso dell'interrogatorio del 15 giugno 1995, il BARBAGALLO riferiva testualmente:

““A D.R.: L'attività di procacciamento delle buste di appoggio presso gli imprenditori non ritenuti “affidabili”, almeno per noi, è durata circa una decina di giorni anche perché, contemporaneamente, ci stavamo procurando le offerte di appoggio per la gara relativa alla realizzazione di un tratto della rete fognante di Caccamo (poi aggiudicata al PANZECA) che si sarebbe dovuta svolgere il giorno prima di quello fissato per la gara del Parco Urbano.

Tale attività ci ha permesso di assicurarci la quasi totalità delle offerte delle ditte invitate alle due gare, ad eccezione di alcune ditte della provincia di Catania, di Messina e di due imprese del palermitano.

Quando dico che ci eravamo assicurati la quasi totalità delle offerte delle ditte invitate intendo dire che avevamo acquisito la disponibilità delle stesse o a farci l'offerta di appoggio, o a ritirarsi dalla gara qualora fosse stato necessario, o a non presentare alcuna offerta.

D.R.: Quando il PANZECA riuscì ad aggiudicarsi le gare inerenti il Parco Urbano e la realizzazione di un tratto delle rete fognante di Caccamo, per ricompensare il SAVOJARDO dell'attività svolta gli fece avere, per tramite del BATTAGLIA, un “regalo”.

D.R.: Anche per la gara inerente il tratto di rete fognante, era stato il SAVOJARDO che aveva fatto avere al PANZECA l'elenco delle ditte invitate.

D.R.: Io presi ufficialmente parte alla gara relativa al tratto di fognatura quale rappresentante della ditta PANZECA. In proposito ricordo che la gara era diretta dal Sindaco di Caccamo DI LUCIA.””

Sempre in merito alla stessa gara, il BARBAGALLO - nell'ambito degli altri interrogatori in precedenza menzionati - ha precisato che la stessa era inclusa nel

¹⁵²Si vedano gli interrogatori di BARBAGALLO del 15 e del 22 giugno 1995, del 29 marzo 1996 ed, in ultimo, del 12 marzo 1998.

¹⁵³Si vedano gli interrogatori del 2 febbraio e del 26 settembre 1996.

“pacchetto” di appalti che il PANZECA era riuscito ad ottenere anche in virtù degli accordi con BIONDOLILLO Giuseppe e dei loro rispettivi agganci politici con l'ex. On. GORGONE Francesco Paolo.

Un importante riscontro obiettivo che depone a favore della profonda attendibilità delle dichiarazioni del BARBAGALLO proviene dagli accertamenti svolti dai Carabinieri¹⁵⁴.

“Appalto per la realizzazione della fognatura di Caccamo.”

1. L'opera è stata finanziata con D.A. n. 1693/88 del 27.12.1988 dell'Assessorato regionale al TT.AA.

In data 24.03.1990, sulla GURS n. 12, è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento di alcuni tratti di rete fognante del centro abitato, per l'importo a b.a. di lire 266.781.082.

Il bando di gara è a firma del sindaco DI COLA Nicasio.

Il sistema di gara previsto è quello della licitazione privata (art. 1, lett. a Legge 14/1973) con il correttivo del 7% ai fini dell'individuazione delle offerte anomale (all. n. 1)

Con delibera di G.M. n. 251 del 29.06.1990 presieduta dal sindaco DI LUCIA Luigi, è stato approvato l'elenco delle imprese da invitare e da escludere.

Hanno fatto pervenire istanza di partecipazione n. 99 imprese; fra queste le seguenti sono state escluse per documentazione irregolare:

- CHINNICI Francesco;
- AGOSTARO Rosario,
- SIMONE Salvatore;
- BAIM srl;
- FRANCIAMORE Angelo;
- QUERCIO salvatore;
- EDILCO srl;
- SICILCOSTRUZIONI srl;
- LIMBLICI Pietro;
- Fratelli PIERUCCI
- COGE srl
- CALABRO' Carmelo;
- CHIARAMONE Giovanni;
- CANALE Giovanni;
- NOBILE Angelo;
- SANTANGELO Vincenzo.

Sono state pertanto ammesse n. 82 imprese come da elenco allegato alla delibera anzidetta (all. n. 2)

¹⁵⁴ Si veda l'informativa del 12 febbraio 1998.

Le stesse sono state invitate con lettera del 24.07.1990.

2. La gara, presieduta dal sindaco Luigi DI LUCIA, è stata esperita in data 20.08.1990.

Hanno fatto pervenire offerta n. 23 imprese.

La gara è stata aggiudicata dall'ATI PANZECA Giuseppe e CATALANO Vito con il ribasso del 13,69% (all. n. 3)

Con delibera di G.M. n. 95 del 31.08.1990, è stato approvato il citato verbale di gara (all. n. 4)

3. Il contratto è stato stipulato in data 23.11.1990, tra CECALA Giovanni, nato a Caccamo il 20.06.1950, vice-sindaco protempore, e PANZECA Giuseppe, per l'importo al netto del ribasso di aggiudicazione, di lire 230.258.752 (all. n. 5)"

Come è già stato posto in evidenza in occasione dell'analisi della vicenda del Parco Urbano, anche l'ing. LANZALACO aveva inserito questa gara tra quelle controllate dal "gruppo PANZECA"¹⁵⁵.

"Nello stesso tempo i Dolce cominciarono a frequentare lo studio di via Catania del PANZECA ove operavano anche Priolo Antonino e Priolo Filippo. La triade PANZECA, Dolce, Priolo poteva contare sul controllo di almeno 50 buste di imprenditori per ogni gara. In particolare il Barbagallo, autista del PANZECA, e il Dolce Sebastiano giravano assieme per contattare le imprese.

In particolare a Caccamo furono organizzati tre lavori il Parco Urbano di Caccamo, la Fognatura di Caccamo, la strada Provinciale Valle D'Olmo-Valle Lunga ed ancora la sistemazione idraulica del Torrente Mortella di Trabia e l'arredo Urbano del Porto di San Nicola L'Arena. Il gruppo aveva come referenti, per i Dolce la "ZONA" di Bagheria, per il PANZECA la "ZONA" di Caccamo".

Sempre in proposito, l'ing. LANZALACO — riferendo di ciò che egli aveva appreso in merito alle modalità adottate in ordine all'apertura delle buste contenenti le offerte per la gara del Parco Urbano — ha anche dichiarato:

"Questo tipo di operazione fu' ripetuta più volte dal PANZECA al fine di vincere anche la gara della Rete Fognante e della strada dell'ESA."

Al riguardo va osservato che pur non avendo partecipato personalmente alle attività finalizzate al controllo di queste gare di appalto, l'ing. LANZALACO ha fornito delle indicazioni assolutamente coincidenti con quelle rese da BARBAGALLO, proprio perché anch'egli era entrato a far parte del "gruppo PANZECA" sicché le sue fonti di conoscenza provenivano da quanto lo stesso PANZECA, i cugini DOLCE e gli altri protagonisti gli avevano riferito.

¹⁵⁵ Interrogatorio del 2 febbraio 1996

Questo dato di fatto consente di spiegare la ragione per cui l'ing. LANZALACO se ha riferito circostanze sicuramente esatte in merito agli aspetti generali della vicenda, così come queste sono state riassunte nel corso dell'interrogatorio del 2 febbraio 1996, ed in particolare in ordine al ruolo che ciascuno delle persone menzionate in quella occasione avevano avuto, è stato meno preciso in merito alle modalità esecutive concretamente praticate.

Infatti va rilevato che, diversamente da quanto era accaduto per la gara del Parco Urbano, per la gara relativa alla rete fognante non era stato necessario procedere alla sottrazione delle buste ed alla loro apertura, in quanto tutti gli imprenditori che erano stati contattati avevano prestato il loro consenso per la presentazione dell'offerta di appoggio. Questa circostanza è sempre stata sostenuta dal BARBAGALLO ed è stata anche recentemente ribadita nel corso dell'interrogatorio del 12 marzo 1998, allorchè egli ha precisato che l'aggiudicazione all'ATI PANZECA-CATALANO era conseguita dall'esito positivo del "giro di imprese" che egli aveva fatto unitamente al BATTAGLIA, al PRIOLO ed ai cugini DOLCE.

E' alquanto evidente che questa soluzione era stata notevolmente agevolata dall'importo non certo rilevante dell'appalto che non lo rendeva appetibile al punto da determinare l'insorgere di contrasti per la sua aggiudicazione; tuttavia è innegabile che per il gruppo PANZECA la sua aggiudicazione costituiva una occasione per riaffermare il proprio dominio sugli appalti in quel territorio.

Tenuto conto pertanto di questa precisazione, per il resto, anche per questa gara possono ribadirsi le considerazioni, in fatto ed in diritto, in precedenza svolte in merito:

al ruolo del PANZECA, del BATTAGLIA, del PRIOLO e dei cugini Sebastiano e Giovanni DOLCE e quindi all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a loro carico per il reato di cui all'art.353, comma 2°, c.p.;

al ruolo del SAVOJARDO, dipendente del Comune di Caccamo, il quale — dietro il compenso di cinque milioni di lire — aveva consegnato in anticipo la liste delle imprese che dovevano essere invitate, così consentendo ai primi di ottenere il necessario appoggio da parte delle altre imprese invitate.



PARAGRAFO IV°
GLI IMPRENDITORI INSERITI NEL SISTEMA MAFIOSO DEL
CONTROLLO DEGLI APPALTI

PARRINELLA COSIMO

Il PARRINELLA rientra nel novero di quegli imprenditori che hanno potuto esercitare con successo la propria attività grazie alla possibilità di contare sulla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo di Cosa Nostra, nella quale sono inseriti o sono comunque ad essa vicini.

In particolare il PARRINELLA, uomo d'onore della famiglia di Trabia, può considerarsi un prestanome di Giuseppe e Domenico (detto 'u professuri) RANCADORE, padre e figlio, i quali da almeno un ventennio sono al vertice della famiglia mafiosa di Trabia (il primo con il ruolo di capo, il secondo, tutt'ora latitante, con il ruolo di consigliere¹⁵⁶).

Emblematica espressione di questo rapporto è la vicenda relativa alla realizzazione del complesso residenziale denominato " GOLDEN HILL", in territorio di Trabia, da parte di una società (la SICULA ALLEVAMENTI s.r.l.) facente capo ai RANCADORE i quali l'avevano costituita unitamente al PARRINELLA. Costui aveva continuato a far parte di questa società anche dopo che RANCADORE Domenico, aveva ceduto le proprie quote per evitare che le stesse venissero sottoposte alle prevedibili misure di prevenzione dopo che lo stesso, ed il padre Giuseppe, erano stati arrestati nel 1984 per associazione mafiosa. La predetta società aveva continuato ad operare (sempre con la presenza del PARRINELLA, sia pure con la diversa denominazione di " CO.E.SI.") con il subingresso di DRAGO FERRANTE Francesco, un costruttore particolarmente vicino ai noti esponenti mafiosi SBEGLIA Salvatore e CANNELLA Tommaso, il quale verrà successivamente arrestato nel 1996 per il reato di partecipazione in associazione mafiosa, anche in relazione ai legami instaurati con i RANCADORE per la realizzazione del complesso "GOLDEN HILL" ¹⁵⁷.

Gli obiettivi elementi di riscontro accertati dai Carabinieri in relazione a questa vicenda costituiscono pertanto il necessario punto di partenza per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia in merito alla posizione del geometra PARRINELLA rispetto alle famiglie del mandamento di Caccamo.

Su questo rapporto si era già espresso LIMA Gaetano, il quale, in data 22 settembre 1994, aveva testualmente dichiarato:

".....OMISSIS... Il PARRINELLA, fu combinato prima di me e mi venne presentato, dal RANCADORE. Il PARRINELLA è un vero e proprio prestanome del RANCADORE Giuseppe. Infatti tutte le attività che fanno capo a questi sono in realtà dell'ex capo famiglia. Ciò, oltre ad essere notorio, mi risulta

¹⁵⁶Un profilo completo di entrambi i RANCADORE è delineato nell'ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del 12 dicembre 1994

¹⁵⁷Si veda al riguardo la puntuale ricostruzione di queste vicende - anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori BARBAGALLO e LIMA - contenuta nella scheda personale di PARRINELLA, inserita nel volume 3° dell'informativa del 21 agosto 1997.

personalmente perché ho assistito a discussioni tra il RANCADORE e il PARRINELLA inerenti proprio la gestione dell'impresa di quest'ultimo. Lo stesso non ha mai commesso, per quanto a mia conoscenza delitti, ma era stato combinato perché il RANCADORE se ne potesse servire in totale autonomia, come del resto faceva con molti uomini d'onore della famiglia di Trabia.omissis.... Tale ultima cerimonia avvenne nel villino rustico di proprietà del PARRINELLA in località Acqua Grande, credo di Caccamo".

Successivamente il LIMA aveva fornito queste ulteriori indicazioni:

".....OMISSIS....

A.D.R.: Sono a conoscenza che RANCADORE Giuseppe con SALPIETRO Vincenzo, PICCIOLO Guglielmo, COZZO Cosimo e PARRINELLA Cosimo, se non ricordo male nell'anno 74/75, hanno costituito una società che si occupava dell'allevamento di vitelli destinati a macello. L'attività si svolgeva nei magazzini ubicati in c.da S. Onofrio, che io so essere stati di proprietà di FRICANO Luigi da Bagheria. Successivamente, se non ricordo male, nell'anno 77/78, la società ha acquistato un terreno sito in c.da S. Onofrio, agro di Trabia, da tale SCIALABBA. Detta proprietà veniva utilizzata dalla società per l'allevamento di Vitelli"¹⁵⁸.

Da queste dichiarazioni si comprende agevolmente quanto profonda fosse la conoscenza che il LIMA aveva in merito al legame dei RANCADORE con l'indagato, che peraltro non esitava riconoscere fotograficamente nel corso del successivo interrogatorio del 9 settembre 1997¹⁵⁹

Anche BARBAGALLO Salvatore ha posto in luce che il geometra PARRINELLA, in conseguenza della qualità di uomo d'onore, è uno degli imprenditori più attivi del mandamento di Caccamo (interrogatorio del 22 marzo 1995):

"“OMISSIS.... proseguendo nell' indicazione degli uomini d'onore del mandamento di Caccamo, devo far subito presente che nell'interrogatorio di ieri ho dimenticato di indicare fra gli appartenenti alla famiglia di Trabia il geometra PARRINELLA Cosimo, (.....). Il PARRINELLA Cosimo si interessava, unitamente a me, delle gare di appalto e mi riservo di parlarne più approfonditamente non appena verrà affrontato quest'ultimo argomento”“.

Il quadro indiziario risultante da queste dichiarazioni è stato recentemente ritenuto attendibile dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo per sottoporre a sequestro una notevole quantità di beni immobili, direttamente od

¹⁵⁸ Interrogatorio del 20 aprile 1995.

¹⁵⁹ Viene esibito al LIMA un fascicolo fotografico costituito da 83 foto e allegato all'informativa n.4092/43 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo del 21.08.1997, la cui legenda viene allegata in copia al presente verbale.

Esaminate le foto il LIMA dichiara:

OMISSIS

nella foto n.4 riconosco il geom. PARRINELLA Cosimo, uomo d'onore di Trabia, di cui ho ampiamente trattato. L'Ufficio da atto che l'indicazione è esatta."

indirettamente riconducibili al PARRINELLA, in quanto considerati frutto del ruolo che l'indagato ha assunto all'interno della famiglia mafiosa di Trabia ed in particolare della cura degli interessi dei RANCADORE nell'ambito delle gare di appalto¹⁶⁰.

A questo proposito il BARBAGALLO, dopo avere fatto un ulteriore breve riferimento al PARRINELLA, includendolo tra gli imprenditori inseriti in Cosa Nostra, con il quale aveva rapporti più frequenti per l'aggiustamento delle gare di appalto, nel corso dell'interrogatorio del 15 giugno 1995, aveva descritto con più precisione il ruolo dell'indagato PARRINELLA:

"IMPRENDITORI "AFFIDABILI"

"A D.R. Mi viene richiesto di precisare se gli imprenditori di cui ho parlato nel corso dell'interrogatorio di ieri manifestassero la disponibilità a fare "offerte di appoggio" in nostro favore solo perché la richiesta proveniva da uomini d'onore o anche perché vi erano vantaggi economici per loro stessi.

In proposito debbo dire che la maggior parte degli imprenditori contattati da me, per conto dei PRIOLO e del PANZECA, in relazione ad appalti banditi dai Comuni, si sono sempre dimostrati molto disponibili a fare le offerte di appoggio da noi richieste anche perché il favore veniva sempre da noi restituito.

Infatti ogni volta che ci è stato chiesto di fare una busta di appoggio a favore di uno degli imprenditori che ci aveva favorito noi non ci siamo mai rifiutati o tirati indietro.

In altre parole tale sistema consentiva di fare gli interessi di tutti in quanto, così facendo si impedivano inutili concorrenze ed si evitavano altresì ribassi eccessivi nelle aggiudicazioni.

D.R.: Preciso che per quanto attiene le gare comunali erano quasi sempre le imprese con sede operativa nello stesso comune appaltante che avevano il maggior interesse ad aggiudicarsi i lavori.

Tali imprese avevano, infatti, i migliori contatti con gli amministratori locali e nel proprio paese, ovviamente, avevano ampia disponibilità sul posto di mezzi, materiali e mano d'opera.

D.R.: Effettivamente con alcune ditte vi era una intesa per così dire stabile nel senso che si sapeva già che i titolari delle stesse erano disponibili a fare sempre la busta di appoggio in nostro favore e che cioè erano "affidabili".

Gli imprenditori che il PANZECA Giuseppe ed i PRIOLO giudicavano "affidabili", e cioè quelli su cui si poteva contare sempre e per i quali non c'era bisogno del preventivo consenso, erano senza dubbio i seguenti:

(...)

PARRINELLA Cosimo di Trabia;

Voglio precisare che oltre ai nominativi che ho ricordato è certamente possibile che ve ne siano altri definibili come "affidabili" per il PANZECA ed i PRIOLO, ditte che io però in questo momento non riesco a ricordare. ""

GARA PER LA SISTEMAZIONE DEL PARCO URBANO A CACCAMO

¹⁶⁰ Si veda il decreto del Tribunale di Palermo, Sezione MP, del 18 settembre 1997.

“A D.R.: Ho già riferito in precedenza delle modalità di aggiudicazione di tale gara ed in particolare della concessione del finanziamento e di tutta l'attività posta in essere dal PANZECA Giuseppe e dal sottoscritto al fine di alterare le offerte pervenute.

Confermo le dichiarazioni da me rese sull'argomento in data 4 maggio 1995, dichiarazioni di cui l'ufficio mi dà lettura.

Devo precisare che, risentendo quanto da me dichiarato, mi è venuto il dubbio che il direttore dell'Ufficio Postale di Caccamo non si chiami CECALA ma SUNSERI. Comunque tale persona è piuttosto bassa, con i capelli corti e bianchi, ha circa una cinquantina di anni ed è interessata nell'agenzia di assicurazione La F.A.T.A., che si trova nel corso principale di Caccamo.

Devo inoltre aggiungere che una lista delle imprese invitate fu portata al PANZECA da BATTAGLIA Salvatore che la aveva ottenuta direttamente dall'Arch. SAVOJARDO Maurizio, direttore dell'U.T.C.. Non ricordo se analoga lista fosse già in possesso del PANZECA che poteva averla ottenuta dal SIINO. Quest'ultimo era, infatti, come ho già riferito, il canale solito mediante cui venivamo a conoscenza dell'elenco delle ditte invitate.

D.R.: In base all'elenco avuto dal BATTAGLIA, il PANZECA distinse gli imprenditori ivi inseriti e considerati “affidabili” da quelli per i quali invece era necessario il contatto preliminare per chiedere la “busta di appoggio”.

Infatti per gli imprenditori “affidabili” il consenso era già implicito e la relativa busta sarebbe stata ritirata all'ultimo momento senza alcuna fretta o preoccupazione.

Tra i nominativi degli imprenditori affidabili inseriti nell'elenco consegnatoci dal BATTAGLIA per conto del SAVOJARDO ricordo che vi era PARRINELLA Cosimo di Trabia, CATANESE Salvatore da Caccamo, SCIANNA Giacinto da Bagheria, PRIOLO Antonino, figlio di Filippo, da Ciminna ed altri che al momento non ricordo. Tra gli imprenditori inseriti nell'elenco che dovevano, invece, essere contattati al fine di acquisire la loro busta d'appoggio ricordo tali ROSSETTI e GRASSONELLI di Gela, alcune ditte del Nisseno e del Catanese ed altre della provincia di Messina, principalmente della zona di Barcellona Pozzo di Gotto. In ogni caso si trattava di circa una quarantina di ditte. Fu così che il PANZECA Giuseppe divise i nominativi di tali imprenditori in cinque gruppi che affidò a BATTAGLIA Salvatore, a PRIOLO Antonino, nipote di Filippo, ai DOLCE Sebastiano e Giovanni (che “giravano” insieme) e a me. Dell'ultimo gruppo si occupò egli personalmente, anche se devo precisare che spesso io stesso accompagnavo il PANZECA.

D.R.: L'attività di procacciamento delle buste di appoggio presso gli imprenditori non ritenuti “affidabili”, almeno per noi, è durata circa una decina di giorni anche perché, contemporaneamente, ci stavamo procurando le offerte di appoggio per la gara relativa alla realizzazione di un tratto della rete fognante di Caccamo (poi aggiudicata al PANZECA) che si sarebbe dovuta svolgere il giorno prima di quello fissato per la gara del Parco Urbano.

Tale attività ci ha permesso di assicurarci la quasi totalità delle offerte delle ditte invitate alle due gare, ad eccezione di alcune ditte della provincia di Catania, di Messina e di due imprese del palermitano.

Quando dico che ci eravamo assicurati la quasi totalità delle offerte delle ditte invitate intendo dire che avevamo acquisito la disponibilità delle stesse o a farci l'offerta di appoggio, o a ritirarsi dalla gara qualora fosse stato necessario, o a non presentare alcuna offerta.

D.R.: Preciso che, all'interno della casa del nonno di PANZECA, mentre si procedeva all'alterazione delle offerte, era presente anche lo stesso PANZECA che, però, non si occupò materialmente di nulla in quanto tutto il lavoro venne svolto dai cugini DOLCE, molto esperti in tale materia.

D.R.: Le buste vennero aperte con il vapore e con l'ausilio di un tagliabalse, che i DOLCE utilizzarono per far saltare i sigilli.

Poiché i sigilli apposti sui lembi delle buste che avevamo aperto erano di ceralacca di colori diversi, fu necessario sigillare nuovamente le stesse utilizzando bastoncini di ceralacca dello stesso colore che i DOLCE avevano portato per ogni evenienza. Poiché alcune ditte avevano utilizzato un sigillo personalizzato, non essendo possibile riprodurre tale sigillo, fu usato il sistema di spalmare la ceralacca appena fusa lungo i lembi della busta anche al fine di cancellare le tracce di apertura della stessa. ""

Le dichiarazioni rese dal BARBAGALLO in merito alla gara per la realizzazione del Parco Urbano di Caccamo sono state ampiamente riscontrate dagli accertamenti operati dai Carabinieri, dai quali è emerso che effettivamente l'aggiudicazione di questa gara, avvenuta nel 1990, era stata conseguita da una associazione di imprese composta dal PANZECA e da una impresa dei cugini DOLCE. Inoltre, sempre dall'esame degli atti è emerso che alla gara era stata invitata ed aveva partecipato l'impresa di PARRINELLA, il quale aveva presentato un'offerta con una percentuale di ribasso inferiore a quella stabilita per consentire all'ATI DOLCE-PANZECA di ottenere l'aggiudicazione¹⁶¹. L'attendibilità di queste dichiarazioni inoltre risulta confermata dal rinvenimento dei numeri di telefono in uso al PARRINELLA nell'agenda personale del PANZECA, sequestratagli in occasione del suo arresto del 17 marzo 1995, ad ulteriore dimostrazione dell'esistenza di un rapporto personale tra i due predetti esponenti mafiosi.

Va peraltro considerato che l'attendibilità del BARBAGALLO è comprovata anche dal positivo riconoscimento fotografico dell'indagato 8 interrogatorio del 14 novembre 1997):

""A questo punto l'Ufficio sottopone al BARBAGALLO l'album fotografico del 21.08.1997 trasmesso dal Nucleo Operativo dei Carabinieri, lo stesso dichiara di riconoscere:

"Nella foto nr.4 Cosimo PARRINELLA, esponente della famiglia di Trabia. Costui è titolare di uno studio sito su una stradina che si immette sul Corso centrale di Trabia. Sopra a questo studio abitava Totuccio RINELLA. Il PARRINELLA ci dava le informazioni su tutte le gare di appalto che dovevano svolgersi nel Comune di Trabia. Egli inoltre forniva, tutte le volte che gli veniva richiesto, le buste di appoggio per le gare di appalto alle quali erano interessate

¹⁶¹ Su tutta la vicenda del Parco Urbano di Caccamo si veda il § II° del Cap.VI°; si vedano inoltre gli accertamenti rassegnati con l'informativa dei Carabinieri del 13 dicembre 1997.

imprese di esponenti di Cosa Nostra. Ricordo in particolare che egli aveva fornito la busta di appoggio per la realizzazione di una strada provinciale nei pressi di Valledolmo, gara che era stata vinta da una impresa del PRIOLIO. Se non vado errato l'impresa del PARRINELLA aveva partecipato, con una propria busta di appoggio, anche alla gara per la realizzazione del Parco urbano di Caccamo che era stata aggiudicata ad una impresa del PANZECA "".

Anche Francesco DI CARLO ha ribadito la qualità di uomo d'onore del PARRINELLA, sebbene non l'abbia riconosciuto positivamente nella foto mostratagli¹⁶².

Molto più articolate sono invece le dichiarazioni rese da SIINO Angelo, in data 6 settembre 1997:

""SIINO: Questo è invece è, la foto 4, per esempio che io non... non mi ricordavo, ora mi sono ricordato che è un imprenditore, però si dovrebbe chiamare Cosimo, però evidentemente il nome non me lo ricordo. Questo qua mi è stato raccomandato in quanto doveva prendere dei lavori per la fognatura di Trabia e io praticamente...

P.M.: Chi gliel'ha raccomandato?

SIINO: Mah, questo qua mi pare che fu raccomandato, veniva a nome di RANCADORE, u profissuri. Cioè RANCADORE il professore, l'ho visto una volta e ho già spiegato perché l'ho visto, ma insomma diciamo che era quello che comandava a Trabia, non so, c'aveva anche il padre che prima... che poi aveva preso il posto... il padre era stato arrestato ed era sottoposto a misure di prevenzione, per cui si muoveva con particolare come si chiama. Questo può essere che si chiama FARINELLA, questo Cosimo?

P.M.: No, diciamo un nome simile a FARINELLA, si chiama PARRINELLA.

SIINO: PARRINELLA, Cosimo PARRINELLA ed era... e questo addirittura io mi pare che gli ho fatto fare qualche associazione di impresa, non so se ebbe associazione di impresa pure con gente di Bagheria.

P.M.: Ma lui lavorava con un'impresa sua o era in società con qualcuno?

SIINO: No, praticamente era... associato con alcune imprese, però quando lui veniva, veniva per... per... cioè praticamente magari la sua impresa io non

¹⁶² Dichiarazioni rese da DI CARLO Francesco in data 06.03.1996.

OMISSIS

L'Ufficio da atto che viene esibito al DI CARLO il fascicolo fotografico n.4092/2-1 di prot.llo 1^ Sez. compilato dal R.O.N.O. del Comando Provinciale di Palermo in data 25.02.1997 e chiede allo stesso se individua qualche persona di sua conoscenza; il DI CARLO dichiara:

OMISSIS

Nella foto n.4 mi pare di riconoscere Gaetano LIMA, abbastanza invecchiato, del quale so che era stato formalmente "combinato".

OMISSIS

A questo punto l'Ufficio rende noti al DI CARLO i nomi delle persone effigiate nel fascicolo fotografico mostratogli e lo stesso risponde:

OMISSIS

Il geom. PARRINELLA è un uomo d'onore della famiglia di Trabia ed era dipendente dell'omonimo Comune.

OMISSIS"

sapevo come si chiamava effettivamente, però mi diceva: mi fai ritirare questo? Mi fai fare il Fax dal tale? Cioè io lo aiutavo nel chiudere i lavori, della cosa. Mi ricordo proprio di questo lavoro, erano diversi i lavori che io ho fatto perché ho aiutato a questo... spesso mi veniva a casa mia, all'AUTOTEAM e compagnia bella, cioè l'ho aiutato, però onestamente pure... mi fa sul lavoro a Trabia... sì, PARRINELLA Cosimo, no, ricordo... ma doveva avere anche una sua impresa, PARRINELLA.

P.M.: Sa se avesse un titolo di studio, qualcosa?

SIINO: No.

P.M.: Non l'ha mai udito.

SIINO: Non glielo so dire, anche perché lo chiamavo Cosimo e basta, mi è stato presentato come Cosimo e io... Una volta venne con il geometra ROSSELLI ecco, col geometra ROSSELLI che era il cognato di Franco BAIAMONTE.

P.M.: Franco BAIAMONTE di Bagheria?

SIINO: Sì, BAIAMONTE, poi ucciso a Casteldaccia. Questo ROSSELLI, finché il BAIAMONTE fu in vita, anche qualche anno dopo, era in auge, cioè praticamente gli facevano prendere un bel po' di lavori. Dopo la morte del BAIAMONTE, morto u' parrino finì u' figghiozzo...

P.M.: Ho capito, regolare!

SIINO: ...come si dice... ""

Dunque il SIINO non soltanto ha riconosciuto fotograficamente il PARRINELLA ma ha soprattutto riferito che costui gli era stato "raccomandato" da Domenico RANCADORE all'evidente fine di ottenere il necessario pass per poter avere l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione della rete fognaria del Comune di Trabia. Appalto che era stato effettivamente aggiudicato per ben due volte, nel 1987 e nel 1990, ad una impresa del PARRINELLA¹⁶³.

Anche se il SIINO non è al corrente della qualità di uomo d'onore del PARRINELLA, le indicazioni dallo stesso offerte risultano ampiamente convergenti con i restanti elementi di prova delineati poichè confermano che l'inserimento illecito dell'indagato era dovuto al rapporto preferenziale che aveva con il RANCADORE ed al conseguente rilievo che quest'ultimo aveva in Cosa Nostra.

Questa conclusione risulta rafforzata dalle seguenti dichiarazioni rese dal LANZALACO Salvatore:

""La foto-n.4 raffigura un imprenditore di Trabia, prestanome di Domenico RANCADORE, il quale lo impone in tutti i sub-appalti della zona e che ha avuto un ruolo anche nei sub-appalti nella costruzione di Torre Artale".

L'Ufficio da atto che si tratta di PARRINELLA Cosimo, il LANZALACO risponde: "Effettivamente ricordo che si tratta del geom. PARRINELLA. ""

¹⁶³ Si veda la scheda personale dell'indagato inserita nel volume 3°.

Effettivamente, come risulta dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri, il PARRINELLA ha praticamente monopolizzato la esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di Trabia¹⁶⁴

In ultimo va considerato che anche CAPOMACCIO Michele, nel corso dell'interrogatorio reso in data 18 novembre 1997, ha ribadito, sia pure in relazione ad episodio specifico, che l'indagato:

“PARRINELLA Cosimo è un imprenditore in favore del quale la LAMBERTINI aveva fatto delle forniture di asfalto. Non ricordo quando questo fatto sia avvenuto, ma credo di poterlo collocare tra il 1991 ed il 1995. Sono però sicuro del fatto che il contatto tra il PARRINELLA ed la LAMBERTINI era avvenuto tramite l'intervento di Domenico RANCADORE, uomo d'onore della famiglia di Trabia.”

Anche su questo punto, le indagini svolte dai Carabinieri hanno consentito di pervenire all'accertamento della esistenza dei rapporti tra l'impresa LAMBERTINI ed il PARRINELLA, riscontrando in pieno anche le indicazioni temporali fornite dal collaborante¹⁶⁵. Altamente probabile deve pertanto ritenersi che, anche in questo caso, sia stato decisivo l'intervento del RANCADORE sicchè, alla luce anche di tutti gli altri accertamenti esposti, queste dichiarazioni costituiscono una ulteriore garanzia in ordine alla fondatezza della conclusione circa rapporti tra il PARRINELLA e gli esponenti mafiosi della famiglia di Trabia.

Gli elementi di prova delineati, ad avviso dell'Ufficio, consentono di ritenere che a carico di PARRINELLA sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua attuale partecipazione all'associazione mafiosa sicchè, soprattutto al fine di ripristinare il libero esercizio delle attività imprenditoriali nel territorio di Trabia, Termini Imerese e dintorni, ove egli ha acquisito una indiscussa posizione di controllo, si impone l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti.

¹⁶⁴Si veda la indicazione di tutti i lavori svolti dal PARRINELLA nel Comune di Trabia, contenuti nella scheda personale dell'indagato inserita nel volume 3°.

¹⁶⁵Cfr il punto n.13 dell'informativa del 10 dicembre 1997: *“La “SICILLANA LAMBERTINI EDILSISTEMI” s.r.l. con sede legale in Termini - Imerese in C. Castello n.23, tra il 1990 e il 1995, ha emesso, nei confronti di PARRINELLA Cosimo, le sottoelencate fatture per la fornitura di materiale inerte e bituminoso:*

- n Fattura n.659 del 01.08.1991 per l'importo di lire 12.127.340 (Fornitura di binder e tappetino bituminoso);
- n Fattura n.79 del 31.01.1992 per l'importo di lire 4.038.450 (fornitura di tappetino bituminoso);
- n Fattura n.197 del 29.04.1995 per l'importo di lire 4.071.600 (fornitura di conglomerato bituminoso);
- n Fattura n.327 del 03.07.1995 per l'importo di lire 2.610.000 (Fornitura di conglomerato bituminoso e tappetino bituminoso);
- Fattura n.373 del 31.07.1995 per l'importo di lire 3.981.120 (Fornitura di detrito di frantoio);
- Fattura n.391 del 01.08.1995 per l'importo di lire 47.751.400 (Fornitura di conglomerato bituminoso);
- Fattura n.616 del 28.12.1995 per l'importo di lire 3.589.040 (Fornitura di detrito di frantoio);
- Fattura n.635 del 28.12.1995 per l'importo di lire 46.136.100 (Fornitura di conglomerato bituminoso). (allegato nr. 9).

CATANESE Salvatore

Con rapporto giudiziario dell'11.3.1985 i Carabinieri del Nucleo Operativo di Palermo deferivano all'A.G. numerose persone, tutte residenti in comuni della Provincia, ritenute appartenenti all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Le indagini, che prendevano le mosse dalle dichiarazioni rese da MARSALA Vincenzo - uno dei primi soggetti che decideva di rompere il muro di omertà che ha, da sempre, caratterizzato l'azione del citato sodalizio mafioso - consentivano ai militari di individuare numerosissimi soggetti che erano entrati, comunque, in contatto con la suddetta organizzazione criminale.

Nonostante gran parte dell'attività investigativa fosse in gran parte frutto di deduzioni e, quindi, i risultati processuali immediati non fossero stati tra i più rilevanti, deve però osservarsi come, il successivo evolversi delle indagini relative a Cosa Nostra e le più recenti dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia hanno finito per confermare quasi integralmente il contenuto di quel rapporto giudiziario e, dunque, la bontà del lavoro svolto.

Tra le tante, merita particolare attenzione la posizione di CATANESE Salvatore - imprenditore ed influente uomo politico di Caccamo, legato alla corrente del defunto On. LIMA, già Consigliere Provinciale e Presidente del Comitato di Gestione della USL n. 51 di Termini Imerese - che i Carabinieri del Gruppo Palermo 1°, inserivano tra i componenti la famiglia di Caccamo, evidenziandone l'improvviso ed apparentemente ingiustificato arricchimento, nonché i suoi rapporti con INTILE Francesco, all'epoca indiscusso capo mandamento, con GATTUCCIO Antonino (di cui grazie alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LIMA Gaetano adesso conosciamo il rilevante spessore politico-mafioso) e con VIVINETTO Gaetano, ex Cancelliere presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, persona alquanto vicina alla famiglia di Trabia.

A seguito del predetto rapporto giudiziario, il CATANESE veniva indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e nei suoi confronti venivano avviate indagini da parte dell'Ufficio Istruzione di Palermo che disponeva anche l'acquisizione di copia della documentazione bancaria inerente il predetto personaggio.

Era infatti emerso dall'analisi di alcune partite bancarie come il CATANESE avesse intrattenuto rapporti economici, tra gli altri, con il citato INTILE Francesco, DI GESU' Lorenzo (decaduto prima che passasse in giudicato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ed indicato da più collaboratori come appartenente alla famiglia di Caccamo), RANCADORE Giuseppe (già capo famiglia di Trabia), GUZZINO Diego detto Dino (uomo d'onore di Caccamo), ABSENTE Bernardo (ucciso ed indicato dal collaboratore di giustizia LIMA Gaetano quale uomo d'onore della famiglia di Ciminna) e GAETA Giuseppe (indiscusso capo famiglia di Termini Imerese).

Da una perquisizione operata nell'abitazione del CATANESE i Carabinieri, oltre a numerose armi e munizioni regolarmente detenute, rinvenivano una tessera attestante l'appartenenza del CATANESE all'ordine massonico denominato Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani.

Nei diversi interrogatori sostenuti dal CATANESE, sia quale indiziato che quale testimone, il predetto tentava di giustificare i rapporti economici intrattenuti con

personaggi di sicura appartenenza mafiosa e ciò non senza incorrere in evidenti incongruenze.

Il G.I., in assenza di ulteriori elementi di prova, in data 9.3.1988 archiviava la posizione del predetto, sottolineando, però, la gravità degli indizi esistenti a carico dell'imprenditore di Caccamo ed evidenziandone le numerose e reiterate contraddizioni (cfr. decreto di archiviazione emesso dal G. I. di Palermo).

Gran parte degli esiti delle indagini bancarie disposte dall'Ufficio Istruzione di Palermo pervenivano al predetto ufficio solo in data 29.7.1991 per cui il G. I. - attesa l'entrata in vigore del nuovo strumento di rito e la nota sentenza di incompetenza per territorio emessa dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo il 15.4.1989 - trasmetteva la documentazione bancaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, laddove, in assenza di ulteriori elementi di colpevolezza, veniva richiesta al G.I.P., che disponeva in conformità, l'archiviazione della posizione del Catanese.

A seguito delle dichiarazioni rese da LIMA Gaetano, questo ufficio provvedeva a richiedere a quest'ultima Procura gli atti del relativo procedimento e l'esame dettagliato della documentazione bancaria suddetta, valutata anche alla luce delle più recenti acquisizioni in merito alla composizione organica di Cosa Nostra, conduceva a risultati estremamente interessanti che, se da un lato permettevano di evidenziare la strettissima connessione del CATANESE con elementi di primo piano del citato sodalizio mafioso, dall'altro, consentivano di acquisire la prova inequivocabile della falsità delle dichiarazioni rese dallo stesso al G.I.

Infatti si poteva accertare come la cessione di titoli dal CATANESE ad esponenti di Cosa Nostra, lungi dall'apparire meramente occasionale, era stata, almeno fino alla metà degli anni '80 (data in cui si rendono palesi le indagini bancarie sul predetto soggetto e, comunque, fino alla quale risale la documentazione acquisita, in attesa di più ampie investigazioni) caratterizzata da una sorprendente sistematicità e regolarità e aveva riguardato un numero di personaggi strettamente legati a Cosa Nostra di gran lunga superiore a quelli originariamente accertati.

Infatti CATANESE Salvatore, risultava avere emesso, sul suo c/c intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro di Palermo - Agenzia n. 1, intestato anche alla di lui sorella CATANESE Nunzia, tra gli altri, i titoli di cui alla seguente tabella.

PRIMO PRENDITORE	GIRATARI	IMPORTO
BATTAGLIA Francesco	GUZZINO Diego	1.750.000
Calcestruzzi Termini s.p.a.		5.931.000
		7.780.000
		2.869.000
		<u>5.357.000</u>
		21.937.000
CAPITUMMINO Filippo		8.183.000
		<u>25.000.000</u>
		33.183.000

PRIMO PRENDITORE	GIRATARI	IMPORTO
CAPIZZI Maria Rosa	FARINELLA Giuseppe	5.000.000
	(?)	5.000.000
	RICONTATI Rosolino	3.000.000
	DI MATTEO Mario	<u>3.493.722</u>
	DI CARLO Andrea	16.493.000
CATALANO Nicolo'		4.950.000
DI GESU' Lorenzo		5.000.000
		<u>2.353.000</u>
		7.353.000
DI GESU' Rosetta	illeggibile	1.500.000
	illeggibile	1.000.000
	illeggibile	<u>1.000.000</u>
		3.500.000
FONTANA Rosalia		4.220.000
	CAPITUMMINO Filippo	10.000.000
		3.000.000
		5.000.000
	CAPITUMMINO Filippo	2.080.000
		6.695.000
	illeggibile	5.530.000
	CAPITUMMINO Filippo	8.454.000
		<u>12.000.000</u>
		56.979.000
GAETA Emilio	CORRAO Domenico	1.000.000
		1.475.000
	illeggibile	<u>1.832.550</u>
		4.307.550
GAETA Giuseppe		3.000.000
	VISO Liborio	1.737.000
		2.500.000
		3.940.000
		1.200.000
	GAETA Emilio	1.800.000
		2.200.000
		<u>2.400.000</u>
		18.777.000
GALBO Antonino	DI GESU' Lorenzo	1.000.000
GUZZINO Diego		2.800.000
		1.283.000
	LIMA Gaetano	<u>3.359.000</u>
		7.442.000
in bianco	RANCADORE Giuseppe	1.340.000

PRIMO PRENDITORE	GIRATARI	IMPORTO
INTILE Francesco	illeggibile	1.500.000 1.295.000 2.200.000 2.000.000 2.100.000 1.000.000 2.900.000 2.000.000 1.900.000 5.000.000 2.000.000 20.000.000 <u>1.450.000</u> 45.345.000
LA BARBERA Salvatore	RANCADORE Giuseppe RANCADORE Giuseppe SCORSONE Francesco	13.000.000 <u>10.000.000</u> 23.000.000
LEONE Cosimo		6.360.000 <u>8.900.000</u> 15.260.000
LIMA Gaetano	RINELLA Salvatore SCALETТА Angela	5.000.000 1.319.000 <u>1.146.000</u> 7.465.000
LO BELLO Leonardo	LO BELLO & C.	1.794.000 6.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 3.000.000 2.838.000 10.000.000 2.000.000 <u>5.000.000</u> 54.632.000
PANZECA Giuseppe	DI GESU' Lorenzo	4.332.500
PANZECA Leonardo		2.000.000 <u>1.300.000</u> 3.300.000
PANZICA Giuseppe		4.500.000

PRIMO PRENDITORE	GIRATARI	IMPORTO
RANCADORE Giuseppe	SARPIETRO Vincenzo	3.000.000
		6.428.000
		12.250.000
		7.280.000
		7.000.000
	SCORSONE Francesco	5.000.000
		4.300.000
		2.000.000
		3.650.000
		1.500.000
	SARPIETRO Vincenzo SCORSONE Francesco SANFILIPPO Michele	1.728.000
		5.000.000
		5.000.000
	illeggibile	4.724.000
		5.000.000
		3.000.000
	SCORSONE Francesco	4.000.000
		4.000.000
		4.000.000
	SCORSONE Francesco TURTURICI Salvatore SCORSONE Francesco	4.000.000
		3.000.000
		3.000.000
		<u>8.000.000</u>
		98.860.000
RINELLA Antonino	RANCADORE Giuseppe	5.880.000
RUBINO Alfonsina	LIMA Gaetano	3.800.000
SCORSONE Francesco	SCORSONE M. Grazia	1.000.000
	RANCADORE Giuseppe	<u>5.000.000</u>
		6.000.000

Premesso che il citato rapporto di conto corrente è uno dei tanti intrattenuti dal CATANESE (cfr., tra l'altro, verbale di perquisizione agli atti) per cui la presente analisi, in attesa di effettuarne una più completa, non ha la pretesa di essere esaustiva, deve osservarsi che:

- risultano assegni per circa 22.000.000 di lire intestati alla Calcestruzzi Termini s.p.a. (vedi relativa scheda) e, di conseguenza, deve ritenersi che i titoli rilasciati ai vari GAETA Giuseppe ed Alberto - rispettivamente capo famiglia ed uomo d'onore di Termini Imerese, DI GESU' Lorenzo (uomo d'onore di Caccamo, arrestato a Roma in compagnia di CALO' Giuseppe), DI GESU' Rosetta, sorella di Lorenzo, PANZECA Giuseppe e Leonardo (nipoti del DI GESU') - tutti direttamente o indirettamente coinvolti nella società predetta - non possono essere ricondotti all'attività imprenditoriale del CATANESE; del resto il predetto, che aveva, in una dichiarazione resa alla G.d.F., giustificato un assegno emesso in favore del DI GESU' con i rapporti commerciali intercorrenti tra la sua impresa e la Calcestruzzi Termini s.p.a., successivamente alla comunicazione giudiziaria ricevuta, in sede di interrogatorio reso quale indiziato il 24.5.1985 - pur

minimizzando i suoi rapporti con il DI GESU' - asseriva di avere "scontato" alcune cambiali a quest'ultimo, al di fuori di attività imprenditoriali;

- il CATANESE risulta aver preso parte ad un ricevimento svoltosi a Taormina in occasione delle nozze di PANZECA Leonardo, cui, tra gli altri era presente il DI GESU' Lorenzo che ebbe a sostenere anche le spese di pernottamento del CATANESE e della di lui moglie (cfr. verbale di interrogatorio del 12 dicembre 1986);

- FONTANA Rosalia è la moglie di CAPITUMMINO Filippo, indicato dal CALDERONE, dal MARINO MANNOIA e dallo stesso LIMA Gaetano, quale uomo d'onore, e molti dei titoli a questa intestati portano una firma di girata, a nome Fontana Rosalia, sicuramente apocrifia, opera grafica, con ogni probabilità, del CAPITUMMINO;

- il CATANESE, interrogato dal G.I. nella qualità di teste in data 9.11.1988 giustificava un suo titolo di lire 10.000.000 emesso in favore di CAPITUMMINO Filippo e tratto sul suo c/c intrattenuto sulla Banca di Messina (va in proposito rilevato che il GATTUCCIO Antonino ne è stato il Direttore Generale), quale acconto del pagamento della somma di circa 50.000.000 dovuta al CAPITUMMINO per l'acquisto di un piccolo appartamento;

- solo sul c/c oggi preso in esame risultano emessi a favore del CAPITUMMINO e della FONTANA assegni per oltre 90.000.000 di lire e quindi, non può esservi dubbio, circa la falsità delle dichiarazioni rese al G.I.;

- risultano ben quattro assegni emessi a favore di CAPIZZI Maria Rosa, verosimilmente figlia del noto uomo d'onore di Villagrazia di Palermo, CAPIZZI Benedetto e gli stessi appaiono girati a FARINELLA Giuseppe, verosimilmente il capo mandamento di Gangi nonché zio di VIRGA Rodolfo, genero di CAPIZZI Benedetto, RICONTATI Rosolino, uomo d'onore di Altofonte, DI MATTEO Mario, sicuramente identificabile (cfr. scrittura di comparazione) nel noto collaboratore di giustizia, e DI CARLO Andrea, ex rappresentante della famiglia di Altofonte e proprietario del Castello di San Nicola l'Arena;

- numerosi sono gli assegni emessi o, comunque, girati a GUZZINO Diego, cognato di INTILE Francesco, e uomo d'onore di Caccamo, già condannato con sentenza passata in giudicato;

- RANCADORE Giuseppe, ex capo famiglia di Trabia, ha ricevuto direttamente o indirettamente, tramite tale LA BARBERA Salvatore e SCORSONE Francesco, assegni per oltre 128.000.000 di lire (di ciò si tratterà più ampiamente nelle schede inerenti il RANCADORE e lo SCORSONE); significativa in merito ai rapporti esistenti tra il CATANESE e il RANCADORE appare la circostanza che uno dei titoli incassati dal secondo non portasse il nome del prestatore e che, ciononostante, è stato regolarmente negoziato dall'istituto di credito;

- LEONE Cosimo e PANZICA Giuseppe, indicati da più parti quale componenti la famiglia di Valledolmo, hanno ricevuto assegni per circa 20.000.000 di lire; al

riguardo va osservato come il CATANESE, interrogato dal G.I. riferiva di avere "scontato" una cambiale al LEONE, presentatogli dall'INTILE, per 10.000.000 di lire, mentre sul solo c/c della B.N.L. risultano emessi assegni per oltre 15.000.000 di lire;

- INTILE Francesco, ex capo mandamento di Caccamo, risulta aver ricevuto dal CATANESE ben 13 assegni per un importo complessivo di oltre 45.000.000 di lire e lo stesso CATANESE, interrogato dal G.I. quale testimone in data 2.7.1984, ovviamente prima di avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, affermava che il movimento di denaro tra egli e l'INTILE superava i cento milioni di lire;

- RUBINO Alfonsina è la moglie di LIMA Gaetano e il LIMA risulta aver avuto numerosi titoli dal CATANESE di cui uno ceduto al RINELLA Salvatore, capo famiglia di Trabia, e negoziato dalla moglie di quest'ultimo SCALETTA MONTES Angela.

Siffatte circostanze già da sole considerate consentono di affermare che l'attività del CATANESE - caratterizzata da interventi sistematici a favore di un numero rilevante di associati a Cosa Nostra, appartenenti a famiglie diverse e, peraltro, geograficamente lontane da Caccamo - può essere soltanto giustificata con il ritenere esistente un rapporto strettissimo tra l'imprenditore caccamese e il sodalizio criminale.

Sarebbe erroneo - e certamente anche riduttivo - parlare di riciclaggio, in quanto, se è vero che nei conti correnti del CATANESE "entravano" capitali frutto, con verosimile grado di certezza, dall'attività criminale del sodalizio mafioso, e "uscivano" soldi "puliti" provenienti da un rispettabile imprenditore ed uomo politico, è pur vero che, il numero e la durata delle operazioni effettuate in favore di Cosa Nostra va al di là di un occasionale intervento volto a conseguire il profitto degli illeciti traffici, e, invece, integra una completa condivisione degli scopi dell'associazione mafiosa tale da configurare la partecipazione, comunque giuridicamente qualificata, del CATANESE al sodalizio criminale.

In altri termini ci si trova di fronte ad una generale e totale "messa a disposizione" di un soggetto nei confronti di Cosa Nostra nel cui interesse impegna le proprie risorse umane ma, nel caso di specie, soprattutto, finanziarie, imprenditoriali e politiche.

A quest'ultimo riguardo non appare di secondaria importanza la vicenda narrata dal Cap. Gennaro SCALA, già Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Termini Imerese, nei primi anni '80, circa le pressioni fatte dal locale gruppo politico-mafioso facente capo a GATTUCCIO Antonino, a VIVINETTO Agostino e al CATANESE per determinare il trasferimento dello "scomodo" Ufficiale di Polizia Giudiziaria, autore delle prime penetranti investigazioni effettuate sulle famiglie mafiose della zona¹⁶⁶.

¹⁶⁶ In merito alle vicende narrate dall'allora Capitano dei Carabinieri Gennaro SCALA si veda la richiesta di ordinanza di custodia cautelare n. 5617/94 e la successiva ordinanza del G.I.P. del 12 dicembre 1994. Si vedano inoltre le dichiarazioni rese da questo Ufficiale al G.I. del Tribunale di Palermo, in data 23 maggio e 12 giugno 1985, nonché quelle rese al P.M. in data 28 ottobre 1994.

In data 4 giugno 1985 infatti, il Cap. SCALA, riferiva al G.I. presso il Tribunale di Palermo, dott. Paolo BORSELLINO, che il CATANESE grazie ai suoi molteplici agganci con esponenti politici era riuscito a sensibilizzare un suo superiore gerarchico al fine di sbarrare la strada alle indagini che egli stava compiendo sullo stesso e su tutta una serie di indiziati mafiosi che, successivamente, soltanto grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, è stato possibile collocare tra gli esponenti di primo piano del mandamento mafioso di Caccamo¹⁶⁷. Il CATANESE in effetti era riuscito nel suo intento, tant'è che il Cap. SCALA era stato trasferito da Termini Imerese e, poco prima che ciò accadesse, lo stesso CATANESE, nel corso di un incontro con il Cap. SCALA durante il quale costui gli aveva contestato le indebite pressioni che aveva sollecitato sul suo operato, aveva sostanzialmente ammesso di essersi rivolto ad "alcune persone" per far sapere all'Ufficiale che egli era una persona perbene.

E' estremamente significativo, quindi, che il CATANESE si fosse esposto con tanta determinazione, sapendo di poter contare sui molteplici agganci politici ed istituzionali che la sua appartenenza alla corrente limiana ed andreottiana della Democrazia Cristiana gli consentiva di avere, allo scopo di salvaguardare i suoi interessi e quelli di coloro che erano al vertice delle famiglie mafiose di Caccamo. Con i quali, quindi, i rapporti documentati dalle indagini bancarie svolte sul suo conto costituivano soltanto una parte del complesso legame instaurato con costoro.

Una decisiva conferma proviene dalle dettagliate dichiarazioni di LIMA Gaetano sul conto dell'imprenditore caccamese che permettono di fugare ogni dubbio circa il ruolo dallo stesso rivestito all'interno del mandamento di Caccamo.

Riferisce, infatti, il LIMA nell'interrogatorio del 6.12.1993:

"Altre volte ho accompagnato il RANCADORE da tale CATANESE Salvatore da Caccamo, che non mi risulta essere uomo d'onore, ma che era particolarmente vicino al capo mandamento INTILE Francesco. Fu infatti quest'ultimo che ci mise in contatto con il CATANESE quando taluno della famiglia di Trabia aveva bisogno di costituirsi liquidità. Il CATANESE ci scambiava assegni e in cambio riceveva interessi dell'ordine del 30-40 per cento.

D.R.: Il CATANESE era vicino anche al deceduto DI GESU' Lorenzo, uomo d'onore della famiglia di Caccamo, e al GUZZINO Diego. Ciò lo posso affermare con certezza in quanto ho sempre notato gli stretti rapporti di frequentazione tra i predetti. Inoltre sovente venivo autorizzato dal GUZZINO Diego a spendere il di lui nome quando il CATANESE mi frapponeva delle difficoltà per il cambio di titoli.

D.R.: Non so spiegare l'ascesa economica del CATANESE avvenuta intorno alla metà degli anni '70. Effettivamente sapevo che nei primi anni '70 il CATANESE aveva avuto grosse difficoltà economiche e che poi, all'improvviso si era ripreso, fino a costruirsi una grossa fortuna. Non ho elementi concreti per dire che il CATANESE fosse stato concretamente aiutato dal DI GESU' o dall'INTILE, anche se ho sempre avuto il sospetto che il predetto imprenditore fosse in realtà

¹⁶⁷ Si fa riferimento, in particolare, a GAETA Giuseppe, INTILE Francesco, DI GESU' Lorenzo, GATTUCCIO Antonino e tutti gli altri soggetti indicati nel rapporto giudiziario n.3282/10 - 1984 dell'11 marzo 1985.

un prestanome del capo mandamento di Caccamo. Infatti il CATANESE poteva esercitare lo "strozzinaggio" solo perchè non era uomo d'onore o, comunque, non era conosciuto come tale - poichè a questi non è consentito d'esercitare tale pratica nei confronti d'altri affiliati. Di fatto però, operando sistematicamente in quel settore e scambiando assegni anche ad uomini d'onore, tanto da essere punto di riferimento per molte persone bisognose di denaro liquido, doveva sicuramente godere di grosse coperture. ""

Ancora nell'interrogatorio del 2.5.1994 il collaboratore riferiva:

""Come ho già detto in precedenti interrogatori, molti uomini d'onore del mandamento di Caccamo avevano forti interessi in comune con CATANESE Salvatore. Sono per esempio a conoscenza del fatto che Pino GAETA e Totuccio RINELLA avevano, e credo posseggano ancora, un capannone nella zona industriale di Termini Imerese, in società con il CATANESE Salvatore. Tale notizia mi venne data dal GATTUCCIO Antonino, credo tra il 1990 e il 1991, il quale mi disse che, a suo avviso, il capannone dovesse servire ai predetti per depositare frumento. Non so da che cosa il GATTUCCIO avesse maturato tale convinzione in ordine all'utilizzo del capannone, posso solo affermare che egli era sicuro del fatto che l'immobile era di proprietà del GAETA, del RINELLA e del CATANESE. Il GATTUCCIO mi fece la suddetta confidenza in un'occasione in cui parlavamo del fatto che in quel periodo avevamo notato una certa disponibilità economica da parte del RINELLA. ""

Nel corso dei suoi interrogatori ancora il LIMA, parlando per esempio di LO BELLO Leonardo ed INGRAO Giovanni, ne metteva in luce i rapporti, ampiamente riscontrati, almeno con riguardo al LO BELLO, dalla documentazione bancaria acquisita, esistenti tra i predetti e il CATANESE.

Va sottolineato peraltro che lo stesso LIMA aveva in più occasioni fatto riferimento, oltrechè alle potenzialità economiche del CATANESE, anche ai suoi importanti agganci con esponenti al vertice delle Istituzioni politiche e giudiziarie locali; invero, al riguardo, nel corso del suo interrogatorio del 22 aprile 1994, il collaborante testualmente riferiva:

""Da ultimo intendo dichiarare di aver appreso da NINO GATTUCCIO che il giudice PRINZIVALLI Giuseppe, attuale Procuratore della repubblica di Termini Imerese, era soggetto "avvicinabile" da CATANESE Salvatore imprenditore di Caccamo e dell' ex sindaco di Termini Imerese Giovanni AGLIERI RINELLA. La notizia mi venne riferita, se mal non ricordo nell' estate del 1991 in una delle tante occasioni in cui mi trovavo nella villa del GATTUCCIO Antonino. A.D.R.: CATANESE Salvatore è un imprenditore edile di Caccamo del quale ho già riferito, di quest' ultimo non mi risulta personalmente l' organica appartenenza a "Cosa Nostra" tuttavia era uomo molto vicino al nostro ambiente ed in ottimi rapporti col citato GATTUCCIO. Nulla posso invece riferire sul conto di AGLIERI RINELLA Giovanni. ""

Sul medesimo tema, il giorno successivo il LIMA aveva inoltre dichiarato:

“I contatti con il VIVINETTO e il RANCADORE erano stati stabiliti tramite il CATANESE Salvatore e l'INTILE. Infatti il VIVINETTO era molto amico del CATANESE che, a sua volta, come ho detto in precedenza, era vicinissimo all'INTILE.”

A dimostrazione peraltro della sua personale conoscenza del CATANESE, il LIMA non aveva esitato a riconoscerlo fotograficamente in data 9 settembre 1997. Ciò che peraltro deve essere evidenziato è che la riconducibilità dei rapporti economico-finanziari esposti in precedenza ad attività del CATANESE in favore di uomini d'onore di Caccamo trova una ulteriore conferma nelle dichiarazioni di BARBAGALLO Salvatore, il quale, riferendosi alle varie modalità con le quali Lorenzo DI GESU' aveva realizzato il riciclaggio del danaro proveniente dalle attività illecite della sua famiglia accennava anche al “ sistema c.d. di sconto effetti realizzato tramite CATANESE Salvatore di Caccamo ”¹⁶⁸. Invero se si tiene conto dei numerosi titoli che il CATANESE aveva emesso all'ordine della CALCESTRUZZI TERMINI, dei fratelli GAETA, dello stesso DI GESU' o della sorella di costui, nonché dei nipoti, PANZECA Giuseppe e PANZECA Leonardo, si comprende che il c.d. “ sistema di sconto effetti ” - consistente evidentemente nella sostituzione di titoli o di danaro di provenienza illecita con altri valori “puliti” per oltre 60 milioni di lire - poteva essere realizzato dal CATANESE soltanto in considerazione dell'elevato livello di affidabilità che egli garantiva a Lorenzo DI GESU' ed agli altri uomini d'onore della sua famiglia e della certezza che il suo intervento avrebbe senz'altro consentito di raggiungere gli scopi che l'organizzazione si prefiggeva.

Ma il contributo che il CATANESE ha nel tempo arrecato agli esponenti del mandamento di Caccamo non è consistito soltanto in questo tipo di attività poiché si è estrinsecato anche nella partecipazione attiva, e talvolta anche determinante, al sistema di controllo mafioso delle gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche. Al riguardo, sempre il BARBAGALLO, nel corso dell'interrogatorio del 14 giugno 1995, dopo aver descritto le modalità con le quali era possibile “ pilotare ” l'aggiudicazione delle gare in base agli accordi di volta in volta raggiunti tra le varie famiglie mafiose interessate all'appalto, aveva elencato anche quegli imprenditori sui quali il PANZECA od il PRIOLO potevano fare sicuro affidamento per orientare l'esito della procedura amministrativa di scelta del contraente; tra questi BARBAGALLO aveva citato anche:

“CATANESE Salvatore da Caccamo. Con il CATANESE esisteva un rapporto talmente stretto che ritengo di poter affermare che lo stesso ha fornito “offerte di appoggio” per la quasi totalità delle gare cui erano interessati i PRIOLO, ABSENTE Bernardo e PANZECA Giuseppe. Il CATANESE, a differenza di altri imprenditori, voleva solo comunicato il ribasso da mettere in busta e poi, provvedeva lui alla compilazione e alla spedizione dell'offerta. Ciò avveniva perché, se noi avevamo una grande fiducia nel CATANESE, persona, come ho già detto, vicinissima alla famiglia di Caccamo, pur non risultandomi la sua qualità di uomo d'onore, il CATANESE non voleva rimanere vittima di qualche errore

¹⁶⁸ Interrogatorio del 22 marzo 1995

che noi potevamo commettere nella compilazione dell'offerta. Di conseguenza, pur spedendo regolarmente l'offerta che noi gli richiedevamo, non ci ha mai consegnato la sua busta. ""

In questo sistema il CATANESE è stato parte attiva tant'è che ha potuto contare sulla sponsorizzazione in suo favore dei massimi esponenti di vertice del mandamento di Caccamo - DI GESU' prima, e alla morte di questi, GIUFFRE' - per ottenere l'aggiudicazione di commesse di importo considerevole; invero come emerge dall'interrogatorio di Angelo SIINO del 6 settembre 1997, il quale, dopo averlo riconosciuto fotograficamente, ha dichiarato quanto segue:

""SIINO: 79 questo qua è il CATANESE, CATANESE è un imprenditore...

P.M.: CATANESE come?

SIINO: Pino CATANESE, Pino.

P.M.: Pino.

SIINO: Pino. Giuseppe CATANESE, questo è stato un imprenditore ed è stato consigliere provinciale e io l'ho conosciuto sia per sentito dire prima e poi personalmente, alle volte senza sapere chi ero io e chi non ero io in certe occasioni alla Provincia voleva sempre sapere se io ero autorizzato o meno a trattare certe situazioni alla Provincia.

P.M.: Che significa?

SIINO: Cioè se avevo il... l'imprimatur mafioso per dire se io potevo trattare o meno certe cose, poi evidentemente qualcuno lo rassicurò non so se a livello mafioso o a livello politico perché lui non si occupò più della questione mia, avevo saputo che lui... mi avevano... me l'avevano raccontato, me l'aveva raccontato sia Manuzza, sia Lorenzo DI GESU' mi hanno raccontato che il CATANESE gestiva per conto di quelli di Caccamo, intendeva dire della famiglia mafiosa di Caccamo, del mandamento di Caccamo la gestione del pizzo, cioè attraverso di lui veniva pagato il pizzo per la diga del Rosamarina, che era allora stata aggiudicata dall'impresa ASTALDI, contemporaneamente io ho rivisto il CATANESE in compagnia del Nino GIUFFRE'.

P.M.: Quando questo?

SIINO: Questo qua fu in occasione della... della aggiudicazione dei sub appalti della diga di Blufi, a un certo punto ASTALDI in associazione con VITA e SALAMONE si era aggiudicato la diga di Blufi, il CATANESE si fece avanti per...

P.M.: Per i sub appalti stiamo parlando.

SIINO: Per i sub appalti, però già c'era un input dato alla... al raggruppamento ASTALDI-MICCICHE'-SALAMONE-VITA, di starsi fermo finché io non gli davo esattamente l'input per chi doveva fare i lavori o meno. Ad un certo punto io diedi l'input che doveva essere eseguiti da FARINELLA Cataldo che poi doveva fare una specie di capo gruppo che poi doveva distribuire un po' questi appalti, nel mentre mi fecero sapere di sentire anche Nino GIUFFRE' perché avevano qualcosa...

P.M.: Chi glielo fece sapere?

SIINO: Me lo fece sapere, mi pare che allora fu Nino GARGANO a Bagheria, dicendomi che era una precisa, un preciso desiderio di (inc.) di Bino PROVENZANO, praticamente siccome era... Bino PROVENZANO non aveva

buona stampa con FARINELLA, perchè FARINELLA per questioni di parentela si era legato col gruppo BRUSCA e contemporaneamente io gestivo in lungo e in largo tutta la situazione delle Madonie, comunque, io lo ascoltai, perchè ritenni opportuno ascoltarlo, mi pare che avvisai anche BRUSCA, ci dissi: guarda che c'ho questo incontro... forse ne parlò anche GIUFFRÈ con BRUSCA di questa situazione, comunque io senza (inc.) ho fatto questo appuntamento, questo appuntamento si è svolto nella zona industriale di Termini Imerese, dove il CATANESE aveva l'ufficio...

P.M.: Dove?

SIINO: Abbandonato, cioè praticamente, non abbandonato, l'ufficio era bellissimo, molto tenuto su però non c'era niente, non c'era un'attività su questa cosa, io...

P.M.: Che attività era si ricorda?

SIINO: No niente perchè praticamente era un ufficio con uno spiazzo.

P.M.: Quindi c'era un ufficio e un'attività bloccata.

SIINO: Bloccata, con uno spiazzo, penso che praticamente che era un deposito, una specie di cosa (inc.) il CATANESE si mostrava molto deferente nei confronti...

P.M.: All'appuntamento chi c'era, lei e GIUFFRÈ?

SIINO: (inc.)

P.M.: Sì.

SIINO: Ad un certo punto CATANESE si mostrava molto deferente nei confronti del GIUFFRÈ, il GIUFFRÈ mi pregò di farlo entrare...

P.M.: L'epoca la può datare?

SIINO: Come?

P.M.: L'epoca.

SIINO: L'epoca, '91. Mi... mi pregò di fare entrare in questo raggruppamento che doveva fare i lavori, cioè doveva (inc.) sub appalti anche il CATANESE, che mi disse che già aveva avuto l'okay da ASTALDI, io ci dissi al CATANESE che l'okay di ASTALDI non bastava ma bisognava attenersi a determinate situazioni perchè avevo avuto l'incarico io di gestirle queste cose, lui mi disse che era a disposizione per eventuali... pagare qualche cosa alla zona, per cose così, però io ho avuto input diversi, cioè si aspettava ancora chi doveva fare questa cosa, c'erano parecchi pretendenti, tra cui c'era Enzo D'AGOSTINO della zona di San Lorenzo, di San Lorenzo, di Tommaso Natale, che poi sparì, questo D'AGOSTINO si rese con me protagonista di un certo, di un certo...

P.M.: Signor SIINO la prego, manteniamoci alla...

SIINO: Fu il fatto di... proprio il fatto di...

P.M.: Ah.

SIINO: Perchè praticamente, questo D'AGOSTINO mi disse che doveva gestire lui tutto il lavoro perchè aveva avuto l'okay da Peppino FARINELLA, si recò con me dal... dal Giovanni MICCICHE', minacciando il MICCICHE' in maniera piuttosto forte dicendo che c'era certo BRECCIA, ingegnere BRECCIA della ASTALDI che se lo mandavano via sarebbe stato ucciso.

P.M.: Di FARINELLA, quale FARINELLA Cataldo?

SIINO: FARINELLA Peppino.

P.M.: O di FARINELLA Peppino?

SIINO: *FARINELLA* Peppino, mi disse che lui... questo fu immediatamente prima del mio arresto, comunque, io ne parlai con Giovanni BRUSCA, il GIUFFRÈ mi disse di eventualmente di tenere conto di tutte queste varie componenti, e, comunque, mi disse che il CATANESE era a disposizione facendomi intendere che era pronto a pagare una tangente alla zona, e... poi mi mise da parte e mi disse: guarda che questa è una persona che per ora mi serve, però in effetti è un gran curmitu... il CATANESE, dice: che se non butta il sangue questo, fai finta che non ti ho detto niente, e poi (inc.) io se più o meno fare la situazione... perchè questo lo accusava, il CATANESE, di essersi appropriato soldi della diga di Rosamarina, perchè nel cambio che c'era stato con Lorenzo DI GESU', (inc.) morto, lui diceva, il CATANESE diceva di avere dato soldi al DI GESU' e poi il DI GESU' non poteva rispondere perchè era morto e c'era stato questo equivoco, e il GIUFFRÈ dice che era rimasto fottuto da questa situazione, addirittura dice che il CATANESE aveva gestito miliardi del DI GESU' tramite della... che venivano dalla ASTALDI tramite 'ddu fangu di Ciccio INTILE, questo mi disse il GIUFFRÈ'.

P.M.: *Va bene, diamo atto che la foto non ritrae Pino CATANESE, bensì ritrae CATANESE Salvatore.*

SIINO: *Totò CATANESE, Totuccio CATANESE, in effetti è un errore, un lapsus linguae, Totuccio CATANESE.*

P.M.: *Va bene, andiamo avanti, un'altra foto.*

SIINO: *Niente, di CATANESE.* “

Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri sono emersi molteplici elementi di riscontro a queste dichiarazioni, ed in particolare:

il CATANESE è stato consigliere provinciale della D.C., inserito nella corrente facente capo al defunto On.Salvo LIMA;

una impresa del CATANESE ha effettivamente ottenuto in sub-appalto i lavori di movimento terra, edili stradali e di trasporto in genere, nell'ambito della realizzazione della diga Rosamarina, appalto che era stato aggiudicato all'impresa ASTALDI;

in seguito ad un recente servizio di o.c.p. (10 maggio 1997) è stato verificato che, in due diversi cantieri impiantati per la esecuzione di lavori per la diga Rosamarina, erano presenti automezzi dell'impresa del CATANESE¹⁶⁹;

i lavori finalizzati alla realizzazione della diga di Blufi sono stati dati in appalto ad un raggruppamento di imprese costituito dalla ASTALDI, dall'IMPRESEM¹⁷⁰, dalla DIPENTA e dalla VITA¹⁷¹;

¹⁶⁹Si vedano le relative relazioni di servizio dei Carabinieri, allegate all'informativa del 21 agosto 1997.

¹⁷⁰Impresa riconducibile a SALAMONE Filippo.

¹⁷¹Si veda la nota informativa dei Carabinieri del 6 febbraio 1998. In coerenza con quanto ha dichiarato il SIINO, i sub-appalti relativi al movimento terra per la costruzione della diga di Blufi non sono stati assegnati a qualche impresa riconducibile al CATANESE perchè, dopo quell'incontro con costui ed il

nella zona industriale di Termini Imerese sono siti i locali di una impresa del CATANESE.

Oltre che da questi dati obiettivi, i riscontri alle dichiarazioni del SIINO provengono dagli accertamenti bancari e dalle dichiarazioni del LIMA e del BARBAGALLO in merito ai rapporti tra il CATANESE ed il DI GESU', rapporti che sono alla base dell'inserimento dell'indagato nel grande giro degli appalti pubblici nella zona del Termitano.

A proposito dei lavori per la realizzazione della diga Rosamarina, una indicazione coerente con le dichiarazioni del SIINO proviene dall'interrogatorio reso in data 10 dicembre 1997, dall'ing. Salvatore LANZALACO, il quale ha testualmente riferito:

“Per citare un esempio di questi rapporti basti pensare che CATANESE aveva ottenuto in subappalto la realizzazione di una parte dei lavori di movimento terra per la costruzione della diga ROSAMARINA; successivamente egli aveva finito per prendere tutti gli altri lavori connessi al movimento terra ed alla compattazione del corpo diga ed alla gestione delle cave per la estrazione del materiale. Questa situazione aveva creato dei malumori, soprattutto da parte degli altri imprenditori che aspiravano ad inserirsi in questo appalto ed allora venne convocata una riunione (credo verso il 1987) nella quale erano presenti, oltre al CATANESE, anche il DI GESU', il PANZECA, BIONDOLILLO e Totò ABSENTE e nella quale si decise che il CATANESE avrebbe realizzato tutti i lavori in subappalto per la diga ROSAMARINA rinunciando a partecipare ad altri lavori ed accettando di far svolgere alcune attività accessorie (ad esempio trasporti) ad altri imprenditori imposti dai predetti uomini d'onore. In questo modo il CATANESE aveva raggiunto lo scopo di diventare l'unico interlocutore abilitato a trattare con l'impresa aggiudicataria dell'appalto e quindi l'unico che concretamente ne gestiva le attività.”

Il controllo che la famiglia mafiosa di Caccamo aveva instaurato sulla realizzazione di questa grande opera pubblica passava anche attraverso l'intervento del CATANESE, il quale, se da un lato aveva ottenuto in sub-appalto parte dei lavori, dall'altro costituiva un importante punto di riferimento per l'esazione delle somme di denaro che dovevano essere versate alla stessa consorteria.

Questo episodio aveva determinato il definitivo accreditamento del CATANESE presso questa, tant'è che il suo ulteriore inserimento nei lavori per la realizzazione della diga di Blufi era stato sollecitato al SIINO dal GIUFFRE', il quale si era fatto portavoce di una esplicita richiesta di Bernardo PROVENZANO.

Peraltro occorre osservare che le riserve che il GIUFFRE' aveva espresso al SIINO, in occasione del colloquio che avevano avuto durante la riunione presso il capannone del CATANESE, non sminuisce la rilevanza del ruolo di quest'ultimo ma anzi serve a porre in evidenza la spregiudicatezza con la quale costui aveva gestito i suoi rapporti con gli uomini d'onore di quella zona.

GIUFFRE', lo stesso SIINO era stato arrestato e quindi non era stato possibile mantenere l'accordo raggiunto in quella occasione.

E' parimenti significativa, al riguardo, la circostanza che il CATANESE avesse più volte cercato di avere le necessarie garanzie sull'imprimatur mafioso del SINO, segno che egli, benchè non fosse formalmente inserito in Cosa Nostra, aveva tuttavia la necessità di confrontarsi con persone di quel livello per potere proficuamente portare realizzare i suoi affari.

A questa conclusione si ritiene di dover pervenire anche in base alle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, quali Francesco DI CARLO, che ha indicato il CATANESE come uno dei " *soggetti vicini alla famiglia di Caccamo*"¹⁷²; o, ancora, i fratelli Bruno e Michele CAPOMACCIO e RANDAZZO Andrea, i quali oltre a riconoscerlo fotograficamente, hanno concordemente ribadito la vicinanza del CATANESE all'organizzazione Cosa Nostra. Particolarmente significative inoltre sono le dichiarazioni rese da RANDAZZO in merito all'inserimento del CATANESE nella stessa corrente politica dell'On.LIMA e di AGLIERI RINELLA Giovanni, ex Sindaco di Termini Imerese, che convergono con le seguenti testuali dichiarazioni rese da BARBAGALLO in data 14 novembre 1997:

"(riconosco, n.d.r.)..... Nella foto nr.79 CATANESE Salvatore, molto vicino agli esponenti mafiosi della famiglia di Termini Imerese della quale costituisce l'anello di congiunzione con gli esponenti politici locali."

Questo particolare rapporto è stato posto in luce anche da un altro collaboratore di giustizia, LA CHIUSA Pietro, che ha riconosciuto fotograficamente il CATANESE ed ha dichiarato altresì:

*"La foto nr. nr. 79 riproduce l'effigie di Totò CATANESE. Costui gestisce direttamente o in subappalto tutti i lavori su Termini Imerese. E' un uomo molto potente economicamente e politicamente. Aveva ottimi rapporti con il sindaco Gianni AGLIERI RINELLA e con GAETA. E' uomo di punta di GIUFFRE' Antonino. Io l'ho conosciuto personalmente in occasione di gare che si sono svolte su Termini I. (1992-93-94) e per le quali io avevo presentato offerte di appoggio su sua richiesta. Il CATANESE inoltre fa parte del circolo MARGHERITA di Termini I. che è un luogo di ritrovo esclusivo dell'alta borghesia politica-economica-finanziaria di quel centro. Da quello che avevo appreso da Giuseppe CERA questo circolo costituiva una sorta di massoneria locale, molto riservata, nella quale potevano accedere soltanto i personaggi più importanti della zona di Termini I."*¹⁷³

Le dichiarazioni di LA CHIUSA sono importanti perchè rafforzano il quadro probatorio in merito ai rapporti tra il CATANESE, l'AGLIERI RINELLA ed il GIUFFRE' ed inoltre perchè dalle stesse si trae una ulteriore conferma in ordine all'inserimento dello stesso CATANESE nel sistema di controllo mafioso degli

¹⁷² Si veda l'interrogatorio del 30 gennaio 1997.

¹⁷³ Interrogatorio del 5 dicembre 1997. Si veda inoltre l'allegata scheda personale redatta dai Carabinieri su CERA Giuseppe, esponente politico del Comune di Termini Imerese, molto legato ai fratelli GAETA ed ad altri esponenti mafiosi di quel centro. Queste circostanze consentono pertanto di comprendere che il CERA non era certo estraneo a quell'ambiente e che quanto egli aveva riferito al LA CHIUSA traeva origine dalla sua personale e diretta conoscenza.

appalti pubblici. Ma ancora più importante si profila il riferimento dell'appartenenza del CATANESE al "Circolo Margherita", un circolo privato rigorosamente riservato al quale potevano accedere soltanto gli esponenti di punta dell'alta borghesia termitana. Su questo circolo ha già riferito il BARBAGALLO, indicando anche tra i componenti il CATANESE¹⁷⁴.

Vanno infine considerate le dichiarazioni rese dall'ing. LANZALACO, il quale, dopo avere riconosciuto l'indagato, ha testualmente riferito¹⁷⁵:

““ La foto nr. 79 raffigura Totò CATANESE, uomo d'onore ””.

Di fronte a questa lapidaria indicazione, l'Ufficio - soprattutto in considerazione del fatto che dalle altre fonti di prova acquisite non risultava che il CATANESE fosse stato anche formalmente affiliato in Cosa Nostra - riprendeva l'argomento con il LANZALACO allo scopo di comprendere sulla base di quali elementi egli fosse pervenuto a quella conclusione.

L'ing. LANZALACO, in data 10 dicembre 1997, ha testualmente dichiarato:

““Per quelle che sono le mie conoscenze, io non sono in grado di riferire con assoluta precisione se il CATANESE sia o meno uomo d'onore; sicuramente egli è stato e continua ad essere uno degli imprenditori ai quali i componenti della famiglia mafiosa di Caccamo hanno da sempre fatto riferimento per la assegnazione di lavori in subappalto e conseguentemente per il conseguimento di lucrose tangenti. Il CATANESE aveva rapporti strettissimi con Lorenzo DI GESU' prima e poi con Giuseppe PANZECA, BIONDOLILLO e Dino GUZZINO e Nino GIUFFRÈ questi ultimi esponenti di primo piano di quel gruppo mafioso. Io non so se anch'egli ad un certo punto sia divenuto organicamente parte di questo gruppo però so per certo che tutti gli affari e tutte le attività economiche che egli ha gestito nella zona termitana sono dipese proprio dai rapporti instaurati con questo gruppo mafioso.

Per citare un esempio di questi rapporti basti pensare che CATANESE aveva ottenuto in subappalto la realizzazione di una parte dei lavori di movimento terra per la costruzione della diga ROSAMARINA; successivamente egli aveva finito per prendere tutti gli altri lavori connessi al movimento terra ed alla compattazione del corpo diga ed alla gestione delle cave per la estrazione del materiale. Questa situazione aveva creato dei malumori, soprattutto da parte degli altri imprenditori che aspiravano ad inserirsi in questo appalto ed allora venne convocata una riunione (credo verso il 1987) nella quale erano presenti, oltre al CATANESE, anche il DI GESU', il PANZECA, BIONDOLILLO e Totò ABSENTE e nella quale si decise che il CATANESE avrebbe realizzato tutti i lavori in subappalto per la diga ROSAMARINA rinunciando a partecipare ad altri lavori ed accettando di far svolgere alcune attività accessorie (ad esempio trasporti) ad altri imprenditori imposti dai predetti uomini d'onore. In questo modo il CATANESE aveva raggiunto lo scopo di diventare l'unico interlocutore

¹⁷⁴ Si veda, in proposito, il paragrafo concernente le operazioni bancarie svolte dall'On. GIUDICE in favore degli esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo, nell'ambito del quale sono contenuti diversi riferimenti al "circolo Margherita" ed alla penetrante infiltrazione mafiosa di questo.

¹⁷⁵ Interrogatorio del 4 novembre 1997.

abilitato a trattare con l'impresa aggiudicataria dell'appalto e quindi l'unico che concretamente ne gestiva le attività.

ADR.: Con BIONDOLILLO il CATANESE aveva anche notevoli interessi economici nella gestione della concessionaria AVAR di Termini I., che ufficialmente era del fratello di AGLIERI RINELLA ma di fatto era gestita e controllata da loro tre. Sempre di fatto il CATANESE era in società con PANZECA nella gestione di una impresa per la trasformazione agrumicola, con sede nella zona industriale di Termini I., la quale aveva continuato ad operare fino al 1991/92 allorché avevano deciso di smobilitarla e installarla altrove. In questa società avevano delle quote di partecipazione Tonino PRIOLO e Giorgio CIACCIO e costoro così come il PANZECA avevano ereditato la quota di partecipazione di Lorenzo DI GESU' che l'aveva originariamente costituita con il CATANESE. Dopo la smobilitazione di questa società il PANZECA aveva continuato ad operare autonomamente nel settore agrumicolo però nella zona di Villabate.

ADR.: In virtù dell'accordo fatto in occasione del contrasto insorto per la diga ROSAMARINA il CATANESE si prestava continuamente per la presentazione di offerte di appoggio nell'ambito di gare controllate dalla famiglia mafiosa di Caccamo. Tra queste ricordo la realizzazione del Parco Urbano di Caccamo; sempre in esecuzione di questo accordo il CATANESE aveva prestato il suo consenso affinché i lavori per la metanizzazione del comune di Caccamo - affidati alla impresa GAS SICILIA - venissero dati in concessione ad una impresa del PANZECA. Inoltre il CATANESE si era prodigato per acquisire alcune offerte di appoggio per la realizzazione di alcuni lavori nel comune di Trabia (sistemazione del porto - realizzazione del Parco Urbano - realizzazione della strada provinciale Valledolmo-Vallehunga - sistemazione del torrente Mortella). Inoltre il CATANESE aveva parlato con diversi presidenti di associazioni interpoderali allo scopo di fare assegnare i lavori per la realizzazione delle relative strade ad imprese del PANZECA. ""

Prima di ogni altra considerazione, occorre premettere che l'attendibilità estrinseca di queste dichiarazioni non può essere contestata, in quanto sono stati acquisiti tutti i necessari elementi di riscontro, costituiti sia dagli accertamenti esposti in precedenza (in ordine ai rapporti tra il CATANESE e DI GESU', GUZZINO, PANZECA e BIONDOLILLO) e sia dalle successive indagini effettuate dai Carabinieri. In proposito è stato accertato che effettivamente i lavori relativi ai vari appalti menzionati dall'ing. LANZALACO erano stati assegnati ad imprese del PANZECA o di soggetti a questo molto vicini, come PRIOLO Salvatore, CALA' Calogero o DOLCE Sebastiano¹⁷⁶.

In merito ai rapporti del CATANESE con l'ex sindaco termitano AGLIERI RINELLA Giovanni - attualmente imputato detenuto per il reato di cui agli artt.

¹⁷⁶ Si veda, al riguardo, l'informativa del 29 gennaio 1997. In merito ai rapporti del PANZECA con questi imprenditori si vedano anche gli accertamenti svolti dal consulente tecnico in ordine all'elaborazione del traffico telefonico delle utenze in uso allo stesso, dai quali risultano molteplici contatti con questi imprenditori. La dimostrazione di questi rapporti - finalizzati alla gestione illecita degli appalti - è stata recentemente ribadita anche dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento n.1809/97.

110 e 416 bis c.p. — ed in particolare ai loro rapporti di cointeressenza societaria all'interno dell'AVAR va detto che le dichiarazioni del collaboratore sono ampiamente riscontrate dagli accertamenti in proposito svolti dai Carabinieri nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico dell'AGLIERI RINELLA e sulla base dei quali è stato disposto il rinvio a giudizio di costui¹⁷⁷. Questo rapporto preferenziale con l'AGLIERI RINELLA aveva consentito al CATANESE di ottenere con estrema facilità l'assegnazione in sub-appalto gli imponenti e lucrosi lavori per la realizzazione della metanizzazione della città di Termini Imerese¹⁷⁸.

Sulla base di questi accertamenti e delle esaustive e coerenti precisazioni fornite dall'ing. LANZALACO si comprende quindi che l'indicazione che il collaborante aveva fornito nel corso del suo interrogatorio del 4 novembre 1997 era soltanto una espressione sintetica con la quale si intendeva porre in evidenza lo stretto rapporto che l'indagato aveva instaurato con l'organizzazione, al di fuori da qualsiasi rituale e formale affiliazione a questa, della quale peraltro il collaborante non poteva avere cognizione diretta non essendo egli uomo d'onore.

D'altra parte occorre rilevare che la rituale "combinazione" non costituisce il presupposto unico ed esclusivo per partecipare concretamente alle attività illecite dell'organizzazione mafiosa, sicchè la sua mancanza non può certo essere invocata per sostenerne l'estraneità.

Invero se si considerano tutti gli elementi di prova sin qui esposti si comprende che la mancanza di questa qualifica formale non ha certo impedito agli esponenti di vertice di Cosa Nostra, prima, di poter contare sull'importante contributo CATANESE per il riciclaggio di notevoli somme di denaro, poi, di usufruire dei vantaggi connessi ai suoi molteplici agganci politico-istituzionali ed inoltre di inserirlo - quale uno degli imprenditori più affidabili - nel sistema mafioso di gestione degli appalti.

Gli elementi di prova delineati, ad avviso dell'Ufficio, consentono di ritenere che a carico di CATANESE sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua attuale partecipazione all'associazione mafiosa sicchè, analogamente a quanto è stato detto per le posizioni di PARRINELLA e di LO BELLO e soprattutto al fine di ripristinare il libero esercizio delle attività imprenditoriali nel territorio di Trabia, Termini Imerese e dintorni, ove egli ha acquisito una indiscussa posizione di controllo, si impone l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti.

¹⁷⁷ Si veda in proposito l'ordinanza di custodia cautelare del 6 maggio 1996.

¹⁷⁸ Si veda l'informativa dei Carabinieri del 13 febbraio 1998 ove è anche contenuta una scheda sull'appalto in questione.

LO BELLO Leonardo

LO BELLO Leonardo è sospettato di appartenere alla consorte mafiosa di Termini Imerese fin dagli anni '70, epoca in cui fu per la prima volta sottoposto a diffida e successivamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.. Successivamente, in data 18/7/90, il Questore di Palermo ha avanzato, ai sensi degli artt. 2 e seg. Legge 31/5/65 n.575 e succ. mod. ed integraz., proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti dell'indagato in quanto ritenuto organicamente inserito nella famiglia mafiosa di Termini Imerese.

Il Questore, dopo avere ripercorso la carriera criminale del proposto, da impositore di guardiane ai cantieri edili installati nel territorio di Termini Imerese, a piccolo imprenditore edile egli stesso, ed avere, altresì, evidenziato le sue frequentazioni con soggetti sicuramente appartenenti a Cosa Nostra come RANCADORE Giuseppe, capo famiglia di Trabia, e GAETA Giuseppe, capo famiglia di Termini Imerese, così si è espresso sull'attuale pericolosità sociale del proposto:

“(...) in atto egli è titolare di una ditta ben attrezzata per lavori di sbancamento terra ed altre attività collaterali, ma, per la sua condizione di ex sorvegliato speciale ed indiziato mafioso, non ha mai partecipato a gare di appalto indette dalle pubbliche amministrazioni. Per contro, egli è particolarmente interessato coi suoi mezzi meccanici e di trasporto nelle opere e nei lavori intrapresi da privati cittadini nel territorio di Termini Imerese. Ciò lascia supporre che ogni privato intenzionato ad intraprendere un lavoro in proprio viene "consigliato" da chi ha il potere di farlo e, cioè dal GAETA, di rivolgersi alla ditta del LO BELLO. Tuttavia, benchè, molti cittadini abbiano fatto capire di essere soggetti a tale tipo di imposizione, nessuno ha mai denunciato per comprensibile paura di rappresaglie i responsabili di siffatti metodi”.

Il LO BELLO, peraltro, era stato attenzionato dal Giudice Istruttore di Palermo durante l'istruttoria del cosiddetto maxi processo proprio per i suoi legami con gli indiziati mafiosi PANZECA Giuseppe e CATANESE Salvatore da Caccamo. Nonostante i sopra richiamati indizi di appartenenza alla consorte mafiosa di Termini Imerese, l'indagato è sempre uscito indenne dalle varie inchieste giudiziarie che lo hanno visto coinvolto. Solo in seguito all'avvenuta collaborazione di LIMA Gaetano, uomo d'onore di Trabia, è stato possibile accertare il reale spessore criminale dell'indagato e la sua organica ed attuale appartenenza alla famiglia mafiosa di Termini Imerese.

Fin dal suo primo interrogatorio il LIMA indicava tra i componenti la famiglia di Termini Imerese tale "Nardino" detto "U Beddu" - di circa 58 anni che è proprietario di alcuni camion e di alcune pale meccaniche, che detiene in una zona alla quale si accede da una strada che si diparte lungo la provinciale che va a Caccamo, poco oltre l'officina meccanica di tale BATTAGLIA, ubicata quasi di fronte al negozio di CIACCIO & MONTANA, credo che costui sia nativo di Caccamo ma abitante a Termini Imerese (...)” - che, nel successivo interrogatorio del 6 dicembre 1993, riconosceva senza esitazione nell'odierno indagato.

Dalle indagini delegate ai Carabinieri è stato possibile pervenire all'acquisizione dei necessari elementi di riscontro:

“LO BELLO Vincenzo, nato a Termini Imerese il 21/11/1945, fratello di Leonardo, risulta essere socio amministratore della “LO BELLO Vincenzo & CO. s.n.c.” con sede a Termini Imerese in C.da Cozzo Bevuto. La società costituita in data 28/12/1983, ha per oggetto sociale “nolo di mezzi meccanici e di attrezzature industriali ed altro”; sin dal 18/03/1979, la società svolge l'attività artigianale di piccoli appalti in terra e opere stradali, lavori di difesa e opere idrauliche e fognature esterni ecc.;

“ LO BELLO Leonardo, pur non essendo più socio della “ LO BELLO Vincenzo & CO. s.n.c.” dal 10/10/1985, di fatto gestisce la ditta unitamente al fratello Vincenzo.

“Il deposito dei camion e delle pale meccaniche di proprietà della suddetta società, è stato individuato nell' appezzamento di terreno limitrofo all' officina di BATTAGLIA Rosario, nato a Termini Imerese l'08/10/1959. Detto terreno, che si raggiunge dopo aver percorso una strada che si diparte sulla destra della S. provinciale Termini-Caccamo, è ubicato di fronte ai magazzini di MONTANA & CIACCIO s.r.l.”

Il LIMA, nel corso del suo interrogatorio del 22.9.1994, così si esprimeva relativamente al LO BELLO:

“Narduzzu 'u Beddu mi venne ritualmente presentato, come la maggior parte degli uomini da me conosciuti, da Pino RANCADORE.

Io già conoscevo personalmente il LO BELLO ma la presentazione rituale, ovviamente, avvenne solo intorno al 1976, subito dopo il mio ingresso in Cosa Nostra.

Se non vado errato e la memoria non mi inganna, il RANCADORE mi presentò quale uomo d'onore il LO BELLO, all'interno del Banco di Sicilia di Termini Imerese Bassa, dove tutti ci trovavamo per ragioni inerenti la negoziazione di titoli.

Infatti anche il LO BELLO aveva, come me, delle difficoltà economiche e, mi risulta, si rivolgeva sovente al CATANESE per lo scambio di titoli.

Riguardo al LO BELLO posso dire come lo stesso non andasse particolarmente d'accordo con il suo capo famiglia Pino GAETA e che anzi, spesso, si era lamentato con l'INTILE del comportamento del GAETA.

Infatti, per come mi raccontava il RANCADORE, il LO BELLO, che voleva espandere la sua attività imprenditoriale ed aggiudicarsi lavori pubblici e privati, si vedeva spesso chiuso e bloccato dal GAETA che e' un grosso accentratore di attività economiche e che, dal suo canto, vedeva nonostante la comune militanza in Cosa Nostra, nel LO BELLO un pericolo per il suo primato imprenditoriale.

Non sono a conoscenza di specifici episodi delittuosi commessi dal LO BELLO in quanto lo stesso fa parte di una famiglia diversa dalla mia, per cui anche se mi veniva narrato qualche episodio che vedeva protagonista la famiglia di Termini

Imerese, raramente mi veniva fatto il nome di chi se ne era reso diretto protagonista.

Credo, per esempio, che il LO BELLO abbia avuto un ruolo in un danneggiamento in danno della ditta GASSIA effettuato intorno alla metà degli anni '70, ma non posso affermarlo con assoluta certezza avendo appreso del fatto dal RANCADORE Giuseppe.;

Con il LO BELLO ci incontrammo spesso, sia nelle banche, che a Trabia ove questo effettuava dei lavori, ma non abbiamo mai avuto interessi in comune.

Sono assolutamente certo che fino al mio arresto il LO BELLO facesse ancora parte di Cosa Nostra. Ciò lo posso affermare con certezza sia perchè, sovente mi incontravo con lui e si scambiava qualche battuta in ordine ad altri uomini d'onore e sia perchè, quando una persona viene messa fuori famiglia o a riposo, la notizia viene immediatamente comunicata a tutti gli uomini d'onore del mandamento e, successivamente, la voce viene fatta circolare a tutti gli uomini d'onore che conoscono la persona in questione; riguardo al LO BELLO, appunto, non ho mai avuto modo di apprendere voci o notizie del genere".

Le sopra richiamate dichiarazioni di LIMA Gaetano si inseriscono coerentemente nel complesso dei già esistenti indizi a carico del LO BELLO circa la sua appartenenza alla consorte mafiosa di Termini Imerese. Peraltro le dichiarazioni del LIMA in ordine agli stretti rapporti d'affari e di lavoro fra l'indagato LO BELLO e il coindagato CATANESE Salvatore sono riscontrati dagli effettuati accertamenti bancari che hanno evidenziato numerosi assegni, per un complessivo importo di lire 54.632.000, tratti su uno dei conti correnti del CATANESE a favore del LO BELLO¹⁷⁹. Ugualmente riscontrati da accertamenti bancari risultarono, a suo tempo, al Giudice Istruttore di Palermo i rapporti di lavoro fra l'indagato e il vecchio capomafia di Caccamo, PANZECA Giuseppe e fra l'indagato e DI GESU' Lorenzo, uomo d'onore di Caccamo già profondamente legato al noto Giuseppe CALO'; ed insieme allo stesso coinvolto in traffici di stupefacenti e riciclaggio di denaro "sporco".

Ma la prova decisiva in merito all'attendibilità delle dichiarazioni del LIMA proviene dalle dichiarazioni rese, successivamente, da altri collaboratori di giustizia, i quali fornito ulteriori elementi dai quali è possibile sostanzialmente desumere non solo il mancato recesso dell'indagato da Cosa Nostra ma soprattutto la sua persistente appartenenza alla predetta organizzazione.

In particolare BARBAGALLO Salvatore, nel delineare l'organigramma della famiglia mafiosa di Termini Imerese, riferiva¹⁸⁰:

"LO BELLO Leonardo detto Nardino, uomo d' onore, credo compare di INTILE Francesco. Al riguardo del LO BELLO, persona che non andava molto d' accordo con il GAETA e che era solita rivolgersi all' INTILE per ogni sua necessità, mi è venuto in mente un episodio risalente al periodo di poco precedente all' arresto del CALO'. In particolare avevo saputo da un autista della Calcestruzzi Termini, tale SIRECI Vincenzo, che questi aveva rinvenuto, in

¹⁷⁹ Per una elencazione analitica degli assegni emessi in favore del LO BELLO si veda la scheda relativa al CATANESE

¹⁸⁰ Interrogatorio del 21 marzo 1995.

una scarpata dell' autostrada nei pressi di caracoli, una borsa piena di mine anticarro e che, per gioco, aveva tirato dei sassi contro la borsa. Io gli dissi che era stato un pazzo e, preoccupato per quello che poteva succedere, telefonai in forma anonima ai Carabinieri di Roccapalumba avvisandoli della presenza dell' esplosivo che venne poi rinvenuto e fatto brillare. L' indomani venne alla Calcestruzzi Termini LO BELLO Leonardo il quale mi chiamò in disparte me e BATTAGLIA Salvatore e mi disse che dovevo ringraziare il DI GESU' Lorenzo perché per quello che avevo fatto, riferendosi alla telefonata ai CC., senza l' intervento del DI GESU' in mio favore avrei dovuto pagare caro. Quando il LO BELLO se ne andò il BATTAGLIA mi disse che l' esplosivo era stato buttato nella scarpata da "Mario" (si riferiva ovviamente al CALO') o da persona a questi riconducibili in quanto avevano temuto di incorrere in un posto di blocco, per cui con mio incauto intervento, avevo reso impossibile il recupero delle mine. ""

Da queste dichiarazioni si trae la conferma dell'esistenza del rapporto tra l'indagato e il CALO' ed il DI GESU', rapporto riconducibile alla comune appartenenza a Cosa Nostra. Questo rapporto peraltro - almeno sino al momento dell'arresto del CALO' e del DI GESU' (avvenuto a Roma il 29 marzo 1985) - aveva consentito al LO BELLO di acquisire una posizione di rilievo nell'ambiente mafioso-imprenditoriale di Termini Imerese e che egli aveva continuato a mantenere anche successivamente allorché le redini del mandamento erano passate in mano all'INTILE¹⁸¹.

A sostegno di questa conclusione va inoltre rilevato che un altro importante esponente di Cosa Nostra degli anni '80, Francesco DI CARLO, ha attribuito al LO BELLO una posizione di rilievo nell'organizzazione, dichiarando testualmente¹⁸²:

" Di Termini Imerese conosco come uomini d' onore i fratelli Pino e Alberto GAETA, ..O M I S S I S... Leonardo LO BELLO, sottocapo che era sposato a Casteldaccia"¹⁸³.

Nel corso del successivo interrogatorio del 6 marzo 1997, il DI CARLO dichiarava altresì che *"Nardo LO BELLO è della famiglia di Termini Imerese della quale il padre era rappresentate prima di GAETA."*

Se quindi, sulla base di questi elementi, non è possibile nutrire alcun dubbio circa l'inserimento del LO BELLO in Cosa Nostra durante gli anni '80, altrettanto deve dirsi in ordine alla (necessaria) verifica in merito alla attualizzazione del vincolo di appartenenza all'organizzazione. Questa conclusione è, in primo luogo, fondatamente sostenibile in base alle seguenti dichiarazioni rese da SIINO Angelo, il quale pur non avendo immediatamente riconosciuto l'indagato nella foto esibitagli dall'Ufficio, ha mostrato di conoscerlo bene:

¹⁸¹ Ad ulteriore dimostrazione della sua attendibilità va rivelato che anche BARBAGALLO, nel corso dell'interrogatorio del 14 novembre 1997, ha riconosciuto fotograficamente il LO BELLO.

¹⁸² Interrogatorio del 30 gennaio 1997.

¹⁸³ Si noti la precisione del racconto del collaborante, il quale ha riferito che la moglie del LO BELLO è originaria di Casteldaccia, così come in effetti risulta dagli accertamenti dei Carabinieri esposti nella scheda personale dell'indagato, inserita nell'informativa del 21 agosto 1997.

SIINO: Ecco, vede? Quando lei mi dice che è LO BELLO Leonardo, mi sovviene, mi sovviene qualcosa, cioè praticamente LO BELLO era uno che si occupava di lavori conto terzi, cioè aveva degli escavatori, delle cose e mi fu presentato da come si chiama, da Manuzza (GIUFFRÈ Antonino, n.d.r.) diciamo, come uno...

P.M.: Di dov'è questo, lo sa?

SIINO: LO BELLO non lo so, praticamente aveva... aveva all'uscita di Termini Imerese, andando verso Caccamo, aveva una specie di deposito di macchine per il movimento di terra e io praticamente là sono andato con il Manuzza che me lo presentò dicendomi che era una persona che... di cui ci si poteva fidare e di favorirlo in eventuali situazioni di movimento di terra.

P.M.: In che epoca questo?

SIINO: Questo qua intorno al '91... '90, '91, cioè sempre in quell'epoca. Cioè bisogna dire a Lor Signori che era previsto che attorno alla zona di Termini, Caccamo, Trabia, diciamo tutta la zona di valle, della diga la Rosamarina e della... era prevista una serie di... di appalti inerenti gli schemi idrici, mi disse di favorire eventualmente il LO BELLO su questa cosa degli schemi idrici.

P.M.: Questi lavori effettivamente poi vennero realizzati?

SIINO: Sì, so che vennero realizzati, però ci fu un certo break, i lavori sono stati realizzati anche in maniera abbastanza recente, c'era PIZZAROTTI, c'erano altre imprese che io conoscevo, in questo momento non mi viene perché non mi ricordo esattamente com'erano i raggruppamenti, però io li conoscevo e conoscendoli, io dovevo raccomandare questo LO BELLO per...

P.M.: Cosa che lei poi fece?

SIINO: No, io non ho avuto il tempo di fare, però ho saputo che il LO BELLO in tempi recenti, aveva assunto un rilievo notevole, rilievo mafioso.

P.M.: Ah, ecco, da chi l'aveva saputo, insomma...?

SIINO: Cioè praticamente l'avevo saputo da mio figlioccio Vincenzo CATANZARO, perché Vincenzo CATANZARO io così, incontrandomi mi disse che i GAETA erano stati un po' esautorati dal punto di vista mafioso e praticamente perché naturalmente già c'era una diatriba, una avversata questio che risale a Giovanni BRUSCA con i GAETA e Manuzza e praticamente erano stati un po' esautorati nel momento che erano venuti a mancare, tra virgolette, il signor BRUSCA e tutto il suo gruppo, questo è stata la situazione, cioè i GAETA erano più vicini a BRUSCA che a PROVENZANO. Venendo meno BRUSCA, non solo per il suo arresto ma anche perché era in tutt'altre faccende affaccendato...

P.M.: Quindi quando lei dice più recentemente, si tratta di epoca dopo l'arresto di BRUSCA?

SIINO: Sì, no dopo l'arresto di BRUSCA, anche prima dell'arresto di BRUSCA, cioè praticamente c'era stata una tirata di limiti su questa cosa, non so come, avevano preferito questo LO BELLO per mandarlo avanti.

P.M.: Questo glielo disse Vincenzo CATANZARO?

SIINO: Sì, sì, cioè dal punto di vista dice, non... io ci dissi: mi saluti, guarda che sono messi di lato in maniera incredibile i...

P.M.: Li avevano arrestati (inc.)

SIINO: Sì, però non basta questo fatto che siano stati arrestati, basta il fatto che erano stati allontanati, praticamente...

P.M.: Perché di contro quindi, questa nuova posizione...

- SIINO: Aveva... aveva assunto una posizione di rilievo...
- P.M.: Occupando (inc.)
- SIINO: ...non so quale, non so quale, se di vertice, se... ma una posizione di rilievo, così mi disse e così vi...
- P.M.: Questa è una confidenza che le viene da Vincenzo CATANZARO che verosimilmente non è uomo d'onore!
- SIINO: No, no, assolutamente, non è uomo d'onore ed è una persona che cioè...
- P.M.: Dico, le viene da un imprenditore che (inc.) punto di riferimento
- SIINO: (inc.) appunto sarà punto di riferimento...
- P.M.: ...per chiarire.
- SIINO: ...non solo, perché poi lui in questo momento c'aveva dei lavori a Termini, per questo ne abbiamo parlato.
- P.M.: Sa se era detto in qualche modo in particolare questo LO BELLO, come veniva chiamato?
- SIINO: No.
- P.M.: Leonardo lo chiamavano o con qualche diminutivo?
- SIINO: No.
- P.M.: No.
- SIINO: E' una cosa, perché le dico, essendo che mi era portato da GIUFFRÈ, io con GIUFFRÈ non è che avessi poi tutto questo feeling, questo rapporto buono, non... non lo sapevo."

Dalle dichiarazioni del SIINO dunque emerge che il LO BELLO, nel corso degli anni '90, aveva mantenuto quella posizione di rilievo acquisita durante gli anni '80 nell'ambiente degli imprenditori inseriti o vicini alle famiglie mafiose del mandamento di Caccamo, al punto che il GIUFFRÈ - il quale nel frattempo aveva assunto la leadership di questa articolazione territoriale dell'organizzazione - lo aveva presentato al SIINO affinché lo inserisse nel sistema di controllo mafioso degli appalti pubblici del quale lo stesso era uno degli artefici principali.

La circostanza che ciò non sia avvenuto - perché nel luglio del 1991 il SIINO era stato arrestato proprio nell'ambito dell'inchiesta c.d. "mafia e appalti" - non sminuisce la rilevanza mafiosa della "raccomandazione" che il GIUFFRÈ gli aveva rivolto, evidentemente espressiva della particolare vicinanza del LO BELLO a quel sistema di potere. Ed infatti lo stesso SIINO ha precisato di essere venuto successivamente a conoscenza - e quindi in tempi più recenti - da parte di un imprenditore che, pur non essendo mafioso, "sa a chi deve rivolgersi in ogni singola zona per poter lavorare", che il LO BELLO, proprio grazie al suo rapporto con il GIUFFRÈ, aveva assunto un notevole rilievo mafioso.

Questa indicazione non può ritenersi una mera (ed enfatica) formula definitiva priva di contenuto concreto per la semplice ragione che è stata confermata integralmente anche dai fratelli CAPOMACCIO Michele e Bruno e da RANDAZZO Andrea, i quali, pur non essendo formalmente inseriti nell'organizzazione così come non lo era mai stato il SIINO, avevano avuto rapporti con molti esponenti mafiosi operanti nell'imprenditoria edile, tra i quali anche il fratello CAPOMACCIO Massimo, e quindi erano venuti a conoscenza di molteplici vicende relative a Cosa Nostra.

CAPOMACCIO Michele, dopo aver riconosciuto fotograficamente il LO BELLO, ha precisato¹⁸⁴:

“Nella foto nr.2 LO BELLO Leonardo uomo d'onore del mandamento di Caccamo, molto legato prima ad INTILE Francesco e poi a GIUFFRE' Antonino. Lo stesso controlla buona parte dei subappalti che vengono realizzati nella zona di Termini Imerese; a questo proposito ricordo che, nel 1986-1987, con la società GE.TRA. avevamo realizzato, per conto di LO BELLO, dei lavori di subappalto nella parte alta della zona industriale di Termini Imerese vicino ad un terreno di BUTTITTA ove era insistente un cantiere (in questo cantiere era stato fatto un danneggiamento poi attribuito ai figli di LO BELLO). In questa occasione era stato arrecato un danneggiamento ad un nostro camion e di questo fatto avevamo subito portato a conoscenza il LO BELLO, il quale ci aveva detto di informare anche mio fratello Massimo, affinché egli, mediante FARINELLA, cercasse di capire quale era stata l'origine. Ricordo che si era pervenuti alla conclusione che questo fatto era attribuibile al contrasto tra INTILE e GIUFFRE' e che era stato colpito il nostro camion per mandare un segnale allo stesso INTILE. La conferma a questa conclusione era pervenuta dallo stesso LO BELLO il quale aveva saputo che l'autore di questo danneggiamento era una persona di San Giovanni (frazione di Caccamo), titolare di una cava abusiva ed un uomo di fiducia del GIUFFRE'. Quando GIUFFRE' aveva preso in mano le redini del mandamento anche il LO BELLO aveva finito per far parte del gruppo che lo sosteneva. Con il LO BELLO, mio fratello Massimo aveva avuto diversi rapporti economici sia per l'utilizzazione di un suo escavatore caterpillar sia per l'acquisto di una pala dalla società MAIA. In entrambi i casi mio fratello non era stato molto puntuale nei pagamenti con il LO BELLO e ricordo che costui si era lamentato di questo fatto anche se però non ne aveva mai fatto una ragione di contrasto perchè era al corrente del fatto che mio fratello era molto legato al FARINELLA, ed in particolare a Mico e questo per lui costituiva una garanzia.”

CAPOMACCIO Bruno ha dichiarato¹⁸⁵:

“Nella foto nr.2 Nardino LO BELLO persona che conosco molto bene e che è sempre stato particolarmente vicino ai fratelli Pino ed Alberto GAETA. Mio fratello Massimo mi aveva anche detto che il LO BELLO era una delle figure di spicco di Cosa Nostra della zona di Termini Imerese nella quale peraltro controllava la gran parte delle gare di appalto nonché la distribuzione dei subappalti. Spesse volte, all'interno dei locali della sua impresa siti nei pressi dello svincolo dell'autostrada di Termini ed all'inizio dell'imbocco della strada per Caccamo, ho assistito alla diretta preparazione delle c.d. buste d'appoggio che il LO BELLO realizzava per favorire l'aggiudicazione di appalti di altre imprese.

Il LO BELLO inoltre aveva instaurato un rapporto di nolo a freddo con mio fratello Massimo concedendogli in uso un'escavatore caterpillar, rapporto per i quali mio fratello non sempre era puntuale nei pagamenti. Il LO BELLO spesso si

¹⁸⁴ Interrogatorio del 18 novembre 1997.

¹⁸⁵ Interrogatorio del 18 dicembre 1997.

lamentava con me di questa situazione però continuava ad avere rapporti con mio fratello anche perchè era consapevole che dietro di lui c'era Mico FARINELLA e questo fatto lo garantiva da ogni possibile pregiudizio. Infatti per questa ragione aveva anche aderito ad aiutare mio fratello Massimo per acquistare una pala dalla MAIA ed aveva pagato a questa buona parte delle rate. A proposito del LO BELLO, (ricordo) che avevano partecipato in subappalto alla costruzione di due vasche di contenimento acque presso la zona industriale di Termini Imerese, ci fu bruciato un autocarro Mercedes. Informatici su chi fosse l'autore di tale danneggiamento, a mio fratello fu riferito dal LO BELLO Leonardo, che gli autori erano persone di Caccamo fra i quali ora ricordo un certo RANDAZZO di San Giovanni, vicino Caccamo. Attualmente non ricordo ne il nome degli altri presunti autori del danneggiamento, ne il motivo per cui questo fu eseguito.""

Le dichiarazioni dei CAPOMACCIO e del RANDAZZO sono state puntualmente riscontrate dai seguenti accertamenti svolti dai Carabinieri¹⁸⁶:

In data 28.11.1985 CAPOMACCIO Bruno nato a Gaeta 01.03.1957, corresponsabile della ditta "GETRA" S.n.C. con sede a Cefalù in contrada "PRESTI", denunciava presso il Commissariato di P.S. di Termini Imerese il danneggiamento, mediante incendio, del camion marca "MERCEDES 2632" targato PA*599331 di proprietà della società di cui egli era corresponsabile. Il mezzo al momento del danneggiamento era parchato all'interno del cantiere sito in contrada "CATENA", territorio di Termini Imerese, di pertinenza della "SIDER BETON" S.p.A con la quale intercorrevano rapporti di lavoro per la realizzazione di vasche nella stessa contrada "CATENA". (allegato nr. 5)

Tale RANDAZZO titolare di una cava abusiva ubicata in contrada San Giovanni Li Greci, frazione di Caccamo si identifica in:

RANDAZZO Antonio, nato a Caccamo il 30.10.1939, ivi residente in contrada San Giovanni Li Greci. In data 16.02.1988 il Corpo Regionale delle Miniere con ordinanza nr. 6/88 datata 11.02.1988 ordinava la sospensione immediata dei lavori di coltivazione della cava di detrito calcareo sita nella contrada "San Giovanni Li Greci" del comune di Caccamo perché iniziati senza la prevista autorizzazione. (allegato nr. 6)

L'impresa "LO BELLO VINCENZO E COMPANY" S.n.C. risulta avere acquistato dalla "MAIA" S.p.A. di Carini i seguenti escavatori:

1. escavatore Caterpillar modello 215 con fattura nr. M2298 del 31.07.1989 per l'importo di lire 193.300.000;
2. escavatore caterpillar modello 205 con fattura nr. M3344 del 01.10.1991 per l'importo di lire 133.800.000. Pagamento a mezzo permuta più contanti e nr. 31 rate mensili;
3. escavatore caterpillar modello 320 con fattura nr. M1639 del 01.06.1995 per l'importo di lire 200.539.000. Pagamento a mezzo permuta più contanti e nr. 57 rate mensili;

¹⁸⁶ Informativa del 10 dicembre 1997.

4. escavatore caterpillar modello 307 con fattura nr. M0156 del 23.01.1996 per l'importo di lire 105.100.000. Pagamento a mezzo permuta più contanti e nr. 23 rate mensili."

Questi elementi obiettivi di riscontro dimostrano quanto profonda sia stata la conoscenza che i dichiaranti avevano conseguito nel tempo del LO BELLO, conoscenza arricchita anche dalle confidenze che costoro avevano ricevuto da Massimo CAPOMACCIO, il quale era molto più radicato nel contesto mafioso della zona, per via del suo rapporto con Mico FARINELLA, esponente della potente famiglia di S. Mauro Castelverde. Per questa ragione deve ritenersi altamente attendibile l'univoca indicazione circa l'inserimento in quel contesto del LO BELLO ed il suo sostegno prestato, nel corso del tempo, agli esponenti di vertice di quel mandamento, ed in particolare ad INTILE, a Pino GAETA ed infine (ed attualmente) a GIUFFRE'. Peraltro la prova definitiva della attendibilità di questa dichiarazioni deriva soprattutto dalla coerente convergenza con le precedenti affermazioni del SIINO, in ordine al rapporto che il LO BELLO aveva instaurato con il GIUFFRE' e che gli consentiva di avere una posizione di controllo nel settore dell'edilizia.

Una ulteriore conferma della fondatezza di questa conclusione proviene dalle dichiarazioni di L.A. CHIUSA, il quale - pur non riconoscendo fotograficamente l'indagato - ha dichiarato quanto segue¹⁸⁷:

""Conosco molto bene Nardo LO BELLO il quale gestisce una impresa di movimento terra e lavora molto tra Cerda, Caccamo e Termini I.. Non so se è uomo d'onore ma è sicuramente uno degli imprenditori più vicini ai GAETA e allo stesso GIUFFRE'"".

Il sopra delineato quadro probatorio a carico dell'indagato in ordine alla sua attuale partecipazione all'associazione mafiosa inquisita, impone la cattura dello stesso anche al fine di ripristinare la libera concorrenza nello specifico settore dell'edilizia privata nel territorio di Termini Imerese, settore in cui l'indagato, avvalendosi della forza di intimidazione prorompente dalla sua appartenenza a Cosa Nostra esercita un costante, illegale e pressochè, assoluto controllo. ""



¹⁸⁷ Interrogatorio del 5 dicembre 1997.

PARTE SECONDA

CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE

A) G E N E R A L I T A '

Riprendendo quanto osservato nella parte introduttiva, occorre soffermarsi più specificamente sul complesso rapporto mafia - politica - imprenditoria, tenendo ben presente che nel procedimento de quo molti dei fatti reato attribuiti agli indagati hanno come postulato proprio un siffatto genere di relazioni, in funzione delle singole attività esercitate dagli indagati.

E' interessante vedere come si tratta un rapporto non solo articolato, ma evolventesi nel tempo, anche in relazione al diverso atteggiarsi della mafia rispetto alla politica ed all'imprenditoria negli ultimi venti anni.

E' così storicamente emerso che gli imprenditori operanti nella provincia di Palermo, fino alla prima metà degli anni '80, erano soliti stipulare fra loro accordi fraudolenti al fine di turbare lo regolare svolgimento delle gare e far vincere le imprese preventivamente designate. L'organizzazione mafiosa aveva nel sistema così elaborato un ruolo meramente "passivo" nel senso che la "famiglia" mafiosa territorialmente competente si limitava a raccogliere la "tangente" da parte dell'impresa cui quel determinato appalto era stato aggiudicato. Naturalmente in un sistema illecito ampiamente diffuso non poteva mancare la presenza di politici e pubblici amministratori indispensabili al funzionamento del complesso sistema della illecita acquisizione degli appalti pubblici. Tali soggetti venivano contattati dalle imprese stesse a mezzo di alcuni progettisti che si prestavano, così, a fare da tramite fra gli imprenditori e i rappresentanti degli enti locali.

Una escalation del fenomeno sopra descritto si verifica a partire dalla seconda metà degli anni '80, nella misura in cui l'organizzazione mafiosa stringe una sorta di "patto di ferro"

con il mondo imprenditoriale e penetra in forma particolarmente accentuata nei gangli della P.A. entrando in contatto con politici e pubblici amministratori. Conseguentemente l'organizzazione, avvalendosi dei suoi tradizionali metodi fondati sulla forza del vincolo associativo, sull'omertà e sul potere altamente intimidatorio tipico di tali aggregazioni di persone, accresce da un lato in modo vertiginoso i suoi (già lauti) guadagni, ma soprattutto, condiziona pesantemente il mondo politico - imprenditoriale ed il settore economico ad esso legato. Protagonisti assoluti di tale inversione di tendenza sono i c.d. "corleonesi" facenti capo a RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni. E' di quel periodo l'investitura di un (fino a quel momento) "oscuro" imprenditore di medie dimensioni (SIINO Angelo), delegato dall'organizzazione a controllare globalmente e unitariamente tutti gli appalti svolgentisi nella provincia di Palermo.

Il SIINO ben inserito - nonostante il suo non elevato livello imprenditoriale - nel mondo della politica e fra i pubblici amministratori della Provincia di Palermo e di buona parte dei comuni della provincia, iniziava ad intessere una fitta rete di illeciti accordi fra imprenditori che venivano garantiti dalla mano armata di Cosa Nostra, e, nel contempo, rivolgeva le sue attenzioni a politici e amministratori. Era naturalmente il SIINO a suddividere le "tangenti" pagate dagli imprenditori aggiudicatari delle gare fra il vertice corleonese di "Cosa Nostra", la "famiglia mafiosa" territorialmente competente e i politici e i pubblici amministratori stessi, contattati per la bisogna.

Tale ricostruzione ha già superato il vaglio critico giurisdizionale dei giudici di merito che hanno già condannato il SIINO in primo grado per associazione per delinquere di tipo mafiosa e che hanno confermato le ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti dello stesso RIINA Salvatore ed altri (si veda, in proposito, quanto emerso dal procedimento penale n. 6280/92 denominato comunemente "mafia e appalti 2").

La ricostruzione nei termini sopra riferiti, inizialmente fondata, oltre che sul lavoro investigativo svolto dai Carabinieri del R.O.S., sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Messina Leonardo, Li Pera Giuseppe e Di Maggio Baldassare, si è via via arricchita delle ulteriori dichiarazioni rese da altri collaboratori

della giustizia (Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore) e, da ultimo, dalle dichiarazioni di Barbagallo Salvatore, Lanzalaco Salvatore e La Chiusa Pietro (particolarmente significative quelle degli ultimi due soggetti ora menzionati, in quanto appartenenti al mondo imprenditoriale e dunque in grado di riferire le dinamiche evolutive dei rapporti mafia-imprenditoria-politica per averle vissute dall'interno ed in posizione non certo di rincalzo).

Le considerazioni succintamente testé esposte valgono per comprendere anche il coinvolgimento in vicende legate all'acquisizione degli appalti, a al reinvestimento dei capitali di illecita provenienza nei settori immobiliari e dell'edilizia di numerosi personaggi che a vario titolo venivano ritenuti vicini alle famiglie mafiose di RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e BRUSCA Giovanni, nei settori sopradetti. Infatti è noto come l'organizzazione criminosa, indebolita o comunque aggredita progressivamente dalle forze di Polizia impegnate nelle indagini; minata al suo interno dal fenomeno dei collaboratori di giustizia che non assicurava più quelle rigide regole fondate sull'omertà; pressata da leggi che efficacemente permettevano di acquisire fette consistenti di patrimoni illecitamente acquisiti nel tempo doveva inevitabilmente rivolgersi a personaggi "di comodo", spesso non al centro di indagini in quanto sconosciuti alle forze di Polizia o comunque non direttamente coinvolti nell'organizzazione (ma pronti tuttavia a fornire un apporto continuativo in un settore vitale per il mantenimento dell'associazione). Personaggi che si rivelavano assai utili proprio nel settore del riciclaggio di denaro e di altri beni al fine di sottrarli a più che probabili azioni concentriche di sequestro e confisca.

Quanto sopra vale anche a spiegare il ruolo rivestito da soggetti che, seppur oggetto di specifiche indagini di P.G. sin dalla seconda metà degli anni '80 (è il caso di CATANESE Salvatore, di CIACCIO Giorgio, di LO BELLO Leonardo), erano sempre riusciti ad evitare pregiudizievoli conseguenze essendo mancato l'apporto dei collaboratori di giustizia che, nel tempo - e con specifico riguardo alla conoscenza delle dinamiche in seno a "Cosa Nostra" - si è rivelato insostituibile.

B) LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - REATO

Indispensabili, a tale fine, appaiono alcune considerazioni su aspetti squisitamente giuridici, afferenti alla natura di alcuni dei reati ipotizzati e a problematiche collaterali di tipo sostanziale o processuale, non affrontati - se non in termini incidentali - dal P.M.

Di notevole rilievo appare, anzitutto, la questione in ordine alla configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ipotizzata dal P.M. a carico, rispettivamente, del On.le GIUDICE, del CIACCIO, del LO BUE, del MANDALA' del CATANESE, del PARRINELLA e del LO BELLO.

Premesso che solo nei confronti del LO BUE è stato ipotizzato dal P.M. il delitto di "concorso esterno" in associazione mafiosa, sicché verrà affrontata separatamente nelle pagine che seguono, la questione relativa a tale speciale figura delittuosa, interessa qui soffermarsi sulla contestazione dell'art. 416 bis C.P. nella sua forma piena, con specifico riguardo, poi, alle posizioni del On.le GIUDICE e del MANDALA', per i quali vengono delineate numerose condotte tra loro complementari e concorrenti, sintomatiche proprio della partecipazione in forma "qualificata" al reato in parola.

In proposito, come è noto, è definitivamente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale dopo alterne pronunzie sul tema della configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con la sentenza a S.U. n. 16 del 5 ottobre 1994, ha affrontato in modo esaustivo il tema, risolvendolo nel senso della piena configurabilità di tale compartecipazione.

La citata sentenza, in particolare, ha analiticamente esaminato le ragioni addotte nelle precedenti pronunce che militavano, rispettivamente, a favore e contro la tesi della configurabilità del concorso eventuale materiale nel reato de quo, risolvendo e superando, con inattaccabili argomenti logici e tecnico-giuridici, tutte le considerazioni svolte nelle più significative sentenze che avevano in precedenza sostenuto la tesi della non configurabilità di detto concorso.

Tralasciando di esporre le oscillazioni giurisprudenziali in materia in quanto non rilevanti nel caso di specie (aderendo questo Giudice all'impostazione data dalle S.U.) va subito osservato che per "*partecipazione all'associazione*" (ben

possibile in linea generale per i c.d. "reati plurisoggettivi") deve intendersi la permanenza in forma stabile del vincolo associativo tra gli autori il cui numero minimo non può essere inferiore a tre persone. A questa condotta c.d. "tipica" si contrappone, dunque, un condotta "atipica" attribuibile al concorrente eventuale, il quale partecipa (rectius, contribuisce) all'ulteriore realizzazione degli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, senza entrarne a far parte organica. Ma pronto a compiere singole azioni, su invito della stessa associazione che gli si rivolge tutte le volte che occorra la necessità per (come afferma la sentenza in parola) *"colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo"*. Ne consegue che è partecipe pieno, indipendentemente dal concetto di affiliazione quel soggetto che espleta compiti (o ricopre ruoli) fisiologicamente propri dell'associazione. Un soggetto, in altri termini, senza il cui apporto quotidiano o assiduo l'associazione non è in condizione di raggiungere gli scopi (ovvero li persegue in modo inadeguato).

Tutto ciò postula che soltanto per i c.d. "affiliati" nella forma tradizionale non occorre alcuna prova per desumerne la qualità di partecipe, essendo essa "in re ipsa"; mentre per un'altra (consistente) gamma di partecipi, non formalmente organici occorre la prova che costoro abbiano compiuto quelle azioni funzionali allo scopo dell'associazione, si da essere qualificati come immedesimati organicamente nell'associazione medesima.

Prova analoga deve essere fornita anche per il partecipe eventuale, il quale si discosta dalla figura ora esaminata proprio per l'occasionalità del suo intervento e per il suo peculiare rapporto con l'associazione.

Diverso, infine, il caso di colui che con la propria azione si limiti a favorire l'associazione nel suo complesso, ovvero alcuni dei suoi componenti, richiedendosi in tal caso il dolo specifico tipico del reato di favoreggiamento, ben diverso da quello proprio del partecipe, anche nella forma c.d. "eventuale".

Dato per scontato, quindi, che la configurazione del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. non postula necessariamente l'affiliazione del partecipe all'associazione, accanto alle tradizionali forme di partecipazione - per come delineate dai collaboratori di giustizia c.d. "storici" (per tutti, BUSCETTA, CALDERONE, CONTORNO, MARINO MANNOIA) - consistenti in una formale (oltre che segreta) affiliazione attraverso la cerimonia del

"giuramento", si collocano altre forme partecipative che prescindono da essa e che, comunque, presuppongono un'incondizionata adesione e condivisione dell'intero programma dell'organizzazione. In tal modo il neo-partecipante si ritrova ad essere organico e strumentale all'organizzazione per effetto dell'utilità che egli apporta con la sua adesione, alla crescita di prestigio dell'associazione ed al suo sviluppo nel territorio: in una parola, al suo rafforzamento. Apparentemente si sarebbe indotti a credere che per quei soggetti non inseriti nell'organizzazione nei modi c.d. "tradizionali", piuttosto che parlare di partecipazione in senso proprio, si dovrebbe parlare di concorso "esterno" alla associazione.

A ben vedere ciò che rileva ai fini della distinzione tra le due categorie è dato proprio dal diverso tipo di apporto offerto dal partecipe in senso proprio, rispetto al concorrente esterno. Quest'ultimo, sebbene in forma abituale, offre dall'esterno (senza cioè essere integrato nelle file dell'organizzazione) un proprio apporto continuativo alle finalità dell'associazione. L'altro offre il suo apporto dall'interno, quale componente a pieno titolo, pur senza aver ricevuto la consacrazione formale attraverso i consueti rituali.

All'interno di *Cosa Nostra*, come è noto, esistono diverse categorie di partecipi sommariamente classificabili in "*uomini d'onore*", "*affiliati*" e "*vicini*" o "*a disposizione*".

Di tali categorie solo i primi sono membri "*a pieno titolo dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, con una conoscenza completa dell'organizzazione, della sua struttura e, soprattutto, delle sue regole*" (in tal senso si è espresso MUTOLO Gaspare) mentre gli altri, pur giuridicamente responsabili del delitto associativo, non godono all'interno del sodalizio dei medesimi privilegi e non sono tenuti al rispetto dei doveri imposti agli *uomini d'onore*.

In particolare mentre gli "*affiliati*" sono soggetti destinati ad entrare a far parte dell'associazione e che, durante il c.d. periodo di osservazione, partecipano alle attività criminali del sodalizio, i "*vicini*" (soggetti aderenti alla più recente elaborazione giurisprudenziale del tipo normativo del concorrente esterno nel reato associativo) sono tutta una serie di persone disponibili a colmare eventuali vuoti oppure a fornire, in momenti di crisi, un contributo c.d. "emergenziale". Quello che occorre aggiungere è che non vi è alcuna ragione

per elaborare un diverso (e più favorevole, in termini di assoggettabilità alla sanzione penale) trattamento per quei soggetti che, sebbene non formalmente inseriti nell'associazione mafiosa in seguito a cerimonie solenni, siano comunque organici ad essa in quanto strutturalmente funzionali ad essa.

E' dunque, alla stregua di tali parametri che deve essere valutata la posizione dei singoli indagati nei cui confronti il P.M. ha prospettato l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis C.P.

Le prime figure che vengono in rilievo sono, nell'ordine, quelle dell' On.le GIUDICE, del MANDALA' e del CATANESE: ciò in quanto nessuno di costoro è stato indicato dai collaboratori di giustizia che li hanno singolarmente chiamati in causa, quale "uomo d'onore". Anzi per costoro si è sempre adoperata l'espressione " (*assai*) vicino all'associazione (o alla "famiglia")", quasi a voler sottolineare il distacco tra tali personaggi e l'associazione in sé considerata. Sennonché è agevole rilevare che nell'ottica espositiva dei collaboranti è ben presente una netta differenziazione tra persone appartenenti in modo formale all'associazione e persone non formalmente inserite in essa che prescinde, ovviamente, da una valutazione giuridica nei termini sopra delineati. Valutazione che, invece, è rimessa al Giudice proprio con riferimento all'esame in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza.

Nella parte relativa all'esame delle singole posizioni degli indagati, verrà specificamente affrontato tale profilo.

Tuttavia in via generale va precisato che la questione relativa alla natura giuridica della partecipazione all'associazione mafiosa contestata ai vari indagati deve passare attraverso la valutazione delle singole condotte.

In ordine alla posizione concernente l'On.le GIUDICE (che tra le tante, appare la più delicata, non foss'altro che per le elevatissime funzioni istituzionali che l'indagato ricopre attualmente quale parlamentare alla Camera dei Deputati) va, da un punto di vista generale, osservato quanto segue.

A suo carico figura anzitutto una condotta delittuosa per così dire sdoppiata nel tempo, nel senso di un frazionamento della condotta punibile ancorato all'esistenza di due diverse discipline normative: la prima - relativa al delitto di associazione a delinquere "comune" d'indole mafiosa - antecedente all'entrata in vigore della L. 646/82 che ha istituito l'attuale figura delittuosa dell'associazione a delinquere di

stampo mafioso, come autonoma figura di reato rispetto all'associazione a delinquere "comune" (o semplice); la seconda - relativa al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso nella sua attuale configurazione - successiva all'entrata in vigore della citata legge 646/82.

La questione sotto il profilo pratico ed ai fini dell'emissione di un provvedimento restrittivo per fatti commessi in un arco temporale assai ampio soggetto a diverso regime normativo nel tempo, non assume soverchia importanza, posto che la condotta punibile ai sensi della previgente normativa risulta oggi assorbita nella nuova, a condizione che quelle condotte illecite continuino ad essere poste in essere dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P.; conseguentemente, ai fini della punibilità, occorre fare riferimento esclusivamente alla normativa attuale, in applicazione del generale principio di cui all'art. 15 c.p. Non bisogna infatti dimenticare che il reato "associativo" si configura, sotto il profilo del momento consumativo, come reato di natura "permanente", sicché occorre vedere oggi se persista, sotto il profilo temporale, la condotta illecita punibile. E' noto infatti come dall'associazione si fuoriesca generalmente o per morte o per recesso da parte dell'associato.

Piuttosto, quello che occorre verificare è se le varie condotte ascrivibili all'indagato secondo la prospettazione accusatoria siano idonee a concretizzare (e in quali termini) il delitto in parola, posto che nessuno dei collaboratori (ad eccezione, peraltro in termini sfumati, di BARBAGALLO Salvatore) parla dell'On.le GIUDICE come "uomo d'onore".

Secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, a tale fine assumono rilevanza quei comportamenti che implicano l'assolvimento di compiti fisiologicamente propri dell'associazione e che dunque si riflettono nella vita "corrente" dell'associazione.

Orbene, e senza con questo voler anticipare conclusioni, l'aver l'On.le GIUDICE svolto nel corso di vari anni, per conto di soggetti certamente appartenuti (o appartenenti) ai vertici dell'associazione nelle sue differenti articolazioni territoriali (Caccamo, Termini Imerese e Palermo), compiti funzionali alla vita dell'associazione quali il riciclaggio in via continuativa di denaro di provenienza illecita, o, ancora, la copertura di posizioni "occulte" assunte da esponenti di riguardo dell'associazione mafiosa all'interno di società nautiche (con

conseguente protezione degli illeciti patrimoni detenuti o impiegati da tali soggetti), ovvero, ancora, il ricorso a forme di "tuziorismo" da parte di personaggi assolutamente di spicco in seno all'associazione, al fine di continuare a mantenere alcune posizioni di privilegio acquisite nel tempo (con conseguente estromissione o accantonamento di altri soggetti) sono certamente condotte qualificanti che valgono ad inquadrare il comportamento dell'indagato in quel contesto di compiti fisiologicamente propri dell'associazione che costituisce lo spartiacque tra la partecipazione piena e la partecipazione in forma eventuale, nella specie da escludere. Anzi è proprio la varietà delle condotte, più ancora che la quantità, a renderne più agevole l'inquadramento nella fattispecie "tipica" dell'art. 416 bis C.P.

Minori problemi da questo punto di vista offrono invece le situazioni processuali degli altri indagati del medesimo delitto (ivi compresi il MANDALA' ed il CATANESE, per quanto precedentemente osservato): non già in funzione della loro appartenenza organica all'associazione (negata, come visto, ad entrambi), quanto perchè le condotte ad essi attribuite sono ancor più sintomatiche di quelle attribuite all'On.le GIUDICE, nella misura in cui i detti indagati risultano ben inseriti nel mondo degli appalti pubblici come provetti ed abilissimi manovratori per la loro illecita acquisizione. E' noto, infatti, che proprio l'acquisizione irregolare degli appalti pubblici con metodi di sopraffazione rappresenta l'essenza stessa del reato associativo di stampo mafioso, essendo innegabile che essa serva non solo al buon funzionamento dell'associazione, quanto al raggiungimento ottimale degli scopi che essa si prefigge.

Emerge, in questo caso, quel connubio mafia-imprenditoria (in un certo senso ricomprendibile nel moderno concetto di "ecomafia", intesa come mafia che inquina interi settori dell'economia, condizionandone in negativo lo sviluppo) che fa sì che gli imprenditori (attività svolta dai vari MANDALA', DOLCE Francesco, DOLCE Sebastiano, PARRINELLA, CATANESE, LO BELLO) si ritrovino a perseguire logiche spartitorie mafiose, grazie alle complicità ed agli accordi stipulati con esponenti delle varie famiglie. Anche per loro è stata formulata l'ipotesi partecipativa interna all'associazione, in termini che, alla luce dei criteri sopra illustrati, appaiono corretti. Ma anche per loro occorre verificare - con specifico riferimento al MANDALA' (a cui

carico gravano più condotte "tipiche") - in quale misura tali condotte valgano ad integrare la fattispecie penale.

Quanto alla configurazione giuridica prospettata dal P.M. nella imputazione di cui al capo 4) a carico di LO BUE Dario (fattispecie del c.d. "concorso esterno" al reato di associazione di stampo mafioso), va rilevato brevemente quanto segue.

Il PM ha ipotizzato tale fattispecie sotto il profilo che l'indagato in questione avrebbe contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi della associazione mafiosa "Cosa nostra", dando il suo fattivo apporto alle attività illecite della consorterìa mafiosa nel campo della gestione di numerose società nautiche riconducibili a personaggi di spicco dell'associazione quali il TINNIRELLO, il GRECO, il D'AGATI ed il VERNENGO, con una condotta attiva consistita nel fungere da prestanome di costoro e nel curare i loro interessi in quelle società.

Tale qualificazione giuridica appare condivisibile alla stregua delle emergenze probatorie sin qui acquisite.

Tralasciando, per il momento di affrontare in concreto il tema della consistenza indiziaria a carico del LO BUE (del quale si parlerà nell'apposita scheda riepilogativa redatta sul conto di costui), è evidente che il contributo offerto dal LO BUE non fosse certo occasionale, determinando esso, anzi, il rafforzamento della struttura associativa che, attraverso suoi componenti di primo piano, espandeva le proprie mire economiche nel territorio urbano e soprattutto sfruttava tali società come ghiotte occasione per giustificare all'esterno attività economiche lecite.

Si tratta, dunque, di un rapporto di natura sinallagmatica nel quale è ravvisabile, da una parte (quella dell'organizzazione mafiosa), una "prestazione" di supporto ed anche di coinvolgimento in alcune attività economiche con conseguente vantaggio patrimoniale; e, dall'altra parte (quella dell'indagati imprenditore commerciale), una "controprestazione", consistita nell'aver messo a disposizione della associazione mafiosa, non soltanto una serie di strutture economiche insospettabili, ma anche la propria disponibilità a rafforzare il potere acquisito dall'associazione nel campo del controllo illegittimo degli appalti pubblici e privati.

Ed, infatti, l'imprenditore commerciale che si avvantaggia del sistema mafioso di controllo delle attività economiche sul territorio, è ben consapevole di tutti quei meccanismi di pressione e coartazione notoriamente adoperati dall'organizzazione mafiosa per il raggiungimento dei propri scopi, il che assume una inevitabile refluenza sul problema della configurazione giuridica dell'azione di quel soggetto che ha accettato, se non cercato e richiesto (come nel caso dell'odierno indagato) il rapporto sinallagmatico sopra delineato.

In altre parole, quanto meno ai fini della responsabilità penale, tale consapevolezza equivale alla piena accettazione dei metodi criminali utilizzati dalla associazione mafiosa per acquisire futuri vantaggi, naturalmente, di tipo economico.

Inoltre, la medesima consapevolezza si estende anche alla comprensione dell'utilità del proprio apporto al fine di una sempre maggiore affermazione dell'organizzazione destinata a diventare ancora più pericolosa ed economicamente potente.

Quanto detto appare indispensabile per cogliere il criterio distintivo della condotta di tale soggetto da quella di semplice favoreggiamento (seppure nella forma aggravata ai sensi dell'art.7 D.L.13 maggio 1991 n. 152) dal momento che quest'ultima è genericamente finalizzata ad agevolare occasionalmente l'organizzazione criminale nella esplicazione di una specifica e particolare attività, mentre, nella prima si riscontra la piena condivisione delle logiche e dei metodi della associazione mafiosa, che si estrinseca in una serie indeterminata di comportamenti, quali quelli dinanzi descritti, consapevolmente tendenti alla realizzazione di quella logica e di quei metodi.

Ne consegue che tale condotta, esulando dall'ambito di operatività delle fattispecie criminose minori può essere sussunta o nella fattispecie astratta di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, o, tutt'al più, in quella di concorso esterno nel reato associativo, mediante applicazione della previsione normativa generale di cui all'art.110 c.p.-

L'agente, in tale ultimo caso, è (e rimane) un soggetto esterno alla organizzazione criminale con la quale ha instaurato il rapporto, e non si inserisce mai organicamente nella stessa, ma, nel contempo, contribuisce concretamente alla

realizzazione degli scopi della organizzazione mafiosa, ponendosi, quindi, nella posizione del concorrente eventuale.

Per quanto, poi, attiene la contestazione sub 3), occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla configurazione giuridica della fattispecie delineata dal P.M.

Questo Giudice peraltro ritiene che, sulla base delle dichiarazioni concordi del LANZALACO e del LA CHIUSA (che riferiscono circostanze apprese in prima persona per averle vissute direttamente, circostanze, peraltro, puntualmente riscontrate in atti attraverso le risultanze investigative compendiate nell'informativa del G.I.C.O. della Guardia di Finanza del 26 settembre 1997), nonchè sulla base delle dichiarazioni di NATOLI Francesca (già socia nella società MARINA 1), la configurazione delittuosa nei termini prospettati dal P.M. sia corretta.

In sintesi, la vicenda - per la verità estremamente complessa - che vede protagonisti con ruoli diversi il BAZAN Gaspare, il On.le GIUDICE, il PANZECA, il CIACCIO, il LANZALACO, il LA CHIUSA, il GRECO ed il D'AGATI, può essere sinteticamente così ricostruita.

La società BAZAN Auto S.n.c. (operante nel settore delle concessionarie di autovetture) di cui sono soci BAZAN Gaspare (odierno indagato) ed il fratello Renato, entra improvvisamente in crisi, vittima di una generale contrazione del mercato automobilistico tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90.

Tale società peraltro funge da "capogruppo" (nel senso di azienda leader) rispetto ad altre società (operanti nel settore nautico), nelle quali i fratelli BAZAN sono detentori delle quote di maggioranza.

Poichè si profila lo spettro del fallimento, i fratelli BAZAN Gaspare (nella sua specifica qualità di amministratore della BAZAN Auto S.n.c.) e Renato si determinano a chiedere il concordato preventivo al fine di evitare il fallimento della loro società.

Precedentemente a detta richiesta l'On.le Gaspare GIUDICE (che già operava all'interno di alcune società del gruppo quali MARINA 1 e IL SALPANCORE) propone a BAZAN Gaspare il salvataggio di tali aziende operanti nel settore nautico, attraverso un suo intervento finanziario; non pago di ciò l'On.le

GIUDICE presenta al BAZAN il PANZECA, il quale interviene in veste di finanziatore unitamente al LANZALACO. Grazie all'intervento di costoro, il BAZAN cede al LANZALACO la sua quota; altrettanto fanno BAZAN Renato e GIULIANO Antonia (madre di NATOLI Maria Francesca (socio fondatore ed amministratore della società IL SALPANCORE e socio di fatto della società MARINA), ai quali subentrano, rispettivamente, PANZECA Giuseppe e GIUDICE Domitilla (figlia dell'odierno indagato), sicchè la nuova compagine sociale risulta costituita dal LANZALACO, dal PANZECA (soci di maggioranza in parti uguali) e da GIUDICE Domitilla (socia di minoranza).

Il BAZAN, sfruttando questa irripetibile occasione, riesce a salvare le aziende nautiche da un sicuro fallimento; contestualmente, evita di includere tali società nella richiesta di concordato preventivo avanzata per la BAZAN Auto s.n.c., appena un mese dopo la cessione di dette aziende e, in buona sostanza, sottrae tali aziende alle aspettative dei creditori in quanto il concordato preventivo effettuato con la "cessio bonorum" dei beni personali ed aziendali non prevede tra i beni promessi in cessione quelle aziende.

Ponendo in essere la condotta suddetta il BAZAN si trova a rispondere del reato di cui all'art. 236, comma 2° della L.F. che sanziona penalmente il comportamento degli amministratori di società che si siano resi responsabili di uno dei fatti di bancarotta fraudolenta indicati nell'art. 223 della L.F., in relazione a quanto previsto dall'art. 216 della stessa legge.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono prevalentemente orientate nel senso di applicare la disciplina della bancarotta fraudolenta a carico degli amministratori di società (e degli altri soggetti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 236 comma 2 L.F.) che, nel corso della procedura concorsuale si siano resi responsabili di uno dei fatti previsti dall'art. 216 L.F., quale - come è avvenuto nel caso in esame - la distrazione dei beni in pregiudizio dei creditori siano essi privilegiati che chirografari.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la richiesta di ammissione al concordato funziona da condizione oggettiva di punibilità del reato in parola, al pari di quanto accade con la sentenza di fallimento per tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta c.d. "propria": basta, dunque, che l'amministratore della società ammessa alla procedura di concordato abbia presentato l'istanza sia reso responsabile di

distrazione (anche parziale) dei propri beni per scattare la particolare disciplina punitiva prevista dall'art. 236 comma 2 L.F.

La ratio di tale disciplina viene comunemente individuata nella irragionevolezza di sottrarre una fascia di soggetti (quelli, appunto, indicati nel secondo comma dell'art. 236 cit.) alla disciplina punitiva, creando una sorta di "zona franca" con grave pregiudizio per i creditori, senza che questa estensione della punibilità determini ingiustificate disparità di trattamento sul piano costituzionale (cfr., su tale specifico punto, Corte Cost. 18.5.1989 nr. 268; sul punto della irragionevolezza di una esenzione della punibilità ancorata alla mancanza della dichiarazione di fallimento, Cass. Pen. 7.12.1983 e App. Torino 23.1.1971).

Trattasi di una tipica figura di reato di condotta e di pericolo commesso contro l'amministrazione della Giustizia, per il quale occorre il dolo specifico (intenzionalità di danneggiare i creditori), il cui momento consumativo - secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza - è rappresentato dal deposito in cancelleria della richiesta di ammissione al concordato preventivo.

Premessi tali indispensabili concetti (e tralasciando di affrontare l'evoluzione dell'istituto della c.d. "bancarotta impropria" cui appartiene la fattispecie in esame), qui occorre rilevare che attraverso tale abile comportamento il BAZAN è certamente riuscito ad ottenere due risultati: il primo, consistito nella sottrazione di un cospicuo patrimonio aziendale (rappresentato dalle società nautiche) alle garanzie per i creditori della BAZAN Auto s.n.c. ammessa al concordato preventivo; il secondo, nella procrastinazione a tempo indeterminato dello stato di insolvenza della BAZAN Auto s.n.c., ammessa al concordato stesso (per il quale è poi intervenuta la sentenza di omologazione) e sostanzialmente la vanificazione dei diritti dei creditori visti anche gli sconsolanti risultati conseguiti dal commissario liquidatore nella procedura successiva alla omologazione del concordato, essendo stati venduti solo pochi beni ed a prezzi nettamente inferiori a quelli di stima.

Correttamente, quindi, per il BAZAN viene configurata la sua responsabilità per tale tipo di reato rivestendo egli la veste di amministratore di società e non di imprenditore individuale

(per il quale varrebbe - se del caso - la disciplina prevista dal 1° comma dell'art. 236 citato).

Problema collaterale da affrontare è quello relativo alla responsabilità di eventuali correi dell'imprenditore ammesso al regime di concordato preventivo che abbia commesso uno dei fatti di bancarotta indicati nell'art. 216 L.F.: ricordando che si versa nella particolare ipotesi di reato c.d. "proprio" (in quanto commesso da un autore "qualificato"), caratterizzato dal dolo specifico (consistente nel proposito di frodare i creditori sottraendo loro garanzie per il soddisfacimento dei crediti), quello che occorre verificare è la consapevolezza - o meno - da parte dei correi delle finalità che indubbiamente l'autore "qualificato" si propone. Non bisogna dimenticare infatti che l'operazione di cessione di quote societarie congegnata dal BAZAN aveva ben presente la richiesta di ammissione al concordato preventivo che di lì a poco lo stesso BAZAN (ed il fratello) si sarebbe determinato ad avanzare. Si tratta allora di vedere se dagli atti emergono quei gravi indizi tale da far apparire probabile la responsabilità degli acquirenti delle quote e legittimare, pertanto, l'applicazione della misura cautelare nei loro confronti.

In via generale va qui detto che il progetto del BAZAN di escludere alcune società sane dalle mire dei creditori evitando che esse comparissero nel concordato viene da questi esplicitamente manifestato all'On.le GIUDICE, al PANZECA, al LANZALACO, al LA CHIUSA (i componenti del c.d. "gruppo PANZECA"), sicchè anche costoro partecipano alla condotta posta in essere dal BAZAN, in quanto preventivamente consapevoli dell'operazione. Ed ancora, non sfugge a nessuno di costoro la posizione "occulta" assunta da alcuni soggetti di estrazione inequivocamente mafiosa (per la loro appartenenza a "famiglie c.d. storiche"), quali VERNENGO Cosimo, TINNIRELLO Lorenzo, GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, sicchè tale condotta vale anche a mettere al riparo i loro capitali dalle possibili aggressioni di terzi creditori della società F.lli BAZAN ormai in decozione.

In tal senso è interessante vedere (si ritornerà in appresso sul punto) come si strutturi un intervento in un certo senso risolutore del GRECO, su richiesta dell'On.le GIUDICE, volto a mettere di fronte il LANZALACO (frattanto subentrato nella società MARINA 1) ad una drammatica alternativa: corrispondere (e subito) 500 milioni per ottenere la fuoriuscita

dell'On.le GIUDICE dalla società (oltre che per ricompensare lo stesso GRECO che in quella società aveva investito consistenti capitali) o continuare a subire la presenza dello stesso On.le GIUDICE (oltre che del GRECO, del TINNIRELLO, del VERNENGO e del D'AGATI).

Per quanto poi concerne l'ipotesi delittuosa di riciclaggio, formulata dal P.M. sub 5), va osservato che la struttura della norma incriminatrice prevista dall'art. 648 bis C.P. delinea - come è noto - una fattispecie composita, nella quale accanto alla classica attività di sostituzione del denaro (o di altre utilità provenienti da specifici delitti), si colloca quella condotta - distinta dalla sostituzione - che sia idonea a frapporre ostacoli all'identificazione del denaro o di altri beni di provenienza illecita.

Ciò posto, attesa la diversa oggettività giuridica tra la fattispecie incriminatrice e la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della Legge 203/91 (la quale mira, come è noto, a sanzionare più gravemente la condotta di chi - nella commissione di determinati reati - miri ad avvantaggiare l'associazione mafiosa nel suo complesso), nessun dubbio può profilarsi circa la sua compatibilità con la fattispecie incriminatrice in parola.

Tuttavia si impongono, proprio a proposito di detta aggravante, alcune notazioni di carattere generale che qui brevemente si espongono.

Premesso che la circostanza di cui sopra prevede due diversi tipi di condotta (*"avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P." ovvero commettere determinati delitti "al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"*), questo Giudice ritiene che debba porsi attenzione all'aspetto soggettivo indubitabilmente contenuto nella disposizione normativa, attesa la particolare connotazione della circostanza aggravante suddetta.

Sul punto si osserva che non esiste un radicato orientamento giurisprudenziale. In una recente sentenza (Cass. Pen. Sez. 1^a 18.3.1994) la S.C. ha tuttavia avuto modo di affermare che la seconda delle ipotesi previste dall'art. 7, postulando la finalità specifica di agevolare l'associazione mafiosa, presuppone, intanto, una esistenza reale della associazione (come nella

specie) e, poi, la consapevolezza, da parte degli agenti della esistenza in concreto della associazione medesima e non di una entità conosciuta in modo approssimativo o immaginario.

Va, allora, precisato che l'aggravante in parola di natura certamente "oggettiva" necessita per la sua configurazione anche di un connotato di natura soggettiva rappresentato dal dolo specifico (intenzione di favorire con la propria azione illecita l'associazione in discorso, integrata dalla conoscenza della reale esistenza della associazione, ovvero uso di metodi "mafiosi"). Proprio su tale punto la prova deve esser particolarmente rigorosa, non bastando una generica conoscenza circa l'esistenza dell'associazione, ma richiedendosi un "quid pluris".

Il che - alla luce delle inequivoche emergenze processuali - induce a ritenere configurabile l'aggravante in parola nei confronti degli odierni indagati (limitatamente, ovviamente, a quei capi di imputazione per i quali la richiesta di applicazione di custodia cautelare appare accoglibile), tenuto conto non solo dell'inserimento di essi, sia pure a vario titolo, in compagini mafiose di diversa estrazione territoriale, ma anche del grado di conoscenza (e, per riflesso, dell'incidenza vantaggiosa per l'associazione, conseguente a singole condotte illecite che ne contribuissero ad accrescere il suo prestigio - interno ed esterno - e la capacità di intimidazione).

Per quanto riguarda il reato di attribuzione fittizia di beni contestato sub 10), nel fare rinvio alle considerazioni svolte dal PM in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al reato previsto dall'art. 12 quinquies del D.L. n. 306/92 si ritiene di svolgere qualche ulteriore considerazione sulla natura giuridica di tale reato, soprattutto con riferimento all'epoca di commissione del fatto.

In ordine a tale ipotesi di reato si osserva brevemente che la giurisprudenza della S.C. è assolutamente concorde nel ritenere tale figura di reato una "fattispecie a forma libera" che si concretizza nella attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di qualsiasi cosa al fine di eludere specifiche disposizioni di legge, sicchè la titolarità del bene medesimo è meramente apparente e formale.

E' stata altresì affermata la natura permanente del reato (nella misura in cui la situazione di apparente titolarità viene, come nel caso in esame, consapevolmente mantenuta nel tempo), persino quando la attribuzione apparente della titolarità sia avvenuta antecedentemente alla normativa introdotta dalla legge 356/92 e mantenuta pur dopo la menzionata vigenza della nuova normativa (Cass. Pen, Sez. 3^a 24.3.1993 e 23.9.1993 n. 1665).

I principi sopra indicati ben si attagliano al caso in esame, attesa l'epoca - antecedente all'entrata in vigore della legge 356/92 - della "fittizia intestazione" che peraltro ancor oggi è in essere.

Circa la compatibilità tra il delitto sub 18) (illecita concorrenza con minaccia) e la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 si osserva, brevemente, quanto segue.

La fattispecie contestata mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, soprattutto, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle. In tale quadro la norma si riferisce a tutti quei comportamenti che, attraverso l'uso strumentale della violenza e della minaccia, incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera ma anche lecitamente attuata (Cass. 9 novembre 1988 Spano, Cass. pen. 1989, 609). Tale reato, per costante insegnamento giurisprudenziale, concorre con il reato di associazione di tipo mafioso (in tal senso, Cass., Sez. 2^a, 18 marzo 1993, Di Salvo).

Ad avviso di questo Giudice, il reato in parola può, ove ne ricorrano le condizioni, essere aggravato ex art. 7 D.L. 152/91 in quei casi in cui il fatto sia commesso, come nella fattispecie in esame, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.

Si osserva, al riguardo, che il reato di cui all'art. 513 bis C.P., pur essendo stato introdotto con la cd. legislazione antimafia (art. 8 L. 13 settembre 1982 n. 646), ha infatti portata generale, potendo essere realizzato anche al di fuori di ambienti di criminalità organizzata e quindi ben essere aggravato laddove sia provata la sussistenza delle condizioni previste dalla norma di cui all'art. 7 D.L. 152/91, che rispetto alla fattispecie

delittuosa in esame, si pone come circostanza aggravante ad effetto "speciale".

Nessun particolare problema, invece, si pone relativamente alle imputazioni di cui ai capi 11), 12), 13), 14), 15) e 16) contestate all'indagato PANZECA Giuseppe, nè sotto il profilo della violazione del divieto di "contestazioni a catena"; nè sotto il profilo della carcerazione preventiva pre-sofferta.

Per quanto riguarda il primo aspetto, va sinteticamente rilevato che la misura oggi richiesta nei confronti del PANZECA - seppur non comprende il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. - include altri reati (illecita concorrenza con minaccia; turbativa d'asta; corruzione; peculato e truffa) indubitabilmente in stretto rapporto di connessione con il reato di cui all'art. 416 Bis C.P. Sennonché non si pone affatto un problema di contestazione a catena rispetto a quelle contestazioni per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., oggetto di pregresse ordinanze cautelari poi cadute in sede di riesame, in quanto oggi per tale reato si procede a carico del PANZECA in stato di libertà. E semmai il problema potrebbe insorgere in futuro, qualora il termine di scadenza connotato all'emittenda ordinanza dovesse ritenersi assorbito in quello già trascorso per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Mette conto di rilevare, tuttavia, come i periodi di detenzione del PANZECA in forza delle ricordate ordinanze custodiali poi annullate è veramente esiguo sicchè il problema è sostanzialmente di tipo astratto.

Nè può invocarsi la speciale disciplina prevista dall'art. 657 C.P., posto che il principio della "fungibilità della detenzione" opera esclusivamente in sede esecutiva e non può essere dilatato fino al punto di imputare la custodia cautelare vanamente sofferta per un determinato reato alla custodia cautelare relativa ad altro processo, allo scopo di ridurre i termini di quest'ultima. Senza dire che nei confronti del PANZECA non risulta allo stato emessa alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reato oggetto di misura cautelare eventualmente connessa a quella oggi in esame.

In posizione sostanzialmente identica si trova l'indagato PRIOLO Antonino nei cui confronti il P.M. ha avanzato richiesta di applicazione della misura cautelare limitatamente ai reati-scopo. Infatti anche il PRIOLO all'epoca era stato sottoposto a

misura custodiale per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. nell'ambito del procedimento penale nr. 7321/94 G.I.P., ma a seguito dell'annullamento di tale ordinanza, si è proceduto a suo carico per tale reato in stato di libertà. Tuttavia, nonostante i reati-scopo (oggetto della richiesta in esame) risalgano ad epoca certamente antecedente a quell'ordinanza è solo grazie alla collaborazione del LANZALACO (intervenuta successivamente all'emissione del detto provvedimento restrittivo) che il quadro indiziario concernente i reati-scopo ha acquisito quello spessore necessario per giustificare, oggi, l'adozione della misura cautelare.

Argomentazioni sostanzialmente identiche suddette valgono anche per l'indagato GUZZINO Diego, nei cui confronti si procede separatamente, nell'ambito di altro processo, per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., con la puntualizzazione che i reati oggi attribuitigli risultano connessi con il reato di cui all'art. 416 bis C.P. oggetto di separata indagine e di altra misura cautelare emessa a suo carico il 12 dicembre 1994 nell'ambito del procedimento n. 7321/94 G.I.P. (attualmente nella fase dibattimentale) e decorsa per lo spirare del termine massimo di cui all'art. 303 c.p.p.

Quindi trovano applicazione i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità esplicitati nella sentenza a S.U. del 25 giugno 1997 (Cass. Pen. 1997, ATENE, p. 3000 e ss. con nota critica contenuta in Cass. pen. 1997, p. 3362 e ss.). Tale decisione costituisce un definitivo chiarimento della questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e risolta in termini diversi, circa la ricomprensione nel paradigma normativo dell'art. 297, comma 3 c.p.p. delle ordinanze privative della libertà personale emesse nell'ambito di procedimenti diversi e per fatti diversi commessi antecedentemente alla emissione della prima ordinanza, in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi dei reati commessi per eseguire gli altri.

Tralasciando di esporre le tesi prospettate a sostegno delle due diverse argomentazioni (cfr. per quanto di interesse, Cass. Sez. 1^a 19.7.1996, ESPOSITO per la tesi c.d. "restrittiva" e Cass. Sez. 6^a 13.3.1997, COMANDE'), in quanto non direttamente rilevanti in questa sede, l'attenzione deve essere concentrata sul significato da conferire all'art. 297, comma 3 c.p.p. che

contempla due distinti casi, ancorati alle diverse espressioni contenute nel detto comma.

In proposito la sentenza delle S.U. ha statuito il principio di una estensione del divieto anche ai casi contemplati nella seconda parte del comma in esame, alla luce della novella legislativa contenuta nella legge 332/95 che ha riformato, tra i tanti, anche il testo del previgente art. 297, comma 3 c.p.p. Unico limite, ostativo all'estensione del divieto, è costituito da quelle ordinanze emesse per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto rispetto al quale sussiste connessione ai sensi del citato comma 3 dell'art. 297 c.p.p. Per completezza, va ricordato che in ordine a tale specifico punto, la Corte Costituzionale con pronuncia nr. 89 del 28 marzo 1996 (cfr. Cass. Pen. 1996, p. 2094 e ss.) ha ritenuto compatibile in chiave costituzionale il differente riferimento temporale della desumibilità degli atti (anteriamente al rinvio a giudizio e non all'emissione della prima ordinanza, come indicato nella prima parte del comma in parola) in ragione non solo della certezza che tale termine rappresenta, ma del significato - definito *"perfettamente simmetrico"* - che il rinvio a giudizio assume rispetto al corrispondente termine di fase di cui all'art. 303 c.p.p.

Giova, in ultimo, evidenziare come la ricordata decisione delle S.U. abbia fatto giustizia del concetto di "inerzia" attribuita al P.M. (e sottolineata dalla difesa come ipotesi di tipo "alternativo" tra le due soluzioni prospettate) a giustificazione dell'uso di prassi distorte quanto ingiustificate, riferendosi piuttosto a dati temporo-fattuali oggettivi e certi quali l'identità del fatto e la preesistenza di elementi giustificanti l'adozione della misura sin dall'emissione della prima ordinanza (o del rinvio a giudizio) nel procedimento cui il successivo risulta connesso: in altri termini, da una impostazione di tipo "soggettivistico" si è passati, attraverso una giurisprudenza di tipo evolutivo e garantistico, ad un'impostazione di tipo "oggettivistico" incentrato sulla ragione stessa del divieto, attraverso il meccanismo della "desumibilità dagli atti". E tale interpretazione di tipo oggettivo rende *"vano e fuorviante"* il riferimento ad una artificiosa condotta tenuta dal P.M., tesa a scomporre in segmenti successivi un'imputazione unitaria, ovvero, all'ancor più deteriore concetto dell'inerzia da parte del P.M. (S.U. cit.).

Senza immorare oltre sul punto, e ritornando, invece, all'esame della prima parte del comma 3 dell'art. 297 che qui specificamente rileva, occorre evidenziare che nella specie - escluso che si possa versare in un'ipotesi di identità del fatto - non esistevano, al momento dell'emissione della prima ordinanza custodiale nei riguardi del GUZZINO, quei gravi indizi tali da giustificare, allora, l'emissione dell'ordinanza coercitiva anche per i c.d. "reati-scopo", indizi acquisiti soltanto in tempi recentissimi e grazie all'apporto di nuovi collaboratori di giustizia.

Nessuna particolare questione si pone, poi, in ordine alla compatibilità tra la contestazione di cui all'art. 416 bis C.P. mossa agli indagati GIUDICE, LOBUE, CIACCIO e le singole ipotesi delittuose a loro riferentesi, aggravate dall'art. 7 della legge 203/91, ove si consideri che tali figure costituiscono i c.d. "reati-mezzo" attraverso i quali l'associazione mafiosa sorge e si mantiene nel tempo.

C) IL PROBLEMA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO NEI CONFRONTI DI APPARTENENTI AL PARLAMENTO

Vanno ora brevemente affrontate - per il rilievo che esse assumono in relazione alla posizione dell'indagato On.le GIUDICE Gaspare - le questioni relative all'autorizzazione all'arresto occorrente da parte della Camera dei Deputati per l'esecuzione della misura cautelare ed all'autorizzazione, in via postuma, all'utilizzabilità delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche intercorse tra il On.le GIUDICE ed i terzi, titolari delle singole utenze telefoniche sottoposte ad intercettazione; come corollario, l'utilizzabilità in chiave processuale delle stesse intercettazioni nei confronti dei terzi titolari di dette utenze, nei cui confronti comunque non si pone alcun problema di autorizzazione da parte della Camera dei deputati.

Come è noto, attraverso le recenti vicende concernenti la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'On.le Cesare PREVITI, avanzata dall'A.G. di Milano, la Camera dei deputati ha avuto

modo di pronunciarsi - in ordine agli aspetti procedurali - con l'enunciazione di un indirizzo che questo Giudice ritiene di condividere integralmente.

Premesso che l'attuale appartenenza dell'On.le GIUDICE alla Camera dei Deputati impone l'applicabilità - per questi solamente ed in funzione della specifica funzione istituzionale rivestita - dell'art. 68, comma 2 Cost. in funzione di speciale forma di garanzia, va chiarito che compete certamente al Giudice officiato di valutare la fondatezza di una richiesta di applicazione di una qualsivoglia misura coercitiva, verificare in concreto l'applicabilità di tale misura alla luce dei parametri normativi contenuti negli artt. 273, 274 e (nei casi di c.d. "automatismo delle esigenze cautelari" per determinate fattispecie di reato quale quella oggi in esame) 275, c. 3 c.p.p.

Di guisa che il P.M. si pone, per un verso, come A.G. richiedente l'emanazione della misura al G.I.P. territorialmente competente e, per altro verso (ed una volta che essa venga accolta), quale organo dell'esecuzione subordinata, tuttavia, ad una autorizzazione in via preventiva da parte dello speciale organismo parlamentare deputato ad un siffatto esame. E' dunque da escludere che possa essere il P.M. a richiedere direttamente al Parlamento l'autorizzazione ad emettere ordinanza applicativa di una misura cautelare (il che si è verificato in data 3 settembre 1997 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con conseguente declaratoria di irricevibilità da parte dalla Camera dei Deputati nella seduta del 18 settembre successivo).

In proposito va ricordato che non esiste nel nostro ordinamento costituzionale (e processual-penalistico) un principio che preveda l'organo istituzionalmente deputato a richiedere l'autorizzazione a procedere all'applicazione di misure cautelari nei confronti di un appartenente al Parlamento.

Né soccorre la disposizione prevista all'art. 68 Cost. la quale impone soltanto un'autorizzazione preventiva da parte della Camera cui il parlamentare oggetto della richiesta appartenga, senza la quale quell'arresto (o la privazione della libertà personale) può avvenire.

Le uniche norme introdotte nella nostra legislazione processuale dopo il varo del nuovo codice di procedura penale sono quelle costituite dall'art. 343 c.p.p. che, coerentemente con quanto disposto dalla Costituzione, fa divieto

all'appartenente ad uno qualunque dei due rami del Parlamento di essere sottoposto a procedimento penale, ovvero di essere privato della libertà personale senza la preventiva autorizzazione della Camera dei Deputati.

L'art. 344 c.p.p., d'altra parte indica un preciso limite temporale per l'adozione di misure cautelari nei confronti del parlamentare, ancorato al rilascio dell'autorizzazione da parte della Camera dei Deputati.

Su tale sistema normativa, abbastanza coerente con il sistema, si è poi innestata la riforma costituzionale che ha modificato l'assetto dell'art. 68 Cost. con L. 29.10.1993 nr. 3: tuttavia la mancanza di coordinamento tra la nuova norma costituzionale e la normativa processuale vigente ha comportato non poche perplessità in ordine e all'individuazione dell'organo abilitato all'emissione della misura e in ordine all'individuazione dell'organo abilitato a richiedere l'autorizzazione.

Il successivo venir meno di una serie di decreti non convertiti (che miravano a disciplinare organicamente la materia) ha quindi determinato quelle incertezze interpretative che sono alla base della decisione adottata dalla Camera dei deputati di dichiarare irricevibile la richiesta avanzata il 3 settembre 1997.

L'attuale orientamento manifestatosi in seno al Parlamento (di cui è ampia traccia nell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 11 dicembre 1997 che ha recepito quegli orientamenti emersi in occasione della prima pronuncia da parte della Camera dei Deputati) individua nel G.I.P. l'organo giurisdizionale preposto all'emissione della misura, riservando poi al P.M., in armonia con il sistema codicistico attuale (e previgente) il compito di curare l'esecuzione e, in tale particolare veste, di richiedere la preventiva autorizzazione all'esecuzione della misura: ciò in quanto - è stato rilevato - *"l'autorizzazione a procedere per quanto riguarda gli atti cautelari...non è più strutturata come un'autorizzazione a procedere al giudizio (la cui richiesta competerebbe indubbiamente al P.M.), ma come una condizione di eseguibilità di un provvedimento coercitivo"*.

Per quanto di interesse va poi segnalato il diverso orientamento espresso dalla Camera dei Deputati in ordine alla necessità, o meno, di autorizzare eventuali intercettazioni

(telefoniche o ambientali) relative a conversazioni intercorse tra un appartenente al Parlamento ed un "laico", specie quando ad essere sottoposta ad intercettazione sia l'utenza intestata al soggetto "laico". E' di intuitiva evidenza il pericolo di aggiramento della normativa costituzionale che prevede, a garanzia della funzione parlamentare, l'autorizzazione anche per ciò che riguarda le comunicazioni da sottoporre ad intercettazione (trattandosi di materia limitativa comunque della libertà personale intesa in senso lato), posto che sarebbe oltremodo facile sottoporre ad intercettazione l'utenza telefonica di un soggetto estraneo al Parlamento ed abituale interlocutore del Parlamentare per sottoporre quest'ultimo ad un (ingiustificato) controllo.

L'orientamento seguito dal P.M. nella propria richiesta appare, sul piano dei principi di garanzia che debbono comunque governare l'azione giudiziaria, ineccepibile, anche se bisogna dar atto della piena utilizzabilità dei risultati di un'eventuale intercettazione che abbia coinvolto un Parlamentare ed un soggetto "laico", in danno (o nei riguardi) di quest'ultimo.

E' indubbio, infatti, che il contenuto delle predette conversazioni può essere legittimamente utilizzato nei confronti di questi ultimi, in quanto la speciale garanzia prevista dell'art.68, comma 2°, della Costituzione non è ovviamente estensibile a soggetti non appartenenti all'organo parlamentare poichè altrimenti verrebbero lesi i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 102 della Costituzione.

La problematica che recentemente è stata affrontata in sede parlamentare concerne, invece, il regime di utilizzazione di quelle conversazioni telefoniche intercettate nelle quali uno degli interlocutori è un parlamentare: in questi casi, in difetto dell'apposita normativa dettata dal decreto legge 23 ottobre 1996, n.555, decaduto per mancata conversione, la Camera dei Deputati si è in diverse occasioni orientata nel senso di ritenere comunque necessaria (per il Parlamentare) l'autorizzazione prevista dal 2° comma dell'art.68 Cost.

Quanto sopra, in particolare rileva in ordine a quegli indagati (ad es. il MANDALA' ed il PANZECA) intenti a conversare con l'On.le GIUDICE e le cui utenze telefoniche sono state sottoposte ad ascolto: trattandosi di soggetti estranei al Parlamento, per costoro non si pone alcun problema di utilizzabilità dell'intercettazione, quale fonte di prova.

D) L'elaborazione giurisprudenziale in ordine ai criteri di valutazione delle fonti di prova: in particolare, le "chiamate di correo"

Premesse queste considerazioni di carattere generale, e quelle inerenti le questioni concernenti la qualificazione giuridica dei vari fatti come contestati agli indagati e le altre questioni di carattere collaterale di tipo strettamente interpretativo, pare opportuno esporre, lo stato della giurisprudenza in tema di valutazione delle fonti di prova: ciò in quanto nell'indagine in oggetto, parte preponderante di tali fonti è costituita dalla chiamata in correità di più collaboratori di giustizia.

In proposito, secondo il costante orientamento formatosi, in "subiecta materia" nella giurisprudenza di legittimità, va premesso che gli indizi necessari per l'emissione di una misura cautelare debbono essere connotati, anzitutto, dal requisito della gravità: debbono, cioè, indurre a ritenere come altamente probabile la responsabilità dei soggetti indagati per i reati per cui si procede; questi, come è noto, non devono essere, dunque, tali da condurre alla piena prova del fatto contestato, vale a dire, ad un giudizio di certezza, atteso che la valutazione in argomento interviene in una fase processuale in cui, di norma, il quadro probatorio a carico degli indagati non è completo. Tali indizi, pertanto, non sono soggetti ai rigorosi criteri di valutazione stabiliti dall'art. 192 c.p.p.

Con riferimento al primo dei due aspetti (attendibilità soggettiva) non può prescindersi dall'esaminare la credibilità soggettiva dei dichiaranti (da valutare secondo i noti canoni della spontaneità, costanza, coerenza, precisione del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni, mancanza di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili). Deve poi, trattarsi di dichiarazioni tra loro autonome, in modo da non prestare il fianco a sospetti di possibili collusioni o accordi preordinati. Il che si traduce in una implicita affermazione di maggior credibilità soggettiva dei collaboratori.

Con riferimento, poi, al secondo profilo (attendibilità oggettiva), escluso che in questa materia l'art. 192 c.p.p. possa trovare applicazione in termini di acquisizione della prova

piena nel senso precedentemente delineato, ciò che occorre valutare non è la sussistenza di riscontri oggettivi tali da far assumere alla chiamata il valore di prova certa del fatto addebitato, ma la sussistenza di un quadro indiziario che consenta di formulare il ricordato giudizio di "probabilità" circa la colpevolezza degli indagati.

Il Legislatore non ha predeterminato le fonti o gli elementi probatori utilizzabili a tale scopo. Dunque, escluso che il riscontro di carattere oggettivo debba essere costituito da elementi che già in sè forniscano la prova autonoma del fatto (poichè altrimenti si verrebbe a negare in radice il valore probatorio di tali dichiarazioni, le quali sono invece strutturalmente assimilabili alla prova rappresentativa diretta), questo può consistere in fatti obiettivi ed elementi indiziari di qualsivoglia tipo e natura, purchè, complessivamente considerati e valutati, essi risultino idonei ad avvalorare l'attendibilità dell'accusa.

Nella recente sentenza del 21 aprile 1995, le Sezioni unite della S.C. hanno avuto modo di chiarire che i riscontri estrinseci, in materia di provvedimenti cautelari, sono volti ad "assicurare alla chiamata un elevato grado di affidabilità, così da superare l'alone di sospetto connaturato nella sua provenienza". A tale scopo è sufficiente, secondo l'indirizzo dato dalla citata sentenza, "una conferma "ab extrinseco" della credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che, per numero, precisione e coerenza siano idonei a confermare, quantomeno, le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare - a livello indiziario - il sospetto che costui possa aver mentito.

Ne consegue che non è invece indispensabile che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poichè l'assenza di questo ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude di per sè anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto quello estrinseco".

Ed ancora, in tema di riscontri, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, nella vasta gamma dei possibili riscontri, va dato rilievo *"al personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di*

protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità generale" (Cass. Sez 1^a, 30.1.1992 n. 80); ciò sulla base di una comune massima di esperienza, recepita dalla giurisprudenza, secondo la quale *"lo spessore della attendibilità della chiamata è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando a seconda che costui riferisca vicende a cui abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia appreso de relato"* (Cass. S.U. cit. 21.4.1995).

Detto, in termini generali, sia dei criteri che debbono caratterizzare l'attendibilità (soggettiva ed oggettiva) del chiamante, sia dei riscontri alle predette dichiarazioni, va aggiunto che tanto più consistente e qualificato è il numero dei riscontri, tanto più questi ultimi si riflettono positivamente sulla attendibilità delle dichiarazioni medesime e, conseguentemente, spiegano i loro effetti sul piano indiziario, nel suo complesso.

Come è noto, poi, la giurisprudenza della S.C. sin dalla pronuncia n. 80 del 1992, già richiamata, in ordine alla interpretazione dei criteri dettati dall'art. 192, c. 3° c.p.p., per la ricerca e la valutazione degli "altri elementi di prova" e, quanto più in particolare, alla questione se (ed in quale misura) l'ottenuto riscontro sul fatto possa dispiegare effetti verso ciascuno degli accusati o se sia necessario, altresì, una individuale ed ulteriore verifica per ognuno dei soggetti coinvolti (il riscontro c.d. "individualizzante") ha riconosciuto che *"il riscontro sul fatto storico, per esempio, su un episodio di omicidio, si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro quanto alle persone degli imputati che asseritamente ne sarebbero stati protagonisti"*. Ed ancora, ha sottolineato la stessa Corte Suprema, *"nella prospettiva del ragionato accertamento giudiziale, non prescindente dalla necessità del riscontro, ma libero nella valutazione dell'esame comparativo appare corretta" anche l'osservazione specifica che l'ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell'esito positivo di quello afferente al fatto, perchè, se non altro, rafforzativo della attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame che può, dunque, prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo. Se è vero, difatti, che l'attendibilità intrinseca e quella estrinseca vanno poste sul piano di un reciproco bilanciamento (e, dunque, tanto maggiore e più agevolmente ottenibile è l'accredito dell'una, in*

funzione del più convincente accertamento dell'altra), è intuitivo che, all'ottenuto riscontro sul fatto possa seguire quella sui protagonisti indicati in termini valorizzanti anche elementi indiretti, purchè esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria".

Tali argomentazioni hanno trovato ulteriore sviluppo ed approfondimento nella successiva, e già citata, pronuncia delle S.U. del 21 aprile 1995: nel ritenere non direttamente applicabile la previsione dell'art. 192 c.p.p. (che richiede l'esistenza di indizi plurimi, precisi e concordanti affinché gli stessi possano assurgere al rango di prova) nel corso delle indagini in materia di applicazione delle misure cautelari, disciplinate, invece, dall'art. 273 c.p.p. che richiede solo "indizi gravi" e non anche plurimi e concordanti, le S.U. hanno escluso la necessità, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, di un riscontro esterno individualizzante alla chiamata in correità, sicchè *"per quanto attiene al profilo della credibilità estrinseca, deve appurarsi la sussistenza o meno degli elementi obiettivi che smentiscano la chiamata, e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato, senza però la necessità che i riscontri riguardino, in modo specifico, la posizione di questo"*.

Sinteticamente può dunque affermarsi che, alla luce delle indicazioni contenute nelle sentenze sopraricordate dovrà tenersi conto:

a) dei riscontri oggettivi e reali, emersi dalle indagini di P.G. relative a ciascun episodio criminoso, nonchè all'adesione degli indagati al sodalizio criminoso: tutto ciò in rapporto alla verità del fatto storico esaminato ed alla sua corrispondenza con le dichiarazioni dei collaboratori al fine di poter pervenire ad una prima conferma oggettiva della attendibilità di tali dichiarazioni;

b) della capacità dei riscontri sub A) di rivelare "ex se" collegamenti del fatto con il soggetto accusato, anche in rapporto alla esistenza per le persone indagate nel presente procedimento di un generale e positivo riscontro soggettivo, costituito dai dimostrati rapporti con altre persone inserite nell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonchè - in alcuni casi - dell'esistenza di precedenti giudiziari e di polizia che sono certamente indicativi dell'inserimento degli

indagati in Cosa Nostra (è il caso, nel presente procedimento, del LO BELLO);

c) della valenza probatoria delle "chiamate plurime o convergenti" (c.d. dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella "convergenza del molteplice" che assurge a dignità di prova piena, addirittura idonea a sorreggere una pronuncia di condanna;

d) della particolare valenza probatoria, come riscontro "ex se" di natura privilegiata, del personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati a restare impuniti;

e) della speciale rilevanza che il riscontro privilegiato sub d) assume nel presente procedimento, nel quale fonti principali di prova sono le dichiarazioni dei collaboranti BARBAGALLO Salvatore, LIMA Gaetano, DI CARLO Francesco, SIINO Angelo, LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro, CAPOMACCIO Bruno, CAPOMACCIO Michele, RANDAZZO Angelo, DRAGO Giovanni, VITALE Simone, MANISCALCO Giuseppe e CAMARDA Michelangelo, i quali hanno reso confessioni piene e senza riserve su proprie personali responsabilità per gravissimi delitti, esponendosi alle relative conseguenze e dimostrando, già sotto questo profilo, un elevato grado di attendibilità; tanto più che con tali confessioni i collaboranti hanno rivelato anche delitti dei quali non erano mai stati prima sospettati, consentendo quindi l'accertamento della verità su fatti altrimenti destinati alla assoluta impunità;

f) della frazionabilità della chiamata di correo, nel senso, già molte volte chiarito, della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte senza estensione alle altre.

Come si vede si tratta di criteri ormai recepiti dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, sia di merito che di legittimità, e addirittura per certi aspetti più rigorosi di quelli di recente elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In questa prospettiva è sufficiente una conferma "ab extrinseco" della credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, precisione e coerenza, siano idonei a confermare quantomeno le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, in

modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa avere mentito.

Ne consegue che, non è invece indispensabile che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di quest'ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude, di per sé, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto quello estrinseco (cfr. la già citata sent. Cass. S.U. 21.4.1995).

Peraltro va ricordato che ancor prima della ricordata sentenza della S.C. n. 80/92 (e della giurisprudenza formatasi successivamente) alcuni dei principi sopra esposti - specie in tema di "pluralità delle chiamate di correo" e di "chiamate in correità de relato" erano presenti in numerose decisioni della Corte di legittimità. Così, già con la sentenza del 3.2.1990 (in Giust. Pen. 1990, III, 232), le Sezioni Unite hanno ritenuto che *"il giudizio di attendibilità deve essere confortato da altri elementi o dati probatori che non sono peraltro determinati nella specie e nella qualità e che di conseguenza possono essere in via generale di qualsiasi tipo e natura"* (nello stesso senso, cfr. Cass. 30.1.91, in Giust. Pen. 1991, III, 319; Cass. 6.4.90, ibidem 1990, III, 536; Cass. 30.3.90, in Cass. Pen. 1991, II, 371; Cass. 10.1.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536).

Sulla base di tale orientamento, veniva riconosciuta forza di validi elementi di riscontro anche alle *"chiamate plurime o convergenti"*, aventi cioè identico contenuto e soggetto passivo, nonché si è ritenuto che *"una pluralità di dichiarazioni di coimputati tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità a carico del chiamato in correità"* (Cass. 20.2.90, in Cass. Pen. 1990, 164, 70; e, in senso conforme, Cass. 8.7.91, in C.E.D. nr. 7301; Cass. 11.10.90, in C.E.D. nr. 13316; Cass. 20.8.90, in C.E.D. nr. 11915; Cass. 10.7.90, in C.E.D. nr. 9914; Cass. 22.6.90, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 128; Cass. 11.5.90, in Cass. Pen. 1991, II, 871; Cass. 6.4.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536; Cass. 29.3.90 e Cass. 10.1.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536, 126; Cass. 22.10.90, in Cass. Pen. 1991, II, 866).

Appare, quindi, evidente che vi è una giurisprudenza pressoché costante sul valore di prova da attribuire ad una pluralità di chiamate di correo convergenti e concordanti (purché autonome e intrinsecamente attendibili, come è ovvio).

E, anzi, si può pure aggiungere che, ampliando ulteriormente questi concetti, la stessa Corte di Cassazione è giunta anche a ritenere che *"in tema di valutazione della prova, quando l'imputato rende dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di talune di esse può anche derivare dall'esistenza di elementi di conferma direttamente concernenti le altre, posto che l'attendibilità delle une ben può, sul piano logico, essere confortata dalla riscontrata attendibilità delle altre"* (Cass. 16.1.91, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1991, 647); ovvero che *"ai fini della valutazione della chiamata in correità, non è necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correità concordanti, e persino l'eventuale ritrattazione dei collaboranti ove se ne accerti la natura mendace"* (Cass. 13.7.90 e Cass. 22.6.90, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1991, 128; nello stesso senso Cass. 15.6.90, in Giust. Pen. 1991, III, 184; Cass. 24.1.91, in Cass. Pen. 1991, 867 e Cass. 16.1.91, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1991, 647; Cass. 2.3.90, in Cass. Pen. 1990, II, 211).

A conferma di una granitica uniformità di giudizio in tema di chiamate plurime in correità, va richiamata quella giurisprudenza successiva alla decisione nr. 80/92 (peraltro parzialmente accennata in precedenza) la quale ha riconosciuto che *"la chiamata di correo costituisce una fonte privilegiata, sul piano della valenza dimostrativa, rispetto all'indizio in senso tecnico"* (S.C. Sez. 6^a nr. 118/93).

Altro principio, stabilito dalla Corte di Cassazione, è quello del carattere tendenzialmente permanente dell'inserimento all'interno dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* di chiunque instauri con la stessa un rapporto sistematico e continuativo, e non già un semplice isolato contatto. Il principio della permanenza del vincolo associativo viene desunto dalla S.C. dalla *"valorizzazione del dato di fatto della estrema difficoltà del recesso da una pregressa partecipazione associativa, senza il concorso di particolari condizioni, quali la dissociazione a rischio della vita (secondo il giuramento prestato), la estromissione, la durata detenzione e simili"*.

Da ciò derivando almeno una presunzione semplice, nel difetto di indizi contrari, di una continuazione del vincolo, che, unitamente ad ogni altra risultanza conforme, anche indiretta o meramente deduttiva, consenta di ritenere accertato il dato di fatto fattuale".

In conclusione, secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, ogni qual volta sia accertata storicamente una adesione all'organizzazione Cosa Nostra, concretantesi in condotte di contributo continuativo e sistematico alle attività ed ai fini dell'associazione, tale adesione deve presumersi permanente - anche al di là dei confini temporali delle condotte accertate - salva la prova certa di ulteriori fatti positivi che denotino un recesso del partecipe.

Particolarmente rilevanti, poi, appaiono le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza probatoria delle chiamate di correo "*de relato*".

Si è, così, affermato che "*Più in generale, la chiamata in correità costituita da notizie ricevute da terzi, e non personalmente conosciute dal chiamante, può costituire valida fonte di indizi, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, se il giudice, attraverso un apprezzamento di merito ben motivato e logicamente valido, e con l'ausilio di elementi di conforto, ritenga che essa sia affidabile*" (Sez. 6^a 5.5.1992, MINEO).

In proposito ancora, la Suprema Corte ha rilevato "*l'indubbia impossibilità di poter disporre di fonti di tipo diverso*" (nel contesto criminale mafioso - N.d.R.), il fatto che le relative verifiche sono condizionate dal contesto criminale, e, infine, il principio secondo cui la intrinseca attendibilità del dichiarante di 2.^o grado è sufficiente a sorreggere la coerenza delle dichiarazioni assunte a base del provvedimento del giudice di merito.

Su quest'ultimo tema si è espressa anche la Sez. 1^a penale - nella sentenza n° 499/93, emessa nel procedimento contro CONTRADA Bruno (5.2.1993) - ribadendo che "*in tema di sottoposizione a misure cautelari personali le dichiarazioni accusatorie "de relato" da chiunque provengano (testimoni, coimputati o imputati di reato connesso) hanno il valore di indizi se tali dichiarazioni sono rese da soggetti intrinsecamente attendibili*".

In sintesi, i principi elaborati dalla giurisprudenza, all'indomani del nuovo codice di rito in materia di valutazione delle dichiarazioni di imputati o persone sottoposte ad indagine per

reati connessi o collegati, debbono basarsi su alcuni dati essenziali: validità di piena prova della chiamata in reità o correttezza; utilizzabilità degli elementi di riscontro di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p. ai fini di consacrare l'affidabilità probatoria di quanto narrato dal collaborante e non come accertamento specifico ex se sulla sussistenza del fatto-reato; ricomprensibilità tra gli *"altri elementi di prova"* di cui all'art. 192 comma III c.p.p., di ulteriori dichiarazioni accusatorie.

Naturalmente - come peraltro sottolineato dalla Giurisprudenza della S.C. (cfr. S.U. 21.4.1995, Costantino) - ai fini dell'adozione di una misura cautelare, il livello probatorio degli elementi di cui sopra è certamente da valutarsi in modo meno penetrante, essendo sufficiente che tali elementi conseguano il livello (gravemente) indiziario richiesto dalla norma, e non occorrendo, invece, che essi assurgano al rango di prova, richiesto, invece, per l'affermazione del giudizio di colpevolezza.

Fatte queste necessarie premesse, andranno analizzate specificamente le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti sopra indicati, al fine di verificarne l'attendibilità alla stregua dei parametri sopra illustrati. Questo esame, condotto peraltro in modo assai puntuale da parte del P.M. nella propria richiesta, anche attraverso la valutazione critica del contenuto di singoli passi (o aspetti salienti) delle dichiarazioni, va comunque effettuato da questo Giudice, sul quale grava il compito - come è naturale - di esprimere quel giudizio idoneo a giustificare l'adozione della misura privativa della libertà personale. Il che avverrà in sede di redazione delle "schede" concernenti i singoli indagati.

Può sin d'ora affermarsi, alla luce dei principi giurisprudenziali sin qui esaminati, che correttamente l'Ufficio del P.M. si è attenuto, per la individuazione delle responsabilità dei vari indagati, ai criteri di valutazione della prova stabiliti nella citata sentenza n° 80/92 della Suprema Corte di Cassazione, nonché nella successiva giurisprudenza assolutamente dominante.

Questo Giudice, nel condividere, sul punto, l'impostazione data dal P.M. alla propria richiesta, rileva che si è tenuto conto, in particolare: dei riscontri oggettivi e reali, emersi dalle indagini di p.g. relative ai vari episodi criminosi, specialmente in riferimento alla verità del fatto storico esaminato, ed alla sua corrispondenza con le dichiarazioni dei collaboranti per dedurne una prima conferma oggettiva della loro attendibilità

(cfr. sent. cit. pagg. 261-262); della valenza probatoria delle "chiamate plurime o convergenti" (c.d. dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella "convergenza del molteplice", che assurge a dignità di prova piena, addirittura idonea a sorreggere una pronuncia di condanna (cfr. sent. cit. pagg. 258-259, 265-267, 277, nonché i precedenti conformi arresti giurisprudenziali).

E) Il contributo dei collaboratori di giustizia e l'attendibilità delle dichiarazioni

Si ritiene utile, per completezza, esporre un breve profilo dei singoli collaboratori di giustizia soprattutto per saggiare quel livello di attendibilità "intrinseca" richiesto dalla giurisprudenza ora esaminata per i fini che qui rilevano.

1) SALVATORE BARBAGALLO

La collaborazione di tale personaggio con l'A.G. risale al 14 marzo 1995 quando Salvatore Giuseppe BARBAGALLO detto "Uccio" - posto in stato di fermo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - confessava, oltre al reato associativo per cui era indagato, numerosi fatti di sangue per i quali non era neppure sospettato, così fornendo un importante contributo alle investigazioni.

Le informazioni fornite dal BARBAGALLO apparivano immediatamente di elevata attendibilità, attesi anche i risultati di intercettazioni ambientali e telefoniche e i numerosi riscontri oggettivi, frutto di pregressa attività investigativa della P.G..

Le dichiarazioni rese dal BARBAGALLO - che, come si è detto, si accusava di numerosi ed efferati delitti - apparivano intrinsecamente coerenti e perfettamente compatibili con le pregresse acquisizioni investigative, con particolare riferimento alle accertate modalità dei fatti, alle armi utilizzate, ai mezzi impiegati, al numero dei partecipanti ai singoli episodi delittuosi e ad alcune specifiche circostanze che potevano essere note solo agli autori del delitto e agli organi di P.G. procedenti.

Il BARBAGALLO, inoltre, forniva un dettagliato organigramma delle *famiglie* mafiose ricomprese nei *mandamenti* di Caccamo e di Villabate, con dichiarazioni che trovavano piena corrispondenza in quelle rese da altri collaboratori di giustizia e in oggettivi e reali riscontri emersi dalle indagini di p.g.

Le indicazioni date dal BARBAGALLO consentivano inoltre alla P.G. l'individuazione di un vero e proprio arsenale costituito da diverse armi da fuoco corte e lunghe, alcune delle quali in grado di sparare anche a raffica.

L'attendibilità del BARBAGALLO è già stata positivamente valutata da vari Giudici di merito.

Ed anzi, raffrontando le dichiarazioni rese dal detto collaboratore negli anni successivi all'inizio della sua cooperazione con l'A.G. con le dichiarazioni di collaboratori assai più recenti, il giudizio di attendibilità - dal punto di vista intrinseco - del detto collaborante pare essersi rafforzato, senza che eventuali precedenti "defaillances" (peraltro episodiche e parziali) possano scalfire più di tanto siffatto giudizio.

A tal riguardo si rimanda a quanto analiticamente esposto sul conto del detto collaboratore di giustizia nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso questo Tribunale in data 27 maggio 1997 nell'ambito del procedimento penale nr. 3745/95 G.I.P. e sul superamento delle perplessità suscitate da alcuni "infortuni di percorso" in cui il detto collaboratore era incappato nel corso della sua collaborazione. Ad avviso di questo Giudice, anche nell'ambito del procedimento in esame, tale giudizio complessivamente positivo va mantenuto.

2) GAETANO LIMA

Meno recente della precedente (in quanto risalente al 4 novembre 1993) la collaborazione di Gaetano LIMA - all'epoca detenuto presso la Casa Circondariale di Cagliari in espiazione di pena in quanto condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - appare particolarmente significativa proprio per la messe di informazioni "di prima mano" da lui fornite in merito al sodalizio mafioso di cui aveva fatto parte.

Peraltro, proprio con riferimento al procedimento in parola, il livello di attendibilità del collaborante appare particolarmente elevato, provenendo egli dalla stessa area territoriale della maggior parte degli odierni indagati.

Il LIMA infatti riconosceva da subito di avere fatto parte dell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", e indicava numerosi uomini d'onore per lo più appartenenti alle famiglie mafiose operanti nel *mandamento* di Caccamo, specificandone le modalità di azione criminale sul territorio e i collegamenti con esponenti politici anche di primo piano.

Fin dai primi interrogatori il contributo dato dallo stesso appariva di notevole rilevanza, non solo per il contenuto delle dichiarazioni predette, ma, soprattutto, in considerazione del fatto che le dichiarazioni del LIMA erano le prime che provenivano da un soggetto inserito all'interno del *mandamento* suddetto in ordine al quale le pur complesse indagini svolte fino a quel momento non avevano dato risultati apprezzabili.

Le dichiarazioni del LIMA apparivano immediatamente attendibili dal punto di vista intrinseco, in quanto provenienti da un soggetto che aveva deciso per sua libera scelta di collaborare con la giustizia in assenza di significative motivazioni secondarie, e che finiva con l'accusarsi di delitti di particolare gravità tra cui anche un omicidio.

In proposito, va altresì osservato che il LIMA avrebbe in concreto - considerata la liberazione anticipata cui aveva diritto in conseguenza del comportamento tenuto all'interno degli istituti di reclusione in cui era stato ristretto - finito di espiare la pena inflittagli in un periodo di tempo relativamente breve e non risultava coinvolto in altri procedimenti penali.

Le indagini di riscontro effettuate hanno dato ottime conferme alle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore, e consentono di formulare un giudizio ampiamente positivo in merito alla sua attendibilità.

Ritornando al contenuto delle dichiarazioni suddette, va subito osservato, per una migliore comprensione delle stesse, che, per ammissione del LIMA medesimo, queste provengono da un soggetto che, nei periodi più recenti, ha vissuto quasi ai margini della *famiglia* a causa dei suoi contrasti con i vertici della stessa di cui, nei primi anni '80, avrebbe dovuto divenire il *rappresentante*, in virtù della notevole stima di cui godeva da parte di influenti esponenti dell'epoca di Cosa Nostra quali Gerlando ALBERTI, "Piddu" PANNO e Antonino GATTUCCIO.

L'attendibilità del collaborante, inoltre, è stata più volte recentemente riscontrata positivamente dal Tribunale della Libertà di Palermo, in relazione alle dichiarazioni utilizzate nel procedimento sulla c.d. "*Mafia di Caccamo*".

3) FRANCESCO DI CARLO

Piuttosto recente - ma non per questo meno importante - appare la collaborazione del DI CARLO, iniziata in data 13 giugno 1996, anche per la particolare "caratura" mafiosa del personaggio, già importante esponente della mafia *corleonese* e capo - dal 1974 al 1978 - della "*famiglia*" di Altofonte, appartenente al *mandamento* di San Giuseppe Jato.

Il DI CARLO, tra l'altro - essendo stato sino ai primi anni '80 assai vicino a Bernardo BRUSCA ed a Salvatore RIINA - è stato in grado di fornire un rilevante contributo all'accertamento dei tumultuosi eventi verificatisi in quegli anni: dallo scioglimento della "*Commissione*" a seguito della prima *guerra di mafia*, al c.d. "*Triumvirato*", fino alla ricostituzione delle *famiglie* e della *Commissione*, ed alla successiva lotta per il potere, culminata nella seconda *guerra di mafia*, e nella presa di potere da parte dei "*Corleonesi*".

Il DI CARLO, invero, ha messo immediatamente a disposizione della A.C. le sue conoscenze su quegli anni così rilevanti anche per la odierna storia mafiosa, consentendo di riscontrare alcune dichiarazioni rese da collaboranti "*storici*", quali Antonino CALDERONE, e di svelare i retroscena di alcuni gravi delitti di mafia, in parte ancora impuniti.

Tra questi basterebbe ricordare l'omicidio dei Procuratori della Repubblica di Palermo Pietro SCAGLIONE e Gaetano COSTA, del Colonnello dei Carabinieri Giuseppe RUSSO, ed altri omicidi "*eccellenti*".

Le dichiarazioni fin qui rese, alcune delle quali già positivamente riscontrate, appaiono, anche alla luce delle prime indagini, di sicura attendibilità.

4) ANGELO SIINO

Ben a ragione, la collaborazione del SIINO, iniziata inopinatamente da meno di un anno, può definirsi fondamentale per la ricomprensione di quel complesso fenomeno dei rapporti mafia-politica-imprenditoria la cui analisi negli anni precedenti, nonostante gli sforzi investigativi veramente notevoli e l'apporto di numerosi collaboratori, era stata imprecisa.

Peraltro è da rilevare come la sua collaborazione manifesti ancor più la sua importanza nell'economia di tutti i processi c.d. di *"mafia ed appalti"* in relazione alla particolare veste assunta dal SIINO nell'universo mafioso, per essere stato per lungo tempo uno dei principali anelli di congiunzione fra Cosa Nostra ed il mondo imprenditoriale e politico, siciliano in particolare.

E' noto come il SIINO Angelo sia il soggetto ideatore del sistema criminale di controllo degli appalti, già denominato "METODO SIINO". Questi alla fine del mese di luglio del 1997 ha deciso di interrompere definitivamente il vincolo che per lungo tempo lo ha legato all'associazione mafiosa iniziando a collaborare con la Giustizia.

A differenza di altri collaboratori, nei cui confronti si procede anche per gravi fatti di sangue e per i quali era pertanto possibile prevedere una lunga carcerazione, il SIINO aveva validissimi motivi per mantenere l'ostinato atteggiamento di assoluta reticenza che ha contraddistinto i suoi rapporti con l'autorità giudiziaria nel corso dei procedimenti che lo hanno visto finora coinvolto, non potendosi ritenere prevedibile nei suoi confronti, anche in virtù della custodia cautelare già sofferta, un ulteriore lungo periodo di carcerazione.

A cagione delle sue precarie condizioni fisiche egli aveva, peraltro, già ottenuto la sostituzione della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari e ben difficilmente, pertanto, sarebbe stato per molto tempo ancora sottoposto al regime carcerario anche a seguito dell'ultima (in ordine di tempo) ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere del 7 luglio 1997.

Così peraltro si è espresso il GIP, in detto provvedimento, pur disponendo la richiesta misura:

"il P.M. ha sottolineato la particolare pericolosità dell'indagato, nei cui confronti si è dimostrata inefficace la misura cautelare applicatagli degli arresti domiciliari in considerazione delle precarie condizioni di salute ed ha prospettato come necessaria l'adozione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare presso il Reparto detenuti dell'Ospedale Civico di Palermo, sottolineando come l'incompatibilità tra le condizioni di salute dello stesso e la detenzione in carcere, verificata da ultimo in data 23.4.1997, si debba ritenere transitoria, e che, comunque, essa vada eventualmente rivalutata disponendosi nuova perizia medica.

In effetti, nella relazione medica in data 23.4.1997 (depositata in data 27.6.1997), redatta dal Prof. Antonio SALVETTI, Direttore della Cattedra di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Pisa ed indirizzata al Magistrato di Sorveglianza di Pisa si legge "E' mia convinzione che l'attuale stato di salute del paziente in questione non sia al momento compatibile con il regime di detenzione per i seguenti motivi."

Nel corpo della stessa relazione si dà atto che sono state verificate nei confronti del paziente, giusta certificazione in data 15.4.1997, numerose patologie, e, segnatamente, ipertensione arteriosa severa di tipo essenziale con impegno cardiaco e vascolare su base aterosclerotica; storia clinica di angina da sforzo e a riposo e sospetto di ischemia miocardica; diabete mellito con compromissione della componente somatica motoria e sensitiva del sistema nervoso periferico, blefarospasmo in occhio destro, con sospetto di patologia nervosa di origine centrale (tronco-encefalica), esiti deformanti di una frattura della testa dell'omero sinistro e periartrite calcifica della spalla destra con grave limitazione funzionale.

Ai sensi dell'invocato disposto dell'art. 275 comma terzo parte seconda e comma quarto c.p.p., del quale ricorrono senz'altro i presupposti, essendo stati i reati oggetto di indagine commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., e sussistendo certamente, alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, va applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere, essendo emerso il suo ininterrotto collegamento con i membri del sodalizio criminoso, anche in epoca successiva all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, che si è, pertanto, rivelata assolutamente inefficace alla salvaguardia delle eccezionali esigenze cautelari menzionate.

Tuttavia, tenuti presenti gli esiti della recente valutazione delle gravi patologie in diversi apparati da cui il SIINO risulta affetto, ed in attesa di ulteriore verifica della persistente incompatibilità del suo stato di salute con la misura cautelare custodiale in carcere, si deve disporre che costui venga sottoposto alla misura custodiale in parola presso il Reparto Detenuti dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo- A.U.S.L. di rilievo nazionale e di alta specializzazione"

Alla stregua delle summenzionate risultanze non vi è chi non veda come il SIINO (il cui inserimento nell'organizzazione al momento del suo ultimo arresto era - come si è visto - ancora attuale) aveva, ancora una volta, tutto l'interesse a protrarre il suo ostinato atteggiamento di chiusura così mantenendo impregiudicato il suo "prestigio" in seno all'associazione mafiosa e acquisendo ulteriori meriti suscettibili di ampia ricompensa da parte di coloro che avevano da temere qualcosa dalla sua collaborazione.

La scelta di collaborare del SIINO appare pertanto avere già prima facie, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, i crismi della spontaneità e della genuinità ed è con ogni evidenza ispirata dalla volontà di tagliare definitivamente i ponti con un passato criminale dal quale egli aveva evidentemente già da qualche tempo maturato il distacco.

Le dichiarazioni rese dal SIINO hanno già avuto il vaglio di questo stesso Giudice in relazione alle ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti dell'imprenditore siciliano SALAMONE Filippo e di altri imprenditori - nell'ambito del procedimento penale nr. 5284/97 G.I.P. e ad altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell'imprenditore D'AGOSTINO Benedetto nell'ambito di un procedimento collegato al precedente, ordinanze peraltro confermate - quanto meno con riferimento all'aspetto dei gravi indizi di colpevolezza (e dunque al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di correo) - sia dal Tribunale del Riesame che dalla S.C. di Cassazione. Così come il SIINO Angelo è stato più volte sentito in numerosi dibattimenti confermando sempre le proprie dichiarazioni di fatto pienamente riscontrate dagli elementi probatori raccolti nei processi ove lo stesso ha deposto.

5) SALVATORE LANZALACO

Particolarmente qualificata, anche per il livello del personaggio e - ancora una volta - per l'area di operatività (Caccamo, Cerda e più in generale il comprensorio delle Madonie) appare la collaborazione del LANZALACO.

Titolare di un avviato studio di ingegneria, egli ha operato a Palermo e provincia sin dai primi anni dell'80, raggiungendo il culmine della sua attività, tra il '91 ed il '93, quando è stato designato quale progettista per altri appalti di rilievo nazionale

La sua collaborazione, risalente alla fine del 1995 nell'ambito del procedimento penale nr. 4350/95 G.I.P. (che vedeva il LANZALACO indagato per una serie numerosissima di corruzioni aggravate, concorrenza illecita aggravata, turbative d'asta, oltre che per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.) è indubbiamente valsa a squarciare quella spessa coltre di omertà che copriva la materia dell'illecita acquisizione degli appalti pubblici in un vasto territorio sino a quel momento non adeguatamente "monitorato" dagli investigatori che indagavano in quello specifico settore criminale.

A seguito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, riguardante l'aggiudicazione dell'appalto per l'impianto di illuminazione di Montemaggiore Belsito. Si individuava l'ingegner LANZALACO Salvatore quale mente organizzativa del sistema degli appalti nel triangolo ricompreso tra Montemaggiore Belsito, Caccamo e Cerda.

Si individuavano forme di responsabilità penalmente rilevanti che portavano all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese con le accuse di abuso di atti di ufficio in concorso, turbativa d'asta, falso ideologico ed altro.

Le ulteriori indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Palermo consentivano di accertare ulteriori (e ben più gravi) ipotesi delittuose relative al LANZALACO per i delitti di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, turbativa d'asta e abuso d'atti d'ufficio, per fatti avvenuti dal 1987 al 1993 nei centri di Castronovo di Sicilia, Cerda, Montemaggiore Belsito, Palermo.

L'approfondimento degli spunti investigativi nei confronti del

LANZALACO si riferisce sia alla collaborazione del CRISAFULLI Ettore (altro imprenditore siciliano taglieggiato da interessi mafiosi e al contempo colluso con il sistema) sia al materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini della Procura di Termini Imerese dalla locale compagnia dei Carabinieri, nonché dalle investigazioni operate dalla Guardia di Finanza 2^a-Compagnia di Palermo e dallo S.C.I.C.O.- Gruppo Interprovinciale di Palermo.

Il LANZALACO cominciava a collaborare con l'Ufficio della Procura, confessando i fatti di reato a lui contestati, finendo così per riscontrarsi vicendevolmente con il CRISAFULLI Ettore.

Le prime dichiarazioni del LANZALACO, utilizzate nel corso degli interrogatori successivi all'esecuzione dell'ordinanza custodiale adottata nell'ambito del ricordato procedimento penale nr. 4350/95 G.I.P., hanno obbligato diversi indagati ad ammettere i fatti di imputazione, ed in particolare il MADONIA Francesco, MORICI Serafino ed il LA CHIUSA Pietro.

L'apporto investigativo del LANZALACO Salvatore si è esteso anche a temi diversi a quelli di imputazione consentendo all'Ufficio della Procura di Palermo, di instaurare diversi procedimenti in tema di appalti controllati da Cosa Nostra.

L'ingegner LANZALACO non ha avuto remore ad ammettere la conoscenze di SIINO Angelo, BRUSCA Giovanni, BIONDOLILLO Giuseppe, PANZECA Giuseppe nel sistema degli appalti controllati da Cosa Nostra, finendo così ad accusarsi di nuove ipotesi di reato ben più gravi di quelle contestate.

L'apporto tematico fornito dal LANZALACO, ha consentito poi all'Ufficio del P.M. di sviluppare quelle indicazioni (per certi versi sorprendenti) rese da GIACCONE Giuseppe e da CRISAFULLI Ettore, sull'esistenza di un nucleo di progettisti di opere pubbliche, legati a Cosa Nostra, attraverso l'intermediazione di imprese facenti capo, direttamente o indirettamente a Cosa Nostra.

L'ingegner LANZALACO ha dato indicazioni su fatti oggetto di investigazioni svolte in questi mesi riguardanti i rapporti tra Mafia ed Imprenditoria, Mafia e Politica.

Le accuse mosse dal LANZALACO Salvatore al LA CHIUSA Pietro, hanno - come detto - determinato quest'ultimo ad iniziare una collaborazione con l'Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo.

La posizione processuale del LANZALACO nell'ambito del procedimento nr. 4350/95 G.I.P., è stata definita dalla Procura

della Repubblica di Palermo con la richiesta di rinvio a giudizio per le ipotesi di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso in corruzione, abuso in atti d'ufficio, turbativa d'asta.

Infine, va rilevato che le dichiarazioni del LANZALACO rese nell'ambito del detto procedimento, hanno superato il vaglio critico di numerose A.G. sia in sede di merito che in sede di legittimità.

6) LA CHIUSA PIETRO

Al LA CHIUSA, tratto in arresto nell'ambito del ricordato procedimento penale nr. 4350/95 G.I.P. (cd. "operazione ULBRICH") veniva contestata la sua posizione di prestanome in favore delle famiglie mafiose di Cerda e Termini Imerese ed in particolare dei capomafia GAETA e RIZZO con i quali l'indagato risultava imparentato. Gli elementi di indagine così riscontrati venivano contestati al LA CHIUSA in diversi interrogatori durante il suo stato di detenzione. I collaboratori di giustizia CALVARUSO Tony e CANNELLA Tullio dichiaravano concordemente che il LA CHIUSA sarebbe stato una delle prossime vittime di un omicidio ordinato da BAGARELLA Leoluca proprio in relazione alla cointeressenza con i GAETA.

Il LA CHIUSA oltre ad accusarsi dei rapporti con Cosa Nostra forniva nuovi elementi di prova che confermavano l'assunto del P.M. in relazione a quanto dichiarato dai collaboratori CRISAFULLI Ettore e LANZALACO Salvatore ed in particolare di tutto il sistema facente capo a SIINO Angelo, rappresentante di RIINA Salvatore e BRUSCA Giovanni nella gestione del sistema degli appalti.

Il contributo del LA CHIUSA si spingeva oltre al tempo successivo all'arresto del SIINO spiegando le successive dinamiche dei cartelli di imprenditori vicini a Cosa Nostra, tra i quali PANZECA Giuseppe, tratto in arresto per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. e omicidio ed altri imprenditori vicini alle famiglie mafiose di Bagheria e di Palermo.

In particolare il LA CHIUSA forniva nuove ed utili informazioni sui grandi appalti della città di Palermo e come gli stessi venissero controllati da Cosa Nostra, indicando il cartello di imprese e le loro referenze politico mafiose, i flussi di capitali e le divisioni di influenze mafiose su ogni singolo lavoro.

Forniva precise informazioni sui soci occulti della sua società, la Co. Beta, e su come costoro erano in grado di raccordarsi con diverse imprese di livello nazionale ed anche con appartenenti a Cosa Nostra.

Si appalesa, sulla base dei riscontri sin qui forniti, la validità della fonte in trattazione in relazione ai fatti illeciti consumati dallo stesso in concorso con persone appartenenti alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, e finalizzati

al controllo ed alla gestione dell'aggiudicazione di appalti pubblici nella città e nella provincia di Palermo e nei Comuni limitrofi.

7) I FRATELLI BRUNO E MICHELE CAPOMACCIO E RANDAZZO ANDREA

Il 24 settembre 1994 veniva ucciso in Palermo CAPOMACCIO Massimo, imprenditore di Cefalù, ritenuto dagli inquirenti legato al noto capo *mandamento* di Ganci FARINELLA Giuseppe da San Mauro Castelverde e al di lui figlio (e *sostituto*) Domenico detto *Mico*, all'epoca latitante.

Nel corso delle prime indagini conseguenti al delitto, la Squadra Mobile di Palermo aveva modo di raccogliere, sia pur informalmente, alcune interessanti dichiarazioni da parte di un fratello dell'imprenditore ucciso, CAPOMACCIO Michele.

Quest'ultimo riferiva, tra l'altro, che il CAPOMACCIO Massimo agiva, per conto dei FARINELLA, quale materiale percettore delle *tangenti* imposte alle imprese operanti nella zona di Cefalù ed evidenziava alcune circostanze di fatto che consentivano di indirizzare le indagini nell'ambito delle numerose relazioni intrattenute dal defunto con soggetti appartenenti a *Cosa Nostra*.

In data 31 ottobre 1994 RANDAZZO Andrea, fraterno amico e socio di fatto del CAPOMACCIO Massimo, decideva di fornire all'Ufficio del P.M. la sua più ampia collaborazione e rendeva dichiarazioni di notevole importanza riguardanti, oltre che l'attività del CAPOMACCIO, anche tutta una serie di relazioni interpersonali, imprenditoriali e finanziarie, riguardanti, direttamente o indirettamente, esponenti di spicco di *Cosa Nostra*, tra cui i BRUSCA da San Giuseppe Jato, i PULLARÀ di Santa Maria di Gesù e, naturalmente, i FARINELLA da San Mauro Castelverde, indicando tutta una serie di soggetti - alcuni dei quali, fino a quel momento, praticamente sconosciuti agli organi inquirenti - che avevano agito quali fiancheggiatori di costoro.

Il giorno 2 novembre 1994 CAPOMACCIO Michele, interrogato dal P.M. di Palermo si risolveva a formalizzare le sue precedenti dichiarazioni arricchendole di numerosi particolari ed aggiungendo significative circostanze riconducibili all'attività svolta dal fratello Massimo per conto di *Cosa Nostra*.

In data 18 novembre 1994 analoghe e minuziose dichiarazioni venivano rese da CAPOMACCIO Bruno (anch'egli fratello dell'imprenditore ucciso) che risultava in condizione di fornire

utilissimi elementi in relazione alle estorsioni ed ad alcuni fatti di sangue consumati in tale ambito territoriale.

Le dichiarazioni rese dai predetti risultavano immediatamente di eccezionale rilevanza in quanto consentivano ai Carabinieri del R.O.S., coadiuvati da quelli del Comando Provinciale di Palermo e della Compagnia di Cefalù, di pervenire, in data 29 novembre 1995, alla cattura del FARINELLA Domenico, latitante da diversi mesi, che, tra l'altro era stato riconosciuto da un teste oculare quale esecutore materiale dell'omicidio del CAPOMACCIO Massimo.

Altrettanto interessante appariva l'esito delle indagini delegate alla Squadra Mobile e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, da cui si poteva inferire la totale attendibilità dei dichiaranti i quali, pur non autoaccusandosi espressamente di delitti di significativa gravità, non avevano mostrato alcuna perplessità a riferire quanto a loro conoscenza sull'attività del CAPOMACCIO Massimo e dei soggetti, a loro noti, collegati a vario titolo a *Cosa Nostra*.

Inoltre le dichiarazioni dei predetti si saldavano perfettamente con i risultati di altre indagini e con le propalazioni di alcuni noti *uomini d'onore*, dissociatisi da *Cosa Nostra*.

Al riguardo non può non osservarsi - a titolo di mero esempio - che l'indicazione dei "referenti di zona" effettuata espressamente dal CAPOMACCIO Bruno e le analoghe indicazioni sul punto provenienti dagli altri due dichiaranti, corrispondono esattamente con l'organigramma del *mandamento* di Ganci - San Mauro Castelverde, risultante dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di Giustizia e dalle investigazioni della P.G.

Altrettanto è da dirsi relativamente alle dichiarazioni rese dai predetti CAPOMACCIO e RANDAZZO in merito a singoli fatti di reato quali la scomparsa di CORRIERE Carmelo, l'omicidio di CATANZARO Francesco e CASTIGLIA Nunzio, e le varie estorsioni riferite dai predetti.

Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal RANDAZZO vanno evidenziati, tra gli altri, l'esito degli accertamenti bancari eseguiti sul c/c intrattenuto dal CAPOMACCIO Massimo sulla Cassa Rurale Artigiana di Monreale - Ag. di Falsomiele, l'avvenuta individuazione dei fori, ancorché opportunamente occultati, prodotti dai proiettili esplosi contro il cantiere della Realizzazione Grandi Lavori S.r.l. a San Giuseppe Jato, e, soprattutto, il risultato documentale delle indagini svolte sul conto di quest'ultima impresa.

8) DRAGO GIOVANNI

Ad epoca ormai lontana rimonta la collaborazione di DRAGO Giovanni, profondo conoscitore della composizione delle "famiglie palermitane" e delle attività illecite da esse perseguite, specie nel campo delle estorsioni.

Si tratta di un collaboratore ormai "storico" in quanto ampiamente sperimentato nell'ambito di numerosi processi (per tutti il processo c.d. "Golden Market" ed il procedimento a carico di ABBATE Mario ed altri, imputati del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. sfociato nella sentenza emessa da questo Giudice in data 13 luglio 1996, confermata in Appello), per cui si reputa superfluo tracciarne un profilo analitico, ribadendosi in questa sede che la sua attendibilità intrinseca è stata positivamente ed ampiamente vagliata in numerosissimi procedimenti e processi in tema di criminalità organizzata.

**9) VITALE Simone MANISCALCO Giuseppe e CAMARDA
MICHELANGELO**

In merito alla valutazione dell'attendibilità intrinseca di questi tre collaboratori di giustizia si reputa opportuno — anche in considerazione della loro recentissima dissociazione dall'organizzazione criminale Cosa Nostra — fare integrale riferimento all'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997 emessa dal G.I.P. presso questo Tribunale nei confronti di INFANTINO Valerio ed altri. Dalla lettura di questo provvedimento è possibile trarre tutti gli elementi utili per valutare la loro attendibilità intrinseca, che deve ritenersi ampiamente comprovata, avuto riguardo al ruolo svolto in questa organizzazione criminale ed anche alla considerevole mole di elementi di riscontro acquisiti alle loro dichiarazioni.

PARTE TERZA

SCHEDE RELATIVE AI SINGOLI INDAGATI ED ANALISI DEI GRAVI INDIZI A LORO CARICO

Come anticipato nella parte introduttiva, si procederà, qui di seguito ad esaminare le schede relative agli indagati. In ciascuna di esse, richiamati integralmente, in punto di fatto, i vari fatti-reato nel loro evolversi, nonchè le dichiarazioni di volta in volta rese dai collaboratori di giustizia (ovvero da persone informate sui fatti), le indagini di P.G. ed i riscontri esterni alle dichiarazioni suddette, si procederà ad analizzare gli indizi a carico dei singoli indagati menzionati nelle relative schede. Si tratta, in buona sostanza, di un esame per certi versi integrativo e per altri comparativo rispetto all'analisi - per la verità molto meticolosa - svolta dal P.M. e riportata nella prima parte della presente ordinanza.

Per evitare inutili ripetizioni si dà per scontata la ricostruzione delle varie vicende nei termini operati dal P.M., con le necessarie rettifiche o precisazioni là dove necessarie. Di guisa che le schede rappresentano una sintesi dei fatti addebitati a ciascun indagato, con l'aggiunta di considerazioni da parte di questo Giudice in ordine alla consistenza indiziaria, al livello di credibilità delle varie dichiarazioni dei collaboranti, ai collegamenti tra dette dichiarazioni ed i riscontri esterni. Ciò posto, si osserva quanto segue.

I) GIUDICE GASPARE

Il primo - e più grave reato - attribuito al On.le GIUDICE è quello previsto dall'art. 416 bis C.P.

Premessi i concetti espressi nella parte generale in ordine al "tempus commissi delicti" ed in ordine al titolo del reato, occorre riprendere gli argomenti su cui il P.M., ha basato la propria richiesta per poi verificarne il grado di "tenuta" processuale per i fini che qui specificamente interessano.

In particolare, occorre accertare se e quale ruolo abbia rivestito il On.le GIUDICE all'interno della compagine mafiosa; ed ancora, analizzare i vari comportamenti da costui assunti nel tempo nell'ambito ed a favore di un determinato gruppo criminale.

Va in proposito precisato che nel delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, quale è quello oggi ipotizzato a carico dell'On.le GIUDICE, la semplice frequentazione tra questi e soggetti notoriamente inseriti nella compagine mafiosa non è sufficiente - di per sè - per giungere ad un'affermazione di responsabilità; così come l'eventuale rapporto di amicizia intercorrente con altri personaggi inseriti a pieno titolo nella consorteria mafiosa (è il caso dell'amicizia più che ventennale tra l'On.le GIUDICE ed il PANZECA, odierno indagato e imputato, in altro procedimento, del reato di cui all'art. 416 bis C.P.) è, di per sè asintomatico di una condotta mafiosa, posto che occorre acquisire elementi indicativi attraverso condotte positive che facciano intravedere, con quel grado di elevata probabilità di un giudizio di colpevolezza occorrente per l'emissione di un provvedimento restrittivo, la consapevolezza da parte dell'indagato di essere inserito nei ranghi dell'organizzazione e di condividerne le modalità di azione e gli scopi, ben sapendo che attraverso la sua adesione si verifica un rafforzamento del sodalizio criminoso (Cass. Sez. 1^a 16 marzo 1988, Altivalle).

In tal senso appaiono estremamente sintomatiche dell'appartenenza del On.le GIUDICE alla consorteria mafiosa, anzitutto gli aiuti forniti al tempo in cui l'indagato era Direttore dell'agenzia della Cassa di Risparmio di Termini Imerese a vari esponenti di spicco delle famiglie mafiose di Termini Imerese e Caccamo (i cui territori confinano): si tratta di aiuti soprattutto nel settore del riciclaggio, cui di volta in volta sono stati interessati DI GESU' Lorenzo (oggi deceduto), CALO' Pippo (il c.d. "cassiere" della mafia) ed i fratelli GAETA (Giuseppe ed Alberto), di Termini Imerese, che rappresentano un "quid pluris" rispetto al rapporto di semplice conoscenza instauratosi tra detti personaggi (utenti del servizio bancario) ed il On.le GIUDICE (nella qualità di direttore dell'Istituto).

Secondo le propalazioni accusatorie di BARBAGALLO Salvatore (ex autista del DI GESU', all'epoca dei fatti), l'odierno indagato avvalendosi proprio del suo delicatissimo ruolo di Direttore dell'Agenzia bancaria, ha fatto in modo che per anni lo stesso DI GESU', i fratelli GAETA (Alberto e Giuseppe) e CALO' Pippo (il

c.d. "cassiere della mafia") effettuassero le più svariate operazioni, consistenti sempre nel reimpiego di capitali di provenienza illecita.

Nell'interrogatorio del 12 giugno 1996, sul conto del On.le GIUDICE, il BARBAGALLO ha riferito notizie estremamente dettagliate, ad integrazione di iniziali affermazioni di tipo generico relative ad operazioni di riciclaggio compiute da PANZECA Giuseppe, con la "complicità" del On.le GIUDICE nella sua qualità di Direttore della Sicilcassa di Termini Imerese.

E' bene ricordare come su tale argomento si sia espresso il collaborante nel corso del suddetto interrogatorio:

"A.D.R. Con riferimento a tale On.le GIUDICE, funzionario della Sicilcassa, del quale ho parlato nel precedente verbale del 22 maggio del 1996, posso precisare che si tratta di On.le GIUDICE GASPARE, funzionario operante presso l'agenzia della Sicilcassa di Termini Altà, almeno sino al 1984. Costui era la persona di fiducia della quale DI GESU' si serviva per compiere operazioni di riciclaggio di denaro sporco, appartenente a Pippo CALO'. Ricordo che, nel periodo in cui operava a Termini Imerese, io ero solito portargli circa due volte al mese contante per un ammontare non superiore a cinquantamila lire. Questi soldi, il On.le GIUDICE, a seconda delle necessità, me li cambiava subito, con altri biglietti di taglio diverso ovvero li depositava in libretti al portatore aventi nomi di fiori (Margherita, Ortensia e Rosamarina). Dopo il suo trasferimento a Palermo, io non ho avuto più rapporti con il On.le GIUDICE, ma so che ha continuato ad avervi rapporti Giuseppe PANZECA. So anche che il On.le GIUDICE aveva fatto acquistare il SALPANCORE al PANZECA."

Sull'attività del riciclaggio il BARBAGALLO ritornerà in occasione di altro interrogatorio (17 ottobre 1996) quando afferma:

"Come ho già precisato in miei precedenti interrogatori, costui si adoperava per riciclare danaro proveniente dalle operazioni illecite condotte da e per conto di Pippo CALO' e di Lorenzo DI GESU'."

Il BARBAGALLO si riferisce, evidentemente, al periodo in cui l'On.le GIUDICE dirigeva l'Agenzia di Termini Imerese. Per il periodo successivo, coincidente con il trasferimento del On.le GIUDICE a Palermo presso altra agenzia della Sicilcassa (3 ottobre 1985) il collaborante parla ancora una volta di attività di riciclaggio effettuata dal On.le GIUDICE con il solo PANZECA Giuseppe, per via di precedenti "problemi con la giustizia" avuti

dall'On.le GIUDICE che lo inducevano a limitare i suoi contatti a persone di assoluta fiducia.

Il collaborante, quindi, fa un chiaro riferimento alla circostanza che in passato l'On.le GIUDICE si era reso protagonista di un episodio a dir poco inquietante legato a presunte truffe e falsi rimborsi I.V.A. al tempo in cui era Direttore della Agenzia di Termini Imerese "Alta" della Cassa di Risparmio: episodio che gli era valso, inizialmente, l'imputazione di associazione a delinquere e truffa aggravata per le quali era stato tratto in arresto in concorso con numerose altre persone poi condannate a tale titolo; successivamente, nel corso dell'istruttoria, la scarcerazione, il proscioglimento dal reato di truffa ed associazione per delinquere e la derubricazione in quello di favoreggiamento reale; in ultimo, l'assoluzione con ampia formula liberatoria ("perchè il fatto non sussiste" sotto il profilo della carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato) da tale imputazione da parte del Tribunale di Palermo con sentenza del 6 luglio 1992, divenuta definitiva. Senza dire che l'On.le GIUDICE dall'1 gennaio 1988 sino al 13 ottobre 1992 (vds. accertamenti di P.G. in atti) era stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, con la sospensione per oltre quattro anni dal posto di lavoro.

Ora, se quest'ultima circostanza ampiamente pubblicizzata dagli organi di informazione all'epoca dei fatti, non può assurgere al rango di riscontro esterno in quanto ben conoscibile da chiunque, particolare significato - sotto il profilo della validità del riscontro e, di riflesso, dell'attendibilità del collaborante - deve essere attribuito al ritrovamento dei vari libretti bancari contenenti "nomi di fiori" di cui il BARBAGALLO ha parlato diffusamente nel corso delle proprie dichiarazioni.

In tal senso non può che farsi richiamo all'esito degli accertamenti contenuti nell'informativa dei Carabinieri del 10 ottobre 1996, riportata nei suoi contenuti essenziali dal P.M. nella propria richiesta precedentemente riportata.

Ora una serie di elementi, peraltro di natura documentale, induce a ritenere corretta l'impostazione accusatoria dal momento che, conformemente a quanto dichiarato dal BARBAGALLO, la maggior parte dei libretti bancari rinvenuti dai CC. risulta intestata a nomi di fiori (Tulipano, Margherita, Dalia, Rosa, Petalo); si tratta di libretti bancari di deposito aperti nel periodo in cui il On.le GIUDICE era direttore della Cassa di Risparmio di Termini Imerese; l'epoca di apertura coincide con

quella indicata dal collaborante, così come le cifre iniziali di deposito; la maggior parte delle operazioni relative all'inizio del deposito risultano rigorosamente anonime (per evitare di risalire all'identità del soggetto che aveva aperto il conto) ed in qualche caso -come è dato evincere da un raffronto tra firme depositate e firme adoperate per le operazioni relative a tali libretti, risultano apposte firme di GAETA Giuseppe, CALO' Salvatore (fratello di CALO' Pippo), CINA' Giacomo (incaricato del CALO') e PAOLILLO Giuseppe (Amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI, società inquinata dalla presenza mafiosa di soci occulti quali GAETA Giuseppe e lo stesso Pippo CALO').

Ulteriori indicazioni sul punto - relative proprio alle modalità di apertura dei libretti e delle operazioni di prelevamento e deposito, nonché di cambio di denaro, vengono fornite dal BARBAGALLO nel suo interrogatorio del 26 febbraio 1997 contenuto nella richiesta del P.M. sopra riportata, del quale, ad ogni buon conto, si sottolineano i passi salienti:

"A.D.R.: Poichè l'Ufficio mi chiede di specificare meglio le mie dichiarazioni del 12.06.1996 in ordine alle modalità con le quali venivano svolte le operazioni di riciclaggio del denaro provenienti dai traffici illeciti di DI GESU' Lorenzo, CALO' Giuseppe e GAETA Giuseppe, presso la filiale della SICILCASSA di Termini Alta, preciso quanto segue. Agli inizi degli anni '80 questa filiale era diretta da Gaspere GIUDICE, con il quale avevo un rapporto di semplice conoscenza in quanto, sino al 1982, l'amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI era ABSENTE Bernardo, il quale curava direttamente i rapporti con il GIUDICE. Quando l'ABSENTE era stato sostituito di fatto con mio cognato PAOLILLO Giuseppe, intorno 1982, i rapporti con il GIUDICE venivano tenuti dal PAOLILLO; nello stesso periodo, verso il dicembre 1982, ero stato combinato da Lorenzo DI GESU', il quale, qualche mese dopo, mi aveva presentato a On.le GIUDICE come persona di sua esclusiva e assoluta fiducia, incaricandomi di trattare con lo stesso GIUDICE tutte le questioni di carattere finanziario che interessavano il DI GESU'.

Ovviamente mio cognato aveva continuato ad avere rapporti con il GIUDICE, ma soltanto per gli affari concernenti la CALCESTRUZZI TERMINI.

Come ho già riferito in precedenza, la presentazione con il GIUDICE era stata una presentazione rituale, nel senso che Lorenzo DI GESU' ci aveva detto ad entrambi che eravamo " la stessa cosa ". Da allora io ero solito recarmi circa due volte al

meze presso la filiale di Termini Alta, all'epoca e tuttora sita in viale Regina Margherita, e andavo a trovare il GIUDICE nel suo ufficio; allo stesso mi presentavo con diverse mazzette di denaro avvolte in carta di giornale, sulle quali lo stesso DI GESU', ovvero io su suo incarico, annotavamo a matita la destinazione da dare ai soldi.

Infatti, normalmente, una parte di questi veniva cambiata con biglietti di diverso taglio, ma del medesimo importo, e tale sostituzione veniva fatta dallo stesso GIUDICE, se questi aveva con sè la disponibilità della relativa somma (il GIUDICE invero era solito tenere in un cassetto della sua scrivania del denaro liquido che utilizzava per le sue esigenze; in un altro cassetto era solito tenere altre disponibilità che egli definiva "in nero" e che erano costituite da assegni datigli dai clienti e che venivano momentaneamente parcheggiati in attesa che venissero versati); in qualche caso il GIUDICE mi aveva anche dato degli assegni circolari, i quali, su precisa disposizione di Lorenzo DI GESU', venivano normalmente emessi all'ordine di DI GESU' Rosa, sorella di Lorenzo, PANZECA Gioacchino, padre di Giuseppe, INTILE Francesco, allora Capo Mandamento di Caccamo, GUZZINO Diego e NICOSIA Filippo, entrambi uomini d'onore del medesimo Mandamento.

Un'altra parte delle mazzette che io portavo al GIUDICE, venivano da costui versati sui libretti al portatore identificati con nomi di fiori, dei quali ho già riferito all'Ufficio, i quali venivano aperti su indicazioni dello stesso GIUDICE il quale provvedeva anche a custodirli.

A D.R.: sulle distinte di versamento delle somme che poi affluivano su questi libretti, non risulta mai apposta la mia firma in quanto io mi limitavo a consegnare il denaro al GIUDICE, il quale normalmente faceva compiere le operazioni materiali di apertura del libretto e di versamento delle somme, a BRAVATA' Santo, cassiere della filiale in questione e soprattutto persona di assoluta fiducia del GIUDICE e di Lorenzo DI GESU'. ...OMISSIS....

A D.R.: un'altra parte delle mazzette di soldi che consegnavo mensilmente al GIUDICE, rimaneva nella disponibilità di quest'ultimo e non so indicare quale destinazione ricevessero.

A D.R.: allorché il GIUDICE non aveva la liquidità necessaria per cambiare i soldi che gli portavo, mi indirizzava dal BRAVATA' il quale provvedeva lui a fare il cambio.

A.D.R.: sia del GIUDICE che del BRAVATA', oltre a me, si servivano per fare lo stesso tipo di operazioni, Pippo CALO' e GAETA

Giuseppe. Il primo ricordo che era solito incaricare tale Giacomo CINA' che ho personalmente visto recarsi presso la filiale, anch'egli munito di pacchetti di soldi avvolti in carta di giornale. Non so indicare se il CINA' sia uomo d'onore, certamente è una persona di fiducia del CALO', con il quale, in diverse occasioni, si era presentato presso lo stabilimento della CALCESTRUZZI TERMINI, ove normalmente mi trovavo; in tali occasioni era anche presente Lorenzo DI GESU' e ricordo che il CALO' e il CINA' discutevano con noi di operazioni bancarie che avevano appena svolto con l'ausilio di Gaspare GIUDICE, o comunque di operazioni, che sempre con quest'ultimo, si stavano accingendo a svolgere.

Ed ancora:

"...quanto alle operazioni realizzate da Giuseppe GAETA, posso precisare - poichè ho avuto modo di constatarlo personalmente - che lo stesso era solito recarsi quasi quotidianamente da Gaspare GIUDICE, sempre per realizzare operazioni bancarie dello stesso tipo di quelle che ho già descritto.

Inoltre:

" In relazione alle operazioni da me realizzate con Gaspare GIUDICE e Santo BRAVATA', posso precisare che di regola io mi occupavo soltanto di consegnare loro i soldi affinchè a questi venisse data la destinazione indicatami dal DI GESU' e qualche volta anche dal CALO'. Non mi occupavo di prelevare il denaro depositato sui libretti al portatore o su altri conti, e quindi non risulta nessuna operazione del genere a mia firma, poichè questo tipo di operazioni veniva compiuto dal DI GESU' o dal CALO' o da altre persone per loro conto."

Le dichiarazioni suddette appaiono confortate da una serie di riscontri costituiti anche dalle dichiarazioni di altri collaboratori.

Sebbene tali condotte non siano oggi oggetto di specifici capi di incolpazione, è evidente come queste vengano in rilievo "ad colorandum" ai fini dell'imputazione in esame, tanto più che dalle rivelazioni del LANZALACO è dato cogliere le confidenze che l'On.le GIUDICE gli avrebbe fatto dopo averlo conosciuto nei primi anni '90, su quelle attività "illecite" poste in essere durante il periodo di direzione della Agenzia della Cassa di Risparmio, dalle quali era stato a suo dire "fortunosamente assolto" grazie alla sua abilità nel difendersi. Certamente il dato più significativo circa la inclinazione dell'On.le GIUDICE a favorire, dall'interno della Cassa di Risparmio, i mafiosi, emerge

dalle dichiarazioni del BARBAGALLO (che, quale autista del DI GESU' Lorenzo) ha rivelato per la prima volta tutta una serie di operazioni di riciclaggio compiute dal On.le GIUDICE, all'epoca in cui dirigeva la predetta Agenzia, proprio in favore del DI GESU', del CALO', dei fratelli GAETA. Dichiarazioni che - al di là dell'attendibilità del BARBAGALLO - che in questo caso si è rivelata particolarmente elevata - hanno ricevuto un formidabile riscontro dal rinvenimento (su indicazione, peraltro, dello stesso BARBAGALLO) di una cospicua serie di libretti bancari con movimentazione di denaro per decine e decine di milioni, intestati a nomi floreali assolutamente di fantasia. Deve dirsi anche che grazie ai risultati conseguiti dalle indagini condotte all'epoca dal G.I. di Palermo (Dr. FALCONE e DI LELLO), si è pervenuti alla condanna del DI GESU', del GAETA, del CALO' per il delitto di associazione mafiosa essendo rimasto inconfutabilmente dimostrato come costoro effettuassero all'interno dell'organizzazione, cospicue operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza pur essa illecita in quanto legata al traffico della droga.

Allora l'indagine del G.I. si era indirizzata esclusivamente agli autori del riciclaggio, senza alcuna particolare attenzione a possibili complicità all'interno degli Istituti bancari che avevano favorito quegli anomali flussi di denaro.

Oggi, le indicazioni del BARBAGALLO alzano letteralmente il velo su una verità assolutamente inesplorata e finiscono con l'accreditare ancor più le dichiarazioni del LANZALACO circa la veridicità delle confidenze ricevute dal On.le GIUDICE sulla sua abilità di funzionario di banca nel sovrintendere - se non addirittura organizzare - operazioni illecite. Peraltro è bene aggiungere che della amicizia intercorrente tra l'On.le GIUDICE, il DI GESU' ed il GAETA parla diffusamente e con cognizione di causa anche SIINO Angelo che mostra di conoscere assai bene l'On.le GIUDICE sin da quando era giovane e che era particolarmente addentro alle dinamiche in seno alle varie famiglie mafiose operanti nell'hinterland di Palermo, quale c.d. *"ministro plenipotenziario dei lavori pubblici in Sicilia"* per conto della mafia.

Sicché, oltre ai riscontri oggettivi nei termini sopra esposti, vi è quella "convergenza del molteplice" rappresentata da più dichiarazioni sul punto specifico riguardante i rapporti On.le GIUDICE-DI GESU'-GAETA, che deve imporre una seria riflessione sulla consistenza indiziaria a carico del On.le GIUDICE circa la sua

"disponibilità" in forma continuativa verso esponenti di spicco della consorterìa mafiosa.

Ed, a proposito di questa "antica e solida amicizia" tra il On.le GIUDICE ed il GESU', contratta nei primi anni '80 vi è anche una sorta di testimonianza autentica rappresentata da una lettera manoscritta (sequestrata nel domicilio del PANZECA Giuseppe in occasione di un suo precedente arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 20 marzo 1995) inviata dal On.le GIUDICE al PANZECA in occasione dei contrasti sorti per la "allegria gestione" della società "MARINA 1" tra lui, lo stesso PANZECA ed il LANZALACO che indurrà quest'ultimo a cercare di estromettere entrambi dalla società.

Rimandando ad altra parte la valutazione di quelle condotte, qui mette conto di rilevare che è proprio l' On.le GIUDICE a rivolgersi al PANZECA in nome di quella "profonda amicizia" che legava esso GIUDICE al DI GESU', così avallando in modo definitivo le notizie riferite dal BARBAGALLO su tali rapporti e sulla loro origine.

Particolare incidenza ai fini della configurazione del reato de quo assume, poi - anche alla luce di quanto sin qui osservato in ordine al sorgere ed allo svilupparsi di tale rapporto di amicizia (che per inciso, si rivelerà soprattutto, rapporto affaristico-criminale) la "presentazione" dell'On.le GIUDICE di cui parla il collaboratore di giustizia BARBAGALLO Salvatore, asseritamente effettuata dal noto DI GESU' Lorenzo all'interno dei locali della Cassa di Risparmio di Termini Imerese di cui lo stesso GIUDICE era direttore. L'espressione che il BARBAGALLO attribuisce al DI GESU' pronunciata in quella occasione (che BARBAGALLO - recentemente "affiliato" alla famiglia mafiosa e il GIUDICE erano, per il DI GESU' autorevole "capo-famiglia" di Caccamo, la "stessa cosa") è indubbiamente sintomatica dell'appartenenza del On.le GIUDICE alla consorterìa mafiosa.

Estremamente indicativa appare anche la condotta tenuta dall'On.le GIUDICE volta all'ingresso del c.d. "gruppo PANZECA" nelle società nautiche MARINA 1, IL SALPANCORE e GENTE DI MARE, non solo per le modalità con le quali tale operazione viene condotta e gestita, ma anche per le inquietanti cointeressenze mafiose - peraltro occulte, ma non per questo sconosciute all'On.le GIUDICE - nella gestione delle società nautiche suddette.

Tutto ciò oltre a rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., spiega i suoi effetti anche con

riguardo alle contestazioni di cui ai capi 3), 5), 6) e 7). In particolare, con riferimento al delitto di bancarotta "impropria" fraudolenta aggravata sub 3) della rubrica, nel richiamare integralmente le considerazioni generali esposte sull'intera vicenda relativa alla genesi ed agli scopi del BAZAN perseguiti attraverso il ricorso al concordato preventivo ed all'esclusione dal piano delle società nautiche, va ribadito che a tale reato non sono estranei, in qualità di concorrenti nè il GIUDICE nè il LANZALACO il LA CHIUSA ed il CIACCIO, tutti quali acquirenti delle quote delle società MARINA 1, IL SALPANCORE e GENTE DI MARE, dismesse da BAZAN Gaspare. E' innegabile, infatti che costoro sono intervenuti sul BAZAN ben conoscendo lo stato di insolvenza della BAZAN Auto s.n.c., inducendolo a cedere loro le quote delle società nautiche sia in quanto interessati al loro salvataggio, sia in quanto interessati al salvataggio delle quote (degli interessi economici) di soci occulti quali il TINNIRELLO, il D'AGATI, il GRECO ed il VERNENGO - di sicura estrazione mafiosa ed a vario titolo coinvolti nella gestione di dette società per come è dato evincere dalle approfondite indagini svolte dalla Guardia di Finanza.

In tal modo si comprende ancor meglio come attraverso tale comportamento sia stato possibile ad un intero gruppo (il c.d. "gruppo PANZECA") impadronirsi in breve tempo e sotto costo di quote di società assai attive sul mercato nautico, aprendo la strada a gruppi criminali già proficuamente inseriti in quel settore ed intenzionati ad espandersi attraverso il controllo di fatto delle società medesime attuato con l'impiego di capitali.

I correi del BAZAN indicati nel capo di imputazione (e, in particolare, per quel che qui rileva, l'On.le GIUDICE) rispondono del reato a questi ascritto, in quanto con la loro condotta sono certamente concorsi a cagionare un danno ai creditori della BAZAN Auto, consapevoli com'erano dello stato deficitario in cui si trovava quell'azienda e della necessità - per tutelare posizioni personali - di impedire che i creditori di tale azienda potessero aggredire il potenziale patrimonio del BAZAN ben più cospicuo di quanto non potesse apparire attraverso la richiesta di concordato).

Ritornando alla contestazione più grave mossa nei confronti dell'On.le GIUDICE (associazione per delinquere di stampo mafioso), deve porsi una particolare attenzione alla complessa vicenda relativa alle cointeressenze dell'On.le GIUDICE nelle

società nautiche, e, più in particolare, alle presenze di esponenti di "famiglie" mafiose palermitane.

Secondo la prospettazione del P.P.M. (che questo Giudice condivide, nei termini in cui essa risulta formulata) la condotta dell'indagato On.le GIUDICE in questa vicenda sarebbe stata caratterizzata dalla finalità di favorire gli interessi economici di mafiosi del calibro di TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, GRECO Carlo e VERNENGO Pietro, cointeressati con l'On.le GIUDICE alla gestione di società nautiche, facendo sì che il patrimonio aziendale di tali società non andasse disperso e soprattutto fosse collocato al di fuori della portata dei creditori di BAZAN Gaspare (già titolare di tali società) che se era disfatto alla vigilia della richiesta di concordato preventivo con il malcelato proposito di sottrarre garanzie personali ai creditori inseriti nel piano di ripartizione predisposto in uno alla richiesta di concordato.

Di ciò è ampia traccia nelle dichiarazioni del LANZALACO e del LA CHIUSA, ma soprattutto nei riscontri di tipo documentale conseguenti agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, relativi alle "presenze" di tali soggetti nelle società sopramenzionate nel periodo in cui anche il GIUDICE vi operava. In particolare, dalle dichiarazioni del LANZALACO si evince che nel gruppo BAZAN (quello, cioè, originario titolare delle quote sociali delle varie società marinare) operavano, quali "soci occulti" personaggi appartenenti a famiglie mafiose c.d. "storiche", quali i TINNIRELLO, i VERNENGO e i D'AGATI: più in particolare, a dire del collaborante, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Cosimo e D'AGATI Giovanni erano interessati alla gestione delle società MARINA 1 e GENTE DI MARE, operando in nero prelevamenti di denaro; scontando cambiali e soprattutto intessendo una serie di rapporti commerciali di favore tra la società MARINA 1 e le loro società in cui operavano attraverso altri prestanome, aventi per oggetto lo, scambio di merci a costo zero, con grave indebitamento o depauperamento del patrimonio della società MARINA 1, destinata ad un rapido fallimento.

Sulla presenza di tali soggetti all'interno delle società e sui rapporti preferenziali intrattenuti dall'On.le On.le GIUDICE con costoro, il LANZALACO si è diffuso a parlare con dovizia di particolari. Tali rivelazioni allora consentono un'univoca chiave di lettura, in forza della quale - coerentemente a quanto opinato dal P.M. - l'interesse dell'On.le GIUDICE a consentire

l'ingresso del c.d. "gruppo PANZECA" all'interno delle società nautiche non aveva scopi esclusivamente commerciali e men che mai filantropici, ma piuttosto mirava a salvaguardare i patrimoni (occulti) dei soggetti gravitanti nell'ambiente mafioso, attraverso una forma di ricapitalizzazione da parte di un gruppo anch'esso di estrazione criminale, ma proveniente da area territoriale diversa.

Sintomatica, in tal senso, l'espressione adoperata dal LANZALACO nel corso dell'interrogatorio del 3 ottobre 1996, quando ha affermato che *"inizialmente l'ingresso del PANZECA all'interno di queste società, il SALPANCORE, MARINA 1 e GENTE DI MARE, era stato malvisto dal VERNENGO, perchè il PANZECA era fuori zona"*.

Non meno articolate le dichiarazioni del LANZALACO relative ad un diretto coinvolgimento di GRECO Carlo nella gestione di tali società, in comune con il VERNENGO, il TINNERELLO ed il D'AGATI. Il LANZALACO, prodigo di particolari, ha, per esempio, più volte ricordato di incontri tra il GRECO e On.le GIUDICE, incaricato di portargli denaro proveniente dalla contabilità delle società suddette nei locali di Villa Giuditta, incontri cui lo stesso LANZALACO solitamente non partecipava. E questa sostanziale estromissione del LANZALACO dalla gestione effettiva delle società spiega anche i rapporti assolutamente formali tra il LANZALACO e i soci occulti, rapporti, viceversa, di tipo ben più sostanziale ed al tempo stesso "guardinghi" curati dall'On.le GIUDICE, preoccupato evidentemente di evitare di allarmare il LANZALACO, vero finanziatore del gruppo.

In tal senso l'episodio dell'incontro avvenuto a "Villa Giuditta" tra il LANZALACO, intenzionato ad estromettere il On.le GIUDICE dalla gestione della società MARINA 1, ed il GRECO, alla presenza dello stesso On.le GIUDICE, è assai emblematico in quanto testimonia come ripetutamente affermato, della inquietante presenza mafiosa all'interno delle società nautiche e dei correlati interessi economici che quel gruppo mirava assolutamente a salvaguardare.

Ma gli elementi indiziari che testimoniano della presenza della mafia all'interno delle società nautiche sono rappresentati dalle convergenti dichiarazioni del LA CHIUSA, a dire del quale, *"TINNIRELLO Renzino era persona che veniva spesso a Marina 1 a parlare con il LANZALACO Salvatore"* ed ancora, che *"il rapporto con Carlo GRECO nacque in funzione dell'operazione di acquisto delle società Marina 1, gente di Mare ed il Salpancore da parte*

del gruppo BAZAN ed infine, che *"Gaspere GIUDICE era poi colui che teneva i contatti tra Carlo GRECO e TINNIRELLO in funzione dei rapporti con il LANZALACO"*. Anzi sarà proprio il LA CHIUSA a parlare di un interesse economico di GRECO Carlo nella gestione delle società nautiche rilevate dal gruppo PANZECA, in quanto creditore di consistenti somme di denaro per l'acquisto (occulto) di quote di tali società.

I riscontri di tipo documentale compendiati negli accertamenti della Guardia di Finanza danno poi contezza del coinvolgimento del TINNIRELLO, del VERNENGO e del D'AGATI in attività commerciali nel settore nautico, a riprova di un diretto interesse di costoro alla gestione di altre società operanti nello stesso settore.

E collaboratori di giustizia ugualmente attendibili quali DRAGO Giovanni e SIINO Angelo hanno diffusamente parlato non solo degli interessi commerciali nel settore nautico di tali personaggi, ma anche dei rapporti commerciali intercorrenti tra costoro, a riprova di un interesse comune in quel segmento di mercato che ben si prestava all'occultamento di capitali di provenienza illecita.

Altri e ugualmente corposi elementi di riscontro sono costituiti dalla lettera autografa a firma dell'On.le GIUDICE sequestrata al PANZECA in occasione del suo arresto nella c.d. "operazione di Venerdì nero" di cui si è fatto cenno a proposito della posizione processuale dell'On.le GIUDICE.

Tale lettera infatti testimonia il particolare interesse dell'On.le GIUDICE alla gestione della società MARINA 1 e indirettamente conferma l'attendibilità del LANZALACO su un particolare assai importante (l'incontro a "Villa Giuditta" tra il LANZALACO, il GIUDICE ed il GRECO), sintomatico della presenza mafiosa nelle società nautiche e dell'esistenza di un asse GRECO (TINNIRELLO-VERNENGO-D'AGATI) - On.le GIUDICE che mirava a tagliare fuori il LANZALACO.

Anche il rinvenimento di una cambiale dell'importo di 5 milioni trovata in possesso del D'AGATI all'atto del suo arresto il 27.8.1994 unitamente a TINNIRELLO Lorenzo (cambiale emessa a carico della società GENTE DI MARE ed a favore della società TUTTOMARE, emessa in data 6.2.1991 e con scadenza 31.12.1993, sottoscritta da LO BUE Dario, amministratore della GENTE DI MARE) costituisce riscontro di tipo oggettivo e documentale all'affermazione del LANZALACO circa i rapporti intercorrenti tra una delle società nautiche del gruppo (GENTE DI MARE) ed

una società del gruppo riconducibile al TINNIRELLO-VERNENGO-D'AGATI (TUTTOMARE), poi confluita interamente nel gruppo BAZAN; ed, ancora, riprova di un diretto interesse del gruppo "TINNIRELLO-VERNENGO- D'AGATI-GRECO, alla gestione delle società nautiche già del gruppo BAZAN, attraverso l'intermediazione del LO BUE in funzione di prestanome.

Ed, infine, decisivo rilievo assume, ai fini dell'affermazione del coinvolgimento diretto di esponenti mafiosi (D'AGATI Giovanni) nella gestione delle società nautiche rilevate dal c.d. "gruppo PANZECA" il contenuto dell'intercettazione ambientale all'interno della macelleria di Villabate gestita da TERESI Giacomo il 23.9.1995, nella parte relativa all'affermazione del D'AGATI al TERESI, circa il possesso di cambiali, messa in correlazione con quel rinvenimento della cambiale con scadenza 31.12.1993 di cui si è precedentemente parlato nella prima parte della presente ordinanza.

Per altro verso - e sempre come condotta paradigmatica del reato di cui all'art. 416 bis C.P., deve porsi particolare attenzione al rapporto dell'On.le GIUDICE con il c.d. "gruppo PANZECA", e, più in particolare, con quest'ultimo. Il comportamento certamente anomalo si è concretizzato attraverso rapporti preferenziali tra tale gruppo e la Cassa Di Risparmio V.E., presso la quale l' On.le GIUDICE ha prestato la sua opera dal 1992 al 1996 (epoca della sua elezione quale parlamentare alla Camera dei Deputati), in qualità di funzionario addetto al servizio "Rischi in osservazione": si tratta di una serie di gravi irregolarità non sfuggite ai Dirigenti e funzionari della C.R.V.E. che avevano avuto modo di occuparsi della questione. Di tale aspetto, comunque, si parlare più particolareggiatamente più avanti.

Come dianzi osservato, anche l'episodio ricordato dal LANZALACO, di Villa Giuditta assume ad avviso di questo Giudice grande rilevanza nell'economia del reato di associazione mafiosa contestato all'On.le GIUDICE. In particolare, la convocazione del LANZALACO (all'epoca unico proprietario della società MARINA Uno, dopo che era stata decisa l'estromissione del PANZECA - che vi aderiva - e dell'On.le GIUDICE - che se era fortemente lamentato -) da parte dell'On.le GIUDICE nei locali di Villa Giuditta, al cospetto di GRECO Carlo, per indurre lo stesso LANZALACO a più miti consigli (leggasi, rientro della decisione di estromettere il On.le GIUDICE dalla società MARINA Uno) e la conseguente imposizione che lo stesso subiva, tanto da dover

di fatto rinunciare all'azienda (impossibilitato com'era a rinfondere il GRECO ed il On.le GIUDICE della somma di lire 500 milioni), è particolarmente indicativa della metodologia mafiosa adoperata direttamente dall' On.le GIUDICE: questi non ha esitato a ricorrere a sue amicizie "influenti" nel tentativo (sostanzialmente riuscito) di estromettere a sua volta il LANZALACO dalla società, senza dire che il LANZALACO, vistosi alle strette, aveva a sua volta "scomodato" altro illustre personaggio della mafia delle Madonie (BIONDOLILLO Giuseppe), per cercare di addivenire ad un accordo con il GRECO risultato impossibile - a detta dello stesso BIONDOLILLO - per timore di più gravi conseguenze future.

Una vera e propria "guerra tra clan" cui il On.le GIUDICE non partecipa da semplice spettatore, ma da autentico protagonista nella prospettiva di salvaguardare un interesse altrui (GRECO) ed uno proprio.

Altro elemento che induce a ritenere l'odierno indagato in piena sintonia con gli interessi mafiosi è dato dalla solida amicizia instauratasi in quegli anni e consolidatasi e rafforzatasi negli anni successivi grazie al comune coinvolgimento in una moltitudine di affari in comune, tra l'On.le GIUDICE e PANZECA Giuseppe - odierno indagato - che rappresenta (unitamente all'indagato CIACCIO Giorgio) il vero e proprio "erede universale" di DI GESU' Lorenzo, anche sotto il profilo della caratura mafiosa.

Se è vero che nei confronti del PANZECA non è stata pronunciata alcuna condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (a fronte di ben tre ordinanze di custodia cautelare di custodia in carcere per i delitti di associazione mafiosa e omicidio, poi annullate dal Tribunale del Riesame), è altrettanto vero che nei confronti del PANZECA è in corso di svolgimento il relativo processo che lo vede imputato per tale delitto. Il che se esclude che possa - almeno sotto il profilo giudiziario che qui specificamente rileva - definirsi il PANZECA associato mafioso, vale a dimostrare, anche alla luce dei comportamenti illeciti tipici dell'associato mafioso assunti dal PANZECA soprattutto nel settore degli appalti pubblici (per come riferito da numerosi collaboratori di giustizia), che la intensa frequentazione del On.le GIUDICE con il PANZECA, mediata da un personaggio del calibro di DI GESU' Lorenzo e poi sviluppatasi parallelamente ed autonomamente negli anni successivi alla morte del DI GESU' fino ad assumere spiccati connotati di tipo affaristico nei

settori più disparati, sia indicativa di una partecipazione del On.le GIUDICE al sodalizio mafioso.

Ed ancora, va prestata la dovuta attenzione alle rivelazioni del LANZALACO sul conto del On.le GIUDICE, circa la sua "crescita" criminale grazie ai favori fatti a soggetti mafiosi nel settore del riciclaggio; circa la solidarietà di cui il On.le GIUDICE avrebbe goduto da parte di noti esponenti delle varie famiglie mafiose al tempo della comune detenzione nel Carcere di Palermo, dentro e fuori dal carcere; circa il suo contegno assunto durante l'intero periodo di detenzione, concretizzatosi in un ostinato silenzio sul reale svolgimento dei fatti e sulle responsabilità di terzi che gli sarebbe valsa la stima di tali personaggi.

Indubbiamente il tenore delle rivelazioni fatte dal LANZALACO sul conto del On.le GIUDICE, particolarmente ricco di indicazioni e notizie inedite, potrebbe apparire ~~contaminato da un~~ comprensibile risentimento del LANZALACO nei confronti dell'On.le GIUDICE per via delle vicende relative alla gestione delle società nautiche che avevano determinato iniziali gravi dissapori tra i due, risoltisi in favore del On.le GIUDICE, in quanto il LANZALACO era di fatto costretto a lasciare la società che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita.

In buona sostanza potrebbe a prima vista ritenersi che il LANZALACO - quale vittima del On.le GIUDICE - avrebbe colto l'occasione per screditare l'ex socio ed amico, vendicandosi sul suo conto e riferendo notizie veridiche, ma interessate.

In realtà, l'incrocio tra le varie dichiarazioni ed il rinvenimento di riscontri documentali esclude in radice tale ipotesi e permette di affermare come il LANZALACO sia particolarmente attendibile sotto il profilo estrinseco, con innegabili refluenze sotto il profilo intrinseco.

Da quanto sin qui osservato può ben dirsi che l' On.le GIUDICE, al di là di una formale affiliazione all'interno di "Cosa Nostra" (che dagli atti processuali non pare cogliersi), si colloca all'interno dell'associazione come un componente di sicura affidabilità, pronto a garantire - anche attraverso ardite operazioni bancarie e commerciali - la sorte economica dei personaggi mafiosi a lui vicini: una sorta di "patto di mutua assistenza" che va ben al di là dell'occasionale e fortuita cointeressenza economica, per trasmigrare in vere e proprie forme di cooperazione nella piena consapevolezza di aderire ai metodi

dell'organizzazione mafiosa a cui vantaggio veniva prestata quella collaborazione.

E certamente le propalazioni dei vari BARBAGALLO, LANZALACO e SIINO, oltre ad incrociarsi tra loro sullo spessore "mafioso" dell'On.le GIUDICE, appaiono ancor più meritevoli di attenzione alla luce del consolidato rapporto di amicizia - del quale si è testè fatto cenno - tra il PANZECA e lo stesso On.le GIUDICE.

Questa amicizia, che correttamente il P.M., sulla base delle emergenze processuali e dei dati oggettivi fin qui emersi, inquadra in un rapporto di vera e propria cointeressenza in una serie di affari illeciti dei quali proprio il PANZECA era il portatore, va letta come inequivoca manifestazione del GIUDICE (attraverso le sue scelte operate nel campo delle amicizie) di adesione all'associazione nel suo complesso e di condivisione di programmi e metodi. Non foss'altro, per la crescente capacità del PANZECA, frattanto subentrato allo zio DI GESU' LORENZO (condannato a pena definitiva di anni otto e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.) nella conduzione della "famiglia" di Caccamo, di imporsi nel settore degli appalti pubblici.

Ancora una volta, le concordi dichiarazioni del BARBAGALLO, del LANZALACO, del LA CHIUSA, del SIINO e del CAPOMACCIO, sul conto del PANZECA valgono per delineare, al di là della sua "estrazione" e "cultura" mafiosa, la figura dell'On.le GIUDICE, quale personaggio legato a filo doppio al PANZECA.

In altri termini, per comprendere l'inserimento (e forse la sua storia) dell'On.le GIUDICE negli interessi della "famiglia mafiosa" bisogna prendere le mosse da questo rapporto di amicizia nato tra il DI GESU' e l'On.le GIUDICE e proseguito tra questi ed il PANZECA, continuatore delle tradizioni familiari.

Collateralmente, però, si assiste ad una sorta di evoluzione nel coinvolgimento mafioso dell' On.le GIUDICE consistente nella diversificazione delle amicizie e delle cointeressenze e determinata verosimilmente dalle sue pregresse esperienze detentive, dalle "benemerienze" acquisite in quel periodo e dalla crescente aspirazione del PANZECA di espandere le sue mire ben oltre il territorio di Caccamo, fino a Palermo.

Ciò contribuirebbe a spiegare persino il successo elettorale dell'On.le GIUDICE dovuto - secondo le propalazioni del LANZALACO - al sostegno di numerosi esponenti mafiosi (quali il PANZECA e il MANDALA') di varie famiglie in collegamento tra loro, collettori di voti nel collegio senatoriale di Bagheria

(comprendente comuni ad alta densità "mafiosa" per l'egemonia che vi esercitano gruppi criminosi - tra i quali quello del MANDALA' - facenti capo a PROVENZANO Bernardo) ove l'On.le GIUDICE si era candidato).

Ci si intende riferire, in questo caso, a personaggi orbitanti nel territorio bagherese, del calibro di SCIANNA Giacinto, CIAMMANCO, dei fratelli CUTTADAURO, tutti riconducibili al noto "Biddu" PROVENZANO.

Come precedentemente osservato, particolare attenzione meritano i comportamenti "anomali" assunti dal On.le GIUDICE nel periodo in cui era in servizio alla cassa di Risparmio V.E. di Palermo, come funzionario del settore "Rischi in osservazione", nei riguardi del c.d. "gruppo PANZECA", diretti tutti a salvaguardare gli interessi di tale gruppo con procedure assolutamente irregolari.

Indicative, per altro riguardo, anzitutto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LANZALACO Salvatore (il quale ha parlato di finalità perseguite dal On.le GIUDICE volte *"ad impedire che l'Istituto intraprendesse le azioni legali nei confronti dei vari debitori principali delle società del gruppo"*); ancora il contenuto della relazione tecnico-bancaria redatta su incarico del P.M. da apposito esperto della Banca d'Italia, depositata in atti; infine, le concordi dichiarazioni rese al P.M., rispettivamente, dal Direttore generale della Cassa di Risparmio, dr. Luciano BRIZZI e dal dirigente del servizio contenzioso dell'Istituto Bancario, Avv. CATTUCCIO.

Si tratta di comportamenti anomali che si riverberano sulla struttura del reato associativo di tipo mafioso, posto che gli interessi del "gruppo PANZECA" erano riferibili anche ad esponenti mafiosi di indubbio spessore quali il TINNIRELLO, il VERNENGO, il GRECO.

Le condotte sopra specificate appaiono quindi strumentali per le sorti dell'associazione mafiosa: sono ripetute nel tempo con carattere di continuità. Le amicizie consolidate (DI GESU' e PANZECA) e quelle nuove (GRECO Carlo, MANDALA') sono sintomatiche di una condotta illecita nella misura in cui appaiono funzionalmente asservite al perseguimento di scopi illeciti.

Le concordi dichiarazioni del LANZALACO, del SIINO, del BARBAGALLO, del LA CHIUSA Pietro, dello ZAPPIA (per la parte riguardante le vicende legate alle società nautiche), del DRAGO Giovanni (per i profili relativi al coinvolgimento di interessi

delle famiglie mafiose palermitane nel settore della nautica in generale e in alcune società in particolare, risultate essere in stretto collegamento con quelle nelle quali l'On.le GIUDICE operava), di NATOLI Francesca, BONADONNA Mario, SANFILIPPO Francesco, BRIZZI Luciano, GATTUCCIO Achille, BISANTI Ciro, LO RE Gabriele, SAVAGNONE Fabio, e del LA ROSA, sono elementi di indubbio spessore indiziario.

Così come lo sono, in relazione a specifici aspetti delle condotte assunte nel tempo dall'indagato, la consulenza tecnica sui rapporti bancari del "gruppo PANZECA " con la SICILCASSA; sentenza sulla c.d. " *mafia delle Madonie*"; ordinanza-sentenza emessa nell'ambito del procedimento n.143\89 R.G.U.I. in data 23 ottobre 1989; la cambiale sequestrata a D'AGATI Giovanni in occasione dell'arresto del TINNIRELLO (a dimostrazione dei rapporti del D'AGATI con l'On.le GIUDICE); l'intercettazione ambientale nella macelleria di TERESI Giacomo (riguardante lo stesso punto); le informative del G.I.C.O. della G.d.F. e del R.O.N.O. dei Carabinieri.

Si tratta di elementi indiziari già analizzati dal P.M. nella sua richiesta, trasfusi nella presente ordinanza e che qui si richiamano integralmente.

Non si ritiene, invece, che possa trovare accoglimento la richiesta del P.M. relativa all'imputazione sub 8) (concorso nel delitto di traffico di sostanze stupefacenti), posto che dagli atti non si evincono elementi idonei a ritenere raggiunti, in capo all'indagato, quei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione della misura cautelare. Ad avviso di questo Giudice, infatti, la circostanza riferita dal LANZALACO, secondo la quale avendo il GIUDICE la responsabilità della tenuta della cassa della società IL SALPANCORE nel periodo in cui l'imbarcazione veniva noleggiata durante l'inverno e nutrendo esso LANZALACO forti sospetti (confermatigli dal PANZECA) che la barca noleggiata fosse destinata a tale illecito traffico, non appare affatto sufficiente a far ritenere che il GIUDICE fosse consapevole preventivamente dell'uso illecito dell'imbarcazione e della natura di tali illecite utilizzazioni. Peraltro va doverosamente ricordato che il LANZALACO ha esposto - specie per quanto riguarda l'On.le GIUDICE - l'intera vicenda in termini probabilistici ed attraverso congetture.

Per quanto riguarda il reato di estorsione aggravata contestato al capo 9), premesso che la stesso va ritenuto consumato e non allo stadio del tentativo (posto che il LANZALACO, dopo la

riunione con il GRECO nei locali di Villa Giuditta, è stato costretto di fatto a passare l'azienda al D'AGATI (ed allo stesso GIUDICE rimastovi inserito grazie all'imposizione del GRECO). Deve farsi richiamo, ancora una volta all'episodio descritto dal LANZALACO relativo alla riunione nel menzionato ritrovo, oltre che, naturalmente, agli antefatti che, a detta del LANZALACO, avevano portato a quella riunione: antefatti che risultano analiticamente esposti in altra parte della presente ordinanza. Orbene, tenuto conto che è stato proprio l'On.le GIUDICE a sollecitare la riunione, tanto da accompagnare lui stesso il LANZALACO in quel locale, conscio che il GRECO lo stava attendendo in quel luogo, ne consegue che l'On.le GIUDICE ha posto in essere un comportamento assolutamente univoco volto appunto ad ottenere un illecito vantaggio (rappresentato, per un verso, dal mantenimento del suo posto in seno alla società e, per altro verso, ad estromettere di fatto il LANZALACO dalla gestione dell'azienda), con l'ulteriore finalità di favorire l'associazione criminosa "Cosa Nostra" di cui il GRECO ed il D'AGATI facevano indubbiamente parte.

Pera quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta "impropria" si è già detto nella parte relativa alla qualificazione giuridica dei fatti-reato, sicchè in questa sede non possono che richiamarsi le considerazioni ivi svolte.

Piuttosto l'On.le GIUDICE è chiamato a rispondere anche del reato di bancarotta "propria" di tipo documentale, con riferimento a quanto detto dal LANZALACO circa le gravi irregolarità contabili relative alla gestione della società MARINA 1, poi fallita: ancora una volta gli indizi a suo carico sono costituiti dalle dichiarazioni del LANZALACO, peraltro documentalmente riscontrate. Identiche considerazioni valgono anche per il reato di cui all'art. 2621 c.c., strettamente connesso al reato sopra esaminato.

Infine, con riferimento al reato di riciclaggio (capo 5 della rubrica), alla luce di quanto esposto con riferimento alla vicenda delle società nautiche e alla presenza in esse degli esponenti mafiosi, non possono che richiamarsi le considerazioni ivi svolte, con la puntualizzazione che l'On.le GIUDICE, per i suoi specifici compiti "contabili" (il LANZALACO ha parlato del GIUDICE come di colui che *"teneva la cassa della società"*), era ancor meglio degli altri coindagati in grado di verificare i percorsi di impiego delle somme nella disponibilità dei vari TINNIRELLO, D'AGATI, GRECO e soprattutto di controllare

dall'interno i meccanismi di occultamento di queste somme da parte di tali personaggi. Ma, avendo in un certo senso sposato la loro causa, è altrettanto evidente che l'On.le GIUDICE prestasse il proprio contributo dall'alto della sua esperienza maturata nel settore bancario. Non va in proposito, dimenticato che l'On.le GIUDICE si è occupato ex professo della gestione delle società nautiche nel periodo in cui era ancora sospeso dalle sue funzioni all'interno della C.R.V.E. Ed ancora, non va dimenticato che già in passato - per quanto è stato riferito dal BARBAGALLO e dal LANZALLACO - l'On.le GIUDICE si era "cimentato" (e con ottimi risultati tanto da acquisire un crescente prestigio agli occhi degli esponenti mafiosi della famiglia di Caccamo) in identici compiti di riciclaggio nel periodo in cui svolgeva le funzioni di Direttore della Agenzia di Termini Imerese Alta della C.R.V.E.

Quanto alle esigenze cautelari va osservato quanto segue. Le indagini fin qui svolte consentono l'acquisizione di una serie di elementi tali da far ritenere che, al di là della presunzione relativa introdotta dall'art. 275, comma 3°, c.p.p., sussistono reali e concrete ragioni per ipotizzare che l'On.le GIUDICE possa reiterare la sua condotta di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Non va, in proposito dimenticato che l'inserimento - seppur non di carattere formale - dell'indagato nell'associazione mafiosa, implica, per la specificità dell'imputazione la permanenza nel reato medesimo. Il che comporta, inevitabilmente il pericolo di reiterazione di condotte identiche.

Peraltro l'appartenenza dell'On.le GIUDICE ai massimi vertici Istituzionali dello Stato accentua tale pericolo. Infatti è innegabile - in ciò condividendosi quanto argomentato sul punto dal P.M. nella propria richiesta - che l'indagato costituisce per gli uomini d'onore con i quali egli ha via via instaurato rapporti, *"una importante garanzia per potere continuare a realizzare i propri interessi criminali con la consapevolezza che lo stesso si attiverà, così come ha dimostrato di fare sino ad ora, non esitando anche a strumentalizzare le sue altissime prerogative, per venire incontro alle loro aspettative e comunque per impedire che vengano accertate le loro gravissime responsabilità penali"*.

E, con riferimento ai reati di bancarotta "impropria" e "propria", sempre avuto riguardo al pericolo di reiterazione di

reati della stessa specie di quelle per cui si procede, va ricordato che l'on. GIUDICE riveste ancora attualmente le funzioni di liquidatore di due delle società nautiche facenti parte del gruppo esaminato nel presente procedimento — ossia la "STEDA YACHT" e la "GENTE DI MARE" — sicchè deve ritenersi estremamente probabile che egli, avuto riguardo alla gestione criminale delle società facenti parte di quel gruppo, possa reiterare analoghe condotte delittuose.

Ancora più evidente appare il pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova, proprio in virtù della posizione di potere acquisita dall'indagato nelle Istituzioni e nella società, e della quale è prevedibile che si avvalga per intimidire tutti coloro che nell'ambito del presente procedimento - si pensi soprattutto ai numerosi testimoni - hanno contribuito a chiarire il suo ruolo nelle molteplici vicende esaminate.

Non ritiene, invece, quest'On.le che nella specie possa prospettarsi il pericolo di fuga ipotizzato dal P.M. trattandosi di pericolo sostanzialmente astratto. Il che, in linea di principio, non esclude la possibilità per l'On.le GIUDICE di rifugiarsi all'estero valendosi e della rete di conoscenze tipiche dell'organizzazione criminosa di cui è accusato far parte e della rete di conoscenze interpersonali di cui si avvale l'indagato dall'alto delle sue elevatissime funzioni.

Tuttavia l'esame analitico di tali esigenze porta alla inevitabile conclusione che in forza del principio di "automaticità" introdotto dall'art. 275 comma 3 c.p.p. in relazione al titolo dei reati contestati all'On.le GIUDICE, l'unica misura cautelare da adottare sia quella della custodia in carcere, non essendo possibile in mancanza di acquisizione di elementi tali da escludere la sussistenza di tali esigenze, l'adozione di misure diverse.

II) MANDALA' ANTONINO

Nei confronti del MANDALA' il P.M. ha ipotizzato, anzitutto, il reato di cui all'art. 416 bis C.P., basando il proprio convincimento sulle concordi dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, indicati - nell'ordine - in PENNINO Gioacchino, BARBAGALLO Salvatore, VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo, LANZALACO Salvatore e LA CHIUSA Pietro, nonché sulle propalazioni di BRUSCA Giovanni e, infine, sulle sue dichiarazioni di persone informate sui fatti (SEMINARA Pietro e MANISCALCO Giuseppe).

Premessi, ancora una volta i concetti già esposti in linea generale che stanno alla base del reato di associazione mafiosa, primo compito del Giudice è quello di verificare se nel caso in esame possa parlarsi di partecipazione "piena" all'associazione in parola ovvero di una forma di concorso esterno all'associazione medesima.

Giova premettere che "vox communis" dei collaboranti sopra indicati è quella che indica il MANDALA' come un "autorevole" ed "influyente" personaggio del Comune di Villabate, sotto il profilo politico, con un'ulteriore evidenziazione circa la sua inclinazione ad intervenire nella gestione di appalti pubblici, nonostante la sua professione fosse quella di imprenditore commerciale nel settore degli olii combustibili.

Ovviamente tale descrizione di per sè sola e a prescindere da alcune incertezze persino sulla reale corrispondenza del personaggio indicato dai collaboratori sentiti sul punto all'odierno indagato (che, se rilevanti, non conferiscono alcuna credibilità al collaborante medesimo), non pare a questo Giudice idonea a sorreggere un giudizio di probabilità sulla colpevolezza tale da giustificare l'adozione della misura cautelare.

E così, del tutto ininfluyente appare la dichiarazione di PENNINO Gioacchino resa al P.M. il 18 luglio 1997, nella quale il collaborante parla del MANDALA' come di personaggio politico locale, con un ruolo "marginale", con compiti di "sottogoverno" di non particolare prestigio nella U.S.L. territoriale riguardante anche il Comune di Villabate; non particolarmente stimato all'interno di "Cosa Nostra" ed imparentato con un medico (MANDALA' Rosario) che non sapeva se essere "uomo d'onore".

Poco apprezzabili poi appaiono le dichiarazioni di altro "dichiarante" (BRUSCA Giovanni) riportate dal P.M. nella richiesta, nelle quali il collaborante non è in condizioni di indicare esattamente il MANDALA' (chiamato con cognomi simili ma storpiati - segno di una conoscenza indiretta), parlando comunque di un personaggio vicino a GRECO Carlo e citando un particolare (a proposito di un attentato omicidiario che si sarebbe dovuto compiere in pregiudizio di GRADO Gaetano) non adeguatamente chiaro e comunque smentito da altro collaborante rispondente al nome di CALVARUSO Giuseppe.

Maggiore valenza deve essere attribuita, invece, alle dichiarazioni del collaborante di giustizia BARBAGALLO Salvatore il quale, anzitutto, definisce - seppur "de relato" - (per averlo appreso dal proprio suocero FALLETTA Francesco) l'indagato "uomo d'onore".

Il propalante, ancora, ha parlato dell'appartenza del MANDALA' a "Cosa Nostra", per averlo dedotto da alcuni significativi episodi che ha pure ricordato, per avervi direttamente assistito. Ed in proposito è il caso di accennare all'episodio dell'incontro nella gioielleria di tale FIORINI Adolfo (uomo d'onore "riservato" ben conosciuto dal collaborante) avvenuto in Villabate intorno al mese di ottobre 1994, cui avrebbe preso parte oltre il FIORINI e lo stesso BARBAGALLO, anche MANDALA' Antonino, il figlio Nicola, MESSICATI VITALE Antonino e VITALE Antonino. Tale incontro, a detta del collaborante aveva come oggetto il tema della spartizione degli appalti nel territorio di quel Comune e di fronte alla presenza "gratuita" del BARBAGALLO, sarebbe stato proprio il MANDALA' a chiederne conto agli astanti ed il FIORINI a rassicurarlo con la consueta espressione che *"erano tutti la stessa cosa"* (ovverossia, appartenenti a "Cosa Nostra"), tanto da suscitare nel MANDALA' l'ulteriore curiosità di apprendere come mai il suocero del BARBAGALLO (FALLETTA Francesco) non gliene avesse mai parlato in passato.

Ora, al di là della specifica valenza sintomatica di tale episodio, l'accento al MANDALA' come personaggio di una certa influenza presente a discussioni attinenti agli appalti e nonostante la sua attività fosse in tutt'altro settore (oli combustibili), unito alla compresenza di personaggi di chiara estrazione mafiosa, non può che risolversi a carico dell'indagato, dovendosi giustificare solo con la salvaguardia

e/o il perseguimento di interessi economici tipici dei gruppi mafiosi la partecipazione del MANDALA' a tale riunione.

Peraltro il BARBAGALLO ha parlato anche di interessi commerciali in comune del MANDALA' con INGRASSIA Ottavio (prestanome di tale Fifetto CANNELLA, le cui matrici mafiose erano - e sono - notorie) e di collegamenti tra il MANDALA' e PANZECA Giuseppe (al cui seguito il BARBAGALLO era venuto alla riunione) che evidenziano anche l'esistenza di un asse economico tra le "famiglie" mafiose di Caccamo e Villabate.

A ben vedere, però l'aspetto più indicativo dell'appartenenza del MANDALA' all'associazione mafiosa è dato proprio dallo spiccato interesse che egli manifesta, in forma assolutamente costante e con particolare decisione, in tutti gli affari che hanno per oggetti appalti di opere pubbliche non solo nel territorio di Villabate, ma anche a notevole distanza da tale Comune e in più direzioni: sicchè in tale senso, quello che, diranno altri collaboratori sul conto del MANDALA' (proprio con specifico riferimento a tale "capacità" organizzativa e alla funzione di "cerniera" tra opposti gruppi mafiosi fa da "pendant" alle dichiarazioni del BARBAGALLO che, per tale aspetto appaiono estremamente attendibili oltre che riscontrate da dichiarazioni di tenore simile. Il che non esclude comunque il contrasto tra le dichiarazioni del BARBAGALLO e quelle del PENNINO circa l'appartenenza o meno del MANDALA' all'associazione, affermata dal primo e semplicemente sconosciuta (e non negata) dal secondo per difetto di attualità nelle informazioni.

Ancora una volta ritorna il concetto della non necessità di una investitura formale che consacri l'inserimento del mafioso nell'associazione, richiedendosi solo quella collaborazione incondizionata in termini di disponibilità diffusa e quell'esercizio di attività per così dire "tipiche" dell'essere un associato mafioso, quali, per esempio, l'intermediazione nella acquisizione di appalti pubblici e nella distribuzione degli stessi tra i vari gruppi, mediandone gli opposti interessi.

Di indubbia valenza, poi, appaiono le dichiarazioni rese da altri collaboratori quali LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro, circa la elevata capacità di influenza del MANDALA' nella gestione ed assegnazione di appalti pubblici. E se il LANZALACO si limita - secondo i suoi livelli di conoscenza - a ricollegare tale influenza allo spessore politico del personaggio MANDALA', ben più incisivo appare LA CHIUSA Pietro che parla di un episodio

relativo all'appalto per la realizzazione del Liceo Scientifico di Bagheria che lo riguarda direttamente (essendoselo egli "casualmente" aggiudicato con l'avallo successivo del SIINO) e della capacità da parte del MANDALA' di intervenire su chi di dovere (ivi compresi i "mafiosi" della zona con i quali garantire la c.d. "messa a posto" per ottenere il placet) per consentire allo stesso LA CHIUSA la ripresa dei lavori sospesi per circa due anni. Ancora una volta viene in rilievo un ruolo cardine nell'assicurare il necessario equilibrio tra le "famiglie", svolto dal MANDALA' nonostante il suo settore di attività fosse del tutto diverso dall'area dei lavori pubblici. E tale ruolo, specie se i risultati raggiunti risultano positivi (nella specie effettivamente i lavori aggiudicati al LA CHIUSA vennero sospesi e ripresi dopo due anni, per poi essere nuovamente sospesi per le vicissitudini giudiziarie della CO.BE.TA. - società aggiudicataria dei lavori, della quale il LA CHIUSA era divenuto Presidente del Consiglio di Amministrazione) vale ancor più a significare la partecipazione del MANDALA' all'apparato mafioso.

Indubbiamente assume un significato gravemente indiziante (anche per le implicazioni con altro personaggio - tale INFANTINO Valerio, Dirigente dell'Assessorato Regionale LL.PP. della Regione Siciliana recentemente tratto in arresto per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. - coinvolto a pieno titolo in vicende riguardanti appalti di opere pubbliche) la vicenda, doviziosamente riferita dai collaboranti VITALE Simone e CAMARDA Michelangelo, riguardante l'appalto bandito dall'I.A.C.P. di Catania per la realizzazione di un complesso residenziale universitario con importo a base d'asta di 50 miliardi.

La vicenda, peraltro, ha già formato oggetto di separato procedimento che vede, appunto, coinvolto in prima persona l'INFANTINO e in merito ad essa si sono rivelate assai preziose le dichiarazioni del VITALE, del CAMARDA, del SIINO; nel presente procedimento merita specifico cenno ciò che dicono, sul conto del MANDALA', il VITALE ed il CAMARDA.

In particolare il VITALE, il quale mostra di conoscere bene il MANDALA' per la loro comune militanza politica nelle file del gruppo denominato "Forza Italia", si è dilungato a parlare dei rapporti intercorrenti tra l'INFANTINO ed il MANDALA' (che dell'INFANTINO era stato un acceso sostenitore per la sua candidatura politica nelle file di "Forza Italia" in occasione delle ultime consultazioni politiche regionali, poi vanificatasi per

faide politiche interne al gruppo) e, soprattutto, per il particolare interesse manifestato dal MANDALA' a favore dell'impresa ROMAGNOLI per sondare il terreno in vista di un'eventuale aggiudicazione dell'appalto.

Si ritiene utile, per una più agevole lettura, riportare ancora una volta le dichiarazioni rese sul punto dal VITALE al P.M. il 23 ottobre 1997:

A D.R.: Oltre che per queste vicende politiche, avevo avuto occasione di incontrare il MANDALA' nel giugno di quest'anno, a proposito di un grosso appalto di circa 50 miliardi, che lo I.A.C.P. di Catania doveva bandire per la realizzazione del cosiddetto "Tavoliere di Catania".

Nel frattempo l'INFANTINO era stato nominato commissario straordinario di questo Ente ed aveva altresì il compito di gestire tutta la procedura amministrativa, finalizzata all'aggiudicazione. In quel periodo, mi ero recato diverse volte in Assessorato dall'INFANTINO per sapere come evolveva questa procedura ed in una di queste occasioni l'INFANTINO mi aveva detto che, alcuni giorni prima, aveva ricevuto dal MANDALA' una richiesta di notizie in merito a quest'appalto; in particolare, il MANDALA' gli aveva chiesto di avere gli elaborati progettuali per la realizzazione dei lavori ed aveva anche voluto sapere se l'impresa ROMAGNOLI, della quale egli si era fatto portavoce, aveva una qualche possibilità di manovra. L'INFANTINO gli aveva risposto che era già stato stabilito che l'appalto doveva essere assegnato ad un'impresa, della quale non gli fece il nome, e che questa decisione non era dipesa dalla sua volontà, bensì da qualcuno proveniente da Cosa Nostra.

Sebbene l'INFANTINO non avesse, in questa occasione, esplicitato tutti i fatti pregressi, egli intendeva riferirsi agli accordi intervenuti con l'impresa RANDAZZO e poi anche con me e con Angelo SIINO, che rappresentavamo gli interessi di Cosa Nostra.

Come ho già riferito in data 22 ottobre 1997, il MANDALA' aveva preso atto di questa situazione ed aveva comunicato ai titolari della ROMAGNOLI che non era possibile a questa impresa ottenere l'aggiudicazione. Tuttavia, successivamente, lo stesso MANDALA' aveva fatto sapere all'INFANTINO che la ROMAGNOLI avrebbe comunque presentato una mera offerta d'appoggio del 2 per cento e questa proposta viene accettata anche da noi, con l'accordo che avremmo consentito alla ROMAGNOLI di ottenere l'approvazione di una perizia di variante per il

Palazzetto dello Sport di Palermo, dalla quale sarebbe derivato il risparmio della penale e la prospettiva di altri lavori; senonchè la ROMAGNOLI non aveva rispettato il patto, in quanto aveva presentato un'offerta con un ribasso del 9 per cento, che avrebbe potuto determinare la mancata aggiudicazione dell'appalto alla COGECO di RANDAZZO.

A questo punto io avevo chiesto spiegazioni al MANDALA' e, in un incontro a Buonfornello, proprio dove è sito il distributore AGIP, alla presenza anche di tale SEMINARA, rappresentante legale della ROMAGNOLI in Sicilia, nonché di CAMARDA Michele, anche lui persona di fiducia del MANISCALCO - io avevo manifestato la mia profonda irritazione al SEMINARA per come erano andate le cose e costui si era giustificato dicendo che non era dipeso da lui ciò che era successo. Avevo anche duramente minacciato il SEMINARA, facendogli capire che, per questo tipo di comportamenti e comunque per il prospettato ricorso al T.A.R., l'organizzazione che io rappresentavo avrebbe potuto anche fargli costare caro il mancato rispetto degli accordi. Di fronte a questa mia risoluta reazione, il MANDALA' aveva cercato di mediare ed aveva invitato il SEMINARA a porre rimedio alla situazione; inoltre il MANDALA' aveva anche giustificato il proprio comportamento, dicendo che egli si era limitato a comunicare le posizioni rispettive delle parti interessate.

A D.R.: L'INFANTINO, oltre ai 50 milioni ricevuti personalmente dal RANDAZZO, per l'impegno assunto, ne aveva avuti dallo stesso altri 25, affinchè ce li consegnasse, a soddisfazione di una nostra momentanea esigenza. L'INFANTINO mi consegnò personalmente il denaro in contanti, al bivio di Balestrate dell'autostrada Palermo-Trapani. Di tale denaro, io trattenni solo 5 milioni. Il resto, su disposizione del MANISCALCO, lo consegnai al CAMARDA, ma non so se questi l'abbia trattenuto per sé o se l'abbia diviso con altri.

A D.R.: In tutta questa vicenda, il MANDALA' aveva senz'altro avuto cognizione del ruolo e degli interessi che io rappresentavo, sicchè, rispetto alla prima fase dei nostri rapporti - caratterizzati prima da questioni commerciali e poi dalla comune militanza politica - egli aveva compreso che la mia presenza in questa fase era determinata dall'esigenza di assecondare gli interessi di Cosa Nostra. D'altra parte, il MANDALA' era consapevole che tutte quelle trattative erano finalizzate a manipolare la procedura amministrativa di

aggiudicazione di quell'importante appalto, tant'è che egli era intervenuto per cercare di realizzare gli interessi della ROMAGNOLI.

Io non sono in grado di riferire se il MANDALA' avesse diretti legami con esponenti di Cosa Nostra, però il suo intervento in questa vicenda - data anche la straordinaria rilevanza dell'appalto - mi era parso conseguente alla sua assunzione di responsabilità anche nei confronti di personaggi inseriti o comunque gravitanti in Cosa Nostra".

Come correttamente osservato dal P.M. è indubitabile elemento di riscontro, al di là del contenuto delle singole telefonate, la fittissima corrispondenza telefonica intercorsa tra il MANDALA' e l'INFANTINO, a riprova dei rapporti di grande cordialità tra i due personaggi.

E certamente non può non assumere significato indiziante la telefonata intercettata il 31 luglio 1997 (h. 9,52) effettuata durante il periodo in cui era in corso la procedura amministrativa per l'assegnazione dell'appalto in questione, in occasione della quale il MANDALA', telefonando all'INFANTINO gli dice testualmente: *"Mmh...va bè niente.....io ti volevo vedere per quella preghiera che ti avevo rivolto l'altra volta relativamente a quell'elenco di imprese da contattare ..."* ed il suo interlocutore gli risponde: *"Anima mia dunque ancora dunque un l'hai fatto ma se beni dunque un minutu dunque viremu "*.

Queste, come altre telefonate intercorse tra le persone sopra indicate (delle quali è ampia traccia nella documentazione sequestrata all'INFANTINO all'atto del suo arresto), costituiscono la riprova di frequenti contatti telefonici; ma ancor più indiziante è la frequenza delle telefonate e, soprattutto, la circostanza che essi si svolgono tra l'INFANTINO - dirigente dell'Assessorato ai LL.PP. (competente, in genere, per la materia degli appalti), e un soggetto come il MANDALA' - per nulla esperto per ragioni professionali in detto settore - e dunque interessato evidentemente per conto di terzi.

Altro riscontro è quello comprovante l'incontro avuto con un emissario dell'impresa ROMAGNOLI ed emissari dell'impresa concorrente (poi aggiudicataria dei lavori) in bar sito nei pressi dell'Assessorato Regionale LL.PP. di Palermo sul finire dell'agosto 1997: in tale occasione il MANDALA', preso atto dei gravi contrasti insorti tra le parti per il mancato rispetto dei patti da parte della ROMAGNOLI in ordine al ribasso d'asta da offrire per la gara bandita dall'I.A.C.P. di Catania, tende a sottolineare al VITALE (presente all'incontro come "inviato"

della ditta concorrente con l'impresa ROMAGNOLI) la sua estraneità. Ed in occasione di un successivo incontro, sempre il MANDALA' cercherà di riportare la calma tra i contendenti (SEMINARA- amministratore della ROMAGNOLI - e VITALE Simone, incaricato della COGECO e portatore di interessi mafiosi).

Attraverso la dichiarazione del CAMARDA resa al P.M. il 19.1.1998, ben si comprende come il MANDALA' fosse al corrente di avere a che fare con interessi riconducibili a gruppi mafiosi, tanto da cercare di ingraziarsi con un atteggiamento "conciliante", quanto "opportunista", in modo da non perdere posizioni di prestigio nell'ambiente mafioso: non per nulla, è proprio il MANDALA' a convocare il SEMINARA (rappresentante gli interessi della ROMAGNOLI) nell'incontro in territorio di Termini Imerese, alla presenza del VITALE, nel tentativo di sondare il campo ed eventualmente operare le scelte tattiche ritenute più opportune in relazione all'evolversi della vicenda.

Particolare significato, a riprova del genere di rapporti intrattenuti dal MANDALA' con l'INFANTINO, va attribuito alla telefonata intercorsa tra il MANDALA' ed il SEMINARA il 15 aprile 1997 (epoca in cui era in corso la procedura amministrativa per l'appalto di che trattasi) integralmente riportata in altra parte dell'ordinanza e che in questa sede pare utile riportare ancora una volta:

S: Volevo dirle che passerò anche la....la sua diciamo offerta no, per il nostro...socio.

M: Sì.

S: Noi abbiamo un socio a Reggio che opera proprio in quel campo di...scavi eccetera

M: Sì benissimo

S: Va bene?

M: La ringrazio.

S: Poi...sarà mia...cura dirle...ditta, nominativo, eccetera

M.: So di essere in buone mani!

S: La ringrazio.

M: lo stamattina mi sono visto con GASPARINO

S: Eehh?

M: Mmmh...mi ha chiesto ma vi siete visti....

S: Ma l'Onorevole quando verrà a Catania?

M: So che verrà Giovedì

S: A Catania?

M: Ameno stamattina...ha ricevuto alcune telefonate di catanesi..ai quali diceva che Giovedì sarà a Catania.

S: Quindi..

M: Cert...

S: Va bene avvocato

M: Lei ..c'è l'ha u' numero di telefono no?

S: Sì, sì

M: Eventualmente lo chiama...lo chiama lì...quando viene a...quando viene a Palermo...almeno con un giorno di anticipo mi avverta che...eventualmente.....

S: Senz'altro andiamo insieme là

M: Va bene

S: In Assessorato...va bene?"

Si è visto in precedenza, nell'analizzare la posizione dell'indagato GIUDICE Gaspare, il genere di coinvolgimento del medesimo nella gestione di affari illeciti in concorso e nell'interesse di soggetti mafiosi.

Dalla telefonata sopra indicata e dalle dichiarazioni rese dal VITALE sul conto del MANDALA' emergono inequivoci contatti tra il MANDALA' e lo stesso On.le GIUDICE che inducono a ritenere l'inserimento di entrambi nella gestione di appalti gestiti ed acquisiti in modo assolutamente illecito: ancora una volta il MANDALA' - personaggio certamente estraneo al mondo imprenditoriale nel settore dei LL.PP., si ritrova al centro di manovre dirette a pilotare proprio l'appalto aggiudicato alla COGECO.

Non è tuttavia questa la sola vicenda relativa agli appalti nella quale il MANDALA' si ritrova coinvolto, posto che, stando sempre alle dichiarazioni del VITALE - rese al P.M. il 23 ottobre 1997 - al MANDALA' viene affidato il compito di recapitare un "bigliettino" a soggetti mafiosi di Bolognetta da parte di certo MANISCALCO, nella sua specifica veste di "emissario" di un'impresa di S.Giuseppe Jato (CAIOLA Rosario), aggiudicataria dei lavori di risanamento di una discarica in territorio di Bolognetta ed intenzionata a pagare il "pedaggio" (in gergo "la messa a posto") ai mafiosi della zona per evitare noie durante l'esecuzione dei lavori. La circostanza della consegna del "bigliettino" al MANDALA' (contenente proprio la dichiarazione di disponibilità dell'impresa aggiudicataria di pagare il pedaggio) viene peraltro confermata da altro collaborante nella persona del collaboratore di giustizia MANISCALCO Giuseppe nel corso delle sue dichiarazioni rese in data 31 ottobre 1997 al P.M.

Osserva questo Giudice che, nonostante alcune incertezze sul fatto che il MANDALA' abbia preso il biglietto consegnatogli dal MANISCALCO sapendo a chi dovesse rivolgersi (negata dal VITALE ed affermata dal MANISCALCO stesso), contrasto che, peraltro, non scalfisce la complessiva credibilità del racconto tra i due collaboratori, coincidente su tutti gli altri punti, è da rimarcare il ruolo particolare del MANDALA', nella veste di intermediario tra mafiosi: in altri termini il MANDALA' non viene interpellato come mero latore di un biglietto, del tutto inconsapevole dell'identità dell'autore della consegna e, soprattutto, degli interessi che tale personaggio in quel momento rappresentava (ovverossia, interessi mafiosi della "famiglia" di S.Giuseppe Jato), ma come abile elemento di collegamento, ben consapevole del contenuto del messaggio da recapitare; degli interessi che vi stavano dietro e dei destinatari del messaggio (nonchè degli interessi che stavano dietro costoro).

Episodio simile riguarda l'appalto (aggiudicato il 23.1.1997 dal Comune di Piana degli Albanesi) all'impresa S.G. di SCHILLACI Francesco, costruttore di Villabate in stretti rapporti di amicizia con il MANDALA'.

Si tratta di una vicenda assai emblematica per dimostrare non solo a quale filosofia fosse ispirata in generale l'attività del MANDALA' (vero e proprio "faccendiere" al soldo di interessi mafiosi), ma soprattutto in quale complesso contesto di scambio di "cortesie" tra famiglie mafiose operanti in zone territoriali diverse si muovesse il MANDALA' nell'ottica di una pacifica convivenza tra le "famiglie" e del conseguimento di vantaggi economici reciproci.

E, ancora una volta, le dichiarazioni del VITALE e del CAMARDA concordano in pieno; semmai il racconto del CAMARDA viene arricchito da un particolare relativo al precedente incontro verificatosi in Buonfornello tra lo stesso CAMARDA, il VITALE, il SEMINARA ed il MANDALA', il quale, congedandosi dal CAMARDA lo avrebbe rassicurato dicendogli che per SCHILLACI ci avrebbe pensato lui.

In buona sostanza è agevole arguire come il MANDALA', nel timore di perdere posizioni di prestigio nell'ambiente mafioso, visto che la partita contro la COGECO (riconducibile a gruppi mafiosi di S.Giuseppe Jato), intenzionata ad acquisire l'appalto, sarebbe stata perduta, ha cercato di interporre i suoi buoni uffici, assicurando il suo appoggio all'impresa dello SCHILLACI per un incarico futuro, cedendo il passo alla impresa COGECO

per i lavori appaltati dall'I.A.C.P. e sostanzialmente "abbandonando" l'impresa ROMAGNOLI al suo destino.

E' opportuno ribadire, ancora una volta, come lo spessore "mafioso" dell'indagato risalti non tanto dalla sua formale appartenenza all'associazione (nella specie non sussistente, al di là di quanto isolatamente affermato dal BARBAGALLO), quanto, piuttosto dalla capacità del soggetto di rapportarsi ai vari esponenti mafiosi di altre famiglie, peraltro in collegamento tra loro, ottenendo i risultati sperati e, sostanzialmente credito, così accrescendo la sua capacità di influenza agli occhi dei vertici dell'associazione stessa.

Tale comportamento qualifica certamente l'appartenente all'associazione, consentendo di escludere che nella gerarchia dei livelli di appartenenza alla medesima, il personaggio in questione si collochi tra i c.d. "partecipanti esterni". E' evidente, infatti, che un soggetto ascoltato dai vari accoliti (per di più di estrazione territoriale diversa) non può considerarsi un soggetto di volta in volta a disposizione dell'associazione, ma organico ad essa in quanto rappresenta e tutela gli interessi della organizzazione nel suo complesso in modo assolutamente stabile.

Quanto alle esigenze cautelari, sussiste anzitutto la concreta esigenza di impedire che il MANDALA' possa continuare ad interferire nei procedimenti decisionali amministrativi di competenza di vari Enti pubblici finalizzati all'erogazione di ingenti risorse per la realizzazione di grandi opere pubbliche e concretamente strumentalizzabili (e fin qui strumentalizzati) dall'indagato per favorire gli interessi di Cosa Nostra.

Considerato il ruolo politico dallo stesso svolto nell'ambito del gruppo "FORZA ITALIA" ed il collegamento con l' On.le GIUDICE (inserito a ben diverso e assai più elevato livello nello stesso gruppo politico), occorre anche impedire che l'indagato possa continuare a costituire una fonte di costante inquinamento dell'attività politica del predetto partito.

Non va sottaciuta peraltro anche l'esigenza di impedire che l'indagato possa influire — basandosi sulla forza di intimidazione dell'organizzazione mafiosa nella quale egli è inserito — sulle testimonianze di tutti coloro con i quali egli ha avuto rapporti, i quali dovranno essere necessariamente escussi da questo Ufficio per comprendere il reale significato di molte conversazioni telefoniche intercettate.

III) PANZECA GIUSEPPE

Al detto indagato vengono mosse numerose contestazioni che vanno dalla bancarotta fraudolenta "impropria" relativa alla vicenda del concordato preventivo azionato dal coindagato BAZAN Gaspare, alla bancarotta fraudolenta propria (in relazione al fallimento della società MARINA 1), al traffico di stupefacenti, alla corruzione, ad una serie di truffe in pregiudizio del Comune di Caccamo e della Regione Siciliana, alla illecita concorrenza con minaccia, alla turbata libertà degli incanti (con riferimento alle vicende concernenti l'appalto per il Parco Urbano di Caccamo e per un tratto della rete fognante di Caccamo), al peculato, all'intestazione fittizia di beni immobili (con riferimento alla vicenda riguardante l'abitazione estiva di BIONDOLILLO Francesco e BIONDOLILLO Giuseppe). Può quindi affermarsi, senza tema di smentita, che detto indagato rappresenta davvero una figura assolutamente centrale nel presente procedimento.

La più eloquente testimonianza è data dal numero assai consistente di fattispecie delittuose della più svariata natura, rispetto a quello degli altri indagati, segno inequivocabile della "duttilità" dimostrata dal PANZECA nei vari settori ove è chiamato ad operare ovvero ad intervenire.

Si è precedentemente affrontata la questione relativa ad un'eventuale connessione tra i delitti oggi ipotizzati a carico del PANZECA e quello di cui all'art. 416 bis C.P. che lo vede in atto imputato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese: qui basta dire che solo il particolare spessore criminale del PANZECA (frutto della sua parentela con lo zio DI GESU' Lorenzo e della rete di conoscenze progressivamente acquisita con altri esponenti mafiosi della zona) può giustificare una sua così massiccia presenza nel sistema illecito di acquisizione degli appalti, specie per la zona di Caccamo.

Il dato di partenza per comprendere la ragione delle contestazioni mosse dal P.M. per i c.d. "reati-scopo" è costituito dall'acquisizione della notizia da parte dei vari collaboranti della caratura mafiosa del PANZECA sin dagli anni '80. Dalle dichiarazioni rese dal BARBAGALLO (interrogatori del 14,15,16,21 marzo 1995; 7 aprile 1995; 4 e 23 maggio 1995; 14, 15 e 22 giugno 1995; 19 gennaio 1996; 5 e 28 aprile 1997); dal DI CARLO

(interrogatori dell'8.11.1996 e 6.3.1997); dal LIMA (interrogatorio del 9.9.1997); dal SIINO (interrogatorio del 6.9.1997); LANZALACO (27.9.1996; 3.10.1996 e 5.3.1997); Bruno e Michele CAPOMACCIO (interrogatorio del 18.11.1997) emerge una serie di elementi inequivocabili che collocano il PANZECA all'interno della compagine mafiosa ed in essa profondamente strutturato e che aiutano a comprendere l'ascesa di questo personaggio nel mondo imprenditoriale; i fitti rapporti instaurati con esponenti di gruppi criminali di estrema pericolosità; la sua brama di potere economico che lo porta ad un accaparramento indiscriminato di lavori con metodi assolutamente illegittimi, grazie allo sperimentato sistema del preventivo contatto con le imprese partecipanti per metterle fuori gioco, ricorrendo talvolta anche alle minacce.

Quanto basta per affermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per le varie ipotesi delittuose ipotizzate dal P.M. ai capi 11), 13), 14), 15), 16), 17) e 18) attinenti più specificamente alle vicende relative agli appalti per il parco urbano di Caccamo e per la realizzazione della rete fognante di quel centro urbano. Beninteso, nelle vicende in parola il ruolo del PANZECA è trainante nella misura in cui i collaboranti lo collocano in via generale al centro del sistema di acquisizione degli appalti: il che aiuta a capire il genere di intervento di volta in volta spiegato dal PANZECA ora per contattare preventivamente le ditte invitate a partecipare al fine di sondare il terreno (è il caso della acquisizione in via preventiva dell'elenco delle ditte da parte del tecnico del Comune di Caccamo); cercare le alleanze necessarie per vincere eventuali resistenze (è il caso dell'intervento e delle pressioni esercitate sul costruttore BRUNO di Bagheria per convincerlo a cedere il passo in cambio di futuri favori, onde ottenere il via libera per l'acquisizione dell'appalto per il parco urbano di Caccamo, con l'aiuto del GIUFFRÈ); adoperarsi per l'alterazione delle offerte, previa apertura delle buste (è il caso riferito dal BARBAGALLO - e riscontrato ampiamente, poi, sulla base delle indagini del centro di Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri - dell'incontro nella casa del nonno del PANZECA per l'alterazione delle buste nel frattempo raccolte dal messo comunale di Caccamo, all'uopo incaricato); servirsi di persone di assoluta fiducia per i contatti preventivi con le ditte e distribuire loro i compiti (a riprova dell'autorevolezza del PANZECA sui suoi complici).

Sintomatica, poi, sotto un profilo generale, l'espressione usata dal LANZALACO per delineare ruolo e compiti del PANZECA nel controllo delle gare di appalto (*"La triade PANZECA, DOLCE, PRIOLO poteva contare sul controllo di almeno 50 buste di imprenditori per ogni gara"*), con specifico riferimento a quelle di cui si è fin qui detto.

Dunque, una pluralità di fonti accusatorie che già forma un compendio indiziario di assoluta gravità, cui si accompagna tutta una serie di riscontri documentali (con riferimento alla constatazione della irregolarità delle gare per l'apertura preventiva delle buste; ma anche all'aggiudicazione degli appalti alle associazioni temporanee di imprese DOLCE-PANZECA - per il parco Urbano di Caccamo - e CATALANO-PANZECA - per la rete fognante di Caccamo; alle entità dei ribassi d'asta in relazione al luogo e tempo di spedizione delle offerte, sintomo rivelatore di un preventivo accordo, in assoluta sintonia con quanto dichiarato, sul punto, dai collaboranti BARBAGALLO e LANZALACO).

Un ulteriore elemento indiziario in ordine alla specifica attività delittuosa del PANZECA per l'acquisizione illecita di appalti si trae dalle concordi dichiarazioni del BARBAGALLO, del LANZALACO e del SIINO circa i rapporti di conoscenza e assidua frequentazione del PANZECA con gli On.li LEANZA e GORGONE, già Assessore Regionale, il primo, e deputato regionale il secondo., entrambi in grado di garantire al PANZECA non solo "protezione", ma anche acquisizioni di appalti.

Ma le responsabilità del PANZECA vanno ben oltre il mondo degli appalti, ove si consideri il genere di amicizie contratte con persone (almeno formalmente) estranee all'ambiente degli imprenditori ed il tipo di interessi economici coltivati, in via alternativa ed aggiuntiva rispetto a quelli propri degli appalti di oo.pp., dal PANZECA.

In tal senso i rapporti - peraltro strettissimi - di amicizia e cointeressenza economica instaurati tra il PANZECA e l'On.le GIUDICE (odierno indagato) offrono l'esatta dimensione di un soggetto interessato ad espandere la propria sfera economica in settori del tutto diversi da quelli, ormai collaudati, degli appalti di opere pubbliche.

Ancora una volta, il PANZECA valendosi della abilità professionale e della rete di conoscenze di cui si circondava (e si circonda oggi più che mai) l'On.le GIUDICE, si rende protagonista della progressiva acquisizione delle quote sociali

di alcune società nautiche nelle quali è comunque interessato il detto On.le GIUDICE.

La vicenda, complessa nella sua dinamica, in quanto caratterizzata da vicissitudini legate alla sorte delle varie società, risulta puntualmente e meticolosamente ricostruita dal P.M. nella propria richiesta.

Nel richiamare, quindi, quanto esposto dal P.M., giova qui ricordare che il rapporto assolutamente preferenziale intrattenuto dal PANZECA con l'On.le GIUDICE spiega le ragioni della progressiva espansione degli interessi del PANZECA. Sull'entità ed origine di tali rapporti si è già detto a proposito delle responsabilità dell'On.le GIUDICE. Qui basta evidenziare che tali rapporti risalgono ad epoca assai lontana e che hanno come elemento in comune il rapporto tra l'On.le GIUDICE ed il DI GESU', mediato proprio attraverso il PANZECA grazie alla parentela di costui con il DI GESU'.

Dalle dettagliate dichiarazioni del BARBAGALLO si comprende bene come in virtù del collaudato rapporto tra l'On.le GIUDICE ed il PANZECA avente per oggetto dapprima il riciclaggio di denaro e poi la conduzione di investimenti edilizi in comune, il PANZECA si sia gradatamente inserito in un canale di attività gestito originariamente dall'On.le GIUDICE. Si è anche visto in precedenza, parlando a proposito dell'On.le GIUDICE, dei nuovi campi di attività cercati dal detto personaggio dopo il suo allontanamento dalla Cassa di Risparmio a causa dell'indagine penale che lo aveva visto protagonista sul finire degli anni '80: orbene, è questa l'epoca in cui si assiste all'ingresso del PANZECA nel settore nautico.

I necessari riferimenti sia in termini storici che fattuali li fornisce - come detto - il LANZALACO, grazie alla sua conoscenza dall'interno di tutte le vicende relative alle società nautiche: il collaborante esordisce riferendo della proposta pervenutagli dal PANZECA e dal CIACCIO di acquistare quote della società MARINA 1 da BAZAN Gaspare. Dalle ulteriori dichiarazioni rese dal collaborante nel corso del medesimo interrogatorio del 27.9.1996, si evince quale fosse il reale scopo dell'operazione che vedeva impegnato da una parte il BAZAN (preoccupato di salvare alcune società dal tracollo finanziario che stava investendo la società capofila - F.lli BAZAN - attraverso la soluzione di un concordato preventivo con i creditori che escludesse però le società nautiche) e dall'altra il c.d. "gruppo PANZECA" formato - a dire del LANZALACO - dal PANZECA, dal

CIACCIO, dal LA CHIUSA e dall'On.le GIUDICE, intenzionato a rilevare le quote sociali delle varie società nautiche nelle quali il BAZAN era interessato, al fine di sottrarre tali società dalle pretese creditorie e di incrementare i propri guadagni. E - secondo le affermazioni del collaborante - sarà proprio tale gruppo che indurrà il LANZALACO ad entrare nelle società nautiche attraverso la prestazione di sostanziose fidejussioni.

Gli elementi comprovanti il disegno perseguito dall'On.le GIUDICE e, sostanzialmente dal PANZECA si traggono, oltre che dalle affermazioni del LANZALACO (il quale ha anche evidenziato quale fosse l'intendimento del BAZAN ed il correlato grado di consapevolezza del c.d. "gruppo PANZECA" sulle ragioni e sugli scopi di tale operazione finanziaria), anche dalle dichiarazioni testimoniali di NATOLI Francesca (già Presidente del Consiglio di Amministrazione della società MARINA 1, e soprattutto profonda conoscitrice della storia originaria della società, del progressivo inserimento del On.le GIUDICE nelle vicende societarie ed, infine, dell'ingresso del "gruppo PANZECA" sia in tale società che nelle altre controllate dal BAZAN); illuminanti appaiono anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LA CHIUSA Pietro, pur egli interessato - seppur limitatamente - a tale operazione in quanto facente parte del "gruppo PANZECA" intenzionato a rilevare le quote sociali delle varie società nautiche. Ed ulteriori elementi si traggono anche dalle dichiarazioni del cognato del LANZALACO, PIRROTTA Francesco, impiegato in qualità di contabile (e dunque in grado di riferire notizie assolutamente indicative sulla gestione economica della società in parola e di quelle collegate) e da ZAPPÀ Giuseppe, dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito, in stretti rapporti di amicizia con il LANZALACO ed esperto nella materia contabile (tanto da essere subentrato all'On.le GIUDICE, la cui specifica attività aveva suscitato non poche perplessità, nella gestione della parte economica).

Dal complesso di tali dichiarazioni emerge in modo inconfutabile, ad avviso di questo Giudice, l'inserimento del PANZECA (e di altri personaggi minori al suo seguito) in queste società nautiche; ma soprattutto emerge in modo netto quali fossero i reali propositi del PANZECA.

Naturalmente, proprio attraverso le concordi dichiarazioni dei soggetti sopra indicati emerge il diretto coinvolgimento del PANZECA (e dell'intero "gruppo" ad egli riconducibile) nelle vicende legate al tentativo (riuscito) da parte del BAZAN di

escludere tali società dalle mire dei creditori della F.lli BAZAN, messi a tacere con un concordato per nulla soddisfacente dei loro interessi. Infatti è proprio la consapevolezza da parte del PANZECA degli intendimenti perseguiti dal BAZAN che lo induce a rilevare le quote sociali, in ciò indotto dall'On.le GIUDICE che già vi operava dall'interno e che per primo aveva intuito e poi conosciuto la reale situazione economica complessiva del BAZAN.

Ma le dichiarazioni del LANZALACO, del LA CHIUSA, del BARBAGALLO servono anche a comprendere quali altri interessi (e di quali personaggi) si nascondessero dietro l'operazione voluta dal BAZAN e cogestita dall'On.le GIUDICE.

Dalle dichiarazioni (già esaminate a proposito dell'On.le GIUDICE) del LANZALACO si evince che nel gruppo BAZAN (quello, cioè, originario titolare delle quote sociali delle varie società marinare) operavano, quali "soci occulti" e personaggi appartenenti a famiglie mafiose c.d. "storiche", quali i TINNIRELLO, i VERNENGO e i D'AGATI: più in particolare, a dire del collaborante, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Cosimo e D'AGATI Giovanni erano interessati alla gestione delle società MARINA 1 e GENTE DI MARE, operando in nero prelevamenti di denaro; scontando cambiali e soprattutto intessendo una serie di rapporti commerciali di favore tra la società MARINA 1 e le loro società in cui operavano attraverso altri prestanome, aventi per oggetto lo, scambio di merci a costo zero, con grave indebitamento o depauperamento del patrimonio della società MARINA 1, destinata ad un rapido fallimento.

Gli elementi indiziari che testimoniano della presenza della mafia all'interno delle società nautiche rappresentati dalle convergenti dichiarazioni del LANZALACO e dal LA CHIUSA, a dire del quale, *"TINNIRELLO Renzino era persona che veniva spesso a Marina 1 a parlare con il LANZALACO Salvatore"* ed ancora, che *"il rapporto con Carlo GRECO nacque in funzione dell'operazione di acquisto delle società Marina 1, gente di Mare ed il Salpancore da parte del gruppo BAZAN"* ed infine, che *"Gaspere GIUDICE era poi colui che teneva i contatti tra Carlo GRECO e TINNIRELLO in funzione dei rapporti con il LANZALACO"*. Anzi sarà proprio il LA CHIUSA a parlare di un interesse economico di GRECO Carlo nella gestione delle società nautiche rilevate dal gruppo PANZECA, in quanto creditore di consistenti somme di denaro per l'acquisto (occulto) di quote di tali società.

Per il resto non può che farsi richiamo a quanto osservato a proposito dell'On.le GIUDICE sul punto specifico.

In conclusione, dal complesso di questi elementi può affermarsi che il PANZECA si è determinato ad entrare nel settore delle società nautiche, attrattovi (formalmente) dall'On.le GIUDICE in considerazione del loro stretto e pluriennale rapporto di amicizia, ma in realtà indottovi dal desiderio di operare su un mercato tradizionalmente riservato agli elementi mafiosi gravitanti in Palermo, nel tentativo di costituire una sorta di alleanza *Joint-venture*, come definita dal P.M. nella propria richiesta).

Ovviamente le considerazioni che precedono valgono anche per rafforzare il quadro indiziario a carico dello stesso GIUDICE in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., posto che la salvaguardia di specifici interessi di gruppi mafiosi non può che essere sintomatica dell'organicità del GIUDICE all'associazione.

Il PANZECA è chiamato a rispondere anche del reato di traffico di sostanze stupefacenti, sulla base delle dichiarazioni rese dal LANZALACO che ha chiaramente parlato di uso illecito di imbarcazioni di pertinenza della società SALPANCORE (nella quale, ripetesi, il PANZECA era direttamente coinvolto per quanto testè detto).

Dalle dichiarazioni del LANZALACO emerge un suo convincimento circa la corresponsabilità del PANZECA (unitamente al CIACCIO ed all'On.le GIUDICE) nel traffico di stupefacenti, nella misura in cui alle sue rimostranze rivolte direttamente al PANZECA circa il pericolo che l'imbarcazione noleggiata durante i periodi invernali potesse essere sorpresa in porti esteri con droga a bordo e con conseguenti sue responsabilità nient'affatto volute, il PANZECA non solo non avrebbe obiettato nulla, ma gli avrebbe dato, sia pure tacitamente, ragione.

Ora quella che potrebbe sembrare una mera deduzione, come tale inidonea a sorreggere un giudizio prognostico di colpevolezza, diventa invece convergenza di affermazioni sulla base delle dichiarazioni del LA CHIUSA (che ha invece espressamente parlato dell'intenzione del PANZECA di utilizzare le imbarcazioni del SALPANCORE per il traffico internazionale degli stupefacenti attraverso la Turchia) e soprattutto del BARBAGALLO (che, nell'esporre le ragioni dell'interessamento di un imprenditore "di montagna" nell'acquisto di società nautiche, ha riferito dell'intenzione manifestatagli dal PANZECA

di gestire un traffico di stupefacenti con la Turchia e Tenerife per conto della famiglia di Caccamo e del ruolo essenziale di copertura che la società nautica IL SALPANCORE poteva assumere nell'economia di quella gestione).

E una oggettiva riprova dell'interesse del PANZECA al traffico degli stupefacenti si ricava dal contenuto di un passo della intercettazione telefonica del 4.11.1996, nel corso della quale il CIACCIO, nell'atto di comporre un numero telefonico rivolto ad un suo interlocutore del momento, gli fa sapere che *"gli servono i soldi per la droga"*. In effetti dal tenore dell'intercettazione non si evince chiaramente se tale frase sia stata pronunciata dall'indagato nell'ambito di una conversazione tra presenti (la cui intercettazione risulta comunque ritualmente autorizzata all'interno della società IL SALLPANCORE, della quale il CIACCIO era divenuto amministratore Giudiziario nel febbraio del 1993) ovvero all'esordio di una conversazione telefonica. Ma è indubbio, anche per effetto di quanto affermato dal BARBAGALLO circa l'interesse del CIACCIO a tutti i discorsi attinenti ai traffici di droga riguardanti la famiglia di Caccamo e circa la sua estraneità all'uso personale di stupefacente, il valore di riscontro di tale affermazione alle convergenti propalazioni del LANZALACO, del LA CHIUSA e del BARBAGALLO.

Infine il PANZECA è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 12 quinquies della legge 356/92 in concorso con il CIACCIO, in relazione alla fittizia intestazione di beni immobili di pertinenza del BIONDOLILLO, diretta ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione.

A ben vedere, però, non ritiene questo Giudice che l'Accusa, al di là dell'apodittica affermazione di una "supervisione" del PANZECA sull'intera operazione condotta e gestita materialmente dal CIACCIO, sia riuscita a fornire l'indizio grave circa un effettivo coinvolgimento del PANZECA. Peraltro l'affermazione secondo la quale l'intera operazione sarebbe stata condotta dal CIACCIO, quale "erede" del PANZECA, per favorire gli interessi mafiosi di Cosa Nostra sul territorio di Caccamo è vera solo in parte, nella misura, cioè, in cui questa operazione mirava a salvaguardare il patrimonio di un autorevole esponente di quella famiglia quale risulta essere, dalle indagini collegate, il BIONDOLILLO. Il che può solo condurre alla conclusione della corretta configurazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 in testa al CIACCIO, quale

organizzatore dell'intera operazione, attesa anche la sua natura soggettiva che presuppone la consapevolezza di agire nell'interesse dell'associazione mafiosa in quanto tale.

Pertanto la richiesta del P.M. relativa a tale capo di accusa, per quanto riguarda il PANZECA non appare accoglibile.

Quanto, poi, alla responsabilità del PANZECA in ordine al reato di cui al capo 7) va ribadito che gli elementi indiziari a suo carico sono costituiti, ancora una volta, dalle dettagliate dichiarazioni rese dal collaborante di giustizia LANZALACO Salvatore.

Si è, in altra parte della presente ordinanza, visto il grado di attendibilità, del LANZALACO, profondo conoscitore di tutte le vicende relative alle società nautiche già di pertinenza dei BAZAN per averle vissute e gestite in prima persona.

Orbene, dal dettagliato racconto del LANZALACO emergono anche le ragioni del fallimento della società MARINA¹ connesse, peraltro, ad un'irregolare gestione diretta conseguenza del disordine contabile aziendale. Ora, dalle dichiarazioni del LANZALACO (ma anche del LA CHIUSA, della NATOLI, del PIRROTTA e dello ZAPPIA) emerge il diretto coinvolgimento del PANZECA nella gestione di tale società. Conseguentemente anche questi è chiamato a rispondere del disordine contabile aziendale che è poi sfociato nella dichiarazione di fallimento della società al pari dell'on.le GIUDICE. In tal senso depongono anche gli apporti probatori provenienti da fonti qualificate quali i curatori, amministratori e liquidatori delle procedure del gruppo BAZAN-MARINA UNO che hanno evidenziato lo stato di disordine contabile sulla base delle relazioni e consulenze depositate in atti allegati al fascicolo acquisito presso il Tribunale fallimentare.

Quanto alle esigenze cautelari va osservato quanto segue. Le indagini si riferiscono ad una serie gravissima di reati con un vasto spettro di azione illegale che hanno come conseguenza una prognosi assolutamente negativa sul conto del PANZECA. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo è di assoluta rilevanza ed è propria degli esponenti mafiosi di rango, se si pensa che la sua condotta spazia dal controllo illecito degli appalti pubblici sul territorio di sua competenza, secondo la nota ripartizione mafiosa, fino ad una serie continua di operazioni relative al traffico di droga, passando per i molteplici fatti di bancarotta fraudolenta commessi

IV) CIACCIO GIORGIO

Il principale reato attribuito al CIACCIO è quello di appartenenza all'associazione mafiosa (capo 2 della rubrica).

Sul punto si osserva che un primo consistente elemento indiziario è rappresentato da una lettera indirizzata da DI GESU' Lorenzo al nipote PANZECA Giuseppe, nella quale si fa esplicito riferimento alla necessità che anche il CIACCIO venisse coinvolto nella gestione di tutti gli affari della "famiglia" di Caccamo, ormai ereditati dal PANZECA, in seguito all'arresto del DI GESU'. Si tratta di una delle tante lettere sequestrate al PANZECA nell'ambito di una perquisizione effettuata in data 12.12.1994 dalla Guardia di Finanza.

Ma, al di là del significato di tale messaggio, rimane il fatto che il CIACCIO viene indicato, dal collaborante BARBAGALLO come l'erede del PANZECA, a sua volta coinvolto in vicissitudini giudiziarie che ne avevano determinato l'arresto in più di una occasione, per vicende di mafia ovvero omicidiarie connesse alla mafia. Quindi il CIACCIO viene descritto come il reale referente della famiglia mafiosa di Caccamo, particolarmente interessato al traffico di stupefacenti (per quanto si è precedentemente avuto modo di osservare), ma anche agli investimenti economici nel settore nautico, al seguito del PANZECA (per quanto è dato rilevare dalle dichiarazioni del LANZALACO e del LA CHIUSA).

Ed, ancora, i suoi stretti rapporti di amicizia con BIONDOLILLO Francesco (padre di Giuseppe inteso "il principino"), capo della "famiglia mafiosa" di Cerda, evidenzerebbero la comunanza di interessi delle diverse famiglie mafiose appartenenti a territori limitrofi, in un complesso intreccio di alleanze che vale certamente a rafforzare egemonie di alcuni gruppi a scapito di altri.

Altri indicativi elementi provengono da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali che vedono impegnato in prima persona il CIACCIO in una serie di attività imprenditoriali illecite: esempio più lampante il tentativo di vendita da parte del CIACCIO di alcune unità immobiliari del complesso residenziale SAN NICOLA successivamente sottoposto a sequestro per misure di prevenzione antimafia. E costituisce grave motivo di sospetto della illiceità dell'azione commerciale

del CIACCIO la circostanza che la sua professione è quella di medico, poco compatibile con il tourbillon di affari economici di ben altra natura e comunque attinenti a settori assai distanti dalla professione medica, svolti con disinvoltura degna di miglior causa.

Ma anche il LANZALACO ha riferito del coinvolgimento diretto del CIACCIO nelle vicende mafiose della famiglia di Caccamo (e non solo di quella). A parte i riferimenti contenuti nelle dichiarazioni del LANZALACO alla vicenda relativa alla illecita e fittizia intestazione di beni immobili appartenuti a BIONDOLILLO Francesco, dalle dichiarazioni del LANZALACO emerge il ruolo di vertice del CIACCIO dovuto sia alla sua successione al PANZECA (di fatto esautorato a causa delle vicissitudini giudiziarie) nella gestione degli affari illeciti a quest'ultimo facenti capo, sia alla sua abilità politica (che individua il CIACCIO come un naturale elemento catalizzatore degli interessi di interi gruppi economici di Caccamo), sia alla rete di alleanze create e con la mafia locale e con la mafia palermitana (attraverso AGLIERI Pietro).

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini fanno capo, quindi, ad una pluralità di fonti accusatorie, cui si sono aggiunti i contributi di altri collaboratori (LA CHIUSA) e indagati in procedimenti connessi (ZAPPIA, con riferimento ad un suo coinvolgimento anche nel settore nautico, al seguito del PANZECA).

Se dunque può configurarsi a carico del CIACCIO il reato di cui all'art. 416 bis C.P., deve essere affrontato il problema legato al titolo di questa partecipazione (se, cioè, piena ovvero a titolo di concorso esterno). Alla luce di quanto osservato nella parte generale, ritiene questo Giudice che nella specie debba propendersi per la partecipazione organica del CIACCIO all'associazione mafiosa, tenuto conto che egli sostanzialmente rappresenta la continuazione storica e per di più in termini assolutamente attuali, della attività posta in essere da molti anni dal PANZECA: se dunque le varie condotte del CIACCIO sin qui analizzate sono emblematiche dello spessore mafioso del personaggio, è altrettanto innegabile che questa continuità di azione sia frutto solo di un radicato inserimento del CIACCIO nel territorio che rende l'indagato assolutamente affidabile agli occhi di quegli esponenti e/o famiglie anche estranee all'ambiente territoriale di provenienza dunque in grado di

assicurare e possibilmente rafforzare il prestigio dell'associazione.

Assolutamente inequivoca appare - non solo per quanto riferito dai collaboranti di giustizia LANZALACO, BARBAGALLO e LA CHIUSA - ma anche per la frase pronunciata dal CIACCIO nel corso della conversazione intercettata del 4.11.1996 - la responsabilità del CIACCIO nell'autonomo reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90 (capo 8) della rubrica). Sul genere di utilizzazione dell'imbarcazione della società IL SALPANCORE si è già detto a proposito del PANZECA. Ma anche le rivelazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO sui traffici di stupefacenti riguardanti la "famiglia" di Caccamo sono illuminanti per desumere l'inserimento a pieno titolo del CIACCIO in tale attività.

Ugualmente inequivoca, alla luce non solo delle dichiarazioni del LANZALACO (il quale ha affermato di aver avuto comunicato proprio dal CIACCIO la sua intenzione di intestarsi fittiziamente un terreno ed una casa estiva appartenenti al BIONDOLILLO Giuseppe), ma soprattutto degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza sulla base delle risultanze acquisite presso il Tribunale Civile di Termini Imerese, appare la responsabilità del CIACCIO nel reato di cui all'art. 12 quinquies della legge 356/92.

In particolare è estremamente indicativo il fatto che mentre la scrittura privata relativa al trasferimento di tali beni con patto di riscatto in favore di BIONDOLILLO Francesco, risale al 20 agosto 1987, la trascrizione di tale scrittura privata sia stata richiesta dal CIACCIO soltanto in data 28.10.1992 (due giorni dopo il sequestro di tutti i beni in pregiudizio del BIONDOLILLO disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo), a distanza di oltre cinque anni dalla data della scrittura e comunque ben oltre il termine che il BIONDOLILLO si era riservato per azionare il suo diritto di riscatto. Poichè - come correttamente osservato dal P.M. - la vendita con patto di riscatto si perfeziona al momento della stipula dell'atto e non certo al momento del mancato esercizio del diritto di riscatto che costituisce semplice condizione risolutiva del contratto già stipulato, ne deriva che la trascrizione della scrittura privata e la domanda giudiziale avanzata dal CIACCIO in data 29.10.1992 diretta ad ottenere la declaratoria del trasferimento appaiono strumentalmente finalizzate a sottrarre quei beni alla misura del sequestro.

Gli ulteriori indici in tal senso si ricavano da altri particolari opportunamente sottolineati dalla Guardia di Finanza, relativi all'inclusione di tali beni tra i cespiti del BIONDOLILLO inseriti nelle dichiarazioni annuali dei redditi degli anni 1988/89/90/91/92; alla mancata inclusione di tali beni nelle dichiarazioni dei redditi del CIACCIO (sebbene la scrittura privata si riferisse ad un trasferimento avvenuto nell'estate del 1987); al pagamento dell'I.C.I. da parte del BIONDOLILLO non del CIACCIO; alla presentazione di una domanda integrativa di sanatoria edilizia da parte del BIONDOLILLO per un bene (la casa) formalmente uscita da alcuni mesi dal suo patrimonio per effetto della scrittura privata precedentemente stipulata con il CIACCIO. Indici tutti questi, rivelatori, di una volontà del CIACCIO di salvaguardare almeno in parte il patrimonio del BIONDOLILLO. E tali elementi non possono che costituire riscontro documentale alle propalazioni del LANZALACO che si rivela, una volta di più, collaboratore estremamente puntuale ed attendibile.

Infine, con riferimento all'altra ipotesi delittuosa attribuita al CIACCIO (capo 3) della rubrica), deve ancora una volta prendersi a base quanto riferito dal LANZALACO e dal LA CHIUSA circa un interessamento anche del CIACCIO nel settore delle società nautiche, sulla scia dell'intervento del PANZECA nell'operazione coordinata dall' On.le GIUDICE. Anche il CIACCIO, infatti, partecipa in forma attiva a tutte le riunioni tra il BAZAN ed il "gruppo Panzecca" in esito alle quali poi il BAZAN si determinerà alla soluzione del concordato preventivo nei termini dianzi precisati. Ancora una volta non può che farsi richiamo alle specifiche dichiarazioni rese dal LANZALACO e dal LA CHIUSA, dichiarazioni delle quali si è diffusamente detto in precedenza e che qui si richiamano nella loro interezza.

Da quanto precede, si può dunque affermare che il CIACCIO ha finito per assumere una posizione di rilievo nella famiglia mafiosa di Caccamo, non soltanto per via del legame parentale con il PANZECA, ma in virtù della sua comprovata capacità di contribuire alla realizzazione degli interessi illeciti a questa facenti capo. In questo modo egli ha sostituito il cugino PANZECA Giuseppe nella conduzione della famiglia mafiosa in oggetto; ha operato quale prestanome del BIONDOLILLO F. nell'ambito di una simulazione contrattuale per evitare al primo l'applicazione di una misura di prevenzione; inoltre egli dopo l'arresto del cugino PANZECA Giuseppe ha cercato di

vendere il complesso immobiliare SAN NICOLA , poi sottoposto a misura di prevenzione, così come s'è dedicato ai traffici di stupefacenti (vedi intercettazioni telefoniche). La sua condotta, dunque, spazia dal controllo sul territorio mafioso di sua competenza fino ad una serie continua di operazioni relative all'ambito mafioso in cui , prima di lui, ha sempre operato il cugino PANZECA.

Quanto alle esigenze cautelari, ricorrono certamente quelle di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., avuto riguardo al genere di reati contestato al CIACCIO (soprattutto, quelli di cui all'art. 416 bis C.P. e 74 D.P.R. 309/90), che presuppone una condotta illecita permanente, peraltro non cessata. Ancora, non può non tenersi conto della professionalità con cui il CIACCIO ha operato nella commissione di illeciti. Infatti egli ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nell'attivarsi nella consumazione degli illeciti necessari alla sopravvivenza della famiglia, sia in funzione dello spazio politico necessario, che nelle operazioni immobiliari tese alla salvaguardia del patrimonio mafioso.

Le lettere inviate durante il periodo della detenzione dallo zio DI GESU' Lorenzo al PANZECA ed allo stesso CIACCIO rappresentano l'inequivocabile testimonianza di quella continuità della tradizione che segna il percorso criminale del CIACCIO.

L'evidenziazione della sua estrema pericolosità sociale impone l'adozione della misura di massimo rigore anche in conseguenza della contestazione in alcune delle fattispecie di reato dell'aggravante di cui all'art.7 L.203-91 e dunque all'applicazione dell'art.275 c. 3 c.p.p. che esclude - come già ripetutamente osservato - la possibilità di adozione di misure alternative alla detenzione in carcere in forza del principio di "automaticità" e di "presunzione di adeguatezza" rispetto alle esigenze cautelari in esso contenuto.

V) PRIOLO ANTONINO

Tale indagato rientra in un (folto) gruppo di soggetti operante sul territorio di Caccamo, interessato a numerosi appalti per opere pubbliche acquisiti grazie alle connivenze mafiose radicate sul territorio.

La principale fonte di accusa a suo carico si rinviene nelle plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia (tra tutti, LANZALACO, BARBAGALLO e SIINO) che si sono ritrovati a condividere per molto tempo gli interessi dei "notabili" della zona.

Spicca, su tutti, il ruolo di PANZECA Giuseppe, vero "dominus" degli appalti nel territorio; ma accanto a lui gravita proprio PRIOLO Antonino ("fedelissimo" del PANZECA come viene significativamente descritto dal collaboratore di giustizia LANZALACO Salvatore nel suo interrogatorio del 4 novembre 1997) nelle vesti di vero e proprio "braccio destro"; ed ancora, imprenditori minori quali i cugini DOLCE (Sebastiano e Giovanni) e tale BATTAGLIA Giovanni.

Si tratta di pedine essenziali al complesso sistema degli appalti pubblici, per la sua acquisizione viene messo in moto un articolato ed efficiente meccanismo, fatto di preventiva conoscenza delle ditte ammesse a partecipare; di preventivi contatti con le imprese partecipanti alle varie gare - al fine di ottenere il c.d. "passi"; di accordi preventivi sui ribassi d'asta; di offerte in appoggio; di associazioni temporanee di imprese realizzate per permettere ad un'impresa non in possesso della categoria necessaria per l'acquisizione dei lavori, di aggiudicarsi ugualmente con il concorso di altra (o altre) ditta in veste di associata.

In astratto tale sistema, da tempo sperimentato dalle imprese per inserirsi utilmente nel mondo degli appalti, non comporta automaticamente alleanze con l'associazione mafiosa. Si è visto infatti nella parte generale che per un certo periodo di tempo mafia ed imprenditoria viaggiavano su percorsi paralleli, senza alcuna necessità di doversi incontrare.

E' solo da epoca relativamente recente che la mafia ha visto nell'imprenditoria uno sbocco persino impensato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sia in vista

dell'espansione dei propri profitti, sia in vista del riciclaggio dei profitti illeciti frattanto guadagnati con altre attività in settori criminali "più tradizionali".

Realtà economiche come quelle di Caccamo, non sono dissimili dalle realtà territoriali di altri centri minori, in cui la possibilità di convogliare denaro pubblico attraverso l'esecuzione di opere pubbliche si intersecava con altri interessi di altri gruppi. L'elemento comune era (ed è) la presenza della mafia che estende i suoi tentacoli fin nei centri più minuscoli, sapendo di poter contare sui referenti locali. I quali, se per un verso debbono rendere conto al vertice di ciò che accade nel territorio, per altro verso debbono essere in contatto costante tra loro per evitare possibili, dannose interferenze e ricondurre così il sistema ad unità.

Del PANZECA si è detto, con riferimento alle vicende che lo vedono maggiormente coinvolto.

Quanto al PRIOLO, questi - come afferma il P.M. nella propria richiesta - "è sicuramente uno dei *mafio-imprenditori* più importanti del *mandamento* di Caccamo". Tale collocazione privilegiata deriva dalla sua strettissima vicinanza a GIUFFRÈ Antonino, reggente della "famiglia" di Caccamo, del quale il PRIOLO è un sostanziale "alter ego": ciò spiega le ragioni di rapporti diretti e preferenziali con il SIINO che - per la parte attinente agli appalti - costituiva il punto di riferimento centrale collegato ai vertici dell'organizzazione mafiosa.

Costituisce certamente elemento gravemente indiziante sia circa l'appartenenza del PRIOLO all'associazione (il che nel presente procedimento non rileva se non "ad colorandum") sia circa il pieno coinvolgimento dell'indagato nei meccanismi illeciti di acquisizione degli appalti nel territorio di Caccamo la convergenza di dichiarazioni sul suo conto da parte del LANZALACO (*"PRIOLO Antonino ha fatto ciò che Lorenzo DI GESU' e PANZECA Giuseppe gli ordinavano"*); del SIINO (che indica il PRIOLO come "*uomo di fiducia*" del GIUFFRÈ ed unico da costui abilitato a parlare con lui per tutto ciò che concerneva gli appalti; ed ancora come soggetto partecipante ad un'importante riunione mafiosa per la spartizione di appalti tenutasi in Bagheria presso la casa di SCIANNA Giacinto, alla presenza di PROVENZANO Bernardo, "*dominus*" di quel territorio); del BARBAGALLO (che parla del PRIOLO a proposito della riunione di Bagheria, come il soggetto contrapposto a certo CALA' Calogero - "*uomo d'onore*" di una famiglia della

provincia di Caltanissetta - con il quale era insorta una controversia in merito all'aggiudicazione di un appalto bandito dalla Provincia di Palermo, poi risolta con l'aggiudicazione del lavoro ad entrambi i contendenti riuniti in associazione temporanea di imprese); di CAPOMACCIO Bruno e Michele (fratelli di Massimo ucciso dalla mafia) che collocano il PRIOLO assai vicino a FARINELLA Giuseppe (capomafia di San Mauro Castelverde) e proficuamente inserito nel gruppo degli imprenditori che di fatto gestiscono gli appalti della zona del "mandamento" di Caccamo.

Si tratta, come è agevole notare, di affermazioni assolutamente convergenti sia sulla piena integrazione dell'indagato nel sistema mafio-imprenditoriale di Caccamo, sia sulla capacità "professionale" del PRIOLO nella materia dell'acquisizione illecita degli appalti e delle metodiche seguite per ottenerli, ricorrendo alle turbative d'asta ed alle corruzioni. Gli episodi afferenti all'appalto per il parco urbano di Caccamo e a quello per la rete fognante dello stesso centro abitato sono, ad avviso di questo Giudice, emblematici in tal senso.

Dalle dichiarazioni dei collaboranti LANZALACO, BARBAGALLO e SIINO minuziosamente riportate dal P.M. nella propria richiesta si evince a chiare lettere il ruolo assunto dal PRIOLO in tali occasioni.

La dichiarazione del LANZALACO sul punto è quanto mai eloquente e non richiede alcun commento. Si riporta il passo più significativo tratto dal suo interrogatorio del 22.2.1998: *"Nello stesso tempo i Dolce cominciarono a frequentare lo studio di via Catania del PANZECA ove operavano anche PRIOLO Antonino e PRIOLO Filippo. La triade PANZECA, DOLCE, PRIOLO poteva contare sul controllo di almeno 50 buste di imprenditori per ogni gara. In particolare il Barbagallo, autista del PANZECA, e il DOLCE Sebastiano giravano assieme per contattare le imprese. In particolare a Caccamo furono organizzati tre lavori il Parco Urbano di Caccamo, la Fognatura di Caccamo, la strada Provinciale Valledolmo-Vallelunga ed ancora la sistemazione idraulica del Torrente Mortella di Trabia e l'arredo Urbano del Porto di San Nicola L'Arena. Il gruppo aveva come referenti, per i Dolce la "ZONA" di Bagheria, per il PANZECA la "ZONA" di Caccamo".*

Ed ancor più eloquente è il passo delle dichiarazioni del BARBAGALLO rese in data 15.6.1996, laddove il collaborante afferma - a proposito delle imprese partecipanti alla gara da

contattare preventivamente per pilotare la gara - che le ditte interessate al fine di acquisire la c.d. "busta d'appoggio" erano una quarantina divise dal PANZECA in cinque gruppi minori, uno dei quali affidato proprio a PRIOLO Antonino, che aveva - al pari degli altri incaricati (i cugini DOLCE, BATTAGLIA Salvatore e lo stesso PANZECA) - il compito di contattare le ditte per ottenere le c.d. "offerte in appoggio" ovvero per estrometterle dalla gara.

Colpisce, ancora una volta, l'asse GIUFFRÈ - PANZECA, attorno al quale si muove il PRIOLO il quale prende ordini dai due, e con il suo intervento asseconda gli interessi degli stessi GIUFFRÈ e PANZECA e, in definitiva, gli interessi della famiglia di Caccamo. Le indagini di P.G. che hanno accertato le modalità (assolutamente irregolari) di aggiudicazione degli appalti, così riscontrando le dichiarazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO. E quelli che appaiono essere contrasti tra le due dichiarazioni, in quanto contenenti indicazioni imprecise sull'identità della gara, debbono in realtà considerarsi contrasti non significativi che non intaccano la veridicità complessiva del racconto per altri particolari "individualizzanti" (nominativo dell'aggiudicatario dei lavori; entità del ribasso d'asta; effettiva apertura preventiva di buste; etc.). Anzi, ad avviso di questo Giudice l'imprecisione su particolari del racconto vale a rimarcare la genuinità dei collaboranti, essendo esclusa una possibilità di preventivi contatti tra i due: il vero è che il BARBAGALLO ed il LANZALACO (la cui rispettiva collaborazione è iniziata in epoche assai diverse tra loro) parlano con estrema cognizione di causa in quanto il primo autista del PANZECA (e, dunque, in condizioni di riferire particolari spesso inediti dettati dalla grande familiarità di vita con il PANZECA) ed il secondo, nella sua qualità di tecnico incaricato di redigere i progetti e dirigere i lavori delle opere pubbliche bandite da quel Comune e aggiudicate ad imprese collegate alla mafia della zona, in condizioni di conoscere i più minuti particolari sulla gestione di tali gare, pur essendo di estrazione territoriale diversa.

I numerosissimi contatti telefonici tra il PRIOLO ed il PANZECA Giuseppe (anch'egli pesantemente coinvolto in tutte le vicende relative agli appalti pubblici in territorio di Caccamo) forniscono l'ulteriore dimostrazione - al di là dello specifico contenuto di tali conversazioni - dell'estrema vicinanza tra i due personaggi e ben si saldano con quella affermazione del

LANZALACO, secondo il quale il PRIOLO era un-*"fedele esecutore degli ordini del PANZECA"*.

Le vicende specifiche attinenti alla manipolazione della gara per il Parco Urbano di Caccamo - unitamente alle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia - dimostrano il profondo inserimento del PRIOLO in questo sistema, al punto da concorrere anche alla corruzione di pubblici funzionari pur di realizzarne gli obiettivi.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, va osservato che in relazione alla attività esercitata dal PRIOLO sussiste in concreto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, accentuato dalla ritenuta appartenenza del PRIOLO alla consorceria mafiosa di "Caccamo".

Le modalità del fatto e la reiterazione di analoghe condotte ravvicinate nel tempo costituisce altro sintomo della sua pericolosità sociale, sicchè nonostante l'epoca non recentissima dei reati a lui contestati, la misura coercitiva di maggior rigore appare assolutamente adeguata ed unica in grado di salvaguardare la detta esigenza.

Parimenti, va tenuto conto della sua capacità di inquinamento delle acquisende fonti di prova, accentuata e dalla ricordata sua appartenenza alla consorceria mafiosa di Caccamo ed alla rete di conoscenze da lui intessuta nell'arco della sua pluriennale attività. Peraltro tale pericolo risulta assolutamente concreto anche in relazione alla necessità di escutere testimoni nei cui confronti il PRIOLO, grazie anche alle modeste dimensioni del centro abitato interessato da quegli appalti, potrebbe intervenire per indurle a rendere dichiarazioni a lui favorevoli.

Anche in vista della salvaguardia di detta esigenza, la misura della custodia cautelare appare, quanto meno allo stato, l'unica veramente idonea allo scopo.

VI) BATTAGLIA SALVATORE

Figura di minor rilievo è, come detto, BATTAGLIA Salvatore gravitante, al pari del PRIOLO, nell'ambiente di Caccamo.

Sono, ancora una volta, le dichiarazioni del BARBAGALLO, assolutamente attendibili sia per la estrema precisione del racconto, sia per i riscontri investigativi di cui si è testè detto, il

punto di partenza per comprendere quale fosse in concreto il ruolo del detto indagato nella gestione irregolare degli appalti. Il riferimento va fatto alla vicenda relativa all'appalto del parco urbano di Caccamo del quale si è precedentemente parlato.

Va preliminarmente osservato che attraverso le concordi dichiarazioni del BARBAGALLLO (nel corso dell'interrogatorio del 4 maggio 1995) e del LANZALACO (nel corso dell'interrogatorio del 4 novembre 1997) è indiscutibilmente emerso l'inserimento dell'odierno indagato nel sistema di illecita acquisizione e gestione degli appalti pubblici: è grazie alla sua particolare vicinanza con il PANZECA - del quale viene definito *"un fedelissimo"* - che il BATTAGLIA fornisce il suo attivo contributo per l'irregolare acquisizione dell'appalto in parola.

Emblematico il racconto particolarmente minuzioso fatto dal BARBAGALLLO che - a proposito del ruolo in concreto rivestito nella vicenda dal BATTAGLIA - riferisce di un intervento del BATTAGLIA presso il Direttore dell'Ufficio Postale di Caccamo al fine di ottenere che venissero messe da parte tutte le buste in arrivo da parte delle ditte interessate a partecipare a quella gara al fine di una preventiva apertura ed eventuale alterazione delle offerte in esse contenute; ancora, delle modalità con le quali lo stesso BATTAGLIA, con l'aiuto del messo comunale preventivamente avisato, aveva provveduto al ritiro delle buste, poi aperte e richiuse con ceralacca da esso BARBAGALLLO con l'aiuto dei cugini DOLCE nell'abitazione del nonno di PANZECA Giuseppe; del successivo intervento in extremis del BATTAGLIA (preavvertito dell'arrivo di una busta con la "posta celere" - a differenza di tutte le altre già messe da parte arrivate con raccomandata) per l'alterazione di questa busta - materialmente attuata dai cugini DOLCE - con l'aiuto di tale STANFA Nicasia, moglie del GIUFFRÈ Antonino ed impiegata al Comune di Caccamo che gli consegnava la detta busta poi consegnata al DOLCE per l'alterazione o sottrazione di un documento).

A riscontro di tali affermazioni stanno gli esiti degli accertamenti dei CC. che hanno consentito di verificare l'esattezza della circostanza del ritiro delle buste da parte del messo comunale (CIACCIO Nicolò); ancora, la spedizione di ben 50 buste relative alla gara dall'Ufficio Postale di Caccamo nell'arco di 24 ore (a riprova di possibili preventivi accordi od interventi diretti ad alterare la gara); inoltre, dell'invio di una

sola busta proveniente dall'impresa BARRESI con la "posta celere" senza passare attraverso l'ufficio Postale di Caccamo.

Da altre dichiarazioni rese dal BARBAGALLO sulla vicenda (interrogatorio del 15.6.1996) emerge anche il ruolo di supporto "logistico" svolto dal BATTAGLIA e consistito nel fornire al PANZECA l'elenco completo delle ditte partecipanti da contattare preventivamente al fine di "pilotare" l'aggiudicazione in favore del PANZECA (cosa, del resto, avvenuta) e nel mettersi in contatto con una parte di quelle ditte - su incarico del PANZECA - per "avvicinarle" nel senso voluto dal PANZECA.

Indipendentemente dall'imprecisione, peraltro non essenziale, in cui è incorso il BARBAGALLO nel collegare i suoi ricordi ad una determinata gara (rete fognante di Caccamo) in luogo di quella esatta (strada di collegamento tra la SS. 285 e la contrada "Noce-Ginestra") svoltasi il giorno successivo alla prima, quello che interessa è che attraverso gli accertamenti condotti dal C.I.S. dei carabinieri sono state accertate palesi anomalie nelle buste, molte delle quali aperte e poi incollate in modo visibilmente diverso dall'originale; senza dire che la constatazione che all'interno di una stessa busta proveniente - per la gara in questione (quella relativa alla strada di collegamento) - dalla stessa impresa FRANCIAMORE Giovanni, di due offerte con indici percentuali diversi evidenzia ancor più l'anomalia della gara e rafforza la credibilità estrinseca del collaborante.

La responsabilità del BATTAGLIA viene in luce anche con riferimento ad un presunto reato di corruzione commesso nei confronti del tecnico del Comune di Caccamo (Arch. SAVOIARDO, odierno indagato), cui proprio il BATTAGLIA avrebbe consegnato la somma di 5 milioni per ricompensarlo (su esplicita decisione del PANZECA) per il precedente favore consistito nel conoscere in anticipo il nominativo delle imprese partecipanti compendiato nell'elenco di cui si è già parlato.

In proposito - e l'argomentazione è comune a tutti i soggetti indagati per il reato di cui al capo 11) - se è vero che da parte del BARBAGALLO, per sua espressa ammissione, non vi è stata la constatazione diretta della consegna della somma da parte del BATTAGLIA al SAVOIARDO, è pur vero che l'affermazione del BARBAGALLO appare credibile per ragioni di carattere logico: infatti, ben difficilmente un pubblico funzionario (sia esso tecnico od amministrativo) si determinerebbe a rendere un

favore illecito (sicuramente avvenuto visti gli esiti degli accertamenti condotti dai CC. In ordine alla effettiva alterazione di numerose buste e le altre anomalie di cui si è precedentemente trattato), senza nulla in cambio. Ed ancora, solo il tecnico comunale avrebbe potuto consentire all'impresa interessata o ad un suo (o più) emissario di acquisire preventivamente l'elenco delle ditte.

Strettamente connesse a quanto sin qui visto sono le argomentazioni relative alla sussistenza dei reati indicati dal P.M. ai capi 13) (in quanto ancora una volta il gruppo PANZECA, PRIOLO, DOLCE e BATTAGLIA avrebbe agito con le identiche modalità già analizzate per l'acquisizione dell'appalto relativo al parco urbano di Caccamo), 14) (alla luce di ulteriori particolari forniti dal BARBAGALLO circa le discussioni insorte al momento dell'apertura della busta contenente la "doppia offerta" dell'impresa FRANCIAMORE); 15) (configurandosi certamente la fattispecie del peculato nella condotta del pubblico ufficiale il quale avendo il possesso - per ragioni del proprio ufficio - di una cosa mobile della P.A., quale è l'elenco delle ditte partecipanti, se ne appropriò per poi consegnarlo a terzi i quali concorreranno nel reato ai sensi dell'art. 117 c.p., in quanto l'appropriazione dell'elenco è il frutto di una precedente sottrazione della cosa alla disponibilità della P.A.; ed, analogamente, l'appropriazione delle buste contenenti le offerte in vista della loro preventiva apertura); 16) e 17) (in relazione non solo all'utilizzazione di artifici e raggiri quali l'ottenimento preventivo degli elenchi delle imprese invitate; l'apertura e richiusura delle buste, ma anche al vantaggio ottenuto attraverso il ricorso a tali stratagemmi consistito proprio nell'ottenimento di una quota maggiore del finanziamento erogato dall'Assessorato Regionale al Territorio ed al danno cagionato all'Amministrazione Comunale di Caccamo indotta a concludere un contratto di appalto ad un prezzo più alto di quello conseguibile attraverso una libera gara con conseguente vantaggio per le imprese risultate aggiudicatarie).

Discorso a parte merita la contestazione ipotizzata dal P.M. al capo 18), relativamente alla quale i gravi indizi di colpevolezza emergerebbero dalle concordi dichiarazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO circa le pressioni mafiose esercitate dal gruppo PANZECA (cui vanno ovviamente ricondotti il BATTAGLIA, il DOLCE, il PRIOLO e lo stesso PANZECA) nei confronti,

rispettivamente dell'impresa MINGOIA (proveniente dalla zona di Caltanissetta e "sponsorizzata" da personaggi mafiosi locali condotti al seguito "per bilanciare il peso del PANZECA e del BIONDOLILLO") e dell'impresa BRUNO di Bagheria, asseritamente sostenuta dal PROVENZANO, persuase entrambi a "cedere" il passo per i lavori attinenti al parco urbano con la promessa di futuri favori per altri appalti, accordando alle imprese sponsorizzate dal predetto gruppo mafioso, il permesso di aggiudicarsi e poi eseguire i lavori, senza intralci di alcun genere.

Al di là della logica tipicamente "mafiosa" ispiratrice delle suddette condotte, le propalazioni dei due collaboratori evidenziano la necessità di preventivi interventi persuasivi, ovviamente attuabili solo attraverso illecite forme di pressioni, perchè la ditta effettivamente designata possa realmente aggiudicarsi i lavori. Proprio l'uso di queste forme di pressione indebita, attuata peraltro sotto forma di vera e propria minaccia, stando al racconto del propalante BARBAGALLO (riunione a casa di GUZZINO Diego, alla presenza del BRUNO - impresa bagherese appoggiata da PROVENZANO Bernardo che aspirava ad acquisire l'appalto - del PANZECA, del propalante e del GIUFFRÈ "Manuzza"; intervento persuasivo di quest'ultimo per l'aggiudicazione dell'appalto al PANZECA perchè "più giusto"), costituisce l'elemento strutturale della fattispecie ipotizzata dal P.M., sicchè alla luce di quanto osservato la configurazione del reato nei termini prospettati dal P.M. appare quindi corretta; conseguentemente la richiesta di custodia cautelare anche per tale titolo di reato va accolta.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, attesa la sostanziale identità di posizione rispetto al PRIOLO si rinvia integralmente alle conclusioni esposte in merito alla posizione di quest'ultimo. Va in ogni caso ribadito che la misura cautelare richiesta per l'indagato trae origine dall'esigenza di impedire che costoro possa continuare, sia pure da posizioni e con ruoli diversi, ancora concorrere ad alterare il corretto esercizio delle attività imprenditoriali nei comuni del mandamento di Caccamo.

Tuttavia, proprio per il minor spessore criminale del BATTAGLIA rispetto al PANZECA (del resto evidenziato dallo stesso P.M. nella propria richiesta) e non ostandovi il titolo dei reati contestati, la salvaguardia delle esigenze cautelari può essere assicurata mediante la misura degli arresti domiciliari.

VII) PARRINELLA COSIMO

Per il PARRINELLA, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia che lo indicano come "uomo d'onore" della della "famiglia" di Trabia, non può certamente parlarsi di partecipazione all'associazione mafiosa a titolo di concorso esterno, bensì di partecipazione organica. Tanto più che secondo le propalazioni di chi meglio degli altri conosce la composizione mafiosa della "famiglia" di Trabia (LIMA Gaetano), il PARRINELLA rappresenta il vero e proprio prestanome di RANCADORE Giuseppe e RANCADORE Domenico, veri signori mafiosi di Trabia.

Proprio le indicazioni del LIMA appaiono particolarmente significative, tenuto conto che egli non solo riferisce che il PARRINELLA era stato "combinato" prima di lui, ma anche che proprio in virtù di tale qualifica, era stato il RANCADORE (del quale il LIMA conosce l'intrinseca qualifica di capo mafia di Trabia) a presentarglielo. Peraltro il LIMA non si limita a riferire notizie "de relato" sui reali rapporti intercorrenti tra il RANCADORE ed il PARRINELLA, ma ne parla con cognizione di causa per scienza diretta (significativo, in proposito, l'episodio dell'incontro nel villino rustico di proprietà del PARRINELLA in località "Acqua Grande").

E, grazie a tale fonte privilegiata di conoscenza il LIMA è in condizioni di indicare le cointeressenze economiche tra il RANCADORE ed il PARRINELLA risalenti alla metà degli anni '70 (allevamento di vitelli in società con numerose altre persone, in contrada "S.Onofrio" di Trabia).

Parimenti indicativa dell'organica appartenenza del PARRINELLA all'associazione mafiosa, è la dichiarazione del BARBAGALLO che nell'interrogatorio del 15 giugno 1995 menziona il PARRINELLA tra gli "appartenenti" alla "famiglia" di Trabia: non solo, ma il BARBAGALLO parla dell'indagato come di personaggio pienamente inserito nel sistema di acquisizione illecita degli appalti, definendolo un imprenditore "affidabile" (al pari del CATANESE, di SCIANNA Giacinto da Bagheria, del PRIOLO), cui rivolgersi per ottenere le "offerte in appoggio" volte alla turbativa delle gare pubbliche a vantaggio di quell'impresa designata ad acquisire i lavori.

Altro collaboratore di giustizia (DI CARLO Francesco) colloca il

PARRINELLA tra gli "uomini d'onore".

Il SIINO, pur non menzionando il PARRINELLA quale "uomo d'onore" ne parla non solo come personaggio inserito proficuamente nel sistema di illecita aggiudicazione degli appalti, ma come persona "raccomandatagli" da RANCADORE Domenico inteso "u prufissuri", per ottenere l'indispensabile via libera per la realizzazione della rete fognaria del Comune di Trabia.

E, sempre con riferimento al PARRINELLA, il LANZALACO ne parla come "prestanome" di RANCADORE Domenico, al pari di quanto fa CAPOMACCIO Bruno, con specifico riferimento ai rapporti di fornitura di appalto effettuati in favore del PARRINELLA dalla LAMBERTINI S.p.A.

Di fronte a questa convergenza di dichiarazioni che escludono qualsiasi possibilità di equivoco sul reale ruolo del PARRINELLA nell'associazione mafiosa, ulteriori riscontri di natura documentale sono costituiti dalle risultanze investigative circa gli intensi rapporti di affari intercorsi tra la LAMBERTINI ed il PARRINELLA, e, soprattutto, la monopolizzazione degli appalti delle opere pubbliche riguardanti il Comune di Trabia.

Questa ultima indicazione ha trovato ampio riscontro negli accertamenti svolti dai Carabinieri in ordine al numero ed alla qualità dei lavori aggiudicati in appalto od in sub-appalto alle imprese del PARRINELLA: circostanza che, come hanno rilevato gli stessi collaboratori di giustizia, è stata resa possibile soltanto grazie appunto alla "copertura" mafiosa della quale il PARRINELLA, proprio grazie al suo rapporto con RANCADORE, ha sempre goduto.

D'altra parte, il suo pieno inserimento nel sistema mafioso di gestione degli appalti è incontrovertibilmente dimostrato dalla sua partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto per il Parco Urbano di Caccamo, nella quale egli ha presentato l'offerta dopo averne concordato il contenuto con il PANZECA e gli altri soggetti interessati al controllo della sua assegnazione.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari va detto che in relazione al titolo del reato contestato trova applicazione, nella specie il disposto dell'art. 275 comma 3 c.p.p., sicchè in mancanza di elementi specifici tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari non può che disporsi la custodia cautelare in carcere.

Peraltro, in concreto, ritiene questo Giudice che si configurino nel caso in esame sia l'esigenza connessa al pericolo di

inquinamento probatorio (attesa la nota capacità di intimidazione dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" della quale il PARRINELLA è accusato far parte), anche in relazione al fatto che il PARRINELLA risulta inserito ed operare professionalmente in un contesto ambientale assai ristretto che lo agevolerebbe nel suo comprensibile tentativo di influenzare le persone ancora da interrogare in qualità di testimoni. Inoltre attesi gli stretti rapporti tra il RANCADORE e il PARRINELLA e considerato lo stato di latitanza di quest'ultimo, il pericolo di inquinamento delle fonti di prova, ove il PARRINELLA rimanesse in stato di libertà diverrebbe ancora più intenso.

Ed ancora l'attività professionale esercitata dal PARRINELLA - e, dunque - l'inserimento a pieno titolo nel sistema degli appalti di oo.pp. non può che costituire ulteriore indice del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. (posto che la materia dell'irregolare acquisizione degli appalti costituisce uno dei comportamenti tipici del reato associativo di stampo mafioso).

VIII) LO BELLO LEONARDO

Assimilabile alla posizione del PARRINELLA è quella del LO BELLO Leonardo, a cui carico gravano numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Sottoposto sin dagli anni '70 e in più occasioni, alla misura della sorveglianza speciale di P.S. in quanto sospettato di essere inserito nella "famiglia mafiosa" di Trabia, il LO BELLO è un piccolo imprenditore edile, particolarmente legato a RANCADORE Giuseppe (capo della "famiglia" di Trabia) e a GAETA Giuseppe (capo della "famiglia di Termini Imerese).

Le vicende giudiziarie che caratterizzano il percorso dell'odierno indagato sono in tutto simili a quelle analizzate a proposito del CATANESE, con il quale, peraltro, risultava essere collegato, al pari che con il PANZECA.

Anche nei confronti del LO BELLO - originariamente indiziato di appartenere all'associazione mafiosa - il G.I. di Palermo aveva a suo tempo pronunciato decreto di archiviazione da tale delitto. Determinante, a favore del LO BELLO, era stata l'insufficienza dei dati raccolti sul suo conto.

Con la collaborazione di LIMA Gaetano viene rivisitata la posizione del LO BELLO, indicato dal collaborante tra i componenti della "famiglia" di Termini Imerese e menzionato - a riprova della conoscenza diretta da padre del collaboratore - come "Nardino 'u beddu", proprietario di camions e pale meccaniche solitamente ricoverate in un deposito sito lungo la strada che da Termini Imerese porta al paese di Caccamo (circostanze, queste, ampiamente riscontrate dai CC.)

Ulteriori e più dettagliate notizie in merito all'indagato vengono fornite sempre dal LIMA in occasione di un successivo interrogatorio del 22 settembre 1994: il LIMA, in particolare, ha riferito della "rituale" presentazione avvenuta all'interno del Banco di Sicilia di Termini Imerese, risalente alla metà degli anni '70, tramite RANCADORE Giuseppe; ha, ancora, riferito di intensi rapporti bancari intrattenuti dal LO BELLO con il CATANESE (pienamente riscontrati dagli accertamenti bancari condotti sul conto del CATANESE che hanno evidenziato scambio di assegni per un importo complessivo di oltre 50 milioni).

Peraltro le informazioni fornite dal collaborante appaiono estremamente attuali, visto che il LIMA ha collocato l'appartenenza del LO BELLO alla "famiglia" di Termini Imerese quanto meno sino all'epoca del suo arresto (avvenuta nel 1994). Sull'organica e formale appartenenza del LO BELLO alla consorteria mafiosa indulgono numerosi collaboratori di giustizia.

In particolare il BARBAGALLO che indica il LO BELLO (da lui riconosciuto in fotografia) come "uomo d'onore" e "compare" di INTILE Francesco, nonché in stretti rapporti con CALO' Pippo e DI GESU' Lorenzo (prima, ovviamente, del loro arresto avvenuto a Roma il 29 marzo 1985); il DI CARLO, che ha parlato del LO BELLO, nel corso dell'interrogatorio del 30.1.1997, come organicamente inserito nella "famiglia" mafiosa di Termini Imerese, indicando particolari sulla sua famiglia di sangue pienamente riscontrati dal CC. (a riprova di una sua conoscenza personale con l'indagato); il SIINO, il quale parla di una appartenenza mafiosa del LO BELLO alla "famiglia" di Termini Imerese, riferita agli anni '90/91, e, soprattutto lo indica quale imprenditore "raccomandato" dal GIUFFRÈ, particolarmente in auge negli ultimi tempi, tanto da aver assunto *"un rilievo notevole, un rilievo mafioso"* e riferisce di aver appreso tali notizie dal proprio figlioccio CATANZARO Vincenzo, particolarmente attendibile in quanto inserito nel mondo imprenditoriale, pur senza essere uomo d'onore.

La qualità di "uomo d'onore" del LO BELLO viene poi riaffermata con particolare incisività dai fratelli CAPOMACCIO che hanno fatto riferimento a specifiche condotte sintomatiche dell'inserimento dell'indagato in "Cosa Nostra" (famiglia di Termini Imerese) quali l'intervento del LO BELLO in favore di CAPOMACCIO Michele cui era stato danneggiato un mezzo meccanico all'interno di un cantiere sede di lavori eseguiti dall'impresa del CAPOMACCIO e l'esercizio di un incontrastato potere di controllo sulla maggior parte delle gare di appalto relative alla zona di Termini Imerese e sulla distribuzione dei subappalti.

E sostanzialmente allineata alla posizione dei due CAPOMACCIO è la dichiarazione del collaborante LA CHIUSA Pietro, il quale mostra di conoscere molto bene l'indagato, definendolo *"uno degli imprenditori più vicini ai GAETA ed allo stesso GIUFFRÈ"*.

Si tratta di un compendio indiziario di assoluta gravità ed omogeneità, senza che si profili il rischio di una collocazione

mafiosa "ultrattiva" (oltre, cioè, quel periodo consacrato in precedenti provvedimenti amministrativi quali la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S.), posto che tutti i collaboranti hanno parlato del LO BELLO in termini di attualità e non soltanto con riferimento a situazioni pregresse e consolidate nel tempo.

In proposito, soccorrono i generali criteri elaborati dalla giurisprudenza della S.C. che individua nel recesso (anche in forma implicita o tacita) e nella morte le cause di allontanamento dall'associazione e dunque l'interruzione della permanenza del reato, cause che non sono ravvisabili nel caso di specie.

Per quanto concerne le esigenze cautelari, si rinvia integralmente alle conclusioni esposte a proposito del PARRINELLA. Anche il LO BELLO, infatti, risulta inserito ed operare economicamente all'interno di un ristretto contesto territoriale e per la sua specifica personalità in condizione di influire sulle persone ancora da escutere. E, così come il PARRINELLA, il LO BELLO risulta inserito nel sistema degli appalti pubblici, senza che la modestia del suo livello imprenditoriale possa incidere più di tanto.

Anche per il LO BELLO va ribadito che - a prescindere dalla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i delitti di criminalità organizzata prevista dall'art. 275, comma 3°, c.p.p. - la misura cautelare richiesta per l'indagato trae origine dall'esigenza di impedire che lo stesso possa continuare ancora concorrere ad alterare il corretto esercizio delle attività imprenditoriali nei comuni del mandamento di Caccamo (e, in particolare, Termini Imerese).

IX) CATANESE SALVATORE

Sul conto del CATANESE gravano le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che lo indicano concordemente (ad eccezione di LANZALACO Salvatore il quale lo definisce sic et simpliciter "uomo d'onore" di Caccamo, anche se poi preciserà il senso di tale sua affermazione nel corso di altro interrogatorio) come personaggio assai vicino alla "famiglia mafiosa" di Caccamo e come potente imprenditore della zona oltre che autorevole esponente politico della (ex) Democrazia Cristiana.

Riservandosi questo Giudice di ritornare più dettagliatamente sulle dichiarazioni del LANZALACO, si ritiene doveroso affrontare la tematica della qualificazione giuridica del fatto-reato ipotizzato dal P.M. a carico del CATANESE: in particolare si pone il problema della definizione del titolo partecipativo all'associazione mafiosa (se, cioè, interna ed organica all'associazione, ovvero di tipo c.d. "esterno").

Ad avviso di questo Giudice deve parlarsi, nella specie, di concorso pieno all'associazione nei termini delineati dalla Giurisprudenza della S.C. formatasi sul punto, posto che esclusa pacificamente la formale appartenenza dell'indagato all'associazione, non può negarsi una sua incondizionata "disponibilità" a favore di soggetti organicamente inseriti nell'associazione ed a lui vicini o per ragioni squisitamente "territoriali" ovvero per ragioni di tipo "affaristico-imprenditoriale".

Tuttavia questa disponibilità viene manifestata dal CATANESE in modo continuativo, tanto da escludere che possa parlarsi del delitto di favoreggiamento nella forma aggravata (quanto meno per le condotte successive all'entrata in vigore della legge 203/91); l'attività di riciclaggio che caratterizza, invece, le condotte del CATANESE nei primi anni '80, costituisce una tipica modalità attuativa del reato associativo (con riferimento a quella procedura di c.d. "sconto effetti" della quale parla al P.M., proprio a proposito del CATANESE, il collaboratore di giustizia BARBAGALLO Salvatore nel suo interrogatorio del 22 marzo 1995).

Il CATANESE, poi, per l'autorevolezza in campo politico, connessa alla sua militanza nelle file della (ex) Democrazia

Cristiana, nonché al suo collocamento all'interno del gruppo facente capo all'On.le Salvo LIMA, ed, infine, per le sue funzioni di Consigliere della Provincia di Palermo e Presidente dell'U.S.L. 51 di Termini Imerese, si pone come elemento di "raccordo" tra le Istituzioni pubbliche (alle quali risulta legato) e i singoli mafiosi, perseguendo interessi propri, e contribuendo al mantenimento della presenza mafiosa sul territorio.

Questa posizione invero gli consentirà, nel suo periodo di maggior fortuna, di ottenere l'assegnazione in sub-appalto - dopo gli inevitabili accordi preliminari - dei lavori per la realizzazione di imponenti opere pubbliche, come la diga Rosamarina e la metanizzazione della Città di Termini Imerese, ed ovviamente anche di partecipare a molte altre gare quale presentatore di "offerte di appoggio" per consentire che l'aggiudicazione venisse pilotata verso le imprese designate da Cosa Nostra.

Un primo indicativo dato della sua disponibilità in favore degli associati è costituito dagli innumerevoli rapporti bancari (riportati dal P.M. nella propria richiesta in apposito specchietto riepilogativo) intrattenuti nei primi anni '80 con numerosi personaggi del "Gotha" mafioso quali INTILE Francesco, DI GESU' Lorenzo, RANCADORE Giuseppe, GUZZINO Diego, ABSENTE Bernardo (successivamente ucciso in un agguato) e GAETA Giuseppe.

Se le prime indagini (che avevano visto il CATANESE indiziato del reato di cui all'art. 416 bis C.P. da parte del G.I. di Palermo) non avevano sortito effetti particolari, posto che la vicenda del CATANESE si risolse in un'archiviazione da tale ipotesi delittuosa, poi confermata - dopo la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese (a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale da parte del G.I. di Palermo), dal G.I. di quest'ultimo Tribunale, ciò si deve da un lato, alla insufficienza dei dati disponibili a quell'epoca e, dall'altro, alle giustificazioni fornite dallo stesso CATANESE all'A.G. che, seppur sospette, non offrivano una chiave di lettura diversa.

Oggi, grazie all'acquisizione di tali dati ed alle rivelazioni di numerosi collaboratori di giustizia, primo tra i quali, in ordine di tempo, LIMA Gaetano, è possibile una rilettura di quei rapporti bancari che inquadra in un ambito di vera e propria sistematicità i rapporti suddetti, non più giustificabili con relazioni connesse alle attività lavorative del CATANESE e dei prenditori o giratari degli assegni. E, si badi bene, si tratta di

assegni di importo considerevole (dell'ordine di alcuni milioni e, sovente, di decine di milioni) che conferiscono nuova lce alle dichiarazioni in un certo senso riduttive ed edulcorate rese dal CATANESE nel corso della precedente indagine.

Se, dunque, l'analisi dei rapporti bancari costituisce - come ben osserva il P.M. nella propria richiesta - l'indefettibile punto di partenza per l'esame della posizione del CATANESE, l'altro spunto di grande utilità si ricava dalle numerose dichiarazioni dei vari collaboranti. Il menzionato LIMA Gaetano, a proposito del CATANESE, riferisce che pur non risultandogli "uomo d'onore" era particolarmente "vicino" al capo mandamento di Caccamo, INTILE Francesco, ed ancora, a DI GESU' Lorenzo e a GUZZINO Diego. Ed, a riprova, degli stretti collegamenti del CATANESE con molti uomini d'onore del mandamento di Caccamo (comprendente, tra gli altri, il territorio di Trabia, -quello di Termini Imerese, quello di Cerda), il LIMA aggiunge che esponenti della "famiglia" di Termini Imerese, quali RINELLA "Totuccio" e GAETA Giuseppe avevano un'attività commerciale in comune con il CATANESE e rimarca "l'avvicinabilità" del Giudice Giuseppe PRINZIVALLI, ex Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, recentemente condannato a dieci anni di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis C.P. dal Tribunale di Caltanissetta), da parte del CATANESE, con il quale intercorrevano rapporti di assoluta familiarità. Ed è appena il caso di osservare che una delle condotte ricomprese nella imputazione di cui all'art. 416 bis C.P. elevata a carico del Dr. PRINZIVALLI riguarda proprio la sua relazione di amicizia con il CATANESE.

Di estremo interesse le dichiarazioni rese dal BARBAGALLO, che nel corso dell'interrogatorio del 14 giugno 1995, a proposito del CATANESE, ha parlato di soggetto che aveva fornito le c.d. "offerte di appoggio" per la quasi totalità delle gare cui erano interessati i PRIOLO (Filippo ed Antonino), ABSENTE Bernardo (già interessato nella Calcestruzzi Termini) e PANZECA Giuseppe (aggiudicatario di tutti i lavori svoltisi nel territorio di Caccamo negli ultimi anni).

Il SIINO, particolarmente inserito nel sistema dell'illecita acquisizione degli appalti pubblici in Sicilia, mostra di conoscere bene l'indagato (pur incorrendo in un errore sul nome di battesimo - Pino in luogo di "Totò" - che non assume alcun rilievo visti tutti gli altri dati forniti che escludono qualsiasi dubbio sull'effettiva identità dell'indagato

menzionato dal collaborante) parla di gestione da parte del CATANESE, all'epoca in cui egli era consigliere provinciale, del pizzo da corrispondere per tutti i lavori afferenti alla diga del torrente Rosamarina; ed, ancora, della sua estrema deferenza mostrata, in sua presenza, a GIUFFRÈ Antonino, attuale capomandamento di Caccamo in stato di latitanza; ed infine ha sottolineato il coinvolgimento del CATANESE in tutti i lavori di sbancamento e movimento terra relativi all'appalto della diga di Rosamarina, aggiudicata all'impresa ASTALDI, grazie alla sua rete di conoscenza con i mafiosi della zona. Lo stesso SIINO ha sottolineato la circo spezione con la quale il CATANESE era solito riceverlo nei suoi appuntamenti di lavoro e la sua particolare abilità nel mantenere gli equilibri tra i vari "notabili mafiosi" in contrasto tra loro, uscendone sempre vincitore.

Anche il collaborante LA CHIUSA Pietro, a proposito del CATANESE, lo indica come *"molto vicino agli esponenti mafiosi della famiglia di Termini Imerese, della quale costituisce l'anello di congiunzione con gli esponenti politici locali"*

Estremamente attendibili e qualificate appaiono le indicazioni del LANZALACO che pur definendo il CATANESE, seccamente "uomo d'onore" nel corso dell'interrogatorio del 4 novembre 1997, ha poi rettificato l'indicazione precisando che si trattava di un suo convincimento dovuto al fatto che *"egli è stato e continua ad essere uno degli imprenditori ai quali i componenti della famiglia mafiosa di Caccamo hanno da sempre fatto riferimento per l'assegnazione di lavori in subappalto"*, sottolineando i suoi rapporti "strettissimi" con Lorenzo DI GESU', PANZECA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, Diego GUZZINO e Nino GIUFFRÈ (praticamente il vertice, nel tempo, del mandamento di Caccamo).

E la descrizione da parte del LANZALACO degli interessi in comune (naturalmente economici) coltivati dal CATANESE con alcuni di questi personaggi (BIONDOLILLO, nella gestione della concessionaria auto "A.V.A.R." di Termini Imerese e PANZECA, nella gestione di un'azienda agrumicola sita nella zona industriale di Termini Imerese), consente di inquadrare il CATANESE in quel contesto affaristico mafioso del quale si è detto.

L'indagato può quindi definirsi uno degli imprenditori sicuramente più "affidabili" del mandamento di Caccamo, perfettamente inserito nel sistema di controllo degli appalti creato dai componenti di quel mandamento.

Estremamente illuminante - a testimonianza della sua grande influenza e dei suoi agganci con gli esponenti allora dominanti nell'ambito politico-istituzionale della zona di Caccamo-Termini Imerese la vicenda relativa alle pressioni esercitate (con successo) per il trasferimento dalla Compagnia Carabinieri di Termini Imerese di un ufficiale dei Carabinieri (il Cap. SCALA), reo di aver iniziato a svolgere investigazioni particolarmente incisive sull' establishment mafioso del territorio di Termini Imerese, sino ad allora del tutto inesplorato.

Quanto alle esigenze cautelari, anche per il CATANESE valgono le medesime considerazioni svolte per il PARRINELLA e per il LO BELLO.

Tuttavia il CATANESE, rispetto a tali soggetti, si colloca ad un livello nettamente superiore.

La sua esperienza professionale acquisita nel settore imprenditoriale lo porta ad intervenire con particolare abilità nel sistema della illecita acquisizione degli appalti pubblici (che, come è stato già ricordato, costituisce una delle condotte tipiche del delitto di associazione mafiosa). Ma la sua pericolosità sociale risulta ancor più accentuata vista l'autorevolezza del personaggio, letteralmente "consultato" dai tutti i maggiorenti del Comune di Caccamo ove egli opera, proprio per la capacità di mediare i contrasti e trovare le soluzioni ad ogni problema.

Ed ancora l'autorevolezza del CATANESE risulta ancor più evidente alla luce dell'esperienza politica vissuta fino a pochi anni orsono sia nell'ambito della Provincia di Palermo (quale consigliere eletto nelle file della D.C.), sia nell'ambito ospedaliero (quale Presidente della U.S.L. 51 di Termini Imerese). Tale autorevolezza si combina con la capacità di intervenire fattivamente nella materia degli appalti pubblici, avendo il CATANESE acquisito anche particolare competenza dal punto di vista amministrativo, sì da dominare "a tutto campo" la materia degli appalti pubblici.

Naturalmente l'autorevolezza del personaggio e la rete di conoscenze dallo stesso intessuto nel corso della sua lunga militanza politica ed amministrativa non può che refluire sull'esigenza di cui all'art. 274 lett. A) c.p.p., da salvaguardare particolarmente attesa la capacità del CATANESE - anche in relazione al ristretto contesto ambientale in cui egli vive - di influire sulle persone ancora da interrogare in merito alle presenti vicende. Peraltro, in tal senso, è estremamente

sintomatica la sua capacità di intervento ai massimi livelli istituzionali per quanto avvenuto in merito al tentativo (riuscito) di allontanare un Ufficiale dei CC. che stava indagando sul suo conto, dalla sede ove il detto Ufficiale esercitava le proprie funzioni.

Ovviamente, anche nel caso del CATANESE non possono che richiamarsi le considerazioni svolte per il PARRINELLA e per il LO BELLO, in ordine al principio di "presunzione di adeguatezza" della misura cautelare in applicazione del disposto di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., atteso il titolo del reato contestato.

X) BAZAN GASPARE

Nei confronti di tale indagato vengo mosse numerose contestazioni sostanzialmente connesse alla sua attività di imprenditore commerciale. Le ipotesi di reato configurate dal P.M. vanno dal delitto di bancarotta fraudolenta "impropria" (relativa alla vicenda del concordato preventivo azionato per salvare dal fallimento la F.lli BAZAN) al delitto di bancarotta "propria" documentale (con riferimento alla vicenda relativa alla irregolare tenuta della contabilità della società MARINA 1 successivamente fallita) alle false comunicazioni sociali, al riciclaggio (con riferimento a quella attività di occultamento di illeciti capitali occultati da esponenti mafiosi all'interno delle società facenti parte del gruppo BAZAN).

Gli elementi indiziari - assolutamente gravi ed inequivoci - fanno capo ad una pluralità di fonti accusatorie, così come approfonditamente analizzate in altra parte dell'ordinanza, alla quale si fa esplicito rinvio: ci si riferisce alla vicenda relativa alla bancarotta "impropria" della quale si è diffusamente parlato nella seconda parte a proposito della qualificazione giuridica dei fatti-reato.

In particolare oltre ai collaboratori di giustizia quali il LANZALACO, il LA CHIUSA ed il BARBAGALLO, si sono aggiunte altre fonti accusatorie tra le quali la NATOLI, lo ZAPPÀ; i curatori, amministratori e liquidatori delle procedure del gruppo BAZAN-MARINA UNO; nonché una serie di riscontri ed approfondimenti dei CC RONO di Palermo e del GICO GDF Palermo.

Le indagini hanno consentito di evidenziare una serie gravissima di reati aventi un vasto spettro di azione illegale che hanno come conseguenza una prognosi assolutamente negativa sul BAZAN Gaspare. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore è di assoluta rilevanza se si pensa che ha asservito tutte le sue attività imprenditoriali al riciclaggio operato da Cosa Nostra ed in particolare dalla famiglia di S. Maria di Gesù, prima, e da quella di Caccamo poi.

Proprio a causa di questa dipendenza patrimoniale è crollato il suo gruppo imprenditoriale ed in tal senso per salvaguardare gli interessi dei primi è stato costretto ad operare una serie continua di illeciti ai danni dei creditori delle sue società già in stato d'insolvenza patrimoniale, cedendo le società a cui era interessata COSA NOSTRA e nel contempo occultando le liquidità derivate; inducendo altresì in errore i creditori che

approvavano un concordato fallimentare basato su una cessione di beni a monte preconfezionata a loro danno.

Per quanto riguarda, poi, le altre ipotesi delittuose non può che farsi rinvio alle dettagliate dichiarazioni rese sul punto dal LANZALACO che, a decorrere da una certa epoca, è subentrato nella gestione diretta della società MARINA 1, venendo così a capo di alcune gravi irregolarità commesse dal BAZAN e puntualmente riferite.

Quanto alle esigenze cautelari, ancora una volta debbono richiamarsi i criteri indicati nell'art. 275 comma 3 c.p.p. con specifico riferimento alle contestazioni sub 3), 5) e 7).

Il giudizio prognostico per l'indagato ai sensi dell'art. 274 lett. C) cpp, non può che essere assolutamente negativo proprio tenendo conto della pervicacia e della ostinazione con cui il BAZAN ha operato nella commissione degli illeciti contestati. Inoltre egli ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel valersi di una serie di operazioni commerciali tutte volte a occultare l'esistenza di capitali di Cosa Nostra, senza manifestare alcuna esitazione nel perseguire l'intento di danneggiare i creditori delle sue aziende.

L'accertamento della sua estrema pericolosità sociale — anche a voler prescindere dalla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare — impone pertanto l'applicazione della custodia cautelare in carcere tenuto conto che, gli elementi esposti, rendono alquanto evidente la concreta possibilità della reiterazione degli illeciti contestati.

Parimenti attuale e concreto poi si profila il pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova, tenuto conto che anche per il BAZAN numerosi fonti di prova sono costituite da dichiarazioni testimoniali facilmente influenzabili, anche attraverso terzi.

XI) LO BUE DARIO

A carico del LO BUE vengono mosse due distinte ipotesi delittuose, connesse comunque alla sua presenza all'interno di una delle società nautiche rilevate dal c.d. "gruppo PANZECA" (GENTE DI MARE).

Della prima ipotesi relativa al delitto di partecipazione esterna all'associazione mafiosa si è già detto in altra parte della presente ordinanza, sicchè non può che farsi richiamo in parte de qua.

Qui occorre ribadire che i dati rivelatori di tale coinvolgimento sono ancora una volta costituiti anzitutto dalle puntuali dichiarazioni del LANZALACO riscontrate attraverso gli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza; ancora dai riferimenti inequivocabili contenuti nell'intercettazione ambientale effettuata all'interno della macelleria di TERESI Giacomo, interamente riportata nel suo testo in altra parte dell'ordinanza e che qui si richiama in parte de qua.

Peraltro l'accento che fa il D'AGATI Ivo (figlio di D'AGATI Giovanni) mentre si trova intento a colloquiare con TERESI Giacomo, al LO BUE (che chiama per nome a riprova della sua conoscenza con l'indagato) esclude in radice ogni possibilità di equivoco circa i rapporti intrattenuti dal LO BUE con alcuni esponenti mafiosi e circa le sue cointeressenze nelle società nautiche.

Così come elevatissimo valore indiziante ha il rinvenimento della cambiale in possesso del D'AGATI a lui sequestrata in occasione dell'arresto di TINNIRELLO Lorenzo, in quanto direttamente riconducibile al LO BUE.

Le indagini hanno consentito di evidenziare che il LO BUE, sebbene non formalmente inserito in Cosa Nostra, ha finito per assumere un ruolo rilevante nella gestione dei beni del D'AGATI e della famiglia di S. Maria di Gesù - nonostante molti degli esponenti di questa siano detenuti - assicurandone ancora attualmente la continuità nello svolgimento delle attività imprenditoriali.

In questo senso il contributo del LO BUE è consistito in quello, tipico del concorrente esterno, proveniente da un soggetto non inserito nel sodalizio mafioso ma che, per le sue conoscenze ed esperienze peculiari, è in grado di fornire un apporto causale del quale l'organizzazione non dispone.

Gli elementi di prova esposti hanno inoltre consentito di evidenziare il contributo prestato dal LO BUE alle attività di

riciclaggio delle risorse finanziarie illecite della famiglia di S. Maria di Gesù'.

Il quadro esposto pertanto, evidenziando un vasto spettro di azione illegali, consente di formulare una prognosi assolutamente negativa sul conto del LO BUE. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore sono di assoluta rilevanza se si pensa che ha operato costantemente in funzione del riciclaggio operato da Cosa Nostra ed in particolare dalla famiglia di S. Maria di Gesù. Proprio a causa di questa posizione egli è allo stato custode dei beni del D'AGATI (vedasi, in proposito, quanto emerge dalla ricordata intercettazione ambientale) ed anche delle cambiali di cui hanno parlato il LANZALACO ed il LA CHIUSA trovate poi nella disponibilità di D'AGATI Giovanni al momento dell'arresto (trattasi di una cambiale dell'importo di cinque milioni emessa il 06.02.91 con scadenza il 31.12.93, a carico di GENTE DI MARE srl ed in favore di TUTTOMARE srl, e sottoscritta da Dario LO BUE).

Per quanto riguarda le esigenze cautelari come già anticipato, ricorre certamente quella di cui all'art. 274 lett. C) c.p.p., avuto riguardo alla professionalità con cui il LO BUE ha operato nella commissione degli illeciti contestati. Inoltre egli ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel valersi di una serie di operazioni commerciali tutte volte a occultare l'esistenza di capitali di COSA NOSTRA, a danneggiare i creditori delle sue aziende.

Anche per tale indagato si profila ugualmente elevato il pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova, in ordine al quale valgono le considerazioni espresse a proposito di altri indagati versanti in situazioni processuali sostanzialmente identiche (ad es. BAZAN Gaspare).

Sulla base di questi elementi nessun dubbio che la misura cautelare più adeguata è quella della custodia cautelare in carcere, proprio al fine di evitare che l'attuale inserimento del LO BUE nel settore imprenditoriale nel quale sono maturate tutte le condotte illecite contestategli possa consentirgli di continuare a delinquere.

Pertanto il titolo del reato contestato esclude in assenza di positive acquisizioni in ordine all'insussistenza delle dette esigenze, l'adozione di misura diversa dalla custodia in carcere.

XII) DOLCE SEBASTIANO E DOLCE GIOVANNI FRANCESCO

Quanto ai due DOLCE, gli elementi indiziari sono costituiti, anzitutto, dalle dichiarazioni, già citate a proposito del PRIOLO, del LANZALACO che li colloca in una specie di "triade" costituita anche dal PANZECA e dal PRIOLO, impegnata nella materia della gestione degli appalti pubblici e collegata per un verso al territorio di Bagheria (attraverso i cugini DOLCE) e, per altro verso, al territorio di Caccamo (attraverso il PRIOLO e lo stesso PANZECA, in qualità, però, di "supervisore"). Lo stesso LANZALACO però evidenzia un successivo incrinamento di tali rapporti per le mire egemoniche perseguite dal PANZECA, il quale, in quell'ottica espansionistica del suo potere ben oltre la sfera territoriale di Caccamo, sarebbe rapidamente entrato in contrasto con i due DOLCE. Così sul punto, si esprime il collaborante quando afferma testualmente:

" Per il lavoro del parco urbano di Caccamo, vinto in associazione da Panzeca e Dolce, dopo l'aggiudicazione il Panzeca sostenne che era necessario che i lavori li facesse lui. I Dolce andarono dunque dai loro referenti a Bagheria che si incontrarono con quelli di Caccamo; il risultato fu che i Dolce restarono fuori dal consorzio.

Andarono a gara anche le opere dell'arredo urbano del porto che fu aggiudicato ai Dolce, del torrente Mortella alla Eurostrade di Bagheria e la strada provinciale aggiudicato alla Associazione tra la Eurostrade e Panzeca oppure Priolo.

A quel punto nessuno volle rispettare gli accordi a causa del comportamento del Panzeca."

Ancor più significative, poi, le dichiarazioni rese dal BARBAGALLO, il quale nel riferire le vicende attinenti alla gara per il parco urbano di Caccamo, ha indicato i DOLCE, come affidatari degli elenchi (preventivamente acquisiti dal PANZECA grazie alla complicità del tecnico del Comune di Caccamo, Arch. SAVOIARDO) contenenti i nominativi delle imprese da interpellare ai fini dell'ottenimento delle c.d. "buste di appoggio". Anzi il BARBAGALLO ha chiamato direttamente in causa i due fratelli affermando che "girava" insieme a costoro tra le imprese da contattare per le finalità sopra indicate.

Naturalmente, anche a dire del BARBAGALLO i DOLCE dipendevano dal PANZECA, in quell'ottica dell'interscambio di cui si è detto.

Il loro inserimento tra i soggetti che avrebbero dovuto preparare il terreno alla ditta preindividuata come

aggiudicataria dell'appalto non era certamente affidato al caso o dettato da esigenze contingenti, quanto, piuttosto determinato da ragioni di convenienza in vista dell'ottenimento di uguali favori su determinate aree territoriali: in buona sostanza la disponibilità dei DOLCE verso il PANZECA, manifestata attraverso la ricerca dei necessari preventivi contatti con le ditte concorrenti era diretta conseguenza della consapevolezza, da parte dei DOLCE del ruolo sempre più importante in seno alla "famiglia" di Caccamo assunto dal PANZECA. Entrambi avevano compreso che in virtù dell'associazione al gruppo facente capo al PANZECA ne sarebbero derivati vantaggi futuri consistenti nell'aggiudicazione — con modalità tipicamente mafiose — di appalti per importi di notevole valore. In attuazione della logica dell'interscambio, il PANZECA si sarebbe assicurato il controllo di una consistente fetta delle imprese della zona di Bagheria interessate alla partecipazione alle gare di appalto.

Ed anche l'episodio concordemente riferito dai collaboranti LANZALACO e LA CHIUSA attinente ad una fase dei lavori per la realizzazione dell'edificio scolastico destinato ad ospitare il Liceo Scientifico di Bagheria lascia chiaramente intendere quale fosse il modo di rapportarsi dei DOLCE rispetto agli affari di pertinenza della "famiglia" di Bagheria. In particolare il LANZALACO ha parlato di "un intervento" del DOLCE in favore del LA CHIUSA (aggiudicatario di quei lavori edili) per ottenere una "moratoria" nel pagamento del c.d. "passi" a GRECO Leonardo (esponente mafioso di Bagheria) pattuito originariamente nella misura del 3% dell'importo dei lavori e nel pagamento di una fornitura di ferro eseguita dallo stesso GRECO.

Il LA CHIUSA, nel confermare l'episodio ha dichiarato di aver richiesto, tramite i cugini DOLCE, da lui ben conosciuti da anni, un incontro con GRECO Leonardo (per il pagamento della somma per la c.d. "messa a posto" n.d.r.), incontro andato a vuoto per l'arresto del GRECO ed effettuato con altri personaggi che ne avevano preso il posto.

Il LA CHIUSA ha anche menzionato i DOLCE come il necessario viatico per ottenere il permesso dagli altri mafiosi della zona di Bagheria per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto in questione, attraverso la procedura della c.d. "messa a posto", così facendo risaltare, ancora una volta, lo spessore criminale di tali indagati.

Anche il SIINO, nel corso del suo interrogatorio del 15.4.1998 ha riferito di conoscere i due cugini DOLCE e di saperli inseriti nel c.d. "cartello mafioso" per la spartizione degli appalti dell'ANAS.

Si tratta, quindi, di dichiarazioni convergenti che concludono l'appartenenza dei due DOLCE sia quali imprenditori inseriti nella gestione illecita degli appalti (terreno tipico di esercizio del potere mafioso), sia quali "referenti" su Bagheria per tutti gli imprenditori che, provenienti da altre zone, dovevano realizzare degli appalti in quella zona: elemento, questo, che concorre a rivelare l'inserimento dei predetti cugini DOLCE in un contesto imprenditorial-mafioso dominato da "Cosa Nostra" ed a questa funzionale per la realizzazione dei suoi interessi illeciti.

Pur non essendo formalmente inseriti in Cosa Nostra, i cugini Sebastiano e Giovanni DOLCE hanno dimostrato di essere particolarmente organici al gruppo imprenditorial-mafioso di Caccamo facente capo al PANZECA.

Consapevoli del ruolo che PANZECA Giuseppe (con i quali sono in costante contatto) costui aveva finito per assumere in Cosa Nostra, entrambi avevano compreso che in virtù dell'associazione a questo gruppo avrebbero potuto ottenere l'aggiudicazione — con modalità tipicamente mafiose — di appalti per importi di notevole valore. In cambio, entrambi avevano assicurato al PANZECA il controllo di una consistente fetta delle imprese della zona di Bagheria interessate alla partecipazione alle gare di appalto.

La crisi del rapporto tra il PANZECA ed i DOLCE — determinata fondamentalmente dalla volontà del primo di imporsi anche nei loro rapporti interni — non sminuisce la rilevanza del contributo causale prestato da entrambi i cugini DOLCE in favore dell'aggiudicazione al gruppo PANZECA degli appalti in questione. Si tratta invero di contributi causali determinanti, di natura tipicamente mafiosa, in quanto si iscrivono chiaramente nella strategia propria dell'organizzazione Cosa Nostra finalizzata al predominio di tutte le attività economiche svolte in un determinato territorio.

Naturalmente, richiamando quanto detto in ordine alla differenza tra il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso nella sua forma partecipativa "piena" e quello di associazione mafiosa nella forma partecipativa "eventuale" non può che ribadirsi la sussistenza della prima fattispecie, avuto riguardo alle attività tipiche dell'associato mafioso poste in essere in via continuativa dai due indagati in favore dell'associazione nel suo complesso e che li rende dunque altamente affidabili ed autorevoli agli occhi degli esponenti di tale organizzazione.

Ritiene poi questo Giudice che i riscontri conseguenti agli accertamenti condotti dal Centro Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri sull'appalto delle opere relative al parco urbano

di Caccamo siano la palese dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia sul conto dei cugini DOLCE.

Dagli accertamenti suddetti (riferiti con informativa del 13 dicembre 1997), in particolare, è emersa l'assegnazione dell'appalto alle imprese PANZECA e DOLCE, riunite in A.T.I.; ancora, la partecipazione dell'impresa PARRINELLA Cosimo con un ribasso d'asta inferiore al limite stabilito (a riprova di un preventivo contatto, ulteriormente avallato dall'esistenza di una corrispondenza telefonica tra il PARRINELLA ed il PANZECA conclamata in atti), che ha consentito alla suddetta A.T.I. di aggiudicarsi l'appalto in questione; infine la preventiva apertura delle buste per poi alterare le offerte e la successiva chiusura dei lembi con metodi (uso della ceralacca) quasi identici a quelli originali.

Ovviamente per i reati-satelliti gli indizi di colpevolezza sono costituiti da quelle stesse dichiarazioni dei collaboratori che li chiamano in causa e li indicano come coautori di una serie di irregolarità nell'espletamento delle gare di appalto per il parco urbano e per la rete fognante del Comune di Caccamo.

Per tali imputazioni non può che farsi rinvio a quanto dianzi osservato a proposito degli indagati PRIOLO e BATTAGLIA.

Quanto alle esigenze cautelari non possono che ribadirsi i concetti espressi a proposito di altri soggetti che si ritrovano nella stessa posizione dei DOLCE (PARRINELLA, CATANESE, LO BELLO, etc.) significando che l'organico, ancorchè non formale, inserimento degli indagati nell'associazione mafiosa postula "in re ipsa" la sussistenza sia dell'esigenza cautelare di cui alla lettera C) dell'art. 274 c.p., sia dell'esigenza cautelare di cui alla lettera A) della norma suddetta (attesa la notoria capacità di intimidazione dei componenti dell'associazione mafiosa nei confronti dei testimoni). Per il resto non può che rinviarsi a quanto detto più specificamente nella parte espositiva delle vicende connesse al parco Urbano di Caccamo ed alla rete fognante di Caccamo. Va, poi, ribadito che - a prescindere dalla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i delitti di criminalità organizzata prevista dall'art. 275, comma 3°, c.p.p. - la misura cautelare disposta per gli indagati suddetti trae origine dall'esigenza di impedire che costoro possano continuare ad alterare il corretto esercizio delle attività imprenditoriali, specie nel settore degli appalti pubblici, con metodi propri dell'organizzazione Cosa Nostra finendo per contribuire al consolidamento di questa organizzazione.

XIII) CIACCIO NICOLÒ, SAVOIARDO MAURIZIO, STANFA ROSALIA

Gli elementi indiziari a carico dei detti indagati, le cui posizioni possono essere trattate in comune attinendo ad una medesima vicenda (quella relativa all'appalto del Parco urbano di Caccamo e della rete fognante di Caccamo), sono costituiti dalle plurime e dettagliate dichiarazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO, oltre che dai riscontri di tipo documentali contenuti negli accertamenti di P.G. Si tratta, peraltro, di dichiarazioni e risultati di indagine già ampiamente esposti a proposito dell'esame di altri indagati coinvolti nelle medesime vicende (PRIOLO, BATTAGLIA, DOLCE), che vanno quindi qui richiamate senza ulteriori commenti.

Infatti dalle dichiarazioni suddette si trae in modo inequivocabile il coinvolgimento del SAVOIARDO in una serie di irregolarità culminate nella ricezione di una somma di denaro a compenso dell'attività illecita posta in essere in favore del PANZECA, del PRIOLO e del BATTAGLIA.

Ed identiche considerazioni vanno fatte per il CIACCIO Nicolò e per la STANFA, anche se il coinvolgimento di tali soggetti appare meno rilevante rispetto a quello del SAVOIARDO e più in generale degli altri soggetti cointeressati nelle due vicende.

In ogni caso il concorso degli indagati CIACCIO, SAVOIARDO e STANFA — tutti dipendenti del Comune di Caccamo — è stato decisivo per consentire al gruppo PANZECA l'illecita aggiudicazione delle gare di appalto per la realizzazione della rete fognante e del parco urbano di quel centro.

In entrambe le gare il SAVOIARDO — funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale — si era prodigato per far conoscere in anticipo (prima cioè che venisse resa pubblica) al PRIOLO, al PANZECA ed al BATTAGLIA la liste delle imprese che dovevano essere invitate consentendo così a costoro di potersi "muovere" in tempo per contattare tutte le imprese partecipanti. Questa opera gli era valsa la consegna di un "regalo" di cinque milioni di lire.

Per quanto concerne la gara per il Parco urbano, il loro contributo, ed in specie quello del CIACCIO e della STANFA, è stato addirittura determinante poiché — considerato che non era stato raggiunto l'accordo tra tutte le imprese — si era reso necessario procedere all'apertura delle stesse per manipolarne il contenuto e senza la loro compartecipazione non sarebbe

stato possibile orientare l'esito della gara in favore del gruppo PANZECA.

La STANFA in quanto moglie del noto esponente mafioso latitante GIUFFRÈ Antonino, anch'egli intervenuto a livello preventivo per pilotare l'esito della gara, aveva poi uno specifico interesse per assecondarne l'esito, a anche a costo di violare macroscopicamente i propri doveri di dipendente pubblico.

Quanto alle esigenze cautelari, trattandosi di impiegati pubblici, ancora in atto dipendenti del comune di Caccamo, si comprende quanto concreto sia il pericolo della reiterazione di fatti analoghi a quelli loro contestati.

Invero gli stessi non hanno manifestato alcuna remora a violare i doveri a loro inerenti, pur di assecondare gli interessi del gruppo mafioso di PANZECA: questa condotta è senz'altro più grave per il SAVOJARDO che ha aderito all'accordo corruttivo, in quanto rivela la sua inclinazione a porre a disposizione di gruppi criminali l'esercizio delle proprie funzioni in cambio di somme di denaro. E dalle dichiarazioni rese sul suo conto dal collaboratore di giustizia SIINO Angelo il 15 aprile 1998 si trae il convincimento di una inclinazione del SAVOJARDO alla corruzione, nella misura in cui lo stesso viene indicato dal collaboratore come soggetto "a disposizione" di GIUFFRÈ Antonino. Il che giustifica ancor più l'adozione della misura cautelare a suo carico, nonostante l'epoca piuttosto lontana, di commissione del reato.

Tuttavia, difformemente da quanto richiesto dal P.M. ritiene questo Giudice che la misura cautelare degli arresti domiciliari sia pienamente adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari sopra indicate, ivi compreso il pericolo di inquinamento delle fonti di prova, certamente sussistente in considerazione delle dimensioni dell'abitato di Caccamo e della possibilità dell'indagato, anche dall'alto della sua funzione, di concordare con terzi e con i coindagati versioni difensive di comodo.

Per quanto concerne poi gli indagati STANFA e CIACCIO Nicolò, essi hanno preordinatamente esercitato le loro funzioni per consentire a quel gruppo formato dal PANZECA, dai DOLCE, dal PRIOLO e dal BATTAGLIA, di vincere la gara.

Conseguentemente, anche per costoro si profilano le medesime esigenze cautelari, salvaguardabili, comunque, con la misura degli arresti domiciliari, conformemente a quanto richiesto dal P.M.

XIV) GUZZINO DIEGO E GIUFFRE' ANTONINO

Valgono per tali indagati, le stesse argomentazioni utilizzate in occasione dell'esame delle posizioni degli altri indagati a proposito delle vicende legate all'appalto del Parco urbano di Caccamo.

I principali indizi di colpevolezza, indicativi del contributo offerto da entrambi gli indagati - nella specifica veste, peraltro, di esponenti della "famiglia mafiosa" di Caccamo - per la manipolazione della gara relativa all'appalto del parco urbano, si ricavano dalle già ricordate dichiarazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO cui si fa rinvio in parte de qua; inoltre valgono anche per detti indagati le stesse considerazioni in ordine ai riscontri di tipo documentale conseguenti agli accertamenti condotti dal C.I.S. dei Carabinieri in ordine alla irregolarità dell'espletamento di detta gara e delle fasi ad essa precedenti.

Sia il GUZZINO che il GIUFFRE' sono intervenuti a livello preventivo per pilotare l'esito della gara e la sua assegnazione al c.d. "gruppo PANZECA", in particolare cercando di dirimere il contrasto insorto con il gruppo degli imprenditori MINGOIA e BRUNO, per acquisire il "pass" degli altri imprenditori, nonché per ottenere il necessario coinvolgimento dei dipendenti del Comune di Caccamo, per la buona riuscita dell'operazione.

E, con specifico riguardo al GIUFFRE' vanno ricordate le puntualizzazioni offerte a più riprese dal SIINO, quando il detto collaboratore si è intrattenuto a parlare dei suoi rapporti con il PANZECA e dello stato di "sudditanza" di questi rispetto al GIUFFRE': orbene, l'autorevolezza del GIUFFRE' induce a ritenere ancor più credibile la dichiarazione del LANZALACO, potendo intervenire in modo efficace nel processo di turbativa d'asta solo un soggetto in grado di imporre le proprie regole dall'alto della sua riconosciuta appartenenza a "Cosa Nostra" e per di più ai massimi livelli, quale reggente della famiglia di Caccamo.

Sostanzialmente analoghe, con riferimento a tale aspetto, le argomentazioni relative al GUZZINO, anch'egli da tempo riconosciuto appartenere alla "famiglia" di Caccamo.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, ritiene questo Giudice che debbano essere ripetute le considerazioni svolte con riferimento ad indagati versanti nella medesima posizione processuale.

E tuttavia la circostanza che il GIUFFRE' sia da tempo latitante vale a concretizzare per lui anche la sussistenza del pericolo di fuga e nel contempo refluisce sul pericolo di inquinamento

delle fonti di prova con riferimento al GUZZINO, tenuto conto delle facilità di contatti che quest'ultimo (peraltro inserito al pari del GIUFFRÈ nella "famiglia mafiosa" di Caccamo) potrebbe avere con lo stesso GIUFFRÈ onde concordare versioni difensive.

Per il GUZZINO, poi, - di fatto in stato di libertà (in quanto sottoposto alla misura della libertà vigilata dopo la sua scarcerazione per decorrenza di termini - deve ritenersi estremamente attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto della facilità, dall'alto del suo carisma, del GUZZINO di entrare in contatto con altri soggetti per proseguire quella condotta illecita consistente proprio nell'alterazione delle gare di appalto.

Per entrambi, dunque, si giustifica pienamente l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, unica misura adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari di cui sopra

Conclusivamente, con riferimento alle esigenze cautelari, come notazione comune va detto che - indipendentemente dai reati di cui all'art. 416 bis (nella sua forma di partecipazione "piena" ovvero "eventuale") - le dette esigenze cautelari sono state ritenute attuali (nonostante l'epoca di commissione dei reati risalga ad alcuni anni orsono), proprio in funzione della specifica attività svolta dalla maggior parte degli indagati che favorisce indubbiamente la reiterazione di condotte similari.

Sempre in via generale va ribadito che attesa la natura dei reati contestati ai **capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 19) e 21)** le esigenze cautelari - peraltro sussistenti in concreto nei termini sopra esplicitati, sono assoggettate al particolare regime di rigore previsto dall'art. 275, 3° c. C.P.P., rimasto inalterato per i reati rientranti nell'ambito previsionale dell'art. 416 bis C.P., anche dopo la modifica introdotta dall'art. 5 della L. 332/95; di guisa che ricorre una sorta di presunzione di adeguatezza della misura irrogata, superabile solo attraverso l'acquisizione di elementi idonei a dimostrare in positivo l'assenza nelle singole fattispecie, di tutte le esigenze cautelari; con l'ulteriore conseguenza che per applicare la custodia in carcere, non occorre alcuna specifica motivazione, purchè ricorra anche una sola delle predette esigenze (Cass. Sez. 1^a 12.1.1993 n. 5220; Cass., Sez. 1^a, 25.6.1992 n. 2660). Presunzione, peraltro, che ricorre anche per i reati - meno gravi sotto il profilo della pena edittale, ma non per questo di indubbio spessore criminale - di cui ai paragrafi **3), 5), 6), 7), 8) e 9)**, proprio in relazione al

titolo di detti reati ed alla sussistenza della ricordata circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91.

In ogni caso, poi, la misura cautelare di rigore richiesta dal P.M. appare assolutamente proporzionata ai fatti, certamente assai gravi, sintomatici della commistione di interessi illeciti in un vasto territorio e dei perversi rapporti venutisi a creare tra la mafia, la politica e l'imprenditoria, tanto da contaminare irreversibilmente l'ambiente e piegarlo alle esigenze della criminalità organizzata.

Sotto questo profilo, la collocazione di molti degli indagati ad un livello socio-economico di notevole livello esige una misura esemplare volta a contrastare sia l'accrescimento di posizioni patrimoniali (è questo il caso del CATANESE, del PANZECA, del MANDALA) ovvero di posizioni di prestigio a livello istituzionale (è il caso, certamente, dell'On.le GIUDICE) con metodi del tutto illeciti ed in spregio a quel rigore morale che dovrebbe caratterizzare l'espletamento di attività economiche o politiche ai livelli più elevati.

La misura cautelare personale della custodia in carcere appare, tra quelle previste dalla Legge, quindi, la più idonea a far fronte alle esigenze di cui sopra, risultando ogni meno grave misura inadeguata (e comunque, l'unica applicabile ex art. 275 comma 3 c.p.p. per il titolo di reato in ordine al quale si procede), rilevato anche che la pena per i reati per cui si procede e' quella della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; che non è ipotizzabile un contenimento della pena irroganda con l'eventuale sentenza di condanna entro i limiti della sospensione condizionale della pena e che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 275 c.p.p.).

Le considerazioni che precedono valgono poi anche per quegli indagati collocati in un livello "intermedio" e che fanno da indispensabile cerniera tra il mondo imprenditoriale e l'associazione mafiosa, ovvero tra il mondo imprenditoriale e il mondo politico. Ci si vuol riferire qui alle imputazioni contestate ai capi **10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18)** e **20)** per le quali il titolo del reato non sarebbe ostativo all'adozione di misure alternative alla detenzione in carcere, me in ordine alle quali si è ritenuta adeguata - laddove indispensabile e funzionale alla salvaguardia delle esigenze cautelari - la misura della custodia in carcere.

Tuttavia, come peraltro sottolineato a proposito di ciascun indagato, laddove le esigenze cautelari, pur presenti, sono apparse salvaguardabili in altra maniera, si è ritenuta adeguata la misura degli arresti domiciliari, talvolta discostandosi dalle richieste del P.M.

Tuttavia, in considerazione del grado elevato di pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova, connesso anche al ristretto contesto ambientale in cui gli indagati risiedono che favorisce indubbiamente la possibilità di contatti con terze persone, si ritiene necessario imporre ai detti indagati il divieto assoluto di comunicare con persone diverse da quelle con loro coabitanti o che prestano loro abituale assistenza e/o cura.

Dall'esame degli atti processuali sin qui acquisiti, non risultano sussistere elementi a favore degli indagati, nè essi appaiono emergere dalla lettura degli atti processuali.

Infine, atteso per tutti gli indagati nei cui confronti è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, il pericolo di inquinamento probatorio in forma particolarmente elevata, si ritiene necessario adottare per costoro il regime del divieto di incontro ex art. 96 disp. Att. c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 291 e ss. C.p.p. e 272 e ss. C.p.p.: 91 Disp. Att. c.p.p.;

Ordina agli Ufficiali ed agli Agenti della Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura di **PANZECA Giuseppe, CIACCIO Giorgio, BAZAN Gaspare, LO BUO Dario, MANDALA' Antonino, DOLCE Giovanni Francesco, DOLCE Sebastiano, CATANESE Salvatore, LO BELLO Leonardo, PARRINELLA Cosimo, PRIOLO Antonino, GIUFFRE' Antonino e GUZZINO Diego**, sopra generalizzati, in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti (con l'eccezione, per **PANZECA Giuseppe**, del reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92 ascritto al capo 10), in ordine al quale la relativa richiesta di custodia cautelare avanzata dal P.M. si intende non accolta).

Ordina ai predetti Ufficiali ed Agenti di P.G. di condurre immediatamente le predette persone in un Istituto di Custodia, con le modalità dettate dall'art. 285, c. 2° c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.

Visto l'art. 96 Disp. Att. C.p.p. dispone il divieto di incontro degli indagati tra loro.

Visti gli artt. 272 e ss. e 291 c.p.p.; 91 e ss. Disp. Att. C.P.P.; artt. 343 e 344 c.p.p.; art. 111 Disp. Att. C.p.p. in relazione all'art. 68 Cost.

In parziale accoglimento della richiesta del P.M.

Ordina agli Ufficiali ed agli Agenti di P.G. di procedere alla cattura di **GIUDICE Gaspare**, sopra generalizzato in relazione ai reati allo stesso contestati in premessa, ed eccezione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 di cui al capo 8), in ordine al quale la richiesta del P.M. si intende non accolta.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M. che ne ha richiesto la misura, per l'esecuzione, previa autorizzazione della Camera dei

Deputati alla quale appartiene l'On.le GIUDICE Gaspare, nonchè per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Visti gli artt 284 e ss. C.p.p. ed in parziale difformità alle richieste del P.M.;

Dispone l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di **SAVOIARDO Maurizio, STANFA Rosalia, CIACCIO Nicolò e BATTAGLIA Salvatore, sopra generalizzati** prescrivendo agli stessi di non allontanarsi dalle rispettive abitazioni, se non previa autorizzazione di questo Giudice. e con il divieto assoluto, per il medesimo, di comunicare con persone diverse dai propri familiari conviventi o da coloro che prestano abituale assistenza.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia a chi ha richiesto la misura per l'esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 8 giugno 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
- D.ssa A. RUSSO -

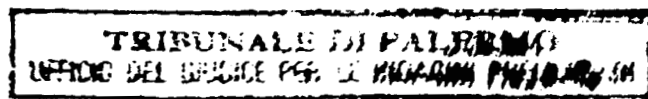


IL GIUDICE

Dr. Renato GRILLO

Trasmessa copia al P.M. in data 8 giugno 1998, per la esecuzione

Depositata in Cancelleria ex art. 293, c. 3° c.p.p. il e notificato avviso al difensore il



copia conforme all'originale
per uso notifica - esecuzione

Palermo, il 8-6-98

IL CANCELLIERE

